

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1318

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023

15/12/2024 - 09:44

Indice

1. DDL S. 1318 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1318	4
1.2.2. Testo approvato 1318 (Bozza provvisoria)	27
1.2.3. Testo 1	50
1.3. Trattazione in Commissione	178
1.3.1. Sedute	179
1.3.2. Resoconti sommari	180
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . 181	
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174 (ant.) del 04/12/2024	182
1.3.2.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	185
1.3.2.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 153 (pom.) del 04/12/2024	186
1.3.2.3. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	196
1.3.2.3.1. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 16 (ant.) del 05/12/2024	197
1.3.2.3.2. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 17 (pom.) del 10/12/2024	202
1.4. Trattazione in consultiva	286
1.4.1. Sedute	287
1.4.2. Resoconti sommari	288
1.4.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali)	289
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/12/2024	290
1.4.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 266 (pom.) del 10/12/2024	292
1.4.2.2. 2 ^a (Giustizia)	295
1.4.2.2.1. 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 209 (pom.) del 10/12/2024	296
1.4.2.3. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea)	301
1.4.2.3.1. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 219 (pom.) del 10/12/2024	302
1.4.2.4. 5 ^a (Bilancio)	308

1.4.2.4.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 324 (pom.) del 10/12/2024	309
1.4.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	317
1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 325 (ant.) dell'11/12/2024	318
1.4.2.5.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 326 (pom.) dell'11/12/2024	322
1.4.2.6. 6ª (Finanze e tesoro)	323
1.4.2.6.1. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 194 (pom.) del 10/12/2024	324
1.4.2.7. 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	328
1.4.2.7.1. 10ª(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 254 (ant.) del 10/12/2024	329
1.5. Trattazione in Assemblea	332
1.5.1. Sedute	333
1.5.2. Resoconti stenografici	334
1.5.2.1. Seduta n. 252 dell'11/12/2024	335
1.5.2.2. Seduta n. 253 del 12/12/2024	509

1. DDL S. 1318 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1318

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1318

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO) e dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI)

(v. stampato Camera n. 2022)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 dicembre 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 dicembre 2024

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIORDINO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

Sezione I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Ambito di applicazione, finalità e definizioni)

1. Il presente capo reca disposizioni di riordino normativo in materia di affidamento delle concessioni autostradali, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative all'approvazione e alla revisione dei piani economico-finanziari e di specificazione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione, con l'intento di rafforzare gli strumenti di *governance* in capo al concedente, nel quadro di una regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva concorrenzialità tra gli operatori del settore, alla garanzia della contendibilità delle concessioni autostradali per i mercati di riferimento, alla tutela della sostenibilità economica e finanziaria dello strumento concessorio, al potenziamento degli strumenti preventivi e successivi di incentivazione e verifica degli adempimenti e alla tutela di livelli adeguati di servizio e di investimento a favore degli utenti.

2. Alle concessioni autostradali si applicano le disposizioni del libro IV, parte II, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrate e specificate dalle disposizioni del presente capo, che costituiscono norme speciali di settore.

3. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) « Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) »: l'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) « Autorità di regolazione dei trasporti (ART) »: l'Autorità istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) « Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) »: l'Autorità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

d) « codice dei contratti pubblici »: il codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- e) « ente concedente »: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- f) « concessionari »: i soggetti ai quali l'ente concedente ha affidato, tramite contratto di concessione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle tratte autostradali nonché l'esecuzione di lavori sulle medesime;
- g) « concessione autostradale »: la concessione che ha ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione e manutenzione di una o più tratte autostradali;
- h) « concessioni in essere »: le concessioni che non hanno esaurito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di durata della concessione come disciplinato nella relativa convenzione ovvero le concessioni autostradali che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici;
- i) « convenzione »: il contratto di concessione stipulato tra l'ente concedente e il concessionario in coerenza con l'articolo 177 del codice dei contratti pubblici e con le disposizioni speciali del presente capo;
- l) « estinzione di una concessione autostradale »: la cessazione di un rapporto concessorio in conseguenza, in particolare, di risoluzione o recesso secondo quanto previsto dall'articolo 190 del codice dei contratti pubblici;
- m) « manutenzione ordinaria »: gli interventi che riguardano opere di riparazione, ripristino, rinnovamento e sostituzione di parti delle infrastrutture e gli interventi necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- n) « manutenzione straordinaria »: gli interventi di manutenzione che non rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria, come definita alla lettera m), finalizzati anche all'innalzamento dei livelli di sicurezza dell'infrastruttura e della durabilità della stessa nel tempo;
- o) « piano economico-finanziario (PEF) »: il documento annesso alla convenzione, nel quale sono rappresentati i presupposti e le condizioni per l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio;
- p) « proposta di convenzione »: il documento, redatto sulla base dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento, di cui alla lettera s), che recepisce gli esiti dell'aggiudicazione ed è soggetto al procedimento di approvazione di cui agli articoli 5 o 9;
- q) « rete autostradale nazionale »: la rete costituita dal complesso delle tratte autostradali;
- r) « viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale »: le tratte statali, regionali, provinciali e locali di connessione alla tratta autostradale;
- s) « schema di convenzione posto a base dell'affidamento »: lo schema di convenzione redatto dall'ente concedente e posto a base della procedura di affidamento;
- t) « società *in house* »: la società sulla quale un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, costituita nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e che soddisfa il requisito dell'attività prevalente di cui al medesimo articolo 16, comma 3;
- u) « tratte autostradali »: le strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, soggette a pedaggio;
- v) « valore di subentro »: l'indennizzo a carico del nuovo concessionario subentrante per gli investimenti relativi alle opere assentite che il concessionario uscente ha già eseguito e non ancora ammortizzato alla scadenza della concessione, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati, come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno in corso alla data in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori.

Sezione II

AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

Art. 2.

(Ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali)

1. Ai fini dell'affidamento delle concessioni autostradali affidate ai sensi delle disposizioni del presente capo, l'ente concedente tiene conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *g-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3, lettera *b*), della presente legge.

Art. 3.

(Modalità di affidamento delle concessioni autostradali)

1. L'ente concedente aggiudica le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 182 del codice dei contratti pubblici.

2. L'affidamento diretto di concessioni autostradali è consentito, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) affidamento alla società costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

b) affidamento a una società *in house*, diversa dalla società di cui alla lettera *a*), anche appositamente costituita, secondo quanto previsto dall'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici.

3. L'ente concedente non può procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici.

Art. 4.

(Bando di gara e criteri di aggiudicazione)

1. I bandi di gara relativi agli affidamenti di cui all'articolo 3, comma 1, disciplinano, in particolare:

a) l'oggetto del contratto di concessione per i servizi di gestione e manutenzione ordinaria nonché per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dal concedente nel bando di gara, sulla base delle disposizioni dell'articolo 6;

b) i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici;

c) le modalità di presentazione dell'offerta, che indica distintamente gli elementi qualitativi e di costo o di prezzo relativi ai servizi di gestione e manutenzione ordinaria, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, lettera *a*), nonché alla progettazione e all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria;

d) il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, finalizzato a garantire una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente. I criteri di aggiudicazione indicano i maggiori punteggi da attribuire alle offerte in relazione ai livelli di servizio e alle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge e possono comprendere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione o relativi all'innovazione;

e) la durata massima del contratto di concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

2. Per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, l'ente concedente:

a) pubblica in allegato al bando di gara la ricognizione dello stato manutentivo dell'infrastruttura, predisposta dall'ente concedente sulla base degli elementi forniti dal concessionario uscente e delle verifiche sull'infrastruttura effettuate in proprio o tramite l'ANSFISA, ai fini della formulazione di offerte corredate di un piano di manutenzioni ordinarie;

b) pone a base di gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 13, comma 2, almeno un progetto di fattibilità redatto sulla base dell'articolo 41, comma 6, lettera *a*), del codice dei contratti pubblici.

Sezione III

AFFIDAMENTI *IN HOUSE*

Art. 5.

(Affidamento in house delle concessioni autostradali)

1. Ai fini dell'affidamento *in house* di una concessione autostradale, l'ente concedente effettua preventivamente la valutazione delle ragioni che giustificano il ricorso a tale modalità di affidamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente concedente predispone una proposta di convenzione, con il relativo PEF, elaborato sulla base del modello di tariffazione predisposto dall'ART, che sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.
3. La proposta di affidamento, motivata sulla base delle valutazioni del comma 1 e corredata della proposta di convenzione e del relativo PEF, sottoscritta da entrambe le parti, è tempestivamente trasmessa dall'ente concedente all'ART e all'ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro i successivi trenta giorni. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'Autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.
4. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguati alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi del comma 3, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facoltà di acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nei termini indicati al secondo periodo.
5. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
6. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 5, è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. In caso di mancata sottoscrizione della proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il termine di cui al comma 5, si procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3.
8. La proposta di convenzione di cui al comma 2 è redatta nel rispetto delle disposizioni della sezione IV, in quanto compatibili.
9. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti i pareri dell'ART e dell'ANAC ai sensi del comma 3. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici.

Sezione IV

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 6.

(Oggetto del contratto di concessione)

1. Il contratto di concessione autostradale ha ad oggetto:
 - a) l'attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale;
 - b) in relazione ai progetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, per gli aspetti di cui all'articolo 41, comma 6, lettere b), c), d), e), f) e

- g), del codice dei contratti pubblici, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti, in coerenza con quanto previsto dallo schema di convenzione posto a base dell'affidamento.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, lettera a), il concessionario assicura le condizioni di sostenibilità delle aree di servizio mediante la gestione diretta dei servizi comuni condivisi, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. In relazione alle attività di cui al comma 1, sono a carico del concessionario i rischi operativi di cui all'articolo 177 del codice dei contratti pubblici.
4. Tra i lavori e le opere di cui al comma 1, lettera b), sono compresi quelli relativi alla realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
5. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b), il concessionario è autorizzato a espropriare in nome e per conto dell'ente concedente le aree di sedime necessarie, come individuate in sede di progettazione delle medesime opere. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere sono effettuate a cura del concessionario a valere sul quadro economico dell'opera. Il rischio esproprio, connesso a ritardi imputabili al concessionario o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione imputabile al concessionario, è posto a carico del concessionario.
6. Le opere realizzate ai sensi del comma 1, lettera b), sono trasferite gratuitamente, libere da gravami, in proprietà all'ente concedente con devoluzione al demanio dello Stato, ramo stradale, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, all'esito della verifica da parte del concedente della corretta esecuzione dei lavori e del collaudo. Il trasferimento di cui al primo periodo avviene tramite sottoscrizione di apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'ente concedente e dal concessionario, che costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dell'opera.

Art. 7.

(Criteri di remunerazione della concessione)

1. Le attività di cui all'articolo 6, comma 1, sono remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a).
2. Gli oneri relativi alle attività di progettazione sono a carico del concessionario fino alla definitiva approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'ente concedente.
3. Gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria non sono soggetti alle clausole di revisione prezzi di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici in relazione a eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori, come individuati nella convenzione di concessione sulla base dei ribassi applicati al costo dell'opera quantificato sulla base dei prezzi rilevati al momento dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dal concedente.

Art. 8.

(Schema di convenzione a base dell'affidamento)

1. Per ciascuna concessione autostradale è posto a base dell'affidamento uno schema di convenzione, che definisce:
- a) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione dell'infrastruttura, i livelli adeguati di servizio, a tutela dei diritti degli utenti, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- b) con riferimento all'installazione di punti di ricarica elettrica, le prestazioni a carico del concessionario in coerenza con le misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37,

comma 2, lettere *a)* ed *e)*, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Lo schema di convenzione definisce, altresì:

- a)* i criteri per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio dell'ente concedente nei confronti del concessionario al fine di potenziarne l'efficacia e di promuoverne la capillarità, anche avvalendosi del supporto operativo dell'ANSFISA;
- b)* il metodo di calcolo dell'eventuale valore di subentro, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *v)*, tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario e dell'applicazione di aliquote di ammortamento tecnico-regolatorie parametrata alla vita utile degli *asset* reversibili ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati, se inferiore alla vita utile degli *asset* reversibili;
- c)* il metodo di calcolo degli oneri integrativi che il concessionario è tenuto a corrispondere all'ente concedente al fine di rafforzare i controlli sull'esecuzione degli interventi infrastrutturali nonché sui relativi costi di realizzazione;
- d)* le penali applicabili al concessionario in caso di inadempimenti relativi alle attività di manutenzione e gestione, nonché alla realizzazione degli investimenti e all'attuazione degli obblighi di manutenzione straordinaria, accertati nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio di cui alla lettera *a)*, tenuto conto, altresì, dei meccanismi di penalità previsti dalle delibere dell'ART.

Art. 9.

(Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari)

1. La stipulazione del contratto di concessione avviene mediante sottoscrizione, da parte dell'ente concedente e dell'affidatario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, di una convenzione, corredata del PEF, predisposta e approvata nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. All'esito dell'affidamento della concessione, l'ente concedente predispone, sulla base dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8, una proposta di convenzione, con il relativo PEF e, previa trasmissione all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni, lo sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguato alle eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui al primo periodo, sottoscritti da entrambe le parti, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al CIPESS con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facoltà di acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nei termini indicati al terzo periodo. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
3. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 2, è approvata entro tre mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata sottoscrizione della proposta di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il termine di cui al comma 2, primo o quinto periodo, l'affidatario decade dall'aggiudicazione del contratto e si procede allo scorrimento della graduatoria o a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3, senza riconoscimento di alcun indennizzo o rimborso delle spese sostenute da parte dell'affidatario.
5. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'ART, ai sensi del comma 2, primo periodo. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di

cui al comma 2 del presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici; la revisione è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I decreti di cui al comma 5 danno conto delle modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale, di cui all'articolo 12, comma 5. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 192, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Art. 10.

(Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni affidate ai sensi della presente sezione è determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non può superare quindici anni. Il termine di cui al primo periodo può essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare in concessione non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito nel termine di quindici anni, tenuto altresì conto del tempo necessario ad ammortizzare le eventuali somme corrisposte a titolo di valore di subentro, determinato secondo i parametri stabiliti dall'ART.

2. Al termine della concessione, l'ente concedente procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici.

Art. 11.

(Estinzione del contratto di concessione)

1. Alle ipotesi di estinzione di concessioni autostradali derivante, in particolare, dall'attuazione di procedure di risoluzione o recesso della concessione si applicano le disposizioni dell'articolo 190 del codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Quando l'estinzione della concessione è determinata da motivi di pubblico interesse, si applica l'articolo 190, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

3. Quando l'estinzione della concessione deriva da inadempimento del concessionario, si applica l'articolo 190, comma 4, lettera a), del codice dei contratti pubblici anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto del presente comma, alcuna risoluzione di diritto.

4. L'estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'ente concedente, nell'ipotesi di:

a) mancato assolvimento degli obblighi convenzionali relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura che determinano seri e comprovati pericoli per la sicurezza della circolazione, per la corretta gestione del traffico e per la fruibilità autostradale o che compromettono lo stato di conservazione del patrimonio autostradale;

b) mancato assolvimento degli obblighi relativi alla progettazione o all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria consistente in ritardi nella realizzazione delle predette attività per cause non imputabili al concedente;

c) qualunque altro inadempimento delle obbligazioni convenzionali da parte del concessionario che comprometta la buona riuscita delle prestazioni.

5. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 4, l'ente concedente chiede preventivamente all'ANSFISA una verifica tecnica sullo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione e sugli eventuali danni cagionati dal concessionario. La verifica tecnica di cui al primo periodo può essere conclusa successivamente all'estinzione della concessione nelle sole ipotesi di somma urgenza e conclamato inadempimento, motivate dall'ente concedente nel decreto di cui al comma 4.

6. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale ai sensi del comma 3, l'importo di cui all'articolo 190, comma 4, lettera *a*), del codice dei contratti pubblici è determinato, entro dodici mesi dalla data di estinzione della concessione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica delle voci di bilancio e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione. È fatto salvo il diritto dell'ente concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinati anche sulla base delle risultanze della verifica tecnica effettuata dall'ANSFISA ai sensi del comma 5.

7. In caso di estinzione di una concessione autostradale, nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento a un nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione si applica l'articolo 178, comma 5, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio e la possibilità per l'ente concedente di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Sezione V

TARIFFE AUTOSTRADALI E PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Art. 12.

(Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali)

1. Per le concessioni autostradali affidate ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, con delibera dell'ART, adottata ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *g-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3, lettera *b*), della presente legge, è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe, in base alla distanza percorsa sull'infrastruttura autostradale, ai flussi di traffico e all'indice inflativo stimato alla data di sottoscrizione o aggiornamento del PEF, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022. Il pagamento della tariffa conferisce al veicolo il diritto di percorrenza su una determinata tratta autostradale.

2. Le tariffe, riferite a ciascuna concessione autostradale, sono determinate sulla base del sistema tariffario di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del tracciato e delle infrastrutture e dei manufatti presenti, e sono indicate nello schema di convenzione da porre a base dell'affidamento. Le tariffe determinate ai sensi del presente comma consentono l'integrale copertura dei seguenti oneri:

a) l'onere per il sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, finalizzato a recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura, relativi alle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*);

b) l'onere relativo al recupero dei finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione del sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, nonché dei costi delle opere di adduzione, sostenuti direttamente o indirettamente dal concedente, e degli impianti finalizzati al migliore funzionamento del sistema autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico;

c) l'onere volto a remunerare eventuali costi esterni, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999.

3. Sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento l'ente concedente indica le tariffe da applicare alla tratta autostradale e le quote relative agli oneri di cui al comma 2, secondo periodo, destinate, rispettivamente:

a) alla remunerazione delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), tramite l'applicazione della componente tariffaria di gestione (Tg) e della componente tariffaria di costruzione (Tk), di competenza del concessionario;

b) al recupero degli oneri di cui al comma 2, lettera *b)*, tramite l'applicazione della componente tariffaria per oneri integrativi (Toi), di competenza dell'ente concedente.

4. Le tariffe da pedaggio di cui al comma 2 sono integralmente riscosse dal concessionario. La quota delle risorse di cui al primo periodo relative alla componente tariffaria per oneri integrativi di cui al comma 3, lettera *b)*, è accantonata annualmente nel bilancio di esercizio dei concessionari in un fondo vincolato.

5. Ogni anno con la legge di bilancio, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, è definito, sulla base della previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno successivo, l'importo da iscrivere, per una quota, in un fondo denominato « Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale » e, per una quota, in un fondo denominato « Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni », entrambi da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Un importo corrispondente alle somme dei predetti Fondi è iscritto nello stato di previsione dell'entrata. L'utilizzo effettivo delle somme iscritte nei Fondi è subordinato al versamento, da effettuare da parte di ciascun concessionario entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della componente tariffaria di cui al primo periodo nei limiti dell'importo versato. Qualora, nel corso dell'anno, dal monitoraggio di cui al comma 6 emerga che le somme di cui al primo periodo incassate dai concessionari possano risultare su base annua inferiori all'importo fissato nella legge di bilancio, gli stanziamenti iscritti nei Fondi di cui al presente comma sono corrispondentemente accantonati e resi indisponibili.

6. Al fine di determinare l'importo di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ogni anno, la previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno successivo e, in corso d'anno, su base trimestrale, le informazioni di monitoraggio degli incassi dei singoli concessionari.

7. Le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite, con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno, per essere destinate prioritariamente agli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, nonché, per la quota residua, alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale, nel rispetto delle modalità di cui al comma 8 e dei criteri di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo. In nessun caso le risorse del Fondo possono essere ripartite in modo tale da alterare la concorrenza tra le tratte autostradali di competenza dell'ente concedente e quelle di competenza di soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I decreti di cui al primo periodo indicano la tipologia di investimento, il beneficiario e l'importo dei lavori per ciascun anno di costruzione. Con i medesimi decreti le risorse del Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni sono destinate al riequilibrio economico-finanziario delle concessioni affidate dall'ente concedente, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

8. I decreti annuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale di cui al comma 7 individuano, nel rispetto del criterio di destinazione prioritaria di cui al medesimo comma 7, primo periodo, gli interventi da ammettere al riparto delle risorse, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dando evidenza per ciascun intervento delle valutazioni relative ai criteri di cui ai commi 9 e 10, compresa l'analisi costi-benefici.

9. Per la compensazione degli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie nei limiti delle risorse iscritte nell'accantonamento della componente

tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera *b*), e 4, secondo periodo, del presente articolo, tenuto conto:

- a*) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli *standard* di sicurezza;
- b*) del rapporto costi-benefici dell'intervento da finanziare.

10. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie tenute all'accantonamento della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera *b*), e 4, secondo periodo, tenuto conto:

- a*) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli *standard* di sicurezza;
- b*) della rilevanza dell'intervento con riferimento alla fluidificazione e al decongestionamento della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici degli enti proprietari di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici;
- c*) del rapporto costi-benefici dell'intervento da finanziare.

Art. 13.

(Pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali)

1. Al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali da affidare ai sensi del presente capo, tenuto conto delle relazioni sugli investimenti trasmesse dai concessionari uscenti al termine delle rispettive concessioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CIPESS, è adottato il Piano nazionale degli investimenti autostradali, di durata decennale. Il Piano può essere aggiornato con le modalità di cui al primo periodo al termine di ogni biennio.

2. Sulla base del Piano di cui al comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento per le concessioni autostradali scadute o in scadenza è individuato l'elenco dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria, nel rispetto delle seguenti priorità:

- a*) maturità progettuale delle opere;
- b*) rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli *standard* di sicurezza;
- c*) incidenza sulla viabilità delle cantierizzazioni, tenuto conto dell'esigenza di assicurare volumi di traffico sostenibili per i percorsi alternativi, nel rispetto degli *standard* di sicurezza legati alla circolazione;
- d*) individuazione di aree di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci.

Sezione VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI IN ESSERE

Art. 14.

(Disposizioni applicabili alle concessioni in essere)

1. Alla procedura di aggiornamento dei PEF delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

2. Le società concessionarie per le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei PEF predisposti in conformità alle delibere adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge. L'aggiornamento dei PEF presentati, entro il termine del 30 marzo dell'anno di scadenza del periodo regolatorio, conformemente ai criteri di cui al primo periodo, è perfezionato entro il 31 dicembre del medesimo anno, previo recepimento nelle proposte di aggiornamento dei PEF delle rettifiche richieste

dall'ente concedente all'esito delle verifiche effettuate sui piani di investimento. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al presente comma sono incrementate nella misura corrispondente all'indice di inflazione rilevato nei documenti di programmazione di finanza pubblica per il relativo anno. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei PEF.

3. L'ente concedente, in sede di istruttoria sugli aggiornamenti dei PEF presentati dai concessionari ai sensi dei commi 1 e 2, verifica l'ammontare degli investimenti da realizzare da parte del concessionario, distinguendo:

- a) la quota di oneri di investimento di competenza del concessionario, secondo quanto previsto nelle convenzioni di concessione;
- b) la quota di oneri di investimento da finanziare in sede di aggiornamento del PEF a valere sul gettito derivante dalle tariffe e sugli oneri di subentro;
- c) la quota residua di oneri di investimento che non può essere coperta nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a) e b).

4. Alle procedure di aggiornamento dei PEF di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 43, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 16, comma 4, della presente legge.

Art. 15.

(Esterneizzazione delle concessioni autostradali)

1. Alle concessioni autostradali in essere non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga si applicano le disposizioni sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dall'ente concedente e dal concessionario di cui all'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici.

Sezione VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

(Disposizioni di coordinamento normativo)

1. Le disposizioni delle sezioni I, II, III, IV e V del presente capo si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo in ogni caso quanto specificamente disposto dai singoli articoli in merito all'applicabilità delle relative disposizioni anche alle concessioni in essere. Resta in ogni caso esclusa l'applicazione dell'articolo 10 alle concessioni in essere.

2. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione degli articoli 3, comma 2, lettera a), 8, comma 2, lettera c), 12 e 14, commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, anche alle tratte autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), le parole: « nuove concessioni » sono sostituite dalle seguenti: « concessioni affidate fino al 31 dicembre 2024 »;

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) con particolare riferimento al settore autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025: a stabilire il sistema tariffario per la definizione delle tariffe basato sul modello del *price-cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, uno schema di bando-tipo di concessione e uno schema di

convenzione-tipo, anche con riferimento agli affidamenti *in house*; a esprimere il parere di competenza sulla proposta di affidamento in relazione agli affidamenti con gara e *in house* nonché sugli aggiornamenti o sulle revisioni delle convenzioni autostradali; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e di stimolare la concorrenza per confronto ».

4. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « sentita l'Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « previo adeguamento del testo convenzionale alle eventuali prescrizioni formulate dall'Autorità ».

5. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio » sono sostituite dalle seguenti: « o di autostrade non sottoposte a pedaggio »;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

6. Con riferimento alle concessioni autostradali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, al primo, al secondo e al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si intende riferito, rispettivamente, al primo periodo del comma 7 dell'articolo 11 della presente legge, al secondo periodo del medesimo comma 7 e al comma 3 del citato articolo 11.

7. I commi 1 e 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono abrogati. Ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, ai commi 1 e 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 68 del 2022 si intende riferito all'articolo 11, commi 4 e 6, della presente legge.

8. Alla data di scadenza dell'ultima concessione in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 1, 2, 2-*bis* e 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) l'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

c) i commi 82, 83 e 84 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

d) l'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI PREZZI E DEGLI USI COMMERCIALI E CONCERNENTI IL SETTORE ASSICURATIVO, I TRASPORTI, LE STRUTTURE AMOVIBILI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI E LA CONCORRENZA

Art. 17.

(Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « . La rilevazione dei prezzi e delle tariffe è limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di valutazioni di necessità e proporzionalità in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-*bis* del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Le modalità di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialità dei soggetti che

procedono al rilevamento ».

Art. 18.

(Aggiornamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri telefonici mobili)

1. All'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del *database* coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma. L'Autorità redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma ».

Art. 19.

(Disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio)

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività di rilevazione di usi commerciali, all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le commissioni provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto previsto dal primo periodo. In caso di violazione, il presidente della commissione provinciale dichiara la decadenza del Comitato tecnico. Ove non provveda, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, revoca la commissione provinciale ».

2. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio, all'articolo 9, comma 7, lettera *b*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica » sono sostituite dalle seguenti: « in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta ».

Art. 20.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo)

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 145-*bis*, commi 2 e 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e della conseguente piena interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b*), del medesimo codice, al fine di favorire la concorrenza in ambito assicurativo, sono vietate le clausole che impediscono o limitano il diritto dell'assicurato di disinstallare, senza costi, alla scadenza annuale del contratto, il predetto meccanismo elettronico, fermo restando il diritto dell'impresa di assicurazione di ottenerne la restituzione. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al primo periodo sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

2. L'assicurato può richiedere, per il tramite dell'impresa di assicurazione, al fornitore di servizi assicurativi telematici che gestisce il meccanismo elettronico di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b*), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che è stato installato su richiesta dell'impresa di assicurazione o che è presente nel veicolo quale dotazione di fabbrica, i dati relativi alla percorrenza complessiva, alla percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse e all'orario, diurno o notturno, di percorrenza nonché agli eventi di guida ad alta velocità per tipo di strada negli ultimi dodici mesi. Tali dati sono resi accessibili all'assicurato, a titolo gratuito, in un formato strutturato, con modalità di uso comune e leggibile tramite dispositivi automatici.

3. L'impresa di assicurazione, che si avvale dei dati di cui al comma 2 per calcolare il premio del

nuovo contratto stipulato con l'assicurato e che non prevede la prosecuzione del servizio da parte dello stesso fornitore di servizi assicurativi telematici, è tenuta a versare a quest'ultimo, quale presupposto per l'utilizzo dei dati, un compenso *una tantum* non superiore a 20 euro. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, si provvede all'eventuale aggiornamento dei dati di cui al comma 2 e dei compensi di cui al presente comma, in coerenza con i mutamenti intervenuti nelle condizioni di mercato.

Art. 21.

(Sistema informativo antifrode per i rapporti assicurativi non obbligatori)

1. Le imprese di assicurazione possono istituire, per il tramite della loro associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica, con la finalità di rendere più efficaci la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il sistema è alimentato dai sistemi informativi delle singole imprese di assicurazione ed è sottoposto alla vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le imprese di assicurazione possono utilizzare i dati del sistema informativo per finalità connesse con la liquidazione dei sinistri.
2. Le modalità di alimentazione e di accesso al sistema informativo di cui al comma 1 e le tipologie di dati da trattare sono definiti dall'IVASS con proprio regolamento, da adottare sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previa consultazione delle imprese di assicurazione e della loro associazione.
3. I costi della realizzazione e della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 sono a carico delle imprese di assicurazione partecipanti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 105 è inserito il seguente:
« *105-bis.* Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma ».

Art. 23.

(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti confezionati)

1. Dopo l'articolo 15 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
« Art. 15-bis. - *(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti confezionati)* - 1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla

data di immissione in commercio del prodotto interessato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025 ».

Art. 24.

(Accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele graduali)

1. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, fornito dall'operatore aggiudicatario dell'area ove è situato il punto di consegna interessato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021, dandone evidenza nel proprio sito *internet* istituzionale.

Art. 25.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

1. All'articolo 10-*bis*, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera *b*), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera *a*), della medesima legge n. 21 del 1992. I comuni accedono al registro al fine di verificare eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 21 del 1992, l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane ».

2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 85:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione »;

2) il comma 4-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 4-*bis*. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e *4-bis*, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338 »;

b) all'articolo 86, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) alla prima violazione, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, del capo I, sezione II;

d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 884 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338 ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

4. All'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: « urbane e suburbane » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nelle aree extraurbane a domanda debole ai sensi del comma 4, ».

Art. 26.

(Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, esclusione delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale;

b) definizione delle modalità di individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);

c) introduzione dell'istituto del silenzio assenso per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);

d) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilità degli interventi sottoposti ad autorizzazione, di cui alla lettera a), con la tutela dell'interesse culturale e paesaggistico sulla base dei seguenti parametri di riferimento: mantenimento della fruibilità del patrimonio culturale; progettazione integrata con lo spazio circostante; decoro e omogeneità degli elementi di arredo; chiare delimitazione e perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;

e) previsione che il diniego dell'autorizzazione di cui alla lettera a) possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilità;

f) previsione, per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a), di misure di semplificazione delle procedure amministrative, anche prescindendo dall'autorizzazione nel caso in cui l'elemento o la struttura amovibile sia conforme ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura;

g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale, secondo principi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;

h) previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di violazioni;

i) previsione che le disposizioni attuative dei criteri di cui alle lettere da a) a g) si applichino anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In tale caso l'istanza è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) individuazione di criteri uniformi cui i comuni devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonché di garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

Art. 27.

(Modifiche agli articoli 221-bis e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistemi autonomi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 221-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Il progetto » sono inserite le seguenti: « può riguardare imballaggi relativi a una o più filiere ed »;

b) all'articolo 238, comma 10, dopo le parole: « che li conferiscono » sono inserite le seguenti: « , in tutto o in parte, », dopo le parole: « e dimostrano di averli avviati » sono inserite le seguenti: « al riciclo o » e dopo le parole: « che effettua l'attività di » sono inserite le seguenti: « riciclo o ».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI *START-UP* E DI ATTIVITÀ DI IMPRESA

Art. 28.

(Modifiche alla definizione di start-up innovativa)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 »;

b) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza ».

2. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1);

b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;

d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un

finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un *business angel* ovvero attraverso un *equity crowdfunding* svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera *h*), numero 1);

e) ottenimento di almeno un brevetto.

2-ter. Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "*scale-up*", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;

b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

2-quater. Nei casi di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma *7-bis* ».

Art. 29.

(Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa)

1. Le *start up* innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma *2-bis* del medesimo articolo 25, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, avvenga:

a) in caso di *start-up* iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;

b) in caso di *start-up* iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.

2. Le imprese che non possiedono più i requisiti di *start-up* innovativa per effetto del comma *2-bis* dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Art. 30.

(Modifiche alla definizione di incubatore certificato)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera *e*), dopo le parole: « *start-up* innovative » sono inserite le seguenti: « oppure nell'attività di supporto e accelerazione di *start-up* innovative »;

b) al comma 7:

1) alla lettera *a*), le parole: « costituzione e/o incubazione di *start-up* » sono sostituite dalle seguenti: « costituzione o incubazione o accelerazione di *start-up* »;

2) alla lettera *b*), dopo la parola: « ospitate » sono inserite le seguenti: « o supportate »;

3) alla lettera *d*), dopo le parole: « personale ospitato » sono aggiunte le seguenti: « o personale delle *start-up* innovative supportate »;

4) alla lettera *e*), le parole: « rispetto all'anno, precedente » sono sostituite dalle seguenti: « delle *start-*

up innovative supportate rispetto all'anno precedente »;

5) alle lettere *f*), *g*) e *h*), dopo la parola: « incubate », ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « o supportate »;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli incubatori certificati che svolgono attività di supporto e di accelerazione di *start-up* sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella di cui al periodo precedente ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento allo svolgimento delle attività di supporto e accelerazione di *start-up* innovative di cui alla lettera *e*) del comma 5 del medesimo articolo 25, diverse dalle attività di incubazione e sviluppo.

3. Gli incubatori certificati che svolgono l'attività di supporto e di accelerazione di *start-up* iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dalla lettera *c*) del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste dagli articoli 26, comma 8, e 27 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 e di quelle di cui all'articolo 31 della presente legge.

Art. 31.

(Ulteriori misure di incentivazione)

1. All'articolo 29, comma 7-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di *governance* o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla *start-up*, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile ».

2. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purché l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di *governance*. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla *start-up*, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. la percentuale di cui al comma 1 è incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole da: « si applica alle sole *start-up* innovative iscritte » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « si applica alle sole *start-up* innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese »;

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla *start-up* della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale ».

3. All'articolo 4, comma 9-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo le parole: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2024 ».

Art. 32.

(Contributo sotto forma di credito d'imposta in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori e agli acceleratori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall'articolo 30 della presente legge, è concesso, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine di cui al secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo nonché la definizione delle modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Art. 33.

(Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* di cui al comma 89, lettera *b-ter*), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente »;

b) al comma 94, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* di cui al comma 89, lettera *b-ter*), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente ».

2. È fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati, ai sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti e commi 92 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 8, comma 5, lettera *b*), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « fondi comuni di investimento mobiliari chiusi » sono sostituite dalle seguenti: « organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di *venture capital* ».

Art. 34.

(Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive)

1. Al fine di assicurare la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei

procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, i comuni provvedono, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 26 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2023, a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al medesimo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 26 settembre 2023 ovvero, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

Art. 35.

(Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up innovative)

1. Al comma 1 dell'articolo 26-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società o di un fondo di *venture capital* costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che tale società sia una *start-up* innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

Art. 36.

(Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Art. 37.

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

1. Al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che promuovano lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità e utilità sociale, l'articolo 131, comma 5, lettera *c*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applica anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del predetto articolo, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti. Conseguentemente, gli accordi di cui al primo periodo prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.

2. Le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del comma 1 sono nulle e sono sostituite di diritto da quanto previsto dal medesimo comma.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli esercenti che alla medesima data non sono vincolati da alcun accordo con imprese emittenti;

b) a decorrere dal 1° settembre 2025 anche agli accordi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per consentire un equilibrato riallineamento delle pattuizioni contrattuali che legano l'impresa emittente ai committenti datori di lavoro:

a) per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continuano ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 3, lettera b), comunque non oltre il 31 dicembre 2025;

b) fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025, possono recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi od oneri, in deroga all'articolo 1671 del codice civile.

Art. 38.

(Modifica all'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di reciprocità nel sistema dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma)

1. All'articolo 15, comma 3, primo periodo, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sia lavorato in regime di libero mercato ».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 39.

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le relative attività sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b), valutati in 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e agli oneri derivanti dall'articolo 32, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) quanto a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera b), e 31.

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Testo approvato 1318 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1318

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 dicembre 2024, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023

Capo I

DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIORDINO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

Sezione I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Ambito di applicazione, finalità e definizioni)

1. Il presente capo reca disposizioni di riordino normativo in materia di affidamento delle concessioni autostradali, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative all'approvazione e alla revisione dei piani economico-finanziari e di specificazione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione, con l'intento di rafforzare gli strumenti di *governance* in capo al concedente, nel quadro di una regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva concorrenzialità tra gli operatori del settore, alla garanzia della contendibilità delle concessioni autostradali per i mercati di riferimento, alla tutela della sostenibilità economica e finanziaria dello strumento concessorio, al potenziamento degli strumenti preventivi e successivi di incentivazione e verifica degli adempimenti e alla tutela di livelli adeguati di servizio e di investimento a favore degli utenti.

2. Alle concessioni autostradali si applicano le disposizioni del libro IV, parte II, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrate e specificate dalle disposizioni del presente capo, che costituiscono norme speciali di settore.

3. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) « Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) »: l'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) « Autorità di regolazione dei trasporti (ART) »: l'Autorità istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) « Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) »: l'Autorità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

d) « codice dei contratti pubblici »: il codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

e) « ente concedente »: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) « concessionari »: i soggetti ai quali l'ente concedente ha affidato, tramite contratto di concessione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle tratte autostradali nonché

l'esecuzione di lavori sulle medesime;

g) « concessione autostradale »: la concessione che ha ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione e manutenzione di una o più tratte autostradali;

h) « concessioni in essere »: le concessioni che non hanno esaurito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di durata della concessione come disciplinato nella relativa convenzione ovvero le concessioni autostradali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici;

i) « convenzione »: il contratto di concessione stipulato tra l'ente concedente e il concessionario in coerenza con l'articolo 177 del codice dei contratti pubblici e con le disposizioni speciali del presente capo;

l) « estinzione di una concessione autostradale »: la cessazione di un rapporto concessorio in conseguenza, in particolare, di risoluzione o recesso secondo quanto previsto dall'articolo 190 del codice dei contratti pubblici;

m) « manutenzione ordinaria »: gli interventi che riguardano opere di riparazione, ripristino, rinnovamento e sostituzione di parti delle infrastrutture e gli interventi necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

n) « manutenzione straordinaria »: gli interventi di manutenzione che non rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria, come definita alla lettera m), finalizzati anche all'innalzamento dei livelli di sicurezza dell'infrastruttura e della durabilità della stessa nel tempo;

o) « piano economico-finanziario (PEF) »: il documento annesso alla convenzione, nel quale sono rappresentati i presupposti e le condizioni per l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio;

p) « proposta di convenzione »: il documento, redatto sulla base dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento, di cui alla lettera s), che recepisce gli esiti dell'aggiudicazione ed è soggetto al procedimento di approvazione di cui agli articoli 5 o 9;

q) « rete autostradale nazionale »: la rete costituita dal complesso delle tratte autostradali;

r) « viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale »: le tratte statali, regionali, provinciali e locali di connessione alla tratta autostradale;

s) « schema di convenzione posto a base dell'affidamento »: lo schema di convenzione redatto dall'ente concedente e posto a base della procedura di affidamento;

t) « società *in house* »: la società sulla quale un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, costituita nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e che soddisfa il requisito dell'attività prevalente di cui al medesimo articolo 16, comma 3;

u) « tratte autostradali »: le strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, soggette a pedaggio;

v) « valore di subentro »: l'indennizzo a carico del nuovo concessionario subentrante per gli investimenti relativi alle opere assentite che il concessionario uscente ha già eseguito e non ancora ammortizzato alla scadenza della concessione, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati, come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno in corso alla data in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori.

Sezione II

AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

Art. 2.

(Ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali)

1. Ai fini dell'affidamento delle concessioni autostradali affidate ai sensi delle disposizioni del presente capo, l'ente concedente tiene conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuati

ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *g-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3, lettera *b*), della presente legge.

Art. 3.

(Modalità di affidamento delle concessioni autostradali)

1. L'ente concedente aggiudica le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 182 del codice dei contratti pubblici.

2. L'affidamento diretto di concessioni autostradali è consentito, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) affidamento alla società costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

b) affidamento a una società *in house*, diversa dalla società di cui alla lettera *a*), anche appositamente costituita, secondo quanto previsto dall'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici.

3. L'ente concedente non può procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici.

Art. 4.

(Bando di gara e criteri di aggiudicazione)

1. I bandi di gara relativi agli affidamenti di cui all'articolo 3, comma 1, disciplinano, in particolare:

a) l'oggetto del contratto di concessione per i servizi di gestione e manutenzione ordinaria nonché per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dal concedente nel bando di gara, sulla base delle disposizioni dell'articolo 6;

b) i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici;

c) le modalità di presentazione dell'offerta, che indica distintamente gli elementi qualitativi e di costo o di prezzo relativi ai servizi di gestione e manutenzione ordinaria, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, lettera *a*), nonché alla progettazione e all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria;

d) il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, finalizzato a garantire una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente. I criteri di aggiudicazione indicano i maggiori punteggi da attribuire alle offerte in relazione ai livelli di servizio e alle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge e possono comprendere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione o relativi all'innovazione;

e) la durata massima del contratto di concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

2. Per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, l'ente concedente:

a) pubblica in allegato al bando di gara la ricognizione dello stato manutentivo dell'infrastruttura, predisposta dall'ente concedente sulla base degli elementi forniti dal concessionario uscente e delle verifiche sull'infrastruttura effettuate in proprio o tramite l'ANSFISA, ai fini della formulazione di offerte corredate di un piano di manutenzioni ordinarie;

b) pone a base di gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 13, comma 2, della presente legge almeno un progetto di fattibilità redatto sulla base dell'articolo 41, comma 6, lettera *a*), del codice dei contratti pubblici.

Sezione III

AFFIDAMENTI *IN HOUSE*

Art. 5.

(Affidamento in house delle concessioni autostradali)

1. Ai fini dell'affidamento *in house* di una concessione autostradale, l'ente concedente effettua preventivamente la valutazione delle ragioni che giustificano il ricorso a tale modalità di affidamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente concedente predispone una proposta di convenzione, con il relativo PEF, elaborato sulla base del modello di tariffazione predisposto dall'ART, che sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.
3. La proposta di affidamento, motivata sulla base delle valutazioni del comma 1 e corredata della proposta di convenzione e del relativo PEF, sottoscritta da entrambe le parti, è tempestivamente trasmessa dall'ente concedente all'ART e all'ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro i successivi trenta giorni. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere prorogato, su richiesta dell'Autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.
4. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguati alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi del comma 3, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facoltà di acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nei termini indicati al secondo periodo.
5. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
6. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 5, è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. In caso di mancata sottoscrizione della proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il termine di cui al comma 5, si procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3.
8. La proposta di convenzione di cui al comma 2 è redatta nel rispetto delle disposizioni della sezione IV, in quanto compatibili.
9. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti i pareri dell'ART e dell'ANAC ai sensi del comma 3. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici.

Sezione IV

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 6.

(Oggetto del contratto di concessione)

1. Il contratto di concessione autostradale ha ad oggetto:
 - a) l'attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale;
 - b) in relazione ai progetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, per gli aspetti di cui all'articolo 41, comma 6, lettere b), c), d), e), f) e g), del codice dei contratti pubblici, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti,

in coerenza con quanto previsto dallo schema di convenzione posto a base dell'affidamento.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, lettera *a*), il concessionario assicura le condizioni di sostenibilità delle aree di servizio mediante la gestione diretta dei servizi comuni condivisi, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato, da ultimo, dall'articolo 16, comma 3, della presente legge.

3. In relazione alle attività di cui al comma 1, sono a carico del concessionario i rischi operativi di cui all'articolo 177 del codice dei contratti pubblici.

4. Tra i lavori e le opere di cui al comma 1, lettera *b*), sono compresi quelli relativi alla realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi del citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.

5. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera *b*), il concessionario è autorizzato a espropriare in nome e per conto dell'ente concedente le aree di sedime necessarie, come individuate in sede di progettazione delle medesime opere. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere sono effettuate a cura del concessionario a valere sul quadro economico dell'opera. Il rischio espropri, connesso a ritardi imputabili al concessionario o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione imputabile al concessionario, è posto a carico del concessionario.

6. Le opere realizzate ai sensi del comma 1, lettera *b*), sono trasferite gratuitamente, libere da gravami, in proprietà all'ente concedente con devoluzione al demanio dello Stato, ramo stradale, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, all'esito della verifica da parte del concedente della corretta esecuzione dei lavori e del collaudo. Il trasferimento di cui al primo periodo avviene tramite sottoscrizione di apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'ente concedente e dal concessionario, che costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dell'opera.

Art. 7.

(Criteri di remunerazione della concessione)

1. Le attività di cui all'articolo 6, comma 1, sono remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *a*).

2. Gli oneri relativi alle attività di progettazione sono a carico del concessionario fino alla definitiva approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'ente concedente.

3. Gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria non sono soggetti alle clausole di revisione prezzi di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici in relazione a eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori, come individuati nella convenzione di concessione sulla base dei ribassi applicati al costo dell'opera quantificato sulla base dei prezzi rilevati al momento dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dal concedente.

Art. 8.

(Schema di convenzione a base dell'affidamento)

1. Per ciascuna concessione autostradale è posto a base dell'affidamento uno schema di convenzione, che definisce:

a) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione dell'infrastruttura, i livelli adeguati di servizio, a tutela dei diritti degli utenti, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato, da ultimo, dall'articolo 16, comma 3, della presente legge;

b) con riferimento all'installazione di punti di ricarica elettrica, le prestazioni a carico del concessionario in coerenza con le misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37,

comma 2, lettere *a)* ed *e)*, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Lo schema di convenzione definisce, altresì:

- a)* i criteri per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio dell'ente concedente nei confronti del concessionario al fine di potenziarne l'efficacia e di promuoverne la capillarità, anche avvalendosi del supporto operativo dell'ANSFISA;
- b)* il metodo di calcolo dell'eventuale valore di subentro, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *v)*, tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario e dell'applicazione di aliquote di ammortamento tecnico-regolatorie parametrata alla vita utile degli *asset* reversibili ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati, se inferiore alla vita utile degli *asset* reversibili;
- c)* il metodo di calcolo degli oneri integrativi che il concessionario è tenuto a corrispondere all'ente concedente al fine di rafforzare i controlli sull'esecuzione degli interventi infrastrutturali nonché sui relativi costi di realizzazione;
- d)* le penali applicabili al concessionario in caso di inadempimenti relativi alle attività di manutenzione e gestione, nonché alla realizzazione degli investimenti e all'attuazione degli obblighi di manutenzione straordinaria, accertati nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio di cui alla lettera *a)*, tenuto conto, altresì, dei meccanismi di penalità previsti dalle delibere dell'ART.

Art. 9.

(Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari)

1. La stipulazione del contratto di concessione avviene mediante sottoscrizione, da parte dell'ente concedente e dell'affidatario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, di una convenzione, corredata del PEF, predisposta e approvata nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. All'esito dell'affidamento della concessione, l'ente concedente predispone, sulla base dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8, una proposta di convenzione, con il relativo PEF e, previa trasmissione all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni, lo sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguato alle eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui al primo periodo, sottoscritti da entrambe le parti, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al CIPESS con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facoltà di acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nei termini indicati al terzo periodo. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
3. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 2, è approvata entro tre mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata sottoscrizione della proposta di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il termine di cui al comma 2, primo o quinto periodo, l'affidatario decade dall'aggiudicazione del contratto e si procede allo scorrimento della graduatoria o a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3, senza riconoscimento di alcun indennizzo o rimborso delle spese sostenute da parte dell'affidatario.
5. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'ART, ai sensi del comma 2, primo periodo. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di

cui al comma 2 del presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici; la revisione è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I decreti di cui al comma 5 danno conto delle modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale, di cui all'articolo 12, comma 5. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 192, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Art. 10.

(Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni affidate ai sensi della presente sezione è determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non può superare quindici anni. Il termine di cui al primo periodo può essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare in concessione non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito nel termine di quindici anni, tenuto altresì conto del tempo necessario ad ammortizzare le eventuali somme corrisposte a titolo di valore di subentro, determinato secondo i parametri stabiliti dall'ART.

2. Al termine della concessione, l'ente concedente procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici.

Art. 11.

(Estinzione del contratto di concessione)

1. Alle ipotesi di estinzione di concessioni autostradali derivante, in particolare, dall'attuazione di procedure di risoluzione o recesso della concessione si applicano le disposizioni dell'articolo 190 del codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Quando l'estinzione della concessione è determinata da motivi di pubblico interesse, si applica l'articolo 190, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

3. Quando l'estinzione della concessione deriva da inadempimento del concessionario, si applica l'articolo 190, comma 4, lettera a), del codice dei contratti pubblici anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto del presente comma, alcuna risoluzione di diritto.

4. L'estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'ente concedente, nell'ipotesi di:

a) mancato assolvimento degli obblighi convenzionali relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura che determinano seri e comprovati pericoli per la sicurezza della circolazione, per la corretta gestione del traffico e per la fruibilità autostradale o che compromettono lo stato di conservazione del patrimonio autostradale;

b) mancato assolvimento degli obblighi relativi alla progettazione o all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria consistente in ritardi nella realizzazione delle predette attività per cause non imputabili al concedente;

c) qualunque altro inadempimento delle obbligazioni convenzionali da parte del concessionario che comprometta la buona riuscita delle prestazioni.

5. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 4, l'ente concedente chiede preventivamente all'ANSFISA una verifica tecnica sullo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione e sugli eventuali danni cagionati dal concessionario. La verifica tecnica di cui al primo periodo può essere conclusa successivamente all'estinzione della concessione nelle sole ipotesi di somma urgenza e conclamato inadempimento, motivate dall'ente concedente nel decreto di cui al comma 4.

6. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale ai sensi del comma 3, l'importo di cui all'articolo 190, comma 4, lettera *a*), del codice dei contratti pubblici è determinato, entro dodici mesi dalla data di estinzione della concessione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica delle voci di bilancio e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione. È fatto salvo il diritto dell'ente concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinati anche sulla base delle risultanze della verifica tecnica effettuata dall'ANSFISA ai sensi del comma 5.

7. In caso di estinzione di una concessione autostradale, nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento a un nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione si applica l'articolo 178, comma 5, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio e la possibilità per l'ente concedente di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Sezione V

TARIFFE AUTOSTRADALI E PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Art. 12.

(Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali)

1. Per le concessioni autostradali affidate ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, con delibera dell'ART, adottata ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *g-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3, lettera *b*), della presente legge, è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe, in base alla distanza percorsa sull'infrastruttura autostradale, ai flussi di traffico e all'indice inflativo stimato alla data di sottoscrizione o aggiornamento del PEF, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022. Il pagamento della tariffa conferisce al veicolo il diritto di percorrenza su una determinata tratta autostradale.

2. Le tariffe, riferite a ciascuna concessione autostradale, sono determinate sulla base del sistema tariffario di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del tracciato e delle infrastrutture e dei manufatti presenti, e sono indicate nello schema di convenzione da porre a base dell'affidamento. Le tariffe determinate ai sensi del presente comma consentono l'integrale copertura dei seguenti oneri:

a) l'onere per il sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, finalizzato a recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura, relativi alle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*);

b) l'onere relativo al recupero dei finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione del sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, nonché dei costi delle opere di adduzione, sostenuti direttamente o indirettamente dal concedente, e degli impianti finalizzati al migliore funzionamento del sistema autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico;

c) l'onere volto a remunerare eventuali costi esterni, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999.

3. Sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento l'ente concedente indica le tariffe da applicare alla tratta autostradale e le quote relative agli oneri di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), destinate, rispettivamente:

a) alla remunerazione delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), tramite l'applicazione della componente tariffaria di gestione (Tg) e della componente tariffaria di costruzione (Tk), di competenza del concessionario;

b) al recupero degli oneri di cui al comma 2, lettera *b)*, tramite l'applicazione della componente tariffaria per oneri integrativi (Toi), di competenza dell'ente concedente.

4. Le tariffe da pedaggio di cui al comma 2 sono integralmente riscosse dal concessionario. La quota delle risorse di cui al primo periodo relative alla componente tariffaria per oneri integrativi di cui al comma 3, lettera *b)*, è accantonata annualmente nel bilancio di esercizio dei concessionari in un fondo vincolato.

5. Ogni anno con la legge di bilancio, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, è definito, sulla base della previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno successivo, l'importo da iscrivere, per una quota, in un fondo denominato « Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale » e, per una quota, in un fondo denominato « Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni », entrambi da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Un importo corrispondente alle somme dei predetti Fondi è iscritto nello stato di previsione dell'entrata. L'utilizzo effettivo delle somme iscritte nei Fondi è subordinato al versamento, da effettuare da parte di ciascun concessionario entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della componente tariffaria di cui al primo periodo nei limiti dell'importo versato. Qualora, nel corso dell'anno, dal monitoraggio di cui al comma 6 emerga che le somme di cui al primo periodo incassate dai concessionari possano risultare su base annua inferiori all'importo fissato nella legge di bilancio, gli stanziamenti iscritti nei Fondi di cui al presente comma sono corrispondentemente accantonati e resi indisponibili.

6. Al fine di determinare l'importo di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ogni anno, la previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno successivo e, in corso d'anno, su base trimestrale, le informazioni di monitoraggio degli incassi dei singoli concessionari.

7. Le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite, con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno, per essere destinate prioritariamente agli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, nonché, per la quota residua, alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale, nel rispetto delle modalità di cui al comma 8 e dei criteri di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo. In nessun caso le risorse del Fondo possono essere ripartite in modo tale da alterare la concorrenza tra le tratte autostradali di competenza dell'ente concedente e quelle di competenza di soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I decreti di cui al primo periodo indicano la tipologia di investimento, il beneficiario e l'importo dei lavori per ciascun anno di costruzione. Con i medesimi decreti le risorse del Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni sono destinate al riequilibrio economico-finanziario delle concessioni affidate dall'ente concedente, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

8. I decreti annuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale di cui al comma 7 individuano, nel rispetto del criterio di destinazione prioritaria di cui al medesimo comma 7, primo periodo, gli interventi da ammettere al riparto delle risorse, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dando evidenza per ciascun intervento delle valutazioni relative ai criteri di cui ai commi 9 e 10, compresa l'analisi costi-benefici.

9. Per la compensazione degli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie nei limiti delle risorse iscritte nell'accantonamento della componente

tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera *b*), e 4, secondo periodo, del presente articolo, tenuto conto:

- a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli *standard* di sicurezza;
- b) del rapporto costi-benefici dell'intervento da finanziare.

10. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie tenute all'accantonamento della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera *b*), e 4, secondo periodo, tenuto conto:

- a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli *standard* di sicurezza;
- b) della rilevanza dell'intervento con riferimento alla fluidificazione e al decongestionamento della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici degli enti proprietari di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici;
- c) del rapporto costi-benefici dell'intervento da finanziare.

Art. 13.

(Pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali)

1. Al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali da affidare ai sensi del presente capo, tenuto conto delle relazioni sugli investimenti trasmesse dai concessionari uscenti al termine delle rispettive concessioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CIPESS, è adottato il Piano nazionale degli investimenti autostradali, di durata decennale. Il Piano può essere aggiornato con le modalità di cui al primo periodo al termine di ogni biennio.

2. Sulla base del Piano di cui al comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento per le concessioni autostradali scadute o in scadenza è individuato l'elenco dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria, nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) maturità progettuale delle opere;
- b) rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli *standard* di sicurezza;
- c) incidenza sulla viabilità delle cantierizzazioni, tenuto conto dell'esigenza di assicurare volumi di traffico sostenibili per i percorsi alternativi, nel rispetto degli *standard* di sicurezza legati alla circolazione;
- d) individuazione di aree di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci.

Sezione VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI IN ESSERE

Art. 14.

(Disposizioni applicabili alle concessioni in essere)

1. Alla procedura di aggiornamento dei PEF delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

2. Le società concessionarie per le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei PEF predisposti in conformità alle delibere adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge. L'aggiornamento dei PEF presentati, entro il termine del 30 marzo dell'anno di scadenza del periodo regolatorio, conformemente ai criteri di cui al primo periodo, è perfezionato entro il 31 dicembre del medesimo anno, previo recepimento nelle proposte di aggiornamento dei PEF delle rettifiche richieste

dall'ente concedente all'esito delle verifiche effettuate sui piani di investimento. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al presente comma sono incrementate nella misura corrispondente all'indice di inflazione rilevato nei documenti di programmazione di finanza pubblica per il relativo anno. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei PEF.

3. L'ente concedente, in sede di istruttoria sugli aggiornamenti dei PEF presentati dai concessionari ai sensi dei commi 1 e 2, verifica l'ammontare degli investimenti da realizzare da parte del concessionario, distinguendo:

- a) la quota di oneri di investimento di competenza del concessionario, secondo quanto previsto nelle convenzioni di concessione;
- b) la quota di oneri di investimento da finanziare in sede di aggiornamento del PEF a valere sul gettito derivante dalle tariffe e sugli oneri di subentro;
- c) la quota residua di oneri di investimento che non può essere coperta nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a) e b).

4. Alle procedure di aggiornamento dei PEF di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 43, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 16, comma 4, della presente legge.

Art. 15.

(Esterneizzazione delle concessioni autostradali)

1. Alle concessioni autostradali in essere non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga si applicano le disposizioni sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dall'ente concedente e dal concessionario di cui all'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici.

Sezione VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

(Disposizioni di coordinamento normativo)

1. Le disposizioni delle sezioni I, II, III, IV e V del presente capo si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo in ogni caso quanto specificamente disposto dai singoli articoli in merito all'applicabilità delle relative disposizioni anche alle concessioni in essere. Resta in ogni caso esclusa l'applicazione dell'articolo 10 alle concessioni in essere.

2. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione degli articoli 3, comma 2, lettera a), 8, comma 2, lettera c), 12 e 14, commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, anche alle tratte autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), le parole: « nuove concessioni » sono sostituite dalle seguenti: « concessioni affidate fino al 31 dicembre 2024 »;

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) con particolare riferimento al settore autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025: a stabilire il sistema tariffario per la definizione delle tariffe basato sul modello del *price-cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, uno schema di bando-tipo di concessione e uno schema di

convenzione-tipo, anche con riferimento agli affidamenti *in house*; a esprimere il parere di competenza sulla proposta di affidamento in relazione agli affidamenti con gara e *in house* nonché sugli aggiornamenti o sulle revisioni delle convenzioni autostradali; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e di stimolare la concorrenza per confronto ».

4. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « sentita l'Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « previo adeguamento del testo convenzionale alle eventuali prescrizioni formulate dall'Autorità ».

5. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio » sono sostituite dalle seguenti: « o di autostrade non sottoposte a pedaggio »;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

6. Con riferimento alle concessioni autostradali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, al primo, al secondo e al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si intende riferito, rispettivamente, al primo periodo del comma 7 dell'articolo 11 della presente legge, al secondo periodo del medesimo comma 7 e al comma 3 del citato articolo 11.

7. I commi 1 e 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono abrogati. Ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, ai commi 1 e 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 68 del 2022 si intende riferito all'articolo 11, commi 4 e 6, della presente legge.

8. Alla data di scadenza dell'ultima concessione in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 1, 2, 2-*bis* e 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) l'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

c) i commi 82, 83 e 84 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

d) l'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI PREZZI E DEGLI USI COMMERCIALI E CONCERNENTI IL SETTORE ASSICURATIVO, I TRASPORTI, LE STRUTTURE AMOVIBILI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI E LA CONCORRENZA

Art. 17.

(Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « . La rilevazione dei prezzi e delle tariffe è limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di valutazioni di necessità e proporzionalità in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-*bis* del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Le modalità di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialità dei soggetti che

procedono al rilevamento ».

Art. 18.

(Aggiornamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri telefonici mobili)

1. All'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del *database* coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma. L'Autorità redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma ».

Art. 19.

(Disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio)

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività di rilevazione di usi commerciali, all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le commissioni provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto previsto dal primo periodo. In caso di violazione, il presidente della commissione provinciale dichiara la decadenza del Comitato tecnico. Ove non provveda, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, revoca la commissione provinciale ».

2. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio, all'articolo 9, comma 7, lettera *b*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica » sono sostituite dalle seguenti: « in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta ».

Art. 20.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo)

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 145-*bis*, commi 2 e 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e della conseguente piena interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b*), del medesimo codice, al fine di favorire la concorrenza in ambito assicurativo, sono vietate le clausole che impediscono o limitano il diritto dell'assicurato di disinstallare, senza costi, alla scadenza annuale del contratto, il predetto meccanismo elettronico, fermo restando il diritto dell'impresa di assicurazione di ottenerne la restituzione. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al primo periodo sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

2. L'assicurato può richiedere, per il tramite dell'impresa di assicurazione, al fornitore di servizi assicurativi telematici che gestisce il meccanismo elettronico di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b*), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che è stato installato su richiesta dell'impresa di assicurazione o che è presente nel veicolo quale dotazione di fabbrica, i dati relativi alla percorrenza complessiva, alla percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse e all'orario, diurno o notturno, di percorrenza nonché agli eventi di guida ad alta velocità per tipo di strada negli ultimi dodici mesi. Tali dati sono resi accessibili all'assicurato, a titolo gratuito, in un formato strutturato, con modalità di uso comune e leggibile tramite dispositivi automatici.

3. L'impresa di assicurazione, che si avvale dei dati di cui al comma 2 per calcolare il premio del

nuovo contratto stipulato con l'assicurato e che non prevede la prosecuzione del servizio da parte dello stesso fornitore di servizi assicurativi telematici, è tenuta a versare a quest'ultimo, quale presupposto per l'utilizzo dei dati, un compenso *una tantum* non superiore a 20 euro. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, si provvede all'eventuale aggiornamento dei dati di cui al comma 2 e dei compensi di cui al presente comma, in coerenza con i mutamenti intervenuti nelle condizioni di mercato.

Art. 21.

(Sistema informativo antifrode per i rapporti assicurativi non obbligatori)

1. Le imprese di assicurazione possono istituire, per il tramite della loro associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica, con la finalità di rendere più efficaci la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il sistema è alimentato dai sistemi informativi delle singole imprese di assicurazione ed è sottoposto alla vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le imprese di assicurazione possono utilizzare i dati del sistema informativo per finalità connesse con la liquidazione dei sinistri.
2. Le modalità di alimentazione e di accesso al sistema informativo di cui al comma 1 e le tipologie di dati da trattare sono definiti dall'IVASS con proprio regolamento, da adottare sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previa consultazione delle imprese di assicurazione e della loro associazione.
3. I costi della realizzazione e della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 sono a carico delle imprese di assicurazione partecipanti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 105 è inserito il seguente:
« *105-bis.* Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma ».

Art. 23.

(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti confezionati)

1. Dopo l'articolo 15 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
« Art. 15-bis. - *(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti confezionati)* - 1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla

data di immissione in commercio del prodotto interessato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025 ».

Art. 24.

(Accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele graduali)

1. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, fornito dall'operatore aggiudicatario dell'area ove è situato il punto di consegna interessato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021, dandone evidenza nel proprio sito *internet* istituzionale.

Art. 25.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

1. All'articolo 10-*bis*, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera *b*), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera *a*), della medesima legge n. 21 del 1992. I comuni accedono al registro al fine di verificare eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 21 del 1992, l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane ».

2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 85:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione »;

2) il comma 4-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 4-*bis*. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e *4-bis*, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338 »;

b) all'articolo 86, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) alla prima violazione, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, del capo I, sezione II;

d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 884 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338 ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

4. All'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: « urbane e suburbane » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nelle aree extraurbane a domanda debole ai sensi del comma 4, ».

Art. 26.

(Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, esclusione delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale;

b) definizione delle modalità di individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);

c) introduzione dell'istituto del silenzio assenso per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);

d) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilità degli interventi sottoposti ad autorizzazione, di cui alla lettera a), con la tutela dell'interesse culturale e paesaggistico sulla base dei seguenti parametri di riferimento: mantenimento della fruibilità del patrimonio culturale; progettazione integrata con lo spazio circostante; decoro e omogeneità degli elementi di arredo; chiare delimitazione e perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;

e) previsione che il diniego dell'autorizzazione di cui alla lettera a) possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilità;

f) previsione, per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a), di misure di semplificazione delle procedure amministrative, anche prescindendo dall'autorizzazione nel caso in cui l'elemento o la struttura amovibile sia conforme ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura;

g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale, secondo principi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;

h) previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di violazioni;

i) previsione che le disposizioni attuative dei criteri di cui alle lettere da a) a g) si applichino anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In tale caso l'istanza è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) individuazione di criteri uniformi cui i comuni devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonché di garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

Art. 27.

(Modifiche agli articoli 221-bis e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistemi autonomi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 221-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Il progetto » sono inserite le seguenti: « può riguardare imballaggi relativi a una o più filiere ed »;
- b) all'articolo 238, comma 10, dopo le parole: « che li conferiscono » sono inserite le seguenti: « , in tutto o in parte, », dopo le parole: « e dimostrano di averli avviati » sono inserite le seguenti: « al riciclo o » e dopo le parole: « che effettua l'attività di » sono inserite le seguenti: « riciclo o ».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI *START-UP* E DI ATTIVITÀ DI IMPRESA

Art. 28.

(Modifiche alla definizione di start-up innovativa)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) è premessa la seguente:

« a-bis) è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 »;

b) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza ».

2. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1);

b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;

d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un

finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un *business angel* ovvero attraverso un *equity crowdfunding* svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera *h*), numero 1);

e) ottenimento di almeno un brevetto.

2-ter. Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "*scale-up*", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;

b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

2-quater. Nei casi di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma *7-bis* ».

Art. 29.

(Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa)

1. Le *start up* innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma *2-bis* del medesimo articolo 25, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, avvenga:

a) in caso di *start-up* iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;

b) in caso di *start-up* iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.

2. Le imprese che non possiedono più i requisiti di *start-up* innovativa per effetto del comma *2-bis* dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Art. 30.

(Modifiche alla definizione di incubatore certificato)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera *e*), dopo le parole: « *start-up* innovative » sono inserite le seguenti: « oppure nell'attività di supporto e accelerazione di *start-up* innovative »;

b) al comma 7:

1) alla lettera *a*), le parole: « costituzione e/o incubazione di *start-up* » sono sostituite dalle seguenti: « costituzione o incubazione o accelerazione di *start-up* »;

2) alla lettera *b*), dopo la parola: « ospitate » sono inserite le seguenti: « o supportate »;

3) alla lettera *d*), dopo le parole: « personale ospitato » sono aggiunte le seguenti: « o personale delle *start-up* innovative supportate »;

4) alla lettera *e*), le parole: « rispetto all'anno, precedente » sono sostituite dalle seguenti: « delle *start-*

up innovative supportate rispetto all'anno precedente »;

5) alle lettere *f*), *g*) e *h*), dopo la parola: « incubate », ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « o supportate »;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli incubatori certificati che svolgono attività di supporto e di accelerazione di *start-up* sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella di cui al periodo precedente ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento allo svolgimento delle attività di supporto e accelerazione di *start-up* innovative di cui alla lettera *e*) del comma 5 del medesimo articolo 25, diverse dalle attività di incubazione e sviluppo.

3. Gli incubatori certificati che svolgono l'attività di supporto e di accelerazione di *start-up* iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dalla lettera *c*) del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste dagli articoli 26, comma 8, e 27 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 e di quelle di cui all'articolo 31 della presente legge.

Art. 31.

(Ulteriori misure di incentivazione)

1. All'articolo 29, comma *7-bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di *governance* o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla *start-up*, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile ».

2. All'articolo *29-bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purché l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di *governance*. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla *start-up*, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. la percentuale di cui al comma 1 è incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole da: « si applica alle sole *start-up* innovative iscritte » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « si applica alle sole *start-up* innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese »;

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla *start-up* della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale ».

3. All'articolo 4, comma *9-ter*, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo le parole: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2024 ».

Art. 32.

(Contributo sotto forma di credito d'imposta in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori e agli acceleratori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall'articolo 30 della presente legge, è concesso, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine di cui al secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo nonché la definizione delle modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Art. 33.

(Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* di cui al comma 89, lettera *b-ter*), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente »;
 - b) al comma 94, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* di cui al comma 89, lettera *b-ter*), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente ».
2. È fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati, ai sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti e commi 92 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 8, comma 5, lettera *b*), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « fondi comuni di investimento mobiliari chiusi » sono sostituite dalle seguenti: « organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di *venture capital* ».

Art. 34.

(Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive)

1. Al fine di assicurare la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei

procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, i comuni provvedono, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 26 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2023, a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al medesimo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 26 settembre 2023 ovvero, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

Art. 35.

(Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up innovative)

1. Al comma 1 dell'articolo 26-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società o di un fondo di *venture capital* costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che tale società sia una *start-up* innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

Art. 36.

(Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Art. 37.

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

1. Al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che promuovano lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità e utilità sociale, l'articolo 131, comma 5, lettera *c*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applica anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del predetto articolo, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti. Conseguentemente, gli accordi di cui al primo periodo prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.

2. Le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del comma 1 sono nulle e sono sostituite di diritto da quanto previsto dal medesimo comma.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli esercenti che alla medesima data non sono vincolati da alcun accordo con imprese emittenti;

b) a decorrere dal 1° settembre 2025 anche agli accordi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per consentire un equilibrato riallineamento delle pattuizioni contrattuali che legano l'impresa emittente ai committenti datori di lavoro:

a) per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continuano ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 3, lettera *b)*, comunque non oltre il 31 dicembre 2025;

b) fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025, possono recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi od oneri, in deroga all'articolo 1671 del codice civile.

Art. 38.

(Modifica all'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di reciprocità nel sistema dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma)

1. All'articolo 15, comma 3, primo periodo, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sia lavorato in regime di libero mercato ».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 39.

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le relative attività sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, lettera *b)*, valutati in 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e agli oneri derivanti dall'articolo 32, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) quanto a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera *b)*, e 31.

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
10 dicembre 2024
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (1318)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: "di affidamento delle concessioni autostradali" inserire le seguenti: "relative a tratte autostradali di interesse nazionale."

Conseguentemente,

al medesimo comma, dopo le parole: "contendibilità delle concessioni autostradali" inserire le seguenti: "relative a tratte autostradali di interesse nazionale";

al comma 3:

alla lettera e), dopo la parola: "concedente" inserire le seguenti: "di interesse nazionale";

alla lettera t), dopo la parola: "autostradali" aggiungere le seguenti: "di interesse nazionale".

1.2

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli altri enti pubblici concedenti nel settore autostradale».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Il Senato,

premesso che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

impegna il Governo:

a promuovere nei limiti dei vincoli di finanza pubblica ogni iniziativa finalizzata ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.

G1.2

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Il Senato,

premessi che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

impegna il Governo:

ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.

G1.3

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Il Senato,

premessi che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'aper-

tura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, è insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese ed è chiaramente poco incisivo;

pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali;

risulta inoltre di fondamentale importanza garantire, anche nell'ambito delle concessioni autostradali, il rispetto da parte del concessionario di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

le modifiche proposte dal Governo nello schema di decreto correttivo del Codice appalti vanno esattamente nella direzione opposta, rischiando di indebolire fortemente la corretta applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni realmente rappresentative, a danno di lavoratori e imprese serie,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a garantire la qualità e la difesa dei salari, dei diritti dei lavoratori, della salute e sicurezza, nell'ambito degli appalti pubblici, impedendo che vengano applicati criteri di equivalenza automatica tra CCNL, che hanno però tutele economiche e normative diverse e in molti casi inferiori, a fronte anche dello svolgimento dello stesso lavoro, che siano legittimati CCNL firmati da organizzazioni non realmente rappresentative, sottoscritti esclusivamente per garantire un risparmio di spesa e fare *dumping* contrattuale, nonché ad adottare le opportune iniziative per rafforzare le clausole sociali e garantire l'obbligo di applicare lo stesso CCNL tra lavoratori in appalto e lavoratori in subappalto.

G1.4

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Il Senato,

premessi che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, e insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese, nonché chiaramente poco incisivo;

pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a prevedere, con riferimento alle concessioni autostradali, tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'obbligo di attribuire premialità in relazione alle offerte che contemplino progetti che prevedano la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile lungo le tratte autostradali, i cui proventi possano essere in parte destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 182» con le seguenti: «del libro IV, parte II, titolo II,».

3.2

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 182» con le seguenti: «del libro IV, parte II, titolo II».

3.3

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per tutta la durata della concessione».

3.4

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici;».

3.5

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house resta esclusa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della concessione».

3.6

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Qualora l'ente concedente proceda agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza fa-

— 7 —

cendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, non si applica il diritto di prelazione.».

Art. 4

4.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, alinea, premettere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'annesso allegato IV.1.».

4.2

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) la previsione di specifiche clausole sociali ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici.».

4.3

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, lettera d), primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «; resta fermo quanto previsto dall'articolo 185 del medesimo codice dei contratti pubblici.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), secondo periodo:

- sostituire le parole: «possono comprendere» con la seguente: «comprendono»;

- aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo le tratte autostradali per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi, al netto degli ammortamenti, sono destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per

gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.».

4.4

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera d) secondo periodo sostituire le parole: «possono comprendere» con le seguenti: «comprendono» e aggiungere in fine le parole: «secondo metodologie che favoriscano lo sviluppo e il miglioramento degli standard a supporto della mobilità sostenibile e garantiscano il contenimento dei costi per gli utenti;».

4.5

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «degli elementi forniti dal concessionario uscente e».

4.6

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «degli elementi forniti dal concessionario uscente e».

Art. 5

5.1

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione,

delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento *in house* rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al precedente periodo viene tempestivamente pubblicato dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito *web* istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici.».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ente concedente che non intenda conformarsi al parere dell'ANAC comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

5.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento *in house* rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica».

5.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al soggetto affidatario resta preclusa, per l'intera durata della convenzione, la partecipazione diretta di operatori economici privati al capitale della società.».

Art. 6

6.1

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 4, dopo le parole: «trasporto di merci,» inserire le seguenti: «, nonché all'installazione di tettoie o pensiline ombreggiate, di altezza non inferiore a tre metri, dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia da fonte solare almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alle aree di parcheggio e di sosta.».

6.2

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché gli interventi di rimboschimento delle aree in gestione al fine di compensare l'emissione di CO₂».

6.3

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato a» inserire le seguenti: «occupare ed».

Conseguentemente:

- al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trasferite gratuitamente» con le seguenti: «acquisite a titolo originario»;

- al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «Il trasferimento» con le seguenti: «L'acquisizione»;

- al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «voltura» con la seguente: «registrazione»;

- dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle concessioni in essere, con le modalità e le tempistiche da concordare con l'ente concedente. In caso di avvenuta consegna delle opere e degli immobili con devoluzione gratuita e automatica acquisizione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per esso

al demanio dello Stato, ramo stradale, il relativo verbale costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale delle opere.».

Art. 7

7.1

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai lavori oggetto di affidamento da parte del concessionario, per i quali l'articolo 60 del codice dei contratti pubblici trova applicazione.».

Art. 8

8.1

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ricarica elettrica,» inserire le seguenti: «nonché di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici posti nei tratti della rete autostradale limitrofi a centri o aree abitate o adibite a sosta di veicoli, funzionali ad alimentare o mantenere i punti di ricarica elettrica,».

8.2

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «le penali applicabili al concessionario in caso di» inserire le seguenti: «ritardi nell'esecuzione dei lavori e».

Art. 9

9.1

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «L'ente concedente, concluso il procedimento relativo all'affidamento della concessione, provvede ad elaborare, una proposta di convenzione e di relativo Piano economico finanziario, in coerenza con lo schema di convenzione accluso alla documentazione di gara e posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8. Tale schema, ricevute eventuali osservazioni da parte dell'affidatario, è trasmesso all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni. Ottenuto il parere favorevole dell'ART, i suddetti documenti sono sottoposti all'affidatario che procede alla sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.».

9.2

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: all'ART aggiungere le seguenti: e all'ANAC.

Conseguentemente:

- *al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che esprime il parere con le seguenti: che esprimono i pareri;*

- *al comma 4, sostituire le parole: graduatoria o con le seguenti: graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede;*

- *al medesimo comma 4, sostituire le parole: , senza riconoscimento di con le seguenti: . In ogni caso non è riconosciuto.*

9.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «all'ART» inserire le seguenti: «e all'ANAC».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che esprime il parere» con le seguenti: «che esprimono i pareri».

9.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, sostituire le parole: «graduatoria o» con le seguenti: «graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede».

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: «, senza riconoscimento di» con le seguenti: «. In ogni caso non è riconosciuto».

9.5

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 4, sostituire le parole: «graduatoria o» con le seguenti: «graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede.» e le parole: «, senza riconoscimento di» con le seguenti: «. In ogni caso non è riconosciuto».

Art. 10

10.1

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Eventuali proroghe del termine di durata della concessione di cui al comma 1 sono subordinate alla preventiva valutazione di ART e ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente concedente, corredata di adeguata documentazione a supporto. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a tal fine avvia con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario.».

10.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In nessun caso ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria imputabili al concessionario possono dare luogo ad una proroga del termine di durata della concessione di cui al comma 1.».

10.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avviando con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario».

Art. 11

11.1

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 3 sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «si applicano».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, dopo le parole: «del codice dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «e le clausole elaborate dall'ANAC di cui al comma 3-bis del presente articolo»;*

- *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'ANAC elabora apposite clausole-tipo da inserire nello schema di convenzione a base dell'affidamento di cui all'articolo 8 e, successivamente, nella proposta di convenzione di cui all'articolo 9, comma 2, recanti anche indicazioni in merito alle modalità di calcolo degli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto da porre a carico del concessionario inadempiente»;*

- *dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.».

11.2

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) gravi inadempienze contrattuali nei confronti dei lavoratori o carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

11.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.».

Art. 12

12.1

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, a tal fine, una riduzione delle tariffe per i veicoli con minori emissioni di anidride carbonica.».

12.2

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento.».

ORDINE DEL GIORNO

G12.1

FRANCESCHELLI, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, BASSO, FINA, PARRINI,
ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

il capo I del provvedimento in esame è dedicato alle disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali;

nello specifico la sezione V del Capo I interviene sulle tariffe autostradali (all'articolo 12) e la sezione VI introduce disposizioni transitorie relative alle concessioni autostradali in essere (all'articolo 15);

la messa in sicurezza della cosiddetta superstrada Tirrenica (adeguamento stradale tratto viario Tarquinia San Pietro in Palazzi) è stata oggetto di specifici interventi normativi finalizzati, tra gli altri, all'acquisto da parte della società Anas spa dei progetti elaborati dalla società autostrada Tirrenica spa relativi al predetto intervento viario;

il completamento dell'opera, stimato almeno in circa 1,5 miliardi di euro, non è stato ancora finanziato;

nelle more della definizione di tempi e modalità in merito alla realizzazione o meno del corridoio, continua a esistere, in una strada non completata, che non può essere definita autostrada, gestita da una società cui è stata revocata la concessione, il casello di Vada;

occorre rilevare, infatti, come il tratto autostradale Aurelia che va da Rosignano a San Pietro Palazzi, non possa definirsi autostrada in alcun modo, a norma del codice della strada, articoli 1 e 2, ma strada extraurbana di ampia circolazione e quindi non sottoponibile, in base alle normative vigenti, a pedaggi;

occorre anche ricordare come all'origine la creazione di un casello in quel punto fosse propedeutico al successivo investimento infrastrutturale; nel 2014 e nel 2021 la regione Toscana ha approvato due mozioni per richiedere la soppressione del pedaggio;

numerosi enti locali territoriali hanno approvato atti per sopprimere il pedaggio;

ancora oggi, tale casello, illegittimo a fronte delle ragioni su menzionate, costringe gli automobilisti al pagamento di un pedaggio, il cui costo continua ad aumentare;

dopo gli incrementi tra il 2016 e il 2018, pari all'11,30 per cento, infatti, di recente sono stati riscontrati ulteriori aumenti;

bisogna evidenziare come tale balzello non contribuisca in alcun modo allo sviluppo ed alla crescita del territorio e crea solo un danno a chi è costretto a transitarvi e non può usufruire dell'esenzione, riconosciuta solamente agli abitanti di 10 comuni della Val di Cecina;

la soppressione del pedaggio e lo smantellamento del casello è stato richiesto da esponenti politici di maggioranza ed opposizione,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza affinché il pagamento del pedaggio per la tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi, citato in premessa, sia sospeso fino alla completa realizzazione della strada Tirrenica.

EMENDAMENTI

12.0.1

BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria, con particolare riguardo al nodo genovese, e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a

carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.».

Art. 13

13.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «CIPESS» inserire le seguenti: «e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

13.2

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «CIPESS» inserire le seguenti: «e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

13.3

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, alla lettera c), dopo la parola: «alternativi,» inserire le seguenti: «anche in considerazione dei chilometri aggiuntivi di percorrenza;».

ORDINE DEL GIORNO

G13.1

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Il Senato,

premesso che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 13 del provvedimento in esame prevede, al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali, l'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali di durata decennale,

impegna il Governo:

a garantire il pieno coinvolgimento delle regioni in sede di definizione del Piano di cui in premessa, per consentire alle stesse di potersi esprimere sugli interventi previsti, con riferimento specifico ai lavori e alle opere ricadenti sul proprio territorio.

EMENDAMENTI

Art. 14

14.1

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nell'ambito delle concessioni in essere, il concedente verifica il rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se, all'esito della verifica, il concessionario dovesse risultare inadempiente, il conce-

dente indica un termine per provvedere all'applicazione dei suddetti contratti trascorso il quale, ove l'inadempienza dovesse protrarsi, si configura l'ipotesi di estinzione del contratto di concessione per motivi di pubblico interesse.».

Art. 15

15.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente: "*m-bis*) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera *g*) e lettera *g-bis*), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

15.0.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

15.0.3

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m-bis) Se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere,

l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

Art. 16

16.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;

3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;

b) al comma 2-*bis*, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio."».

Conseguentemente, al comma 7, lettera a), le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 e 3-bis».

16.2

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;

3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;

b) al comma 2-bis, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio.».

Conseguentemente, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: e 3 con le seguenti: , 3 e 3-bis.

16.3

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 3, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: «a definire, d'intesa con» aggiungere le seguenti: «l'ANAC, per quanto di competenza, con.» e sostituire le parole: «a definire gli schemi» con le seguenti: «a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi».

16.4

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 3, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: «a definire, d'intesa con» aggiungere le seguenti: «l'ANAC, per quanto di competenza, con.».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: «a definire gli schemi» con le seguenti: «a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi».

Art. 17

17.0.1

NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *o-bis*) e *o-ter*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di seguito denominato Osservatorio.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, sono propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti sleali sotto il profilo commerciale, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del settore, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di riferimento, l'Osservatorio si avvale delle organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio relaziona, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio nonché su eventuali profili critici emersi.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al presente articolo.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

17.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *o-bis*) e *o-ter*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove

possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

17.0.3

FRANCESCHELLI, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *o-bis*) e *o-ter*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 18

G18.1

Sabrina LICHERI, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023* (A.S. 1318),

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

nell'ambito dei diversi mercati di beni e servizi, in particolare per quello della comunicazione e dell'energia, nel corso degli ultimi anni, si è rilevato da parte degli operatori un ricorso sempre più diffuso - non di rado

al limite della legalità e delle zone grigie della normativa vigente - a metodi aggressivi, invasivi e scorretti attraverso telefonate con operatore;

queste modalità piuttosto aggressive hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla tutela e alla protezione dei consumatori, bersaglio di telefonate reiterate e moleste;

considerato che:

da tempo la stessa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rappresentato la necessità di un intervento del legislatore al fine di contrastare efficacemente il fenomeno, ritenendo i risultati della riforma del Registro pubblico delle opposizioni, che avrebbe dovuto limitare l'invasivo modus operandi degli operatori di telemarketing, del tutto insoddisfacenti;

nella memoria del 23 maggio del 2023 alla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati, l'Autorità ha invitato il Parlamento ad intraprendere un intervento normativo più incisivo in merito, che valga ad arginare il fenomeno e a salvaguardare la scelta dei consumatori di non essere bersaglio di sollecitazioni indesiderate;

rilevato altresì che:

l'articolo 26 del codice del consumo prevede quella che si potrebbe definire una "*black list*" delle pratiche commerciali considerate sempre vietate poiché valutate *ex lege* aggressive di per sé ovvero tali a prescindere da qualsiasi dimostrazione in ordine alla diligenza professionale o in ordine alla loro idoneità a falsare le scelte del consumatore;

per arginare il *telemarketing* e il *teleselling* aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela dei consumatori risulta cruciale attribuire a queste ultime il carattere anticoncorrenziale di grave entità e di disvalore sociale in quanto configurabili come lesive della libertà del consumatore mediante l'esercizio di indebite pressioni, fisiche o psicologiche;

in particolare, sarebbe auspicabile inserire nell'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive le sollecitazioni commerciali, effettuate per telefono o posta cartacea, volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte ad interrompere le sollecitazioni commerciali indesiderate di cui in premessa valutando l'inserimento delle medesime nel novero delle c.d. pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di accordare una più efficace tutela ai consumatori contro tali condotte.

G18.2

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni - ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari - che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di *telemarketing* indesiderate;

tuttavia, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni e ancora troppi sono numeri telefonici car-piti in maniera illegittima: il RPO funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto *telemarketing* illegale. In particolare per le tecniche di mascheramento della numerazione (*spoofing*) e l'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;

il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;

il registro delle opposizioni dunque, anche con le modifiche introdotte recentemente, continua ad essere aggirabile mentre è necessario tutelare concretamente i consumatori;

nel provvedimento in esame, che peraltro è insufficiente sul tema generale della tutela dei consumatori, abbiamo chiesto di costringere gli operatori e le imprese ad evidenziare nel *display* del telefono che l'utente sta per ricevere una chiamata di natura commerciale e che tutte le tipologie di *telemarketing* debbano essere associate ad un prefisso unico immediatamente riconoscibile, due strumenti innovativi, oggi facilmente applicabili, che metterebbero finalmente ordine nella giungla di chiamate fastidiose, spesso aggressive e non trasparenti, che colpiscono ogni giorno milioni di cittadini,

impegna il Governo:

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto «*Telemarketing* aggressivo» attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di «*Spoofing*».

EMENDAMENTI

18.0.1

NICITA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Collegio Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.

2. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera d) è abrogata.».

18.0.100 (già 26.0.2)

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogata.

3. La disposizione di cui al comma 1, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

18.0.2

NICITA, MELONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. All'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "4. Nell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata tenendo conto dell'eccezione del principio di insularità di cui all'articolo 119, comma 6 della Costituzione."».

18.0.3

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Contrasto alle azioni di spoofing telefonico)

1. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto *spoofing* telefonico, all'articolo 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il *provider* di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* di cui al comma 1, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Le numerazioni assegnate di cui al precedente periodo devono riportare nel *display* del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».

18.0.4

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."».

18.0.5

NICITA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

1. L'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 è limitato esclusivamente al settore del trasporto aereo dei passeggeri. Non trova dunque applicazione il parere del 29 gennaio 2024, n. 61, il Consiglio di Stato, sezione I consultiva e ogni atto ad esso conseguente deliberato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».

18.0.6 (testo 2)

NICITA, BASSO, MARTELLA, FURLAN, MALPEZZI, ROJC, D'ELIA, VERINI, ROSSOMANDO, RANDO, ZAMPA, DELRIO, VERDUCCI, TAJANI, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

1. I soggetti che, a qualunque titolo, esercitino il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c, di una o più imprese qualificate come prestatori di servizi intermediari online e oggetto di regolazione specifica in quanto *very large online platform* (VLOP) o *very large online Search engine* (VLOSE) ai sensi del *Digital Services Act*, ovvero che, pur non detenendo una partecipazione maggioritaria sia in grado di esercitare un'influenza determinante su tali imprese, non possono offrire servizi di connettività all'ingrosso e al dettaglio sul territorio italiano.».

18.0.7

NICITA, BASSO, MARTELLA, FURLAN, MALPEZZI, ROJC, D'ELIA, VERINI, ROSSOMANDO, RANDO, ZAMPA, DELRIO, VERDUCCI, TAJANI, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

1. Le risorse pubbliche previste dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, oggetto della missione 1.2, e in particolare destinate alle gare per la connettività a banda ultra larga delle aree grigie non possono essere riallocate per il finanziamento di servizi di connettività da tecnologie satellitari di operatori terzi.».

18.0.8

NICITA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Legge annuale per il digitale)

1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il digitale al fine di coordinare le risorse finanziarie e i centri di spesa in materia digitale, monitorare lo stato di avanzamento e la programmazione della spesa relativa al settore digitale nelle amministrazioni pubbliche, anche al fine di razionalizzarne gli ambiti di intervento, evitare sovrapposizioni ed ottimizzare i tempi di realizzazione degli interventi.

2. Le legge annuale per il digitale è finalizzata, altresì, a:

a) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale;

b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali;

c) garantire l'accesso e la tutela di consumatori e imprese alle reti e ai servizi digitali;

d) accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini;

e) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale;

f) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali;

g) promuovere il commercio elettronico equo;

h) tutelare il pluralismo e garantire i diritti fondamentali dei cittadini nel *web* nonché la sovranità dei dati personali dei titolari degli stessi e i diritti dei lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nonché degli obiettivi del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle raccomandazioni della Commissione europea e di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale, nonché delle previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, delle relative fonti di finanziamento nazionali ed europee e dello stato di attuazione e impegno delle stesse.

4. Il disegno di legge di cui al comma 3 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale e di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative e alle indicazioni contenute nelle rispettive relazioni annuali;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, ai fini di cui alla lettera *a)*, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge adottata ai sensi del comma 3;

c) l'autorizzazione ad adottare atti di natura regolamentare nelle materie di cui ai commi 1 e 2;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze nelle materie di cui ai commi 1 e 2;

e) norme integrative o correttive di disposizioni legislative vigenti inerenti alle materie di cui ai commi 1 e 2, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare;

f) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione e impegno delle stesse.

5. Il disegno di legge di cui al comma 3 è accompagnato da una relazione che evidenzi:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi del diritto europeo in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle leggi nazionali vigenti, nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione;

d) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, presentati nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non ha ritenuto opportuno intervenire.».

Art. 19

19.0.1

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 148, dopo il comma 11-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

19.0.100 (già 20.0.1)

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

I-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

I-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

19.0.101 (già 20.0.2)

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 148 dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

*11-*quater**. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

*11-*quinquies**. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2) all'articolo 149-*bis* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

Art. 20

20.0.3

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)

1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, è aggiunto il seguente: "11-*ter*. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato."».

20.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)

1. Dopo il comma 11-*bis* dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:

"11-*ter*. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato."».

20.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Adeguamento del sistema di risarcimento diretto alla Sentenza 180/2009 della Corte costituzionale)

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della

compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia."».

Art. 21

21.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

21.0.1

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Transazioni commerciali elettroniche)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385, è aggiunto il seguente: "385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'economia e delle finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero

dell'economia e delle finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo."».

21.0.2

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385 è aggiunto il seguente: "385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'Economia e delle Finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo."».

Art. 22

22.0.1

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025"».

Art. 23

23.1

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, dopo la parola: «confezionamento» aggiungere le seguenti: «e la precedente formulazione.».

Conseguentemente,

al medesimo comma, medesimo capoverso:

- *dopo la parola: «consumatore» inserire le seguenti: «indicando il nuovo peso del prodotto, il nuovo volume e l'eventuale variazione dell'unità di prodotto»;*

- *sopprimere le parole: «dell'avvenuta riduzione della quantità»;*

- *sostituire le parole da: «, nel campo visivo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica.»;*

dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della specifica etichetta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità della sua apposizione.»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis Al fine di ridurre i rifiuti da imballaggi e il consumo di risorse, all'articolo 21, comma 2, del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) una qualsivoglia attività di commercializzazione o immissione nel mercato del prodotto mediante l'utilizzo di confezioni o tecniche di riempimento delle stesse tali da far apparire la presenza di una quantità di prodotto maggiore di quella effettivamente in esse contenuta"».

23.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rivenditori e distributori espongono chiaramente a scaffale anche il prezzo unitario e al chilo/litro dei prodotti in vendita, per permettere al consumatore di paragonare i prezzi rispetto all'unità di misura e non alla confezione.».

23.3

NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: "b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.".

1-ter. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.».

23.4

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi anche in merito ai processi di produzione di beni che generano una riduzione dell'impronta idrica e contribuiscono all'abbattimento delle emissioni di CO₂ derivanti dagli imballaggi, i produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto destinato al consumo che ha subito una riduzione del precedente confezionamento a seguito di un processo di concentrazione o disidratazione, informano il consumatore tramite apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta recante l'indicazione, con apposita evidenziazione grafica, della variazione di peso e di volume del prodotto e dell'eventuale variazione dell'unità di prodotto, nonché della variazione del prezzo per unità di misura.».

ORDINE DEL GIORNO

G23.1

NATURALE, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023* (A.S. 1318),

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

in particolare, l'articolo 23 introduce nel Codice di consumo una misura di contrasto al fenomeno del c.d. *shrinkflation* - ovvero il ridimensionamento della quantità di un prodotto all'interno della propria confezione con contestuale incremento o invarianza del prezzo- prevedendo l'imposizione di un obbligo informativo, attraverso specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione a decorrere dal 1° aprile 2025;

considerato che:

attraverso la succitata pratica, i produttori riescono efficacemente ad aumentare i prezzi in maniera poco trasparente e talvolta neanche ingannevole per il consumatore;

il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) considera pratiche commerciali scorrette, e per questo vietate, le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive;

con particolare riferimento a quelle ingannevoli, l'articolo 21 del summenzionato codice del consumo definisce tali le pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (ad esempio l'esistenza o la natura del prodotto; le caratteristiche principali del prodotto; il prezzo o il modo in cui questo è calcolato; la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione) e, in ogni caso, lo inducono o sono idonee a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

rilevato altresì che:

sebbene condivisibile nella sua ratio, la disposizione di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame non risulta sufficiente ad arginare il fenomeno della shrinkflation considerato che non impedisce ai produttori di continuare a mettere in commercio prodotti imballati in modo tale da suggerire una quantità di prodotto superiore rispetto a quella realmente contenuta e che si limita ad obbligarli solo a menzionare sul prodotto, tramite apposizione nel campo visivo principale della confezione di vendita o di un'etichetta adesiva, una quantità (espressa in unità di misura) inferiore rispetto alla precedente;

l'inserimento del summenzionato fenomeno tra le pratiche commerciali ingannevoli contemplate dal codice del consumo non solo contribuirebbe ad arginare il fenomeno ma risolverebbe anche alcune questioni correlate al medesimo quali ad esempio il notevole impatto ambientale degli imballaggi inutilmente grandi che richiedono un maggiore consumo di risorse (carta, petrolio grezzo come materia prima per la plastica, metalli, vetro) e generano più rifiuti del necessario,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune modifiche normative volte ad annoverare tra le pratiche commerciali ingannevoli di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.

EMENDAMENTI

23.0.1

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Liberalizzazione delle vendite promozionali)

1. Alla lettera f) dell'articolo 3 comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) sono soppresse le parole "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti"».

Art. 24

24.1

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Misure per l'attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili)

1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.

2. Ai fini del presente articolo, sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

f) hanno un'età superiore ai 75 anni.

3. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico SpA; i soggetti di cui al comma 2, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

4. L'Arera, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 2, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al 3 del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico SpA.

5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.

6. Ai fini di cui al comma 1, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- *Power Purchase Agreement*), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine,

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

7. Ai fini di cui al presente articolo, la società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.

8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- *Power Purchase Agreement*).

9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «facoltà di chiedere,» inserire le seguenti: «con oneri a carico del soggetto che eroga il servizio,».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque sempre possibile tornare al servizio di maggior tutela.».

ORDINE DEL GIORNO

G24.1

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;

nel testo all'esame dell'Aula è stato approvato dalle Commissioni un articolo aggiuntivo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte; però riteniamo rischioso consentire a coloro che sono nel servizio di maggior tutela di passare al servizio a tutele graduali, senza stabilire esattamente che possono tornarvi in ogni momento;

sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

impegna il Governo:

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, privilegiando contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.

EMENDAMENTI

24.0.1

LOREFICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, si apportano le seguenti modificazioni:

a) Al comma 59, sostituire le parole "a decorrere dal 10 gennaio 2024" con le seguenti "a decorrere dal 10 gennaio 2026";

b) al comma 60, sostituire le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023" con le seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2026"».

24.0.2

LOREFICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Tutela tariffaria per le utenze della Regione Siciliana a seguito della siccità)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave deficit idrico della Regione Siciliana, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), con riferimento al settore idrico integrato, introduce norme per la sospensione temporanea, a decorrere dal 1 gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al primo comma, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo

attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.».

Art. 25

25.1

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al primo periodo si applica» inserire le seguenti: «, previo perfezionamento dell'iscrizione delle imprese che in sede di prima operatività del registro abbiano trasmesso istanza di registrazione entro il 15 marzo 2025,».

25.2

FREGOLENT, PAITA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «si applica» aggiungere le seguenti: «, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

25.3

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: «, anche al fine di procedere al rilascio dei necessari permessi ZTL verificando l'avvenuta iscrizione dell'operatore richiedente al registro medesimo.».

25.4

FREGOLENT, PAITA

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.».

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:

"4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.

4-ter. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

4-quater. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338."».

25.5

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.»;

b) al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti: «4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672. 4-ter. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma: a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. 4-quater. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) Le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento

della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo».

25.6

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative, le università e gli istituti di ricerca hanno accesso completo ai dati contenuti nel registro, al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.».

25.7

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantisce l'accesso ai dati, forniti in modalità aggregata, per condurre analisi e approfondimenti statistici.».

25.8

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.».

25.9

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato per il servizio di noleggio con conducente.».

25.10

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

"5-*quinquies*. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni"».

25.11

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente: "5-*quinquies*. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di

aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni."».

25.12

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

"5-*quinquies*. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni."».

25.13

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».

25.14

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'art. 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».

25.15

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei comuni è

sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».

25.16

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la disciplina del Registro informatico pubblico nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

25.17

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la disciplina del Registro informatico pubblico nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

25.18

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I Comuni sono obbligati a utilizzare i dati contenuti nel Registro Informatico Nazionale dei Titolari di Licenza per il Servizio Taxi e Noleggino con Conducente (RENT) per la creazione delle *whitelist* relative agli accessi nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL). Prima di elevare una sanzione per violazione di accesso alla ZTL a un'impresa taxi o NCC, i Comuni sono tenuti a verificare la targa dell'autoveicolo nel RENT per accertarsi della regolarità dell'autorizzazione ovvero della licenza. I Comuni possono altresì

utilizzare i dati del RENT per monitorare gli accessi alle proprie ZTL e contrastare fenomeni di uso improprio dei titoli autorizzativi.».

25.19

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le regioni e le città metropolitane hanno accesso completo ai dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT), al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.».

25.20

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso «comma 4-bis», alinea, sostituire le parole da: «da alcuna delle disposizioni» fino alla fine del capoverso 4-bis, con le seguenti: «dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672»; alla medesima lettera, medesimo numero, dopo il capoverso «comma 4-bis», aggiungere il seguente: «4-bis.1. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione ammi-

nistrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.».

d) *al capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: «4-bis» con le seguenti: «4-bis e 4-bis.1».*

25.21

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma 4-bis, alinea, dopo le parole: «e 11» inserire le seguenti: «limitatamente agli obblighi previsti per le azioni direttamente compiute dal titolare dell'autorizzazione.».

25.22

FREGOLENT, PAITA

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), capoverso "4-bis" apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II»;

2) alla lettera b), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II»;

b) alla lettera b), capoverso «comma 3», apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II»;

2) alla lettera b), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II».

25.23

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma «4-bis», alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» fino a: «sezione II».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma «3», alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «sezione II».

25.24

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge del 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: "motocarrozetta", è aggiunta la seguente: ", motociclo";

b) alla, lettera b), dopo la parola: "motocarrozetta", sono aggiunte le seguenti: ", motociclo con o senza sidecar, triciclo, quadriciclo"».

25.25

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo"».

25.26

SIRONI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emis-

sioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo"».

25.27

SIRONI, MAIORINO, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma di cui alla legge del 15 gennaio 1992, n. 21.».

25.28

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire un supporto efficace ai comuni in tema di trasporto pubblico non di linea, all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: "m-bis) con particolare riferimento al servizio noleggio con conducente a monitorare e verificare l'offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti"».

25.29

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.».

ORDINI DEL GIORNO

G25.100

NICITA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318)

Premesso che,

l'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se in esito ad un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza;

successivamente, al medesimo articolo 1, comma 5, prevede al secondo periodo che al suddetto fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare una serie di elementi tra cui la struttura di mercato e le modalità di definizione dei prezzi;

la formulazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, rischia di produrre effetti interpretativi che estendono l'ambito di applicazione della norma ben al di là dell'intenzione del legislatore;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento volto a chiarire che l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 è limitato esclusivamente al settore del trasporto aereo dei passeggeri, non trovando dunque applicazione il parere del 29 gennaio 2024, n. 61, del Consiglio di Stato, sez. I consultiva e ogni atto ad esso conseguente deliberato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

G25.1

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 25 del provvedimento in esame reca "disposizioni in materia di trasporto pubblico introducendo disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

con il decreto ministeriale n. 203 del 02 luglio 2024 è stato istituito il Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) effettuati con autovettura, motocarrozzeria e natante a motore, con lo scopo di realizzare un quadro complessivo delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC sull'intero territorio, dopo anni dalla sua approvazione attraverso il decreto-legge n. 135 del 2018, fortemente voluta per avere una base dati su cui fare proposte nell'ambito della programmazione dei trasporti pubblici non di linea;

il provvedimento in esame all'articolo 25 apporta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC;

durante i lavori delle commissioni referenti è stato specificato che l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane, tuttavia è stata persa l'occasione di rendere fruibile la piattaforma - in forma aggregata - anche per associazioni, università, mondo della ricerca nonché ai cittadini tutti;

questa occasione mancata, preclude dunque studi e ricerche di settore, in quanto i dati avrebbero potuto essere utilizzati per condurre analisi mirate alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea,

impegna il Governo a:

a) estendere, al fine di favorire lo sviluppo di studi e ricerche di settore e al fine di favorire la conoscibilità dei dati sul trasporto pubblico locale non di linea, l'accesso ai dati del RENT in forma aggregata e anonima a tutti i cittadini;

b) prevedere che i comuni utilizzino i dati del RENT per la creazione di *whitelist*, con particolare riguardo al monitoraggio degli accessi alle ZTL.

G25.2

FREGOLENT, PAITA

Il Senato,

premesso che:

la Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

il provvedimento in commento risulta caratterizzato da misure poco incisive per quel che riguarda il trasporto pubblico locale non di linea, non prevedendo alcuna misura utile a rendere più efficace per i cittadini un servizio importante quale è quello di noleggio con conducente (NCC);

nello specifico non si interviene sull'obbligo di attesa di 20 minuti, per gli NCC, tra una corsa e l'altra là dove la partenza avvenga da un luogo diverso dalla rimessa, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale n. 226 del 2024, che va in controtendenza con quanto accade in Europa e che ha ripristinato di fatto un obbligo di rientro in rimessa, nonostante la Corte costituzionale si sia espressa in senso sfavorevole a tale obbligo dal 2020;

il mantenimento di una tale previsione determina un grave danno non solo agli operatori ma anche nei confronti degli utenti che hanno diritto ad ottenere un servizio che risponda efficacemente alle esigenze di mobilità;

sin dal 2009 a tutt'oggi molteplici sono stati gli interventi, sempre inascoltati, sia dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) che dell'AGCM volti a segnalare le ingiustificate distorsioni connesse alla regolamentazione dell'attività degli esercenti il servizio di NCC che hanno l'effetto di ridurre l'offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in vista dell'anno giubilare e dell'incremento esponenziale di turisti e pellegrini, di sospendere per un anno l'efficacia giuridica del decreto interministeriale n. 226 del 26 ottobre 2024, per sopperire alle criticità citate in premessa.

EMENDAMENTI

25.0.1

SIRONI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di licenze taxi)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, al primo periodo, le parole da: "in misura" fino a: "rilasciate" sono soppresse.».

25.0.2

SIRONI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.».

25.0.3

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare

i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

25.0.4

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;

b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;

c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;

d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;

e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle amministrazioni competenti;

f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;

g) conferimento, all'Autorità di regolazione dei trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;

h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

i) salvaguardia della libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.».

25.0.5

FREGOLENT, PAITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;

b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;

c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;

d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;

e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle Amministrazioni competenti;

f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

g) conferimento, all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;

h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

i) salvaguardare la libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.».

25.0.6

IRTO, FRANCESCHELLI, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole: «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».

25.0.7

FREGOLENT, PAITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole "cooperative o consorzi di autotrasportatori" sono inserite le seguenti: "ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati"».

Art. 26

26.1

Sabrina LICHERI, NATURALE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «pubblico esercizio» inserire le seguenti: «e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita»;*

b) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti,» inserire le seguenti: «acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e».*

26.2

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole «di pubblico esercizio» inserire le seguenti «e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita»;*

b) *al comma 3, dopo le parole «delle infrastrutture e dei trasporti,» inserire le seguenti «acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,».*

26.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, concessione degli spazi per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, nel rispetto della tutela dei beni culturali e in coerenza con il

tessuto urbano e le aree a maggior rilievo storico-architettonico, nonché con l'interesse paesaggistico e il governo del territorio degli enti locali;».

26.4

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «eccezionale».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettere b), c) ed f), sopprimere la parola: «eccezionale».

26.5

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

26.6

Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

26.7

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «a valutare» con le seguenti: «a garantire"»

26.8

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

26.9

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente: «g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale;».

26.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) previsione di adeguati livelli di trasparenza amministrativa in relazione ai provvedimenti adottati, alle motivazioni ad essi sottese e agli ulteriori elementi informativi e documentali sui quali si fonda la decisione assunta, attraverso l'introduzione di specifici obblighi di pubblicità da assolvere mediante utilizzo della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito *web* istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui alla presente lettera.».

26.11

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere» con le seguenti: «previo parere favorevole».

26.12

FRANCESCHELLI, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 4.

ORDINE DEL GIORNO

G26.1

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cosiddetto «decreto Ristori»), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha stabilito che «Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

l'articolo 26 del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili (cosiddetti *dehors*) funzionali all'attività esercitata, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), con specifico riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione, controllo e gestione dei beni soggetti a tutela e all'uso dei beni culturali interessati del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

in particolare, nei criteri di delega, ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'acquisizione del relativo titolo autorizzatorio - inciso inserito in sede referente - si prevede la liberalizzazione della procedura - escludendo l'applicazione delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali - per l'apposizione di *dehors* su spazi parti urbani di interesse artistico e storico, l'applicazione del cosiddetto silenzio-assenso per l'autorizzazione all'installazione di *dehors* in aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale e si interviene per definire i criteri per valutare la compatibilità con la tutela culturale e paesaggistica di quegli interventi di installazione dei *dehors* che rimangono sottoposti ad autorizzazione (quelli cioè che insistono su aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale);

inoltre si interviene per la semplificazione delle procedure amministrative per aree vicine a siti archeologici o beni culturali di interesse eccezionale, anche prescindendo da regimi autorizzatori disciplinati da accordi, regolamenti o intese in materia di occupazione del suolo pubblico applicabili a livello territoriale e si prevede l'adozione di procedure edilizie omogenee e semplificate su tutto il territorio nazionale e, secondo quanto inserito in sede referente, riduzione degli adempimenti;

ai sensi del comma 3, la delega deve essere esercitata su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema delle deroghe e consentire ai comuni una corretta programmazione che sia in grado di considerare anche ogni singola realtà sulla base delle caratteristiche storiche urbanistiche e sociali di ogni territorio;

vista la particolare ampiezza dei principi e dei criteri direttivi e il fatto che le disposizioni in esame impattano decisamente sul decoro e sul tessuto commerciale delle nostre città e sulla qualità della vita e della mobilità dei cittadini, sarebbe opportuno rafforzare sensibilmente la partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria, alla definizione degli stessi,

impegna il Governo:

a prevedere, per agevolare il percorso di esercizio della delega, l'istituzione di un tavolo permanente al Ministero dell'impresa e del *made in Italy* che, insieme agli altri soggetti previsti dalla norma in esame preveda un forte coinvolgimento delle autonomie locali e delle associazioni di categoria più rappresentative.

EMENDAMENTI

26.0.1

NICITA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega al Governo in materia di rimozione delle asimmetrie regolatorie nel settore digitale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti il settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali, al fine di rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari *online*, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

a) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, inviano al Governo una dettagliata proposta di riforma della disciplina in materia di comunicazioni elettroniche e tutela dei dati personali finalizzata a rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari *online*, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali, anche in attuazione delle prerogative derivanti dai regolamenti *Digital Markets Act*, *Digital Services Act* e Regolamento generale per la protezione dei dati personali;

b) la rimozione delle asimmetrie regolatorie individuate di cui al comma 1 possono riguardare sia l'eliminazione di oneri esistenti in capo agli operatori di comunicazione elettronica, sia l'introduzione di nuovi oneri per i prestatori di servizi intermediari *online* che offrano servizi sostituibili in diretta concorrenza con quelli offerti dai suddetti operatori.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per le imprese e il *made in Italy*. Lo schema del decreto legislativo

è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e profili finanziari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.».

Art. 28

28.1

FREGOLENT

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo le parole: "«start-up innovativa», è" sono inserite le seguenti: "la società di persone, nonché"».

28.2

NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'alinea, dopo le parole: "start-up innovativa è" sono inserite le seguenti: "la società di persone, nonché"».

28.4

Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) anche operando in settori tradizionali, sviluppa, produce e commercializza prodotti o servizi innovativi in completa discontinuità con riguardo ai processi produttivi e le attività originarie"».

28.3

FREGOLENT

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) alla lettera f) le parole: "ad alto valore tecnologico" sono soppresse»;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) alla lettera h), numero 2), le parole da: "ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi" a: "laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, in percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea triennale"».*

28.5

NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera f), le parole: "ad alto valore tecnologico" sono soppresse.»

28.7

Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) alla lettera h), numero 2), le parole: "a due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "laurea triennale"».

28.8

NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, capoverso «2-bis», lettera d), sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

28.9

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del *made in Italy*, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di «*start-up* innovativa» ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di «piccola e media impresa innovativa» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».*

ORDINE DEL GIORNO

G28.1

Sabrina LICHERI, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023* (A.S. 1318),

premessi che:

il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza introduce, all'articolo 28, modifiche significative alla definizione e al quadro normativo delle *startup* innovative, con l'obiettivo di agevolarne la crescita e l'impatto economico, sociale e tecnologico;

l'attuale normativa limita la definizione di *startup* innovativa alla produzione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico, escludendo così numerose imprese di nuova costituzione che introducono innovazioni significative in settori tradizionali;

le *startup* innovative, secondo le modifiche introdotte dal disegno di legge, possono essere anche micro imprese, e i relativi vincoli normativi devono essere resi più coerenti con questa definizione, in modo da ampliare l'accesso alle agevolazioni e agli strumenti di sostegno;

la forma giuridica delle società di persone è attualmente esclusa dalle tipologie societarie previste per le *startup* innovative, penalizzando molte realtà imprenditoriali emergenti;

considerato che:

gli strumenti di incentivazione e le definizioni normative delle *startup* innovative devono essere calibrati per rispondere alle esigenze specifiche dei territori e delle imprese di dimensioni minori;

alcune associazioni di settore hanno sottolineato l'importanza di modifiche normative che amplino l'ambito di applicazione delle agevolazioni alle *startup*, tenendo conto delle peculiarità delle micro imprese e dei settori tradizionali,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte ad ampliare la definizione di *startup* innovativa, includendo imprese che introducano innovazioni rilevanti in settori tradizionali, indipendentemente dal livello di valore tecnologico dei prodotti o servizi offerti;

a consentire alle *startup* innovative di costituirsi anche sotto forma di società di persone, più adatta alle caratteristiche organizzative e produttive delle micro imprese.

EMENDAMENTI

Art. 30

30.1

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 3.

30.2

BASSO, NICITA

Al comma 3 sostituire le parole: «Gli incubatori certificati» con le seguenti: «Agli incubatori certificati» e le parole: «sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste» con le seguenti: «si applicano le disposizioni agevolative previste».

30.3

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Al comma 3 sostituire le parole: «Gli incubatori certificati» con le seguenti: «Agli incubatori certificati».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste» con le seguenti: «si applicano le disposizioni agevolative previste».

Art. 31

31.1

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole da «, o se il contribuente"»fino alla fine del periodo;

- al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

31.2

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: «, o se il contribuente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. Se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata, l'investimento agevolabile non potrà superare il valore di euro 100.000 in ragione di anno»;

b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio» con le seguenti: «l'investimento agevolabile non potrà superare il valore di euro 50.000 in ragione di anno».

31.3

BASSO, NICITA

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: «o se il contribuente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «o se il contribuente è stato fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile».

31.0.1

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per favorire la promozione e la concorrenza nel settore della moda)

1. Sono ammissibili al credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare Mise n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/E/2016.

2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025»;

b) al comma 10:

1) le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025»;

2) le parole: «entro il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2026»;

3) le parole: «entro il 16 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2027»;

- 4) le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2025»;
- c) il comma 12 è soppresso.».

31.0.2

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per favorire la competitività e la concorrenza nel settore della moda)

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio 2024 ed il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023 ovvero del 2022, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a) alle imposte dirette, addizionali comprese;
- b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- d) all'imposta sul valore aggiunto.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

31.0.3

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure sui finanziamenti per favorire la concorrenza nel settore della moda)

1. Alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007, è consentita la possibilità di beneficiare della sospensione sui finanziamenti in essere. In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza alla data del 30 dicembre 2024 è sospeso sino alla data del 30 dicembre 2025; inoltre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale concessione esclude l'attivazione del meccanismo del *Forborne* da parte degli istituti di credito. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.».

31.0.4

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure sugli ammortizzatori sociali per favorire la concorrenza nel settore della moda)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 che ricorrano alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione";

b) all'articolo 12, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse"».

Art. 32

32.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela della sicurezza delle risorse accantonate dalle lavoratrici e dai lavoratori a fini previdenziali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tutele e i maggiori strumenti di controllo volti a garantire gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, alla luce dei potenziali maggiori rischi connessi alle previsioni di cui al precedente comma 1. Per le medesime finalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sull'effettiva destinazione delle scelte d'investimento degli enti di previdenza, con riguardo all'entità delle risorse investite in quote o azioni di Fondi di *Venture Capital* nonché destinate agli altri investimenti qualificati.».

Art. 33

33.1

BASSO, NICITA

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento» e, ovunque ricorrano, le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Le spese relative agli investimenti in *start-up* e *scale-up* sono escluse dal com-*

puto dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di detrazione dall'imposta lorda.».

33.2

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le spese relative agli investimenti in start-up e scale-up sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di detrazione dall'imposta lorda.».

33.3

BASSO, NICITA

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. La società SACE S.p.A. è abilitata, sino al 31 dicembre 2030, a rilasciare garanzie a condizioni di mercato, a favore di "Investitori Istituzionali" come definiti dall'articolo 2, numero 12) del regolamento UE 2017/2042 e per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 89, lettera b-ter) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La garanzia non copre oltre il 50 per cento delle perdite. Il regime opera nel limite di impegno assumibile pari a complessivi 2 miliardi di euro.

3-ter. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 3-bis, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile.

3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, nei limiti di un ammontare di 2 miliardi di euro. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi

da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del comma 3, determinate in misura pari al 20 per cento. Tali commissioni non potranno comunque essere inferiori ai costi sostenuti da SACE S.p.A. in relazione alle garanzie, come risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.».

33.0.1

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile,

l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

33.0.100 (già 34.0.1)

SIRONI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

33.0.101 (già 34.0.4)

SIRONI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo"».

33.0.2

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo"».

Art. 34

34.0.2

NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente :

«Art. 34-bis.

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle trasformazioni delle esigenze economiche e sociali, le pubbliche amministrazioni, su istanza specifica dei soggetti attuatori, possono ridefinire gli adempimenti, i tempi di esecuzione e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. In conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedono alla rimodulazione di cui al comma 1 verificando che gli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori siano coerenti con la funzione economico-sociale e la redditività complessiva dell'operazione val fine di assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su specifica richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.».

34.0.3

SIRONI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione, avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.».

34.0.100 (già 35.0.16)

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati ri-

petto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio».

Art. 35

35.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

35.2

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro». Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e alle piccole e medie imprese (PMI) innovative.

1-ter. Con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

1-quater. Dall'attuazione del Registro di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammi-

nistrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

35.3

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

1-quater. Dall'attuazione dell'Albo di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente..

35.4

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di supportare le imprese *start-up* con sede in Italia e attività operativa incentrata nel settore della transizione ecologica, una quota delle risorse M2C2 investimento 5.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza può essere destinata per la sottoscrizione di finanziamenti vincolanti nelle suddette *start-up*.

1-ter. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 2, sono ripartite nel rispetto della clausola del 40 per cento in favore delle aree del Mezzogiorno, assegnando priorità ai territori nei quali è possibile sviluppare filiere industriali con altri investimenti PNRR.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 2 e 3.».

35.5

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "sono esonerati" sono inserite, in fine, le seguenti: "e dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

35.6

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

35.7

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* - FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.».

35.8

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, relativa agli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in piccole e medie imprese (PMI) innovative, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-*equity* in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della *start-up* innovativa o PMI innovativa, può essere riconosciuta al contribuente nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.».

35.9

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare gli investimenti in *start-up*, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

a) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up*;

b) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up*, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

c) nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

d) nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.».

35.10

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1, le parole: "pari al 19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

b) all'articolo 29-bis, comma 3, le parole: "di euro 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 250.000".».

35.11

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "che investano prevalentemente in *start-up* innovative" sono inserite le seguenti: "o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.";

b) al comma 4, dopo le parole: "o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio"».

35.12

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2025, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *Venture Capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo."».

35.0.1

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 34-ter al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

b) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 35-ter.

(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)

1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.».

35.0.10

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinate all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le

PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

b) *scouting, mentoring e coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.2

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *Venture Capital (FVC)*, italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies. I)*, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono,

ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, con prevalenza del 70 per cento, in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.

3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e PMI innovative, alla concessione di contributi fino al 70 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 34-ter.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 35-ter.

(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».

2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

35.0.3

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative, di Fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

5. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.6

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative, di Fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel*, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti al-

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.».

35.0.4

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

1. Al fine di sostenere le *start-up* e le piccole e medie imprese (PMI) innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimo di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimo di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.8

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è

soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.5

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Incentivi all'aggregazione)

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano *start-up* o piccole e medie imprese (PMI) innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal Titolo III, Capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.».

35.0.7

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare una somma minima dello 0,1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* - FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.

3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c*-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori

certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 50 per cento in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.».

35.0.9

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 29 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.11

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.12

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Semplificazioni)

1. Alle società aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.».

35.0.13

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Banca dati unica e portale web)

1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;

b) un portale *web* unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale *web* sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche de-

gli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

35.0.14

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital - FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital - CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)

1. Le imprese che investono in Fondi di *Venture Capital - FVC* - o in iniziative di *Corporate Venture Capital - CVC* - per lo sviluppo di *start-up* e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da *start-up* o da PMI innovative;

b) in beni immateriali acquisiti da *start-up* o da PMI innovative;

c) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.».

35.0.15

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2025, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese *start-up* con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a *start-up* di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.».

35.0.17

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: "donatori volontari non remunerati" aggiungere le seguenti: "e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato"».

35.0.18

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera a) è soppressa;
- b) il numero 1) della lettera b) è soppresso;
- c) alla lettera b), numero 2), le parole: « dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-bis" e » sono soppresse.

Art. 36

36.1

PIRRO, Sabrina LICHERI, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

36.2

IRTO, FRANCESCHELLI, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

36.3

PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36

1. Per una migliore efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui agli articoli 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il decreto in particolare definisce:

a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.».

36.4

PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'efficacia dell'accreditamento istituzionale e della stipula degli accordi contrattuali, definisce criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

a) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

b) l'elenco dei soggetti autorizzati;

c) gli esiti delle attività ispettive.».

36.5

PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36

1. L'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale è condizionata all'applicazione, da parte delle strutture sanitarie private, ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e al rinnovo entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.».

36.6

PIRRO, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1-ter. L'intesa di cui al comma 2, in particolare, dovrà definire:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

- 3) gli esiti delle attività ispettive;
- b) un piano di controlli ove siano indicati:
 - 1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;
 - 2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;
 - 3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;
 - 4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;
- c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempa anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;
- d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.».

36.7

PIRRO, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione

della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.».

36.8

PIRRO, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.».

36.0.1

PIRRO, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello

previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

36.0.100

PIRRO, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di contratti di assicurazione r.c. auto)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione r.c. auto stipulati fra imprese assicuratrici e soggetti assicurati, impediscano la possibilità per questi ultimi, di avvalersi delle prestazioni da parte di una carrozzeria di autoveicoli non convenzionata con le imprese assicuratrici r.c. auto e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dai soggetti assicurati a favore di una carrozzeria non convenzionata non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal presente comma è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

36.0.2

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 8-*quinqüies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione" sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: "selezione" è sostituita dalla seguente: "contrattualizzazione"».

36.0.3

LOREFICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

36.0.4

NAVE, PIRRO, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».

Art. 38

38.0.1

GASPARRI, PAROLI, ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, i gatekeepers, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale cosiddetto *Digital Market Act*, comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con decreto legislativo del 1° agosto 2003,

n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in *Terabyte* inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I *Gatekeepers* potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.

2. I medesimi obblighi previsti per i *gatekeepers* si applicano ai soggetti che scambiano con gli operatori traffico pari almeno a quello prodotto (generato e ricevuto) dal *gatekeeper* che sviluppi il livello più basso di traffico, ad esclusione dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e concessionari radiofonici stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, degli editori di testate giornalistiche online registrate presso il Tribunale di competenza, nonché di tutto il traffico ascrivibile a tali soggetti.

3. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai *Gatekeepers*.

4. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i *Gatekeepers* provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 6.

5. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i *Gatekeepers* concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.

6. I *Gatekeepers* forniscono ed installano a proprie spese gli apparati (Cache o CDN - *Content Delivery Network*) necessari alla miglior distribuzione del traffico sulle reti degli operatori di comunicazioni elettronica. Il posizionamento di tali apparati è deciso congiuntamente tra il singolo operatore di comunicazione elettronica ed il singolo *gatekeeper*. I *gatekeepers* remunerano gli operatori di comunicazione elettronica per gli spazi, i servizi di alimentazione e i servizi accessori necessari per il funzionamento delle cache installate. I *Gatekeepers* hanno l'obbligo di gestire e mantenere i propri apparati CDN.

7. Le condizioni di cui al precedente comma, sono formalizzate attraverso contratti sottoscritti e comunicate con tutti i dettagli all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che avrà la facoltà di applicare specifiche sanzioni che dovranno essere efficaci per evitare la violazione delle disposizioni e per scoraggiare comportamenti scorretti.

8. Nel mese di marzo di ciascun anno, gli operatori e i *Gatekeepers* provvedono rispettivamente alla fatturazione e al pagamento dei conguagli rispetto al traffico effettivamente sviluppato nell'anno precedente, al fine di garantire una corretta remunerazione in base ai dati reali di utilizzo sia su rete

mobile sia su rete fissa degli operatori di comunicazione elettronica. Il pagamento delle fatture da parte dei *gatekeepers* nonché lo scambio delle informazioni necessarie a definire gli importi esatti da fatturare, dovranno avvenire entro tempi certi e definiti contrattualmente tra le parti.

9. Alle previsioni della presente norma si applica l'obbligo di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, in relazione alla risoluzione delle controversie e ai poteri di controllo di AGCOM anche su tali materie.».

38.0.2

GASPARRI, PAROLI, ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza e supportare la condivisione degli investimenti nell'implementazione delle reti di comunicazione elettronica, agli operatori di rete muniti di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è riconosciuto il diritto a ricevere una contribuzione per l'utilizzo delle reti da parte dei seguenti soggetti utilizzatori: piattaforme *online* e motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi di cui all'articolo 33 del "Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali; *Gatekeepers* di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia un procedimento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della contribuzione per l'utilizzo delle reti, tenendo conto, tra l'altro, delle previsioni di traffico, dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla fornitura dei servizi dei soggetti utilizzatori.

3. La contribuzione è destinata agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella si-

curezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica. Il Ministero per le imprese ed il *made in Italy* con proprio regolamento stabilisce le regole di rendicontazione e vigilanza sulla realizzazione della destinazione.

4. Sono esclusi dalla contribuzione prevista dal presente articolo i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e concessionari radiofonici stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli editori di testate giornalistiche online registrate presso il Tribunale di competenza, nonché tutto il traffico ascrivibile a tali soggetti.

5. Gli operatori di rete e i soggetti utilizzatori negoziano e stipulano le condizioni tecniche e di contribuzione per l'utilizzo delle reti nel rispetto del principio di leale collaborazione, non discriminazione e buona fede anche tenendo conto dei criteri del regolamento di cui al comma 2. Al fine di agevolare la negoziazione, entro il mese di settembre di ogni anno i soggetti utilizzatori comunicano a ciascun operatore di rete le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in *Terabyte* inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I soggetti utilizzatori potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.

6. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare della contribuzione, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la sua determinazione, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, ne indica d'ufficio l'ammontare.

7. Nel corso del procedimento dei cui al comma 5, le parti sono obbligate a mettere a disposizione all'Autorità i dati necessari a determinare la misura della contribuzione. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Quando, a seguito della determinazione della contribuzione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addiven-

gono alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

9. Fermo restando l'obbligo di finanziamento per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato da parte dei soggetti obbligati dalla normativa vigente, l'Autorità, con proprio regolamento, stabilisce le spese di istruttoria per l'espletamento del procedimento di cui al comma 4 le relative modalità di versamento.».

38.0.3

PAITA, FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Procedure a evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive si procede all'avvio delle procedure a evidenza pubblica per il rilascio dei titoli concessori entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data siano in corso procedimenti di riqualificazione del territorio comunale sotto il profilo urbanistico, edilizio o ambientale, che siano idonee a incidere sulle aree oggetto di concessione ovvero sulle opere realizzate o da realizzare sulle predette aree, i comuni provvedono senza indugio a definire i citati procedimenti e in tal caso il termine per l'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni decorre dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici o pianificatori di cui sopra. Nelle more e al fine di preservare l'attività svolta sui beni pubblici interessati dalle procedure di assegnazione, il comune può valutare un differimento della scadenza delle concessioni in essere per il periodo strettamente necessario a completare i procedimenti di riqualificazione e le procedure di assegnazione. Le procedure di cui al precedente periodo si concludono con i relativi affidamenti entro quaranta giorni dal termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande. Qualora esse siano state avviate con istanza di parte, l'affidamento deve avvenire entro quaranta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti.

2. In caso di inerzia e di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, si procede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Nell'ipotesi di cui al primo periodo le concessioni in essere cessano in ogni caso di avere effetti, salvo che il comune disponga la proroga delle stesse per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento e, in ogni caso, per un periodo massimo di trenta giorni.

3. I comuni procedono all'assegnazione delle concessioni e all'avvicendamento dei titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché dei seguenti:

a) possibilità di prevedere, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza:

1) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;

2) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale;

b) prevedere forme di incentivazione per i consorzi di ripascimento e introdurre criteri premiali nell'aggiudicazione nel caso in cui i soggetti si impegnino a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione;

c) prevedere che, in ragione delle migliorie e degli investimenti realizzati sul bene demaniale, il concessionario subentrante corrisponda un indennizzo in favore del concessionario subentrato parametrato al valore delle opere realizzate e riutilizzabili dal subentrante;

d) introdurre forme di incentivazione e criteri premiali per le associazioni di promozione sociale e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo di compensazione per i concessionari uscenti », con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni di cui al comma 1, il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2025 e che non risultano assegnati, ad alcun titolo, di altra analoga concessione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine,

entro il 30 luglio 2025, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

38.0.5

GASPARRI, PAROLI, ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174 (ant.) del 04/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024

174ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore [9,35](#).

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 385 E 1267 (REGISTRO NAZIONALE DEI PIZZAIOLI PROFESSIONISTI)

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che la Commissione aveva convenuto di costituire un comitato ristretto per i disegni di legge nn. 385 e 1267 (Registro nazionale dei pizzaioli professionisti), che si è riunito due volte. La relatrice, in quella sede, ha illustrato un testo unificato per i predetti disegni di legge nn. 385 e 1267, sul quale si sono confrontate le forze politiche senza tuttavia raggiungere un accordo sulle eventuali modifiche.

Propone dunque di acquisire come testo base per il seguito della discussione il testo unificato presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato, al quale andranno riferiti gli emendamenti, nel termine che resta fissato a giovedì 19 dicembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1318 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2023)

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che è stato assegnato ieri, alle Commissioni riunite 8a e 9a, il disegno di legge n. [1318](#), recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, già approvato dalla Camera dei deputati. La Presidenza prenderà pertanto contatti con la Presidenza dell'8a Commissione per la programmazione delle relative sedute, a partire da domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. [385](#), [1267](#)

NT1

La Relatrice

Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

Art. 1

(Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista)

1. La presente legge è volta al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro.

2. Ai fini della presente legge, la qualifica di pizzaiolo professionista è riconosciuta a coloro che esercitano la relativa attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e i cui redditi derivanti dalla professione di pizzaiolo costituiscono più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, anche non continuativo, nei cinque anni precedenti al riconoscimento, purché la somma dei periodi di lavoro sia pari ad almeno tre anni, previo superamento di un esame, consistente in una prova teorica e in una prova pratica, all'esito del quale è rilasciato un attestato.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è costituita una apposita commissione di sette esperti nominati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, due in rappresentanza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, uno in rappresentanza delle Regioni e tre esperti di pratica in laboratorio, scienza dell'alimentazione e igiene e somministrazione di alimenti. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinati le modalità di svolgimento dell'esame, i contenuti della prova teorica e della prova pratica nonché i requisiti dei componenti della commissione di esperti.

4. Il superamento dell'esame di cui al presente articolo consente l'acquisizione dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista (AQPP).

Art. 2

(Validazione delle competenze)

1. Ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale di cui all'articolo 1, nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, previsto dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 13 del 2013, le funzioni di enti pubblici titolati sono attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alle regioni. Nell'esercizio di tali funzioni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* accredita come enti titolati, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole del settore, le università e le accademie.

2. Il professionista può scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa o in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, al comma 1, lettera l-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per quella di pizzaiolo professionista».

Art. 3

(Registro nazionale dei pizzaioli professionisti)

1. Nelle more della modifica della classificazione delle attività economiche di cui all'articolo 7, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista ai sensi dell'articolo 1.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria

maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro di cui al comma 1.

3. Il registro di cui al comma 1 non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo.

Art. 4

(Requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti)

1. Sono iscritti al registro esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso dell'attestato qualifica (AQPP) di cui all'articolo 1.

2. Sono iscritti di diritto al registro i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno sei anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'atto dell'iscrizione al registro il richiedente deve depositare i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 5

(Elenco degli attestati di qualifica di pizzaiolo professionista)

1. Gli attestati di qualifica di pizzaiolo professionista sono trasmessi, a cura delle associazioni, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e contenuti in un apposito elenco pubblicato nel sito *internet* istituzionale della medesima nonché agli uffici di collocamento e lavoro. Una copia cartacea dell'elenco di cui al primo periodo è tenuta altresì presso le sedi delle associazioni.

Art. 6

(Valorizzazione della professione di pizzaiolo)

1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo, e favorisce il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Art. 7

(Modifica della classificazione delle attività economiche)

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con propria istanza, propone la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**1.3.2.2. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.2.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 153 (pom.) del 04/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024

153ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato l'ordine del giorno G/1272/14/8 (già em 4.0.16), pubblicato in allegato, e che l'ordine del giorno G/1272/2/8 è stato invece ritirato.

Comunica inoltre che il Governo ha preannunciato l'intenzione di esprimere parere favorevole sugli ordini del giorno G/1272/1/8, G/1272/4/8, G/1272/7/8, G/1272/11/8, G/1272/12/8 e G/1272/14/8, mentre ha fatto pervenire riformulazioni - delle quali i rispettivi proponenti hanno già preso visione - alla cui accettazione è condizionato il parere favorevole sugli ordini del giorno G/1272/3/8, G/1272/5/8, G/1272/8/8, G/1272/9/8, G/1272/10/8 e G/1272/13/8. Il Governo ha infine preannunciato l'intenzione di esprimere parere contrario sull'ordine del giorno G/1272/6/8.

La vice ministro GAVA, nel confermare quanto riferito dal Presidente, comunica che, rispetto a quanto precedentemente comunicato, vi è una nuova proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/1272/5/8, di cui dà lettura.

Gli ordini del giorno G/1272/1/8, G/1272/4/8, G/1272/7/8, G/1272/11/8, G/1272/12/8 e G/1272/14/8 risultano pertanto accolti dal Governo.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) sottoscrive l'ordine del giorno G/1272/3/8 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso richiesto dal Governo.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI) presenta l'ordine del giorno G/1272/5/8 (testo 2), pubblicato in allegato, riformulato nel senso da ultimo proposto dalla rappresentante del Governo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1272/5/8 (testo 2) e presenta l'ordine del giorno G/1272/8/8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) presenta l'ordine del giorno G/1272/9/8 (testo 2), pubblicato in allegato. Previa sottoscrizione, presenta inoltre l'ordine del giorno G/1272/13/8 (testo 2), pubblicato in allegato, e insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1272/6/8.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) presenta l'ordine del giorno G/1272/10/8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli ordini del giorno G/1272/3/8 (testo 2), G/1272/5/8 (testo 2), G/1272/8/8 (testo 2), G/1272/9/8 (testo 2), G/1272/10/8 (testo 2) e G/1272/13/8 (testo 2) sono pertanto accolti dal Governo.

L'ordine del giorno G/1272/6/8 è invece posto in votazione e risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) informa che si è così esaurito l'esame degli ordini del giorno e che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, si sospenderà momentaneamente l'esame del decreto-legge in titolo per passare a quello dei successivi punti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE REDIGENTE

(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 17 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non sono ancora pervenuti il parere del Consiglio di Stato e l'intesa in Conferenza unificata.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite 8ª e 9ª il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, già approvato dalla Camera dei deputati e già inserito nel calendario dell'Aula del Senato per la prossima settimana, e che le Commissioni riunite verranno dunque convocate domani mattina, alle ore 9,45, per l'avvio dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) ricorda che il precedente disegno di legge annuale per la concorrenza 2022 era stato assegnato alla sola Commissione 9ª e che il conflitto di competenza sollevato, su sua richiesta, dalla 8ª Commissione per vederlo riassegnato alle Commissioni riunite non era stato accolto.

Si rallegra dunque per l'assegnazione del disegno di legge annuale per la concorrenza 2023 alle Commissioni riunite ed esprime l'auspicio che il medesimo criterio possa trovare applicazione anche in futuro in sede di assegnazione di analoghi provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati altresì assegnati alla 8ª Commissione i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati: AS 1294, recante "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità"; AS 1275, recante "Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello" e AS 1309, recante "Disposizioni di interpretazione autentica in

materia urbanistica ed edilizia". Propone dunque di integrare il calendario dei lavori della Commissione con l'avvio dell'esame degli stessi.

La Commissione conviene.

La senatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) segnala la necessità di fornire una rapida soluzione ai problemi che interessano la laguna di Orbetello.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore del disegno di legge n. 1043, evidenzia la necessità di procedere a un breve ciclo di audizioni.

Non essendovi obiezioni, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 11 dicembre, alle ore 18, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da audire in merito al disegno di legge n. 1043, segnalando che la Presidenza si riserva di effettuare una selezione rigorosa dei nominativi pervenuti e che le audizioni avranno luogo alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le festività di fine anno.

La Commissione conviene.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) ricorda che non hanno avuto ancora inizio le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte e sullo sviluppo dell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia individuale che collettiva, e sui progressi tecnologici e sulla ricerca attuale relativi agli accumuli di energia elettrica.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che anche tali audizioni avranno inizio dopo la pausa natalizia e, non essendovi ulteriori richieste di intervento sui lavori della Commissione, informa che il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati al disegno di legge n. 1272 non è ancora pervenuto e che la seduta è pertanto sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono in distribuzione il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati e il parere non ostativo della Commissione bilancio, contenente una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che i relatori hanno presentato l'emendamento 9.28 testo 2/5a Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire tale condizione. Con distinte votazioni, la Commissione, previo parere favorevole del Governo, approva l'emendamento 9.28 testo 2/5a Commissione e l'emendamento di coordinamento Coord. 1. Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) dichiara il convinto voto contrario del suo Gruppo, che ha dimostrato sin dall'inizio una grande disponibilità a migliorare il testo del provvedimento in esame non ottenendo in cambio nessun tipo di apertura da parte del Governo. Ritiene che alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza siano preoccupanti e si rallegra del fatto che la reazione politica delle opposizioni abbia portato al ritiro di quello sulla gestione privata dell'acqua pubblica.

Non è stato invece ritirato l'emendamento 5.0.2 (testo 2), che prolunga ulteriormente la durata delle deroghe alla disciplina sui valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica, che desta grande timore soprattutto in chi ha vissuto tutta la vicenda della terra dei fuochi. Si augura quindi che i controlli siano efficaci, onde evitare che ci si possa poi ritrovare con dei siti inquinati.

In generale, ritiene che sia indispensabile un impegno maggiore sui temi della tutela dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico, ma il respingimento di tutti gli emendamenti del Movimento 5 Stelle dimostra che la maggioranza non è interessata a muoversi in quella direzione.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) pone in primo luogo una questione di metodo, lamentando il fatto che mai come questa volta il lavoro della Commissione sia stato svilito dall'incapacità del Governo di fornire i pareri sugli emendamenti parlamentari e rilevando che, paradossalmente, i pareri non arrivavano sugli

emendamenti dell'opposizione che affrontavano realmente i grandi temi della tutela dell'ambiente e della transizione ecologica, mentre venivano dati su emendamenti della maggioranza che nulla avevano a che fare con queste importanti questioni o che andavano addirittura in una direzione opposta.

Nel merito, il provvedimento si è rivelato dunque assolutamente inadeguato a fornire le soluzioni necessarie per il futuro dell'ambiente e le misure in esso contenute appaiono sempre parziali e inefficaci.

Per tali motivi dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra in considerazione di tutte le criticità già evocate dai rappresentanti delle altre forze di opposizione, che ringrazia per la compattezza con la quale si sono opposte al tentativo della maggioranza di cancellare la volontà popolare sull'acqua pubblica e con la quale hanno portato al ritiro dell'emendamento di maggioranza che surrettiziamente tentava di reintrodurre una misura che doveva originariamente fare parte del testo del decreto-legge, ma che ne era stata poi stralciata.

Questo decreto-legge dimostra cosa intendono il Governo e la maggioranza per tutela dell'ambiente: ad esempio, l'aumento del ricorso alle fonti fossili attraverso la riduzione del perimetro dell'area in cui non è possibile procedere alle trivellazioni in mare.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Aula sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [877](#)

Art. 1

1.1

[Fina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «e, attraverso il loro recupero» fino alla fine del comma con le seguenti: «e se ne favorisce il recupero funzionale all'attività di pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo.»;

b) al comma 3 sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le regioni possono adottare le disposizioni volte a perseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2 promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo. Le regioni promuovono e incentivano altresì attività e progetti educativi e scolastici per valorizzare l'attività connessa ai manufatti e alle macchine per la pesca tradizionali, quali la riscoperta degli antichi mestieri e delle usanze tradizionali.»;

c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Ai fini della promozione culturale del territorio e dei manufatti e macchine per la pesca tradizionali, in virtù del particolare valore storico e culturale costituito dai trabucchi situati lungo la Costa Teatina, si favorisce la candidatura del sito interessato per l'inclusione nel Patrimonio dell'umanità UNESCO, anche al fine di salvaguardia e valorizzazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale.».

1.2

[Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole da: «e, attraverso» fino alla fine del comma con le seguenti: «, anche attraverso il loro recupero mediante tecniche realizzative tradizionali.».

1.3

[Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «purché sia possibile accertarne» con le seguenti: «purché sia disponibile documentazione storica comprovata, quali mappe, fotografie o testimonianze autorevoli, che ne attestino».

1.4

[Rosa, Tubetti](#)

Al comma 2, dopo le parole: «i caliscendi, i bilancini,» inserire le seguenti: «i capanni da pesca a terra o su palafitta,».

1.5

[Russo](#)

Al comma 2, dopo le parole: «i bilancini,» inserire le seguenti: «la Feluca,».

1.6

[Fina](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «non contrastanti con la loro naturale destinazione e» con le seguenti: «diretti al loro uso tipico e non contrastanti con».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «queste ultime in quanto compatibili».

1.7

[Fina](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per garantire la valorizzazione dei beni e della loro specificità storico-culturale, ambientale e socio-economica, è garantita una regolamentazione dell'accesso pubblico ai manufatti e macchine per la pesca tradizionali di cui al comma 2, anche in gestione privata o associativa, che ne permetta una fruizione diffusa, il rispetto di criteri condivisi per la tutela, la manutenzione e la promozione culturale e turistica delle strutture e la promozione di attività educative e turistiche sostenibili, anche attraverso la definizione e l'indicazione al pubblico di giorni e orari di apertura.».

1.8

[Fina](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le regioni promuovono e incentivano attività e progetti educativi e scolastici per valorizzare l'attività connessa ai manufatti e macchine per la pesca tradizionali, quali la riscoperta degli antichi mestieri e delle usanze tradizionali.».

1.0.1

[Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la valorizzazione delle attività di pesca tradizionali)

1. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 1, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo con dotazione pari a 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per il sostegno delle attività di pesca mediante i manufatti e le macchina da pesca tradizionali. A valere sulle risorse del Fondo, sono concessi contributi per il recupero e l'incentivazione delle attività di pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo dei manufatti. Le risorse del Fondo possono anche essere destinate a favorire progetti educativi e attività scolastiche che incentivano la conoscenza degli antichi mestieri. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

Art. 2

2.1

Fina

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

2.2

Fina

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al fine di garantirne la prosecuzione delle attività e il mantenimento delle tecniche di utilizzo tradizionale, le Regioni definiscono, nel rispetto della normativa vigente, i criteri e le modalità per la continuità delle attività ai soggetti che hanno la titolarità del bene.».*

2.3

Rosa, Tubetti

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) sono esclusi dal rispetto dell'articolo 96, lettere a) ed f), del regio decreto 25 aprile 1904, n. 523, i capanni storici, come identificati e meglio definiti dalla legislazione degli enti locali di competenza;».

2.4

Fina

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo» con le seguenti: «, garantendo che la promozione turistica non contrasti con il loro tradizionale utilizzo e garantisca al territorio uno sviluppo».

2.5

Fina

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene, in quanto direttamente espressiva dell'attività realizzativa svolta dal richiedente» con le seguenti: «Nel pieno rispetto del principio della libera concorrenza, la legislazione regionale può eventualmente prevedere limitati e circoscritti criteri di preferenza per i soggetti che hanno la pregressa titolarità del bene.».

2.0.1

Fina

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla Provincia in quanto Ente di area vasta e nell'esercizio delle prerogative in materia urbanistica-edilizia, spetta la funzione di coordinamento delle attività amministrative connesse alla gestione e valorizzazione dei manufatti, nel rispetto di ogni altra norma e prerogativa di legge.».

2.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del registro nazionale per la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca)

1. Si istituisce presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti il registro nazionale per la tutela e la salvaguardia delle macchine da pesca di cui all'articolo 1 della presente legge, finalizzato all'attuazione di una mappatura sull'intero territorio nazionale dei manufatti e delle macchine da pesca già esistenti o realizzati in seguito al loro recupero o alla loro ricostruzione derivanti da un crollo o da una demolizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con decreto i criteri e le modalità di coordinamento con le regioni interessate per la comunicazione da parte di queste ultime dei manufatti e delle macchine per la pesca aventi i requisiti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, di cui alla presente legge da inserire nel registro nazionale di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente.».

2.0.3

[Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la valorizzazione dei manufatti)

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo, con dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 per la valorizzazione dei manufatti e delle macchine da pesca di cui alla presente legge e del patrimonio storico e socio-culturale che rappresentano, anche al fine di sostenerne il riconoscimento presso l'Unesco a patrimonio dell'umanità.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1272](#)

G/1272/3/8 (testo 2)

[Pirovano](#), [Minasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere l'impianto sanzionatorio dettato dal decreto legislativo n. 152 del

2006 nel settore del conferimento dei rifiuti.

G/1272/5/8 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (AS 1272),

premesso che

le aziende di produzione e commercializzazione di componenti per il settore automotive, con l'avvento della cosiddetta "elettrificazione", hanno avviato un radicale rinnovamento tecnologico ed organizzativo per adeguarsi alle nuove esigenze dei produttori di auto e al progressivo abbandono dei motori tradizionali;

le più importanti case automobilistiche hanno dichiarato l'interruzione dei programmi di sviluppo e investimento per le tecnologie tradizionali, richiedendo contemporaneamente significative riduzioni dei prezzi per il mantenimento delle commesse già acquisite o in via di acquisizione per gli anni futuri nei confronti dei propri fornitori;

le associazioni di settore stimano che la riduzione di fatturato medio impatterà per oltre il 50% sulle aziende produttrici di componenti tradizionali, con ricadute occupazionali negative, in quanto solo per i produttori di componentistica circa 30 mila posti di lavoro sono a rischio, con una localizzazione geografica prevalente al nord Italia, ma con un impatto economico significativo al centro-sud;

tale situazione di difficoltà è stata aggravata ulteriormente sia dalla carenza di materie prime, che dal graduale aumento dei costi dei materiali e dell'energia, infatti le principali Aziende automotive hanno intrapreso un profondo processo di reindustrializzazione e riorganizzazione, finora sostenuto dal ricorso agli strumenti di sostegno al reddito ordinari e straordinari;

questo scenario di generale criticità del settore automotive ha portato progressivamente alla saturazione degli strumenti di sostegno al reddito, in particolare per le aziende che hanno fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sulla base di un piano di riorganizzazione finalizzato alla salvaguardia occupazionale;

tuttavia, l'attuale scenario di mercato non consente di concludere, in tempi rapidi, i piani di riorganizzazione avviati, esponendo a forti rischi occupazionali i lavoratori delle Aziende che allo stato attuale non possono più disporre di ulteriore sostegno al reddito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per sostenere la filiera dell'*automotive* al fine di garantire la continuità dell'attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

G/1272/8/8 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Il Senato,

l'articolo 5 introduce misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali;

considerato che:

la legge 197 del 2022 all'articolo 1, comma 686, riconosce un credito di imposta solo per l'uso di plastica proveniente dalla raccolta differenziata degli imballaggi urbani escludendo interi settori produttivi che potrebbero contribuire significativamente al riciclo della plastica *post-consumo* in particolare quella agricola e industriale;

al fine di rinforzare e ampliare l'attuale sistema normativo per la promozione del riciclo della plastica post consumo,

si impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di riconoscere, per le finalità di cui in premessa, un credito di imposta anche per il riciclo di plastiche *post* consumo.

G/1272/9/8 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Di Girolamo](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1272, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 3.41.

G/1272/10/8 (testo 2)

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Salvitti](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (AS 1272),

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali,

impegna il Governo:

a garantire il rispetto da parte del Ministero della Cultura dei criteri di priorità fissati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella trattazione dei progetti ai fini del rilascio del parere paesaggistico, come espressamente previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-ter" del decreto-legge in esame come modificato nel corso dell'esame in Commissione.

G/1272/13/8 (testo 2)

[Nicita](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1272, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire le zone di cui all'emendamento 2.28 (testo 2).

G/1272/14/8 (già em 4.0.16)

[Minasi](#), [Germanà](#)

La Commissione 8a Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di

interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico, Atto Senato 1272,

premesso che:

il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha apportato delle modifiche al testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificando la definizione della TARI, eliminando l'assimilazione per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, eliminando altresì la privativa ai comuni sui rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, e stabilendo inoltre che i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che saranno avviati a recupero tramite soggetti terzi privati dovranno essere esclusi dalla corresponsione della componente tariffaria;

considerato che:

si ritiene fondamentale allineare la normativa sulla TARI alle predette modifiche,

impegna il Governo:

a predisporre con urgenza un intervento in materia, che adegui la disciplina della TARI alle modifiche in materia ambientale illustrate in premessa, anche al fine di definire con chiarezza l'ambito di applicazione del predetto prelievo, con particolare riferimento alle superfici nelle quali avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.

Art. 9

9.28 testo 2/5ª Commissione

I Relatori

All'emendamento, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: "dell'articolo 7, commi 1 e 2" con le seguenti: "degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-bis e 9-ter"».

1.3.2.3. 8[^] (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9[^] (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.3.1. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 16 (ant.) del 05/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2024

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore per la 9^a Commissione, senatore [ANCOROTTI](#) (Fdl), anche a nome del relatore per l'8^a Commissione, senatore Potenti, riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che si articola in 4 Capi. Fa presente che il Capo I è interamente dedicato al riordino delle concessioni autostradali e che, in particolare, l'articolo 1 individua le finalità e definisce il campo di applicazione, precisando che esse integrano la disciplina generale delle concessioni autostradali recata dal codice dei contratti pubblici.

Illustra poi l'articolo 2, secondo cui, ai fini dell'affidamento delle concessioni autostradali, l'ente concedente tiene conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *g-bis*), del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché l'articolo 3, in virtù del quale l'ente concedente aggiudica le concessioni autostradali mediante procedure di evidenza pubblica, circoscrivendo i casi di affidamento diretto. Si vieta inoltre il ricorso al *project financing* per gli affidamenti delle concessioni scadute o in scadenza.

L'articolo 4 - prosegue il Relatore - disciplina il contenuto dei bandi di gara e dispone che l'ente concedente pubblici in allegato al bando la ricognizione dello stato manutentivo dell'infrastruttura, ai fini della formulazione di offerte corredate di un piano di manutenzioni ordinarie, e ponga a base di gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria almeno un progetto di fattibilità.

Dopo aver segnalato che l'articolo 5 disciplina la procedura per l'affidamento *in house*, si sofferma sull'articolo 6, che definisce l'oggetto del contratto, prevedendo che esso includa l'attività di gestione e

manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale nonché, in relazione ai progetti posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti. Lo stesso articolo dispone che sono a carico del concessionario i rischi operativi.

Evidenzia altresì che, in base all'articolo 7, le attività che formano oggetto del contratto sono remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio. Esso reca anche disposizioni in merito agli oneri relativi alla progettazione e all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria.

Nel rilevare che l'articolo 8 individua i contenuti dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento di ogni concessione autostradale, fa presente che l'articolo 9 disciplina la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari (PEF).

Illustra inoltre l'articolo 10, secondo cui la durata delle concessioni è determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non può superare i quindici anni. Tale termine può essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito. Al termine della concessione, l'ente concedente procede ad un nuovo affidamento.

L'articolo 11 disciplina l'estinzione della concessione autostradale determinata da motivi di pubblico interesse o derivante da inadempimento del concessionario e individua la disciplina applicabile nelle more dell'affidamento a un nuovo concessionario.

In merito all'articolo 12, osserva che esso disciplina la procedura relativa alla fissazione e all'aggiornamento delle tariffe autostradali e istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e un Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni.

Dà indi conto dell'articolo 13, sull'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali di durata decennale, nonché dell'articolo 14, sulla procedura di aggiornamento dei PEF delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 215 del 2023, sia intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale e di quelle per cui tale scadenza intervenga a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

L'articolo 15 - precisa il Relatore - conferma che alle concessioni autostradali in essere non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara di evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, si applicano le disposizioni sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario ai sensi dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici.

Dopo aver accennato all'articolo 16, recante disposizioni di coordinamento normativo, illustra il Capo II, che detta disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali e concernenti il settore assicurativo, i trasporti, le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi e la concorrenza.

L'articolo 17 integra la normativa in materia di compiti e funzioni delle camere di commercio, specificando che la rilevazione di prezzi e tariffe è limitata solo a determinati prodotti indicati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, attuata con modalità definite da apposite linee guida adottate dallo stesso Garante.

Puntualizza poi che l'articolo 18 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) aggiorni il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, al fine di introdurre modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un uso corretto delle informazioni acquisite da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in occasione dei cambi di operatore da parte dei consumatori.

Evidenzia inoltre che l'articolo 19 introduce alcune misure di *enforcement* del divieto per i rappresentanti di categorie aventi un diretto interesse nella materia i cui usi sono oggetto di

rilevazione, di far parte dei comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali. L'articolo interviene sulle informazioni che le società di vendita al dettaglio di energia sono tenute a fornire al cliente finale, su sua richiesta: in virtù della novella, il cliente finale può esercitare l'opzione di ricevere in via elettronica oltre che informazioni sulla fatturazione e le bollette anche sul nome dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta.

L'articolo 20 - precisa il Relatore - reca disposizioni volte a favorire la portabilità dei dati contenuti nelle "scatole nere", prevedendo: un divieto di inserire clausole che impediscono o limitano all'assicurato la disinstallazione gratuita dei dispositivi elettronici alla scadenza annuale del contratto ovvero che prevedono penali per la loro restituzione dopo tale scadenza, a pena di nullità delle stesse; un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere; un meccanismo di compensazione monetaria per la messa a disposizione dei dati.

Riferisce altresì sull'articolo 21, che riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nonché sull'articolo 22, che affida all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Rileva che l'articolo 23 introduce, nel codice del consumo, una misura di contrasto alla pratica commerciale nota come "riporzionamento", prevedendo un obbligo informativo, mediante specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione, mentre l'articolo 24 prevede che i clienti domestici vulnerabili dell'energia elettrica possano chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele gradualità, secondo modalità la cui individuazione è demandata all'Autorità di regolazioni per energia, reti e ambiente (ARERA).

Si sofferma indi sull'articolo 25, che apporta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018 al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC.

Fa notare che l'articolo 26 reca una delega al Governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (cosiddetti *dehors*). Esso prevede inoltre che le autorizzazioni e le concessioni temporanee attualmente in vigore per l'uso del suolo pubblico vengano prorogate fino all'entrata in vigore del decreto legislativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Puntualizza poi che l'articolo 27 reca modifiche al codice dell'ambiente al fine di precisare che è sempre possibile costituire sistemi autonomi per il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggi che siano relativi a più filiere e modificare la disposizione che prevede l'esclusione, dalla corresponsione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, delle utenze non domestiche che hanno scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani.

Passando al Capo II, concernente disposizioni in materia di *start-up* e di attività di impresa, illustra l'articolo 28 che interviene sulla disciplina della *start-up* innovativa dettata dal cosiddetto *Start-up Act*. In particolare, il comma 1 introduce il requisito secondo cui la *start-up* innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) specificando, nell'ambito del requisito secondo cui la *start-up* innovativa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza. Inoltre l'articolo in questione: introduce dei requisiti specifici, essenzialmente provanti la dinamicità e l'evoluzione dell'impresa, ai fini della permanenza della *start-up* innovativa nella sezione

speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti; consente di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese per un periodo di due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di "*scale-up*" e in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa; mantiene fermo, nei casi sopra commentati, quanto disposto in materia di detrazioni fiscali previste a favore degli investimenti in *start-up* innovative.

Osserva inoltre che, in base all'articolo 29, le *start-up* innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che siano raggiunti, entro dodici o sei mesi, i nuovi requisiti prescritti dallo *Start-up Act* a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 28. La disposizione prevede, inoltre, che le imprese non più in possesso dei requisiti di *start-up* innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle piccole e medie imprese (PMI) innovative.

Dà conto dell'articolo 30, che introduce modifiche al quadro definitivo degli incubatori certificati previsto dallo *Start-up Act*. In particolare, vengono incluse anche le attività di supporto e accelerazione in favore di *start-up* innovative tra i possibili requisiti ai fini della definizione di incubatore certificato. Tali attività restano tuttavia escluse dall'applicazione delle agevolazioni previste dallo *Start-up Act* e dal disegno di legge in esame.

Sottolinea altresì che l'articolo 31 reca modifiche alle discipline agevolative previste in favore delle *start-up* innovative. In particolare, viene delimitato l'ambito di applicazione degli incentivi all'investimento in *start-up* innovative, ivi inclusi quelli in regime *de minimis*, incrementando, in tale ultimo caso, la percentuale di detrazione dal 50 al 65 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative. Infine, viene indicato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative.

Illustra l'articolo 32, che introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli incubatori e degli acceleratori certificati che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in *start-up* innovative. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8 per cento della somma investita entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché entro i limiti agli aiuti *de minimis* previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2023.

L'articolo 33 reca delle norme dirette ad incentivare gli investimenti in *start-up* innovative. Nello specifico, stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *venture capital* effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5 per cento (10 per cento a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Con apposita clausola di salvaguardia, il beneficio fiscale è, in ogni caso, riconosciuto per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza prima dell'entrata in vigore delle disposizioni *de quo*. Infine, stabilisce che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa anche sostenere, con garanzia concessa a titolo oneroso, il capitale di rischio investito dagli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi inclusi quelli di *venture capital*.

Segnala altresì che l'articolo 34 dispone che i Comuni, entro il 25 luglio 2025, provvedano a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento telematico dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al decreto ministeriale 26 settembre 2023, ovvero provvedano, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla camera di commercio territorialmente competente.

Dopo essersi brevemente soffermato sull'articolo 35, che modifica il Testo unico immigrazione al fine di favorire l'ingresso e il soggiorno di investitori stranieri anche nel caso di investimento nel capitale di

fondi di *venture capital*, evidenzia che l'articolo 36 è volto a sospendere l'efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, e di accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale. La sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026.

L'articolo 37 - prosegue il Relatore - reca disposizioni volte all'estensione del limite del 5 per cento alle commissioni a carico degli esercenti a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti. Viene altresì stabilito che le clausole contrattuali contrarie sono nulle. Tali disposizioni si applicano immediatamente agli esercenti non vincolati da alcun accordo, oppure a decorrere dal 1° settembre 2025 in caso di accordi in essere. Sono inoltre recate disposizioni finalizzate a regolare i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 e a consentire il recesso alle imprese emittenti, per i contratti in corso, senza indennizzi o oneri.

L'articolo 38 novella la normativa vigente sulle condizioni per la stipula di convenzioni con le aziende, da parte delle regioni e delle province autonome, ai fini della lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati. La disciplina vigente richiede che le predette aziende si avvalgano di stabilimenti ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che siano parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea e che nello Stato sede dello stabilimento sia previsto che il plasma ivi raccolto possa provenire esclusivamente da donatori volontari non remunerati. La novella in esame pone, in via aggiuntiva, la condizione che, secondo la disciplina dello Stato sede dello stabilimento, il plasma ivi raccolto sia lavorato in regime di libero mercato.

Il Relatore conclude menzionando il Capo IV, nel quale l'articolo 39 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 40 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presidente [DE CARLO](#), dopo aver ricordato che il provvedimento è già previsto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a lunedì 9 dicembre, alle ore 12.

In merito all'organizzazione dei lavori per la prossima settimana, ipotizza di convocare due sedute martedì 10 dicembre, alle ore 13 e alle ore 18,30, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, nonché una seduta mercoledì 11 dicembre, alle ore 9.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di lunedì 9 dicembre e di programmare la prima seduta a partire dalle ore 14 di martedì 10 dicembre.

Le Commissioni riunite convengono quindi di fissare a lunedì 9 dicembre, alle ore 14, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Non facendosi obiezioni, il presidente [DE CARLO](#) avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi martedì 10 dicembre alle ore 14 e 18,30, nonché mercoledì 11 dicembre alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.3.2. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 17 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

17^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 208 emendamenti e 17 ordini del giorno ed è stato presentato l'emendamento 18.0.6 (testo 2). Tutte le citate proposte sono pubblicate in allegato. Precisa tuttavia che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo. Ricorda infine che è ancora aperta la discussione generale.

Nel dibattito interviene il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), rilevando criticamente che l'esame in seconda lettura del disegno di legge in titolo si sta traducendo in una mera ratifica del lavoro svolto in prima lettura, senza che le forze politiche abbiano la possibilità di disporre dei tempi necessari per approfondire gli argomenti propri della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Reputa, infatti, che il provvedimento in esame, da una parte, non incida sugli ambiti che gli sarebbero propri - tra i quali menziona la tutela della concorrenza nei settori dell'energia, delle banche, delle assicurazioni e delle telecomunicazioni -, dall'altra, non preveda misure incisive nei pochi settori in cui si limita ad intervenire.

Nel complesso giudica il provvedimento privo di visione, debole nella impostazione, parziale negli argomenti oggetto di disciplina, inefficace rispetto all'obiettivo centrale di assicurare la tutela dei cittadini e dei consumatori.

Lamenta, infine, che, per il secondo anno consecutivo, il Governo in carica adempia *in extremis* all'obbligo, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di presentazione del disegno di

legge per la concorrenza, quasi si trattasse di un atto dovuto piuttosto che di un provvedimento in grado di assicurare una reale apertura dei mercati. Ritiene di poter ravvisare in tale circostanza una sostanziale incapacità di legiferare da parte della maggioranza e una mortificazione del Parlamento. Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*), dopo aver evidenziato che le perplessità avanzate dal senatore Martella troveranno esauriente risposta nella discussione che si svolgerà in sede di Assemblea, esprime apprezzamento per le disposizioni recate dall'articolo 26 del disegno di legge in esame, concernenti l'utilizzo di aree pubbliche, mediante strutture amovibili, cosiddetti "*dehors*", da parte dei pubblici esercizi.

Condivide, in particolare, la scelta di prorogare al 31 dicembre 2025 le misure adottate in occasione dell'emergenza da COVID-19, intese ad agevolare la posa in opera temporanea dei *dehors* su spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico. Auspica che, nello spirito di una proposta emendativa riferita alla passata legge di bilancio, a sua prima firma e sostenuta da diversi esponenti del Gruppo Fratelli d'Italia, la suddetta proroga sia preliminare a una stabilizzazione delle strutture medesime in armonia con le peculiarità estetiche delle città.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) esprime un giudizio negativo sul disegno di legge in esame, giudicandolo lacunoso rispetto a temi di rilievo nonché insufficiente anche nei temi affrontati. Dopo aver paventato che alcune disposizioni potrebbero addirittura incorrere in un giudizio di incostituzionalità, si rammarica che si sia persa una preziosa occasione per favorire il tessuto produttivo e commerciale del Paese.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) lamenta che il Governo in carica tratti il disegno di legge per la concorrenza alla stregua di un adempimento obbligatorio per soddisfare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dopo aver rilevato la lacunosità del provvedimento in diversi ambiti, tra cui quelli del trasporto pubblico e delle assicurazioni, lamenta in esso l'assenza di risposte concrete alle attese della società civile.

In particolare, focalizza l'attenzione sul mancato ripristino della disposizione, recata dalla legge per la concorrenza del 2017, che aveva ad oggetto la tutela degli utenti contro le clausole vessatorie contenute nei contratti assicurativi auto. Tali clausole, infatti, riprodotte in dimensioni pressoché illeggibili, vincolano gli assicurati, in caso di incidente, a rivolgersi alle carrozzerie convenzionate con l'assicurazione, senza alcuna garanzia sulla effettuazione di una riparazione che sia a regola d'arte. Conclude ribadendo il suo giudizio negativo su un provvedimento che non ritiene in grado di scardinare le incrostazioni corporativistiche presenti nel Paese.

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) dichiara conclusa la discussione generale. Avverte che si passerà all'illustrazione delle proposte emendative.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, chiarisce che gli stessi, a fronte di un disegno di legge giudicato parziale e poco efficace per l'economia del Paese, sono intesi a rafforzare la tutela degli utenti in diversi settori.

In particolare, si sofferma sui contenuti delle proposte emendative aventi ad oggetto l'aggravamento delle responsabilità dei concessionari autostradali in caso di inadempienze contrattuali, tra cui quelle di ritardo nei lavori di manutenzione, nonché nelle ipotesi di inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro. Ricorda, inoltre, le proposte che intendono incidere sui criteri di aggiudicazione dei lavori autostradali, premiando progetti che si avvalgano prioritariamente di energie rinnovabili ovvero prevedano misure a favore degli utenti, quali l'abbattimento delle tariffe per i pendolari.

Passa poi a dar conto degli emendamenti volti a tutelare gli utenti contro l'incremento dei prezzi in vari ambiti. Ricorda, in particolare, la proposta di istituire un Osservatorio che monitori il rapporto tra i costi medi di produzione e i prezzi imposti ai consumatori.

Richiama, quindi, l'attenzione sulla proposta emendativa, a suo giudizio inspiegabilmente respinta nel corso dell'esame in prima lettura, e in merito alla quale auspica una riconsiderazione da parte della maggioranza, finalizzata a tutelare gli utenti dal cosiddetto *telemarketing*, mediante l'imposizione di rendere immediatamente visibile sul telefono l'arrivo di una chiamata commerciale.

Dopo aver accennato alle proposte finalizzate a riequilibrare la disciplina del trasporto pubblico non di linea, si sofferma sugli emendamenti diretti ad agevolare lo sviluppo delle *start-up*, in particolare rendendo meno penalizzanti taluni requisiti per la loro costituzione.

Fa indi menzione degli emendamenti volti a sostenere i settori della moda e auspica, conclusivamente, che il Governo e la maggioranza intendano valutare le proposte illustrate nell'ottica di pervenire a un miglioramento del testo in esame.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che, ai fini della declaratoria di improponibilità e inammissibilità, occorre compiere una molteplicità di valutazioni. Ricorda, in primo luogo, che la nozione di concorrenza desumibile dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, come declinata dalla giurisprudenza costituzionale, include: misure legislative di tutela in senso proprio; misure legislative di promozione; misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia. Si deduce dunque che la concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è di per sé una materia certa e delimitata, ma è di carattere trasversale.

In secondo luogo, richiama le finalità delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza, come definite dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, che pone come obiettivi la rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, la promozione dello sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, e la tutela dei consumatori.

Alla luce di tale contesto, i Presidenti hanno ritenuto proponibile l'attività emendativa, pur non strettamente attinente alle materie affrontate dal disegno di legge, che a vario titolo si proponga i sopracitati obiettivi, anche alla luce delle segnalazioni presentate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al Parlamento, secondo un criterio finalistico e trasversale, in coerenza con le pronunce dell'altro ramo del Parlamento.

Sono pertanto improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte: 12.0.1, 18.0.7, 18.0.8, 22.0.1, 24.0.2, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 33.0.1 e 34.0.1 (identici), 33.0.2 e 34.0.4 (identici), 34.0.2, 34.0.3 e 35.0.16 (identici), 35.0.10, 35.0.13, 36.0.2, 38.0.4, 38.0.6. È inammissibile l'emendamento 35.0.17 perché privo di portata modificativa, in quanto riproduce sostanzialmente l'articolo 38 del disegno di legge.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) interviene sull'emendamento 18.0.7 per chiedere al Presidente di rivalutare la dichiarazione di improponibilità. Fa presente infatti che, alla luce delle richiamate finalità sottese alle leggi annuali per il mercato e la concorrenza, la proposta emendativa si pone in linea con l'obiettivo di favorire procedure concorrenziali con particolare riguardo alle gare nell'ambito del PNRR. Segnala altresì che sul tema si è anche pronunciata l'AGCM.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce delle considerazioni esposte, riammette quindi l'emendamento 18.0.7. Si passa all'espressione dei pareri dei relatori e del Sottosegretario.

Il relatore per l'8ª Commissione, senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Ancorotti, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI si esprime in senso conforme ai relatori.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, mentre, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 è posto in votazione e respinto.

Non essendoci emendamenti all'articolo 2, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Dopo che l'emendamento 3.1 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

In sede di articolo 4, viene indi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 4.1, mentre, posti distintamente in votazione, gli emendamenti 4.2 e 4.3 sono respinti.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 4.4 e 4.6, è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.5.

In sede di articolo 5, è poi posto ai voti e respinto l'emendamento 5.1, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 6.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.1, precisando che esso è diretto a inserire nel provvedimento di concessione l'obbligo di installare pensiline ombreggiate con requisiti tali da garantire la produzione di energia da fonte solare. Domanda poi le ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BITONCI, in risposta, rileva l'ultroneità della previsione proposta anche in considerazione dell'obbligo di rispettare le misure di regolazione adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

Dichiarandosi convinta dei benefici che deriverebbero dalla proposta, la senatrice [SIRONI](#) (M5S) ritira l'emendamento 6.1, anticipando la presentazione, in sede di esame in Assemblea, di un ordine del giorno di identico contenuto.

In risposta al senatore [NAVE](#) (M5S), che ha chiesto la motivazione del parere contrario espresso sull'emendamento 6.2, il sottosegretario BITONCI fa presente che, piuttosto che inserire in sede contrattuale gli interventi di rimboschimento delle aree in gestione, appare opportuna una loro modulazione in sede di definizione dei criteri di aggiudicazione, al fine di rendere i suddetti interventi maggiormente adeguati alle esigenze dei diversi territori.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 6.2 e 6.3.

In sede di articolo 7, viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 7.1.

In sede di articolo 8, la senatrice [SIRONI](#) (M5S) domanda la motivazione del parere contrario espresso sull'emendamento 8.1, diretto a inserire nello schema di convenzione di concessione autostradale, unitamente alla installazione di punti di ricarica elettrica, anche la installazione di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici.

Il sottosegretario BITONCI, in risposta, fa presente che la proposta può già ritenersi inclusa nella previsione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 8, comma 1.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono respinti.

In sede di articolo 9, con successive e distinte votazioni sono indi respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2, nonché, dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 9.3 e 9.4, l'emendamento 9.5.

In sede di articolo 10, viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 10.1, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 10.2 e 10.3.

Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 11.

Posto in votazione, l'emendamento 11.1 è respinto.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.2, condivide quanto già rilevato in sede di illustrazione dal senatore Martella in merito alla necessità di prevedere, tra le cause di estinzione di una concessione autostradale, anche gravi inadempienze del concessionario nei confronti dei lavoratori, nonché eventuali carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il sottosegretario BITONCI, in replica, ricorda che il tema è già stato oggetto di ampio dibattito presso la Camera dei deputati, dove si è avuto modo di rilevare che le suddette specifiche inadempienze sono ricomprese nella norma generale di cui alla lettera *c*) dell'articolo 11, comma 4.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) osserva che, al verificarsi di episodi concreti a danno dei lavoratori, mancano disposizioni che attivino una responsabilità immediata a carico del concessionario. Anticipa, pertanto, che è sua intenzione chiedere un ulteriore approfondimento della proposta in sede di esame in Assemblea.

Posto in votazione, l'emendamento 11.2 è respinto, mentre è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 11.3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.1, il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) evidenzia che la riduzione delle tariffe per i veicoli con minori emissioni di anidride carbonica rappresenterebbe un percorso progressivo verso il raggiungimento dell'obiettivo di emissioni zero.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che la suddetta proposta necessiterebbe di una copertura

finanziaria al momento non prevista e che, pertanto, potrà essere ripresa in considerazione in diverso contesto.

Posti distintamente in votazione, sono indi respinti gli emendamenti 12.1 e 12.2.

In sede di articolo 13, dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 13.1, con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 13.2 e 13.3.

In sede di articolo 14, è poi posto ai voti e respinto l'emendamento 14.1.

In sede di articolo 15, viene indi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 15.1.

Con votazione congiunta sono poi respinti gli identici emendamenti 15.0.1 e 15.0.3, mentre è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 15.0.2, ad essi identico.

Con riferimento alle proposte concernenti l'articolo 16, dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 16.1, con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 16.2 e 16.3.

È altresì dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 16.4.

In relazione alle proposte presentate all'articolo 17, con votazione congiunta sono respinti gli identici emendamenti 17.0.1 e 17.0.3, mentre è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 17.0.2, ad essi identico.

In sede di articolo 18, il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ritira l'emendamento 18.0.1, contestualmente aggiungendo la firma all'emendamento 26.0.2 di analogo contenuto.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 18.0.5, inteso a limitare al settore del trasporto aereo dei passeggeri i poteri attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2023.

Ricorda, al riguardo, che con parere del Consiglio di Stato si è consentito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di attivare i suddetti poteri nella ipotesi di rilevazione di problemi concorrenziali in qualsiasi settore, in tal modo di fatto conferendo all'Autorità medesima un'autonomia nella gestione della politica industriale che, a suo giudizio, esigerebbe un'apposita copertura legislativa.

Il sottosegretario BITONCI precisa che l'interpretazione estensiva del Consiglio di Stato è comunque riferita unicamente al settore aereo e che si prevede una rivalutazione di essa all'esito di un congruo periodo di applicazione della norma.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) prende nuovamente la parola per informare che l'AGCM ha avviato una consultazione in merito alla possibilità di ampliare a tutti i settori l'esercizio dei poteri di cui al richiamato articolo 1, comma 5.

Dichiarandosi convinto della rilevanza trasversale della proposta emendativa in discussione, ritira l'emendamento 18.0.5, anticipando la presentazione, in sede di esame in Assemblea, di un ordine del giorno di analogo contenuto, sul quale auspica sin d'ora la convergenza delle forze politiche di maggioranza.

Sull'emendamento 18.0.6 (testo 2) interviene raccomandandone l'approvazione il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), il quale coglie l'occasione per mettere in guardia dalla possibilità che le grandi piattaforme riconosciute ai sensi del *Digital Services Act* possano entrare, mediante la prestazione di servizi di connettività, nel territorio italiano. Paventa, al riguardo, che esse possano danneggiare il mercato della telecomunicazione elettronica, generando altresì grossi rischi per la sicurezza nazionale.

Fa, inoltre, presente che è connesso all'emendamento in discussione anche il successivo emendamento 18.0.7, diretto a sancire il divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari, che non appaiono possedere i requisiti definiti in sede europea.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la rilevanza dei dubbi sollevati, riconoscendo la necessità di trattarne, in modo organico, la materia in un apposito e diverso contesto.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 18.0.6 (testo 2) e 18.0.7.

Si passa all'esame dell'unica proposta emendativa presentata all'articolo 19, nonché di quelle riferite all'articolo 20.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli identici emendamenti 19.0.1, 20.0.1 e 20.0.2.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 20.0.3, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei

proponenti gli emendamenti 20.0.4, identico a 20.0.3, e 20.0.5.

In sede di articolo 21, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 21.1, mentre, in esito a votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 21.0.1 e 21.0.2.

In sede di articolo 23, è posto ai voti e respinto l'emendamento 23.1, mentre è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 23.2.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 23.3, ritiene fondamentale evitare gli abusi legati all'utilizzo di contenitori sovradimensionati rispetto al contenuto, che, a suo parere, ha il solo scopo di aumentare il prezzo del prodotto, inducendo in errore il consumatore.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 23.3, 23.4 e 23.0.1.

In sede di articolo 24, è posto ai voti e respinto l'emendamento 24.1, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 24.2, e, dopo che il senatore [NAVE](#) (M5S) vi ha aggiunto la firma, è posto ai voti e respinto l'emendamento 24.0.1.

In sede di articolo 25, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8 e 25.9.

L'emendamento 25.10 decade per assenza dei proponenti.

Con un'unica votazione, sono respinti gli identici emendamenti 25.11 e 25.12.

Posti congiuntamente in votazione, anche gli identici emendamenti 25.13, 25.14 e 25.15 sono respinti, come pure le proposte 25.16 e 25.17, identiche fra loro.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono altresì gli emendamenti 25.18, 25.19, 25.20, 25.21, 25.22, 25.23 e 25.24.

Sull'emendamento 25.26, identico alla proposta 25.25, interviene la senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiedendo le ragioni del parere contrario del Governo, considerato che l'emendamento chiede che l'eventuale veicolo sostitutivo per l'esercizio di noleggio con conducente non ecceda nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito.

Il sottosegretario BITONCI riferisce che il Dicastero competente ha manifestato contrarietà a tali emendamenti.

La senatrice SIRONI chiede di accantonare le suddette proposte.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli identici emendamenti 25.25 e 25.26.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) interviene anche sull'emendamento 25.27, raccomandandone l'approvazione e sottolineando l'esigenza che le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale possano essere riconvertite in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma.

Il sottosegretario BITONCI puntualizza che si è dibattuto alla Camera di tale tematica, evidentemente connessa alla salute animale. Ritiene tuttavia che nulla vieta ai Comuni di rilasciare nuove licenze per il servizio di taxi. Conferma dunque l'orientamento contrario.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 25.27, 25.28, 25.29, 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.3.

Posti in votazione, gli identici emendamenti 25.0.4 e 25.0.5 sono respinti.

Le Commissioni riunite respingono altresì, con un'unica votazione, gli emendamenti 25.0.6 e 25.0.7.

In sede di articolo 26, sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 26.1 e 26.2, mentre le proposte 26.3, 26.4, 26.5, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10 e 26.11 decadono per assenza dei rispettivi firmatari.

Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 26.6 e 26.12.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 26.0.1, che introduce una delega al Governo per rimuovere le asimmetrie regolatorie nel settore digitale, sottolineando il rilievo del tema anche a livello europeo.

Il sottosegretario BITONCI riconosce che lo strumento legislativo più appropriato in questo caso sia la delega legislativa. Giudica tuttavia più opportuno un intervento organico in altra sede e conferma l'orientamento contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 26.0.1 è respinto.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 26.0.2, che riporta da tre a

cinque il numero dei componenti dell'AGCM, come previsto originariamente dalla legge n. 287 del 1990. Non comprende peraltro le ragioni del parere contrario dei relatori e del Governo.

Il sottosegretario BITONCI sottolinea le difficoltà connesse all'aumento di organismi a seguito di una riduzione disposta, in un momento successivo rispetto all'originaria istituzione, dal Legislatore.

Posto ai voti, l'emendamento 26.0.2 è respinto.

Il presidente [DE CARLO](#) avverte che è appena arrivato il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge. È possibile pertanto procedere nella seduta in corso alla conclusione dell'esame.

Non essendoci emendamenti all'articolo 27, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 28.

Con un'unica votazione le Commissioni riunite respingono gli identici emendamenti 28.1 e 28.2.

Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 28.3, 28.4, 28.5, 28.7, 28.8 e 28.9, mentre l'emendamento 28.6 decade per assenza della proponente.

Non essendoci emendamenti all'articolo 29, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 30.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 30.1.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 30.2, identico alla proposta 30.3, che incentiva ulteriormente gli incubatori certificati.

Il sottosegretario BITONCI tiene a precisare che, durante l'esame in prima lettura, la disciplina delle *start-up* è stata oggetto di un lungo approfondimento, finalizzato alla presentazione di una proposta emendativa che ha raccolto numerose problematiche e introdotto novità di rilievo.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 30.2 e 30.3 sono respinti.

In sede di articolo 31, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 31.1, 31.2 e 31.3, mentre gli emendamenti 31.4 e 31.5 decadono.

In sede di articolo 32, il presidente [DE CARLO](#) dichiara decaduto l'emendamento 32.1.

In sede di articolo 33, le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 33.1 e 33.2, identici fra loro, nonché l'emendamento 33.3.

Essendo stati dichiarati improponibili gli emendamenti all'articolo 34, si passa all'esame delle proposte emendative all'articolo 35.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 35.1, le Commissioni riunite, con successive votazioni, respingono gli emendamenti 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 35.0.8, 35.0.9, 35.0.11, 35.0.12, 35.0.14, 35.0.15, 35.0.18.

In sede di articolo 36, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 36.1 e 36.2, identici tra loro, nonché le proposte 36.3, 36.4 e 36.5, sottoscritte dalla senatrice [NATURALE](#) (M5S).

Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 36.6, 36.7, 36.8, 36.0.1, 36.0.3 - sottoscritto dalla senatrice [NATURALE](#) (M5S) - e 36.0.4.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 37, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 38.

I senatori [BASSO](#) (PD-IDP) e [NICITA](#) (PD-IDP) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 38.0.1, domandando le ragioni del parere contrario.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che il Governo si è impegnato, in diverse occasioni, ad approfondire i temi trattati dall'emendamento, riconoscendone il rilievo, tanto più che sul settore gravano ingenti investimenti in conseguenza dell'aumento dei volumi di traffico. Non ritiene tuttavia che questa sia la sede idonea di trattazione.

Posto ai voti, l'emendamento 38.0.1 è respinto.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) ritira gli emendamenti 38.0.2 e 38.0.5.

Posto ai voti, l'emendamento 38.0.3 è respinto.

Si passa indi all'esame delle proposte 25.25 e 25.26, in precedenza accantonate, le quali sono poste in votazione e respinte.

Concluso l'esame degli emendamenti, si passa all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli ordini del giorno.

Il sottosegretario BITONCI non accoglie gli ordini del giorno G/1318/1/8 e 9, G/1318/4/8 e 9, G/1318/5/8 e 9, G/1318/9/8 e 9, G/1318/11/8 e 9, G/1318/12/8 e 9, G/1318/13/8 e 9 e G/1318/14/8 e 9. Accoglie invece gli ordini del giorno G/1318/2/8 e 9, G/1318/7/8 e 9 e G/1318/15/8 e 9.

Accoglie indi come raccomandazione l'ordine del giorno G/1318/6/8 e 9.

L'accoglimento degli ordini del giorno G/1318/3/8 e 9, G/1318/8/8 e 9, G/1318/10/8 e 9, G/1318/16/8 e 9 e G/1318/17/8 e 9 è subordinato a riformulazioni, di cui dà lettura.

Si associano i RELATORI.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), recependo le proposte del Sottosegretario, riformula gli ordini del giorno G/1318/3/8 e 9, G/1318/10/8 e 9 e G/1318/16/8 e 9 in testi 2, pubblicati in allegato, che sono accolti dal sottosegretario BITONCI.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) riformula a sua volta l'ordine del giorno G/1318/8/8 e 9 in un testo 2, pubblicato in allegato, accolto dal sottosegretario BITONCI.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'ordine del giorno G/1318/17/8 e 9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario BITONCI.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, richiamando le considerazioni già espresse in discussione generale e in sede di illustrazione degli emendamenti, riservandosi di intervenire più approfonditamente in Assemblea.

Non essendoci ulteriori richieste di dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono quindi il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta odierna delle ore 18,30 e la seduta di domani, mercoledì 11 dicembre, non avranno luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1318](#)

G/1318/1/8 e 9

[Franceschelli](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Parrini](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il capo I del provvedimento in esame è dedicato alle disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali;

nello specifico la sezione V del Capo I interviene sulle tariffe autostradali (all'articolo 12) e la sezione VI introduce disposizioni transitorie relative alle concessioni autostradali in essere (all'articolo 15);

la messa in sicurezza della cosiddetta superstrada Tirrenica (adeguamento stradale tratto viario Tarquinia San Pietro in Palazzi) è stata oggetto di specifici interventi normativi finalizzati, tra gli altri, all'acquisto da parte della società Anas spa dei progetti elaborati dalla società autostrada Tirrenica spa relativi al predetto intervento viario;

il completamento dell'opera, stimato almeno in circa 1,5 miliardi di euro, non è stato ancora finanziato;

nelle more della definizione di tempi e modalità in merito alla realizzazione o meno del corridoio, continua a esistere, in una strada non completata, che non può essere definita autostrada, gestita da una società cui è stata revocata la concessione, il casello di Vada;

occorre rilevare, infatti, come il tratto autostradale Aurelia che va da Rosignano a San Pietro

Palazzi, non possa definirsi autostrada in alcun modo, a norma del codice della strada, articoli 1 e 2, ma strada extraurbana di ampia circolazione e quindi non sottoponibile, in base alle normative vigenti, a pedaggi;

occorre anche ricordare come all'origine la creazione di un casello in quel punto fosse propedeutico al successivo investimento infrastrutturale;

nel 2014 e nel 2021 la regione Toscana ha approvato due mozioni per richiedere la soppressione del pedaggio;

numerosi enti locali territoriali hanno approvato atti per sopprimere il pedaggio;

ancora oggi, tale casello, illegittimo a fronte delle ragioni su menzionate, costringe gli automobilisti al pagamento di un pedaggio, il cui costo continua ad aumentare;

dopo gli incrementi tra il 2016 e il 2018, pari all'11,30 per cento, infatti, di recente sono stati riscontrati ulteriori aumenti;

bisogna evidenziare come tale balzello non contribuisca in alcun modo allo sviluppo ed alla crescita del territorio e crea solo un danno a chi è costretto a transitarvi e non può usufruire dell'esenzione, riconosciuta solamente agli abitanti di 10 comuni della Val di Cecina;

la soppressione del pedaggio e lo smantellamento del casello è stato richiesto da esponenti politici di maggioranza ed opposizione,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza affinché il pagamento del pedaggio per la tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi, citato in premessa, sia sospeso fino alla completa realizzazione della strada Tirrenica.

G/1318/2/8 e 9

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

premessi che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»;

impegna il Governo:

a promuovere nei limiti dei vincoli di finanza pubblica ogni iniziativa finalizzata ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.

G/1318/3/8 e 9 (testo 2)

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

premessi che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

impegna il Governo:

a promuovere nei limiti dei vincoli di finanza pubblica ogni iniziativa finalizzata ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.

G/1318/3/8 e 9

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

premessi che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

impegna il Governo:

ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.

G/1318/4/8 e 9

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

premessi che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, è insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese ed è chiaramente poco incisivo;

pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali;

risulta inoltre di fondamentale importanza garantire, anche nell'ambito delle concessioni autostradali, il rispetto da parte del concessionario di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

le modifiche proposte dal Governo nello schema di decreto correttivo del Codice appalti vanno esattamente nella direzione opposta, rischiando di indebolire fortemente la corretta applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni realmente rappresentative, a danno di lavoratori e imprese serie,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a garantire la qualità e la difesa dei salari, dei diritti dei lavoratori, della salute e sicurezza, nell'ambito degli appalti pubblici, impedendo che vengano applicati criteri di equivalenza automatica tra CCNL, che hanno però tutele economiche e normative diverse e in molti casi inferiori, a fronte anche dello svolgimento dello stesso lavoro, che siano legittimati CCNL firmati da organizzazioni non realmente rappresentative, sottoscritti esclusivamente per garantire un risparmio di spesa e fare *dumping* contrattuale, nonché ad adottare le opportune iniziative per rafforzare le clausole sociali e garantire l'obbligo di applicare lo stesso CCNL tra lavoratori in appalto e lavoratori in subappalto.

G/1318/5/8 e 9

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

premessi che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, è insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese, nonché chiaramente poco incisivo;

pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a prevedere, con riferimento alle concessioni autostradali, tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'obbligo di attribuire premialità in relazione alle offerte che contemplino progetti che prevedano la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile lungo le tratte autostradali, i cui proventi possano essere in parte destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.

G/1318/6/8 e 9

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

premesso che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 13 del provvedimento in esame prevede, al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali, l'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali di durata decennale,

impegna il Governo:

a garantire il pieno coinvolgimento delle regioni in sede di definizione del Piano di cui in premessa, per consentire alle stesse di potersi esprimere sugli interventi previsti, con riferimento specifico ai lavori e alle opere ricadenti sul proprio territorio.

G/1318/7/8 e 9

[Bergesio](#)

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito del disegno di legge AC 2022 è stato approvato l'articolo 18 recante "Aggiornamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri telefonici mobili";

detto articolo modifica l'articolo 98-*duodecies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, stabilendo che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, aggiorni il Regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile e preveda modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, ovvero che le informazioni acquisite tramite il database non siano impiegate per formulare offerte commerciali agli utenti finali che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza;

il medesimo articolo 18 prevede, altresì, che l'Autorità rediga annualmente una relazione sugli esiti di tali attività di monitoraggio e vigilanza;

considerato che:

l'impiego delle informazioni acquisite tramite il database per la portabilità dei numeri mobili per formulare offerte commerciali è una pratica sanzionata dall'AGCOM;

che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella sua relazione annuale del giugno 2023 contenente proposte di riforma per favorire la concorrenza nel settore dei servizi di comunicazione elettronica, ha segnalato che le offerte cd. "operator attack" possono avere un effetto estremamente negativo sullo sviluppo della concorrenza nella

telefonia mobile, e ha indicato altresì che l'introduzione di una specifica norma che vieti tali condotte sia lo strumento "più efficace e rapido" per impedire tali condotte commerciali;

che con Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (n. 214 del 2023), nell'ambito dell'esame parlamentare del provvedimento, è stato altresì esplicitato il divieto di formulare offerte riservate tramite il database per la portabilità dei numeri mobili;

che si ritengono necessari ulteriori interventi per garantire piena attuazione di quanto previsto dalla legge n. 214 del 2023 e di quanto disposto dall'articolo 18 del provvedimento in oggetto;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli atti necessari affinché l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni possa prontamente procedere alle attività di cui all'articolo 18 del presente provvedimento;

a valutare ulteriori iniziative legislative, qualora le disposizioni di cui all'articolo 98-*duodecies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 non si dimostrino efficaci, per contrastare le cosiddette offerte "*operator attack*".

G/1318/8/8 e 9 (testo 2)

[Bergesio](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1318, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023,

premessi che:

la norma contenuta nell'articolo 23 del Ddl Concorrenza si riferisce al fenomeno del cd. *shrinkflation*, ossia la pratica volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato, se non aumentandolo;

rilevato che:

l'articolo 23 del disegno di legge in esame introduce importanti disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, volte a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore e a tutelarne il diritto a un'informazione chiara e completa;

l'obiettivo perseguito dalla norma è condivisibile e in linea con i principi del Codice del Consumo; tuttavia, alcune criticità di ordine tecnico e operativo ne potrebbero compromettere l'effettiva applicabilità;

la formulazione attuale della norma non chiarisce se per "*mantenimento inalterato del precedente confezionamento*" si intenda esclusivamente una modifica nelle dimensioni o se possano essere incluse anche variazioni del *packaging*, quali colore o forma, rendendo complessa la sua interpretazione da parte degli operatori;

l'obbligo di riportare la dicitura prevista dalla norma ("*Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità*") potrebbe risultare difficilmente applicabile in termini di spazio e visibilità, specialmente su confezioni di piccole dimensioni, anche in considerazione di etichette multilingue per prodotti destinati all'*export*;

non viene considerato il caso di prodotti riformulati nella loro composizione, per cui una quantità inferiore potrebbe essere compensata da una maggiore efficacia o durata, rendendo la comunicazione obbligatoria non adatta al prodotto;

l'applicazione di etichette adesive risulta spesso onerosa e tecnicamente complessa. Alternativa come l'uso di QR *code* sarebbe più sostenibile e altrettanto efficace;

la decorrenza delle disposizioni prevista per il 1° aprile 2025 appare troppo ravvicinata per consentire alle imprese di adeguarsi senza difficoltà operative ed economiche,

impegna il Governo:

a valutare di adottare gli opportuni atti affinché si definiscano in modo puntuale e operativo le modalità di applicazione dell'articolo 23, al fine di chiarire le criticità esposte in premessa.

G/1318/8/8 e 9

[Bergesio](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1318, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023,

premessi che:

la norma contenuta nell'articolo 23 del Ddl Concorrenza si riferisce al fenomeno del cd. *shrinkflation*, ossia la pratica volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato, se non aumentandolo;

rilevato che:

l'articolo 23 del disegno di legge in esame introduce importanti disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, volte a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore e a tutelarne il diritto a un'informazione chiara e completa;

l'obiettivo perseguito dalla norma è condivisibile e in linea con i principi del Codice del Consumo; tuttavia, alcune criticità di ordine tecnico e operativo ne potrebbero compromettere l'effettiva applicabilità;

la formulazione attuale della norma non chiarisce se per "*mantenimento inalterato del precedente confezionamento*" si intenda esclusivamente una modifica nelle dimensioni o se possano essere incluse anche variazioni del *packaging*, quali colore o forma, rendendo complessa la sua interpretazione da parte degli operatori;

l'obbligo di riportare la dicitura prevista dalla norma ("*Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità*") potrebbe risultare difficilmente applicabile in termini di spazio e visibilità, specialmente su confezioni di piccole dimensioni, anche in considerazione di etichette multilingue per prodotti destinati all'*export*;

non viene considerato il caso di prodotti riformulati nella loro composizione, per cui una quantità inferiore potrebbe essere compensata da una maggiore efficacia o durata, rendendo la comunicazione obbligatoria non adatta al prodotto;

l'applicazione di etichette adesive risulta spesso onerosa e tecnicamente complessa. Alternativa come l'uso di QR *code* sarebbe più sostenibile e altrettanto efficace;

la decorrenza delle disposizioni prevista per il 1° aprile 2025 appare troppo ravvicinata per consentire alle imprese di adeguarsi senza difficoltà operative ed economiche,

impegna il Governo:

a valutare di adottare gli opportuni atti affinché si definiscano in modo puntuale e operativo le modalità di applicazione dell'articolo 23, al fine di chiarire le criticità esposte in premessa;

a prevedere un periodo transitorio più ampio per l'entrata in vigore delle disposizioni, in modo da consentire un adeguamento progressivo e sostenibile da parte degli operatori economici.

G/1318/9/8 e 9

[Naturale, Sabrina Licheri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023* (A.S. 1318),

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di

garantire la tutela dei consumatori;

in particolare, l'articolo 23 introduce nel Codice di consumo una misura di contrasto al fenomeno del c.d. *shrinkflation* - ovvero il ridimensionamento della quantità di un prodotto all'interno della propria confezione con contestuale incremento o invarianza del prezzo- prevedendo l'imposizione di un obbligo informativo, attraverso specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione a decorrere dal 1° aprile 2025;

considerato che:

attraverso la succitata pratica, i produttori riescono efficacemente ad aumentare i prezzi in maniera poco trasparente e talvolta finanche ingannevole per il consumatore;

il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) considera pratiche commerciali scorrette, e per questo vietate, le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive;

con particolare riferimento a quelle ingannevoli, l'articolo 21 del summenzionato codice del consumo definisce tali le pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (ad esempio l'esistenza o la natura del prodotto; le caratteristiche principali del prodotto; il prezzo o il modo in cui questo è calcolato; la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione) e, in ogni caso, lo inducono o sono idonee a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

rilevato altresì che:

sebbene condivisibile nella sua ratio, la disposizione di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame non risulta sufficiente ad arginare il fenomeno della *shrinkflation* considerato che non impedisce ai produttori di continuare a mettere in commercio prodotti imballati in modo tale da suggerire una quantità di prodotto superiore rispetto a quella realmente contenuta e che si limita ad obbligarli solo a menzionare sul prodotto, tramite apposizione nel campo visivo principale della confezione di vendita o di un'etichetta adesiva, una quantità (espressa in unità di misura) inferiore rispetto alla precedente;

l'inserimento del summenzionato fenomeno tra le pratiche commerciali ingannevoli contemplate dal codice del consumo non solo contribuirebbe ad arginare il fenomeno ma risolverebbe anche alcune questioni correlate al medesimo quali ad esempio il notevole impatto ambientale degli imballaggi inutilmente grandi che richiedono un maggiore consumo di risorse (carta, petrolio grezzo come materia prima per la plastica, metalli, vetro) e generano più rifiuti del necessario,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune modifiche normative volte ad annoverare tra le pratiche commerciali ingannevoli di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.

G/1318/10/8 e 9 (testo 2)

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che

ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;

nel testo all'esame dell'Aula è stato approvato dalle Commissioni un articolo aggiuntivo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele gradualmente. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele gradualmente è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte;

sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

impegna il Governo:

a prevedere un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, anche mediante contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.

G/1318/10/8 e 9

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele gradualmente e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele gradualmente che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;

nel testo all'esame dell'Aula è stato approvato dalle Commissioni un articolo aggiuntivo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele gradualmente. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele gradualmente è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte; però riteniamo rischioso consentire a coloro che sono nel servizio di maggior tutela di passare al servizio a tutele gradualmente, senza stabilire esattamente che possono tornarvi in ogni momento;

sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

impegna il Governo:

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, privilegiando contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.

G/1318/11/8 e 9

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 25 del provvedimento in esame reca "disposizioni in materia di trasporto pubblico introducendo disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

con il decreto ministeriale n. 203 del 02 luglio 2024 è stato istituito il Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) effettuati con autovettura, motocarozzetta e natante a motore, con lo scopo di realizzare un quadro complessivo delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC sull'intero territorio, dopo anni dalla sua approvazione attraverso il decreto-legge n. 135 del 2018, fortemente voluta per avere una base dati su cui fare proposte nell'ambito della programmazione dei trasporti pubblici non di linea;

il provvedimento in esame all'articolo 25 apporta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC;

durante i lavori delle commissioni referenti è stato specificato che l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane, tuttavia è stata persa l'occasione di rendere fruibile la piattaforma - in forma aggregata - anche per associazioni, università, mondo della ricerca nonché ai cittadini tutti;

questa occasione mancata, preclude dunque studi e ricerche di settore, in quanto i dati avrebbero potuto essere utilizzati per condurre analisi mirate alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea,

impegna il Governo a:

a) estendere, al fine di favorire lo sviluppo di studi e ricerche di settore e al fine di favorire la conoscibilità dei dati sul trasporto pubblico locale non di linea, l'accesso ai dati del RENT in forma aggregata e anonima a tutti i cittadini;

b) prevedere che i comuni utilizzino i dati del RENT per la creazione di *whitelist*, con particolare riguardo al monitoraggio degli accessi alle ZTL.

G/1318/12/8 e 9

[Fregolent](#), [Paita](#)

Il Senato,

premessi che:

la Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

il provvedimento in commento risulta caratterizzato da misure poco incisive per quel che riguarda il trasporto pubblico locale non di linea, non prevedendo alcuna misura utile a rendere più efficace per i cittadini un servizio importante quale è quello di noleggio con conducente (NCC);

nello specifico non si interviene sull'obbligo di attesa di 20 minuti, per gli NCC, tra una corsa e l'altra là dove la partenza avvenga da un luogo diverso dalla rimessa, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale n. 226 del 2024, che va in controtendenza con quanto accade in Europa e che ha ripristinato di fatto un obbligo di rientro in rimessa, nonostante la Corte costituzionale si sia espressa in senso sfavorevole a tale obbligo dal 2020;

il mantenimento di una tale previsione determina un grave danno non solo agli operatori ma anche nei confronti degli utenti che hanno diritto ad ottenere un servizio che risponda efficacemente alle esigenze di mobilità;

sin dal 2009 a tutt'oggi molteplici sono stati gli interventi, sempre inascoltati, sia dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) che dell'AGCM volti a segnalare le ingiustificate distorsioni connesse alla regolamentazione dell'attività degli esercenti il servizio di NCC che hanno l'effetto di ridurre l'offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in vista dell'anno giubilare e dell'incremento esponenziale di turisti e pellegrini, di sospendere per un anno l'efficacia giuridica del decreto interministeriale n. 226 del 26 ottobre 2024, per sopperire alle criticità citate in premessa.

G/1318/13/8 e 9

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cosiddetto «decreto Ristori»), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha stabilito che «Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

l'articolo 26, comma 3, provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili (cosiddetti *dehors*) funzionali all'attività esercitata, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), con specifico riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione, controllo e gestione dei beni soggetti a tutela e all'uso dei beni culturali interessati del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

in particolare, nei criteri di delega, ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'acquisizione del relativo titolo autorizzatorio - inciso inserito in sede referente - si prevede la liberalizzazione della procedura - escludendo l'applicazione delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali - per l'apposizione di *dehors* su spazi parti urbani di interesse artistico e storico, l'applicazione del cosiddetto silenzio-assenso per l'autorizzazione all'installazione di *dehors* in aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale e si interviene per definire i criteri per valutare la compatibilità con la tutela culturale e paesaggistica di quegli interventi di installazione dei *dehors* che rimangono sottoposti ad autorizzazione (quelli cioè che insistono su aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale);

inoltre si interviene per la semplificazione delle procedure amministrative per aree vicine a siti

archeologici o beni culturali di interesse eccezionale, anche prescindendo da regimi autorizzatori disciplinati da accordi, regolamenti o intese in materia di occupazione del suolo pubblico applicabili a livello territoriale e si prevede l'adozione di procedure edilizie omogenee e semplificate su tutto il territorio nazionale e, secondo quanto inserito in sede referente, riduzione degli adempimenti;

ai sensi del comma 3, la delega deve essere esercitata su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema delle deroghe e consentire ai comuni una corretta programmazione che sia in grado di considerare anche ogni singola realtà sulla base delle caratteristiche storiche urbanistiche e sociali di ogni territorio;

vista la particolare ampiezza dei principi e dei criteri direttivi e il fatto che le disposizioni in esame impattano decisamente sul decoro e sul tessuto commerciale delle nostre città e sulla qualità della vita e della mobilità dei cittadini, sarebbe opportuno rafforzare sensibilmente la partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria, alla definizione degli stessi,

impegna il Governo:

a prevedere, per agevolare il percorso di esercizio della delega, l'istituzione di un tavolo permanente al Ministero dell'impresa e del *made in Italy* che, insieme agli altri soggetti previsti dalla norma in esame preveda un forte coinvolgimento delle autonomie locali e delle associazioni di categoria più rappresentative.

G/1318/14/8 e 9

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023* (A.S. 1318),

premesso che:

il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza introduce, all'articolo 28, modifiche significative alla definizione e al quadro normativo delle *startup* innovative, con l'obiettivo di agevolarne la crescita e l'impatto economico, sociale e tecnologico;

l'attuale normativa limita la definizione di *startup* innovativa alla produzione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico, escludendo così numerose imprese di nuova costituzione che introducono innovazioni significative in settori tradizionali;

le *startup* innovative, secondo le modifiche introdotte dal disegno di legge, possono essere anche micro imprese, e i relativi vincoli normativi devono essere resi più coerenti con questa definizione, in modo da ampliare l'accesso alle agevolazioni e agli strumenti di sostegno;

la forma giuridica delle società di persone è attualmente esclusa dalle tipologie societarie previste per le *startup* innovative, penalizzando molte realtà imprenditoriali emergenti;

considerato che:

gli strumenti di incentivazione e le definizioni normative delle *startup* innovative devono essere calibrati per rispondere alle esigenze specifiche dei territori e delle imprese di dimensioni minori;

alcune associazioni di settore hanno sottolineato l'importanza di modifiche normative che amplino l'ambito di applicazione delle agevolazioni alle *startup*, tenendo conto delle peculiarità delle micro imprese e dei settori tradizionali,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte ad ampliare la definizione di *startup* innovativa, includendo imprese che introducano innovazioni rilevanti in settori tradizionali, indipendentemente dal

livello di valore tecnologico dei prodotti o servizi offerti;

a consentire alle *startup* innovative di costituirsi anche sotto forma di società di persone, più adatta alle caratteristiche organizzative e produttive delle micro imprese.

G/1318/15/8 e 9

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023* (A.S. 1318),

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

nell'ambito dei diversi mercati di beni e servizi, in particolare per quello della comunicazione e dell'energia, nel corso degli ultimi anni, si è rilevato da parte degli operatori un ricorso sempre più diffuso - non di rado al limite della legalità e delle zone grigie della normativa vigente - a metodi aggressivi, invasivi e scorretti attraverso telefonate con operatore;

queste modalità piuttosto aggressive hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla tutela e alla protezione dei consumatori, bersaglio di telefonate reiterate e moleste;

considerato che:

da tempo la stessa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rappresentato la necessità di un intervento del legislatore al fine di contrastare efficacemente il fenomeno, ritenendo i risultati della riforma del Registro pubblico delle opposizioni, che avrebbe dovuto limitare l'invasivo modus operandi degli operatori di telemarketing, del tutto insoddisfacenti;

nella memoria del 23 maggio del 2023 alla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati, l'Autorità ha invitato il Parlamento ad intraprendere un intervento normativo più incisivo in merito, che valga ad arginare il fenomeno e a salvaguardare la scelta dei consumatori di non essere bersaglio di sollecitazioni indesiderate;

rilevato altresì che:

l'articolo 26 del codice del consumo prevede quella che si potrebbe definire una "*black list*" delle pratiche commerciali considerate sempre vietate poiché valutate *ex lege* aggressive di per sé ovvero tali a prescindere da qualsiasi dimostrazione in ordine alla diligenza professionale o in ordine alla loro idoneità a falsare le scelte del consumatore;

per arginare il *telemarketing* e il *teleselling* aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela dei consumatori risulta cruciale attribuire a queste ultime il carattere anticoncorrenziale di grave entità e di disvalore sociale in quanto configurabili come lesive della libertà del consumatore mediante l'esercizio di indebite pressioni, fisiche o psicologiche;

in particolare, sarebbe auspicabile inserire nell'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive le sollecitazioni commerciali, effettuate per telefono o posta cartacea, volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte ad interrompere le sollecitazioni commerciali indesiderate di cui in premessa valutando l'inserimento delle medesime nel novero delle c.d. pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di accordare una più efficace tutela ai consumatori contro tali condotte.

G/1318/16/8 e 9 (testo 2)

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni - ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari - che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di *telemarketing* indesiderate;

tuttavia, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni e ancora troppi sono numeri telefonici carpiri in maniera illegittima: il RPO funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto *telemarketing* illegale. In particolare per le tecniche di mascheramento della numerazione (*spoofing*) e l'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;

il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;

il registro delle opposizioni dunque, anche con le modifiche introdotte recentemente, continua ad essere aggirabile mentre è necessario tutelare concretamente i consumatori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto «*Telemarketing* aggressivo» attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di «*Spoofing*».

G/1318/16/8 e 9

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premessi che:

come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni - ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari - che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di *telemarketing* indesiderate;

tuttavia, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni e ancora troppi sono numeri telefonici carpiri in maniera illegittima: il RPO funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto *telemarketing* illegale. In particolare per le tecniche di mascheramento della numerazione (*spoofing*) e l'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;

il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;

il registro delle opposizioni dunque, anche con le modifiche introdotte recentemente, continua ad essere aggirabile mentre è necessario tutelare concretamente i consumatori;

nel provvedimento in esame, che peraltro è insufficiente sul tema generale della tutela dei consumatori, abbiamo chiesto di costringere gli operatori e le imprese ad evidenziare nel *display* del telefono che l'utente sta per ricevere una chiamata di natura commerciale e che tutte le tipologie di *telemarketing* debbano essere associate ad un prefisso unico immediatamente riconoscibile, due strumenti innovativi, oggi facilmente applicabili, che metterebbero finalmente ordine nella giungla di chiamate fastidiose, spesso aggressive e non trasparenti, che colpiscono ogni giorno milioni di cittadini,

impegna il Governo:

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto «*Telemarketing* aggressivo» attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di «*Spoofing*».

G/1318/17/8 e 9 (testo 2)

[Minasi, Germanà](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),
premessi che:

in numerose realtà portuali nazionali, soprattutto in quelle in cui si registra un consolidato traffico marittimo, operano da decenni gli avvisatori marittimi che svolgono il servizio di tracciamento imparziale delle unità navali, registrandone gli orari di arrivo, partenza, ormeggio, disormeggio, ancoraggio e movimento, nonché ulteriori dati necessari per l'operatività portuale, ad esempio, in tema di stallie;

l'avvisatore marittimo è tenuto a mettere a disposizione all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema portuale, nonché agli altri organismi che, nell'ambito del porto, svolgono attività in ragione dei fini istituzionali pubblici, ogni dato in possesso e registrato utilizzabile per le finalità proprie dell'Ente richiedente;

in più l'avvisatore marittimo assicura la piena collaborazione all'Autorità Marittima e alle altre istituzioni pubbliche anche attraverso la comunicazione di notizie utili ai fini della sicurezza in generale e di altre attività svolte da dette Autorità nell'esercizio dei compiti di istituto;

agli avvisatori marittimi è riconosciuta dall'Amministrazione rilevanza ai fini di tutela della sicurezza della navigazione e il conseguente utilizzo di sistemi radioelettrici per la sicurezza della vita umana in mare;

in virtù delle funzioni svolte, il legislatore ha inserito all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, gli avvisatori marittimi tra i soggetti che si scambiano le informazioni commerciali attraverso il sistema PMIS, al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell' Agenzia delle dogane",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare effettività all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, consentendo la piena partecipazione degli avvisatori marittimi all'implementazione e all'utilizzo del sistema PMIS.

G/1318/17/8 e 9

[Minasi, Germanà](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),
premessi che:

in numerose realtà portuali nazionali, soprattutto in quelle in cui si registra un consolidato traffico marittimo, operano da decenni gli avvisatori marittimi che svolgono il servizio di tracciamento imparziale delle unità navali, registrandone gli orari di arrivo, partenza, ormeggio, disormeggio, ancoraggio e movimento, nonché ulteriori dati necessari per l'operatività portuale, ad esempio, in tema di stallie;

l'avvisatore marittimo è tenuto a mettere a disposizione all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema portuale, nonché agli altri organismi che, nell'ambito del porto, svolgono attività in ragione dei fini istituzionali pubblici, ogni dato in possesso e registrato utilizzabile per le finalità proprie dell'Ente richiedente;

in più l'avvisatore marittimo assicura la piena collaborazione all'Autorità Marittima e alle altre istituzioni pubbliche anche attraverso la comunicazione di notizie utili ai fini della sicurezza in generale e di altre attività svolte da dette Autorità nell'esercizio dei compiti di istituto;

agli avvisatori marittimi e' riconosciuta dall' Amministrazione rilevanza ai fini di tutela della sicurezza della navigazione e il conseguente utilizzo di sistemi radioelettrici per la sicurezza della vita umana in mare;

in virtù delle funzioni svolte, il legislatore ha inserito all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, gli avvisatori marittimi tra i soggetti che si scambiano le informazioni commerciali attraverso il sistema PMIS, al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell' Agenzia delle dogane";

ad oggi la norma è rimasta non attuata e sono stati coinvolti soggetti non previsti dal sistema PMIS a svolgere le finalità che la legge attribuisce agli avvisatori marittimi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare effettività all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, consentendo la piena partecipazione degli avvisatori marittimi all'implementazione e all'utilizzo del sistema PMIS, in virtù della rilevanza pubblica delle attività svolte, connesse al funzionamento del sistema stesso.

Art. 1

1.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole: "di affidamento delle concessioni autostradali" inserire le seguenti: "relative a tratte autostradali di interesse nazionale."

Conseguentemente,

al medesimo comma, dopo le parole: "contendibilità delle concessioni autostradali" inserire le seguenti: "relative a tratte autostradali di interesse nazionale";

al comma 3:

alla lettera e), dopo la parola: "concedente" inserire le seguenti: "di interesse nazionale";

alla lettera t), dopo la parola: "autostradali" aggiungere le seguenti: "di interesse nazionale".

1.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli altri enti pubblici concedenti nel settore autostradale».

Art. 3

3.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "dell'articolo 182" con le seguenti: "del libro IV, parte II, titolo II,".

3.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 182» con le seguenti: «del libro IV, parte II, titolo II».

3.3

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per tutta la durata della concessione».

3.4

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici;».

3.5

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house resta esclusa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della concessione».

3.6

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Qualora l'ente concedente proceda agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, non si applica il diritto di prelazione.».

Art. 4

4.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, alinea, premettere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'annesso allegato IV.1.».

4.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) la previsione di specifiche clausole sociali ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici.».

4.3

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, lettera d), primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «; resta fermo quanto previsto dall'articolo 185 del medesimo codice dei contratti pubblici.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), secondo periodo:

- *sostituire le parole: «possono comprendere» con la seguente: «comprendono»;*

- *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo le tratte autostradali per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi, al netto degli ammortamenti, sono destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.».*

4.4

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera d) secondo periodo sostituire le parole: «possono comprendere» con le

seguenti: «comprendono» e aggiungere in fine le parole: «secondo metodologie che favoriscano lo sviluppo e il miglioramento degli standard a supporto della mobilità sostenibile e garantiscano il contenimento dei costi per gli utenti;».

4.5

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «degli elementi forniti dal concessionario uscente e».

4.6

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «degli elementi forniti dal concessionario uscente e».

Art. 5

5.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al precedente periodo viene tempestivamente pubblicato dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici.».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ente concedente che non intenda conformarsi al parere dell'ANAC comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

5.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica».

5.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al soggetto affidatario resta preclusa, per l'intera durata della convenzione, la partecipazione diretta di operatori economici privati al capitale della società.».

Art. 6

6.1

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 4, dopo le parole: «trasporto di merci,» inserire le seguenti: «, nonché all'installazione di tettoie o pensiline ombreggiate, di altezza non inferiore a tre metri, dotate di sistemi di schermatura

che integrino dispositivi di produzione di energia da fonte solare almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alle aree di parcheggio e di sosta,».

6.2

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché gli interventi di rimboschimento delle aree in gestione al fine di compensare l'emissione di CO2».

6.3

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato a» inserire le seguenti: «occupare ed».

Conseguentemente:

- al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trasferite gratuitamente» con le seguenti: «acquisite a titolo originario»;

- al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «Il trasferimento» con le seguenti: «L'acquisizione»;

- al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «voltura» con la seguente: «registrazione»;

- dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle concessioni in essere, con le modalità e le tempistiche da concordare con l'ente concedente. In caso di avvenuta consegna delle opere e degli immobili con devoluzione gratuita e automatica acquisizione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per esso al demanio dello Stato, ramo stradale, il relativo verbale costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale delle opere.».

Art. 7

7.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai lavori oggetto di affidamento da parte del concessionario, per i quali l'articolo 60 del codice dei contratti pubblici trova applicazione.».

Art. 8

8.1

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ricarica elettrica,» inserire le seguenti: «nonché di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici posti nei tratti della rete autostradale limitrofi a centri o aree abitate o adibite a sosta di veicoli, funzionali ad alimentare o mantenere i punti di ricarica elettrica,».

8.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «le penali applicabili al concessionario in caso di» inserire le seguenti: «ritardi nell'esecuzione dei lavori e».

Art. 9

9.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «L'ente concedente, concluso il procedimento relativo all'affidamento della concessione, provvede ad elaborare, una proposta di convenzione e di relativo Piano economico finanziario, in coerenza con lo schema di convenzione accluso alla documentazione di gara e posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8. Tale schema, ricevute eventuali osservazioni da parte dell'affidatario, è trasmesso all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni. Ottenuto il parere favorevole dell'ART, i suddetti

documenti sono sottoposti all'affidatario che procede alla sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.».

9.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: all'ART aggiungere le seguenti: e all'ANAC.

Conseguentemente:

- al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che esprime il parere con le seguenti: che esprimono i pareri;

- al comma 4, sostituire le parole: graduatoria o con le seguenti: graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede;

- al medesimo comma 4, sostituire le parole: , senza riconoscimento di con le seguenti: . In ogni caso non è riconosciuto.

9.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «all'ART» inserire le seguenti: «e all'ANAC».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che esprime il parere» con le seguenti: «che esprimono i pareri».

9.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «graduatoria o» con le seguenti: «graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede».

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: «, senza riconoscimento di» con le seguenti: «. In ogni caso non è riconosciuto».

9.5

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «graduatoria o» con le seguenti: «graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede.» e le parole: «, senza riconoscimento di» con le seguenti: «. In ogni caso non è riconosciuto».

Art. 10

10.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Eventuali proroghe del termine di durata della concessione di cui al comma 1 sono subordinate alla preventiva valutazione di ART e ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente concedente, corredata di adeguata documentazione a supporto. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a tal fine avvia con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario.».

10.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In nessun caso ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria imputabili al concessionario possono dare luogo ad una proroga del termine di durata della concessione di cui al comma 1.».

10.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avviando con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario».

Art. 11

11.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «si applicano».

Conseguentemente:

- al medesimo comma, dopo le parole: «del codice dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «e le clausole elaborate dall'ANAC di cui al comma 3-bis del presente articolo»;

- dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'ANAC elabora apposite clausole-tipo da inserire nello schema di convenzione a base dell'affidamento di cui all'articolo 8 e, successivamente, nella proposta di convenzione di cui all'articolo 9, comma 2, recanti anche indicazioni in merito alle modalità di calcolo degli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto da porre a carico del concessionario inadempiente»;

- dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.».

11.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) gravi inadempienze contrattuali nei confronti dei lavoratori o carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

11.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.».

Art. 12

12.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, a tal fine, una riduzione delle tariffe per i veicoli con minori emissioni di anidride carbonica.».

12.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento.».

12.0.1

[Basso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria, con particolare riguardo al nodo genovese, e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.».

Art. 13

13.1

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «CIPESS» inserire le seguenti: «e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

13.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «CIPESS» inserire le seguenti: «e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

13.3

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, alla lettera c), dopo la parola: «alternativi,» inserire le seguenti: «anche in considerazione dei chilometri aggiuntivi di percorrenza;».

Art. 14

14.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nell'ambito delle concessioni in essere, il concedente verifica il rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se, all'esito della verifica, il concessionario dovesse risultare inadempiente, il concedente indica un termine per provvedere all'applicazione dei suddetti contratti trascorso il quale, ove l'inadempienza dovesse protrarsi, si configura l'ipotesi di estinzione del contratto di concessione per motivi di pubblico interesse.».

Art. 15

15.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente: "*m-bis)* se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera *g)* e lettera *g-bis)*, nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare

ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

15.0.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

15.0.3

[Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m-bis) Se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

Art. 16

16.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;

3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;

b) al comma 2-bis, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio.»

Conseguentemente, al comma 7, lettera a), le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 e 3-bis».

16.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;

3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;

b) al comma 2-bis, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio.»

Conseguentemente, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: e 3 con le seguenti: , 3 e 3-bis.

16.3

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: «a definire, d'intesa con» aggiungere le seguenti: «l'ANAC, per quanto di competenza, con.» e sostituire le parole: «a definire gli schemi» con le seguenti: «a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi».

16.4

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: «a definire, d'intesa con» aggiungere le seguenti: «l'ANAC, per quanto di competenza, con.»

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: «a definire gli schemi» con le seguenti: «a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi».

Art. 17

17.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

(ISMEA), di seguito denominato Osservatorio.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, sono propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti sleali sotto il profilo commerciale, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del settore, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di riferimento, l'Osservatorio si avvale delle organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio relaziona, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio nonché su eventuali profili critici emersi.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al presente articolo.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

17.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

17.0.3

[Franceschelli](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 18

18.0.1

[Nicita](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Collegio Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.

2. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera d) è abrogata.».

18.0.2

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. All'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "4. Nell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata tenendo conto dell'eccezione del principio di insularità di cui all'articolo 119, comma 6 della Costituzione."».

18.0.3

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Contrasto alle azioni di spoofing telefonico)

1. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto *spoofing* telefonico, all'articolo 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il *provider* di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* di cui al comma 1, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Le numerazioni assegnate di cui al precedente periodo devono riportare nel *display* del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».

18.0.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."».

18.0.5

[Nicita](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

1. L'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 è limitato esclusivamente al settore del trasporto aereo dei passeggeri. Non trova dunque applicazione il parere del 29 gennaio 2024, n. 61, il Consiglio di Stato, sezione I consultiva e ogni atto ad esso conseguente deliberato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».

18.0.6 (testo 2)

[Nicita](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

1. I soggetti che, a qualunque titolo, esercitano il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c, di una o più imprese qualificate come prestatori di servizi intermediari online e oggetto di regolazione specifica in quanto *very large online platform* (VLOP) o *very large online Search engine* (VLOSE) ai sensi del *Digital Services Act*, ovvero che, pur non detenendo una partecipazione maggioritaria sia in grado di esercitare un'influenza determinante su tali imprese, non possono offrire servizi di connettività all'ingrosso e al dettaglio sul territorio italiano.».

18.0.6

[Nicita](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

1. I soggetti che, a qualunque titolo, esercitano il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c, di una o più imprese qualificate come prestatori di servizi intermediari *online* e oggetto di regolazione ai sensi del *Digital Services Act*, ovvero che, pur non detenendo una partecipazione maggioritaria sia in grado di esercitare un'influenza determinante su tali imprese, non possono offrire servizi di connettività all'ingrosso e al dettaglio sul territorio italiano.».

18.0.7

[Nicita](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

1. Le risorse pubbliche previste dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, oggetto della missione 1.2, e in particolare destinate alle gare per la connettività a banda ultra larga delle aree grigie non possono essere riallocate per il finanziamento di servizi di connettività da tecnologie satellitari di operatori terzi.».

18.0.8

[Nicita](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Legge annuale per il digitale)

1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il digitale al fine di coordinare le risorse finanziarie e i centri di spesa in materia digitale, monitorare lo stato di avanzamento e la programmazione della spesa relativa al settore digitale nelle amministrazioni pubbliche, anche al fine di razionalizzarne gli ambiti di intervento, evitare sovrapposizioni ed ottimizzare i tempi di realizzazione degli interventi.

2. Le legge annuale per il digitale è finalizzata, altresì, a:

- a) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale;
- b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali;
- c) garantire l'accesso e la tutela di consumatori e imprese alle reti e ai servizi digitali;
- d) accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o

comunque rilevanti per i cittadini;

e) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale;

f) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali;

g) promuovere il commercio elettronico equo;

h) tutelare il pluralismo e garantire i diritti fondamentali dei cittadini nel *web* nonché la sovranità dei dati personali dei titolari degli stessi e i diritti dei lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nonché degli obiettivi del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle raccomandazioni della Commissione europea e di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale, nonché delle previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, delle relative fonti di finanziamento nazionali ed europee e dello stato di attuazione e impegno delle stesse.

4. Il disegno di legge di cui al comma 3 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale e di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative e alle indicazioni contenute nelle rispettive relazioni annuali;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, ai fini di cui alla lettera a), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge adottata ai sensi del comma 3;

c) l'autorizzazione ad adottare atti di natura regolamentare nelle materie di cui ai commi 1 e 2;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze nelle materie di cui ai commi 1 e 2;

e) norme integrative o correttive di disposizioni legislative vigenti inerenti alle materie di cui ai commi 1 e 2, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare;

f) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione e impegno delle stesse.

5. Il disegno di legge di cui al comma 3 è accompagnato da una relazione che evidenzi:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi del diritto europeo in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle leggi nazionali vigenti, nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione;

d) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, presentati nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non ha ritenuto opportuno intervenire.».

Art. 19

19.0.1

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

«11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.».

b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

Art. 20

20.0.1

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

20.0.2

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 148 dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.

2) all'articolo 149-*bis* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

20.0.3

Fregolent

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)

1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-bis, è aggiunto il seguente: "11-ter. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato."».

20.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)

1. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:

"11-ter. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato."».

20.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Adeguamento del sistema di risarcimento diretto alla Sentenza 180/2009 della Corte costituzionale)

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia."».

Art. 21

21.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

21.0.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Transazioni commerciali elettroniche)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385, è aggiunto il seguente: "385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'economia e delle finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'economia e delle finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo."».

21.0.2

[Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385 è aggiunto il seguente: "385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'Economia e delle Finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo."».

Art. 22

22.0.1

[Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025"».

Art. 23

23.1

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, dopo la parola: «confezionamento» aggiungere le

seguenti: «e la precedente formulazione.».

Conseguentemente,

al medesimo comma, medesimo capoverso:

- dopo la parola: «consumatore» inserire le seguenti: «indicando il nuovo peso del prodotto, il nuovo volume e l'eventuale variazione dell'unità di prodotto»;

- sopprimere le parole: «dell'avvenuta riduzione della quantità»;

- sostituire le parole da: «, nel campo visivo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica.»;

dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della specifica etichetta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità della sua apposizione.»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis Al fine di ridurre i rifiuti da imballaggi e il consumo di risorse, all'articolo 21, comma 2, del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) una qualsivoglia attività di commercializzazione o immissione nel mercato del prodotto mediante l'utilizzo di confezioni o tecniche di riempimento delle stesse tali da far apparire la presenza di una quantità di prodotto maggiore di quella effettivamente in esse contenuta"».

23.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rivenditori e distributori espongono chiaramente a scaffale anche il prezzo unitario e al chilo/litro dei prodotti in vendita, per permettere al consumatore di paragonare i prezzi rispetto all'unità di misura e non alla confezione.».

23.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: "b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.".

1-ter. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.».

23.4

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi anche in merito ai processi di produzione di beni che generano una riduzione dell'impronta idrica e contribuiscono all'abbattimento delle emissioni di CO2 derivanti dagli imballaggi, i produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto destinato al consumo che ha subito una riduzione del precedente confezionamento a seguito di un processo di concentrazione o disidratazione, informano il consumatore tramite apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta recante l'indicazione, con apposita evidenziazione grafica, della variazione di peso e di volume del prodotto e dell'eventuale variazione dell'unità di prodotto, nonché della variazione del prezzo per unità di misura.».

23.0.1

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Liberalizzazione delle vendite promozionali)

1. Alla lettera f) dell'articolo 3 comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) sono soppresse le parole "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti"».

Art. 24

24.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Misure per l'attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili)

1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.

2. Ai fini del presente articolo, sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

f) hanno un'età superiore ai 75 anni.

3. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico SpA; i soggetti di cui al comma 2, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

4. L'Arera, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 2, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al 3 del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico SpA.

5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della

transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.

6. Ai fini di cui al comma 1, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- *Power Purchase Agreement*), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

7. Ai fini di cui al presente articolo, la società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.

8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- *Power Purchase Agreement*).

9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «facoltà di chiedere,» inserire le seguenti: «con oneri a carico del soggetto che eroga il servizio,».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque sempre possibile tornare al servizio di maggior tutela.».

24.0.1

[Lorefice](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, si apportano le seguenti modificazioni:

a) Al comma 59, sostituire le parole "a decorrere dal 10 gennaio 2024" con le seguenti "a decorrere dal 10 gennaio 2026";

b) al comma 60, sostituire le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023" con le seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2026"».

24.0.2

[Lorefice](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Tutela tariffaria per le utenze della Regione Siciliana a seguito della siccità)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave deficit idrico della Regione Siciliana, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 6 maggio

2024, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), con riferimento al settore idrico integrato, introduce norme per la sospensione temporanea, a decorrere dal 1 gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al primo comma, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.».

Art. 25

25.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al primo periodo si applica» inserire le seguenti: «, previo perfezionamento dell'iscrizione delle imprese che in sede di prima operatività del registro abbiano trasmesso istanza di registrazione entro il 15 marzo 2025,».

25.2

[Fregolent](#), [Paita](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «si applica» aggiungere le seguenti «, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

25.3

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: «, anche al fine di procedere al rilascio dei necessari permessi ZTL verificando l'avvenuta iscrizione dell'operatore richiedente al registro medesimo.».

25.4

[Fregolent](#), [Paita](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.».

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:

4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.

4-ter. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

4-*quater*. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-*bis* e 4-*ter*, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.».

25.5

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.»;

b) *al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:* «2) il comma 4-*bis* è sostituito dai seguenti: «4-*bis*. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672. 4-*ter*. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma: a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. 4-*quater*. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-*bis* e 4-*ter*, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-*bis*) Le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo».

25.6

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative, le università e gli istituti di ricerca hanno accesso completo ai dati contenuti nel registro, al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.».

25.7

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantisce l'accesso ai dati, forniti in modalità aggregata, per condurre analisi e approfondimenti statistici».

25.8

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.».

25.9

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato per il servizio di noleggio con conducente.».

25.10

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

«5-*quinqüies*. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni».

25.11

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente: "5-*quinqüies*. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono*

essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni."».

25.12

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

"5-*quinquies*. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni."».

25.13

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».

25.14

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'art. 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».

25.15

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio,

ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».

25.16

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la disciplina del Registro informatico pubblico nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

25.17

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la disciplina del Registro informatico pubblico nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

25.18

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I Comuni sono obbligati a utilizzare i dati contenuti nel Registro Informatico Nazionale dei Titolari di Licenza per il Servizio Taxi e Noleggio con Conducente (RENT) per la creazione delle *whitelist* relative agli accessi nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL). Prima di elevare una sanzione per violazione di accesso alla ZTL a un'impresa taxi o NCC, i Comuni sono tenuti a verificare la targa dell'autoveicolo nel RENT per accertarsi della regolarità dell'autorizzazione ovvero della licenza. I Comuni possono altresì utilizzare i dati del RENT per monitorare gli accessi alle proprie ZTL e contrastare fenomeni di uso improprio dei titoli autorizzativi.».

25.19

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le regioni e le città metropolitane hanno accesso completo ai dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT), al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.».

25.20

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma 4-bis, alinea, sostituire le parole da: «da alcuna delle disposizioni» *fino alla fine del capoverso 4-bis, con le seguenti:* «dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672»; *alla medesima lettera, medesimo numero, dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:* «4-bis.1. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.».

d) *al capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: «4-bis» con le seguenti: «4-bis e 4-bis.1».*

25.21

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma 4-bis, alinea, dopo le parole: «e 11» inserire le seguenti: «limitatamente agli obblighi previsti per le azioni direttamente compiute dal titolare dell'autorizzazione.».

25.22

[Fregolent](#), [Paita](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), capoverso "4-bis" apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le parole da «, nonché la sanzione» alle «capo I, sezione II»;

2) alla lettera b), sopprimere le parole da «, nonché la sanzione» alle «capo I, sezione II»;

b) alla lettera b), capoverso comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le parole da «, nonché la sanzione» alle «capo I, sezione II»;

2) alla lettera b), sopprimere le parole da «, nonché la sanzione» alle «capo I, sezione II».

25.23

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma «4-bis», alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» fino a: «sezione II».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma «3», alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «sezione II».

25.24

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge del 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: "motocarozzetta", è aggiunta la seguente: ", motociclo";

b) alla, lettera b), dopo la parola: "motocarozzetta", sono aggiunte le seguenti: ", motociclo con o senza sidecar, triciclo, quadriciclo"».

25.25

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è

temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo"».

25.26

[Sironi](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo"».

25.27

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma di cui alla legge del 15 gennaio 1992, n. 21.».

25.28

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire un supporto efficace ai comuni in tema di trasporto pubblico non di linea, all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: "m-bis) con particolare riferimento al servizio noleggio con conducente a monitorare e verificare l'offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti"».

25.29

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.».

25.0.1

[Sironi](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di licenze taxi)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, al primo periodo, le parole da: "in misura" fino a: "rilasciate" sono soppresse.».

25.0.2

[Sironi](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con

modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.».

25.0.3

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

25.0.4

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;

b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;

c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;

d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;

e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle amministrazioni competenti;

f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;

g) conferimento, all'Autorità di regolazione dei trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;

h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

i) salvaguardia della libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.».

25.0.5

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;
- b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;
- c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;
- d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;
- e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle Amministrazioni competenti;
- f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
- g) conferimento, all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;
- h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- i) salvaguardare la libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.».

25.0.6

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole: «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».

25.0.7

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole "cooperative o consorzi di autotrasportatori" sono inserite le seguenti: "ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati"».

Art. 26

26.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «pubblico esercizio» inserire le seguenti: «e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita»;*

b) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti,» inserire le seguenti: «acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e».*

26.2

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole «di pubblico esercizio» inserire le seguenti «e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita»;*

b) *al comma 3, dopo le parole «delle infrastrutture e dei trasporti,» inserire le seguenti «acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,».*

26.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, concessione degli spazi per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, nel rispetto della tutela dei beni culturali e in coerenza con il tessuto urbano e le aree a maggior rilievo storico-architettonico, nonché con l'interesse paesaggistico e il governo del territorio degli enti locali;».

26.4

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «eccezionale».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettere b), c) ed f), sopprimere la parola: «eccezionale».

26.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

26.6

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

26.7

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «a valutare» con le seguenti: «a garantire"»

26.8

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

26.9

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente: «g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale;».

26.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) previsione di adeguati livelli di trasparenza amministrativa in relazione ai provvedimenti adottati, alle motivazioni ad essi sottese e agli ulteriori elementi informativi e documentali sui quali si fonda la decisione assunta, attraverso l'introduzione di specifici obblighi di pubblicità da assolvere mediante utilizzo della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito *web* istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui alla presente lettera.».

26.11

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere» con le seguenti: «previo parere favorevole».

26.12

[Franceschelli](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 4.

26.0.1

[Nicita](#), [Basso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega al Governo in materia di rimozione delle asimmetrie regolatorie nel settore digitale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti il settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali, al fine di rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari *online*, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

a) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, inviano al Governo una dettagliata proposta di riforma della disciplina in materia di comunicazioni elettroniche e tutela dei dati personali finalizzata a rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari *online*, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali, anche in attuazione delle prerogative derivanti dai regolamenti *Digital Markets Act*, *Digital Services Act* e Regolamento generale per la protezione dei dati personali;

b) la rimozione delle asimmetrie regolatorie individuate di cui al comma 1 possono riguardare sia l'eliminazione di oneri esistenti in capo agli operatori di comunicazione elettronica, sia l'introduzione di nuovi oneri per i prestatori di servizi intermediari *online* che offrano servizi sostituibili in diretta concorrenza con quelli offerti dai suddetti operatori.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per le imprese e il *made in Italy*. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e profili finanziari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.».

26.0.2

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogata.

3. La disposizione di cui al comma 1, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma *7-ter*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 28

28.1

[Fregolent](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo le parole: "«start-up innovativa», è" sono inserite le seguenti: "la società di persone, nonché"».

28.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'alinea, dopo le parole: "start-up innovativa è" sono inserite le seguenti: "la società di persone, nonché"».

28.3

[Fregolent](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a), aggiungere la seguente:* «a-bis) alla lettera f) le parole: "ad alto valore tecnologico" sono soppresse»;

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:* «b-bis) alla lettera h), numero 2), le parole da: "ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi" a: "laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, in percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea triennale"».

28.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) anche operando in settori tradizionali, sviluppa, produce e commercializza prodotti o servizi innovativi in completa discontinuità con riguardo ai processi produttivi e le attività originarie"»).

28.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera f), le parole: "ad alto valore tecnologico" sono soppresse.»

28.6

[Biancofiore](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «prevalente» con la seguente: «esclusiva».

28.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) alla lettera h), numero 2), le parole: "a due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "laurea triennale"».

28.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», lettera d), sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

28.9

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di «start-up innovativa» ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di «piccola e media impresa innovativa» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».

Art. 30

30.1

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 3.

30.2

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «Gli incubatori certificati» con le seguenti: «Agli incubatori certificati» e le parole: «sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste» con le seguenti: «si applicano le disposizioni agevolative previste».

30.3

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «Gli incubatori certificati» con le seguenti: «Agli incubatori certificati».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste» con le seguenti: «si applicano le disposizioni agevolative previste».

Art. 31

31.1

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole da «, o se il contribuente"» fino alla fine del periodo;*

- *al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

31.2

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: «, o se il contribuente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. Se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata, l'investimento agevolabile non potrà superare il valore di euro 100.000 in ragione di anno»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio» con le seguenti: «l'investimento agevolabile non potrà superare il valore di euro 50.000 in ragione di anno».*

31.3

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: «, o se il contribuente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «o se il contribuente è stato fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile».

31.4

[Biancofiore](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Per l'anno 2025, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* innovative, il 65 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

31.5

[Biancofiore](#)

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. la percentuale di cui al comma 1 è incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025. È altresì prevista, alle medesime condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, una detrazione del 65 per cento sull'IRES per le persone giuridiche che investono in *start-up* innovative"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

31.0.1

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per favorire la promozione e la concorrenza nel settore della moda)

1. Sono ammissibili al credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare Mise n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/E/2016.

2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025»;

b) al comma 10:

1) le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025»;

2) le parole: «entro il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2026»;

3) le parole: «entro il 16 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2027»;

4) le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2025»;

c) il comma 12 è soppresso.».

31.0.2

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per favorire la competitività e la concorrenza nel settore della moda)

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio 2024 ed il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023 ovvero del 2022, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle imposte dirette, addizionali comprese;

b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

d) all'imposta sul valore aggiunto.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

31.0.3

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure sui finanziamenti per favorire la concorrenza nel settore della moda)

1. Alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007, è consentita la possibilità di beneficiare della sospensione sui finanziamenti in essere. In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza alla data del 30 dicembre 2024 è sospeso sino alla data del 30 dicembre 2025; inoltre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale concessione esclude l'attivazione del meccanismo del *Forborne* da parte degli istituti di credito. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.».

31.0.4

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure sugli ammortizzatori sociali per favorire la concorrenza nel settore della moda)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 che ricorrano alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione";

b) all'articolo 12, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse"».

Art. 32

32.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela della sicurezza delle risorse accantonate dalle lavoratrici e dai lavoratori a fini previdenziali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tutele e i maggiori strumenti di controllo volti a garantire gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, alla luce dei potenziali maggiori rischi connessi alle previsioni di cui al precedente comma 1. Per le medesime finalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sull'effettiva destinazione delle scelte d'investimento degli enti di previdenza, con riguardo all'entità delle risorse investite in quote o azioni di Fondi di *Venture Capital* nonché destinate agli altri investimenti qualificati.».

Art. 33

33.1

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento» e, ovunque ricorrano, le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Le spese relative agli investimenti in *start-up* e *scale-up* sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di detrazione dall'imposta lorda.».

33.2

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le spese relative agli investimenti in start-up e scale-up sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di detrazione dall'imposta lorda.».

33.3

[Basso, Nicita](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. La società SACE S.p.A. è abilitata, sino al 31 dicembre 2030, a rilasciare garanzie a condizioni di mercato, a favore di "Investitori Istituzionali" come definiti dall'articolo 2, numero 12) del regolamento UE 2017/2042 e per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 89, lettera b-ter) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La garanzia non copre oltre il 50 per cento delle perdite. Il regime opera nel limite di impegno assumibile pari a complessivi 2 miliardi di euro.

3-ter. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 3-bis, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile.

3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, nei limiti di un ammontare di 2 miliardi di euro. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del comma 3, determinate in misura pari al 20 per cento. Tali commissioni non potranno comunque essere inferiori ai costi sostenuti da SACE S.p.A. in relazione alle garanzie, come risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.».

33.0.1

[Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale

irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

33.0.2

Fregolent

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo"».

Art. 34

34.0.1

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

34.0.2

Nave

Dopo l' **articolo** inserire il seguente :

«Art. 34-bis.

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione
negoziata)*

1. In considerazione delle trasformazioni delle esigenze economiche e sociali, le pubbliche amministrazioni, su istanza specifica dei soggetti attuatori, possono ridefinire gli adempimenti, i tempi di esecuzione e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. In conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedono alla rimodulazione di cui al comma 1 verificando che gli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori siano coerenti con la funzione economico-sociale e la redditività complessiva dell'operazione val fine di assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su specifica richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.».

34.0.3

[Sironi](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione, avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.».

34.0.4

[Sironi](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo"».

Art. 35

35.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

35.2

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro». Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e alle piccole e medie imprese (PMI) innovative.

1-ter. Con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

1-quater. Dall'attuazione del Registro di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

35.3

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

1-quater. Dall'attuazione dell'Albo di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente..

35.4

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di supportare le imprese *start-up* con sede in Italia e attività operativa incentrata nel settore della transizione ecologica, una quota delle risorse M2C2 investimento 5.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza può essere destinata per la sottoscrizione di finanziamenti vincolanti nelle suddette *start-up*.

1-ter. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 2, sono ripartite nel rispetto della clausola del 40 per cento in favore delle aree del Mezzogiorno, assegnando priorità ai territori nei quali è possibile sviluppare filiere industriali con altri investimenti PNRR.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 2 e 3.»

35.5

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "sono esonerati" sono inserite, in fine, le seguenti: "e dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

35.6

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

35.7

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* - FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies. *l*), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.».

35.8

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, relativa agli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in piccole e medie imprese (PMI) innovative, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di *quasi-equity* in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della *start-up* innovativa o PMI innovativa, può essere riconosciuta al contribuente nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e

le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.»).

35.9

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare gli investimenti in *start-up*, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

a) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up*;

b) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up*, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

c) nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

d) nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.».

35.10

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1, le parole: "pari al 19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

b) all'articolo 29-bis, comma 3, le parole: "di euro 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 250.000".».

35.11

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "che investano prevalentemente in *start-up* innovative" sono inserite le seguenti: "o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.";

b) al comma 4, dopo le parole: "o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio"».

35.12

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

"7-*ter*. A decorrere dall'anno 2025, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *Venture Capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-*quater*. Ai fini di cui al comma 7-*ter*, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo."».

35.0.1

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 35-*bis*.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative)

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 34-*ter* al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

b) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 35-ter.

(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)

1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.».

35.0.2

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *Venture Capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, con prevalenza del 70 per cento, in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.

3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e PMI innovative, alla concessione di contributi fino al 70 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione di prestazioni di

consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 34-ter.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 35-ter.

(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».

2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

35.0.3

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative, di Fondi di *Venture Capital - FVC*, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies.1)*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo

esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

5. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.4

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

1. Al fine di sostenere le *start-up* e le piccole e medie imprese (PMI) innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimo di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimo di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al

limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.5

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Incentivi all'aggregazione)

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano *start-up* o piccole e medie imprese (PMI) innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal Titolo III, Capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.».

35.0.6

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative, di Fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel*, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies.*1*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025

assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.».

35.0.7

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare una somma minima dello 0,1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* - FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies. *l*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.

3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c*-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 50 per cento in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.».

35.0.8

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle

medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.9

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 29 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.10

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinate all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;
- b) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;
- c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;
- d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.11

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.12

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Semplificazioni)

1. Alle società aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai

risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.».

35.0.13

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Banca dati unica e portale web)

1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;

b) un portale *web* unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale *web* sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

35.0.14

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital - FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital - CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)

1. Le imprese che investono in Fondi di *Venture Capital* - FVC - o in iniziative di *Corporate Venture Capital* - CVC - per lo sviluppo di *start-up* e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da *start-up* o da PMI innovative;

b) in beni immateriali acquisiti da *start-up* o da PMI innovative;

c) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.».

35.0.15

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2025, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese *start-up* con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a *start-up* di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.».

35.0.16

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio».

35.0.17

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: "donatori volontari non remunerati" aggiungere le seguenti: "e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato"».

35.0.18

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera a) è soppressa;
- b) il numero 1) della lettera b) è soppresso;
- c) alla lettera b), numero 2), le parole: « dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-bis" e » sono sopresse.

Art. 36

36.1

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Sopprimere l'articolo.

36.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Sopprimere l'articolo.

36.3

[Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36

1. Per una migliore efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui agli articoli 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il decreto in particolare definisce:

a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali,

l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.».

36.4

[Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'efficacia dell'accreditamento istituzionale e della stipula degli accordi contrattuali, definisce criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

- a) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;
- b) l'elenco dei soggetti autorizzati;
- c) gli esiti delle attività ispettive.».

36.5

[Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36

1. L'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale è condizionata all'applicazione, da parte delle strutture sanitarie private, ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e al rinnovo entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.».

36.6

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1-ter. L'intesa di cui al comma 2, in particolare, dovrà definire:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.».

36.7

[Pirro, Sabrina Licheri, Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.».

36.8

[Pirro, Sabrina Licheri, Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività

erogate, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.».

36.0.1

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

36.0.2

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione" sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: "selezione" è sostituita dalla seguente: "contrattualizzazione"».

36.0.3

[Lorefice](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

36.0.4

[Nave](#), [Pirro](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».

Art. 38

38.0.1

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, i gatekeepers, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale cosiddetto *Digital Market Act*, comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in *Terabyte* inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I *Gatekeepers* potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.
2. I medesimi obblighi previsti per i *gatekeepers* si applicano ai soggetti che scambiano con gli operatori traffico pari almeno a quello prodotto (generato e ricevuto) dal *gatekeeper* che sviluppi il livello più basso di traffico, ad esclusione dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e concessionari radiofonici stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, degli editori di testate giornalistiche online registrate presso il Tribunale di competenza, nonché di tutto il traffico ascrivibile a tali soggetti.
3. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai *Gatekeepers*.
4. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i *Gatekeepers* provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 6.
5. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i *Gatekeepers* concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.
6. I *Gatekeepers* forniscono ed installano a proprie spese gli apparati (Cache o CDN - *Content Delivery Network*) necessari alla miglior distribuzione del traffico sulle reti degli operatori di comunicazioni elettronica. Il posizionamento di tali apparati è deciso congiuntamente tra il singolo operatore di comunicazione elettronica ed il singolo *gatekeeper*. I *gatekeepers* remunerano gli operatori di comunicazione elettronica per gli spazi, i servizi di alimentazione e i

servizi accessori necessari per il funzionamento delle cache installate. I *Gatekeepers* hanno l'obbligo di gestire e mantenere i propri apparati CDN.

7. Le condizioni di cui al precedente comma, sono formalizzate attraverso contratti sottoscritti e comunicate con tutti i dettagli all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che avrà la facoltà di applicare specifiche sanzioni che dovranno essere efficaci per evitare la violazione delle disposizioni e per scoraggiare comportamenti scorretti.
8. Nel mese di marzo di ciascun anno, gli operatori e i *Gatekeepers* provvedono rispettivamente alla fatturazione e al pagamento dei conguagli rispetto al traffico effettivamente sviluppato nell'anno precedente, al fine di garantire una corretta remunerazione in base ai dati reali di utilizzo sia su rete mobile sia su rete fissa degli operatori di comunicazione elettronica. Il pagamento delle fatture da parte dei *gatekeepers* nonché lo scambio delle informazioni necessarie a definire gli importi esatti da fatturare, dovranno avvenire entro tempi certi e definiti contrattualmente tra le parti.
9. Alle previsioni della presente norma si applica l'obbligo di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, in relazione alla risoluzione delle controversie e ai poteri di controllo di AGCOM anche su tali materie.».

38.0.2

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza e supportare la condivisione degli investimenti nell'implementazione delle reti di comunicazione elettronica, agli operatori di rete muniti di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è riconosciuto il diritto a ricevere una contribuzione per l'utilizzo delle reti da parte dei seguenti soggetti utilizzatori: piattaforme *online* e motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi di cui all'articolo 33 del "Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali; *Gatekeepers* di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia un procedimento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della contribuzione per l'utilizzo delle reti, tenendo conto, tra l'altro, delle previsioni di traffico, dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla fornitura dei servizi dei soggetti utilizzatori.

3. La contribuzione è destinata agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica. Il Ministero per le imprese ed il *made in Italy* con proprio regolamento stabilisce le regole di rendicontazione e vigilanza sulla realizzazione della destinazione.

4. Sono esclusi dalla contribuzione prevista dal presente articolo i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e concessionari radiofonici stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli editori di testate giornalistiche online registrate presso il Tribunale di competenza, nonché tutto il traffico ascrivibile a tali soggetti.

5. Gli operatori di rete e i soggetti utilizzatori negoziano e stipulano le condizioni tecniche e di contribuzione per l'utilizzo delle reti nel rispetto del principio di leale collaborazione, non discriminazione e buona fede anche tenendo conto dei criteri del regolamento di cui al comma 2. Al fine di agevolare la negoziazione, entro il mese di settembre di ogni anno i soggetti utilizzatori comunicano a ciascun operatore di rete le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in *Terabyte* inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I soggetti utilizzatori potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.

6. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare della contribuzione, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la sua determinazione, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, ne indica d'ufficio l'ammontare.

7. Nel corso del procedimento dei cui al comma 5, le parti sono obbligate a mettere a disposizione all'Autorità i dati necessari a determinare la misura della contribuzione. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Quando, a seguito della determinazione della contribuzione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

9. Fermo restando l'obbligo di finanziamento per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato da parte dei soggetti obbligati dalla normativa vigente, l'Autorità, con proprio regolamento, stabilisce le spese di istruttoria per l'espletamento del procedimento di cui al comma 4 le relative modalità di versamento.».

38.0.3

[Paita, Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Procedure a evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive si procede all'avvio delle procedure a evidenza pubblica per il rilascio dei titoli concessori entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data siano in corso procedimenti di riqualificazione del territorio comunale sotto il profilo urbanistico, edilizio o ambientale, che siano idonee a incidere sulle aree oggetto di concessione ovvero sulle opere realizzate o da realizzare sulle predette aree, i comuni provvedono senza indugio a definire i citati procedimenti e in tal caso il termine per l'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni decorre dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici o pianificatori di cui sopra. Nelle more e al fine di preservare l'attività svolta sui beni pubblici interessati dalle procedure di assegnazione, il comune può valutare un differimento della scadenza delle concessioni in essere per il periodo strettamente necessario a completare i procedimenti di riqualificazione e le procedure di

assegnazione. Le procedure di cui al precedente periodo si concludono con i relativi affidamenti entro quaranta giorni dal termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande. Qualora esse siano state avviate con istanza di parte, l'affidamento deve avvenire entro quaranta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti.

2. In caso di inerzia e di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, si procede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Nell'ipotesi di cui al primo periodo le concessioni in essere cessano in ogni caso di avere effetti, salvo che il comune disponga la proroga delle stesse per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento e, in ogni caso, per un periodo massimo di trenta giorni.

3. I comuni procedono all'assegnazione delle concessioni e all'avvicendamento dei titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché dei seguenti:

a) possibilità di prevedere, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza:

1) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;

2) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale;

b) prevedere forme di incentivazione per i consorzi di ripascimento e introdurre criteri premiali nell'aggiudicazione nel caso in cui i soggetti si impegnino a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione;

c) prevedere che, in ragione delle migliorie e degli investimenti realizzati sul bene demaniale, il concessionario subentrante corrisponda un indennizzo in favore del concessionario subentrato parametrato al valore delle opere realizzate e riutilizzabili dal subentrante;

d) introdurre forme di incentivazione e criteri premiali per le associazioni di promozione sociale e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo di compensazione per i concessionari uscenti », con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni di cui al comma 1, il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2025 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

38.0.4

[Stefani](#), [Bergesio](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di decisione del reclamo)

1. All'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, al primo periodo, la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "diciotto", la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei" e al secondo periodo, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".».

38.0.5

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

38.0.6

[Stefani](#), [Bergesio](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 aprile 2023 n. 49, sono premesse le seguenti parole: "Anche al di fuori dell'ambito di applicazione della presente legge"».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024**

79ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

- sono anche coinvolte materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e organizzazione di attività culturali e il governo del territorio,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di garantire la funzionalità del sistema giudiziario e della relativa organizzazione;

- con riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento in titolo risultano riconducibili prevalentemente alle materie "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento penale", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 4, si rappresenta l'opportunità di stabilire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di definizione dei requisiti dei componenti dell'Unità valutativa multimediale sull'autismo, nonché di prevedere, ai fini dell'adozione del suddetto decreto, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;

- all'articolo 6, comma 1, risulta necessario aggiornare la decorrenza degli oneri finanziari dall'anno 2025, nonché prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse del Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.2. 1^a(Affari Costituzionali) - Seduta n. 266 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

266^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Ilaria Boiano, rappresentante dell'Associazione Differenza Donna, e Orietta Gargano, presidente della Cooperativa sociale Be Free. La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (M5S), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) annuncia un voto contrario, in linea con il giudizio molto critico espresso dal Partito democratico nelle Commissioni di merito. A suo avviso, le misure previste risultano ancora insufficienti dal punto di vista dell'efficacia della pubblica amministrazione, del miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, per il settore della ricerca e dell'innovazione. Segnala, in particolare, che la disciplina dell'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), di cui all'articolo 25 del disegno di legge, non solo non contrasta l'abusivismo, ma rischia addirittura di favorirlo.

Non essendoci altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) chiede di rinviare la votazione dello schema di parere, per un approfondimento, considerato tra l'altro che la Commissione di merito sta ancora svolgendo le audizioni sul provvedimento in titolo.

Il **PRESIDENTE**, accogliendo la richiesta del senatore Parrini, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo

nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) rileva che sarebbe necessario intervenire con un provvedimento organico per disciplinare tutti i mestieri e le professioni, altrimenti si rischia di introdurre disparità. Pertanto, annuncia il proprio voto contrario.

Non essendoci altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

[\(427\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

[\(731\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

[\(888\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

[\(891\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine previsto per le ore 15 di giovedì 5 dicembre, sono stati presentati due emendamenti al nuovo testo unificato, pubblicati in allegato.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) anticipa il parere contrario su entrambe le proposte di modifica, anche perché in controtendenza rispetto al nuovo testo unificato su cui vi è una convergenza di quasi tutti i Gruppi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa di acquisire il parere delle Commissioni 2a e 4a. Auspica in ogni caso che sia possibile pervenire a un orientamento unanime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che delle procedure informative sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri: audizione di associazioni ed esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge un indirizzo di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene, in rappresentanza dell'associazione Differenza Donna, l'avvocato Ilaria BOIANO.

Prendono la parola il senatore [LISEI](#) (*FdI*) e la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) per porre quesiti, cui risponde Ilaria BOIANO.

Interviene quindi Orietta GARGANO, presidente della cooperativa sociale Be Free.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso

dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di oggi, martedì 10 dicembre 2024, dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. [836](#) e [1255](#)

(*Giornata della memoria vittime stupri di guerra 1943-44*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1318

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
 - sono anche coinvolte materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e organizzazione di attività culturali e il governo del territorio,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di garantire la funzionalità del sistema giudiziario e della relativa organizzazione;
 - con riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento in titolo risultano riconducibili prevalentemente alle materie "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento penale", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. [427](#), [731](#), [888](#), [891](#)**

Art. 1

1.1

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «è inserito il seguente: "La Repubblica tutela le vittime di reato"» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:

"La Repubblica tutela le vittime di reato.

Nessun reato può essere introdotto se non per legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, fuori dai casi di cui agli articoli 76 e 77."».

1.4.2.2. 2[^] (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2^a(Giustizia) - Seduta n. 209 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024
209^a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), intervenendo incidentalmente prima della discussione generale, domanda al relatore ed al rappresentante del Governo se l'articolo 5 del decreto-legge sia applicabile ai giudici di pace di nuova nomina ovvero anche a quelli nominati precedentemente.

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore sul provvedimento, ed il sottosegretario OSTELLARI, precisando che l'articolo in esame dovrebbe applicarsi ai soli giudici di pace di nuova nomina, si riservano tuttavia di fornire sollecitamente ulteriori chiarimenti sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo recantela Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, ricordando che l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza - il cui fine è rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori - è disciplinata dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale il disegno di legge è presentato ogni anno dal Governo entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Inoltre, tra gli obiettivi PNRR da conseguire entro il 31 dicembre 2024, figura l'adozione della citata legge annuale per la concorrenza 2023.

Con riguardo ai profili di interesse della Commissione segnala: l'articolo 20, relativo alla portabilità dei dati contenuti nelle "scatole nere", al comma 1 vieta alle imprese assicuratrici la previsione di clausole contrattuali esclusive o limitative del diritto dell'assicurato di disinstallare, gratuitamente e alla scadenza annuale del contratto, i dispositivi elettronici per il monitoraggio dei dati dell'attività di circolazione dei veicoli a motore (cosiddette "scatole nere" o equivalenti) di cui all'articolo 132-ter del decreto legislativo, 7 dicembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nonché di clausole che stabiliscono penali per la restituzione degli stessi dopo tale scadenza, che potrebbero produrre effetti distorsivi della concorrenza. Inoltre, poiché tali clausole sono qualificabili come vessatorie, la disposizione presenta un meccanismo sanzionatorio analogo a quello di cui all'articolo 36 del Codice

del consumo che disciplina la nullità di protezione, prevedendo che la nullità colpisca esclusivamente tali clausole e non, invece, l'intero contratto, il quale rimane valido per la parte restante. Il comma 2 disciplina invece un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle "scatole nere", prevedendo la facoltà per il consumatore di richiedere, tramite la compagnia assicurativa, all'impresa che gestisce i dispositivi elettronici, l'insieme dei dati registrati dal dispositivo elettronico durante la circolazione del veicolo assicurato, i quali vengono utilizzati dalla compagnia assicurativa ai fini del calcolo del premio del nuovo contratto stipulato con l'assicurato.

L'articolo 21 riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (di seguito IVASS). Nello specifico il comma 1 prevede che le imprese assicurative possono istituire, per il tramite della relativa associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica, con la finalità di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il comma 2 indica i soggetti che sono tenuti a definire le modalità di attuazione della disposizione, prevedendo che le modalità di alimentazione e di accesso al sistema informativo e le tipologie di dati da trattare siano definiti con regolamento dall'IVASS adottato sentiti il Garante per la protezione dei dati personale e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), previa consultazione delle imprese di assicurazione e della relativa associazione rappresentativa.

L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che affida all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici. In proposito, si ricorda che l'articolo 1, ai commi 101-111, della legge di bilancio 2024 ha istituito l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni;

L'articolo 25, modificato dalla Camera, che novella il decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC. Con specifico riferimento alle sanzioni, il comma 1, al fine di rendere effettivo l'obbligo di iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea per i conducenti di taxi o gli esercenti il servizio di NCC, la novella prevede per il caso di mancata iscrizione l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera b), della legge n. 21 del 1992, ossia, della sospensione per due mesi dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la camera di commercio che costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC. La medesima sanzione si applica altresì - alla luce delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati - in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati conferiti al registro delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea.

Il comma 2 reca invece modifiche agli articoli 85 e 86 del Codice della strada per razionalizzare ed equiparare le sanzioni nei confronti dei trasgressori delle norme di cui alla legge quadro n. 21 del 1992, in materia di trasporto pubblico non di linea, che si tratti sia di taxi sia di NCC, distinguendo le fattispecie di abusivismo in assenza di titolo abilitativo (per cui vi è un inasprimento delle sanzioni), le violazioni sostanziali e le violazioni lievi, prevedendo altresì una graduazione delle sanzioni in caso di reiterazione degli illeciti.

Infine, l'articolo 26, modificato dalla Camera, reca una delega per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio

per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (cosiddetti *dehors*). Per i profili di interesse della Commissione segnala che il comma 2, lettera *h*), indica tra i principi e criteri direttivi anche la definizione di un regime sanzionatorio adeguato per le violazioni.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo, è approvata.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e MAGNI. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione su nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 ottobre.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra il nuovo testo unificato derivante dai disegni di legge in titolo, che è volto ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione, il principio secondo il quale "La Repubblica tutela le vittime di reato".

Al riguardo ricorda che il primo testo unificato predisposto per i disegni di legge in esame prevedeva invece modifiche all'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo; a seguito delle richieste di ulteriori approfondimenti da parte dei componenti della Commissione giustizia, la 1a Commissione ha proceduto ad un nuovo ciclo di audizioni di esperti costituzionalisti - a cui hanno partecipato anche i senatori della 2a Commissione - all'esito del quale il relatore, senatore Della Porta, ha predisposto un nuovo testo unificato adottato dalla Commissione affari costituzionali il 4 dicembre scorso.

Poiché il testo unificato recepisce le indicazioni emerse dal dibattito nella Commissione giustizia e confermate dalle audizioni degli esperti, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Illustra altresì i due emendamenti presentati al testo unificato, sui quali ritiene di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) osserva che il nuovo testo unificato elaborato presso la Commissione di merito supera le perplessità precedentemente formulate nel corso del dibattito.

Laddove infatti il precedente testo inseriva la tutela delle vittime dei reati all'interno dell'articolo 111 della Costituzione, alterando gravemente gli equilibri tra le parti su cui si fonda il processo penale, la nuova formulazione (che tiene conto altresì delle risultanze del un nuovo ciclo di audizioni aperto anche ai membri della Commissione Giustizia), colloca la predetta tutela all'interno dell'articolo 24 della Costituzione, senza modificare quegli equilibri.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Ad avviso del senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), anche il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito continua a presentare delle criticità, ancorché notevolmente migliore del precedente (dal momento che la formulazione originaria interveniva sull'articolo 111 della Costituzione, ridisegnando i rapporti all'interno del processo penale e dando luogo a gravi disequilibri).

Da un punto di vista metodologico, infatti, il testo conferma una discutibile tendenza ad inserire nel testo costituzionale principi generali destinati, il più delle volte, a rimanere inattuati, laddove, per contro, il ricorso allo strumento della legislazione ordinaria offrirebbe maggiori garanzie di concreta realizzazione.

Da un punto di vista di principio, poi, l'inserimento nell'articolo 24 della tutela delle vittime di reato rischia da un lato di rivelarsi pleonastico e dall'altro di dar luogo, in concreto, ad inopportune pressioni sull'attività del magistrato giudicante, che sarebbe portato a pronunciare sentenze commisurate non

all'effettivo disvalore del fatto compiuto bensì alla percezione maturata dall'opinione pubblica su di esso, con evidente sbilanciamento verso il massimo edittale.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) pone l'accento sul proficuo lavoro svolto dalla Commissione di merito, che, grazie anche all'impulso della Commissione Giustizia, consente di superare le criticità presenti nel testo precedente.

Osserva inoltre che la costituzionalizzazione della tutela delle vittime di reato, oltre a porsi in linea con le recenti determinazioni assunte dall'Unione europea e a costituire un importante parametro valutativo per la Corte costituzionale, consentirà di valorizzare il ruolo, spesso decisivo, svolto in più occasioni dai parenti delle vittime in favore dell'accertamento della verità.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche ad avviso del senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito è senz'altro da valutare favorevolmente. Non va poi passato sotto silenzio l'importante contributo apportato dalla Commissione Giustizia alla sua elaborazione, che ha consentito un'efficace implementazione della tutela delle vittime di reato nel tessuto costituzionale, salvaguardando al contempo i principi del processo accusatorio.

Replica quindi al senatore Scalfarotto osservando che nulla osta al recepire nel testo costituzionale le nuove sensibilità maturate nel corpo sociale. Tali interventi, peraltro, non svalutano affatto il ruolo della Costituzione ma, al contrario, le consentono di continuare a proporsi nel tempo come fondamentale tavola di valori condivisi.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che gli interventi sul testo costituzionale vanno comunque ponderati con attenzione, sia per evitare il rischio di trasformare il testo in una mera declaratoria di intenti di principio, sia per evitare conseguenze non calcolate nell'ordinamento al momento della loro concreta declinazione.

Rammenta quindi che le iniziative assunte dalla Commissione hanno comunque evitato un'inopportuna alterazione degli equilibri su cui si fonda il processo penale, dando luogo ad un oggettivo miglioramento del testo, anche se la soluzione preferibile restava comunque l'assegnazione dei provvedimenti in sede di Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti, è approvata.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Parere alla 4a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo per le parti di competenza ricordando che su cui la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo.

Segnala quindi gli emendamenti 6.0.17 (che prevede sanzioni in materia di responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione), 6.0.25, 6.0.26, 6.0.27 e 6.0.28 (che intervengono in materia penale sulla tutela dell'ambiente), 6.0.30 (che interviene in materia penale per la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica), 13.9, 13.13 e 13.14 (che intervengono in materia penale sull'articolo 13 del disegno di legge relativamente alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale), 16.1 (che interviene per modificare l'articolo 16 proponendo sanzioni economiche e interdittive nei riguardi delle aziende che operano nel settore delle batterie e dei rifiuti di batterie), 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3 (che propongono interventi di carattere sanzionatorio e penale in materia bancaria in relazione ai bonifici bancari in euro, ai fondi propri e al rischio del credito).

Sugli emendamenti ricordati non ha osservazioni da formulare, richiama tuttavia l'attenzione

sull'emendamento 6.0.26 che, in materia di tutela penale dell'ambiente, alla lettera p) del comma 1 stabilisce che i termini di prescrizione previsti per i reati di cui alla direttiva comunitaria per la quale si conferisce al Governo delega di recepimento, decorrano non dalla commissione dei reati ma dalla loro scoperta.

Propone pertanto un parere non ostativo su tutti gli emendamenti richiamati con un'osservazione sull'emendamento 6.0.26.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con un'osservazione sugli emendamenti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il presidente [SISLER](#) (FdI), nel constatare che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, apprezze le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) informa che, su richiesta del prescritto numero di senatori, il disegno di legge è stato rimesso in sede referente. Pertanto propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo con la seguente osservazione:

si evidenzia che alla lettera p) del comma 1 dell'emendamento 6.0.26 i termini di prescrizione previsti per i reati di cui alla direttiva comunitaria per la quale si conferisce al Governo delega di recepimento decorrono non dalla commissione dei reati ma dalla loro scoperta.

1.4.2.3. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 219 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

219ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenute le riformulazioni dell'emendamento 2.0.1 del senatore Zanettin e dell'emendamento 6.0.13 del senatore Loreface, pubblicate in allegato al resoconto.

Comunica, inoltre, che sono stati ritirati gli emendamenti 6.0.29 e 6.4, entrambi a prima firma della senatrice Murelli.

La senatrice **ROJC** (PD-IDP) chiede delucidazioni sui tempi di esame degli emendamenti.

Il **PRESIDENTE** propone di procedere all'illustrazione degli emendamenti a partire da martedì della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che il 4 dicembre è stata deferita la Comunicazione della Commissione europea COM(2024) 690 "Comunicazione 2024 sulla politica di allargamento dell'UE".

In considerazione del dibattito svolto nella seduta della Commissione del 4 dicembre scorso, sulle prospettive di adesione all'Unione europea della Georgia, propone di avviare l'esame di tale Comunicazione, onde consentire un approfondimento più mirato sul processo di adesione all'Unione europea dei Paesi che hanno proposto la loro candidatura (Paesi candidati: Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, Ucraina, ed infine candidato potenziale: Kosovo), con particolare riferimento, in una prima fase, alla situazione in Georgia.

La senatrice **ROJC** (PD-IDP) ringrazia per aver accolto l'invito ad approfondire lo stato attuale dei negoziati sul percorso di adesione della Georgia all'Unione e conviene pienamente sul modo di procedere prospettato dal Presidente.

Il senatore **LOMBARDO** (Misto-Az-RE) ribadisce la necessità di svolgere un approfondimento sul tema delle ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell'Unione.

Si tratta di una questione di particolare urgenza e che merita una riflessione particolare, anche alla luce dell'annullamento di una procedura elettorale in uno Stato membro dell'Unione, la Romania, per sospette ingerenze straniere attraverso i *social media*.

L'importanza dell'argomento è dimostrata anche dal programma della presidente Von der Leyen, la quale propone la creazione di uno "scudo" europeo per la democrazia, per contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze straniere.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la valutazione sull'importanza di approfondire le interferenze estere nei processi democratici e conviene sull'opportunità di procedere in Commissione nelle forme previste dal Regolamento, su cui si riserva di procedere rapidamente.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite su testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.

Il Relatore ricorda che, ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il disegno di legge deve essere presentato dal Governo ogni anno, entro sessanta giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). L'ultima legge sulla concorrenza è quella relativa al 2022, che è stata approvata il 30 dicembre 2023.

Le leggi annuali sulla concorrenza sono, inoltre, parte integrante del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, il PNRR prevede al traguardo M1C2-11, che entro il 31 dicembre 2024 debba entrare in vigore la legge annuale sulla concorrenza 2023 (e l'eventuale diritto derivato), stabilendone i contenuti.

Per quanto riguarda la legge sulla concorrenza 2023, il PNRR individua almeno i seguenti elementi. Con riferimento alla rete autostradale, la legge sulla concorrenza deve prevedere l'obbligatorietà della gara d'appalto per i contratti di concessione autostradale, escludendo il rinnovo automatico, e garantire livelli di servizio adeguati agli utenti della strada, fatta salva la possibilità di ricorrere alla modalità *in house* entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione.

In particolare, per gli affidamenti *in house*, la legge deve richiedere una verifica *ex ante* obbligatoria della legalità dell'affidamento *in house*, effettuata dall'Autorità per la regolamentazione dei trasporti (ART), con il sostegno giuridico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Inoltre, come criteri per l'aggiudicazione, deve essere previsto l'obbligo di installazione di un numero minimo di punti di ricarica elettrica, la realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate e il pieno rispetto del quadro normativo elaborato dall'ART per la tutela dei diritti degli utenti e la fornitura di adeguati livelli di servizio.

Sempre in materia di rete autostradale il PNRR prevede per la legge sulla concorrenza 2023: il miglioramento dell'efficienza delle procedure amministrative decisionali relative ai contratti di concessione; una descrizione dettagliata e trasparente dell'oggetto del contratto di concessione; l'imposizione alle autorità concedenti di designare le concessioni per tratte autostradali, assegnate mediante procedura pubblica, tenendo conto delle stime di efficienza di scala e dei costi dei concessionari autostradali elaborate dall'ART; il rafforzamento dei controlli del Ministero delle infrastrutture sui costi e sull'esecuzione delle infrastrutture stradali; impedire il rinnovo automatico dei contratti di concessione, anche attraverso un sostanziale miglioramento dell'efficienza gestionale di tutte le procedure tecnico-amministrative connesse all'aggiornamento periodico dei piani economici e finanziari e alla loro attuazione annuale, e attraverso il divieto di utilizzare la procedura di affidamento di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici; la semplificazione della regolamentazione delle condizioni di risoluzione e di annullamento del contratto di concessione, anche al fine di mantenere un livello adeguato di libera concorrenza; l'attuazione tempestiva della disciplina sul diritto di accesso, tenendo conto degli aggiornamenti periodici dei piani economici e finanziari dei concessionari.

Per la risoluzione del contratto nell'interesse pubblico, la legge deve prevedere almeno una compensazione adeguata, per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti non completamente ammortizzati. Quanto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, la legge deve prevedere un giusto equilibrio tra il risarcimento dei danni richiesto al concessionario e una compensazione ragionevole per gli investimenti non ancora recuperati. I casi di inadempimento grave

devono essere esplicitamente individuati dalla legge.

Riguardo alla tariffazione, la legge annuale sulla concorrenza deve almeno: imporre ai concessionari di garantire la piena e tempestiva attuazione della tariffazione predisposta dall'ART per il calcolo dei canoni di accesso. imporre ai concessionari la piena e tempestiva attuazione del modello normativo dell'ART in materia di prezzi e procedure di gara delle subconcessioni per la fornitura di servizi di ricarica di veicoli elettrici e di altri servizi; prevedere che i diritti di accesso incentivino gli investimenti e si basino su una metodologia di *price cap* sostenuta da un'analisi comparativa trasparente dei costi dell'intero settore economico, secondo criteri chiari, uniformi e trasparenti.

Riguardo ai diritti degli utenti, la legge annuale sulla concorrenza deve almeno garantire la piena e tempestiva attuazione del quadro normativo stabilito dall'ART per la tutela dei diritti degli utenti e per la fornitura di livelli di servizio adeguati.

Riguardo all'esternalizzazione dei lavori di costruzione, la legge annuale sulla concorrenza 2023 deve almeno stabilire, ai sensi dell'articolo 186, paragrafo 2, del codice degli appalti, per le concessioni autostradali in essere, non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento, l'obbligo di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture. Le quote sono calcolate in base agli importi dei piani economici e finanziari allegati ai documenti di concessione e tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche economiche del concessionario, della durata dell'aggiudicazione, della durata residua, dell'oggetto e del valore economico della concessione e dell'importo degli investimenti effettuati.

La legge sulla concorrenza 2023 deve inoltre prevedere incentivi normativi per l'utilizzo dei servizi di *cold ironing* nei porti, nonché, in materia di vendita di gas naturale a clienti finali, precisare i criteri e i requisiti per l'abilitazione dei soggetti e la loro iscrizione nell'elenco istituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/2000, al fine di migliorare la trasparenza e favorire la scelta dei consumatori nei mercati concorrenziali.

In materia di assicurazioni, la legge deve prevedere atti necessari per consentire la portabilità dei dati delle scatole nere tra assicuratori; in materia di avvio dell'attività imprenditoriale, la legge deve provvedere al riesame e all'aggiornamento della legislazione esistente sulle *start-up*, rivedendone la definizione, sulle PMI innovative e sul capitale di rischio, al fine di promuovere gli investimenti da parte di investitori privati e istituzionali.

Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge in esame, il Relatore evidenzia come esso copra tutti i sopracitati punti previsti dal PNRR, salvo quelli relativi al *cold ironing* e all'elenco dei fornitori di gas naturale.

In particolare, riguardo al *cold ironing*, ovvero alla elettrificazione delle banchine portuali per ridurre l'impatto ambientale delle navi durante la fase di ormeggio, in linea con la direttiva 2014/94/UE, si rileva che esso è coperto dal nuovo investimento 2.3 delle misure M3C2-7 e M3C2-12, stabilito dalla revisione del PNRR dell'8 dicembre 2023, che prevede l'entrata in funzione di almeno 15 infrastrutture di *cold ironing* in almeno 10 porti entro il primo trimestre 2026. Inoltre, in attuazione della riforma 1.3 del traguardo M3C2-4, che prevede la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing*, è stato emanato il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, che ha introdotto un'autorizzazione unica per la realizzazione di tali infrastrutture.

Similmente, riguardo all'elenco delle imprese del gas, si rileva che la prevista precisazione dei criteri e i requisiti per l'accesso e permanenza delle imprese nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, istituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, è stata già prevista dall'articolo 9 della legge sulla concorrenza 2022 (legge n. 214 del 2023).

Gli altri punti previsti dal PNRR per la legge sulla concorrenza 2023 sono coperti dal provvedimento in esame, che si compone di 40 articoli, suddivisi in 4 capi.

Il capo I è dedicato al riordino delle concessioni autostradali, integrando la disciplina generale di cui al codice dei contratti pubblici con disposizioni in materia di affidamento delle concessioni autostradali, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, e di rafforzamento degli strumenti di *governance* in capo al concedente, al fine di promuovere condizioni di effettiva concorrenzialità tra gli operatori del settore, garantire la sostenibilità economica e finanziaria dello strumento concessorio, e

assicurare livelli adeguati di servizio e di investimento a favore degli utenti.

In particolare: la sezione II tratta dell'aggiudicazione delle concessioni autostradali, prevedendo all'articolo 3 la procedura di evidenza pubblica e circoscrivendo i casi di affidamento diretto e vietando il ricorso al *project financing* per le concessioni scadute o in scadenza; la sezione III riguarda gli affidamenti *in house*; la sezione IV dispone in relazione al contratto di concessione, prevedendo, tra l'altro, all'articolo 7 che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto del contratto sono remunerate mediante le tariffe di pedaggio, e all'articolo 10 che la durata della concessione è determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi o lavori richiesti e non può comunque superare i quindici anni; la sezione V tratta delle tariffe autostradali e del piano degli investimenti; e la sezione VI delle disposizioni transitorie relative alle concessioni autostradali in essere, ove si prevede, all'articolo 15, che quelle già affidate non mediante gara o finanza di progetto, hanno l'obbligo di esternalizzare a terzi una quota tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, servizi o forniture, mediante procedura di evidenza pubblica.

Il capo II reca, invece, disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali, concernenti il settore assicurativo, la fornitura di energia elettrica, i trasporti taxi e NCC, le strutture amovibili su suolo pubblico, e i sistemi autonomi per il riciclo e recupero degli imballaggi e dei rifiuti urbani non domestici.

Il capo III reca disposizioni in favore delle imprese *start-up* innovative, prevedendo tra l'altro, all'articolo 32, un credito d'imposta a favore degli incubatori e acceleratori certificati di nuove imprese *start-up* innovative, entro i limiti agli aiuti *de minimis* previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2023. Infine, il capo IV reca le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore della legge il giorno seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) sostiene la posizione del suo Gruppo, già espressa in prima lettura alla Camera dei deputati, di contrarietà nei confronti di un provvedimento ritenuto debole e recante numerosi punti critici, oggetto di numerosi emendamenti.

Segnala, tra gli altri, la delega al Governo sulle strutture amovibili su suolo pubblico o le misure sul trasporto pubblico non di linea, che rischiano di rafforzare l'abusivismo e nei confronti delle quali si stanno mobilitando 20.000 imprese del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione su nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, introduce l'esame del nuovo testo unificato, riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base dalla Commissione di merito il 4 dicembre 2024.

Il nuovo testo unificato inserisce, all'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, il seguente: «*La Repubblica tutela le vittime di reato*».

In tal modo, la tutela delle vittime di reato riceve una copertura costituzionale, all'interno della parte I, titolo I, della Costituzione, dove sono disciplinati i "Rapporti civili", anziché all'articolo 111 della Costituzione, ricompreso invece nella parte II, titolo IV, relativo alla "Magistratura".

Al riguardo, la Relatrice ricorda che il 19 dicembre 2023 la 4a Commissione aveva già espresso il parere sul testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base il 6 dicembre 2023.

Ricorda anche la proposta di revisione della direttiva 2012/29/UE, sulle vittime di reato (COM(2023) 424), su cui, nella sessione del 13 giugno 2024, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha definito un orientamento generale che costituirà il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

In particolare, le modifiche alla direttiva disciplinano, tra l'altro, la "Linea telefonica di sostegno per le vittime" (articolo 3 *bis*), i "Servizi di assistenza mirati e integrati per i minori" (articolo 9 *bis*), il "Diritto di ricevere informazioni e sostegno emotivo presso i locali giudiziari" (articolo 10 *bis*), il

"Diritto a informazioni sulle decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario" (articolo 10 *ter*), i "Protocolli o orientamenti nel quadro del coordinamento e della cooperazione negli Stati membri" (articolo 26 *bis*), l'"Uso [...] delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (articolo 26 *ter*), i "Diritti delle vittime con disabilità" (articolo 26 *quater*).

La Relatrice infine dà conto dei due emendamenti che sono stati presentati sul testo in esame.

Su sollecitazione del senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), la relatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) precisa di aver menzionato la proposta COM(2023) 424, di modifica della direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato, al fine di evidenziare come la modifica costituzionale in esame si ponga pienamente in linea con l'ordinamento europeo e in particolare con la direttiva citata, volta ad assicurare alle vittime di reato di tutti gli Stati membri il riconoscimento dei diritti e delle tutele che ad esse spettano in base ai principi giuridici condivisi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1258](#)

Art. 2

2.0.1 (Testo 2)

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Delega al Governo per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-590/20 del 3 marzo 2022)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, stabilendo il numero massimo di fruitori sulla base delle domande pervenute da parte dei soggetti interessati.

2. Con i decreti di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri di individuazione dei beneficiari e le modalità di attuazione del presente articolo, ai fini della fruizione del diritto di cui al comma 1.

3. Non possono partecipare alle procedure di cui al comma precedente coloro che abbiano presentato domanda sulla base della tardiva attuazione delle direttive comunitarie fondata sull'assunto della equipollenza di fatto.»

Art. 6

6.0.13 (Testo 2)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;

b) prevedere per le c.d. aree di accelerazione la procedura di Autorizzazione Unica (AU) al fine di evitare sovrapposizioni normative con la disciplina relativa alle c.d. aree idonee;

c) permettere di unificare i diversi soggetti sotto una pluralità di cabine primarie al fine di sviluppare la potenzialità delle Comunità di energia rinnovabile (CER) e dell'autoconsumo di energia rinnovabile;

d) prevedere un punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile *offshore* di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;

e) prevedere che le piccole batterie e i veicoli elettrici possano partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413 al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica;

f) prevedere forme di promozione dei servizi di "*demand-response*", delle piccole batterie e dei servizi "*vehicle to grid*" e la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità;

g) assegnare le necessarie competenze in materia di infrastrutture di ricarica pubbliche e private in capo all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), già identificata quale autorità competente di settore ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, con particolare riferimento al monitoraggio, alla trasparenza e alla modalità di aggiornamento dei prezzi e alla qualità del servizio."

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 3)

1.4.2.4. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 324 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

324ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1264-A) Disposizioni in materia di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Liris, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo sul testo già reso alla Commissione di merito il 3 dicembre scorso.

In ordine agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata dalla Commissione.

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 12, in tema di tariffe autostradali, posto che si prevede la creazione di due nuovi fondi nel bilancio dello Stato, alimentati da tariffe applicate dai concessionari, per il recupero dei finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione del sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, nonché dei costi di adduzione e degli impianti finalizzati al migliore funzionamento del sistema autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico, sarebbero utili prime indicazioni circa l'entità dei finanziamenti pubblici già concessi che saranno recuperati nei prossimi anni, così come stime anche di massima sui due nuovi fondi. Rileva, inoltre, che le norme non chiariscono quanta parte delle risorse debba essere destinata al Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e quanta parte al Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, per cui anche su questo punto sarebbe utile una precisazione.

In relazione al Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, considerato il principio che il concessionario si deve assumere i rischi operativi, come previsto dal codice dei contratti pubblici e anche dall'articolo 6, comma 3, del presente disegno di legge, sarebbe utile una conferma che tale fondo si applicherà ai soli casi già previsti dal codice dei contratti pubblici per eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili e non imputabili al concessionario.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo alla Camera dei deputati e, in particolare, in merito a quanto affermato con riferimento alla procedura di determinazione dei due fondi citati, per il solo primo anno del triennio di programmazione del bilancio, andrebbe chiarito se

tale tipologia di iscrizione in bilancio sia idonea ad assicurare la copertura di quegli investimenti a valere sui predetti fondi eventualmente a valenza pluriennale.

Relativamente all'articolo 28, in materia di *start-up* innovativa, considerato che le maggiori entrate legate alle disposizioni contenute vengono quantificate unitamente a quelle relative all'articolo 31 e utilizzate a copertura dell'onere ascrivibile al medesimo articolo 31, sarebbe opportuno che venissero quantificate in maniera distinta per articolo indicando, altresì, i dati alla base della stima.

Per quanto concerne l'articolo 31, recante ulteriori misure di incentivazione, atteso che le previsioni di cui al comma 2, lettera *b*), determinano oneri pari a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e che ai suddetti oneri si farà fronte tramite quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera *b*), e per la parte restante dalle maggiori entrate determinate dallo stesso articolo 31, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio volti a suffragare la quantificazione del recupero di gettito complessivamente stimato dal rappresentante del Governo presso l'altro ramo del Parlamento nella misura di 14,3 milioni di euro per il 2026 e in 8,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

In merito all'articolo 34, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa la già prevista attribuzione in alcuni casi alle Camere di commercio delle funzioni degli sportelli unici per le attività produttive, andrebbe comunque confermato che i Comuni e le Camere di commercio dispongano a legislazione vigente delle risorse necessarie per acquisire le componenti informatiche conformi alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale del 26 settembre 2023 citato dalla norma.

Per quanto riguarda l'articolo 37, in materia di buoni pasto, pur considerati i chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi informativi con riferimento alla possibilità che l'apposizione di limiti agli sconti incondizionati verso gli esercenti, nell'ambito degli accordi stipulati tra le imprese che emettono buoni pasto e gli esercenti, possa condurre a un incremento dell'utilizzo dei buoni pasto. Tale circostanza, atteso che alla somministrazione di buoni pasto è collegato uno specifico regime fiscale, potrebbe determinare effetti di gettito per l'erario differenti rispetto a quanto scontato a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 39, recante le disposizioni finanziarie, come già osservato all'articolo 28, per quanto attiene alla copertura di cui alla lettera *b*) comma 2, ribadisce la necessità di acquisire una valutazione puntuale delle maggiori entrate, specificando le quote ascrivibili a ciascuno dei due articoli indicati (articoli 28 e 31), nonché i dati e le ipotesi alla base delle stime. Tali elementi informativi andrebbero forniti anche rispetto alla quantificazione dell'onere corrispondente, di cui alla prima parte dell'alinea del comma 2.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede che venga fornita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di verificare gli effetti finanziari correlati alle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 210.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in titolo.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.". La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

(Doc. XXII, nn. 14 e 15-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento reca all'articolo 2, una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

A tale riguardo, occorre acquisire dal Governo conferma che dall'attribuzione della qualifica di monumento nazionale non derivino, in base alla legislazione vigente, oneri a carico della finanza pubblica, ad esempio sotto forma di contributi o di altri benefici, di agevolazioni fiscali per i proprietari, di agevolazioni e contributi in caso di ristrutturazioni o di qualunque altro tipo.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti sulla base della quale conferma che la dichiarazione di monumento nazionale non comporta, a legislazione vigente, ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere non ostativo che, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, viene approvata dalla Commissione.

(1273) Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede referente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 19 novembre scorso. In relazione all'emendamento 1.1, non ha osservazioni da formulare. Propone pertanto, anche a tale riguardo, l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente ([n. 234](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto legislativo è privo del parere del Consiglio di Stato, pertanto l'assegnazione è stata disposta con riserva.

Il provvedimento in esame reca disposizioni attuative della delega prevista dal comma 15 dell'articolo 9 della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo". In particolare, la delega prevede l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza

e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni di cui al presente decreto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che si tratta, infatti, di disposizioni aventi valenza esclusivamente ordinamentale e coerente attuazione di quanto già previsto a livello normativo primario (articolo 9, comma 18, legge 28 aprile 2022, n. 46) di modo che non assumono alcun carattere di innovatività tale da produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono particolari osservazioni.

Ricorda che la legge n. 46 del 2022 è provvista di clausola di invarianza finanziaria all'articolo 20.

Evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge citata, con la contrattazione, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti: a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

Per quanto riguarda il diritto di assemblea, l'articolo 10 della legge citata prevede che i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni: a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso; b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo, non essendovi osservazioni.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, stante l'assegnazione con riserva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 novembre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1044) [Ilaria CUCCHI](#). - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 introduce alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, un articolo 116-bis, con il quale si prevede l'obbligo di autopsia, in caso di morte in carcere. Viene previsto inoltre, qualora si tratti di persona sconosciuta, l'esposizione del cadavere nel luogo pubblico a ciò designato, che il cadavere sia sempre fotografato, che siano descritti nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.

L'articolo 2 dispone al comma 1 che presso ciascuna struttura detentiva sia istituito uno sportello di informazione legale sui diritti dei detenuti denominato Sportello legale, al fine di offrire ai detenuti informazioni legali circa i loro diritti.

Viene previsto al comma 2 che l'accesso ai servizi offerti dallo Sportello legale sia consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo una turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.

Il comma 3 prevede che, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, gli sportelli legali possano avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza legale e della tutela dei diritti umani.

L'articolo 3 reca una clausola di copertura degli oneri del disegno di legge in esame, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A tale riguardo, segnala che la clausola di copertura non quantifica l'ammontare degli oneri, né determina la loro dimensione temporale: appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata. La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice **TESTOR** (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Ricorda che sul testo del disegno di legge n. 385, la Commissione nella seduta del 26 novembre ha deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il nuovo testo, al comma 1 dell'articolo 1, prevede l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e l'istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli Uffici di collocamento e lavoro. Al comma 2 dispone che la qualifica di pizzaiolo professionista venga riconosciuta a coloro che esercitano la relativa attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e i cui redditi derivanti dalla professione di pizzaiolo costituiscono più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, anche non continuativo, nei cinque anni precedenti al riconoscimento, purché la somma dei periodi di lavoro sia pari ad almeno tre anni, previo superamento di un esame, consistente in una prova teorica e in una prova pratica, all'esito del quale è rilasciato un attestato. Il comma 3, per le finalità di cui al comma 2, prevede la costituzione di un'apposita commissione di sette esperti nominati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 2, comma 1, prevede che, ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale di pizzaiolo professionista nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, le funzioni di enti pubblici titolari sono attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alle regioni.

Nell'esercizio di tali funzioni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* accredita come enti titolari le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole del settore, le università e le accademie. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 prevedono il diritto del pizzaiolo professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendo l'esercizio di questa o in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

Considerato che appare ipotizzabile che allo stato i pizzaioli esercitino la loro attività lavorativa prevalentemente in regime di lavoro dipendente, salvo che non siano essi stessi imprenditori titolari

dell'esercizio commerciale, tali disposizioni, che consentono di esercitare l'attività lavorativa di pizzaiolo professionista come libera professione in forma individuale o associata o societaria, potrebbero comportare minori entrate sia in termini di gettito fiscale sia in termini di minori entrate contributive.

L'articolo 3, al comma 1, dispone che il registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista ai sensi dell'articolo 1, nelle more della modifica della classificazione delle attività economiche di cui all'articolo 7, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il comma 3 specifica che il registro di cui al comma 1 non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo.

L'articolo 4, in materia di requisiti, dispone che sono iscritti al registro esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso dell'attestato qualifica (AQPP) di cui all'articolo 1. Al comma 2, viene previsto che i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno sei anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto al registro.

L'articolo 5 prevede che gli attestati di qualifica di pizzaiolo professionista vengano trasmessi, a cura delle associazioni, alla Camera di commercio competente per territorio e contenuti in un apposito elenco pubblicato nel sito *internet* istituzionale della medesima nonché agli uffici di collocamento e lavoro. Una copia cartacea dell'elenco di cui al primo periodo è tenuta altresì presso le sedi delle associazioni.

L'articolo 6 prevede che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito promuova l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo, e favorisca il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

All'articolo 7 viene previsto che il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con propria istanza, propone la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022. Considerato che il codice ATECO è una classificazione che vale a fini statistici, fiscali e contributivi, determina a quale gestione previdenziale effettuare l'iscrizione per quantificare il versamento dei contributi, ed è altresì importante ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare al regime forfetario, in quanto ogni codice ATECO è associato un coefficiente di redditività specifico da utilizzare ai fini del calcolo delle spese forfetarie e, quindi, del reddito imponibile su cui applicare l'aliquota agevolata, occorre valutare se dalla variazione del codice ATECO possano derivare effetti finanziari.

Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 6, occorre valutare gli effetti finanziari a carico delle Amministrazioni coinvolte a dare attuazione alle disposizioni in essi contenute, quali il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, le regioni, le scuole del settore, le Università e le accademie in merito agli articoli da 1 a 4, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli uffici di collocamento e lavoro in relazione all'articolo 5, il Ministero dell'istruzione e del merito e le scuole alle quali è demandata l'attuazione dell'articolo 6.

Appare necessario altresì quantificare gli effetti finanziari derivanti dalla costituzione della commissione di sette esperti, di cui al comma 3 dell'articolo 1, nominati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonché in relazione all'organizzazione e lo svolgimento degli esami per l'acquisizione dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista (AQPP).

Occorre rilevare inoltre che le disposizioni suscettibili di determinare profili finanziari sia in termini di minori entrate fiscali che di minori entrate contributive, già presenti nei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del testo del disegno di legge 385, vengono riproposte in eguale tenore nei commi 2 e 3 dell'articolo 2 del nuovo testo.

Per quanto di competenza, in considerazione di quanto sopra esposto, con particolare riferimento al diritto di scelta della forma e conseguentemente del regime fiscale nel quale esercitare la professione, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma

3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 9, viene confermato che il Ministero del lavoro svolgerà le attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 11, viene rappresentato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici è chiamato ad adottare le linee guida ivi previste nell'ambito delle proprie competenze tecniche ordinarie, ad esso istituzionalmente attribuite in quanto organo di normazione tecnica ai sensi dell'allegato I.11 del Codice dei contratti pubblici. Viene pertanto confermato che dalla disposizione non discendono nuovi oneri;
- in relazione all'articolo 18, viene rappresentato che gli ulteriori incentivi alla qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotti con l'articolo 62 e l'Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, sono esclusivamente di ordine normativo e amministrativo e, dunque, di carattere eminentemente ordinamentale e non economico-finanziario. Viene pertanto confermato che dalla disposizione non discendono nuovi oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 19, viene rappresentato che la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) già eroga, a legislazione vigente, formazione in materia di appalti ed è dunque in grado di soddisfare anche le nuove esigenze formative. Le risorse strumentali, umane e finanziarie di cui la Scuola dispone, infatti, sono preordinate ad adeguare i fabbisogni formativi delle pubbliche amministrazioni che vi ricorrono, proprio in relazione alla flessibilità di nuovi fabbisogni formativi e alla rapidità di evoluzione del quadro normativo che impone, in tutte le discipline, un rapido adeguamento della formazione erogata. Viene pertanto confermato che le nuove competenze della SNA saranno svolte con risorse disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 22, viene rappresentato che il Servizio contratti pubblici (SCP) attivo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con le regioni e le provincie autonome e il supporto di ITACA (Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), svolge la propria attività sulla base di una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, che verrà rinnovata nel gennaio 2025, contestualmente, pertanto, all'entrata in vigore del decreto "correttivo" in esame. Viene quindi fatto presente che in sede di tale rinnovo si procederà a una complessiva rimodulazione delle attività che ITACA sarà chiamata a realizzare mediante la piattaforma del servizio in esame, già esistente e funzionante, in modo tale da assicurare che il monitoraggio di cui all'articolo 22 sarà garantito con le risorse stanziata a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 38, viene rappresentato che l'obbligatorietà del premio di accelerazione è stata prevista all'esito delle apposite consultazioni pubbliche svolte propedeuticamente alla redazione dello schema di decreto in esame ed è funzionale al celere raggiungimento del risultato, in coerenza con le linee portanti del Codice. Viene precisato che le modalità e i criteri di definizione delle soglie progressive e degli scaglioni temporali non sono stati determinati *ex ante* dal legislatore, ritenendosi sufficiente l'indicazione legale fornita, atteso che le stazioni appaltanti potranno - nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica - stabilire modi e criteri di determinazione delle soglie e degli scaglioni, anche alla luce della "capienza" dei quadri economici delle opere che, pertanto, rappresenteranno sempre il parametro quantitativo massimo entro cui poter riconoscere il premio, senza ulteriori

incrementi rispetto a quanto accantonato nel fondo alla voce "imprevisti";

- in relazione agli ulteriori compiti attribuiti dagli articoli 45 e 47, nonché da 49 a 51, viene confermato lo svolgimento di tali attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 76, viene rappresentato che l'Osservatorio sulla revisione prezzi costituisce la "positivizzazione" normativa del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti in materia di "revisione prezzi", con l'obiettivo di dare concreta attuazione alla disciplina relativa all'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, introdotte ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici. Il Tavolo tecnico ha organizzato i propri lavori, strutturandosi in due sub-componenti sotto il coordinamento delle strutture interne del suddetto Ministero. Alle diverse riunioni tecniche svolte hanno partecipato per i settori di propria competenza principalmente soggetti privati, quali rappresentanti delle diverse categorie produttive maggiormente operative nel settore degli appalti. Nell'indicare in relazione tecnica, pertanto, che i componenti dell'Osservatorio non percepiranno nessun emolumento in ragione della loro nomina a componenti del nuovo organo, in considerazione della partecipazione a tale tavolo di soggetti essenzialmente non appartenenti al perimetro "pubblico", viene confermato che le attività di monitoraggio e ulteriore aggiornamento di lavori già svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente, proseguiranno senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 78, viene confermato che le ulteriori competenze introdotte dall'articolo 13-*bis* dell'allegato II.4 saranno svolte dal Tavolo tecnico di coordinamento dei soggetti aggregatori a invarianza di spesa, come previsto tra l'altro dall'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che ha disciplinato il funzionamento del predetto organo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 325 (ant.) dell'11/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024

325ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore [9,20](#).

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, nn. 14 e 15-A) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, non essendo state apportate modifiche in sede referente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 10 dicembre.

In relazione alle proposte emendative, per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari, in particolare in termini di minori entrate, che possono derivare dall'emendamento 6.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, comporta maggiori oneri la proposta 12.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari che possono derivare dagli emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3, nel caso in cui la pubblica amministrazione non si conformi al parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 16.1 e 16.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, con riguardo alle proposte 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.3, occorre valutare se i costi legati all'attività del costituendo Osservatorio possano rientrare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'agricoltura.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la proposta 18.0.1.

Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 18.0.8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 21, comportano maggiori oneri le proposte 21.0.1 e 21.0.2.

In relazione agli emendamenti riferiti l'articolo 24, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 24.1.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 24.2.

Comporta maggiori oneri la proposta 24.0.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 25, occorre valutare se le disposizioni di cui agli emendamenti 25.7, 25.8, 25.9, alle identiche proposte 25.13, 25.14 e 25.15, nonché agli emendamenti 25.18 e 25.28 possano operare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per gli identici emendamenti 25.0.2 e 25.0.3, occorre valutare se la misura ivi prevista comporti la violazione di diritti soggettivi a carico dei titolari di licenza con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre chiedere conferma che l'introduzione di specifici obblighi di pubblicità da assolvere mediante utilizzo della piattaforma unica della trasparenza prevista dalla proposta 26.10 non sia suscettibile di generare maggiori oneri.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 26.0.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 28, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte emendative 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 e 28.7.

Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 28.3, 28.8 e 28.9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte emendative 30.1, 30.2 e 30.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 31, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte emendative 31.1, 31.2, 31.3, 31.0.1, 31.0.2 e 31.0.4.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 31.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre verificare la quantificazione degli oneri relativi alla proposta 33.3.

Risulta necessario verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 33.0.1.

Appare necessario verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 33.0.100 (già 34.0.1).

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 34, appare necessario verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 34.0.2.

Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri o minori entrate gli emendamenti 34.0.3 e 34.0.100 (già 35.0.16).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, occorre valutare gli effetti finanziari e la sostenibilità della clausola di invarianza in relazione all'emendamento 35.2.

Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 35.3.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 35.4, e acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri in merito all'emendamento 35.5.

Appaiono suscettibili di comportare minori entrate gli emendamenti 35.6, 35.8, 35.9, 35.10, 35.11 e 35.12.

Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 35.7, che prevede la facoltà per gli enti di previdenza obbligatoria e per i fondi di previdenza complementare di destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, in investimenti in capitale di rischio, quali investimenti in Fondi di Venture Capital, in fondi promossi da investitori Business Angel, o incubatori certificati italiani e in società di investimento, senza, tra l'altro, indicare un limite massimo.

Occorre valutare gli effetti finanziari ed acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura sull'emendamento 35.0.1 con riferimento al capoverso articolo 35-*bis*, mentre appare suscettibile di comportare maggiori oneri il capoverso 35-*ter*.

Occorre valutare gli effetti finanziari ed acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura sull'emendamento 35.0.2 con riferimento al capoverso 35-*bis*, mentre occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri del capoverso 35-*ter*.

Appare necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 35.0.3.

Occorre valutare gli effetti finanziari e acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura sugli emendamenti 35.0.4, 35.0.8, 35.0.9, 35.0.10 e 35.0.11.

Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri o minori entrate gli emendamenti 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 35.0.13, 35.0.14 e 35.0.15.

Occorre valutare altresì gli effetti finanziari degli emendamenti 35.0.12, 35.0.17 e 35.0.18.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 36, occorre valutare i profili finanziari relativi alle proposte 36.3, 36.4, 36.6, 36.7 e 36.8.

In relazione agli emendamenti relativi all'articolo 38, occorre valutare i profili finanziari relativi alle proposte 38.0.1 e 38.0.2.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri, per inidoneità della copertura, l'emendamento 38.0.3.

Risulta necessario verificare la quantificazione degli effetti finanziari correlati alla proposta 38.0.5.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione alla proposta 6.3, esprime il parere contrario per oneri, in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica privi di adeguata compensazione finanziaria.

In merito agli emendamenti 12.0.1, 21.0.1, 21.0.2, 24.0.2, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5, 28.7, 30.1, 30.2, 30.3, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.4, 34.0.3, 34.0.100 (già 35.0.16), 35.3 e 35.7, concorda con la Commissione sull'onerosità delle misure ivi previste.

Relativamente alle proposte 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 16.1, 16.2, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 18.0.1, 18.0.8, 24.1, 24.2, 25.7, 25.8, 25.9, 25.13, 25.14, 25.15, 25.18, 25.28, 25.0.2, 25.0.3, 26.10, 26.0.2, 28.3, 28.8, 28.9, 31.0.3, 33.3, 33.0.1, 33.0.100 (già 34.0.1), 34.0.2, 35.2, 35.4, 35.5, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.8, 35.0.9, 35.0.10, 35.0.11, 35.0.12, 35.0.17, 35.0.18, 36.3, 36.4, 36.6, 36.7, 36.8, 38.0.1, 38.0.2 e 38.0.5, [esprime l'avviso contrario del Governo](#) per oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

In merito agli emendamenti 35.6, 35.8, 35.9, 35.10, 35.11 e 35.12, [esprime il parere contrario del Governo per minori entrate](#).

Relativamente alle proposte 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 35.0.13, 35.0.14 e 35.0.15, [esprime il parere contrario del Governo per](#) maggiori oneri o minori entrate, in conformità alla valutazione del relatore.

In merito alla proposta 38.0.3, esprime, conformemente alla Commissione, l'avviso contrario del Governo per maggiori oneri privi di idonea copertura.

In merito a tutti i restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) chiede chiarimenti sul parere espresso dal Governo, in merito agli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 36, ritenendo che non determinino maggiori oneri per la finanza pubblica, anche alla luce della valutazione non ostativa di analoghe proposte esaminate nella precedente legislatura.

Il PRESIDENTE propone l'accantonamento degli emendamenti indicati dalla senatrice Pirro per consentire al Governo di effettuare ulteriori approfondimenti precisando, altresì, che analoghe proposte sono state oggetto di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.3, 12.0.1, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 16.1, 16.2, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 18.0.1, 18.0.8, 21.0.1, 21.0.2, 24.1, 24.2, 24.0.2, 25.7, 25.8, 25.9, 25.13, 25.14, 25.15, 25.18, 25.28, 25.0.2, 25.0.3, 26.10, 26.0.2, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5, 28.7, 28.8, 28.9, 30.1, 30.2, 30.3, 31.1, 31.2, 31.3, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 33.3, 33.0.1, 33.0.100 (già 34.0.1), 34.0.2, 34.0.3, 34.0.100 (già 35.0.16), 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 35.0.8, 35.0.9, 35.0.10, 35.0.11, 35.0.12, 35.0.13, 35.0.14,

35.0.15, 35.0.17, 35.0.18, 38.0.1, 38.0.2, 38.0.3 e 38.0.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 36.3, 36.4, 36.6, 36.7 e 36.8, il cui esito resta sospeso.".

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata 10 minuti dopo la prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 326 (pom.) dell'11/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024

326ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore [13,25](#).

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta antimeridiana di oggi, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari relativi alle proposte 36.3, 36.4, 36.6, 36.7 e 36.8.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso non ostativo su tutti gli emendamenti, condizionato all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 36.3, 36.4, 36.6, 36.7 e 36.8, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria del seguente tenore: "Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime vivo apprezzamento per la valutazione più attenta di questi emendamenti, che fin dall'inizio ha reputato privi di effetti finanziari negativi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ringrazia il Governo per il supplemento di istruttoria.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.4.2.6. 6[^] (Finanze e tesoro)

1.4.2.6.1. 6^a(Finanze e tesoro) - Seduta n. 194 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024
194^a Seduta
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) introduce il provvedimento in titolo, facendo presente che la Camera dei deputati ha apportato numerose modifiche rispetto al testo originario.

In relazione alle materie di competenza della Commissione, le disposizioni concernono la materia delle *start-up* innovative, che la Commissione aveva già affrontato in parte con un disegno di legge, oggi legge n. 162 del 2024. In sostanza si tratta di norme che ampliano le definizioni e rafforzano le misure agevolative, anche di tipo fiscale.

L'articolo 28 - modificato ed integrato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati - al comma 1 aggiunge ulteriori requisiti qualificanti il concetto di *start-up* innovativa, introducendo il requisito secondo cui la *start-up* innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) e specificando, nell'ambito del requisito secondo cui la *start-up* innovativa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza. Il comma 2 introduce dei requisiti specifici, essenzialmente provanti la dinamicità e l'evoluzione dell'impresa, ai fini della permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti; consente di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese per un periodo di due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di "*scale-up*" e in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa; mantiene fermo quanto disposto in materia di detrazioni fiscali previste a favore degli investimenti in *start-up* innovative.

L'articolo 29 - modificato ed integrato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati - prevede, al comma 1, che le *start-up* innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che siano raggiunti, entro dodici o sei mesi, i nuovi requisiti prescritti dallo *Start-up Act*. Il comma 2, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, dispone che le imprese non più in possesso dei requisiti di *start-up* innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle PMI innovative.

L'articolo 31, introdotto alla Camera dei deputati, reca modifiche alle discipline agevolative previste in favore delle *start-up* innovative. In particolare, viene delimitato l'ambito di applicazione degli incentivi all'investimento in *start-up* innovative, ivi inclusi quelli in regime *de minimis*, incrementando, in tale ultimo caso, la percentuale di detrazione dal 50 al 65 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative. Infine, viene indicato al 31 dicembre 2024 il

termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative.

Tali modifiche si aggiungono a quanto già previsto dalla citata legge n. 162 del 2024, recante disposizioni ai fini della promozione e dello sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, esaminata nei mesi scorsi dalla Commissione. Ricorda che l'articolo 2 della legge medesima interviene sulla disciplina delle detrazioni riconosciute per gli investimenti in *start-up* innovative e in PMI innovative ai sensi dei richiamati articoli 29-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012 e 4, comma 9-*ter* del decreto-legge n. 3 del 2015, prevedendo, in caso di eccedenza dell'importo della detrazione rispetto all'imposta lorda, la trasformazione di tale eccedenza in un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale agevolazione fiscale opera per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

L'articolo 32, modificato nel corso dell'esame parlamentare, introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli incubatori e degli acceleratori certificati che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in *start-up* innovative. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8 per cento della somma investita entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché entro i limiti agli aiuti *de minimis* previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023. La norma è diretta ad incentivare l'investimento in *start-up* innovative attraverso il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati.

L'articolo 33, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, reca delle norme dirette ad incentivare gli investimenti in *start-up* innovative. Nello specifico, stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *venture capital* effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5 per cento (10 per cento a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Con apposita clausola di salvaguardia, il beneficio fiscale è, in ogni caso, riconosciuto per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza in base alla normativa previgente. Infine, stabilisce che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa anche sostenere, con garanzia concessa a titolo oneroso, il capitale di rischio investito dagli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi inclusi quelli di *venture capital*. Le norme sono dirette ad incentivare gli investimenti in *start-up* innovative, ossia in imprese giovani ad alto contenuto tecnologico e con potenziale di crescita elevato, attraverso delle modifiche alla disciplina degli investimenti qualificati effettuati dagli enti di previdenza, nonché prevedendo l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito Centrale.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) preannunciando il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere, ma anche in riferimento alle disposizioni recate dalla legge annuale per la concorrenza in materia di *start-up*, denunciando l'orientamento contraddittorio e ondivago della maggioranza che è intervenuta negli ultimi mesi ora ampliando, ora restringendo le agevolazioni fiscali indirizzate alle *start-up* innovative. Dopo aver criticato l'assenza di un indirizzo univoco, preannuncia la presentazione, a propria firma, di un disegno di legge in materia di *start-up* innovative a vocazione sociale.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) preannuncia il voto contrario motivato sia dalla frammentarietà che dalla scarsa efficacia delle disposizioni recate dal disegno di legge in materia di *start-up* innovative, un settore che, viceversa, meriterebbe un'azione coordinata e strategica di ben altro peso e consistenza per

umentare la competitività del sistema produttivo nazionale.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(978) Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) introduce il provvedimento in titolo facendo presente che l'attuale sistema di realizzazione del credito risulta, farraginoso, poco funzionale, ma soprattutto non in linea con gli *standard* europei che impongono il principio dell'effettività degli strumenti di tutela processuale.

Il disegno di legge propone, nella logica di semplificare l'attività burocratica dell'amministrazione della giustizia civile, di superare il preventivo filtro del giudice civile, consentendo, ai fini di semplificazione, direttamente al difensore munito di procura di emettere un provvedimento di intimazione di tipo monitorio che verrebbe dallo stesso poi notificato alla controparte debitrice. Questa ingiunzione non sarebbe, almeno in questa fase, munita di esecutorietà.

In buona sostanza, è il difensore di parte che accerta gli elementi di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, che il disegno di legge riproduce nel nuovo articolo 656-*bis*, eliminando, per talune ipotesi, quella mera verifica che oggi è svolta dai giudici civili e che tuttavia ha un notevole costo per l'amministrazione della giustizia, provocando un rallentamento e un impatto negativo sulle aspettative di giustizia dei cittadini e delle imprese.

Si propone di porre a carico del difensore che accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 656-*bis* del codice di procedura civile precisi obblighi di verifica preventiva dei presupposti per l'emanazione di siffatto provvedimento.

Il disegno di legge prevede all'articolo 1 l'introduzione, nel nuovo Capo 1-*Bis* al Libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, del nuovo articolo 656-*bis* (rubricato «Intimazione di pagamento») che disciplina modalità e condizioni per l'emissione dell'atto di intimazione di pagamento per somme liquide di danaro per crediti di valore non eccedente la rispettiva competenza del giudice di pace per i quali vi è prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile; nonché relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai (ai sensi dell'articolo 633, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile), con obbligo di allegazione di parcella e parere della competente associazione professionale (ai sensi dell'articolo 636 del codice di procedura civile), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie.

Nell'intimazione viene assegnato il termine di giorni quaranta dalla notifica per il pagamento delle somme dovute ovvero per l'eventuale opposizione dell'intimato. Sono inoltre esclusi i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da banche.

Si introduce poi l'articolo 656-*ter* del codice di procedura civile (rubricato «Verifica dei presupposti») con cui si stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all'avvocato che emette l'intimazione senza la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis* del codice di procedura civile.

Con l'articolo 2 si prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche intese a sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza dei suddetti requisiti.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Interviene la senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*), la quale argomenta analiticamente le motivazioni di una netta contrarietà al disegno di legge testé illustrato. In sostanza esso attribuisce una funzione pubblicistica ad un soggetto privato e addossa responsabilità di verifica dell'appropriatezza di atti all'avvocato di parte, con il rischio di stravolgerne l'azione di effettiva tutela dell'assistito. Inoltre, non chiarisce se e come viene versato il contributo unificato di giustizia, acuendo le criticità di un sistema che addossa anche ai soggetti più fragili il costo della giustizia. Inoltre, il disegno di legge limita questa azione di cosiddetta semplificazione alle controversie rimesse al giudice di pace e solo per il recupero di parcelle - che peraltro è già assistito da tutele speciali - non applicandosi invece ai contratti

bancari per espressa previsione. Si tratta peraltro di una previsione ultronea in quanto i muti fondiari sono già assistiti da una legislazione speciale.

Invita quindi la Commissione a votare contro la proposta di parere favorevole.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) esprime una valutazione fortemente negativa del disegno di legge in esame, che intende trasporre una funzione pubblicistica ad un soggetto che, per sua natura, deve poter svolgere il proprio ruolo a tutela di una delle parti del processo; il disegno di legge, inoltre, attribuendo in maniera impropria compiti all'avvocato, delegittima la funzione della magistratura e il principio di terzietà della stessa.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che, nel corso della seduta già convocata alle ore 9,15 di domani, sarà avviato l'esame dell'Atto del Governo n. 237, schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.7. 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.7.1. 10^a(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 254 (ant.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024
254^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere favorevole)

Riguardo ai profili di competenza il relatore [SATTA](#) (Fdl) segnala in primo luogo l'articolo 36, volto a sospendere l'efficacia di alcune disposizioni in materia di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 38 integra la normativa vigente sulle condizioni per la stipula di convenzioni con le aziende, da parte delle regioni e delle province autonome, ai fini della lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati, disponendo che, secondo la disciplina dello Stato sede dello stabilimento, il plasma ivi raccolto sia lavorato in regime di libero mercato.

L'articolo 37 estende al settore privato una disposizione relativa ai rapporti economici tra le imprese che emettono i buoni pasto e gli esercenti.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) giudica il disegno di legge in esame complessivamente deludente in relazione agli obiettivi di maggiore tutela dei consumatori e di ampliamento delle possibilità di accesso al mercato. Il provvedimento risente infatti, tra l'altro, della chiusura della maggioranza, che durante la trattazione presso l'altro ramo del Parlamento ha respinto le numerose e qualificanti proposte di modifica presentate dall'opposizione, per esempio in materia di contratti pubblici.

Non essendoci altre richieste di intervento, ha nuovamente la parola il relatore [SATTA](#) (Fdl), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

Dopo dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo della senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), la Commissione, presente il prescritto numero di senatori, approva a maggioranza.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del decreto-legge n. 178, il relatore [BERRINO](#) (Fdl) segnala innanzitutto gli interventi recati dall'articolo 2 sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità.

L'articolo 6 reca disposizioni riguardanti la struttura commissariale per l'edilizia penitenziaria, stabilendo che il compenso degli esperti è definito con il provvedimento di nomina e innalzandone i corrispondenti limiti massimi. Si prevede inoltre la possibilità per il commissario straordinario di

avvalersi di personale qualificato in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da altri enti, amministrazioni pubbliche o società partecipate. Il compenso del commissario, determinato con il decreto di nomina, è stabilito in ragione della complessità della materia trattata e dei tempi contingentati. Se il commissario straordinario viene nominato fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico complessivo dell'amministrazione di appartenenza. L'articolo 9 dispone in ordine alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva per i reati puniti con pena detentiva non superiore a tre anni.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) chiede che non si proceda immediatamente all'espressione del parere, così che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per la migliore valutazione del provvedimento in esame.

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) ritiene che nulla osti all'accoglimento della richiesta della senatrice Zambito.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(858) DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) specifica inizialmente che il disegno di legge in esame riconosce il sistema italiano delle *pro loco* quale sistema associativo presente sul territorio nazionale e reca disposizioni per valorizzare e semplificare le procedure per la realizzazione di attività di interesse generale aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promosse e organizzate dagli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Dà quindi conto della definizione delle associazioni *pro loco* di cui all'articolo 1, mentre l'articolo 2 istituisce l'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*.

L'articolo 5 integra l'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Associazioni o enti senza scopo di lucro sono infatti inclusi nell'elenco di soggetti nei confronti dei quali si applica l'articolo 21 del decreto medesimo, in materia di obblighi in tema di sicurezza.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) fa presente il sostegno trasversale di cui gode il disegno di legge in titolo, motivato, per quanto riguarda il suo Gruppo, dall'opportunità di un riconoscimento adeguato del ruolo delle associazioni *pro loco*. Coglie quindi l'occasione per auspicare per il futuro analoga apertura da parte della maggioranza nei confronti delle proposte provenienti dall'opposizione.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) richiama la rilevanza dei profili sociali caratterizzanti il disegno di legge in titolo, che avrebbe consigliato un'assegnazione alle Commissioni 1a e 10a riunite.

Il presidente [ZAFFINI](#) riconosce la fondatezza del rilievo, che si ripromette di rappresentare con riferimento alle eventuali assegnazioni future di disegni di legge in materia di Terzo settore.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, la relatrice [LEONARDI](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole, che, previa verifica della presenza del numero legale, viene posta in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (n. 234)

(Osservazioni alla 3a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Intervenendo in sostituzione del relatore designato, il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad attuare la delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022 relativamente alla disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa,

formativa ed esercitativa, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

Il provvedimento integra dunque il Codice dell'ordinamento militare con il nuovo Capo III-*bis*, composto dagli articoli da 1482-*ter* a 1482-*sexies*.

Il nuovo articolo 1482-*ter* introduce le limitazioni all'attività sindacale del personale impiegato in attività operative o missioni, specificate dal comma 2, mentre il comma 4 disciplina la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attività svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego in operazioni e missioni.

L'articolo 1482-*quater* riguarda il personale impiegato in attività addestrative o esercitative, anche relativamente alla fase propedeutica.

L'articolo 1482-*quinquies* concerne le limitazioni per il personale impiegato in attività formativa, mentre l'oggetto dell'articolo 1482-*sexies* è costituito dalle limitazioni per il personale impiegato in obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene che l'esame dello schema di decreto legislativo risulti parziale a causa della mancanza del prescritto parere del Consiglio di Stato. Peraltro, il provvedimento in esame risulta eccessivamente generico per la perdurante incertezza del Governo nei confronti della sindacalizzazione del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare. È inoltre non condivisibile l'impostazione volta a comprimere in maniera del tutto immotivata la possibilità di effettivo esercizio dei diritti sindacali, specialmente in relazione al diritto di assemblea e di confronto con il personale rappresentato.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente [ZAFFINI](#) (Fdl), in qualità di relatore, presenta una proposta di osservazioni favorevoli, che è messa ai voti.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Mario Pepe a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ([n. 56](#))

(Parere al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Esame e rinvio)

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) illustra il *curriculum* del dottor Pepe, richiamando la rilevanza delle sue esperienze professionali in relazione alla proposta di nomina in esame.

Propone quindi di procedere all'audizione del dottor Pepe, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 252 dell'11/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

252a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del presidente LA RUSSA
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1264) Disposizioni in materia di lavoro (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1264, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, oggi continuiamo la discussione generale sul disegno di

legge che contiene importanti disposizioni in materia di lavoro.

Il testo, in particolare, mira a introdurre norme di semplificazione e regolazione in materia di lavoro in più settori, dalla sicurezza sui luoghi di lavoro alla disciplina dei contratti di lavoro, fino alle politiche formative di previdenza.

Sostegno al lavoro, ma al contempo anche alle famiglie: queste sono le basi su cui si fonda il provvedimento, che si inserisce tra gli interventi che mirano a rilanciare il nostro Paese. L'impegno del Governo e del Parlamento è quanto mai condivisibile, in quanto stiamo attraversando anni particolarmente complicati, stretti tra guerre e crisi economiche, dunque il nostro compito è dare un indirizzo e mettere a punto norme che rendano meno complesso per le famiglie, ma soprattutto per le imprese superare le gravi difficoltà che caratterizzano questo momento, garantendo nel modo migliore, con tutti i mezzi a nostra disposizione, la ripresa economica, ma anche sociale del Paese.

Dobbiamo dare una speranza, alla quale poi però da parte del nostro Governo e delle istituzioni devono corrispondere risposte concrete, puntuali ed efficaci, come quelle che con il passare dei mesi dal nostro insediamento, cioè dall'ottobre 2022, stanno finalmente arrivando. I primi segnali positivi stanno infatti emergendo, come attesta l'Istat, che delinea un quadro migliore. I consumi privati delle famiglie continuano a essere sostenuti dal rafforzamento del mercato del lavoro e dall'incremento delle retribuzioni. I miglioramenti sul mercato del lavoro favorirebbero nel 2024 una forte riduzione del tasso di disoccupazione. Siamo al 6,5 per cento contro il 7,5 del 2023, cui seguirebbe un'ulteriore leggera riduzione l'anno successivo (puntiamo quasi al 6 per cento e questo è molto importante). Si tratta di segnali positivi che, a mio parere, indicano che abbiamo imboccato la strada giusta.

Molti degli interventi che ho ascoltato nella giornata di ieri mi hanno lasciato molto perplesso: stavano sicuramente parlando di un altro provvedimento e, a mio avviso, non della situazione attuale del Paese.

Il testo si apre su una materia oggi più che mai attuale: la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Esso prevede infatti che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro del lavoro renda comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sui programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso.

Sempre in quest'ambito, vengono apportate modifiche alle disposizioni in materia di applicazione delle tariffe e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per effettuare una semplificazione e naturalmente per favorire un atteggiamento da parte delle imprese di grande attenzione a questa problematica.

Anche in materia di ammortizzatori sociali è prevista una riforma che contribuisce a semplificare e rendere uniforme tutta la disciplina. Positiva è la disposizione che riguarda la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti, per parto, interruzione di gravidanza o assistenza a un figlio minore. La norma finalmente va nella direzione di un progressivo ampliamento delle tutele dei lavoratori autonomi e rientra tra le misure promosse dal Governo volte a colmare il divario a svantaggio delle attività libero-professionali nei confronti del lavoro dipendente e sul piano della tutela della maternità e della genitorialità.

Si interviene poi in materia di lavoro stagionale, importantissimo per molti settori; si fa chiarezza e si amplia la possibilità per la contrattazione collettiva di individuare le ipotesi di stagionalità. Il nostro ordinamento sapete bene che non ha una disciplina specifica della stagionalità: il riferimento normativo è il decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, che fornisce l'elenco di una serie di attività per le quali è consentita l'assunzione di personale con contratto di lavoro stagionale. Al contempo, la contrattazione collettiva nazionale può individuare ulteriori tipologie di attività stagionali. Si tende perciò ad un ampliamento fondamentale e importante, introdotto dalla giurisprudenza, chiarendo che tra le ipotesi di stagionalità individuate dalla contrattazione rientrano anche le attività organizzate per far fronte all'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quando ci sono più carichi di lavoro, nonché a esigenze tecnico-produttive o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti.

Altrettanto rilevanti sono le disposizioni sulla durata del periodo di prova. È stato accennato anche ieri da alcuni colleghi di maggioranza al cosiddetto decreto trasparenza, che correttamente mira a

introdurre una norma di maggiore chiarezza per il contratto a tempo determinato, rispetto al quale il decreto stesso aveva fissato il principio della proporzionalità tra durata del periodo di prova e durata del contratto di lavoro, mansioni da svolgere e natura dell'impiego. La disposizione attuale, infatti, intende dare margini entro i quali determinare il periodo di prova, disponendo che la sua durata sia di un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici di rapporto di lavoro e che, in ogni caso, la durata non possa essere inferiore a due né superiore a quindici giorni. Questo è un altro risultato importante.

Per quanto concerne poi l'apprendistato, voglio dire che si consente la trasformazione di quello di primo livello anche in uno di terzo livello, prevedendo un unico contratto di apprendistato, però duale. La disposizione può incentivare l'instaurazione e la prosecuzione senza soluzione di continuità dei percorsi duali in apprendistato - questo è fondamentale - contribuendo anche al consolidamento di una filiera della formazione professionale che integri percorsi tecnici, professionali, scolastici, la formazione professionale regionale e gli istituti tecnici, per formare le competenze legate ai profili richiesti dal mercato del lavoro. La misura diventa così un'opportunità per costruire percorsi di apprendistato di filiera e per inserire gradualmente nel mercato del lavoro giovani con competenze via via sempre maggiori, nell'interesse loro e delle imprese.

Anche sul tema delle dimissioni, cioè sull'assenza ingiustificata prolungata dal posto di lavoro, introduciamo il meccanismo della dimissione di fatto, che è importantissimo. L'articolo mira cioè ad arginare quelle pratiche che inducono i datori di lavoro a recedere dal rapporto di lavoro per ipotesi di assenza ingiustificata da parte del lavoratore, il quale lo fa semplicemente al fine di ottenere il trattamento della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI). Su questo tema è stata fatta finalmente chiarezza.

L'articolo 19 del provvedimento mira poi a risolvere il problema riscontrato nel *jobs act* in relazione a dimissioni per fatti concludenti, per cui a partire dal 2016 le dimissioni volontarie devono essere effettuate in modalità esclusivamente telematica. Tale norma ha provocato numerose problematiche, costringendo il datore di lavoro a licenziare il dipendente sostenendone costi e oneri. La norma ripropone invece nell'ordinamento le dimissioni per fatti concludenti, rappresentando sicuramente una risposta positiva data dal legislatore contro gli abusi e l'incertezza giuridica.

Passando poi alle criticità che ci sono nel rapporto tra fisco e mondo del lavoro, interveniamo con una norma sulla dilazione dei pagamenti dei debiti contributivi, che prevede che dal 1° gennaio 2025 INPS e INAIL possano consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge non ancora affidati per il recupero agli agenti di riscossione, fino a un numero massimo di 60 rate mensili. In questo modo diamo una risposta chiara e trasparente con una importante possibilità di dilazione di pagamento ed è fondamentale.

Il provvedimento introduce anche una misura in materia di istituzione scolastica (non dimentichiamo mai che ormai la scuola e il mondo del lavoro sono una cosa sola e devono essere sempre strettamente collegati), istituendo presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nonché l'Osservatorio nazionale per i percorsi, per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi.

Infine, per le famiglie è previsto un potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia. Il Fondo per le politiche della famiglia dovrà essere utilizzato per finanziare, tra gli altri, anche gli interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia.

Vede, Presidente - lo dico a lei, ma, per suo tramite, rivolgendomi a tutta l'Assemblea - si tratta di un provvedimento eterogeneo, che interviene su numerosi profili tecnici al fine di introdurre i correttivi a disposizione, mirati alla soluzione di problematiche operative emerse in vari ambiti dalla materia.

Roosevelt scriveva che il lavoro nobilita l'uomo e rende grandi le Nazioni: noi vogliamo un lavoro trasparente, il cui rapporto con le imprese e con il lavoratore sia chiaro, e soprattutto un lavoro sicuro. Voglio qui ringraziare il Governo, tramite il sottosegretario Claudio Durigon qui presente (*Applausi*), che ha delegato ai rapporti di lavoro, alle relazioni industriali e alle opposizioni, uomo forte di questo Esecutivo, che, attraverso il provvedimento al nostro esame, cerca insieme a noi di dare una soluzione ai tanti problemi del lavoro che ci sono stati negli anni in questo Paese. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Fiani - Leccisotti» di Torremaggiore, in provincia di Foggia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1264 (ore 10,20)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe senatrici e senatori, arriva in Aula un provvedimento di cui il Paese, in particolare i lavoratori e le lavoratrici, avrebbero fatto sicuramente a meno; una proposta sbagliata, che aumenta la precarietà del lavoro, con meno regole a tutela dei lavoratori e, soprattutto, meno diritti. Stiamo parlando di un disegno di legge collegato al cosiddetto decreto lavoro, approvato dal Governo il 1° maggio 2023, che è rimasto fermo per mesi nei cassetti e nei corridoi parlamentari e che portate all'approvazione un anno e mezzo dopo. Avrebbe dovuto essere il completamento delle norme contenute in quel decreto, ma alla fine, nonostante la mole voluminosa, contiene scarsi contenuti e tutti con forti accenti negativi per gli uomini e le donne del lavoro.

Proviamo a guardare i numeri del mondo del lavoro per capire come le norme che oggi venite a presentarci siano completamente disallineate rispetto alla realtà. Dietro il dato sugli occupati di cui vi vantate, si nasconde una realtà drammatica del lavoro in Italia: *trend* negativo per l'occupazione femminile e aumento dei giovani inattivi, cioè quelli che non hanno un'occupazione e non cercano nemmeno lavoro. Nel 2023, il numero di persone comprese nella fascia tra quindici e trentaquattro anni che lavorano è aumentato di 96.000 unità, mentre quello degli inoccupati di ben 166.000. A proposito di giovani, c'è un altro tema che si configura come emergenza: aumentano costantemente le ragazze e i ragazzi che fuggono all'estero, perché non trovano occupazione di qualità nel nostro Paese.

Il mondo del lavoro è però attraversato da una profonda disegualianza che le vostre proposte di legge non sembrano vedere: migliorano i contratti a fascia alta, aumentano a dismisura le partite IVA e invece i salari sono degradati sempre più in basso, in un terreno in cui il *part-time* involontario e la precarietà sono diventati ordinari.

L'Istat ha fotografato un aumento preoccupante dei lavoratori poveri nel nostro Paese. Un terzo delle persone che vivono in condizioni di povertà assoluta sono lavoratrici e lavoratori. È inaccettabile, perché significa che in molti casi non basta più lavorare per non essere assolutamente poveri. Sapete cosa significa? Significa che il lavoro ha perso il suo valore morale e sociale, quello impresso nell'articolo 1 della nostra Costituzione.

Signor Presidente, adesso proviamo a sovrapporre a questa desolante fotografia del mondo del lavoro, gli articoli della legge che oggi arriva al Senato. È un quadro desolante, perché sono norme che invece di risolvere i problemi, li aggirano per ampliarli. Le misure previste da questo provvedimento, in particolare quelle contenute

negli articoli 9, 10 e 11, in nessun modo andranno a risolvere gli annosi problemi che ci affliggono. Basti pensare alla liberalizzazione selvaggia della somministrazione del lavoro, che non porterà altro che ulteriori sacche di precariato; o, peggio, si pensi alla reintroduzione delle cosiddette dimissioni in bianco, mascherate da licenziamento a seguito di un tot di giorni di assenza.

Mettendo insieme tutte le novità che introducete con questo collegato lavoro, è evidente come il Governo stia promuovendo una massiccia esternalizzazione della forza lavoro temporanea, che andrà sicuramente a favore di qualche agenzia di somministrazione, ma soprattutto delle aziende utilizzatrici. Durante il lavoro in Commissione abbiamo presentato emendamenti che avevano l'obiettivo di reintrodurre le causali dei contratti a termine, che erano state tolte con il decreto lavoro del 2023, che, come abbiamo verificato, portava il lavoro soltanto nel nome e che - come rivelano i dati che ho esposto poco fa - ha portato una serie di norme che di fatto hanno aumentato la marginalità e l'esclusione e hanno moltiplicato il lavoro povero e precario. Ovviamente le nostre proposte sono state tutte respinte, con una riduzione dei tempi di confronto che ancora una volta, come ormai è vostra pessima abitudine, ha compromesso il lavoro parlamentare.

C'è bisogno di un confronto vero, perché con questo disegno di legge non applicate solo una profonda deregolamentazione a danno dei lavoratori, ma aumentate la precarietà e riducete ancora una volta il

perimetro dei diritti. Il pacchetto di norme, in alcuni punti, arriva a mettere in discussione le prerogative del contratto collettivo nazionale del lavoro, come sulle risorse del Fondo bilaterale per la formazione. A parole questa maggioranza sembra favorevole a un percorso per accrescere il valore della partecipazione, ma al momento del voto in Aula sembra invece smantellare le conquiste della contrattazione collettiva. (*Applausi*).

E ancora, con questo provvedimento si amplia il criterio di classificazione dei contratti stagionali, aumentando in questo modo la precarietà. Venendo meno i paletti, tutto è stagionale, con la conseguenza che si potranno aggirare i vincoli che impediscono a un contratto a termine di essere ripetuto a oltranza.

Intravediamo anche il rischio di un ritorno alle dimissioni in bianco. Con l'articolo 19 si apportano modifiche sostanziali ai rapporti di lavoro, prevedendo la risoluzione dopo cinque giorni di assenza dal lavoro per volontà del lavoratore. Sono norme che attribuiscono un potere di recesso alla parte datoriale che, così come definito, senza i tempi e le procedure necessari al reale accertamento della volontà del lavoratore assente, è semplicemente inaccettabile.

Meno diritti, come vediamo, e una trasformazione del mondo del lavoro a cui state lavorando, continuando a premiare fiscalmente le partite IVA a danno dei contratti di lavoro. Lo vediamo con la norma sui contratti misti, che rischia di allargare il bacino delle finte partite IVA nel nostro Paese, che significano meno diritti e meno tutele. (*Brusio*). Presidente, questo chiasso è insopportabile.

PRESIDENTE. Ha ragione e le chiedo scusa anche io, che stavo parlando e non me ne sono accorta. Prego, senatrice Furlan.

FURLAN (*PD-IDP*). Aggiungo che, come in ogni disegno di legge del Governo Meloni, anche questo non poteva non prevedere una norma che, ancora una volta, strizza l'occhio a chi evade gli oneri contributivi. L'allungamento dei tempi di pagamento dei contributi diluisce ulteriormente la certezza della riscossione, potenzialmente incentivando i datori di lavoro a rimandare obblighi essenziali, con possibili effetti negativi sulle risorse di INPS e INAIL.

Vengo al grande tema scomparso da questo disegno di legge. In un anno tragico per il numero di incidenti e morti sul lavoro, vi presentate in Aula con un collegato che non contiene alcuna norma migliorativa per rispondere all'esigenza di contrastare questo dramma del Paese; anzi, fate peggio, perché l'aumento della precarietà produce inevitabilmente anche un aumento dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Secondo tutti gli studi effettuati, in Italia si continua a morire sul lavoro, con una media di tre decessi al giorno: una vera e propria strage annuale a cui non provvedete per niente. Dilungate invece i tempi di pagamento degli oneri per le imprese, senza assicurare risorse necessarie a INPS, a INAIL e all'Ispettorato del lavoro per assumere personale. La mancanza di controllo è una delle cause dei tanti morti sul lavoro.

Signor Presidente, in questo disegno di legge la maggioranza ha posto le basi per una riscrittura delle regole del lavoro, tutte indirizzate verso una flessibilità vantaggiosa per le imprese, a danno delle lavoratrici e dei lavoratori. Si tratta di un'operazione preoccupante, costruita seminando qualche aiuto agli evasori, sottraendo i vincoli sui contratti stagionali, allargando somministrazione e precarietà, con qualche regola per i sindacati più piccoli, e aggredendo invece la partecipazione e il ruolo fondamentale dei sindacati maggiormente rappresentativi: una sommatoria di norme pericolose, che rischiano di aggravare ulteriormente la condizione dei lavoratori.

La superficialità con cui avete affrontato la discussione su questo provvedimento è ancora più preoccupante dei risultati a cui si è arrivati: niente per fermare l'emorragia degli incidenti sul lavoro; niente per sanare le ferite profonde del lavoro precario. Parliamo di famiglie di lavoratori che si spaccano la schiena e non arrivano alla fine del mese, ma voi guardate da un'altra parte. Parlate di imprese, ma sostenerle ha un significato ben diverso: significa accompagnarle nel processo di transizione ecologica e digitale; significa mettere risorse sulla formazione, vera piaga del mondo del lavoro in Italia; significa lavorare a un piano industriale che ponga le basi per una vera ripartenza, cosa che ancora, dopo due anni e mezzo, continuiamo a non vedere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito l'Assemblea a fare silenzio quando intervengono i colleghi.

È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

[BERRINO](#) (*Fdl*). Signor Presidente, gentili colleghi, è inevitabile che, ogni volta che si parla di lavoro, si inizi con dati numerici, che però bisogna dare con una certa semplicità, ma anche comprensione, nonché dignità. Molti di voi si ricorderanno quando in televisione c'era l'estrazione dei numeri del lotto, che venivano dati molto seriamente, leggendoli bene e scandendoli (*Applausi*), affinché fosse possibile capire per tutti e non ci fosse qualcuno che pensava di aver fatto cinquina o tombola senza aver compreso bene quelli estratti.

Quello che forse vi dà fastidio sono i freddi numeri che l'Istat riporta e che son già stati enunciati, positivamente o negativamente, da alcuni colleghi: gli 809.000 occupati in più (*record* assoluto degli ultimi anni); il 6,5 per cento di disoccupazione, che è il dato più basso dal marzo 2008; la disoccupazione giovanile, che è scesa al 20,8 per cento, contrariamente a quanto voi dite, e che è il dato forse più importante. Naturalmente questi dati, che sono semplici e che riferiamo con serietà e anche scandendoli bene, vengono messi in dubbio con letture da televisione disturbata, come quando non si sente bene l'audio, cercando di far comprendere che questa maggioranza e questo Governo - non si sa bene il motivo - avrebbero modificato a proprio interesse e utilità il modo di conteggiarli. (*Brusio*).

Vi do una notizia che magari molti di voi non sanno (e che continueranno a non sapere, visto il disinteresse con cui vengo ascoltato, ma non è un mio problema): il criterio con cui vengono calcolati gli occupati è stato rinnovato nell'aprile 2021. Forse qualcuno di voi l'ha fatto nell'aprile 2021 per far sì che il Governo Meloni potesse vantarsi di dati non veri? Forse non sapete che, da sempre, anche chi lavora una sola ora è conteggiato tra gli occupati. Forse non sapete che, da sempre, chi è in cassa integrazione viene conteggiato tra gli occupati.

Dove sta, allora, la verità? Nel fatto che non volete approfondire i numeri, perché se lo faceste scoprireste che i dati che l'Istat ci dà sono in controtendenza rispetto a quello che sostenete. Voi dite che sono aumentati il lavoro precario e quello povero e che sono diminuite le ore lavorate rispetto all'aumento di occupati.

Vi do una notizia che vi farà molto dispiacere: nel 2023 l'aumento degli occupati è stato di 520.000 unità, contro le 809.000 di oggi. Gli occupati a tempo determinato (quindi quelli che voi, in un certo senso, indicate come precari) sono scesi di 57.000 unità rispetto al periodo precedente. (*Applausi*). Gli altri 470.000 sono quindi tutti occupati a tempo indeterminato ed è allora il contrario di quello che dite, forse perché avevate il volume del televisore basso o il canale disturbato al momento dell'estrazione dei numeri del lotto.

Vi dirò un'altra cosa. C'è chi dice che i lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato possono essere *part-time*. Sempre nel 2023, quindi su una base certa di 520.000 occupati in più rispetto agli 809.000 del 2024, i dipendenti *part-time* si sono ridotti di 70.000 unità, il che vuol dire che tutti gli altri sono lavoratori con contratti a tempo indeterminato, che sono aumentati di più di quelli con contratto a tempo determinato.

Inoltre, visto che ieri qualcuno ha fatto polemica, dicendo che noi sommiamo agli occupati i cassaintegrati, vi dico che, a oggi, dei cassaintegrati vengono conteggiati solo coloro che non fanno più di tre mesi di cassa integrazione e che non vengono conteggiati tra gli occupati quelli che sono a casa, ma prendono lo stipendio.

Pertanto, la vostra critica all'attività portata avanti nel campo dell'occupazione e del mondo del lavoro da parte di questo Governo e di questa maggioranza, che credono in tali provvedimenti, è falsata dai dati di partenza che date, che sono diversi da quelli dell'Istat, in cui noi crediamo.

All'interno di questo ragionamento più generale su come sta veramente il mondo del lavoro in Italia, crediamo che questo provvedimento, oltre a una serie di articoli che vanno a normare, modificare e innovare una determinata parte del mondo del lavoro, contenga una filosofia di base generale che fino a oggi ci ha dato ragione, visti i dati. Non sarà certamente l'ultimo, ce ne saranno altri, ma questo provvedimento contiene misure importanti che certamente possono avere una lettura diversa da quella che diamo noi e il Governo e in cui crediamo. Ciò questo è legittimo da parte vostra. Ripeto però che, diversamente da quanto è stato detto, il provvedimento contiene anche forti certezze per i lavoratori. Lo dico, ad esempio, sul tema del lavoro stagionale, più volte trattato, oltre che da questa

maggioranza, anche dalle opposizioni, ma in maniera molto negativa. Il lavoro stagionale ha bisogno di quello che c'è scritto qua dentro. Ne ha bisogno, perché altrimenti rischiamo che le aziende non crescano, che le aziende non producano, che le aziende non vadano incontro alle esigenze di chi a loro si rivolge. Non crescendo e non dando quello che il cliente vuole, non aumentano neanche i numeri dell'occupazione.

Allora, è meglio che ci siano 100.000 lavoratori stagionali in più o che ci siano 100.000 lavoratori stagionali che rimangono a casa, perché le leggi oggi impediscono di riassumerli quando le aziende ne hanno bisogno? Io penso che sia necessario, per l'economia dello Stato e anche per i lavoratori e le lavoratrici, che ci sia la possibilità di riassumere quando ce n'è bisogno.

È impossibile l'idea che abbiamo che, se, in determinati momenti dell'anno, servono 100.000 lavoratori in più - faccio un numero a caso - alle imprese che possono assumere stagionalmente, questi debbano essere assunti tutti con contratto a tempo indeterminato. Ciò non è normale: ne va della vita delle imprese, ma ne va anche della del lavoro, della possibilità di essere occupati di lavoratrici e lavoratori che, invece, sognano quel lavoro. E se non lo sognano, è l'unico che possono avere in questo momento.

Io penso che questo decreto, in questo e in altri punti, faccia il bene dei lavoratori. È stato detto che noi amiamo di più le partite IVA rispetto ai lavoratori dipendenti. Per noi i lavoratori sono lavoratori. Esistono quelli dipendenti ed esistono quelli autonomi. Allora andiamo a innovare e a dare più garanzie anche ai lavoratori autonomi, quelli a partita IVA, con le previsioni dell'articolo 7, che penso che sia un articolo di buon senso, oltre che di tutela di centinaia di migliaia di lavoratori e soprattutto, visto che si è parlato di norme zero a favore del lavoro femminile, di lavoratrici, che a oggi non trovano le stesse tutele che le loro corrispondenti lavoratrici dipendenti hanno.

Con l'articolo 7, quindi, elenchiamo una serie di diritti che, da oggi in poi, le lavoratrici e i lavoratori autonomi avranno, per metterle sullo stesso livello dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti, visto che il mondo del lavoro è uno e uno solo e va tutelato tutto: forse non ci avete fatto caso. Forse neanche le colleghe, signor Presidente, hanno fatto caso all'importanza di quanto è contenuto nell'articolo 7.

Invece, avrebbero dovuto, con uno sforzo molto grande, lo capisco, fare i complimenti a chi ha scritto l'articolo 7 di questo provvedimento e dire che, finalmente, anche le lavoratrici autonome hanno delle garanzie finora negate, il che impediva loro di lavorare, di continuare a fare il loro lavoro e, in alcuni casi, metteva a rischio anche gli interessi dei loro clienti.

Basta, nel 2024 questo non è più tollerabile. Così come è di grande importanza il precedente articolo 6, quello sulla compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con svolgimento di attività lavorativa. Mettiamo un punto fermo. A chi è in disoccupazione e lavora un giorno, perché è fortunato a trovare un giorno di lavoro, viene detratto solo quel giorno lì. Non salta più tutto il periodo, come succedeva prima, con tutti avevano paura di andare a lavorare perché: se lavoro un giorno, faccio un trasloco per un mio amico, mi salta tutta la disoccupazione. Forse questo punto non l'avete letto. L'avete saltato, è poco importante, ma perché non serve a far polemica. Anche questo vuol dire tutelare gli interessi dei lavoratori.

Concludo, signor Presidente, con l'articolo 1, quello iniziale, che solitamente è la chiave di lettura di tutto il provvedimento. È dedicato alla modifica della disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoro.

È un buon provvedimento, nel quale noi crediamo tanto. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,40)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per il lavoro di analisi svolto su questo provvedimento. Si tratta di un provvedimento eterogeneo, composto da 34 articoli, che fa chiarezza, semplifica, sburocratizza, offre competenze e tutele.

È stato detto di tutto, focalizzandosi solamente su un concetto, caro alla sinistra, che sottolinea sempre la precarietà, come se il lavoro fosse diverso a destra e a sinistra. Il lavoro è lavoro e i numeri che sono

stati snocciolati da chi mi ha appena preceduto, il collega Berrino, ma anche da altri colleghi, dimostrano che l'operato di questo Governo, iniziato con un decreto-legge sul tema del lavoro a maggio dell'anno scorso, offre finalmente risposte concrete.

Si parte dal concetto della sicurezza, che a noi è carissimo, al di là di quanto, ancora ieri, è stato detto, purtroppo commemorando l'accaduto. È invece un tema centrale; i primi articoli sono dedicati interamente al potenziamento del decreto legislativo n. 81 del 2008, su cui più volte siamo tornati e non intendiamo fermarci. Si è potenziato anche l'apprendistato, che è l'unico contratto oggi esistente in Italia cosiddetto a causa mista, dove la formazione diventa parte principale rispetto alla retribuzione. Ancora una volta, quindi, si va a potenziare la formazione e questo non è un fatto scontato, perché si prevede una formazione continua a supporto di quella sicurezza di cui tutti tanto parliamo.

Si dà finalmente voce ai lavoratori autonomi, che per molto tempo sono stati dimenticati e che invece, in questo provvedimento, tornano a essere centrali, prevedendo le tutele che necessitano.

Infine, soprattutto in quel comparto che tutti sempre citiamo, ma che evidentemente poi dimentichiamo, che è il lavoro femminile, abbiamo affrontato le situazioni in cui le donne devono avere più tutele.

Il provvedimento in esame corregge laddove vi sono lacune e non crea precariato. Signori, siamo in una fase in cui il precariato in Italia proprio non esiste. Noi cerchiamo invece di dare risposte a un mercato del lavoro sempre più flessibile, sempre più esigente, che quindi necessita di competenza. È poi importante la chiarezza, anche in merito alla definizione dei termini. Molte volte ci si scontra sui periodi di prova legati ai tempi determinati, ma quando si danno risposte certe si evita il susseguirsi di situazioni spiacevoli. Stesso discorso vale per la semplificazione: per quanto riguarda i tempi del lavoro agile è stata ripresa la legge n. 81 del 2017. Se adesso arriviamo a mettere dei punti fermi credo che sia assolutamente di buon senso.

Vorrei soffermarmi sull'articolo 19, citato da tutti, che riguarda le dimissioni per fatti concludenti. Nella mia esperienza ho vissuto molte di queste situazioni, ma nessuno mi può parlare di dimissioni in bianco. Il lavoro merita dignità. Quando un lavoratore non va a lavorare per oltre quindici giorni e non trova modo di comunicarlo o di giustificarlo - permettetemi - assolutamente non è in buona fede. *(Applausi)*. Queste sono dimissioni per fatti concludenti. Il lavoro si crea, il lavoro c'è e se uno non vuole lavorare non può poi beneficiare di uno strumento che, invece, assiste quei lavoratori che vogliono lavorare ma che, per motivi a loro non imputabili, non possono farlo. Credo che questa sia veramente una norma di buon senso, una norma che dà dignità al lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, a completamento di quanto ha detto la relatrice, desidero evidenziare che nella discussione di ieri ho udito purtroppo cose che nel mondo del lavoro non si stanno verificando. I numeri purtroppo parlano chiaro: noi abbiamo il 62,5 per cento di occupati; ricordo che dieci anni fa la percentuale degli occupati era del 55 per cento.

Si parla giustamente di salario povero. Ebbene, questo è un Governo che, quando ha presentato questo disegno di legge, ha istituito cinque punti percentuali in più di taglio del cuneo fiscale: 10 miliardi. *(Applausi)*. Questo è il Governo che in questa legge di bilancio lo ha reso stabile e continuativo. Questo è il Governo che dà una risposta ai salari più bassi, addirittura oltre i 35.000 euro, ma potremmo arrivare anche a 40.000 euro. I numeri sono inconfondibili.

Non si può, a mio avviso, generare un'incertezza di comunicazione che è sbagliata nel mondo del lavoro. Questo disegno di legge in qualche modo va a supplire a questo, ma saremo ancora a favore del lavoro, perché creeremo i presupposti per rafforzare la contrattazione collettiva. Ciò che non si è capito oggi è che anche la contrattazione collettiva, con i salari mediani, è fondamentale per la crescita. Vent'anni di non crescita ci sono stati in Italia ed è vero; noi siamo quelli che hanno reso strutturale un taglio del cuneo di 10 miliardi annui ai lavoratori fino a 40.000 euro. Questa è l'attività che vogliamo continuare a mettere in campo.

Poi ribadisco, come ha fatto poco fa la relatrice, che la sicurezza sul lavoro sarà un tema fondamentale dei prossimi mesi. La sicurezza sul lavoro non è un tema del Governo o dell'opposizione, ma è un tema

che deve accomunare tutto il Parlamento. Ringrazio entrambi i rami del Parlamento per avere istituito fin da subito le Commissioni di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: questo sarà un tema fondamentale, secondo me, su cui dovremo insieme trovare le soluzioni affinché non vi siano più morti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZELLA (M5S). Signora Presidente, all'articolo 1 il MoVimento 5 Stelle, con l'emendamento 1.9, chiede la soppressione, al comma 1, lettera *d*), del numero 1.3.

Chiediamo la soppressione di questo articolo, che riguarda la visita medica preventiva, per diversi motivi. In primo luogo, la norma stabilisce che il medico competente possa decidere se sia necessaria la visita medica prima del rientro al lavoro solo in base alla sua valutazione, senza conoscere i motivi specifici dell'assenza prolungata del lavoratore. Questo è problematico, perché il medico potrebbe non avere tutte le informazioni necessarie per fare una valutazione corretta. Senza un colloquio, o senza l'esame della documentazione che presenterebbe il lavoratore, non può sapere se ci sono motivi importanti che richiedono poi una visita.

In secondo luogo, non è chiaro il motivo per cui si voglia apportare questa modifica. Se si decide di procedere con la modifica, sarebbe fondamentale consentire al medico competente di fare una valutazione preliminare, anche solo tramite un colloquio a distanza, e non si capisce come nella norma non sia stata inserita questa possibilità per garantire, appunto, la sicurezza del lavoratore che rientrerebbe. Per questi motivi proponiamo la soppressione di questo articolo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore

Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Lorenzin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.11, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.13, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, e 1.14, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

[CAMUSSO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei spiegare perché trovo davvero grave che sia stato dato un parere negativo a questo emendamento, e partendo esattamente dalle parole con cui ha chiuso il suo intervento il Sottosegretario: la sicurezza è un problema di tutti, queste Camere hanno eletto le Commissioni fin dall'inizio e devono essere impegnate insieme. Eppure, questo emendamento dice che quando si fanno delle attività, anche quelle temporanee dei cantieri edili in locali sotterranei o semisotterranei, si possono autorizzare solo di fronte a specifiche misure di sicurezza. Ebbene, non vorrei ricordare una delle stragi che sono avvenute in questo anno, esattamente per non aver avuto misure di sicurezza quando si è entrati in locali sotterranei e non si è guardato e saputo che cosa usciva in termini di gas da quei luoghi. Sarebbe davvero interessante se la nostra fosse una Camera in cui si discute del perché è stato detto no a questo emendamento. Temo sia semplicemente perché si vuole approvare, a prescindere, il provvedimento in certi tempi, ma per favore poi non veniteci a dire che sulla sicurezza fate tutto il possibile. Penso che sia utile che tutti riflettiate sull'utilità, invece, di essere particolarmente puntigliosi nella tutela della sicurezza. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.

[CAMUSSO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, con l'emendamento 1.21 si prova a determinare una situazione di uguaglianza anche in questo caso per la tutela della sicurezza sul lavoro. In infinite occasioni abbiamo detto che uno dei problemi degli infortuni, spesso anche di quelli mortali, dentro i cantieri edili è che non c'è la stessa formazione, non c'è conoscenza del personale presente. Anche in questo caso vorrei ricordare purtroppo un'altra strage, quella avvenuta presso il cantiere Esselunga di Firenze, in cui, quando c'è stato l'incidente, non si sapeva chi fossero quei lavoratori, da quale appalto venissero, che relazione avessero con il resto del cantiere.

Noi abbiamo apprezzato l'affermazione per cui che dentro il cantiere edile debbano entrare con il cartellino di riconoscimento i lavoratori di aziende in regime di appalto e subappalto; sappiamo però che in un cantiere non entrano solo lavoratori in quei regimi, ma anche in altre forme di relazione con l'attività nel cantiere. Pertanto davvero non capiamo perché è stato espresso parere contrario su un emendamento che semplicemente afferma che per essere in un cantiere, qualunque sia la relazione di lavoro che si ha con quell'attività, bisogna avere un cartellino di riconoscimento. Di nuovo è incomprensibile perché, quando si arriva alla concretezza della misura sulla sicurezza sul lavoro, ci si tiri indietro e non si voglia andare fino in fondo.

Per questo penso che sia utile votare a favore dell'emendamento 1.21.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7, che si

intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole «al comma 1.».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.3, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.4, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.2, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 9.3, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, fino alle parole «all'articolo 51».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.0.2.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUIDOLIN (M5S). Signora Presidente, vorrei velocemente spiegare per l'ennesima volta al Governo e a tutta la maggioranza perché le modifiche che vengono fatte in questo articolo sono, secondo me, gravemente dannose per i nostri lavoratori.

Innanzitutto ho sentito dire in Commissione che queste modifiche riguardano solo i contratti a tempo indeterminato. Do una notizia alla maggioranza: il fatto che un lavoro sia precario non dipende solo da queste due paroline (indeterminato o determinato), ma dipende anche dal fatto di non avere lo stesso luogo di lavoro e di dover cambiare ogni mese. Quando parliamo di contratti somministrati, infatti, parliamo di questo. La precarietà è data anche da contratti che sono notoriamente di livello più basso rispetto ai contratti normali. Questo lo trovo grave.

Poi ho sentito parlare di flessibilità. Ma di cosa state parlando? La flessibilità su questa tipologia di contratti c'era già, fino al 30 per cento, ma voi l'avete portata al 100 per cento, il che vuol dire che interi reparti ospedalieri potrebbero essere gestiti da lavoratori che sono in somministrazione. Stiamo parlando di questo. Ripensateci, perché state facendo un grave danno al Paese e a tutti i cittadini.

(Applausi).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.2, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, e 10.3, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.9.

[FURLAN](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FURLAN](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, abbiamo presentato questo emendamento perché vediamo veramente un accanimento nei confronti di questi lavoratori e di queste lavoratrici. Negli anni passati c'erano molti pregiudizi sulla somministrazione. Noi siamo riusciti, con tanto impegno, in modo particolare da parte delle organizzazioni sindacali, ma anche delle stesse aziende somministratrici, a creare condizioni di maggiore dignità di lavoro per questi lavoratori e queste lavoratrici.

Non si capisce perché adesso volete tornare indietro. Togliere il 30 per cento significa che, alla fine, potrebbero prefigurarsi delle aziende che sono tutte rappresentate dal lavoro somministrato. In più, questi lavoratori e queste lavoratrici non potranno mai avere l'ambizione, la speranza o il desiderio di essere stabilizzati. È lo stesso criterio che avete utilizzato nell'articolo precedente per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi di formazione, che oggi sono oggetto di contrattazione (quanti a quelli a tempo determinato e quanti a quelli a tempo indeterminato), con un occhio particolare, ad esempio, verso chi ha più disagio. Perché togliete questo ai lavoratori?

I nostri emendamenti, in modo particolare quello che ho descritto, sono tesi a ricreare proprio condizioni di speranza e di lavoro dignitoso per questi lavoratori. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.12, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.13, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.14, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.15.

[CAMUSSO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare le ragioni per sostenere il voto a favore di questo emendamento, di nuovo permettendomi - tramite lei, Presidente - di rivolgermi alla relatrice e al Governo, che hanno smentito l'idea che dentro questo disegno di legge ci fosse una serie di

operazioni che sminuiscono e svalorizzano la contrattazione collettiva. La prova sta anche in questo emendamento, che si limita a dire che le modifiche che ci sono salvaguardano ciò che è stato definito nei contratti nazionali e nella contrattazione collettiva. Il parere negativo conferma che in realtà non c'è nessun interesse a salvaguardare la contrattazione, a difenderla e ad estenderla; la usate come alibi, magari per negare il salario minimo, ma non è mai una ragione per permettere effettivamente alla contrattazione di dispiegarsi.

So bene che non avete nessuna intenzione di intervenire su questo disegno di legge e di modificarlo. Questo però dimostra che la maggior parte delle vostre argomentazioni è del tutto strumentale, perché il rifiuto di collegare delle norme e anche delle novità, che magari potremmo non gradire, con l'esercizio effettivo della contrattazione collettiva dimostrerebbe un interesse per il lavoro e la sua qualità. In alternativa, l'operazione che state facendo è solo un'affermazione delle vostre ragioni e di un modello autoritario di governo del mondo del lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.15, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1, identico agli emendamenti 11.2 e 11.3.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per sostenere la posizione favorevole del Movimento 5 Stelle riguardo agli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3 e anche per fare alcune considerazioni. Per il suo tramite, signor Presidente, vorrei dire che il senatore Berrino ha fatto un ragionamento assolutamente logico sui dati. L'Istat calcola da sempre allo stesso modo il numero di occupati; se avessimo un'occupazione con un segno meno, come opposizioni diremmo che l'Istat sta dicendo che l'occupazione cala, esattamente come oggi la maggioranza giustamente dice che l'occupazione cresce. Bisogna però non fermarsi soltanto su quei dati, ma entrare in un'analisi complessiva dell'attuale mondo del lavoro e del mercato del lavoro. Se mettessimo il dato del maggior numero di occupati assieme al dato congiunturale di calo delle ore lavorate e al dato tendenziale dell'aumento delle ore di cassa integrazione, noteremmo che nei primi otto mesi del 2024, rispetto ai primi otto mesi del 2023, vi sono più 50 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate. Questo dimostra un impoverimento netto e matematico di chi lavora e, quindi, vi è una maggiore precarietà salariale del lavoro. Si aggiunge una maggiore precarietà strutturale, con una regressione rispetto alla contrattazione collettiva e, in generale, le norme di cosiddetta semplificazione e sburocratizzazione rendono il mercato del lavoro più flessibile. Tuttavia, dietro la parola flessibilità si nascondono il precariato e il rischio per la sicurezza sui posti di lavoro.

Capisco che è questa la visione del lavoro del centrodestra, che ne fa una bandiera e un vanto. Secondo noi, è invece il modo sbagliato per dare certezze ai lavoratori e alle lavoratrici italiane. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 11.3, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.4.

[FURLAN](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FURLAN](#) (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 11.4 è molto importante, perché di fatto ripristina il concetto reale di stagionalità.

I lavori stagionali ci sono già adesso, non ce li dobbiamo inventare, e sono legati alle stagioni. È ovvio che la stagionalità è fortemente utilizzata in agricoltura, ma lo è anche in molti comparti del turismo; d'inverno c'è bisogno di pochi bagnini e la raccolta si fa in periodi diversi dalla semina.

In questo modo stagionalizzate tutto e confondete la stagionalità dai necessari momenti di picchi di lavoro delle imprese, che sono da augurarsi e che hanno altri strumenti di organizzazione e flessibilità del lavoro in cui trovare una loro giusta risposta. In questo modo voi volete precarizzare ancora di più un settore di mercato del lavoro che ha già alcune criticità e difficoltà. Volete stagionalizzare tutti i lavori in tutti i settori e comparti, creando condizioni per cui il lavoro a termine sia infinito.

È per questo motivo che siamo assolutamente contrari alla misura e abbiamo presentato emendamenti per ripristinare la stagionalità, così come intesa oggi, nel lavoro.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). A nome dell'Assemblea, saluto studenti e docenti dell'Istituto di istruzione superiore «A. Torlonia - B. Croce» di Avezzano, in provincia di L'Aquila. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1264 (ore 11,23)

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.6, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.7, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.8, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[DURIGON](#), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 12 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 12.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 12.2, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo

stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.

[CAMUSSO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo su questo emendamento, ma la dichiarazione vale anche per gli emendamenti successivi riferiti a questo articolo.

Era stata data molta importanza, quando era stato presentato il collegato lavoro, anche se era molto tempo fa, al fatto che si sarebbe finalmente regolato il periodo di prova, che si sarebbe determinata una norma univoca e non ci sarebbero più state le interpretazioni. È sempre discutibile dire che le interpretazioni date dalla contrattazione siano un elemento negativo, ma capisco il senso dell'univocità di una sola norma.

Peccato, però, che abbiate fatto una norma che ha due metodi di calcolo differenti a seconda della tipologia di contratto. Quindi, avete realizzato non una semplificazione, ma una complicazione, anche per le imprese, e non solo per i lavoratori. Siete così abbarbicati dentro questo provvedimento che rifiutate anche una misura molto semplice, che è quella di riconoscere che, ai fini della semplificazione, serve un solo metodo di calcolo del periodo di prova.

L'ho voluto sottolineare per dimostrare che continuate ad usare degli argomenti come se qui, da questo lato del Parlamento, vi fosse l'ideologia mentre voi sareste il pragmatismo. No, mi spiace, non avete neanche il pragmatismo, perché non siete in grado di fare una norma che sia univoca e applicabile.

(Applausi).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.5, presentato dalla senatrice Sbröllini, identico agli emendamenti 13.6, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, 13.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 13.8, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende

illustrato.

[BEVILACQUA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 16.1.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Non essendo stati presentati sull'articolo 16 altri emendamenti oltre quello soppressivo 16.1, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Signora Presidente, credo che sia corretto spiegare perché abbiamo proposto di sopprimere l'articolo 17, che titolate, un po' pomposamente, «Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti». È sempre difficile avere un'univoca interpretazione di cosa siano i contratti misti, ma in questo caso potremmo ricostruire la storia contrattuale attraverso cui essi si sono determinati.

A differenza di ciò che volete fare con l'articolo in esame, questa è una storia di stabilizzazione di lavoratori. Si trattava di lavoratori che lavoravano a provvigione per i grandi istituti bancari ed assicurativi, ossia che avevano un rapporto di lavoro autonomo, ma del tutto dipendente dalle scelte che facevano le aziende. Intorno al 2011-2012, abbiamo avviato un processo di stabilizzazione, a partire da un importante accordo con Banca Intesa, che prevedeva che quei lavoratori avessero, almeno per metà della giornata, un rapporto di lavoro dipendente con la banca, continuando a fare il lavoro di vendita e di acquisizione delle provvigioni. Ciò ovviamente con lo scopo di provare a reinternalizzare lavori che erano diventati tutti apparentemente autonomi - sono tutti lavori eterodiretti - e che avevano determinato anche un peggioramento delle condizioni e delle possibilità di lavoro di quei lavoratori. Esattamente in ragione di ciò, vi era una norma che prevedeva che non vi fosse alcun beneficio fiscale nella parte autonoma di questo lavoro, perché lo scopo era quello di stabilizzarlo e di renderlo interamente un lavoro dipendente.

Voi state facendo esattamente l'operazione opposta: con una cosa che si chiama disuguaglianza sostanziale, state sistematicamente determinando un peggioramento delle condizioni fiscali dei lavoratori dipendenti - e non basta escluderne alcuni per non vedere questa disuguaglianza che cresce - a favore del lavoro autonomo. Introducete l'idea che, anche nei contratti con lo stesso datore di lavoro e per lo stesso tipo di attività, ci sia una modalità punitiva per la parte di lavoro dipendente rispetto alla modalità con cui tassate il lavoro autonomo. Cosa farebbe una qualunque azienda di fronte a queste condizioni? Deciderebbe che non serve più avere lavoratori dipendenti e che bisogna passarli tutti al lavoro autonomo, che però è assolutamente finto.

Non si tratta di difendere l'esistenza del lavoro autonomo, che sono la prima a voler difendere: qui c'è la costruzione di un finto lavoro autonomo, in cui i lavoratori hanno condizioni peggiori, rispetto al quale il fisco diventa improvvisamente generoso. Invece, se sei un lavoratore dipendente, paghi molto di più.

Mi pare di poter dire con grande serenità che votare una norma di questo tipo significa esattamente votare contro i principi dell'articolo 3 della Costituzione. È la dimostrazione che non c'è una salvaguardia del lavoro, ma c'è in realtà un ulteriore deprezzamento del valore di attività che, peraltro, si svolgono - permettetemi di dirlo - in settori che fanno ampi profitti e non hanno bisogno di queste agevolazioni.

Siete partiti che eravate per tassare gli extra profitti delle banche, siamo passati ai prestiti e ora siamo direttamente ai regali. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[MANCINI](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 17 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 17.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, 17.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 17.3, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 11,35)

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, identico agli emendamenti 18.2, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, e 18.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.4, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1, identico agli emendamenti 19.2 e 19.3.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Signora Presidente, poniamoci in una condizione concreta: cantiere di una ditta edile, gli operai non ricevono i dispositivi di protezione individuale (gli elmetti, le cinture di sicurezza, i guanti, le scarpe antinfortunistiche) e il dipendente decide, per protesta contro il datore di lavoro che non consegna i dispositivi di protezione individuale, di non andare a lavorare, perché non ha altro strumento per stimolare la consegna dei dispositivi di protezione individuale e non vuole mettere a rischio la sua vita. Dopo quindici giorni viene licenziato per giusta causa. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori, identico agli emendamenti 19.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 19.3, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.6, presentato dalla

senatrice Furlan e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 19.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 19.8, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 19.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 20.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.3, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.1, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.3, presentato dalle senatrici Sbrozzini e Camusso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[FURLAN](#) (PD-IDP). Signor Presidente, noi crediamo che questo articolo vada del tutto cancellato, perché ne è evidente l'intento, e per la verità non solo in questo articolo.

È evidente che non vogliate mai citare i contratti a firma delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentati ed è evidente che vogliate cambiare i criteri della rappresentanza sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro in questo Paese.

Tutto ciò è parente stretto del fatto di avallare piccoli sindacatini, piccole associazioni datoriali che - ahinoi - firmano piccoli, piccolissimi contratti: quelli in cui i lavoratori e le lavoratrici sono sottopagati, quelli che non hanno la formazione; i contratti che non hanno la previdenza integrativa; guai a noi parlare di sanità integrativa e dove anche la sicurezza sul lavoro non è granché contemplata.

Dare la possibilità ai pensionati e alle pensionate di iscriversi nelle categorie degli attivi è un non senso. Quando un lavoratore o una lavoratrice vanno in pensione, non sono più legati al contratto, che è l'elemento che determina l'appartenenza a una categoria; hanno esigenze diverse, sono interessati più ai *ticket* sanitari, ad esempio, o a quanto l'inflazione sta erodendo la loro pensione. Lo fate solo per un motivo: per tutelare e far contare di più, anche negli ambiti istituzionali, quei tanti sindacati e sindacatini che ci sono nel nostro Paese e che hanno una caratteristica, ossia non hanno iscritti tra i lavoratori e le lavoratrici. Non è così che si comporta il Governo, una parte istituzionale che dà dignità al lavoro e alle sue rappresentanze. Non è un caso che già alla Camera hanno ricevuto le lettere di tutte le associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali che si sono espresse contro una manovra subdola, presente anche nel correttivo del codice degli appalti del ministro Salvini; anche in quel testo, infatti, volete variare la rappresentanza reale delle associazioni datoriali e sindacali di questo Paese.

Fermatevi, perché farete male al lavoro, alle lavoratrici e ai lavoratori. La storia non si riscrive e la storia della rappresentanza sindacale nel nostro Paese è la storia di un Paese democratico. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[MANCINI](#), relatrice. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 28 altri emendamenti oltre quelli soppressivi

28.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 28.2, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sulla scomparsa di Riccardo Bonacina

[RENZI](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RENZI](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, intervengo soltanto per chiedere al Senato, alla Presidenza, ai Capigruppo, convinto che vi sarà l'attenzione di tutti, di dedicare nei prossimi giorni un pensiero particolare, un momento di ricordo a una persona scomparsa proprio durante i nostri lavori e che ha vissuto con grande attenzione la vita sociale, professionale e del terzo settore di questo Paese. Qualche istante fa, infatti, ci ha lasciato Riccardo Bonacina, che è stato il padre della legge sul terzo settore, è stato il riferimento di tanti di noi, di colore politico diverso, ed è stata una persona speciale per questo Paese. Vorrei soltanto che il Senato potesse ricordarlo, come merita un grande italiano. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Renzi, per averlo ricordato. La Presidenza ovviamente si unisce al suo auspicio.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1264 (ore 11,49)

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.1 (testo 2), presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, identico all'emendamento 31.2, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.0.9, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.0.17, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 32 altri emendamenti oltre quello soppressivo

32.1, presentato dal senatore D'Elia e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, identico all'emendamento 33.2, presentato dalla senatrice Camusso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.2, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 34.

[PIRRO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) *(M5S)*. Signora Presidente, con questo articolo la maggioranza e il Governo si sono esercitati in uno dei loro sport preferiti: l'appropriazione indebita delle idee altrui. È per questo motivo che noi voteremo a favore. Questo articolo infatti riprende quasi letteralmente quello che avevo... *(Brusio)*.

[PRESIDENTE](#). Scusi, senatrice Pirro. Ricordo all'Assemblea che la senatrice Pirro sta intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo 34, che è ancora da votare.

[PIRRO](#) *(M5S)*. Grazie, Presidente. Poi, se ogni tanto fosse possibile fare un intervento senza interruzioni, sarebbe fantastico.

Stavo dicendo che questo articolo riprende quasi alla lettera la proposta 26.0.100, a mia prima firma, presentata durante l'esame in Aula del decreto lavoro nel giugno 2023. Tale proposta fu ovviamente bocciata da questa maggioranza, che a posteriori deve averla letta e deve aver capito che era una cosa

sentita e richiesta dagli appartenenti ai vertici degli ordini delle professioni sanitarie. Quindi, con solo un anno e mezzo di ritardo correte ai ripari, ma non riconoscete mai i meriti altrui. *(Applausi)*.
In ogni caso, visto che era una cosa dovuta e richiesta, noi voteremo a favore.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,55)

PRESIDENTE. Stiamo per fare l'ultima votazione della giornata. *(Commenti)*. Della mattinata, Zaffini è sempre attento. Avete visto come è attento il senatore Zaffini? In siciliano si dice *pillichillusu*, e poi ve lo traduco meglio.

Prima di passare a votare l'articolo 34, vorrei fare, a nome di tutto il Senato, gli auguri a un esponente della nostra musica italiana che abbiamo ricevuto due anni fa qui in Aula, in occasione del settantacinquesimo anniversario della prima seduta del Senato. Compie oggi ottant'anni Gianni Morandi e gli facciamo tanti auguri. *(Applausi)*. Sembra incredibile che abbia ottant'anni. Vuol dire che diventiamo vecchi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Un solo astenuto e tutti gli altri favorevoli.

Passiamo alla votazione finale.

SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-C-RE). Signor Presidente, Governo, relatrice, colleghe e colleghi, annuncio subito il voto contrario di Italia Viva a questo provvedimento e cercherò di spiegarne anche i motivi. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice. Facciamo uscire chi ha altro da fare, in modo che chi rimane possa dedicarle l'attenzione che merita.

Se vuole può riprendere, ripartendo dai dieci minuti che le spettano. Prego.

SBROLLINI (IV-C-RE). La ringrazio, Presidente.

Stavo dicendo che voteremo contro questo provvedimento, soprattutto dopo aver ascoltato la replica del Governo e della relatrice. Come è stato ben detto ieri dalle colleghe del Gruppo Italia Viva, dalla collega Fregolent prima e dalla collega Musolino durante l'illustrazione della questione pregiudiziale e poi durante la discussione generale, questo provvedimento, che avete tenuto fermo per più di un anno, va semplicemente a colpire la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Spiegherò il perché. Avete voluto iniziare nella giornata di ieri l'esame di questo testo; proprio nella giornata di ieri, in cui abbiamo giustamente fatto la commemorazione della tragedia di Calenzano, voi avete presentato un procedimento - a favore del quale voterete - che va nella direzione opposta, cioè quella di colpire ancora di più tutti i temi che riguardano la prevenzione, la sicurezza e la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Complimenti davvero per questo capolavoro, anche come tempistica. *(Applausi)*.

Perché nel merito siamo assolutamente contrari? Com'è emerso nella discussione e anche dalla bocciatura degli emendamenti che abbiamo presentato su questo testo, esaminato prima alla Camera e poi al Senato, viene fuori che l'articolo 3 della Costituzione viene assolutamente calpestato. I licenziamenti sono più facili, il lavoro somministrato e quello stagionale praticamente non sono più riconoscibili come tali, ma vengono evidentemente definiti come provvedimenti che andranno avanti senza limite, calpestando quindi il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori. Soprattutto, c'è un aumento significativo - non lo diciamo solo noi come Gruppo Italia Viva, ma basta leggere i giornali, anche quelli specializzati come «Il Sole 24 Ore» e non solo - della disoccupazione giovanile e della precarietà del lavoro: altro che il precariato non esiste più; è esattamente il contrario. Ciò vuol dire non saper leggere i numeri e non avere una fotografia reale del Paese. Aggiungo che abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, un'inflazione altissima e soprattutto, oltre alla disoccupazione giovanile, i futuri pensionati saranno sempre più poveri.

Per tutte queste ragioni, come potete affermare che questo testo va nella direzione di aumentare la tutela e le sicurezze dei lavoratori? Fate anche di peggio: ripristinate le dimissioni in bianco con una strategia e una tecnica furbesche *(Applausi)*, che distruggono la dignità del lavoro che avevamo fatto

negli anni scorsi con i Governi precedenti. C'è un problema di parità salariale sempre più forte tra donne e uomini e in questo momento c'è solo una frammentazione del lavoro. Questo significa che si va a colpire e dividere il mondo del lavoro e ad indebolire la contrattazione collettiva, nella direzione di deregolamentare il mercato del lavoro, creando una maggiore precarizzazione.

Non solo. Siete riusciti nel capolavoro di mettere lavoratori e datori di lavoro gli uni contro gli altri. Nei Governi precedenti - penso al Governo Draghi, al Governo Renzi e a chi ha governato prima di voi - avevamo cercato di lavorare per trovare un equilibrio tra chi produce lavoro e chi fa un lavoro e deve avere un salario e una dignità, guardando soltanto ed esclusivamente all'articolo 3 della Costituzione. Niente, neanche questo. Licenziamenti più facili d'ora in poi e nessuna tutela.

Soprattutto con questo disegno di legge produrrete delle conseguenze pericolose, specie in questo momento, in cui le difficoltà sociali, economiche e di carattere geografico continuano a crescere.

Non vi è nulla sull'evasione fiscale, anzi: sostenete ancora di più chi evade le tasse, a discapito dei pilastri del *welfare*, su cui non mettete un euro in più (istruzione, cultura e sanità).

A questo aggiungiamo una manovra finanziaria - che in Senato esamineremo in maniera superficiale, perché, ancora una volta, arriverà un testo blindato, che non potrà essere discusso, né emendato in alcun modo - senza idee, risorse sulla crescita e investimenti.

Siete riusciti nel capolavoro di distruggere e deregolamentare il mercato del lavoro e rendere ancora più fragili i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, senza dare neanche nulla a chi produce lavoro in questo Paese. Infatti, non vi è un euro sulla crescita, se guardiamo alla manovra finanziaria.

Per tutte queste ragioni, pensiamo che si poteva fare meglio, di più e in maniera diversa. Avete avuto a disposizione un tempo molto lungo, più di un anno, perché l'*iter* di questo provvedimento ha avuto inizio alla fine del 2023. Guardiamo ora i risultati; spiegherete voi all'esterno, ai lavoratori e alle lavoratrici, che andate a colpire i diritti fondamentali, contribuendo a spaccare ancora di più il mondo del lavoro.

Esprimeremo un voto convintamente negativo sul provvedimento in esame, cui vanno aggiunte anche un'inflazione galoppante e una situazione internazionale che non aiuta (se guardiamo agli altri Stati vicini a noi, rimanendo in Europa, vediamo le difficoltà che pure ci sono). Non volete però parlare di questo e continuate a fare provvedimenti che sono annunci che potremmo definire dell'anno del poi, perché continuate a dire: poi faremo questo, investiremo su quest'altro e continueremo a lavorare su quest'altro ancora. No, il Paese ha bisogno di avere risposte oggi e, soprattutto, di ritrovare un'unità nazionale. Provvedimenti di questo tipo invece spaccano ulteriormente il senso di comunità e di Paese (*Applausi*), aumentando le diseguaglianze sociali, che già sono enormi.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 12,08)

(*Segue SBROLLINI*). Aggiungiamo poi l'autonomia differenziata, che è stata pesantemente bocciata dalla Corte costituzionale, e ancora di più vediamo che si colpiscono le aree più deboli. Il ceto più povero continua ad essere più povero, anzi, sarà ulteriormente impoverito, ma soprattutto siete riusciti a indebolire ulteriormente il ceto medio, fondamentale per la crescita e gli investimenti di questo Paese.

Non volete ascoltare, non lo avete fatto e avete bocciato tutti gli emendamenti di buon senso delle opposizioni. Vi vorrei ricordare un numero riportato ieri dalla collega Fregolent durante la commemorazione della tragedia di Calenzano. A oggi, con l'anno che non è ancora finito, nel 2024 vi sono stati 890 morti sul lavoro e sappiamo che sono migliaia ogni giorno gli infortuni e i feriti sul posto di lavoro. (*Applausi*).

GUIDI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, inizio in un modo un po' irrituale. Poche volte in tanti anni ho applaudito così convintamente un intervento del presidente La Russa (uso l'espressione "poche volte" come metafora, perché poi andiamo molto d'accordo), come quello a celebrazione degli ottant'anni di Gianni Morandi. Scusate l'irritualità un po' a gamba tesa, ma devo molto a Gianni Morandi perché circa mezzo secolo fa, a San Benedetto del Tronto, diventammo conoscenti e poi amici. Lui mi sbloccò, dicendomi: tu devi ballare.

Con la tua plasticità, sei meglio di Jimi Hendrix. Quindi, ricordo Gianni e cercherò di portarlo anche in Senato.

Rispetto al provvedimento di oggi, intanto davvero con orrore - e lo sottolineo - da vecchio sindacalista sento parlare di sindacati buoni, quelli autorappresentati qua dentro, e sindacati cattivi. Ogni sindacato in realtà ha una sua storia, una sua rappresentanza e una sua specificità, che va rispettata. Quando sento ex dirigenti sindacali sputare contro sindacati attuali che, a fatica, si fanno strada per rappresentare anche momenti lavorativi di nicchia e di specificità, provo davvero un brivido di orrore.

Rispetto a questo provvedimento ho sentito parole forti, che mai vorrei sentire qua dentro, quasi con rabbia e con rammarico, perché noi della maggioranza e il Governo abbiamo preteso e portato avanti questo provvedimento, che, al di là delle specifiche realtà proposte, come dicevo adesso al presidente Zaffini, prevede prima di tutto una mentalità diversa e un rapporto diverso tra impresa, datore di lavoro e lavoratore.

Qui il conflitto di classe non c'è: ci sono il benessere del lavoratore, soprattutto valorizzando i momenti dell'apprendistato e la competenza dei medici che forniscono le loro attività, e una sburocratizzazione che, aumentando la rapidità, ma non impattando sulla qualità delle decisioni, libera e dà più democrazia al datore di lavoro e al lavoratore.

Credo che questi toni troppo alti non siano giustificabili - lo dice un anziano psichiatra - e che si riferiscano ed affondino le loro radici nella paura che noi abbiamo provveduto a mettere ordine laddove chi per anni è stato al Governo non ha provveduto (*Applausi*), facendo ordine sicuramente dal punto di vista dei singoli provvedimenti, ma soprattutto della mentalità complessiva. Per alcuni membri della minoranza - non tutti, per la verità - sembra che, se non c'è conflitto di classe, le cose non funzionano. Non è così: non è giusto, non è corretto e non fa bene alla salute, né dell'impresa, né del lavoratore.

Dobbiamo pensare molto alla salute del lavoratore, anche nella logica del suo benessere psicologico. In un clima di continua guerriglia non si ottiene nulla e forse, in questa situazione di confusione e di guerriglia aperta e costante, chi ci guadagna sono i più forti. Noi dobbiamo difendere le persone (non dico le più deboli, perché nessuno è debole, nemmeno le persone con disabilità, ci mancherebbe; anzi, spesso - e non mi riferisco al sottoscritto - sono un esempio). Se però il clima è chiaramente, decisamente e profondamente sereno, anche nei momenti critici si possono prendere decisioni condivise o magari a seguito di una mediazione, che portino a una scelta, che dovrebbe essere la decisione più positiva possibile, ma tenga lontana questa continua guerriglia, che purtroppo piace, come vedo dalle note di nostalgia di molti colleghi e colleghe in quest'Aula.

Credo che nella serenità, nella competenza e nella decisione rapida durante la gestione dei conflitti, che, certo, possono esistere in qualunque momento, si ottengano una maggiore democrazia nel lavoro, ma anche, se vogliamo, una maggiore redditività, sia dell'azienda sia del lavoratore. I dati, composti e scomposti, del maggior benessere del nostro Paese in quest'ultimo periodo la dicono lunga: la diminuzione della disoccupazione, la presenza di più contratti a tempo indeterminato e la possibilità per il lavoratore di compiere scelte più libere, con punti di riferimento meno conflittuali e più competenti, la dicono lunga.

Signor Presidente, termino annunciando che esprimerò il voto convinto di un vecchio esperto (mi definisco tale da solo, ma non è un autoincensamento, piuttosto un autoincoraggiamento per il futuro), mai domo. Questo è infatti un provvedimento moderno, che non fa torto a nessuno, se non a chi è affetto dalla malattia incurabile della nostalgia per un passato che spero non torni più. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il provvedimento in esame, come abbiamo sostenuto e come ha sostenuto più volte in queste ore e in questi giorni il senatore Magni, a nome di Alleanza Verdi e Sinistra, è il gemello di quel decreto-legge che fu approvato dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2024, che era tutto all'insegna della propaganda e, dal nostro punto di vista, totalmente strumentale. Proprio come questo oggi in votazione, insomma, il cosiddetto collegato

lavoro, che non ha davvero nulla che serva per migliorare la qualità del lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori; tutto il contrario, se possibile: ci porta diritti verso la precarietà più spinta.

Non che questa deriva sia iniziata oggi, voglio dirlo senza alcun tipo di problema: la corsa alla flessibilità più estrema è stato, purtroppo, il principale dogma liberista degli ultimi decenni, che ha coinvolto, attraverso un vero e proprio pensiero unico, molti degli schieramenti politici in campo e ha prodotto un totale disastro politico, culturale e sociale da ogni punto di vista lo si guardi. Questa maggioranza, che pure si era presentata al voto due anni fa (ve lo dico sempre e lo ripeto anche stamattina) dichiarandosi una destra sociale, ha continuato e continua invece a muoversi fino in fondo dentro questo dogma; che peraltro oggi, finalmente, in alcuni Paesi europei e del mondo viene messo in discussione e che è stato probabilmente alla radice della disastrosa condizione sociale con la quale ci confrontiamo in Italia da molti anni a questa parte.

Aggiungo anche, Presidente, ma questo non è semplicemente un problema di metodo, che è inaccettabile anche la modalità con la quale si è portato avanti l'esame di questo provvedimento: prima alla Camera, dove non sono state tenute in alcuna considerazione le osservazioni dell'opposizione; addirittura qui al Senato, come purtroppo succede spesso, una parte consistente e significativa delle nostre proposte emendative è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si dice per mancanza di copertura, anche se le coperture c'erano. Tra l'altro, penso che questo tema, cioè l'inammissibilità degli emendamenti ai sensi dell'articolo 81, dovrebbe essere un problema di tutto il Parlamento, perché oggi tocca alle attuali forze di opposizione, domani toccherà ad altri e trovo davvero molto singolare che non si provi su questo punto così qualificante a scegliere perlomeno una strada comune. Invece, ancora una volta, su questo provvedimento avete scelto di procedere, come peraltro fate sempre, senza un serio confronto con l'opposizione e dinanzi alle nostre proposte senza nemmeno motivare fino in fondo le ragioni della vostra contrarietà.

Avete detto anche in questa sede, ma l'avete ripetuto in tutti questi mesi, colpevolmente di no al salario minimo, uno strumento che invece, come sappiamo e come cerchiamo di dire da molto tempo a questa parte, servirebbe davvero per dare una risposta concreta al tema gigantesco e drammatico dei salari poveri. Avete detto di no al ripristino di Opzione donna; avete detto di no alle nostre proposte su somministrazione e lavoro a termine e in compenso avete detto di sì - e questa è una vera indecenza - alla reintroduzione delle dimissioni in bianco. Avete detto di sì, quindi, a una vera e propria precarietà senza limiti, alla somministrazione senza freni e davvero questo colpisce molto, soprattutto perché tutti conosciamo le condizioni drammatiche nelle quali vivono oggi milioni di lavoratori.

Abbiamo imparato in tutti questi anni che il tema grande della povertà non è separato da quello del lavoro, come poteva essere una volta. In questo Paese negli anni passati chi lavorava era fuori dalla condizione di povertà e invece, purtroppo, oggi non è più così: anche se lavori e hai un salario, molto spesso si è dentro quella condizione, si fa fatica ad arrivare a fine mese e a pagare l'affitto, perché evidentemente il lavoro povero è diventato la grande, costante drammatica di questi anni che viviamo.

Il rischio che questo provvedimento allora lo paghino i lavoratori e le lavoratrici sulla propria pelle, dal nostro punto di vista, è altissimo e purtroppo drammaticamente scontato, perché per l'appunto consente di usare senza limiti e senza vincoli i contratti di somministrazione a tempo determinato e indeterminato, togliendo anche alcuni dei paletti previsti fino a questo momento, permettendo in pratica alle aziende di costruire un vero e proprio serbatoio - chiamiamolo così - di attivazioni su cui scaricare la flessibilità e la discontinuità.

Inoltre estende l'uso dei contratti stagionali, com'è stato richiamato anche nei minuti scorsi durante l'illustrazione degli emendamenti da parte dei miei colleghi dell'opposizione, allargando le deroghe ai limiti di durata, un intervento che peraltro aggira la sentenza della Corte di cassazione del 2023 e amplia il perimetro della stagionalità, consentendone il ricorso anche per l'intensificazione dell'attività lavorativa e per le esigenze tecnico-produttive. In pratica, per farlo capire anche a chi magari ci ascolta, è un contratto che può essere utilizzato in piena libertà, a partire proprio dai settori in cui la priorità è il contrasto all'irregolarità, alla bassa qualificazione e alle basse retribuzioni, o almeno così dovrebbe essere.

Ancora, il provvedimento estende la *flat tax* a quelli che vengono definiti i contratti misti, annullando

in questo modo la clausola ostativa al regime forfettario come strumento di contrasto al ricorso al lavoro autonomo non genuino: anche da questo punto di vista, è un intervento grave che incentiva le forme ibride e indebolisce le tutele e la stabilità dei rapporti di lavoro. Il provvedimento equipara inoltre - anche questo ci sembra davvero molto grave e sbagliato - l'assenza ingiustificata del lavoratore alle dimissioni volontarie: questa norma rischia di trasformare in dimissioni automatiche anche assenze che potrebbero non essere una scelta del lavoratore.

Il provvedimento finisce poi con l'ampliare la sospensione degli adempimenti tributari per i lavoratori autonomi per malattia o per infortunio per i figli minorenni e per il parto, ma esclude i benefici dei lavoratori e delle lavoratrici autonomi non ordinati o iscritti all'albo.

Insomma, siamo di fronte a una serie di misure che ci fanno dare un giudizio molto negativo. Questo collegato lavoro non dà stabilità, né risposte ai lavoratori *part-time* involontari, a termine, somministrati o stagionali, né al lavoro nero o irregolare e ai bisogni dei lavoratori autonomi, con o senza partita IVA; nemmeno prevede nulla che vada verso l'eliminazione dei contratti più poveri e precari. È quindi il contrario di quello che servirebbe, ossia un lavoro dignitoso, stabile, sicuro e tutelato. Del resto, l'aumento degli occupati di cui spesso si sente parlare non corrisponde a un aumento delle ore lavorate: non aumenta cioè la massa salariale, ma soltanto i lavori poveri con salari bassi.

Per tutte queste ragioni, il mio Gruppo, Alleanza Verdi e Sinistra, voterà convintamente contro questo provvedimento. (*Applausi*).

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il testo al nostro esame contiene una serie di semplificazioni e di nuove regole in tema di lavoro e di politiche sociali. I dati rilevati sul mese di ottobre ci hanno mostrato un mercato del lavoro dinamico che è arrivato a nuovi *record* in termini di percentuale di occupazione, che è al 62,5 per cento, con oltre 24 milioni di lavoratori, 16,2 milioni dei quali a tempo indeterminato, ed è tornato a segnare il minimo dagli ultimi quindici anni sui valori della disoccupazione, che è al 5,8 per cento. Il tasso di occupazione è cresciuto di quasi due punti percentuali, mentre quello di disoccupazione è sceso esattamente del 2 per cento in due anni.

Tuttavia, il dato da evidenziare è che ci sono stati quasi un milione (per l'esattezza, 937.000) di posti di lavoro a tempo indeterminato in più in due anni di Governo Meloni, dall'ottobre 2022 all'ottobre 2024. Quasi un milione di posti di lavoro veri in più significa evidentemente che continua ad agire anche sul Governo Meloni lo spirito di Silvio Berlusconi. Contestare questi dati, che sono quelli ufficiali dell'Istat, è un esercizio improduttivo, proprio perché c'è stata una forte crescita di quei contratti per i quali un imprenditore, assumendo a tempo indeterminato, impegna il proprio futuro oltre a quello del lavoratore.

È ovvio che si tratta di un concorso di cause positive che marginalizzano il pur serio dato negativo di una produzione industriale ancora in stallo, soprattutto a causa di fattori esogeni che condizionano la nostra produzione. È tuttavia evidente che avere un Governo ritenuto affidabile dalla classe imprenditoriale (gli uomini del fare) costituisce un elemento di fiducia nella prospettiva di una crescita dimensionale della propria azienda.

Siamo soddisfatti, anche se di certo si può fare sempre di più. L'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ci mostra, infatti, che molti lavoratori non vengono ancora coperti e che quindi il fabbisogno di molte imprese rimane tuttora insoddisfatto. Bisogna quindi seguire queste dinamiche con disposizioni sempre più adatte ai nuovi movimenti del mercato del lavoro. Serve una risposta sempre più puntuale alle necessità delle imprese che sono monitorate regolarmente sia dalle nostre camere di commercio sia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Saper stimare il fabbisogno dei lavoratori significa avere un indicatore importante per indirizzare e preparare i giovani, ma anche per formare nuovamente coloro che, per qualsiasi ragione, perdono il vecchio lavoro verso i mestieri e le professioni richieste.

Fino al 2029 si stimano 3,9 milioni di lavoratori in ingresso nel mondo del lavoro in Italia. Questa è una previsione positiva, ma allo stesso tempo rappresenta una sfida per la politica. Riuscire a

soddisfare sempre più puntualmente l'incontro tra la domanda e l'offerta dev'essere l'obiettivo di una legislazione sempre più attenta in termini di formazione.

Accanto a questo sono necessarie integrazioni alla normativa esistente per velocizzare il mercato del lavoro, a cui vanno affiancati gli strumenti sull'assistenza sociale che ne conseguono. Per questo motivo il disegno di legge in esame intende adeguare la normativa in materia alla trasformazione del mondo del lavoro, mirando a correggere le criticità in tutti gli ambienti. Ovviamente siamo grati ai numerosi contributi ricevuti dalle categorie professionali, che abbiamo fatti nostri durante l'esame in Commissione. Tra di loro, vorrei citare quello della Federazione italiana degli agenti immobiliari professionisti (FIAIP). Lo scopo del provvedimento è quello di avere un mercato più mobile e ricettivo, nel quale chi esce dal lavoro abbia immediatamente a disposizione gli ammortizzatori, ma soprattutto sia messo in condizione di rientrare.

La parola lavoro, per noi, è un sinonimo di dignità. Certamente il segnale di un cuneo fiscale che diminuisce e la cui riduzione viene resa strutturale dalla legge di bilancio 2025 è un punto di riferimento concreto per gli imprenditori, che vedono diminuire i propri costi, e allo stesso tempo lo è per i lavoratori che vedono crescere le proprie buste paga. Pertanto, tutte le tematiche affrontate nel presente disegno di legge così bene illustrato dai relatori diventano un'attività di affinamento della nostra legislazione in materia. Tuttavia, la differenza tra avere più posti di lavoro o, al contrario, più disoccupati la fa il coraggio dei professionisti, degli artigiani e degli imprenditori, uomini e donne che decidono di far crescere la propria attività, spesso consci di andare incontro a margini di profitto che si assottigliano sempre di più a causa delle famigerate variabili esogene, prima fra tutte il costo dell'energia elettrica.

Un'ulteriore semplificazione deve puntare a un'occupazione sempre più di qualità, finalizzata all'ingresso dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro. Pertanto è necessario proseguire con interventi per continuare a ridurre le imposte sul lavoro, come abbiamo fatto con la legge di bilancio, per agevolare fiscalmente le nuove assunzioni a tempo indeterminato e gli investimenti. Ecco lo spirito che aleggia su questa maggioranza di Governo: a me piace chiamarlo spirito di Berlusconi, ma certamente su questa coalizione aleggia un respiro liberale, quello da cui hanno preso le mosse Forza Italia e poi la coalizione di centrodestra.

Per questa ragione, il voto dei senatori di Forza Italia sul disegno di legge in esame sarà favorevole. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Eugenio Barsanti» di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1264 (ore 12,34)

MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, «Michele pazientemente gli spiegò la nostra idea: - in capo a tutti c'è Dio, padrone del cielo. Questo ognuno lo sa. Poi viene il principe Torlonia, padrone della Terra. Poi vengono le guardie del principe Torlonia. Poi vengono i cani delle guardie del principe Torlonia. Poi nulla. Poi, ancora nulla. Poi, ancora nulla. Poi vengono i cafoni. Ed è finito». Questo è forse il brano più famoso di Ignazio Silone in "Fontamara", lo dico ai ragazzi che ci stanno seguendo. Questo centrodestra ha riscritto anche Silone, perché dopo i cafoni e dopo il nulla ha aggiunto altre tre categorie, che sono i lavoratori somministrati, i lavoratori svantaggiati e i lavoratori fragili. *(Applausi)*.

Questo disegno di legge, chiamato collegato lavoro, ma che noi chiamiamo "scollegato lavoro-ammazza lavoratori precari", è un testo che, sotto la maschera di una riforma necessaria, cela un attacco frontale ai diritti dei lavoratori, un'inaccettabile precarizzazione del mercato del lavoro. Si tratta dell'ennesimo zibaldone, un progetto eterogeneo, che non presenta le caratteristiche di un intervento di riforma sistemica rispetto all'assetto vigente in materia di diritto del lavoro.

La maggioranza ha scelto di comprimere la discussione su questo disegno di legge, evitando un

necessario e approfondito confronto con le organizzazioni sindacali prima e le associazioni di categoria dopo. Questo metodo di lavoro è emblematico ed esprime un approccio che è interessato più a soddisfare le richieste di Confindustria che a tutelare i diritti dei lavoratori.

È evidente che questo Governo di centrodestra, invece di perseguire una visione equa e giusta del lavoro, ha deciso di percorrere quella che si chiama in economia la via bassa della competitività, basata sulla riduzione dei costi del lavoro agendo sui lavoratori. Questa scelta non solo danneggia i lavoratori, ma compromette anche la capacità competitiva dell'intera economia nazionale. Infatti non va dimenticato, e parlo ancora una volta rivolto ai ragazzi che sono lassù, visto che ormai siamo pochi in Aula, che le regole influenzano l'organizzazione dell'impresa, quindi questa normativa, che stiamo esaminando e che probabilmente - anzi, certamente - vi accingete a votare con un'ampia maggioranza a favore, incrementa l'uso flessibile della manodopera e presenta però al tempo stesso un preoccupante rischio di agevolare le scelte imprenditoriali di ricorrere al lavoro precario, usa e getta. Il lavoratore, che voi intendete in qualche modo sostenere con queste manovre, con questa legge "ammazza-lavoratori precari", è un lavoratore usa e getta, è un pacchetto di fazzolettini usa e getta. Questo è per voi il lavoratore, senza alcuna preoccupazione per la qualità del lavoro e per la crescita dell'occupazione stabile.

In altri termini, tramite interventi legislativi come questo si continua a percorrere quella via che, lo ripeto, è definita la via bassa della competitività, fondata sulla concorrenza sui costi del lavoro, il che produce effetti perversi sul sistema, perché non stimola gli investimenti nei settori innovativi ad alto valore aggiunto, compromette nel medio e lungo periodo la stessa capacità competitiva dell'economia nazionale, nonché spinge inesorabilmente l'intero Paese a sprofondare nel declino economico, ma anche sociale. Per quale motivo diciamo questo? Perché voi, in questa visione del mercato del lavoro e dei lavoratori, avete ampliato e allargato l'utilizzo dei lavoratori in somministrazione, aumentando senza limiti quantitativi il loro utilizzo e quindi la precarizzazione. In questo modo, state favorendo un modello di *business* che fa leva sulla riduzione dei costi a scapito della stabilità lavorativa. Ministro, lei storce la testa, lo capisco. Però secondo noi è questo il modello che avete in mente, un modello di *business* che porterà ad avere delle aziende che potranno "staffarsi" (questo è un termine che ho trovato opportuno, cioè costruiranno degli staff) unicamente con lavoratori precari (perché è questo che magari vi hanno chiesto), riducendo drasticamente le opportunità di un impiego stabile e dignitoso. Ma la pericolosità di questo disegno di legge sta anche nelle modifiche dell'articolo 31 e dell'articolo 34 del Jobs Act, che aveva ed ha, per noi del MoVimento 5 Stelle, degli enormi limiti. Facendo queste modifiche agli articoli 31 a 34 voi state abolendo e distruggendo il decreto dignità, esponendo l'Italia a procedure di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Se tradotte in leggi, queste disposizioni renderanno l'Italia passibile di procedure di infrazione dinanzi agli organi comunitari, oltre ad essere suscettibili di aprire un contenzioso assai diffuso in sede giudiziaria. Si rischia quindi di creare una giungla lavorativa in cui i diritti fondamentali dei lavoratori verranno calpestati. Il MoVimento 5 Stelle ha proposto numerosi emendamenti, tutti bocciati, molti dei quali riguardavano anche i lavoratori fragili. Abbiamo riproposto il salario minimo, la lotta al precariato, la promozione della sicurezza sul lavoro; ma non è stato accettato nulla.

Questo disegno di legge, se verrà approvato, consentirà definitivamente di impiegare lavoratori in somministrazione con contratti a tempo determinato senza che l'azienda sia obbligata a stabilizzare il lavoratore con un contratto a tempo indeterminato. La possibilità di utilizzare contratti a termine per periodi prolungati senza trasformarli in contratti stabili porterà a una precarizzazione del lavoro, che significa che i lavoratori si troveranno in situazioni di maggiore incertezza e instabilità, perché non sapranno come garantire la continuità del loro impiego.

Inoltre, non essendoci limiti quantitativi all'utilizzo della somministrazione, è chiaro che si avrà un abuso di questo strumento, a scapito della sicurezza del lavoro e della stabilità dei lavoratori. Per non parlare poi dei lavoratori svantaggiati. Lì è chiaro che i lavoratori con una condizione di svantaggio lavorativo subiranno una sorta di ricatto da parte del datore di lavoro. Voi avete condizionato anche questi lavoratori svantaggiati.

Le implicazioni non sono solo per i lavoratori svantaggiati, per i lavoratori fragili e per i lavoratori in

somministrazione, ma anche per le aziende, perché queste ultime in una riforma del genere hanno dei rischi. Infatti l'eccessivo ricorso alla somministrazione potrà portare a una cultura del lavoro meno sostenibile e meno affidabile, in cui le aziende si affidano a lavoratori temporanei e invece di costruire un *team* stabile e motivato.

Per queste ragioni, il MoVimento 5 Stelle esprimerà un voto contrario su questo disegno di legge. Vi racconto un'altra volta che, grazie a questo disegno di legge, voi avete allungato l'elenco che Ignazio Silone faceva dei lavoratori in "Fontamara". Quelli erano i cafoni, i lavoratori agricoli del tempo. Ebbene, voi avete inserito, oltre ai cafoni e ai lavoratori agricoli di cui parlava "Fontamara", anche i lavoratori somministrati, i lavoratori svantaggiati, i lavoratori fragili. (*Applausi*).

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei ringraziare la ministra Calderone che è arrivata per le dichiarazioni di voto. Ringrazio anche il sottosegretario Claudio Durigon, che ha seguito tutto l'*iter* del provvedimento sia alla Camera che qui al Senato. Durante la discussione generale in Senato, ma anche alla Camera, sono state dette tante *fake news*, che invece vorrei spiegare bene dando ai cittadini la corretta informazione. Partiamo direttamente dai dati dell'Istat sull'occupazione e sulla disoccupazione: il tasso di occupazione è pari al 62,3 per cento e il tasso di disoccupazione è sceso al 6,2 per cento; c'è un calo della disoccupazione giovanile di 1,7 punti percentuali, con una disoccupazione, seppur alta, che è scesa al 18,2 per cento. Nell'agosto 2024 si registrano 516.000 rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con un calo di quelli a tempo determinato di 144.000 unità, e un aumento dei liberi professionisti di 123.000 unità. Tali dati dimostrano che questo Governo qualcosa di buono ha fatto e sta facendo.

Ogni giorno ci scontriamo con le regole del mercato del lavoro e le criticità che arrivano da lontano, non da questo Governo. Soprattutto ci scontriamo con tutte le norme, troppe, che si occupano della materia del lavoro. Il disegno di legge che andiamo ad approvare almeno vuole semplificare e sistemare le storture. Ho anche sentito in quest'Aula parlare di agenzie interinali e di lavoro interinale, che non esistono più dal 2003. È la prima *fake news*, poiché le agenzie interinali non esistono più; non eravamo noi al Governo quando sono state cancellate nel 2003. Bisogna diffondere delle corrette informazioni.

Il lavoro interinale non esiste più ed è stato sostituito dal lavoro con contratto in somministrazione. È proprio sulla somministrazione che voglio spendere qualche considerazione, perché è stata al centro del dibattito politico anche nella scorsa legislatura e tutte le volte che si parla di attività stagionali e di periodi particolari delle attività produttive. A giugno 2024, i lavoratori con contratto in somministrazione erano 147.000; c'è stato un nuovo *record* storico di assunti a tempo indeterminato rispetto al 2023, con un calo della componente a termine diminuita del 6 per cento e un aumento del tempo indeterminato del 4,5 per cento. Non diciamo, per piacere, che creiamo precari, perché i contratti di somministrazione pesano solo il 2,7 per cento di tutti i contratti nel mercato del lavoro.

Altra *fake news*: i lavoratori in somministrazione guadagnano meno dei lavoratori subordinati. C'è la parità dei diritti, la parità delle tutele, la parità retributiva e vi do un importante dato: la media delle retribuzioni è di 13,2 euro e il 97,8 per cento dei somministrati percepisce 9 euro l'ora. Questo significa che non serve un salario minimo per legge. Come dice l'Europa, serve solo una specifica direttiva per andare a rafforzare, migliorare e valorizzare la contrattazione collettiva nazionale. Chi ha permesso la contrattazione e il rinnovo dei contratti di lavoro dei metronotte a 5 euro? Ce lo chiediamo? I sindacati. Non lo dico io, ma lo dice direttamente Landini, mentre dichiara che è anticostituzionale.

Un altro importante dato è quello dei lavoratori usa e getta, di cui ho sentito parlare prima nell'intervento del senatore Mazzella. I dati della somministrazione invece dicono che il 70 per cento di chi termina un contratto a tempo indeterminato in somministrazione entro un anno trova un'occupazione diretta a tempo indeterminato, in particolar modo presso le stesse aziende che ne hanno usufruito. Chiudo sulla somministrazione dicendo che alla Camera è stato approvato un emendamento della Lega che va a liberare 187 milioni di euro sul fondo bilaterale della

somministrazione, mettendoli direttamente a disposizione della formazione dei lavoratori a tempo determinato. Erano tutte risorse che da anni erano inutilizzate. Questo è importante.

Altra *fake news* detta anche in quest'Aula: le dimissioni in bianco, come il lavoro interinale, non esistono più. In questo provvedimento si parla di dimissioni per assenza ingiustificata; le dimissioni in bianco le ha tolte direttamente la legge Fornero e questo chi l'ha detto dovrebbe saperlo, così come dovrebbe sapere che la legge Fornero non ha tutelato le donne. Ciò è stato ribadito in alcuni interventi: le donne non sono state tutelate né nello stipendio, né nella pensione. Non bastava piangere in televisione.

Le dimissioni per assenza ingiustificata presenti all'interno di questo provvedimento hanno dato lo *stop* ai furbetti del reddito di cittadinanza e di chi utilizza la NASPI in modo non corretto, a discapito di chi va a lavorare tutti i giorni con tanti sacrifici e, scusatemi il termine, si fa il mazzo tutti i giorni. Si è quindi voluto rispettare questi lavoratori. Abbiamo inserito questa norma per dare tutela e rispetto non solo ai lavoratori che abitualmente vanno a lavorare in modo corretto, ma anche e soprattutto alle aziende.

C'è un altro emendamento della Lega, presentato alla Camera, sulla stagionalità, che è stata messa a rischio da una sentenza della Corte di cassazione. Con una norma di interpretazione autentica, andiamo a ristabilire la prassi. Vi do alcuni numeri: a luglio 2023, secondo lo studio di Federalberghi, il numero dei lavoratori dipendenti nel settore alberghiero e dei pubblici esercizi era pari a 1.667.247 dipendenti, con 466.000 persone stagionali. Un *record* storico per questo settore. Addirittura, se noi andiamo a vedere i dati del 2024 e, poi, quelli del 2025, ci accorgeremo che il turismo è cresciuto tantissimo (vedremo, con l'apertura del Giubileo a Roma, i numeri dell'anno prossimo).

Sono poi stati approvati due ordini del giorno in tema di stagionalità: uno, a mia prima firma, sulla stagionalità per le attività tecnico-produttive dei servizi ricorrenti per periodi dell'anno o a seconda dei mercati e l'altro, del senatore Bergesio, per la continuità dei fondi per i giovani agricoltori.

Il provvedimento contiene tanti altri articoli, come per esempio l'articolo 22, che elimina l'obbligo di evidenza pubblica dell'importo della provvigione in atto notarile. Per questo ringrazio direttamente la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, che ha dato un importante contributo. Questo Governo ascolta direttamente le associazioni di categoria che ci portano i problemi che cerchiamo di risolvere insieme.

L'articolo 28 uniforma i tempi di presentazione delle domande di accesso all'Ape sociale, che qualcuno voleva invece sopprimere con un emendamento. Noi andiamo a uniformare su tutto il territorio nazionale questi tempi di richiesta, che attualmente sono disomogenei.

L'articolo 7 estende per i liberi professionisti la sospensione della decorrenza dei termini per adempimenti tributari nel caso di ricovero del figlio minorenni. Ciò era già possibile per ricovero in caso di parto, mentre noi abbiamo inserito anche la fattispecie del ricovero dei figli minorenni. Mi sembra una tutela importante per i liberi professionisti.

Infine, in Senato abbiamo approvato un ordine del giorno per sostenere l'adozione di fissativi istopatologici innovativi per tutelare i lavoratori che operano nei laboratori chimici ed eliminare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'uso e dalla presenza di sostanze cancerogene nei luoghi di lavoro. Questo è un importante passo a tutela della sicurezza dei lavoratori che utilizzano sostanze chimiche.

Questo provvedimento è al passo con i cambiamenti che ci richiedono il mercato, le aziende e gli stessi lavoratori. Per creare occupazione è indispensabile ascoltare le esigenze del tessuto economico e produttivo, perché sono proprio i nostri imprenditori e le nostre aziende che creano occupazione.

Il voto del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sarà pertanto favorevole. (*Applausi*).

[CAMUSSO \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il provvedimento in esame, Atto Senato 1264, fu presentato il 6 dicembre 2023. Era un collegato alla manovra di bilancio e, ovviamente, si era immaginato che dovesse essere approvato insieme alla legge di bilancio. È passato un misterioso tempo d'attesa molto lungo. In realtà, ormai avevamo quasi la convinzione che forse voi

stessi non eravate così convinti della fondamentale importanza di questo provvedimento. Provvedimento che poi, improvvisamente, alla Camera si ripescava dai cassetti, si ricomincia a discutere, diventa più o meno il doppio dal punto di vista degli articoli rispetto a quello che era originariamente e voi iniziate a correre, perché bisogna assolutamente approvarlo.

L'anno passato, evidentemente, aveva portato questo consiglio o forse, più onestamente, bisognerebbe dire che vi siete accorti che una serie di norme, se non venivano approvate entro quest'anno, sarebbero decadute, perché i tempi non coincidevano più.

Se le discussioni si facessero in trasparenza, forse diverse sarebbero anche poi le relazioni che ne conseguono. La verità è che voi avete utilizzato questa occasione, per l'ennesima volta, per umiliare il Senato, rispetto alla discussione che viene fatta solo alla Camera, così come spesso umiliate la Camera per fare le discussioni solo al Senato.

Non so come bisogna spiegarvelo, ma noi continuiamo a essere un sistema bicamerale e non è possibile che si determini, invece, un sistema monocamerale semplicemente per inseguire strane tempistiche, la spiegazione delle quali l'avete solo voi.

L'ha ammesso la stessa relatrice: è un provvedimento in realtà molto eterogeneo. C'è dentro di tutto un po'. Quindi, è anche difficile capire quale sia effettivamente il filo che lo tiene. Anche qui, però, la relatrice, alla quale mi rivolgo tramite lei, signor Presidente, forse ci ha dato la chiave per leggerlo. La relatrice, a un certo punto, ha detto: il lavoro è lavoro.

Io sono lombarda e questa frase me la sono sentita dire da quando ero in fasce, più o meno. Non c'è dubbio: il lavoro è lavoro, ma il lavoro a qualunque prezzo? Il lavoro a qualunque condizione? Il lavoro schiavistico? Perché dire semplicemente che il lavoro è lavoro vuol dire non sapere cosa sta succedendo intorno a noi. Io non chiamerei mai lavoro quello che ha portato alla morte di Satnam Singh a Latina. Eppure, se diciamo che il lavoro è lavoro, stiamo dicendo questo. Stiamo dicendo che non importa in che condizioni il lavoro si svolge, non importa se rispetta la dignità delle persone, non importa se dà qualità al sistema sociale ed economico del nostro Paese.

Proviamo a cominciare a fare come fanno in Europa, a definire il lavoro in quanto lavoro dignitoso o a definire il lavoro in quanto lavoro buono. Se dobbiamo definirlo come lavoro buono, ne abbiamo già discusso durante la presentazione degli emendamenti e in Commissione: qui non ci sono contributi al lavoro buono. Ci sono contributi, che voi definite di semplificazione e di sburocratizzazione, che magari saranno visti favorevolmente da qualche impresa, ma non sono funzionali al lavoro buono.

Una delle ragioni per cui non sono funzionali al lavoro buono è perché c'è una voglia di far prevalere un modello, che è determinato dalla legge, sulla contrattazione, anche modificando e facendo arretrare ciò che la contrattazione collettiva ha determinato. Ci sarà una ragione se decenni di contrattazione collettiva determinano delle percentuali massime per le forme spurie rispetto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato: non è che un giorno si sono svegliati e hanno detto ci piace di più. Anche perché, peraltro, vorrei ricordare a tutti noi che per prima l'Europa ci dice che il lavoro a tempo indeterminato è la forma ordinaria di lavoro e le altre sono eccezioni.

Allora capirete che è una preoccupazione rendersi conto che, invece, sarà possibile avere delle imprese dove non c'è nessun lavoratore dipendente di quelle imprese e che accresciamo le tante forme attraverso le quali si è progressivamente disperso e frantumato il sistema imprenditoriale.

Lo abbiamo visto ieri. Ieri, per fortuna, sono stati ritirati i licenziamenti di due aziende dell'indotto Stellantis. Quelle, però, sono figlie dei fenomeni di esternalizzazione e della idea che il lavoro debba sempre poter costare un po' meno. In questa infinita rincorsa, ora aggiungiamo anche il fatto che si possa avere l'insieme del personale a somministrazione.

Noi abbiamo svolto una lunga indagine sui temi del lavoro *part time* e soprattutto di quello indesiderato. Abbiamo anche fatto una classifica delle aziende che hanno personale solo *part time*. Guardate che nessuna si trova nelle vette della competitività, dell'innovazione e della qualità, perché sono tutte imprese che deprimono il nostro sistema economico, che fanno un'operazione che, innanzitutto, non è utile alla società. (*Applausi*).

Allora, se il lavoro deve essere buono, bisogna forse fare attenzione al fatto che non è semplice e spesso non è utile dire che si può togliere questa norma o quel vincolo e tutto andrà meglio, perché non

andrà meglio. Non andrà meglio se permettiamo che si lavori nei seminterrati o nei sotterranei senza avere delle apposite prevenzioni. Non andrà meglio se non diamo un cartellino a tutti quelli che stanno dentro i cantieri edili, non andrà meglio se pensiamo che le regole sono sempre un vincolo negativo, invece che una condizione di tutela delle persone. (*Applausi*).

Vorrei dire - sempre tramite lei, Presidente - al senatore Berrino, che ci ha fatto una lunga lezione sui numeri dell'Istat, che forse l'ha presa dal versante sbagliato: noi non abbiamo nessuna voglia di dire che maggior occupazione va male. Quando mai? Io ho passato la mia vita a cercare di costruire più lavoro e più occupazione e non mi permetterei mai di farlo, ma anche qui, esattamente come per il lavoro, i numeri assoluti sono una bella cosa, ma se non li leggiamo rispetto a quello che succede diamo un'immagine sbagliata. Soprattutto bisogna chiedersi - questo volevo sottolineare - perché quei numeri magari cambiano positivamente. Ci sono meno contratti di lavoro *part-time* involontario? Io dico meno male, visto che avevamo raggiunto quasi 3 milioni di persone con un rapporto di lavoro che non permetteva loro di avere una condizione positiva di vita. Sono diminuiti molto poco, se dobbiamo anche dire cosa valgono i numeri, ma forse sono diminuiti perché la contrattazione ha determinato che, invece di subire semplicemente il *part-time*, ci fossero incrementi d'orario e forme di stabilizzazione.

Allora, forse, se pensiamo a queste cose, dire in tutti i capitoli che la contrattazione deve andare "alla qualunque", che non ci sono le norme per la rappresentanza, che non ci sono le tutele rispetto ai sindacati maggiormente rappresentativi non è come dice il senatore Guidi - sempre tramite lei, Presidente - che non abbiamo rispetto per il sindacato, ma è esattamente perché abbiamo rispetto per le organizzazioni sindacali che chiediamo che ci sia la rappresentanza (*Applausi*), perché non va bene che ci sia chi si inventa da un giorno all'altro e firma un contratto in deroga rispetto agli altri. Guardate, non lo diciamo solo noi, perché - come lei, Ministra, sa sicuramente - è arrivata una lettera delle associazioni imprenditoriali alle Commissioni industria e lavoro di queste Camere, a proposito del codice degli appalti, dove vi siete inventati - devo dire - delle rappresentanze che nessuno sa chi siano e a che cosa appartengano. Lo avete fatto su uno dei temi più delicati, visto che tutti sappiamo che la maggior parte delle condizioni di lavoro pessime e anche insicure appartengono al sistema degli appalti.

Noi vorremmo davvero avere un grande rispetto per i lavoratori che, in norma della Costituzione, liberamente scelgono di partecipare ad un'organizzazione sindacale e che poi questo corrispondesse alla rappresentanza, anche perché la rappresentanza dovrebbe essere in questo luogo un principio assolutamente fondamentale, visto che noi siamo tutti rappresentanti, siamo determinati da un voto e da un'adesione alle cose che proponiamo. Riconosciamolo anche alle organizzazioni sindacali, invece di farne un oggetto di interesse.

Mi avvio alla conclusione: volevo affrontare un'ultima cosa, che è quella che credo, almeno personalmente, ma penso per molti, rappresenti la più grande delusione di questi provvedimenti che stiamo discutendo. Vi piacciono i numeri? Guardate i numeri della cassa integrazione, guardate quanto è aumentata la cassa integrazione ordinaria in questi mesi. Oggi, per fortuna, alla Camera hanno approvato un emendamento sul comparto moda, voluto dalle opposizioni e in particolare dei parlamentari della Toscana, ma è una goccia rispetto alle cose che stanno succedendo. Pigliate gli appuntamenti che ci sono al Ministero del Made in Italy, come lo chiamate, e guardate quanti tavoli di crisi ci sono e che numeri rappresentano. Ieri siamo riusciti a vedere il ritiro di 400 licenziamenti, ma contemporaneamente la Beko ne ha annunciati 1.200 e oltre. È un conto negativo che vediamo crescere di giorno in giorno: lo dico a chi ha detto che prima non si cresceva e adesso con questo Governo è successo di tutto.

Purtroppo siamo un Paese che continua a non crescere e che sta nel mezzo di quella che è una reazione alla crisi energetica precedente, alle guerre e a tutte le cose che sono avvenute, in una grande riorganizzazione del sistema industriale in cui come Paese, avendo pochi elementi di competitività, rischiamo esattamente di essere le vittime, i perdenti di quel processo di ristrutturazione. E allora, vorrei farvi una domanda: ma siamo davvero sicuri che abbiamo bisogno di continuare a togliere delle tutele a singoli punti, in genere anche abbastanza non prevalenti, del mercato del lavoro e che non avremmo, invece, bisogno di un grande intervento che dica che il lavoro, con le sue sicurezze e le sue

tutele, è una delle qualità fondamentali per un Paese competitivo e nello stesso tempo difenda i lavoratori attraverso gli strumenti necessari per affrontare il cambiamento? Detto in parole povere, ma non era meglio venire in quest'Aula a dire che avremmo proposto in Europa il prolungamento di Sure, il fondo per la transizione, e saremmo stati in grado di traguardare gli obiettivi invece di raccontare durante il giorno che è colpa dell'Europa che abbiamo la crisi e non sapere cosa fare per affrontarla? Li abbiamo presentati gli emendamenti su questi temi, così come abbiamo presentato degli emendamenti per tutelare le lavoratrici vittime di violenza e per far avere loro l'accesso alla NASPI; abbiamo provato a spiegarvi cos'è la complessità di un mercato del lavoro sottoposto alle tensioni di una crisi. Avete detto di no a tutto per dirci alla fine che, con un po' di somministrazione in più e con il lavoro supplementare che diventa la qualunque, perché qualunque esigenza tecnico-produttiva anche di due ore diventa ragione per permettere il lavoro stagionale, avete pensato di raccontarci che davate un grande contributo, ma temo che invece il grande contributo che date vada nel senso di non essere in grado di affrontare la crisi che ci aspetta e per questo, come Gruppo Partito Democratico, voteremo contro questo provvedimento. *(Applausi)*.

[ZAFFINI](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, prima di cominciare il mio intervento vorrei ricordare che questo provvedimento è stato assegnato alla mia Commissione, la Commissione lavoro, il 9 ottobre al Senato ed è stato licenziato il 5 dicembre, dopo una discussione durata due mesi, una discussione che è stata normale; dopodiché, ovviamente il Governo discute, ragiona, ascolta e poi alla fine si assume le proprie responsabilità, come deve fare la maggioranza, e decide se approvare o non approvare alcuni emendamenti proposti dall'opposizione, cosa che dipende anche dal loro contenuto.

Colleghi, è evidente che in questo dibattito dobbiamo partire dalla realtà dei numeri. Nei primi due anni del Governo Meloni, alla soglia del fatidico milione in più di posti di lavoro da tanti più volte sbandierato, l'aumento degli occupati è stato complessivamente di 847.000 unità. Di questi, 672.000 sono lavoratori dipendenti, 175.000 sono lavoratori autonomi. Sul lavoro femminile in particolare, di questi 847.000 posti di lavoro in più creati 420.000 sono donne, pari quasi al 50 per cento. Dei 496.000 disoccupati in meno registrati, sempre nello stesso periodo, 274.000 sono donne, più del 55 per cento. Ebbene, sono numeri che ci lasciano costantemente sperare che i provvedimenti di questo Governo e di questo Ministro continuino in questa direzione. Possiamo affermare con soddisfazione che mai come oggi in questo Paese vi è stato così tanto lavoro a disposizione, come dimostra il tasso di occupazione, che è pari al 62,3 per cento, all'interno del quale il tasso di occupazione femminile ha raggiunto il 53,6 per cento. Credo, colleghi, che questi dati parlino chiaro: il mercato del lavoro ha ripreso a muoversi in direzione positiva, dando un grande supporto all'intero sistema economico dell'Italia, tanto che tra quelle dell'Unione europea la nostra è la Nazione con i migliori dati su occupazione e lavoro e occupazione femminile. Credo, colleghi, che di questo noi tutti dovremmo andare maggiormente fieri rispetto a quanto facciamo oggi.

Sono assolutamente consapevole - rispondo in questo senso alla senatrice Camusso, attraverso il Presidente - che questo Paese deve avviarsi ad un dibattito serio sullo sviluppo, sulla produttività e sul livello delle nostre retribuzioni. Colleghi, chiedo a me stesso: perché oggi noi registriamo in questo Paese la più bassa produttività e il più basso livello di retribuzione, pur avendo un panorama sindacale variegato e sicuramente tra i più rappresentativi nel panorama europeo? Noi oggi riceviamo un dato di fatto, che ci impone di dover partire per migliorare la produttività, perché tutto il sistema delle retribuzioni va di pari passo con la produttività.

Colleghi, io punto e ragiono molto sul fatto di ritrovare un dibattito serio intorno allo sviluppo e al mercato del lavoro. Abbiamo anche un'altra particolarità: il più grande sindacato di questo Paese si sottrae a questo dibattito serio e lo dico con dolore, anche in virtù del mio passato sindacale: non possiamo non registrare che il primo sindacato nazionale fa esclusivamente politica e ovviamente la fa con una strumentalità del tutto evidente *(Commenti. Applausi)*. Non vi dovete agitare, è la realtà dei fatti. Lo ha fatto quasi sempre, ma oggi lo fa ancora di più e gli atteggiamenti, la capacità di accedere ai tavoli, il fatto di proclamare scioperi generali in costanza di un lavoro sul bilancio ne sono riprova.

(Brusio).

PRESIDENTE. Per cortesia, chiedo a voi senatori del Partito Democratico di rispettare l'intervento del presidente Zaffini, come altri hanno rispettato il vostro.

ZAFFINI (Fdl). La ringrazio, signora Presidente.

Non posso non rimarcare, colleghi, la distanza con l'altro sindacato maggioritario di questo Paese, che affronta il dibattito con un piglio diverso, con un modo diverso e con prassi diverse, pur mantenendo fermi i loro principi. L'altro sindacato ha affrontato un tema complesso qual è quello della partecipazione, qual è quello dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. È qualcosa di molto importante che dà il senso della disparità tra l'atteggiamento preconstituito, evidentemente per motivi e ragionamenti più politici che di natura sindacale, e l'atteggiamento invece fermo sulle politiche sindacali, ma senza pregiudizi e senza preconstituire posizioni politiche. La dice lunga il fatto che l'altro sindacato non ha aderito all'ultimo sciopero generale.

È evidente che questo provvedimento, invece, attinge ad argomenti importanti; come i colleghi hanno dettagliato diffusamente, sistema una serie di passaggi importanti che non sto a rielencare, perché adeguatamente illustrati dalla collega relatrice e dai colleghi intervenuti nel dibattito per la maggioranza. È un provvedimento lungimirante, perché rimette in movimento il mercato del lavoro superando quella staticità e quel richiamarsi continuamente a questa contrapposizione che ormai è rimasta solo nella mente di qualcuno, ma è evidente che nella società e nelle dimensioni della quotidianità non esiste più. Oggi il mercato del lavoro deve ridare fiducia alle imprese, perché creino lavoro. L'esempio plastico evidente è quello del ritiro dei licenziamenti di queste due aziende, citato anche dalla collega Camusso. Questo evento è stato oggetto di una *slide* della segretaria Schlein che riporta: ritirati i licenziamenti ai lavoratori di Transnova, sempre al vostro fianco, perché siamo andati davanti ai cancelli di Transnova. È stato questo che ha portato al ritiro dei licenziamenti o è stato frutto di una trattativa serrata col Governo? (*Applausi*).

La Commissione che presiedo si occupa di lavoro e sanità e la stessa cosa la state facendo con la sanità.

La Schlein è venuta in Umbria a fare campagna elettorale davanti agli ospedali, a raccontare che dentro quegli ospedali erano chiusi i pronto soccorso e non era vero. E allora questa narrazione menzognera, che vale per la salute e vale per il lavoro, voi pensate veramente che possa dare i frutti necessari sulla concretezza dei provvedimenti? Può dare qualche frutto utile e in Umbria è successo, perché evidentemente è stato utile andare davanti agli ospedali, visto che avete vinto. Ma pensate veramente che si possa trattare di argomenti fondamentali e seri come salute e come il lavoro con questa strumentalità e con questa disinvoltura, senza entrare nel vivo dei problemi, come invece bisogna fare?

Allora io dico, Ministro: vada avanti, vada avanti con la concretezza di questi provvedimenti, cominciando a far capire che questo è un Governo che ribalta il paradigma della lotta di classe e stabilisce invece un nuovo paradigma, che è quello di cooperare, lavoratori e datori di lavoro, al futuro dell'azienda, alle prospettive dell'azienda, perché solo attraverso i bilanci positivi dell'azienda si possono creare nuovi posti di lavoro.

Passo brevemente ai ringraziamenti, Presidente, che mi sono d'obbligo e che rivolgo a tutti i colleghi che fanno parte della Commissione. Abbiamo lavorato seriamente in questi due mesi di tempo in cui abbiamo trattato del provvedimento. Voglio ringraziare tutti i componenti della Commissione, ma in particolare la collega relatrice Mancini. Ricordo che la relatrice Mancini - collega Camusso - ha detto che il lavoro è lavoro, non è di destra, né di sinistra. Non bisogna tagliare i pezzi importanti delle affermazioni e prenderle solo per la parte che ci conviene. (*Applausi*). Ha detto che non è né di destra, né di sinistra. Io lo penso fermamente, ma siamo sicuri che voi pensiate questo? Siamo sicuri che entrambe le parti, parlando di lavoro, mettano da parte i pregiudizi ideologici? Io sono sicuro che avviene invece il contrario.

PRESIDENTE. Senatore Zaffini, si rivolga alla Presidenza.

ZAFFINI (Fdl). Certo, Presidente.

Ringrazio evidentemente anche il ministro Calderone e tutti i colleghi deputati, perché tutto si può dire

meno che non ci siano stati confronto, dibattito, dialogo e poi le scelte, che competono, come sempre, a chi ha la responsabilità democratica, cioè la maggioranza. È per questo, Presidente, che annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia al provvedimento in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Poiché alle ore 15,10 avrà luogo, innanzi alle Camere riunite, la cerimonia in occasione della visita di Stato dei Reali di Spagna, sospendo la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 13,17, è ripresa alle ore 17,05).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti e le studentesse del Liceo delle scienze umane «Francesco Angeloni» di Terni, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Discussione del disegno di legge:

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
(Relazione orale) (ore 17,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1318, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Potenti e Ancorotti, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Potenti.

POTENTI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, già approvato dalla Camera dei deputati, si articola in quattro capi. Il capo I è interamente dedicato al riordino delle concessioni autostradali. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, individua le finalità a cui mirano le disposizioni del capo e ne definisce il campo di applicazione, precisando, al comma 2, che esse integrano la disciplina generale delle concessioni autostradali recata dal codice dei contratti pubblici. Il comma 3 fornisce le definizioni dei termini utilizzati nel capo.

L'articolo 2 dispone che, ai fini dell'affidamento delle concessioni autostradali, l'ente concedente tenga conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *g-bis*), del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'articolo 3 stabilisce, al comma 1, che l'ente concedente aggiudichi le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica, mentre l'affidamento diretto è consentito esclusivamente nei casi individuati dal comma 2. Il comma 3 vieta il ricorso al *project financing* per gli affidamenti delle concessioni scadute o in scadenza.

L'articolo 4 disciplina il contenuto dei bandi di gara e dispone che l'ente concedente pubblici in allegato al bando la ricognizione dello stato manutentivo dell'infrastruttura ai fini della formulazione di offerte corredate di un piano di manutenzioni ordinarie e ponga a base di gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria almeno un progetto di fattibilità.

L'articolo 5 disciplina la procedura per l'affidamento *in house*.

L'articolo 6 definisce l'oggetto del contratto, prevedendo che esso includa l'attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale, nonché, in relazione ai progetti posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria, individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti. Lo stesso articolo dispone che sono a carico del concessionario i rischi operativi.

L'articolo 7 prevede che le attività che formano oggetto del contratto siano remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio, e reca disposizioni in merito agli oneri relativi alla progettazione e all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria.

L'articolo 8 individua i contenuti dello schema di convenzione che deve essere posto a base dell'affidamento di ogni concessione autostradale.

L'articolo 9 disciplina la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari.

L'articolo 10 prevede che la durata delle concessioni sia determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e che non possa durare più di quindici anni. Tale termine può essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito. Al termine della concessione, l'ente concedente procede ad un nuovo affidamento.

L'articolo 11 disciplina l'estinzione della concessione autostradale determinata da motivi di pubblico interesse o derivante da inadempimento del concessionario e individua la disciplina applicabile, nelle more dell'affidamento, a un nuovo concessionario.

L'articolo 12 disciplina la procedura relativa alla fissazione e all'aggiornamento delle tariffe autostradali e istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale, per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni.

L'articolo 13 prevede l'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali di durata decennale, al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle nuove concessioni.

L'articolo 14 reca disposizioni applicabili alle convenzioni in essere e disciplina la procedura di aggiornamento dei PEF delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 215 del 2023, sia intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale e di quelle per cui tale scadenza intervenga a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

L'articolo 15 conferma che alle concessioni autostradali in essere non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara di evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, si applicano le disposizioni sull'affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario, ai sensi dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, che ha introdotto un sistema flessibile di individuazione delle quote di lavori, servizi e forniture da affidare a terzi, da stabilire all'interno di un intervallo determinato e secondo parametri legislativamente previsti.

L'articolo 16 contiene una serie di disposizioni di coordinamento normativo.

Il capo II detta disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali concernenti il settore assicurativo, i trasporti, le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi e la concorrenza.

L'articolo 17 integra la normativa in materia di compiti e funzioni delle camere di commercio, specificando che la rilevazione dei prezzi e delle tariffe è limitata solo a determinati prodotti indicati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, attuata con modalità definite da apposite linee guida adottate dallo stesso Garante.

L'articolo 18 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorni il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, al fine di introdurre modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un uso corretto delle informazioni acquisite da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in occasione dei cambi di operatore da parte dei consumatori.

L'articolo 19 introduce al comma 1 alcune misure *enforcement* del divieto, per i rappresentanti di categorie aventi un diretto interesse nella materia e i cui usi sono oggetto di rilevazione, di far parte dei comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali. L'articolo, inoltre, interviene sulle informazioni che le società di vendita al dettaglio di energia sono tenute a fornire al cliente finale su sua richiesta. In virtù della novella, il cliente finale può esercitare l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni, non solo sulla fatturazione e sulle bollette, ma anche sul nome dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta.

L'articolo 20 reca disposizioni volte a favorire la portabilità dei dati contenuti nelle scatole nere,

prevedendo un divieto di inserire clausole che impediscano o limitino all'assicurato la disinstallazione gratuita dei dispositivi elettronici alla scadenza annuale del contratto, ovvero che prevedano penali per la loro restituzione dopo tale scadenza, a pena di nullità delle stesse, un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere e un meccanismo di compensazione monetaria per la messa a disposizione dei dati.

L'articolo 21 riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza dell'IVASS.

L'articolo 22 affida all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

L'articolo 23 introduce nel codice del consumo una misura di contrasto alla pratica commerciale nota come riporzionamento, prevedendo un obbligo informativo, mediante specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio, del prodotto in questione.

L'articolo 24 prevede che i clienti domestici vulnerabili dell'energia elettrica possano chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali, secondo modalità la cui individuazione è demandata ad ARERA.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ancorotti.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, l'articolo 25 apporta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione nel registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente NCC.

L'articolo 26 reca una delega al Governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata in *dehor*.

L'articolo 27 reca modifiche al codice dell'ambiente, ai fini di precisare che è sempre possibile costruire sistemi autonomi per il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio che siano relativi a più filiere.

Il capo III reca disposizioni in materia di *start-up* e di attività di impresa. L'articolo 28 interviene sulla disciplina della *start-up* innovativa, dettata dallo *start-up act*. In particolare, il comma 1 aggiungere ulteriori requisiti qualificanti il concetto di *start-up* innovativa, introducendo il requisito secondo cui la *start-up* innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa e specificando, nell'ambito del requisito secondo cui la *start-up* innovativa deve avere un oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi e innovativi ad alto valore tecnologico, che la stessa non deve svolgere attività prevalenti di agenzia e consulenza.

L'articolo in questione introduce dei requisiti specifici essenzialmente provanti la dinamicità e l'evoluzione delle imprese ai fini della permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno fino ai cinque anni complessivi.

Consente di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese per un periodo di due anni sino a un massimo di quattro anni per il passaggio alla fase di *scale-up*, in presenza dei requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa. Mantiene fermo, nei casi sopra commentati, quanto disposto in materia di detrazioni fiscali previste a favore degli interventi di *start-up* innovative.

L'articolo 29 prevede che le *start-up* più innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanere oltre il terzo anno, a condizione che siano raggiunti, entro dodici o sei mesi, i nuovi requisiti prescritti dallo *start-up act*.

L'articolo 30 introduce modifiche al quadro definito degli incubatori certificati previsto dallo *start-up act*. In particolare, vengono incluse le attività di supporto e accelerazione in favore di *start-up* innovative tra i possibili requisiti ai fini della definizione di incubatore certificato.

L'articolo 31 reca modifiche alle discipline agevolative previste in favore delle *start-up* innovative. In

particolare, viene delimitato l'ambito di applicazione degli incentivi all'investimento in *start-up* innovative, ivi inclusi quelli in regime di *de minimis*, incrementando, in tale ultimo caso, la percentuale di detrazione dal 50 al 65 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative.

Infine, viene indicato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative.

L'articolo 32 introduce un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore degli incubatori e degli acceleratori certificati.

L'articolo 33 reca delle norme dirette a incentivare gli investimenti in *start-up* innovative. Nello specifico, stabilisce quali condizioni di accesso al regime di non imponibilità per redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di fondi per il *venture capital*, effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria, casse di previdenza private o nella forma dei fondi di pensione.

L'articolo 34 dispone che i Comuni, entro il 25 luglio 2025, provvedano a dotarsi di componenti informatiche per il funzionario telematico dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

L'articolo 35 modifica il Testo unico dell'immigrazione al fine di favorire l'ingresso e il soggiorno di investitori stranieri anche nel caso di investimenti nel capitale di fondi di *venture capital*.

L'articolo 36 è volto a sospendere l'efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all'avvio di nuove attività in strutture preesistenti e di accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 37 reca disposizioni volte all'estensione del limite del 5 per cento alle commissioni a carico degli esercenti, a tutti gli accordi comunque denominati stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti.

L'articolo 38 novella la normativa vigente sulle condizioni per la stipula di convenzioni con le aziende da parte delle Regioni e delle Province autonome ai fini della lavorazione del plasma raccolto nei servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati.

Nel capo IV, l'articolo 39 reca le disposizioni finanziarie per assicurare la copertura del provvedimento.

L'articolo 40 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signora Presidente, mi tocca intervenire su uno degli articoli che è stato citato molto fuggevolmente dai relatori, che è l'articolo 36, che parrebbe una mera proroga rispetto all'entrata in vigore di norme fumose, per com'è scritto, ma che in realtà è un evidente minaccia per la salute dei cittadini italiani, l'ennesimo attacco al nostro Sistema sanitario nazionale sotto mentite spoglie e l'ennesimo favore agli esercenti di quella sanità privata che evidentemente tanto stanno a cuore ai membri del Governo e di questa maggioranza.

Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del differimento dell'entrata in vigore delle norme previste dalla legge annuale della concorrenza addirittura del 2021, approvate con legge nel 2022 e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni a dicembre 2022, e quindi già con questa maggioranza. Quelle norme prevedevano cambiamenti nel regime di accreditamento delle strutture sanitarie private. Erano norme di buonsenso, soprattutto norme che erano state approvate quasi dall'intero arco parlamentare. Stiamo infatti parlando di un provvedimento varato durante il Governo Draghi, di cui facevano parte tutte le forze rappresentate in questo Parlamento, tranne Fratelli d'Italia, che evidentemente aveva particolarmente a cuore gli interessi di qualcuno e non dei cittadini italiani e, quindi, in qualche modo sta differendo l'entrata in vigore di quelle norme. L'hanno già fatto con il milleproroghe del 2023, che spostava la loro entrata in vigore a fine 2024, e di nuovo ci riprovano stavolta. Purtroppo temo che riusciranno in questo intento e sposteranno l'entrata in vigore di tali misure a fine 2026.

Di che cosa stiamo parlando? Quali sono questi nuovi criteri di accreditamento che tanto danno

fastidio a qualcuno e quindi dobbiamo spostare? Diteci voi se vi sembrano delle cose così insensate da rimandare in avanti: per esempio, per l'accreditamento di nuove strutture private si deve tener conto delle attività che queste già svolgono. Quindi, non si improvvisano da domani mattina endocrinologi e cominciano a erogare visite di questo tenore, se non l'hanno mai fatto fino ad ora, e non c'è un'adeguata valutazione degli esiti. Infatti, queste norme, che a noi sembrano tutt'altro che insensate, prevedono che, per l'accreditamento, si tenga conto dell'esito dell'attività di controllo e valutazione delle attività già erogate precedentemente e che, quindi, si faccia una cosa così strana nel nostro Paese: si controlla che chi viene pagato per fare qualcosa effettivamente lo abbia fatto e lo abbia fatto bene. Evidentemente a qualcuno ciò non piace.

Altra misura prevista dalle norme che spostiamo - lo ripeto - alla fine del 2026 è quella per cui le strutture sanitarie private, per avere l'accreditamento, debbano garantire l'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico. Pensate un po' che assurdità che le strutture a cui ci rivolgiamo e che vengono pagate con i soldi pubblici dei cittadini italiani debbano, per poterlo avere, essere in grado di alimentare il fascicolo sanitario elettronico, quello di cui ci riempiamo la bocca da anni, quello di cui vi state fregiando perché finalmente entrerà in vigore. Recentemente avete approvato un ultimo decreto attuativo, però questo vale per tutti, tranne che per la sanità privata accreditata, perché la paghiamo per non alimentare neanche il fascicolo sanitario elettronico. Mi sembra un'ottima idea. Continuate così, perché siete proprio sulla strada giusta. (*Applausi*).

Questo perché, ovviamente, non ci piace tutelare la salute dei nostri concittadini. Ci piace allargare le maglie per le visite alla sanità privata. Ci piace riempirci la bocca dei miliardi che mettiamo sul recupero delle liste d'attesa e lo facciamo dando soldi alla sanità privata. Però, poi, non ci piace andare a controllare che questi soldi siano spesi bene, che sia tutelata la salute dei cittadini italiani e che quantomeno venga riportato quello che si fa nei fascicoli sanitari elettronici, in modo che poi i nostri poveri cittadini, che già devono partire da un posto e fare centinaia di chilometri per sottoporsi a una visita da un'altra parte, invece che partire con la valigia di cartone, con i foglietti di carta delle visite fatte, possano andare almeno spensierati sapendo che la loro storia sanitaria li segue via etere. Evidentemente questa cosa non va bene, dà fastidio a qualcuno o è troppo scomoda per chi non è in grado di garantire le stesse tutele del servizio sanitario pubblico, quello che affossate e che non finanziate adeguatamente.

Questo, però, non basta, perché voi continuate a respingere gli emendamenti che vi presentiamo anche su altre questioni che sarebbero talmente di buon senso che non si capisce perché continuate ostinatamente a non leggere gli emendamenti che presenta l'opposizione, salvo poi dovervi ricredere. L'ennesima prova l'abbiamo avuta quest'oggi in Commissione bilancio, quando abbiamo avuto parere ostativo, in base all'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti relativi ai requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private; salvo poi alzare il dito, chiedere alla Sottosegretaria di rivedere la valutazione e scoprire che le norme non avevano alcun costo aggiuntivo; infatti, ci ritroviamo nel fascicolo per l'Assemblea gli emendamenti all'articolo 36, che son stati ripescati con una semplice clausola prudenziale di invarianza. (*Applausi*).

È una continua lotta contro i mulini a vento. Voi andate dritti per la vostra strada coi paraocchi. Non vi rendete conto di niente, salvo poi ogni tanto andare a leggere gli emendamenti dell'opposizione, rendervi conto che, respingendoli, avete preso una cantonata e fare come avete fatto oggi nel decreto-legge lavoro, introducendo negli articoli le proposte che vi avevamo fatto noi con emendamenti che avevate precedentemente bocciato. A questo siamo ridotti. Non avete neanche l'onestà intellettuale di riconoscere ogni tanto ai vostri colleghi che stanno dall'altra parte che vi hanno fatto una proposta di buon senso. Andate avanti come i muli contro un muro, pur di dare sempre torto a chi sta all'opposizione. Non pensate mai al bene dei cittadini italiani. Pensate solo a preservare le vostre sacche di influenza e a chi evidentemente vi porta voti, senza ottenerne nulla di buono per il Paese. Questi sono i risultati.

Un altro esempio riguarda l'emendamento che ho presentato diverse volte sulle assicurazioni sanitarie per il rimborso indiretto a quei cittadini che non vogliono o non possono rivolgersi alle strutture convenzionate, per le cure sanitarie fornite dalle loro assicurazioni. Impedire il rimborso indiretto è

una clausola vessatoria. Nessuno dice che le compagnie assicurative debbano pagare di più per una stessa prestazione, ma quantomeno che i cittadini possano scegliersi il medico curante di loro fiducia e ottenere lo stesso rimborso che si pagherebbe nel caso di una struttura convenzionata.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,30)

(Segue PIRRO). Perché vi opponete ostinatamente a questa norma di buonsenso? Evidentemente sotto c'è qualcosa di occulto che nessuno vuole svelare, ma che possiamo intuire tutti. Evidentemente le clausole aperte e in chiaro delle assicurazioni sanitarie nei confronti delle strutture convenzionate nascondono qualche clausola che permette dei ritorni economici per cui non possono permettersi di fare quell'esborso in maniera indiretta. Diciamocele le cose, perché tanto lo sappiamo che vanno così. La stessa cosa riguarda l'RC auto e le assicurazioni auto. Infatti abbiamo presentato un emendamento anche in quella direzione per tutelare e garantire il rimborso indiretto degli assicurati, come avviene in tutta Europa tranne nel nostro Paese, dove vi piace lasciar fare a chi vuole fare, tranne quando chi vuole fare e vuole ottenere dei benefici sono semplici cittadini. Quelli no, quelli vi stanno proprio antipatici. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

[NAVE](#) (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, approveremo la legge per la concorrenza 2023 nel dicembre 2024. Che dire? Anche quest'anno faremo meglio probabilmente la prossima volta; anzi, faremo qualcosa la prossima volta. Ritengo che anche quest'anno sia stata un'occasione persa per togliere tutti quei lacci e laccioli che ostacolano lo sviluppo e l'innovazione in ambito amministrativo e normativo. Lo dico perché magari avremmo potuto avere un'inversione di questi ventuno mesi di calo di produttività e di crescita stimata allo 0,5 per cento.

Il disegno di legge al nostro esame, quindi, non ci piace e non ci convince assolutamente. Ci siamo resi conti, peraltro, che non ha convinto nemmeno la maggioranza, tant'è che è stato approvato alla Camera, ma prima sono stati approvati ben 171 emendamenti della maggioranza, e cioè la maggioranza ha bocciato il suo stesso Governo.

Anche questa volta, nel disegno di legge al nostro esame è stata inserita la qualunque, dal riordino delle concessioni autostradali con nuove procedure di aggiudicazione, all'affidamento *in house*, all'aggiornamento delle tariffe, alla tutela dei consumatori; dalla concorrenza nel settore assicurativo e dei trasporti, fino al sostegno alle *start-up* e agli incubatori certificati.

Questo provvedimento, Presidente, non convinceva alcuni di voi, ma certamente non convince tutti quanti noi e non convince certamente nemmeno la Banca d'Italia. Rispetto alla disciplina delle concessioni autostradali, si è espressa certificando l'irrilevanza delle misure legislative proposte, in quanto non in grado di incidere né sulla struttura istituzionale per l'affidamento dei contratti, né sulla vigilanza e sul rispetto delle clausole convenzionali. E si è spinta fino ad affermare chiaramente che, all'opposto, la regolamentazione in termini di concessioni autostradali metterebbe a rischio la flessibilità operativa dei concessionari e che una maggiore stabilità della *governance* non può e non deve tradursi in una eccedenza di burocrazia, perché questo frena o ritarda investimenti e adeguamenti nello svolgimento del contratto.

Ora, un'altra disposizione che rappresenta solo un laccio per i giovani imprenditori, e per le relative difficoltà che possono gli stessi incontrare nella via dell'attività industriale, è quella relativa alle *start-up* innovative, Presidente. Ovviamente, loro sono solo i destinatari incolpevoli di una norma del tutto illogica e ingiustificata, la quale promuove soltanto le grandi aziende che fanno *start-up* con *partnership* forse importanti, ma che hanno già abbastanza fondi per poter continuare comunque la loro attività, dimenticandosi volontariamente dei piccoli imprenditori.

Ecco, Presidente, noi, a differenza del Governo, abbiamo sempre ritenuto strategiche per lo sviluppo sostenibile del Paese sia le *start-up* che il settore dell'innovazione. Sempre noi, a differenza vostra, siamo sempre stati e siamo dalla parte dei piccoli imprenditori, che vorremmo fossero finalmente posti nella condizione di istituire le loro *start-up* in Italia senza la necessità di farlo poi all'estero.

Ancora non capite, e forse mai capirete, che, limitando la libertà di iniziativa economica, si impedisce al Paese di crescere. Limitare la libertà di iniziativa economica significa restringere la capacità degli individui e delle imprese di innovare, investire e creare nuove opportunità.

Voi state impedendo alla nostra Italia di crescere, ma noi abbiamo ben capito che alcuni *big* amici non si possono toccare, come quelli dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, oltre alle banche. Sconcertante poi, se non altro per la vostra osannata battaglia sull'autonomia differenziata, è sicuramente la delega al Governo in materia di strutture amovibili, anche per i *dehor*. Le abbiamo sottratte ai sindaci, che ben conoscono i territori e quindi sarebbero potuti intervenire sulla necessità o meno di queste licenze, e le abbiamo accentrate a livello governativo. Eppure vi siete battuti con le mani e con i piedi - è proprio il caso di dirlo - per maggiore libertà e potere alle Regioni. Ora, improvvisamente, volete togliere potere ai sindaci. Chi vi capisce, è bravo. (*Applausi*). È singolare pensare che il Governo possa decidere sul posizionamento e sulla regolamentazione dei *dehor* nei Comuni, quando sappiamo bene che diverse sono le città e i Comuni italiani, che oltretutto hanno le più svariate caratteristiche. Questo, insomma, è un altro caso in cui la maggioranza ha preferito il tornaconto di pochi rispetto a temi prioritari.

Parlando della qualità del Servizio sanitario, della sua operatività e del risparmio di risorse, che potevano essere piuttosto investite per ridurre le liste d'attesa e migliorare un sistema sanitario ormai al collasso, ciò è sempre a danno dei cittadini. Questa maggioranza ha scelto di posticipare di altri due anni la riforma approvata nel 2022 per il potenziamento dei servizi e l'ottenimento di corposi risparmi in ambito di sanità territoriale.

Presidente, con riferimento all'articolo 47, commi 1 e 2, della legge n. 99, non a caso il legislatore nel 2009 aveva previsto la cadenza annuale nell'adozione di questo disegno di legge, dall'importanza fondamentale per il nostro Paese, proprio con il fine ultimo di garantire l'apertura dell'intero sistema economico nazionale e di rimuovere i vincoli normativi che ostacolano immotivatamente la competitività e l'innovazione, tenendo però presente la rilevanza che riveste un sistema economico effettivamente concorrenziale e come esso rappresenti il fondamento della crescita economica del Paese. Una regolamentazione che sappia impedire la formazione di monopoli sostiene in modo diretto il benessere sociale e la similarità di risorse, salvaguardando la libertà di iniziativa economica e, al contempo, i diritti dei consumatori.

Proprio rispetto ai consumatori, parliamo di quella pratica commerciale ingannevole con la quale i *brand* diminuiscono la quantità di prodotto, lasciando inalterato il prezzo e la dimensione della confezione esterna, ingannando di fatto il consumatore, e della soluzione peggiorativa adottata dal Governo, con la previsione di un'etichetta da applicare sulla confezione, creando maggiore confusione nel rapporto tra produttori, grande distribuzione e consumatori finali. Saranno sempre questi ultimi, purtroppo, che continueranno ad essere ingannati, a causa di una totale mancanza di trasparenza. Aggiungendo poi un dettaglio di non poco conto, mi chiedo: se non sono i produttori che fanno il prezzo finale, ma la grande distribuzione, che senso ha aggiungere ipocritamente questa etichetta?

Il provvedimento che vi apprestate ad approvare, invece di favorire la concorrenza, non fa altro che guastare la normativa per le nostre imprese, per le *start-up* e le filiere produttive, che oggi come oggi avrebbero bisogno di politiche e misure risolutive, per accelerare la crescita economica del Paese. Alla fine però, Presidente, il peso maggiore della vostra incompetenza ricadrà purtroppo sempre e solo sui cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cantalamessa. Ne ha facoltà.

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, nel dibattito politico sembra sempre materializzarsi l'antico vizio italiano di buttare il bambino con l'acqua sporca, riesumando schemi e categorie del passato. Prima di Tangentopoli, lo Stato onnivoro aveva il completo controllo delle infrastrutture e attraverso il sistema degli enti pubblici gestiva l'erogazione dei principali servizi, con una logica spesso assistenzialistica e clientelare, scaricando sulla collettività perdite e inefficienze gestionali. Gradualmente nei vari settori ci si è convertiti a una logica di libera concorrenza, con un mercato libero e aperto al potenziale ingresso di nuovi offerenti. Lo statalismo becero e improduttivo lentamente sta lasciando e ha lasciato il posto, almeno in parte, al pluralismo e alla sana competizione del mercato. È normale, per questo Governo e per la Lega, guardare al principio della concorrenza, che non è solo un principio economico, ma uno strumento di libertà per migliorare, direttamente o indirettamente, la qualità della vita dei cittadini.

Il disegno di legge concorrenza 2023, che ci accingiamo ad approvare nei termini previsti dalle indicazioni del PNRR, cioè entro la fine del 2024, guarda a un mercato competitivo che genera prezzi più equi, servizi più efficienti e una maggiore e più virtuosa allocazione delle risorse. Con questo provvedimento continua il nostro percorso di rimozione degli ostacoli normativi e burocratici che, di fatto, soffocano il mercato. È in quest'ottica che nel provvedimento sono stati previsti tantissimi interventi. Sono diverse le novità introdotte sulle quali, come Lega, abbiamo voluto lavorare attivamente, a cominciare dalle concessioni autostradali, delle quali parlerò anche dopo, per introdurre gare obbligatorie per i contratti di concessione con l'eliminazione dei rinnovi automatici (non è un dettaglio). Questo punto si collega all'obiettivo di rendere più trasparente e competitivo il sistema di affidamento.

Nel settore taxi e trasporti pubblici non di linea abbiamo voluto modificare le norme che regolano le licenze di taxi e di NCC, per favorire una regolamentazione meno restrittiva e più competitiva. Abbiamo lavorato alla protezione delle microimprese nei mercati pubblici. Nelle concessioni di commercio al dettaglio su aree pubbliche è stato introdotto un tetto massimo di concessioni per operatore, per tutelare le piccole realtà locali (altro punto chiave sostenuto sempre dalla Lega). Anche per i *dehor* e gli spazi pubblici abbiamo voluto una riforma per garantire regolamenti più chiari sull'utilizzo di spazi pubblici da parte degli esercizi commerciali, mantenendo però le regole semplificate introdotte durante la pandemia fino alla fine del 2025, nel rispetto dei tanti ristoratori e proprietari dei bar che continuiamo ad ascoltare.

Per il supporto alle imprese si introducono una semplificazione delle procedure per fusioni aziendali e *start-up* e una tutela per le microimprese con regolamentazioni volte a evitare abuso di dipendenza economica da grandi piattaforme digitali.

Un'altra battaglia nella quale la Lega crede molto - ci credevamo già dal 2018, perché stiamo portando avanti tutta una serie di provvedimenti e di recente anche una legge - riguarda le *start-up*. Con questo provvedimento, infatti, riduciamo il capitale necessario per la costituzione di una *start-up*, che prima era di 20.000 euro, e consentiamo la nascita di una nuova imprenditoria in settori specifici che possano dare un valore aggiunto al nostro tessuto economico, prevedendo per questo tipo di imprese anche altre semplificazioni. Puntiamo così, in altre parole, a selezionare aziende con maggiore solidità finanziaria e capacità di attrarre investitori.

Abbiamo poi lavorato alla *shrinkflation* e ai prezzi trasparenti, a tutela proprio dei nostri consumatori e soprattutto della parte più debole dei nostri consumatori. Quando all'interno di un prodotto vi è una riduzione della quantità, noi prevediamo che questa cosa, a parità di prodotto, venga esplicitata in maniera chiara al consumatore, in modo che lo stesso non possa essere in qualche modo tradito da eventuali pubblicità ingannevoli.

Quando la sinistra si trova a discutere di concorrenza, va sempre in scena uno strano cortocircuito. La sinistra delle strambe libertà ci dà sempre degli illiberali perché tifiamo per il libero mercato. Come dicevo in apertura, la storia del nostro Paese è puntellata di eccessive partecipazioni statali. Noi vorremmo solo intervenire e invertire la tendenza per avviarci a una fase di transizione per il nostro Paese verso una maggiore concorrenza sana. Purtroppo spesso si fa l'errore di giudicare la politica del Governo senza guardare al contesto, alla storia recente e ai problemi socioeconomici. Viviamo nella costante illusione che una teoria economica possa essere applicata perfettamente senza tener conto di quello che c'è stato prima.

Torno su uno dei cardini principali di questo provvedimento, quello delle concessioni autostradali, che riveste la massima importanza. In questo caso, introduciamo finalmente un obbligo di gara per i contratti di concessioni autostradali, ovviamente fatta eccezione per quella parte *in house* prevista anche dalla normativa europea. In più, con l'Autorità di regolazione dei trasporti andiamo anche a fare un calcolo preciso dei massimali tariffari secondo criteri chiari, uniformi e finalmente trasparenti. In questo provvedimento c'è anche il divieto del rinnovo automatico dei contratti di concessione, ed è una vera e propria svolta epocale. Infine, cosa storica, soprattutto negli ultimi decenni nel nostro Paese, l'introito dei pedaggi, grazie al grande lavoro svolto dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini (*Applausi*), andrà in parte a finanziare due fondi nazionali, che serviranno per nuovi investimenti nelle

reti autostradali e a creare un riequilibrio economico e finanziario delle concessioni e grazie ai quali una quota relativa al pedaggio entrerà nelle casse dello Stato e consentirà di fare investimenti, ammodernamenti e nuove infrastrutture.

Grazie anche a un emendamento della Lega, abbiamo stabilito un termine secondo cui il concessionario dovrà riversare questi importi allo Stato (trenta giorni entro l'approvazione del bilancio).

Abbiamo fatto anche chiarezza su cosa si intenda per concessionario, nel senso che abbiamo esteso il termine alla fase di progettazione e realizzazione. Per quanto riguarda le fasce deboli, abbiamo previsto un intervento per il passaggio alle tutele graduali di tutti i consumatori che si approvvigionano sul mercato energetico, con la possibilità di avere riduzioni in bolletta che possono arrivare a 130-180 euro, quindi fino al 20 per cento del loro valore.

Preso atto di tutto quello che è stato fatto con questo provvedimento, non posso non ringraziare il sottosegretario Bitonci per il lavoro svolto.

Vorrei concludere con un'osservazione. Non è ricorrendo sempre alla parolina magica concorrenza che si risolve tutto; bisogna ricordarsi anche di intervenire laddove questo abuso ha contribuito alla paralisi degli appalti pubblici: troppe norme, troppi procedimenti, troppi vigilanti, troppe agenzie, troppi processi e poca discrezionalità. Non basta usare il termine concorrenza per rispettare davvero il mercato, ma noi faremo sempre in modo di rispettarlo per rendere grande, veloce e sempre più snello il Paese più bello del mondo. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto docenti e studenti dell'Istituto magistrale «Carlo Baudi di Vesme» di Iglesias, nella provincia del Sud Sardegna. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1318 (ore 17,45)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, discutiamo oggi il secondo disegno di legge annuale per la concorrenza del Governo Meloni.

Anche quest'anno, Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, non abbiamo compreso quale sia la nozione di concorrenza, mercato e politica industriale di questo Governo.

Guardando un po' alla storia dei concetti di concorrenza (guardo anche gli studenti in Aula), possiamo distinguere tre approcci in questa maggioranza: un approccio regionalista della concorrenza, dei colleghi della Lega; un approccio che viene dalla destra sociale e che possiamo ribattezzare nazionalsovrano (ma, come vedremo fra un minuto, è assai poco definito da parte di Fratelli d'Italia); la volontà o l'ambizione di un approccio liberale da parte dei colleghi di Forza Italia, eredi di un'idea di liberalismo che è sempre quello della concorrenza propria rispetto a quella degli altri (ricordiamoci la concorrenza nei confronti della RAI, non così forte però da avere una concorrenza anche nei confronti dei duopolisti televisivi).

Insomma, c'è un concetto di concorrenza che questo Governo e questa maggioranza non ci hanno chiarito e soprattutto non lo hanno fatto a livello europeo, nei rapporti europei. Gli alleati internazionali parlano di protezionismo. La vicenda dei balneari ha fatto sì che si rinviasse ancora di più nel corso del tempo l'appuntamento con la concorrenza. Questo disegno di legge ha grandissimi buchi nei settori bancario, energetico e dei trasporti dal punto di vista non semplicemente dell'amore per la concorrenza, ma del governo del mercato. Il mercato si governa infatti non semplicemente aderendo al principio della concorrenza, ma comprendendo dove essa è efficace, dove presenta limiti e dove occorre invece introdurre regole.

Ciò che osserviamo in questo strano disegno di legge per la concorrenza è pochissimo su tutto: pochissimo sull'innovazione, pochissimo su settori strategici. Registriamo la grande assenza del ministro Urso su questi temi dopo ventuno mesi in cui il comparto manifatturiero è fermo in questo Paese. *(Applausi)*. Ciò significa che non c'è una dimensione di politica industriale e di politica della concorrenza.

Ebbene, noi abbiamo fatto delle proposte, che sentirete quando illustreremo gli emendamenti, le quali cercano di insistere su quello che manca, su tutti i settori che mancano: cercano di potenziare

l'innovazione per le *start-up* e anche di affrontare un tema fondamentale sul quale adesso mi voglio concentrare, cioè il rapporto fra il nostro capitalismo e il nuovo capitalismo digitale.

Abbiamo presentato diversi emendamenti, che nel giro di qualche giorno hanno scandalizzato la stampa vicina alla maggioranza e che sono stati ribattezzati emendamenti anti-Musk, semplicemente perché abbiamo osato proporre due questioni.

La prima: vogliamo che le grandi piattaforme digitali siano messe nelle condizioni di garantire che non ci siano conflitti di interesse nei servizi di connettività, nella gestione dei dati e nel rispetto della regolazione europea sulla salvaguardia dello stato di diritto nelle piattaforme *online*. (*Applausi*).

Ebbene, su tutto questo ci è stato detto che erano emendamenti contro Musk, perché ci sarebbe antipatico, in quanto sostenitore del presidente Trump e molto amico dell'Italia. Il problema qui non è l'amicizia di Trump e tornerò tra un po' sulla nostra simpatia nei confronti di un imprenditore di grande successo; qui il tema è che, da diverse settimane, sta uscendo una notizia sulla quale siamo molto allarmati, ossia che i fondi del PNRR, che sono già stati assegnati per gare vinte, peraltro, da due imprese a partecipazione pubblica, possano essere distorti e deviati nei confronti della società Starlink per raggiungere gli obiettivi del PNRR.

Questa notizia - che non è stata contraddetta, né smentita; anzi, sono partite sperimentazioni - non è coerente dal punto di vista tecnologico, perché si tratta di un tipo di infrastruttura che non merita in sé sussidi pubblici, almeno non dal lato dell'offerta, perché non è coerente con gli *standard* minimi europei. Sarebbe in violazione delle gare del PNRR e creerebbe distorsioni sul mercato.

Noi ci chiediamo se sia questa la nozione di concorrenza che avete (*Applausi*) e se sia questa la nozione di sovranismo digitale che avete, per la quale, fino a qualche tempo fa, dichiaravate che i dati degli italiani non possono essere messi su *cloud* esteri per una questione di sovranità e il nostro *cloud* non deve essere quello delle *big tech* americane, per poi aggiungere che i grandi capitali dei sultani digitali devono essere tassati, salvaguardando il mercato digitale italiano.

Dov'è finito questo sovranismo? È stato sufficiente ricevere qualche visita di Elon Musk per dimenticare qualunque logica di concorrenza e iniziare a pensare che lo Stato italiano, il Governo italiano, possa decidere senza trasparenza e senza procedure pubbliche di destinare risorse pubbliche a imprese e persone che, effettivamente, forse non ne hanno così bisogno.

A parte le battute, il tema importante sulla questione che riguarda i rapporti di concorrenza col capitalismo digitale deve aprire un'altra questione. Noi, come dicevo prima, non abbiamo simpatie o antipatie, però, l'idea che grandi *tycoon* del capitalismo digitale e globale possano influenzare con piattaforme così importanti il dibattito pubblico e la sfera pubblica democratica pone un problema serio per la democrazia economica e per la democrazia in sé.

Ci sono diversi studi, che non citerò, ma alcuni fatti da italiani che lavorano a Cambridge, che dimostrano come queste grandi piattaforme non soltanto sottraggano risorse a un contesto competitivo e abbiano una politica non trasparente dei dati, ma possano essere manipolate con algoritmi per spingere alcune posizioni politiche rispetto ad altre.

Questa è l'accusa che viene fatta proprio a Elon Musk e alla piattaforma X, che secondo diversi studi empirici, avrebbe spinto molto di più, come si dice in questi casi, contenuti di destra vicini a Trump, ma soprattutto anche i propri contenuti. Questo, da parte del proprietario di una grande piattaforma, è un grosso problema, soprattutto se la proprietà delle piattaforme viene poi traslata a quella di piattaforme tecnologiche e servizi di connettività nei quali viaggiano i nostri dati.

Allora, la domanda sorge spontanea: non è che siamo passati da un nazionalsovranoismo, che doveva rivedere i rapporti fra Stato e mercato, ad un nuovo provincialismo estremo (*Applausi*), per il quale basta che arriva un *tycoon* miliardario e siamo pronti a vendere il nostro Paese?

Voglio dire una cosa: non si difendono l'economia, la libertà economica e i diritti di ciascuno di noi con i complessi di inferiorità, ma si deve richiamare lo Stato di diritto. Noi diciamo a Musk, che simpaticamente ieri ha fatto un *retweet* di Salvini che accusava di ridicolo i nostri emendamenti, intanto di rispettare di più il Parlamento e i parlamentari italiani (*Applausi*) e, in secondo luogo, che qui da noi esiste lo Stato di diritto, che, esso sì, può disturbare le imprese e deve farlo, quando questo significa difendere le nostre libertà economiche e le nostre libertà civili. (*Applausi*). Quando lo Stato di

diritto disturba le imprese, lo fa per salvaguardare le libertà di tutti contro l'abuso di diritto di pochi, anche se sono grandi, anche se sono miliardari e anche se hanno tanti *follower*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Potenti.

POTENTI, *relatore*. Signora Presidente, rinuncio alla replica e lascio la parola al correlatore, senatore Ancorotti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ancorotti.

ANCOROTTI, *relatore*. Signor Presidente, si è parlato di non avere una politica industriale. Noi stiamo cercando di farla, però io, come imprenditore, vi dico che non l'ho mai vista una politica industriale, per cui non è che siamo passati dall'averla al non averla. Noi stiamo cercando di costruirla e questo penso sia un punto fondamentale.

Sulle *start-up* e rispondendo alle *start-up*, sono misure che facilitano gli investimenti da parte dei privati e delle istituzioni, disponendo, oltre a quelli già presenti, altri benefici fiscali. In sostanza, stiamo rendendo più competitivo l'intero sistema imprenditoriale. Ridefiniamo quindi i requisiti dimensionali delle *start-up* innovative: potranno definirsi tali solo le micro, piccole o medie imprese (e non è - come si è detto - che noi guardiamo solo alle grandi imprese), che hanno come oggetto sociale lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Questi limiti escludono dall'ambito di applicazione della normativa favorevole alle *start-up* le imprese che non hanno raggiunto una dimensione considerevole solida e non necessitano più della normativa di favore, che era stata loro anche riservata. In Italia abbiamo pertanto piccole e medie imprese che contribuiscono per il valore del 63 per cento al 76 per cento per l'occupazione. I fattori che incidono sulla produttività, che per noi sono veri valori, sono la tecnologia, i talenti e il capitale.

Mi consenta una digressione, signor Presidente: Vittorio Giuseppe Valletta, amministratore delegato della FIAT, aveva uno stipendio pari a 12 volte quello di un suo operaio. Siamo passati a Marchionne, che aveva uno stipendio pari a 437 volte quello di un operaio; Tavares aveva uno stipendio pari a 758 volte, ma è arrivato anche a 1.316 volte quello di un operaio. Da imprenditore, trovo davvero irragionevole una tale mancanza di correlazione tra risultati e stipendi. (*Applausi*). Olivetti, che è stato il nostro più grande imprenditore, aveva fissato il valore dello stipendio di un *manager*: 10 volte l'ammontare del salario più basso erogato in azienda. Forse questo oggi può essere poco, ma mi sembra davvero tanto quello che hanno fatto questi *manager*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente intanto per ringraziare i relatori, i Presidenti di Commissione e tutti quanti i senatori. Non per trovare una giustificazione, ma sapete che lo scorso anno il disegno di legge concorrenza è stato trattato direttamente dal Senato e, per alternanza, quest'anno alla Camera, dove i vostri colleghi sono intervenuti e molte cose che adesso vi elencherò sono state approvate grazie anche a emendamenti non solo della maggioranza, ma anche dell'opposizione.

Vi anticipo che - come si comprende anche dalla cadenza annuale della legge - il prossimo anno tratteremo due temi fondamentali: le professioni e la concorrenza.

Capisco le richieste che vengono dalla Camera e dal Senato, però la legge annuale ha una certa periodicità: quest'anno sono stati definiti alcuni temi, il prossimo ne verranno definiti altri. Ricordo peraltro a tutti voi che da alcuni anni non si trattava il tema della concorrenza né in quest'Aula, né alla Camera.

Sempre di derivazione europea, com'è stato ricordato durante dagli interventi (perché molti temi, ovviamente, sono di derivazione europea), è la riforma delle concessioni autostradali, che era attesa: finalmente, c'è chiarezza sulla definizione delle gare e degli affidamenti.

Sul tema delle assicurazioni - e questo vi fa capire quanto sia stato importante l'intervento delle varie associazioni dei consumatori - abbiamo trattato la portabilità delle scatole nere delle auto. Al riguardo, c'era un punto estremamente delicato di passaggio tra le varie assicurazioni. Sempre di interesse dei consumatori è il tema relativo il preventivatore per le polizze catastrofali, che sarà gestito dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), quindi poi sarà possibile confrontare le varie polizze

catastrofali, sempre a favore dei consumatori. Lo stesso dicasi della norma sulla trasparenza dei prezzi e sul fenomeno definito *shrinkflation*, cioè sulla riduzione del contenuto, avvenuta dopo la pandemia, dei prodotti venduti presso i supermercati. C'erano varie posizioni; alla Camera abbiamo cercato di trovare una sintesi, lavorando più sulla trasparenza, pertanto sulle confezioni dovrà essere chiara la quantità e la tipologia del prodotto.

Sulle bollette energetiche è stata introdotta una norma molto importante: grazie a emendamenti della maggioranza condivisi anche dall'opposizione è stata introdotta la proroga al giugno del prossimo anno dell'accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele gradualmente. Non è una cosa da poco, perché parliamo di migliaia di famiglie. Viene anche chiarito il fatto che, nel momento in cui fosse vantaggioso tornare indietro, lo si potrà fare. Ripeto peraltro che tali misure hanno avuto il favore di maggioranza e di opposizione.

Penso che il tema dei *dehor* sia assolutamente condiviso e che si sia voluta rispettare anche la volontà dei sindaci, perché si dà la delega al Governo, però è anche vero che si pongono chiari vincoli di carattere paesaggistico e archeologico, su cui i sindaci possono intervenire.

Concludo il mio intervento con l'emendamento che ha raccolto tutte le misure proposte da maggioranza e opposizione in tema di *start-up* innovative e incubatori. Penso che sia un tema condiviso da tutto il Parlamento, che guarda ai nostri giovani e alle attività innovative; c'è stata una regolamentazione importante, perché non possiamo pensare che le attività di consulenza o agenzie siano *start-up*, quindi chiarire questi temi è stato assolutamente fondamentale. Abbiamo colto l'esigenza di eliminare il vincolo del capitale sociale, perché prevederne uno di 20.000 euro era esagerato per una piccola *start-up* che vuole iniziare la propria attività e abbiamo inserito i crediti d'imposta.

Al di là delle critiche da parte dell'opposizione, che sono ovviamente lecite, penso che il disegno di legge sulla concorrenza in esame abbia cercato di recepire alcune norme importanti dal punto di vista delle famiglie e dei consumatori.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, mi aspettavo che fosse lei a ricordare al Sottosegretario che c'è ancora un bicameralismo in questo Stato, anche grazie al fatto che loro nel 2016 hanno contribuito alla mancata approvazione di un *referendum* che prevedeva la cancellazione del Senato.

Non essendo quello in esame un decreto-legge, non ha una scadenza (ma sarebbe grave anche se fosse un decreto-legge) e trattandosi di un disegno di legge, a Costituzione invariata ricordo che i testi vanno esaminati dalle due Camere. Il fatto che lei, signor Sottosegretario, dia per scontato che ci sia un monocameralismo di fatto non soltanto dimostra che nel 2016 la vostra posizione era soltanto contro un *leader* e non a vantaggio del Paese, ma soprattutto trovo profondamente grave averlo anche detto (come a significare: di cosa vi lamentate, lo abbiamo fatto lo scorso anno da voi, quest'anno toccava a loro). Visto che oggi c'è stato addirittura il ricevimento di un monarca, non vorrei che tornassimo a quei tempi. Arrivederci! (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno legge, gli emendamenti 12.0.1, 18.0.8, 22.0.1, 24.0.2, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 33.0.1, 33.0.100, 33.0.2, 33.0.101, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.100, 35.0.10, 35.0.13, 36.0.2.

La Presidenza dichiara altresì inammissibile l'emendamento 35.0.17.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Rilevo che la senatrice Bongiorno segnala di avere problemi con la sua scheda.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno presentati.

[POTENTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.1. Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G1.2, previa riformulazione negli stessi termini dell'ordine del giorno G1.1.

Esprimo inoltre parere contrario sugli ordini del giorno G1.3 e G1.4.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Volevo chiedere un chiarimento al relatore riguardo il parere sull'ordine del giorno G1.1: mi interessa sapere se il parere è favorevole o favorevole con riformulazione.

[POTENTI](#), *relatore*. Favorevole secco.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 non verrà posto ai voti.

Senatore Irto, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.2?

[IRTO \(PD-IDP\)](#). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Irto, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.3?

[IRTO \(PD-IDP\)](#). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Irto, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.4?

[IRTO \(PD-IDP\)](#). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.4, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POTENTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato

dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POTENTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, identico all'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

POTENTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole «evidenza pubblica».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SIRONI *(M5S)*. Signor Presidente, sull'articolo 6 vorrei illustrare i nostri due emendamenti, il 6.1 e il 6.2. Il primo, intervenendo sul comma 4 dell'articolo 6, chiede che le tettoie dei parcheggi siano altresì dotate di copertura con pannelli fotovoltaici, per ottimizzare gli interventi e raggiungere anche un efficientamento energetico. Con l'emendamento 6.2 introduciamo il rimboschimento delle aree ai lati delle autostrade.

Ritengo che si tratti di due emendamenti che non possono che portare vantaggi. Se il parere del Governo rimanesse contrario, chiederei la valutazione della trasformazione di entrambi gli emendamenti in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

POTENTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 6.

BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

SIRONI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI *(M5S)*. Signor Presidente, mi scusi non ho compreso la risposta in merito alla mia proposta di trasformazione degli emendamenti in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POTENTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.1.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[SIRONI](#) (*M5S*). Signor Presidente, l'articolo 8 stabilisce che per ciascuna concessione autostradale è posto a base dell'affidamento uno schema di convenzione che definisce determinati aspetti.

Con l'emendamento 8.1 proponiamo di aggiungere al comma 1, lettera *b*), con riferimento all'installazione di punti di ricarica elettrica, le parole: «nonché di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici posti nei tratti della rete autostradale limitrofi a centri o aree abitate o adibite a sosta di veicoli, funzionali ad alimentare o mantenere i punti di ricarica elettrica».

Non ho ancora ascoltato il parere, ma lo immagino. Sono pertanto disponibile a prendere in considerazione un'eventuale trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[POTENTI](#), *relatore*. Il parere è contrario su tutti e due gli emendamenti e anche su un eventuale ordine del giorno.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POTENTI](#), *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole «esprimono i pareri».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 9.5, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POTENTI](#), *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POTENTI](#), *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.2.

[BASSO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[BASSO](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ne abbiamo parlato in Commissione, ma su questo emendamento vogliamo ancora una volta intervenire anche in Aula. È vero che alla Camera sono state accolte alcune modifiche, ma sono stati anche respinti degli emendamenti, cosa che davvero non comprendiamo. Uno di questi riguarda proprio quello che ora vado ad illustrare, l'11.2. Fra i motivi per

l'estinzione di una concessione autostradale vi sono tutte motivazioni che riguardano obblighi assolutamente necessari: quelle di gestire e di mantenere l'infrastruttura, quelle relative alla progettazione, all'esecuzione dei lavori, quella relativa alla buona riuscita delle prestazioni.

Figurarsi se non sono buoni motivi, ma noi vogliamo ribadire che la priorità è la sicurezza sui luoghi di lavoro e vi abbiamo chiesto, con questo emendamento, di inserire come prima e prioritaria motivazione per estinguere una concessione il caso in cui esistano carenze di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. C'è stato risposto più volte che è un concetto assodato. Eppure, ogni giorno noi siamo qui a ricordare incidenti sui luoghi di lavoro.

Possiamo mettere nero su bianco che la prima causa per estinguere una concessione dello Stato verso un concessionario è che non siano adempiute le norme sulla sicurezza dei lavoratori?

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POTENTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G12.1.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G12.1.

[IRTO](#) *(PD-IDP)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.1, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 12.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POTENTI](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti. In merito all'ordine del giorno G13.1, propongo che venga accolto come raccomandazione.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 13.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.3, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G13.1.

IRTO *(PD-IDP)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G13.1 è accolto come raccomandazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POTENTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.1.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere conforme.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento ed emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POTENTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 15 altri emendamenti oltre l'emendamento soppressivo 15.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, identico agli emendamenti 15.0.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, e 15.0.3, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POTENTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere conforme al

relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 16.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

POTENTI, relatore. Esprimo parere contrario.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 17.0.1, presentato dalle senatrici Naturale e Licheri Sabrina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «alimentare (ISMEA)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 17.0.2 e 17.0.3.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G18.1; sull'ordine del giorno G18.2, il parere favorevole è condizionato a una riformulazione tendente a espungere l'ultima premessa e a riformulare l'impegno come segue: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto "telemarketing aggressivo", attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di *spoofing*».

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G18.1.

LICHERI Sabrina (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, sono felice che sia stato espresso parere favorevole e vorrei condividere il contenuto dell'ordine del giorno, che sostanzialmente tratta delle pratiche nel mercato della comunicazione e dell'energia, adottate nel tentativo di avere un approccio con l'utente. Tali pratiche si stanno rivelando sempre più aggressive e sono al confine con la molestia vera e propria. L'istituzione del registro pubblico delle opposizioni effettivamente non ha avuto un risultato efficace e utile, come ci aspettavamo. Pertanto, con l'ordine del giorno G18.1 abbiamo chiesto al Governo di impegnarsi ad adottare le opportune iniziative normative, al fine di interrompere questo

modus operandi e considerare queste pratiche, così come le definisce la legge n. 206 del 2005, come aggressive. Ringrazio per la per la sensibilità e spero in una concretezza dell'impegno preso.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G18.1, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Martella, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G18.2?

MARTELLA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, la accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.1, presentato dai senatori Nicita e Basso, sostanzialmente identico all'emendamento 18.0.100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.2, presentato dai senatori Nicita e Meloni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.3.

BASSO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ringrazio per il parere favorevole sull'ordine del giorno G18.2.

Come ha detto prima la collega Licheri Sabrina, si fa riferimento alla pratica oramai ossessiva delle chiamate che arrivano tutti i giorni sui nostri cellulari. Ci abbiamo provato in ogni modo, con il registro delle opposizioni e con mille provvedimenti, ora proponiamo una soluzione semplice: avere un prefisso che permetta a tutti di identificarlo. Io credo che se ognuno di noi qui presenti alzasse il telefono e guardasse le telefonate ricevute questa settimana, vedrebbe quante sono arrivate da parte di operatori di *telemarketing*. Chiediamo soltanto un prefisso che permetta a ogni cittadino di riconoscere e decidere se ricevere o no quella telefonata. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.4, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.5, presentato dai senatori Nicita e Basso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.6 (testo 2), presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.7.

[NICITA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 18.0.7 è uno dei famosi emendamenti ribattezzati anti-Musk. Chiediamo una cosa molto semplice sulla quale crediamo che siano tutti d'accordo e anche nel rispondere negativamente in Commissione, do atto al Sottosegretario di averci dato ragione. Noi diciamo una cosa banale relativa alle risorse che sono state impiegate per le gare PNRR per le zone grigie e precedentemente per le zone bianche, che sono state vinte da società anche italiane. Si sa chi sono i vincitori, non è un segreto: FiberCop, la rete prima verticalmente integrata con Tim e Open Fiber. Queste risorse, che sono state assegnate, che fanno parte del PNRR e che hanno avuto l'ok europeo, non possono essere riallocate per tecnologie alternative, in questo caso specifichiamo tecnologie satellitari, che peraltro, dal punto di vista tecnologico, non sono confacenti ai minimi *standard* europei al 2030. Votare negativamente su questo divieto, apre un problema, signor Sottosegretario, conferma le preoccupazioni che abbiamo testé detto. Invitiamo quindi il Governo a ripensare il suo orientamento su questo emendamento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.7, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 18.0.8 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POTENTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, identico agli emendamenti 19.0.100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, e 19.0.101, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POTENTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.3, presentato dalla senatrice Fregolent, sostanzialmente identico all'emendamento 20.0.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.5, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati un emendamento e emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il

rappresentante del Governo a pronunziarsi.

POTENTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 21 altri emendamenti oltre quello soppressivo 21.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 21.0.2, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 22.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

NATURALE (*M5S*). Signor Presidente, vorrei puntare l'attenzione su quanto accade nei prodotti con una confezione che non rispetta la quantità del contenuto e quindi del prodotto che è in vendita. Questo nel rispetto del codice del consumo, quindi del decreto-legge 6 settembre 2005, n. 206, che induce a mettere in atto tutte le azioni che non devono ingannare il consumatore. È una richiesta lecita, nel rispetto della chiarezza della vendita e a tutela dell'interesse del consumatore. Questa pratica risulta essere un abuso ed è sicuramente un modo per ingannare il consumatore. Chiediamo pertanto al Governo di mettere un freno a questa pratica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

POTENTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G23.1.

BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.3, presentato dalle senatrici Naturale e Licheri Sabrina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.4, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Naturale, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G23.1?

NATURALE (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G23.1, presentato dalle senatrici Naturale e Licheri Sabrina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.1, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 24. Sull'ordine del giorno G24.1 esprimo parere favorevole, a condizione dell'espunzione dalle premesse della seguente frase: «però riteniamo rischioso consentire a coloro che sono nel servizio di maggior tutela di passare al servizio a tutele graduali, senza stabilire esattamente che possono tornarvi in ogni momento». Inoltre, proponiamo una riformulazione del dispositivo dello stesso ordine del giorno, che vado a leggere: «a prevedere, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, anche mediante contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili».

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, che ha già letto la parte da espungere dalle premesse dell'ordine del giorno G24.1 e la parte da riformulare del suo dispositivo.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Mi sembra di intendere che la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno sia accettata. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G24.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.1, presentato dal senatore Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 24.0.2 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, l'articolo 25 reca disposizioni in materia di trasporto pubblico. Con l'emendamento 25.27 si chiede di aggiungere un comma 3-bis, che leggo testualmente: «Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i Comuni, su richiesta dei

titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma di cui alla legge del 15 gennaio 1992, n. 21». Si dà quindi la possibilità ai conducenti di veicoli a trazione animale di fare richiesta al Comune affinché si ottenga la trasformazione della licenza per servizio con veicolo a trazione animale in licenza per lo stesso servizio su gomma.

Il parere del Governo e del relatore è contrario, così come lo è stato in Commissione. Peraltro, sia in Aula sia in Commissione, i pareri del Governo e del relatore sono stati contrari su tutti gli emendamenti, in ragione del fatto che non si vuole fare un ulteriore passaggio presso l'altro ramo del Parlamento, perché i tempi sono stretti. Dubito che Governo e maggioranza possano considerarsi detentori della verità assoluta, e sicuramente anche il punto di vista dell'opposizione qualche volta potrebbe cogliere qualche aspetto fragile o punto debole delle decisioni prese.

Invece ci ritroviamo a sparare decreti a tutto spiano, con il risultato di avere decretazione un tanto al chilo. Bene per gli italiani? Non si sa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

ANCOROTTI, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Sull'ordine del giorno G25.100 il parere è favorevole a condizione che venga accolta la seguente proposta di riformulazione: «a valutare l'opportunità di un intervento dopo un primo periodo di applicazione volto a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136».

Il parere è contrario sugli ordini del giorno G25.1 e G25.2.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.2, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.4, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita, fino alle parole: «con conducente.».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 25.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.6, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.7, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.8, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, fino alle parole: «a traffico limitato», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 25.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.10, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico agli emendamenti 25.11, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, e 25.12, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.13, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 25.14, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita, e 25.15, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.16, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, identico all'emendamento 25.17, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.18, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.19, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.20, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.21, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.22, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita, fino alle parole: «sezione II»;».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 25.23.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.24, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.25, presentato dal

senatore Irto e da altri senatori, identico all'emendamento 25.26, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.27, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.28, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.29, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo al senatore Nicita se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G25.100.

[NICITA](#) (PD-IDP). Sì, signor Presidente, l'accetto.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G25.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Poiché i senatori insistono per la votazione, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo alle presentatrici se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G25.2.

[FREGOLENT](#) (IV-C-RE). Sì, signor Presidente, insistiamo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.2, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.1, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.2, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.3, presentato dal senatore Nave da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.4, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.0.5, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.6, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.0.7, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G26.1.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.1, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale, sostanzialmente identico all'emendamento 26.2, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 26.6, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.7, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.8, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.9, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.10, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.11, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.12, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G26.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.1, presentato dai senatori Nicita e Basso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Previo accordo con i Capigruppo, rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SENSI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, poi succede che torni a casa a notte fonda, ma a casa non ci arrivi: ventiquattro anni, figlio unico di Claudio e Mila, per cui non riusciamo a pensare parole o dare un senso, perché semplicemente non c'è. Non c'è ingiustizia più bruciante su questa terra della morte di un giovane.

Davide Marinali lascia un insopportabile silenzio nella vita di ognuno di noi: casinaro, trascinatoro, generoso, di una simpatia naturale, quella che unisce, scalda, e illumina; energia pura, vita. Un soldato, oggi si usa dire un militante: c'era sempre. L'altra sera a Ponte Milvio, signor Presidente, nella sezione di Enrico Berlinguer, con tutti i papaveri del partito e con lo struscio per farsi vedere, Davide stava dietro sulla griglia: niente fronzoli, c'è da accendere il fuoco, c'è da dare da mangiare alle compagne e ai compagni, *cum panis*. Appassionato di politica, l'ha succhiata fin da bambino in casa, e sarebbe diventato sicuramente il segretario dei Giovani Democratici del XV Municipio: sempre una riunione o un volantinaggio. L'altro giorno li hanno minacciati, ma lui sempre dritto che problema c'è? Sempre un'assemblea, un'iniziativa da mettere su, a faticare col sorriso, come fanno quelle ragazze e quei ragazzi, con un entusiasmo e una lucidità che ci ammaestrano e ci indicano una strada che regolarmente poi perdiamo o tradiamo.

Battutaro, indomito, enorme, con un'altezza da pilone. Il *rugby*, il pugilato alla palestra popolare di Grotta Rossa; quelle spalle, santo cielo; le braccia come due travi, lo sguardo paraculo e una serietà di percorso nitido, che lo aveva portato in giro per il mondo in Spagna, Regno Unito, a Singapore, fino alla laurea in *global management*. Gli mancava solo la tesi - solo la tesi - per chiudere anche la magistrale. Mi auguro davvero che il suo ateneo gli conferisca presto, *honoris causa*, quel diploma per il quale stava studiando così tanto.

Non sarà più lo stesso il nostro quartiere, signor Presidente. Non sarà più lo stesso per i suoi amici, per i ragazzi di AsSociata, una delle comunità con cui si impegnava di più, per i giovani democratici: una famiglia che perde una guida e una speranza non sarà più lo stesso per il Partito Democratico, che deve a persone come Davide, come suo papà Claudio, se ancora esiste e resiste, nelle sezioni aperte come devozione civile, nei banchetti e gazebo dove incontri la gente, quella vera, quella che ti manda a quel paese, che poi è quella per cui stai lì; nelle riunioni dove le persone si ostinano a venire, a chiedere, a interrogarsi, a sperare.

Come sarebbe diventato Davide? Cosa sarebbe diventato? Un *manager*, un professionista in giro per il

mondo, un politico, il sindaco? Non possiamo saperlo. Cosa è stato, chi è stato e chi è Davide per chi lo ha amato ed ama? Questo, invece, lo sappiamo bene: un uomo. In un mondo di maschi, Davide, invece, era un uomo; un uomo probo, una forza della natura, un'ardente sicurezza; mai tiepido, mai scotto, mai stanco.

Oggi non abbiamo risposte - semmai ce ne possano essere - e anche le domande, signor Presidente, restano mute. Solo un dolore infinito, esausto, senza consolazione, che è l'unico grazie possibile, l'unica impossibile preghiera per provare a essere degni di lui, che non mollava mai. Davide non mollava.

Un giorno forse - forse - tornerà il sorriso, quello suo, chiaro, sonoro, pieno, che faceva sbocciare i fiori nei muri, ma non oggi, signor Presidente. No, non oggi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Sensi, la ringrazio. Voglia portare anche l'abbraccio della Presidenza del Senato alla comunità del Partito Democratico. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 12 dicembre 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 12 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 19,11*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di lavoro ([1264](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpellati, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpellato investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato »;

b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

« Art. 14-bis. - (*Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro*)-1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti »;

c) all'articolo 38, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti

formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4 »;

d) all'articolo 41:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera a), dopo le parole: « visita medica preventiva » sono inserite le seguenti: « , anche in fase preassuntiva, »;

1.2) la lettera e-bis) è abrogata;

1.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: « sessanta giorni continuativi, » sono inserite le seguenti: « qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica »;

2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva »;

3) al comma 4-bis, la parola: « 2009 » è sostituita dalla seguente: « 2024 »;

4) al comma 6-bis, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) del » sono sostituite dalla seguente: « al »;

5) al comma 9, le parole: « all'organo di vigilanza » sono sostituite dalle seguenti: « all'azienda sanitaria locale »;

e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo »;

f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2, 3, 4 e 5, ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

1.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "2" con il seguente:

«2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpellati, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero della salute, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpellato investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.».

1.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 14-bis", sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 marzo».

1.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), dopo la parola: "individuare", sono aggiunte le seguenti: ", ove previsto in base all'organizzazione del lavoro," e dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In assenza di tale figura, la vigilanza viene attuata direttamente da datore di lavoro o dal dirigente nell'ambito degli obblighi già previsti all'interno del presente articolo.";

b-ter) all'articolo 26, comma 8-*bis*, dopo le parole: "che svolge la funzione di preposto", sono aggiunte le seguenti: ", ove previsto in base all'organizzazione del lavoro".».

1.6

[Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 18, comma 1, lettera *p*), dopo le parole: "rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza", sono aggiunte le seguenti: ", ove eletti o designati";

b-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: "lavoratori per la sicurezza", sono aggiunte le seguenti: ", ove eletto o designato".».

1.7

[Lorenzin](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 37, comma 7-*ter*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Fino all'emanazione dell'Accordo di cui al comma 2 secondo periodo, trova applicazione quanto previsto all'interno degli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e 07 luglio 2016."».

1.8

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.9

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere il numero 1.3).

1.10

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).

1.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Id. em. 1.10

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).

1.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.13

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Id. em. 1.12

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.14

[Sensi](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Id. em. 1.12

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.16

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2», inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano alle attività temporanee, quali quelle edili, che si svolgono in locali sotterranei o semisotterranei. Tali attività sono comunque soggette alle prescrizioni di salute e sicurezza previste dall'allegato XIII del TUSL, richiamato nel Titolo IV in relazione ai cantieri temporanei o mobili.».

1.17

[Giorgis](#), [Sensi](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2», inserire il seguente:

«2-bis. Per le attività temporanee, quali quelle tipiche di un cantiere edile, svolte in locali sotterranei o semisotterranei che comportino l'emissione di agenti nocivi, possono essere svolte in un locale chiuso o semisotterraneo solo a seguito, da parte del datore di lavoro dell'adozione di misure specifiche basate sulla valutazione dei rischi, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV del presente decreto».

1.18

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «3», aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire certezza applicativa, la procedura amministrativa introdotta dai commi 2 e 3 si applica esclusivamente alle lavorazioni avviate successivamente all'entrata in vigore

della presente disposizione.».

1.20

[Nicita](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.21

[Malpezzi](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli obblighi riguardanti le tessere personali di riconoscimento si applicano anche nei casi in cui l'attività nei cantieri edili sia svolta fuori da regimi di appalto o subappalto.».

ARTICOLI DA 2 A 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - *(Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi)-1.* Il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riguardanti:

a) la classificazione delle lavorazioni;

b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;

c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;

d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti ».

2. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - *(Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico) - 1.* Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti ».

3. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - *(Modalità di presentazione dei ricorsi) - 1.* I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti ».

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è sostituito dal seguente:

« 3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via

definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 45 del testo unico ».

5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

Art. 3.

Approvato

(Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto)

1. All'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « dall'INPS » sono inserite le seguenti: « e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni, »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « all'INPS » sono inserite le seguenti: « o all'INAIL »;

c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dell'INAIL »;

d) al sesto periodo, dopo le parole: « all'INPS » sono inserite le seguenti: « o all'INAIL ».

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici)

1. I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono decisi dalla sede territoriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 è di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento.

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è abrogata.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, recante modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000, sono abrogati.

5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

Art. 5.

Approvato

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai medici necroscopi ai sensi del settimo comma sono messe a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Le modalità di messa a disposizione sono concordate tra i due Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Approvato

(Sospensione della prestazione di cassa integrazione)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - *(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa)* - 1. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma ».

Art. 7.

Approvato

(Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minore)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 937 è sostituito dai seguenti:

« 937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

937-bis. Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minore ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

EMENDAMENTI

7.0.1

[Lopreato](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Equo compenso)

1. Alla legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1.";

b) all'articolo 2, al comma 3, il secondo e terzo periodo sono abrogati;

c) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."».

7.0.2

[Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1"».

7.0.3

[Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 2, comma 3 della legge 21 aprile 2023, n. 49, il secondo e terzo periodo sono soppressi.»

7.0.4

[Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

1. All'articolo 11 della legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalità previste dai commi da 1 a 7-bis del presente articolo, i decreti istitutivi di ciascun fondo, di cui al comma 2, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo è determinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29

nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al fondo di integrazione salariale ».

2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 26, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

8.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il monitoraggio della sostenibilità del FIS e dei fondi di settore è obbligatorio. La creazione di nuovi fondi settoriali può avvenire esclusivamente previo accordo con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.».

8.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema di ammortizzatori sociali basato su fondi di solidarietà bilaterali, la costituzione di quest'ultimi è determinata esclusivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

8.0.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«8-*bis*.

(Disposizioni in materia di contributo addizionale per i contratti a tempo determinato).

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana."».

8.0.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«8-*bis*.

(Modifiche alla disciplina in materia di contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 24, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le lettere a) e b) sono soppresse;
- b) il comma 1-*quater* è soppresso».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni in materia di flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in deroga alle disposizioni del comma 3 ».

EMENDAMENTI

9.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Id. em. 9.1

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Id. em. 9.1

Sopprimere l'articolo.

9.4

[Zambito](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati e dei lavoratori assunti sia a tempo determinato che indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie sia per soddisfare i fabbisogni delle imprese che per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3, ovvero nelle modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale".».

9.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-bis», dopo la parola: «resilienza» inserire le seguenti: «, previo consenso delle parti.».

9.6

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «in deroga alle disposizioni del comma 3».

9.0.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a), b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

"a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1.1 Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verificano specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1.";

c) il comma 5-bis è abrogato.

2. All'articolo 21, comma 0.1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "di quanto disposto dal primo", sono aggiunte le seguenti: "e dal secondo".

3. All'articolo 24, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-ter è abrogato.».

9.0.2

[Manca](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

"a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verificano specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022";

b) all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato," sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31:

1) al comma 1, il quinto e il sesto periodo sono soppressi;

2) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « la somministrazione a tempo determinato di lavoratori » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 23, comma 2, nonché di lavoratori » e dopo le parole: « di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, » sono inserite le seguenti: « di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, »;

b) all'articolo 34, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 31, comma 2, del presente decreto ».

EMENDAMENTI

10.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.3

[Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro](#)

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.5

[Giorgis, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro) - 1. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore," sono aggiunte le seguenti: "il contratto di somministrazione è ammesso esclusivamente per profili professionali altamente qualificati non disponibili nell'impresa utilizzatrice e, comunque".»

10.6

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro) - 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";

b) sopprimere il terzo periodo.».

10.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

10.9

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, il sesto periodo e' soppresso».

10.12

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 2 è abrogato».

10.13

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo le parole: «al comma 2», inserire le seguenti: «le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e al».

10.14

[Franceschelli](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «e dopo le parole: "di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223," sono inserite le seguenti: "di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,"».

10.15

[Manca](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", fermo restando la salvaguardia della contrattazione."».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali)

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

EMENDAMENTI

11.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Id. em. 11.1

Sopprimere l'articolo.

11.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Id. em. 11.1

Sopprimere l'articolo.

11.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «le attività organizzate per fare fronte» fino alla fine del comma con le seguenti: «le attività organizzate per fare fronte a esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015».

11.5

[Manca](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché a esigenze tecnico produttive o».

11.6

[Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché a esigenze tecnico-produttive» fino alla fine del comma con le seguenti: «, collegati a settori produttivi o mercati serviti dall'impresa; fatto salvo norme di miglior favore previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative.».

11.7

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «secondo quanto previsto» fino alla fine del comma.

11.8

[Sensi](#), [Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge,».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni)

1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 5-ter. Ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni, inquadrati nei profili professionali previsti dall'articolo 18-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle medesime amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, può essere riconosciuta, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una specifica indennità nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle amministrazioni medesime. La disposizione del primo periodo non si applica al personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis ».

EMENDAMENTI

12.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

12.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Durata del periodo di prova)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo il primo periodo sono

inseriti i seguenti: « Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi ».

EMENDAMENTI

13.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva» con le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative,».

13.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «più favorevoli della contrattazione collettiva» con le seguenti: «più favorevoli per il lavoratore previste dalla contrattazione collettiva».

13.5

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

13.6

[Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Id. em. 13.5

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

13.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Id. em. 13.5

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

13.8

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Id. em. 13.5

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

ARTICOLI DA 14 A 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Con decorrenza dal 1° settembre 2022, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « prestazioni di lavoro in modalità agile » sono inserite le seguenti: « , entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile ».

Art. 15.

Approvato

(Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato)

1. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 16.

Approvato

(Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative)

1. Le risorse destinate all'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTO

16.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Bevilacqua](#) (*)

Non posto in votazione (**)

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti)

1. La causa ostativa di cui alla lettera *d-bis*) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei dipendenti di cui al primo periodo è calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.

2. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali la causa ostativa di cui alla lettera *d-bis*) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica altresì nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro.

EMENDAMENTI

17.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

17.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

17.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Unico contratto di apprendistato duale)

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 9 è sostituito dal seguente:
« 9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005 nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5;

b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi ».

EMENDAMENTI

18.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

18.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Id. em. 18.1

Sopprimere l'articolo.

18.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Id. em. 18.1

Sopprimere l'articolo.

18.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza ».

EMENDAMENTI

19.1

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Id. em. 19.1

Sopprimere l'articolo.

19.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Id. em. 19.1

Sopprimere l'articolo.

19.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151) - 1. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo le parole: "La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro", sono inserite le seguenti: "degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero di un professionista iscritto ad uno degli albi di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12"».

19.6

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

19.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sost. id. em. 19.6

Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «, sottoscritto dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

19.8

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «7-bis », sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

19.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei procedimenti di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i procedimenti previsti dal comma 1 continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti.

EMENDAMENTI

20.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al numero 3), comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all'art. 2222 c.c."».

20.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sost. id. em. 20.1

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al primo comma, numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile, dopo le parole: "autonomamente l'attività lavorativa" sono inserite le seguenti: ". Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all'articolo 2222 del codice civile."».

20.3

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro della giustizia», inserire le seguenti: «, sentite le parti sociali,».

20.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Competenza tribunale del lavoro per il lavoro autonomo)

All'articolo 409 c.p.c., comma 1, al numero 3), dopo le parole "autonomamente l'attività lavorativa", la parola: ";" è sostituita dalle seguenti: ". Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all'art. 2222 c.c."».

ARTICOLI DA 21 A 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità)

1. All'articolo 1, comma 446, alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « Negli anni 2019-2022 » sono inserite le seguenti: « e fino al 30 dicembre 2023 ».

Art. 22.

Approvato

(Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili)

1. All'articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa ».

Art. 23.

Approvato

(Dilazione del pagamento dei debiti contributivi)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« *11-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, cessa di applicarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

EMENDAMENTI

23.1

[Manca](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

23.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «11-bis», sostituire le parole: «sessanta rate mensili» con le seguenti: «trentasei rate mensili».

23.3

[Sbrollini](#), [Camusso](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «11-bis», dopo le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

ARTICOLI DA 24 A 28 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di termini di prescrizione, l'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica anche al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, iscritto a enti previdenziali italiani.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 25.

Approvato

(Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva)

1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati »;

b) all'articolo 29, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati ».

Art. 26.

Approvato

(Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e degli enti da esso vigilati e in house)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e le società che operano quali società *in house* del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni della società per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima

».

Art. 27.

Approvato

(Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali)

1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, nonché i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della volontà di adesione.

2. L'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.

Art. 28.

Approvato

(Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego)

1. I dipendenti pubblici in quiescenza, tramite rilascio di apposita delega all'INPS, possono iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto previsto dall'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, per le organizzazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Il personale in quiescenza di cui al comma 1 non è computato ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali cui è iscritto ai sensi del medesimo comma 1.

EMENDAMENTI

28.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

28.2

[Furlan](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLI DA 29 A 31 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

Approvato

(Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto)

1. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge n. 232 del 2016, sono presentate entro il 31

marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.

Art. 30.

Approvato

(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)

1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: « Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma ».

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 31.

Approvato

(Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

1. Al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli organi statutarî degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e

tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1, che non prevedono nei propri ordinamenti le modalità di svolgimento delle riunioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

31.1 (testo 2)

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.».

31.2

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Id. em. 31.1 (testo 2)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.».

31.0.9

[Valente](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. Il comma 7 dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.».

31.0.17

[Bazoli](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro).

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la lettera b) è soppressa.».

ARTICOLO 32 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 32.

Approvato

(Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche)

1. Dopo il comma 784-*quater* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:

« 784-*quinquies*. Al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza, presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo.

784-*sexies*. Ai fini del consolidamento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo formativo e orientativo, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con il decreto di cui al comma 784-*septies*. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.

784-*septies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite la composizione, le modalità di funzionamento e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio di cui al comma 784-*sexies* ».

EMENDAMENTO

32.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33.

Approvato

(Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia)

1. Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), le parole: « e dei centri per la famiglia » sono soppresse;

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-*bis*) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia ».

EMENDAMENTI

33.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

33.2

[Camusso](#)

Id. em. 33.1

Sopprimere l'articolo.

33.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «svolte dai centri per la famiglia» fino alla fine del comma, con le seguenti:

«anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la lettera e), del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:

"e) interventi volti a valorizzare e potenziare il ruolo dei consultori familiari uniformemente sul territorio nazionale; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie".».

33.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) alla lettera e), dopo le parole: "a valorizzare" sono aggiunte le seguenti: "e potenziare" e le parole: "e dei centri per la famiglia" sono soppresse»;

2) *alla lettera b), capoverso lettera e-bis), sostituire la parola: «potenziare» con la seguente: «valorizzare».*

ARTICOLO 34 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 34.

Approvato

(Permessi non retribuiti)

1. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato.

2. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza.

EMENDAMENTI

34.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

34.2

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «legge 17 aprile 1956, n. 561» inserire le seguenti: «nonché delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.».

DISEGNO DI LEGGE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 ([1318](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIORDINO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

Sezione I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Approvato

(Ambito di applicazione, finalità e definizioni)

1. Il presente capo reca disposizioni di riordino normativo in materia di affidamento delle concessioni autostradali, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative all'approvazione e alla revisione dei piani economico-finanziari e di specificazione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione, con l'intento di rafforzare gli strumenti di *governance* in capo al concedente, nel quadro di una regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva concorrenzialità tra gli operatori del settore, alla garanzia della contendibilità delle concessioni autostradali per i mercati di riferimento, alla tutela della sostenibilità economica e finanziaria dello strumento concessorio, al potenziamento degli strumenti preventivi e successivi di incentivazione e verifica degli adempimenti e alla tutela di livelli adeguati di servizio e di investimento a favore degli utenti.

2. Alle concessioni autostradali si applicano le disposizioni del libro IV, parte II, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrate e specificate dalle disposizioni del presente capo, che costituiscono norme speciali di settore.

3. Ai fini del presente capo, si intende per:

- a) « Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) »: l'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- b) « Autorità di regolazione dei trasporti (ART) »: l'Autorità istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- c) « Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) »: l'Autorità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- d) « codice dei contratti pubblici »: il codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- e) « ente concedente »: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- f) « concessionari »: i soggetti ai quali l'ente concedente ha affidato, tramite contratto di concessione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle tratte autostradali nonché l'esecuzione di lavori sulle medesime;
- g) « concessione autostradale »: la concessione che ha ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione e manutenzione di una o più tratte autostradali;
- h) « concessioni in essere »: le concessioni che non hanno esaurito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di durata della concessione come disciplinato nella relativa convenzione ovvero le concessioni autostradali che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici;
- i) « convenzione »: il contratto di concessione stipulato tra l'ente concedente e il concessionario in coerenza con l'articolo 177 del codice dei contratti pubblici e con le disposizioni speciali del presente capo;
- l) « estinzione di una concessione autostradale »: la cessazione di un rapporto concessorio in conseguenza, in particolare, di risoluzione o recesso secondo quanto previsto dall'articolo 190 del codice dei contratti pubblici;
- m) « manutenzione ordinaria »: gli interventi che riguardano opere di riparazione, ripristino, rinnovamento e sostituzione di parti delle infrastrutture e gli interventi necessari a integrare o

mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

n) « manutenzione straordinaria »: gli interventi di manutenzione che non rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria, come definita alla lettera m), finalizzati anche all'innalzamento dei livelli di sicurezza dell'infrastruttura e della durabilità della stessa nel tempo;

o) « piano economico-finanziario (PEF) »: il documento annesso alla convenzione, nel quale sono rappresentati i presupposti e le condizioni per l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio;

p) « proposta di convenzione »: il documento, redatto sulla base dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento, di cui alla lettera s), che recepisce gli esiti dell'aggiudicazione ed è soggetto al procedimento di approvazione di cui agli articoli 5 o 9;

q) « rete autostradale nazionale »: la rete costituita dal complesso delle tratte autostradali;

r) « viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale »: le tratte statali, regionali, provinciali e locali di connessione alla tratta autostradale;

s) « schema di convenzione posto a base dell'affidamento »: lo schema di convenzione redatto dall'ente concedente e posto a base della procedura di affidamento;

t) « società *in house* »: la società sulla quale un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, costituita nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e che soddisfa il requisito dell'attività prevalente di cui al medesimo articolo 16, comma 3;

u) « tratte autostradali »: le strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, soggette a pedaggio;

v) « valore di subentro »: l'indennizzo a carico del nuovo concessionario subentrante per gli investimenti relativi alle opere assentite che il concessionario uscente ha già eseguito e non ancora ammortizzato alla scadenza della concessione, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati, come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno in corso alla data in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "di affidamento delle concessioni autostradali" inserire le seguenti: "relative a tratte autostradali di interesse nazionale."

Conseguentemente,

al medesimo comma, dopo le parole: "contendibilità delle concessioni autostradali" inserire le seguenti: "relative a tratte autostradali di interesse nazionale";

al comma 3:

alla lettera e), dopo la parola: "concedente" inserire le seguenti: "di interesse nazionale";

alla lettera t), dopo la parola: "autostradali" aggiungere le seguenti: "di interesse nazionale".

1.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli altri enti pubblici concedenti nel settore autostradale».

G1.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

impegna il Governo:

a promuovere nei limiti dei vincoli di finanza pubblica ogni iniziativa finalizzata ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.

G1.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

impegna il Governo:

ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.

G1.2 (testo 2)

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

impegna il Governo:

a promuovere nei limiti dei vincoli di finanza pubblica ogni iniziativa finalizzata ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.

G1.3

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, è insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese ed è chiaramente poco incisivo;

pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali;

risulta inoltre di fondamentale importanza garantire, anche nell'ambito delle concessioni autostradali, il rispetto da parte del concessionario di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

le modifiche proposte dal Governo nello schema di decreto correttivo del Codice appalti vanno esattamente nella direzione opposta, rischiando di indebolire fortemente la corretta applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni realmente rappresentative, a danno di lavoratori e imprese serie,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a garantire la qualità e la difesa dei salari, dei diritti dei lavoratori, della salute e sicurezza, nell'ambito degli appalti pubblici, impedendo che vengano applicati criteri di equivalenza automatica tra CCNL, che hanno però tutele economiche e normative diverse e in molti casi inferiori, a fronte anche dello svolgimento dello stesso lavoro, che siano legittimati CCNL firmati da organizzazioni non realmente rappresentative, sottoscritti esclusivamente per garantire un risparmio di spesa e fare *dumping* contrattuale, nonché ad adottare le opportune iniziative per rafforzare le clausole sociali e garantire l'obbligo di applicare lo stesso CCNL tra lavoratori in appalto e lavoratori in subappalto.

G1.4

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, e insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese, nonché chiaramente poco incisivo;

pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a prevedere, con riferimento alle concessioni autostradali, tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'obbligo di attribuire premialità in relazione alle offerte che contemplino progetti che prevedano la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile lungo le tratte autostradali, i cui proventi possano essere in parte destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.

Sezione II

AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali)

1. Ai fini dell'affidamento delle concessioni autostradali affidate ai sensi delle disposizioni del presente capo, l'ente concedente tiene conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *g-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3, lettera *b*), della presente legge.

Art. 3.

Approvato

(Modalità di affidamento delle concessioni autostradali)

1. L'ente concedente aggiudica le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica, nel

rispetto delle disposizioni dell'articolo 182 del codice dei contratti pubblici.

2. L'affidamento diretto di concessioni autostradali è consentito, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) affidamento alla società costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

b) affidamento a una società *in house*, diversa dalla società di cui alla lettera a), anche appositamente costituita, secondo quanto previsto dall'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici.

3. L'ente concedente non può procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici.

EMENDAMENTI

3.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 182» con le seguenti: «del libro IV, parte II, titolo II.».

3.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Id. em. 3.1

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 182» con le seguenti: «del libro IV, parte II, titolo II.».

3.3

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per tutta la durata della concessione.».

3.4

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici;».

3.5

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house resta esclusa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della concessione.».

3.6

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Qualora l'ente concedente proceda agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, non si applica il diritto di prelazione.».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Bando di gara e criteri di aggiudicazione)

1. I bandi di gara relativi agli affidamenti di cui all'articolo 3, comma 1, disciplinano, in particolare:

- a) l'oggetto del contratto di concessione per i servizi di gestione e manutenzione ordinaria nonché per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dal concedente nel bando di gara, sulla base delle disposizioni dell'articolo 6;
- b) i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici;
- c) le modalità di presentazione dell'offerta, che indica distintamente gli elementi qualitativi e di costo o di prezzo relativi ai servizi di gestione e manutenzione ordinaria, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, lettera a), nonché alla progettazione e all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria;
- d) il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, finalizzato a garantire una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente. I criteri di aggiudicazione indicano i maggiori punteggi da attribuire alle offerte in relazione ai livelli di servizio e alle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge e possono comprendere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione o relativi all'innovazione;
- e) la durata massima del contratto di concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

2. Per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, l'ente concedente:

- a) pubblica in allegato al bando di gara la ricognizione dello stato manutentivo dell'infrastruttura, predisposta dall'ente concedente sulla base degli elementi forniti dal concessionario uscente e delle verifiche sull'infrastruttura effettuate in proprio o tramite l'ANSFISA, ai fini della formulazione di offerte corredate di un piano di manutenzioni ordinarie;
- b) pone a base di gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 13, comma 2, almeno un progetto di fattibilità redatto sulla base dell'articolo 41, comma 6, lettera a), del codice dei contratti pubblici.

EMENDAMENTI

4.1

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, premettere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'annesso allegato IV.1.».

4.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) la previsione di specifiche clausole sociali ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici.».

4.3

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «; resta fermo quanto previsto dall'articolo 185 del medesimo codice dei contratti pubblici.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), secondo periodo:

- *sostituire le parole:* «possono comprendere» *con la seguente:* «comprendono»;
- *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con particolare riguardo ai progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo le tratte autostradali per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi, al netto degli ammortamenti, sono destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento

dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.».

4.4

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d) secondo periodo sostituire le parole: «possono comprendere» con le seguenti: «comprendono» e aggiungere in fine le parole: «secondo metodologie che favoriscano lo sviluppo e il miglioramento degli standard a supporto della mobilità sostenibile e garantiscano il contenimento dei costi per gli utenti;».

4.5

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «degli elementi forniti dal concessionario uscente e».

4.6

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Id. em. 4.5

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «degli elementi forniti dal concessionario uscente e».

Sezione III

AFFIDAMENTI *IN HOUSE*

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Affidamento in house delle concessioni autostradali)

1. Ai fini dell'affidamento *in house* di una concessione autostradale, l'ente concedente effettua preventivamente la valutazione delle ragioni che giustificano il ricorso a tale modalità di affidamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente concedente predispone una proposta di convenzione, con il relativo PEF, elaborato sulla base del modello di tariffazione predisposto dall'ART, che sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.
3. La proposta di affidamento, motivata sulla base delle valutazioni del comma 1 e corredata della proposta di convenzione e del relativo PEF, sottoscritta da entrambe le parti, è tempestivamente trasmessa dall'ente concedente all'ART e all'ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro i successivi trenta giorni. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'Autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.
4. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguati alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi del comma 3, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facoltà di acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nei termini indicati al secondo periodo.
5. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
6. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 5, è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. In caso di mancata sottoscrizione della proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il termine di cui al comma 5, si procede a un nuovo affidamento ai sensi

dell'articolo 3.

8. La proposta di convenzione di cui al comma 2 è redatta nel rispetto delle disposizioni della sezione IV, in quanto compatibili.

9. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti i pareri dell'ART e dell'ANAC ai sensi del comma 3. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici.

EMENDAMENTI

5.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al precedente periodo viene tempestivamente pubblicato dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici.».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ente concedente che non intenda conformarsi al parere dell'ANAC comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

5.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica.».

5.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al soggetto affidatario resta preclusa, per l'intera durata della convenzione, la partecipazione diretta di operatori economici privati al capitale della società.».

Sezione IV

CONTRATTO DI CONCESSIONE

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Oggetto del contratto di concessione)

1. Il contratto di concessione autostradale ha ad oggetto:

a) l'attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale;

b) in relazione ai progetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, per gli aspetti di cui all'articolo 41, comma 6, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, del codice dei contratti pubblici, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti, in coerenza con quanto previsto dallo schema di convenzione posto a base dell'affidamento.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, lettera *a)*, il concessionario assicura le condizioni di sostenibilità delle aree di servizio mediante la gestione diretta dei servizi comuni condivisi, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. In relazione alle attività di cui al comma 1, sono a carico del concessionario i rischi operativi di cui all'articolo 177 del codice dei contratti pubblici.

4. Tra i lavori e le opere di cui al comma 1, lettera *b)*, sono compresi quelli relativi alla realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

5. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera *b)*, il concessionario è autorizzato a espropriare in nome e per conto dell'ente concedente le aree di sedime necessarie, come individuate in sede di progettazione delle medesime opere. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere sono effettuate a cura del concessionario a valere sul quadro economico dell'opera. Il rischio espropri, connesso a ritardi imputabili al concessionario o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione imputabile al concessionario, è posto a carico del concessionario.

6. Le opere realizzate ai sensi del comma 1, lettera *b)*, sono trasferite gratuitamente, libere da gravami, in proprietà all'ente concedente con devoluzione al demanio dello Stato, ramo stradale, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, all'esito della verifica da parte del concedente della corretta esecuzione dei lavori e del collaudo. Il trasferimento di cui al primo periodo avviene tramite sottoscrizione di apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'ente concedente e dal concessionario, che costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dell'opera.

EMENDAMENTI

6.1

[Sironi, Di Girolamo, Nave](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «trasporto di merci,» inserire le seguenti: «, nonché all'installazione di tettoie o pensiline ombreggiate, di altezza non inferiore a tre metri, dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia da fonte solare almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alle aree di parcheggio e di sosta,».

6.2

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché gli interventi di rimboschimento delle aree in gestione al fine di compensare l'emissione di CO2».

6.3

[Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato a» inserire le seguenti: «occupare ed».

Consequentemente:

- *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trasferite gratuitamente» con le seguenti: «acquisite a titolo originario»;*
- *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «Il trasferimento» con le seguenti: «L'acquisizione»;*
- *al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «voltura» con la seguente: «registrazione»;*
- *dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle concessioni in essere, con le modalità e le tempistiche da concordare con l'ente concedente. In caso di avvenuta consegna delle opere e degli immobili con devoluzione gratuita e automatica acquisizione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per esso al demanio dello Stato, ramo stradale, il relativo verbale costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale delle opere.».*

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Criteri di remunerazione della concessione)

1. Le attività di cui all'articolo 6, comma 1, sono remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a).
2. Gli oneri relativi alle attività di progettazione sono a carico del concessionario fino alla definitiva approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'ente concedente.
3. Gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria non sono soggetti alle clausole di revisione prezzi di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici in relazione a eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori, come individuati nella convenzione di concessione sulla base dei ribassi applicati al costo dell'opera quantificato sulla base dei prezzi rilevati al momento dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dal concedente.

EMENDAMENTO

7.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai lavori oggetto di affidamento da parte del concessionario, per i quali l'articolo 60 del codice dei contratti pubblici trova applicazione.».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Schema di convenzione a base dell'affidamento)

1. Per ciascuna concessione autostradale è posto a base dell'affidamento uno schema di convenzione, che definisce:
 - a) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione dell'infrastruttura, i livelli adeguati di servizio, a tutela dei diritti degli utenti, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - b) con riferimento all'installazione di punti di ricarica elettrica, le prestazioni a carico del concessionario in coerenza con le misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere a) ed e), del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Lo schema di convenzione definisce, altresì:
 - a) i criteri per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio dell'ente concedente nei confronti del concessionario al fine di potenziarne l'efficacia e di promuoverne la capillarità, anche avvalendosi del supporto operativo dell'ANSFISA;
 - b) il metodo di calcolo dell'eventuale valore di subentro, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera v),

tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario e dell'applicazione di aliquote di ammortamento tecnico-regolatorie parametrare alla vita utile degli *asset* reversibili ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati, se inferiore alla vita utile degli *asset* reversibili;

c) il metodo di calcolo degli oneri integrativi che il concessionario è tenuto a corrispondere all'ente concedente al fine di rafforzare i controlli sull'esecuzione degli interventi infrastrutturali nonché sui relativi costi di realizzazione;

d) le penali applicabili al concessionario in caso di inadempimenti relativi alle attività di manutenzione e gestione, nonché alla realizzazione degli investimenti e all'attuazione degli obblighi di manutenzione straordinaria, accertati nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio di cui alla lettera a), tenuto conto, altresì, dei meccanismi di penalità previsti dalle delibere dell'ART.

EMENDAMENTI

8.1

[Sironi, Di Girolamo, Nave](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ricarica elettrica,» inserire le seguenti: «nonché di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici posti nei tratti della rete autostradale limitrofi a centri o aree abitate o adibite a sosta di veicoli, funzionali ad alimentare o mantenere i punti di ricarica elettrica,».

8.2

[Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «le penali applicabili al concessionario in caso di» inserire le seguenti: «ritardi nell'esecuzione dei lavori e».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari)

1. La stipulazione del contratto di concessione avviene mediante sottoscrizione, da parte dell'ente concedente e dell'affidatario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, di una convenzione, corredata del PEF, predisposta e approvata nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. All'esito dell'affidamento della concessione, l'ente concedente predispone, sulla base dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8, una proposta di convenzione, con il relativo PEF e, previa trasmissione all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni, lo sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguato alle eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui al primo periodo, sottoscritti da entrambe le parti, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al CIPESS con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facoltà di acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nei termini indicati al terzo periodo. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
3. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 2, è approvata entro tre mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata sottoscrizione della proposta di convenzione, con il relativo PEF, da parte

dell'affidatario entro il termine di cui al comma 2, primo o quinto periodo, l'affidatario decade dall'aggiudicazione del contratto e si procede allo scorrimento della graduatoria o a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3, senza riconoscimento di alcun indennizzo o rimborso delle spese sostenute da parte dell'affidatario.

5. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'ART, ai sensi del comma 2, primo periodo. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici; la revisione è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I decreti di cui al comma 5 danno conto delle modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale, di cui all'articolo 12, comma 5. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 192, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

EMENDAMENTI

9.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «L'ente concedente, concluso il procedimento relativo all'affidamento della concessione, provvede ad elaborare, una proposta di convenzione e di relativo Piano economico finanziario, in coerenza con lo schema di convenzione accluso alla documentazione di gara e posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8. Tale schema, ricevute eventuali osservazioni da parte dell'affidatario, è trasmesso all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni. Ottenuto il parere favorevole dell'ART, i suddetti documenti sono sottoposti all'affidatario che procede alla sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.».

9.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: all'ART aggiungere le seguenti: e all'ANAC.

Conseguentemente:

- al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che esprime il parere con le seguenti: che esprimono i pareri;

- al comma 4, sostituire le parole: graduatoria o con le seguenti: graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede;

- al medesimo comma 4, sostituire le parole: , senza riconoscimento di con le seguenti: . In ogni caso non è riconosciuto.

9.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «all'ART» inserire le seguenti: «e all'ANAC».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che esprime il parere» con le seguenti: «che esprimono i pareri».

9.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «graduatoria o» con le seguenti: «graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede».

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: «, senza riconoscimento di» con le seguenti: «. In ogni caso non è riconosciuto».

9.5

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Sost. id. em. 9.4

Al comma 4, sostituire le parole: «graduatoria o» con le seguenti: «graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede.» e le parole: «, senza riconoscimento di» con le seguenti: «. In ogni caso non è riconosciuto».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni affidate ai sensi della presente sezione è determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non può superare quindici anni. Il termine di cui al primo periodo può essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare in concessione non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito nel termine di quindici anni, tenuto altresì conto del tempo necessario ad ammortizzare le eventuali somme corrisposte a titolo di valore di subentro, determinato secondo i parametri stabiliti dall'ART.

2. Al termine della concessione, l'ente concedente procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici.

EMENDAMENTI

10.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Eventuali proroghe del termine di durata della concessione di cui al comma 1 sono subordinate alla preventiva valutazione di ART e ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente concedente, corredata di adeguata documentazione a supporto. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a tal fine avvia con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario.».

10.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In nessun caso ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria imputabili al concessionario possono dare luogo ad una proroga del termine di durata della concessione di cui al comma 1.».

10.3

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avviando con congruo anticipo le

procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Estinzione del contratto di concessione)

1. Alle ipotesi di estinzione di concessioni autostradali derivante, in particolare, dall'attuazione di procedure di risoluzione o recesso della concessione si applicano le disposizioni dell'articolo 190 del codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Quando l'estinzione della concessione è determinata da motivi di pubblico interesse, si applica l'articolo 190, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
3. Quando l'estinzione della concessione deriva da inadempimento del concessionario, si applica l'articolo 190, comma 4, lettera *a)*, del codice dei contratti pubblici anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto del presente comma, alcuna risoluzione di diritto.
4. L'estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'ente concedente, nell'ipotesi di:
 - a)* mancato assolvimento degli obblighi convenzionali relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura che determinano seri e comprovati pericoli per la sicurezza della circolazione, per la corretta gestione del traffico e per la fruibilità autostradale o che compromettono lo stato di conservazione del patrimonio autostradale;
 - b)* mancato assolvimento degli obblighi relativi alla progettazione o all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria consistente in ritardi nella realizzazione delle predette attività per cause non imputabili al concedente;
 - c)* qualunque altro inadempimento delle obbligazioni convenzionali da parte del concessionario che comprometta la buona riuscita delle prestazioni.
5. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 4, l'ente concedente chiede preventivamente all'ANSFISA una verifica tecnica sullo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione e sugli eventuali danni cagionati dal concessionario. La verifica tecnica di cui al primo periodo può essere conclusa successivamente all'estinzione della concessione nelle sole ipotesi di somma urgenza e conclamato inadempimento, motivate dall'ente concedente nel decreto di cui al comma 4.
6. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale ai sensi del comma 3, l'importo di cui all'articolo 190, comma 4, lettera *a)*, del codice dei contratti pubblici è determinato, entro dodici mesi dalla data di estinzione della concessione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica delle voci di bilancio e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione. È fatto salvo il diritto dell'ente concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinati anche sulla base delle risultanze della verifica tecnica effettuata dall'ANSFISA ai sensi del comma 5.
7. In caso di estinzione di una concessione autostradale, nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento a un nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione si applica l'articolo 178, comma 5, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio e la possibilità per l'ente concedente di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

EMENDAMENTI

11.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «si applicano».

Conseguentemente:

- al medesimo comma, dopo le parole: «del codice dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «e le clausole elaborate dall'ANAC di cui al comma 3-bis del presente articolo»;

- dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'ANAC elabora apposite clausole-tipo da inserire nello schema di convenzione a base dell'affidamento di cui all'articolo 8 e, successivamente, nella proposta di convenzione di cui all'articolo 9, comma 2, recanti anche indicazioni in merito alle modalità di calcolo degli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto da porre a carico del concessionario inadempiente»;

- dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.».

11.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) gravi inadempienze contrattuali nei confronti dei lavoratori o carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

11.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.».

Sezione V

TARIFFE AUTOSTRADALI E PIANO DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali)

1. Per le concessioni autostradali affidate ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, con delibera dell'ART, adottata ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *g-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3, lettera *b*), della presente legge, è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe, in base alla distanza percorsa sull'infrastruttura autostradale, ai flussi di traffico e all'indice inflativo stimato alla data di sottoscrizione o aggiornamento del PEF, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022. Il pagamento della tariffa conferisce al veicolo il diritto di percorrenza su una determinata tratta autostradale.

2. Le tariffe, riferite a ciascuna concessione autostradale, sono determinate sulla base del sistema tariffario di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del tracciato e delle infrastrutture e dei manufatti presenti, e sono indicate nello schema di convenzione da porre a base dell'affidamento. Le tariffe determinate ai sensi del presente comma consentono l'integrale copertura

dei seguenti oneri:

a) l'onere per il sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, finalizzato a recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura, relativi alle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) l'onere relativo al recupero dei finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione del sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, nonché dei costi delle opere di adduzione, sostenuti direttamente o indirettamente dal concedente, e degli impianti finalizzati al migliore funzionamento del sistema autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico;

c) l'onere volto a remunerare eventuali costi esterni, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999.

3. Sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento l'ente concedente indica le tariffe da applicare alla tratta autostradale e le quote relative agli oneri di cui al comma 2, secondo periodo, destinate, rispettivamente:

a) alla remunerazione delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, tramite l'applicazione della componente tariffaria di gestione (Tg) e della componente tariffaria di costruzione (Tk), di competenza del concessionario;

b) al recupero degli oneri di cui al comma 2, lettera *b)*, tramite l'applicazione della componente tariffaria per oneri integrativi (Toi), di competenza dell'ente concedente.

4. Le tariffe da pedaggio di cui al comma 2 sono integralmente riscosse dal concessionario. La quota delle risorse di cui al primo periodo relative alla componente tariffaria per oneri integrativi di cui al comma 3, lettera *b)*, è accantonata annualmente nel bilancio di esercizio dei concessionari in un fondo vincolato.

5. Ogni anno con la legge di bilancio, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, è definito, sulla base della previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno successivo, l'importo da iscrivere, per una quota, in un fondo denominato « Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale » e, per una quota, in un fondo denominato « Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni », entrambi da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Un importo corrispondente alle somme dei predetti Fondi è iscritto nello stato di previsione dell'entrata. L'utilizzo effettivo delle somme iscritte nei Fondi è subordinato al versamento, da effettuare da parte di ciascun concessionario entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della componente tariffaria di cui al primo periodo nei limiti dell'importo versato. Qualora, nel corso dell'anno, dal monitoraggio di cui al comma 6 emerga che le somme di cui al primo periodo incassate dai concessionari possano risultare su base annua inferiori all'importo fissato nella legge di bilancio, gli stanziamenti iscritti nei Fondi di cui al presente comma sono corrispondentemente accantonati e resi indisponibili.

6. Al fine di determinare l'importo di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ogni anno, la previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno successivo e, in corso d'anno, su base trimestrale, le informazioni di monitoraggio degli incassi dei singoli concessionari.

7. Le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite, con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno, per essere destinate prioritariamente agli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, nonché, per la quota residua, alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale, nel rispetto delle modalità di cui al comma 8 e dei criteri di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo. In nessun caso le risorse del Fondo possono essere ripartite in

modo tale da alterare la concorrenza tra le tratte autostradali di competenza dell'ente concedente e quelle di competenza di soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I decreti di cui al primo periodo indicano la tipologia di investimento, il beneficiario e l'importo dei lavori per ciascun anno di costruzione. Con i medesimi decreti le risorse del Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni sono destinate al riequilibrio economico-finanziario delle concessioni affidate dall'ente concedente, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

8. I decreti annuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale di cui al comma 7 individuano, nel rispetto del criterio di destinazione prioritaria di cui al medesimo comma 7, primo periodo, gli interventi da ammettere al riparto delle risorse, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dando evidenza per ciascun intervento delle valutazioni relative ai criteri di cui ai commi 9 e 10, compresa l'analisi costi-benefici.

9. Per la compensazione degli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie nei limiti delle risorse iscritte nell'accantonamento della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, del presente articolo, tenuto conto:

- a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli *standard* di sicurezza;
- b) del rapporto costi-benefici dell'intervento da finanziare.

10. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie tenute all'accantonamento della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, tenuto conto:

- a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli *standard* di sicurezza;
- b) della rilevanza dell'intervento con riferimento alla fluidificazione e al decongestionamento della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici degli enti proprietari di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici;
- c) del rapporto costi-benefici dell'intervento da finanziare.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, a tal fine, una riduzione delle tariffe per i veicoli con minori emissioni di anidride carbonica.».

12.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento.».

G12.1

[Franceschelli](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Parrini](#), [Zambito](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il capo I del provvedimento in esame è dedicato alle disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali;

nello specifico la sezione V del Capo I interviene sulle tariffe autostradali (all'articolo 12) e la sezione VI introduce disposizioni transitorie relative alle concessioni autostradali in essere (all'articolo 15);

la messa in sicurezza della cosiddetta superstrada Tirrenica (adeguamento stradale tratto viario Tarquinia San Pietro in Palazzi) è stata oggetto di specifici interventi normativi finalizzati, tra gli altri, all'acquisto da parte della società Anas spa dei progetti elaborati dalla società autostrada Tirrenica spa relativi al predetto intervento viario;

il completamento dell'opera, stimato almeno in circa 1,5 miliardi di euro, non è stato ancora finanziato;

nelle more della definizione di tempi e modalità in merito alla realizzazione o meno del corridoio, continua a esistere, in una strada non completata, che non può essere definita autostrada, gestita da una società cui è stata revocata la concessione, il casello di Vada;

occorre rilevare, infatti, come il tratto autostradale Aurelia che va da Rosignano a San Pietro Palazzi, non possa definirsi autostrada in alcun modo, a norma del codice della strada, articoli 1 e 2, ma strada extraurbana di ampia circolazione e quindi non sottoponibile, in base alle normative vigenti, a pedaggi;

occorre anche ricordare come all'origine la creazione di un casello in quel punto fosse propedeutico al successivo investimento infrastrutturale;

nel 2014 e nel 2021 la regione Toscana ha approvato due mozioni per richiedere la soppressione del pedaggio;

numerosi enti locali territoriali hanno approvato atti per sopprimere il pedaggio;

ancora oggi, tale casello, illegittimo a fronte delle ragioni su menzionate, costringe gli automobilisti al pagamento di un pedaggio, il cui costo continua ad aumentare;

dopo gli incrementi tra il 2016 e il 2018, pari all'11,30 per cento, infatti, di recente sono stati riscontrati ulteriori aumenti;

bisogna evidenziare come tale balzello non contribuisca in alcun modo allo sviluppo ed alla crescita del territorio e crea solo un danno a chi è costretto a transitarvi e non può usufruire dell'esenzione, riconosciuta solamente agli abitanti di 10 comuni della Val di Cecina;

la soppressione del pedaggio e lo smantellamento del casello è stato richiesto da esponenti politici di maggioranza ed opposizione,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza affinché il pagamento del pedaggio per la tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi, citato in premessa, sia sospeso fino alla completa realizzazione della strada Tirrenica.

12.0.1

[Basso](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria, con particolare riguardo al nodo genovese, e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali)

1. Al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali da affidare ai sensi del presente capo, tenuto conto delle relazioni sugli investimenti trasmesse dai concessionari uscenti al termine delle rispettive concessioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CIPESS, è adottato il Piano nazionale degli investimenti autostradali, di durata decennale. Il Piano può essere aggiornato con le modalità di cui al primo periodo al termine di ogni biennio.

2. Sulla base del Piano di cui al comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento per le concessioni autostradali scadute o in scadenza è individuato l'elenco dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria, nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) maturità progettuale delle opere;
- b) rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli *standard* di sicurezza;
- c) incidenza sulla viabilità delle cantierizzazioni, tenuto conto dell'esigenza di assicurare volumi di traffico sostenibili per i percorsi alternativi, nel rispetto degli *standard* di sicurezza legati alla circolazione;
- d) individuazione di aree di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

13.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «CIPESS» inserire le seguenti: «e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

13.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Id. em. 13.1

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «CIPESS» inserire le seguenti: «e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

13.3

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2, alla lettera c), dopo la parola: «alternativi,» inserire le seguenti: «anche in considerazione dei chilometri aggiuntivi di percorrenza;».

G13.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 13 del provvedimento in esame prevede, al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali, l'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali di durata decennale,

impegna il Governo:

a garantire il pieno coinvolgimento delle regioni in sede di definizione del Piano di cui in premessa, per consentire alle stesse di potersi esprimere sugli interventi previsti, con riferimento specifico ai lavori e alle opere ricadenti sul proprio territorio.

Sezione VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI IN ESSERE
ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni applicabili alle concessioni in essere)

1. Alla procedura di aggiornamento dei PEF delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

2. Le società concessionarie per le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei PEF predisposti in conformità alle delibere adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge.

L'aggiornamento dei PEF presentati, entro il termine del 30 marzo dell'anno di scadenza del periodo regolatorio, conformemente ai criteri di cui al primo periodo, è perfezionato entro il 31 dicembre del medesimo anno, previo recepimento nelle proposte di aggiornamento dei PEF delle rettifiche richieste dall'ente concedente all'esito delle verifiche effettuate sui piani di investimento. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al presente comma sono incrementate nella misura corrispondente all'indice di inflazione rilevato nei documenti di programmazione di finanza pubblica per il relativo anno. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei PEF.

3. L'ente concedente, in sede di istruttoria sugli aggiornamenti dei PEF presentati dai concessionari ai sensi dei commi 1 e 2, verifica l'ammontare degli investimenti da realizzare da parte del concessionario, distinguendo:

- a) la quota di oneri di investimento di competenza del concessionario, secondo quanto previsto nelle convenzioni di concessione;
- b) la quota di oneri di investimento da finanziare in sede di aggiornamento del PEF a valere sul gettito derivante dalle tariffe e sugli oneri di subentro;
- c) la quota residua di oneri di investimento che non può essere coperta nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a) e b).

4. Alle procedure di aggiornamento dei PEF di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 43, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 16, comma 4, della presente legge.

EMENDAMENTO

14.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nell'ambito delle concessioni in essere, il concedente verifica il rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se, all'esito della verifica, il concessionario dovesse risultare inadempiente, il concedente indica un termine per provvedere all'applicazione dei suddetti contratti trascorso il quale, ove

l'inadempienza dovesse protrarsi, si configura l'ipotesi di estinzione del contratto di concessione per motivi di pubblico interesse.».

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Esterneizzazione delle concessioni autostradali)

1. Alle concessioni autostradali in essere non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga si applicano le disposizioni sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dall'ente concedente e dal concessionario di cui all'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici.

EMENDAMENTI

15.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

15.0.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente: "*m-bis*) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera *g*) e lettera *g-bis*), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

15.0.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Id. em. 15.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

"*m-bis*) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera *g*) e lettera *g-bis*), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può

presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

15.0.3

[Fregolent](#)

Id. em. 15.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m-bis) Se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

Sezione VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Disposizioni di coordinamento normativo)

1. Le disposizioni delle sezioni I, II, III, IV e V del presente capo si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo in ogni caso quanto specificamente disposto dai singoli articoli in merito all'applicabilità delle relative disposizioni anche alle concessioni in essere. Resta in ogni caso esclusa l'applicazione dell'articolo 10 alle concessioni in essere.

2. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione degli articoli 3, comma 2, lettera a), 8, comma 2, lettera c), 12 e 14, commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, anche alle tratte autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), le parole: « nuove concessioni » sono sostituite dalle seguenti: « concessioni affidate fino al 31 dicembre 2024 »;

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) con particolare riferimento al settore autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025: a stabilire il sistema tariffario per la definizione delle tariffe basato sul modello del *price-cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, uno schema di bando-tipo di concessione e uno schema di convenzione-tipo, anche con riferimento agli affidamenti *in house*; a esprimere il parere di competenza sulla proposta di affidamento in relazione agli affidamenti con gara e *in house* nonché sugli aggiornamenti o sulle revisioni delle convenzioni autostradali; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle

diverse tratte e di stimolare la concorrenza per confronto ».

4. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « sentita l'Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « previo adeguamento del testo convenzionale alle eventuali prescrizioni formulate dall'Autorità ».

5. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: « o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio » sono sostituite dalle seguenti: « o di autostrade non sottoposte a pedaggio »;
- b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

6. Con riferimento alle concessioni autostradali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, al primo, al secondo e al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si intende riferito, rispettivamente, al primo periodo del comma 7 dell'articolo 11 della presente legge, al secondo periodo del medesimo comma 7 e al comma 3 del citato articolo 11.

7. I commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono abrogati. Ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, ai commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 68 del 2022 si intende riferito all'articolo 11, commi 4 e 6, della presente legge.

8. Alla data di scadenza dell'ultima concessione in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) i commi 1, 2, 2-bis e 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- b) l'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
- c) i commi 82, 83 e 84 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- d) l'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

EMENDAMENTI

16.1

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;

3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;

b) al comma 2-bis, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio."».

Conseguentemente, al comma 7, lettera a), le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 e 3-bis».

16.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Id. em. 16.1

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;

3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;

b) al comma 2-bis, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio.».

Conseguentemente, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: e 3 con le seguenti: , 3 e 3-bis.

16.3

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 3, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: «a definire, d'intesa con» aggiungere le seguenti: «l'ANAC, per quanto di competenza, con.» e sostituire le parole: «a definire gli schemi» con le seguenti: «a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi».

16.4

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sost. id. em. 16.3

Al comma 3, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: «a definire, d'intesa con» aggiungere le seguenti: «l'ANAC, per quanto di competenza, con.».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: «a definire gli schemi» con le seguenti: «a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI PREZZI E DEGLI USI COMMERCIALI E CONCERNENTI IL SETTORE ASSICURATIVO, I TRASPORTI, LE STRUTTURE AMOVIBILI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI E LA CONCORRENZA

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « . La rilevazione dei prezzi e delle tariffe è limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di valutazioni di necessità e proporzionalità in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Le modalità di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialità dei soggetti che procedono al rilevamento ».

EMENDAMENTI

17.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di seguito denominato Osservatorio.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, sono propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti sleali sotto il profilo commerciale, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del settore, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di riferimento, l'Osservatorio si avvale delle organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio relaziona, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio nonché su eventuali profili critici emersi.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al presente articolo.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

17.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

(ISMEA).

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

17.0.3

[Franceschelli](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di

cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Aggiornamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri telefonici mobili)

1. All'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del *database* coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma. L'Autorità redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

G18.1

[Sabrina Licheri, Naturale](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023* (A.S. 1318),

premessi che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

nell'ambito dei diversi mercati di beni e servizi, in particolare per quello della comunicazione e dell'energia, nel corso degli ultimi anni, si è rilevato da parte degli operatori un ricorso sempre più diffuso - non di rado al limite della legalità e delle zone grigie della normativa vigente - a metodi aggressivi, invasivi e scorretti attraverso telefonate con operatore;

queste modalità piuttosto aggressive hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla tutela e alla protezione dei consumatori, bersaglio di telefonate reiterate e moleste;

considerato che:

da tempo la stessa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rappresentato la necessità di un intervento del legislatore al fine di contrastare efficacemente il fenomeno, ritenendo i risultati della riforma del Registro pubblico delle opposizioni, che avrebbe dovuto limitare l'invasivo modus operandi degli operatori di telemarketing, del tutto insoddisfacenti;

nella memoria del 23 maggio del 2023 alla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati, l'Autorità ha invitato il Parlamento ad intraprendere un intervento normativo più incisivo in merito, che valga ad arginare il fenomeno e a salvaguardare la scelta dei consumatori di non essere bersaglio di sollecitazioni indesiderate;

rilevato altresì che:

l'articolo 26 del codice del consumo prevede quella che si potrebbe definire una "*black list*" delle pratiche commerciali considerate sempre vietate poiché valutate *ex lege* aggressive di per sé ovvero tali a prescindere da qualsiasi dimostrazione in ordine alla diligenza professionale o in ordine

alla loro idoneità a falsare le scelte del consumatore;

per arginare il *telemarketing* e il *teleselling* aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela dei consumatori risulta cruciale attribuire a queste ultime il carattere anticoncorrenziale di grave entità e di disvalore sociale in quanto configurabili come lesive della libertà del consumatore mediante l'esercizio di indebite pressioni, fisiche o psicologiche;

in particolare, sarebbe auspicabile inserire nell'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive le sollecitazioni commerciali, effettuate per telefono o posta cartacea, volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte ad interrompere le sollecitazioni commerciali indesiderate di cui in premessa valutando l'inserimento delle medesime nel novero delle c.d. pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di accordare una più efficace tutela ai consumatori contro tali condotte.

G18.2

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni - ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari - che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di *telemarketing* indesiderate;

tuttavia, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni e ancora troppi sono numeri telefonici carpiri in maniera illegittima: il RPO funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto *telemarketing* illegale. In particolare per le tecniche di mascheramento della numerazione (*spoofing*) e l'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;

il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;

il registro delle opposizioni dunque, anche con le modifiche introdotte recentemente, continua ad essere aggirabile mentre è necessario tutelare concretamente i consumatori;

nel provvedimento in esame, che peraltro è insufficiente sul tema generale della tutela dei consumatori, abbiamo chiesto di costringere gli operatori e le imprese ad evidenziare nel *display* del telefono che l'utente sta per ricevere una chiamata di natura commerciale e che tutte le tipologie di *telemarketing* debbano essere associate ad un prefisso unico immediatamente riconoscibile, due strumenti innovativi, oggi facilmente applicabili, che metterebbero finalmente ordine nella giungla di chiamate fastidiose, spesso aggressive e non trasparenti, che colpiscono ogni giorno milioni di cittadini,

impegna il Governo:

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto «*Telemarketing aggressivo*» attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di «*Spoofing*».

G18.2 (testo 2)

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Accolto

Il Senato,

premesso che:

come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni - ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari - che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di *telemarketing* indesiderate;

tuttavia, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni e ancora troppi sono numeri telefonici carpiti in maniera illegittima: il RPO funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto *telemarketing* illegale. In particolare per le tecniche di mascheramento della numerazione (*spoofing*) e l'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;

il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;

il registro delle opposizioni dunque, anche con le modifiche introdotte recentemente, continua ad essere aggirabile mentre è necessario tutelare concretamente i consumatori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto «*Telemarketing aggressivo*» attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di «*Spoofing*».

18.0.1

[Nicita](#), [Basso](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Collegio Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.

2. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera d) è abrogata.»

18.0.100 (già 26.0.2)

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sost. id. em. 18.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogata.

3. La disposizione di cui al comma 1, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma *7-ter*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

18.0.2

[Nicita](#), [Meloni](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. All'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "4. Nell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata tenendo conto dell'eccezione del principio di insularità di cui all'articolo 119, comma 6 della Costituzione."».

18.0.3

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Contrasto alle azioni di spoofing telefonico)

1. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto *spoofing* telefonico, all'articolo 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il *provider* di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* di cui al comma 1, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Le numerazioni assegnate di cui al precedente periodo devono riportare nel *display* del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».

18.0.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."».

18.0.5

[Nicita](#), [Basso](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

1. L'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 è limitato esclusivamente al settore del trasporto aereo dei passeggeri. Non trova dunque applicazione il parere del 29 gennaio 2024, n. 61, il Consiglio di Stato, sezione I consultiva e ogni atto ad esso conseguente deliberato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».

18.0.6 (testo 2)

[Nicita](#), [Basso](#), [Martella](#), [Furlan](#), [Malpezzi](#), [Rojc](#), [D'Elia](#), [Verini](#), [Rossomando](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Delrio](#), [Verducci](#), [Tajani](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

1. I soggetti che, a qualunque titolo, esercitino il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c, di una o più imprese qualificate come prestatori di servizi intermediari online e oggetto di regolazione specifica in quanto *very large online platform* (VLOP) o *very large online Search engine* (VLOSE) ai sensi del *Digital Services Act*, ovvero che, pur non detenendo una partecipazione maggioritaria sia in grado di esercitare un'influenza determinante su tali imprese, non possono offrire servizi di connettività all'ingrosso e al dettaglio sul territorio italiano.».

18.0.7

[Nicita](#), [Basso](#), [Martella](#), [Furlan](#), [Malpezzi](#), [Rojc](#), [D'Elia](#), [Verini](#), [Rossomando](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Delrio](#), [Verducci](#), [Tajani](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

1. Le risorse pubbliche previste dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, oggetto della missione 1.2, e in particolare destinate alle gare per la connettività a banda ultra larga delle aree grigie non possono essere riallocate per il finanziamento di servizi di connettività da tecnologie satellitari di operatori terzi.».

18.0.8

[Nicita](#), [Basso](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Legge annuale per il digitale)

1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il digitale al fine di coordinare le risorse finanziarie e i centri di spesa in materia digitale, monitorare lo stato di avanzamento e la programmazione della spesa relativa al settore digitale nelle amministrazioni pubbliche, anche al fine di razionalizzarne gli ambiti di intervento, evitare sovrapposizioni ed ottimizzare i tempi di realizzazione degli interventi.

2. Le legge annuale per il digitale è finalizzata, altresì, a:

- a) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale;
- b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali;
- c) garantire l'accesso e la tutela di consumatori e imprese alle reti e ai servizi digitali;
- d) accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini;
- e) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale;
- f) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali;
- g) promuovere il commercio elettronico equo;
- h) tutelare il pluralismo e garantire i diritti fondamentali dei cittadini nel *web* nonché la sovranità dei dati personali dei titolari degli stessi e i diritti dei lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nonché degli obiettivi del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle raccomandazioni della Commissione europea e di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale, nonché delle previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, delle relative fonti di finanziamento nazionali ed europee e dello stato di attuazione e impegno delle stesse.

4. Il disegno di legge di cui al comma 3 reca, in distinte sezioni:

- a) norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale e di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative e alle indicazioni contenute nelle rispettive relazioni annuali;
- b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, ai fini di cui alla lettera a), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge adottata ai sensi del comma 3;
- c) l'autorizzazione ad adottare atti di natura regolamentare nelle materie di cui ai commi 1 e 2;
- d) disposizioni recanti i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze nelle materie di cui ai commi 1 e 2;
- e) norme integrative o correttive di disposizioni legislative vigenti inerenti alle materie di cui ai commi 1 e 2, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare;
- f) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione e impegno delle stesse.

5. Il disegno di legge di cui al comma 3 è accompagnato da una relazione che evidenzi:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi del diritto europeo in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle leggi nazionali vigenti, nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione;

d) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, presentati nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non ha ritenuto opportuno intervenire.».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio)

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività di rilevazione di usi commerciali, all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le commissioni provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto previsto dal primo periodo. In caso di violazione, il presidente della commissione provinciale dichiara la decadenza del Comitato tecnico. Ove non provveda, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, revoca la commissione provinciale ».

2. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio, all'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica » sono sostituite dalle seguenti: « in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta ».

EMENDAMENTI

19.0.1

[Nave, Di Girolamo, Sironi](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite

convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

19.0.100 (già 20.0.1)

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sost. id. em. 19.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 148, dopo il comma 11-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinq*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

19.0.101 (già 20.0.2)

[Fregolent](#)

Sost. id. em. 19.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo)

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 145-bis, commi 2 e 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e della conseguente piena interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del medesimo codice, al fine di favorire la concorrenza in ambito assicurativo, sono vietate le clausole che impediscono o limitano il diritto dell'assicurato di disinstallare, senza costi, alla scadenza annuale del contratto, il predetto meccanismo elettronico, fermo restando il diritto dell'impresa di assicurazione di ottenerne la restituzione. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al primo periodo sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

2. L'assicurato può richiedere, per il tramite dell'impresa di assicurazione, al fornitore di servizi assicurativi telematici che gestisce il meccanismo elettronico di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che è stato installato su richiesta dell'impresa di assicurazione o che è presente nel veicolo quale dotazione di fabbrica, i dati

relativi alla percorrenza complessiva, alla percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse e all'orario, diurno o notturno, di percorrenza nonché agli eventi di guida ad alta velocità per tipo di strada negli ultimi dodici mesi. Tali dati sono resi accessibili all'assicurato, a titolo gratuito, in un formato strutturato, con modalità di uso comune e leggibile tramite dispositivi automatici.

3. L'impresa di assicurazione, che si avvale dei dati di cui al comma 2 per calcolare il premio del nuovo contratto stipulato con l'assicurato e che non prevede la prosecuzione del servizio da parte dello stesso fornitore di servizi assicurativi telematici, è tenuta a versare a quest'ultimo, quale presupposto per l'utilizzo dei dati, un compenso *una tantum* non superiore a 20 euro. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, si provvede all'eventuale aggiornamento dei dati di cui al comma 2 e dei compensi di cui al presente comma, in coerenza con i mutamenti intervenuti nelle condizioni di mercato.

EMENDAMENTI

20.0.3

[Fregolent](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)

1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-bis, è aggiunto il seguente: "11-ter. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato."».

20.0.4

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia](#)

Sost. id. em. 20.0.3

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)

1. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:

"11-ter. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato."».

20.0.5

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Adeguamento del sistema di risarcimento diretto alla Sentenza 180/2009 della Corte costituzionale)

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia."».

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Sistema informativo antifrode per i rapporti assicurativi non obbligatori)

1. Le imprese di assicurazione possono istituire, per il tramite della loro associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica, con la finalità di rendere più efficaci la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il sistema è alimentato dai sistemi informativi delle singole imprese di assicurazione ed è sottoposto alla vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le imprese di assicurazione possono utilizzare i dati del sistema informativo per finalità connesse con la liquidazione dei sinistri.
2. Le modalità di alimentazione e di accesso al sistema informativo di cui al comma 1 e le tipologie di dati da trattare sono definiti dall'IVASS con proprio regolamento, da adottare sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previa consultazione delle imprese di assicurazione e della loro associazione.
3. I costi della realizzazione e della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 sono a carico delle imprese di assicurazione partecipanti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

21.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

21.0.1

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Transazioni commerciali elettroniche)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385, è aggiunto il seguente: "385-*bis*. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'economia e delle finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di

pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'economia e delle finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo."».

21.0.2

[Fregolent](#)

Sost. id. em. 21.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385 è aggiunto il seguente: "385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'Economia e delle Finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo."».

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 105 è inserito il seguente: « 105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma ».

EMENDAMENTO

22.0.1

[Fregolent](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025"».

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti confezionati)

1. Dopo l'articolo 15 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - *(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti confezionati)* - 1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".

2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025 ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

23.1

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, dopo la parola: «confezionamento» aggiungere le seguenti: «e la precedente formulazione.»».

Conseguentemente,

al medesimo comma, medesimo capoverso:

- dopo la parola: «consumatore» inserire le seguenti: «indicando il nuovo peso del prodotto, il nuovo volume e l'eventuale variazione dell'unità di prodotto»;

- sopprimere le parole: «dell'avvenuta riduzione della quantità»;

- sostituire le parole da: «, nel campo visivo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica.»;

dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della specifica etichetta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità della sua apposizione.»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis Al fine di ridurre i rifiuti da imballaggi e il consumo di risorse, all'articolo 21, comma 2, del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) una qualsivoglia attività di commercializzazione o immissione nel mercato del prodotto mediante l'utilizzo di confezioni o tecniche di riempimento delle stesse tali da far apparire la presenza di una quantità di prodotto maggiore di quella effettivamente in esse contenuta"».

23.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rivenditori e distributori espongono chiaramente a scaffale anche il prezzo unitario e al chilo/litro dei prodotti in

vendita, per permettere al consumatore di paragonare i prezzi rispetto all'unità di misura e non alla confezione.».

23.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: "b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.".

1-ter. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.».

23.4

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi anche in merito ai processi di produzione di beni che generano una riduzione dell'impronta idrica e contribuiscono all'abbattimento delle emissioni di CO2 derivanti dagli imballaggi, i produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto destinato al consumo che ha subito una riduzione del precedente confezionamento a seguito di un processo di concentrazione o disidratazione, informano il consumatore tramite apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta recante l'indicazione, con apposita evidenziazione grafica, della variazione di peso e di volume del prodotto e dell'eventuale variazione dell'unità di prodotto, nonché della variazione del prezzo per unità di misura.».

G23.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023* (A.S. 1318),

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

in particolare, l'articolo 23 introduce nel Codice di consumo una misura di contrasto al fenomeno del c.d. *shrinkflation* - ovvero il ridimensionamento della quantità di un prodotto all'interno della propria confezione con contestuale incremento o invarianza del prezzo- prevedendo l'imposizione di un obbligo informativo, attraverso specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione a decorrere dal 1° aprile 2025;

considerato che:

attraverso la succitata pratica, i produttori riescono efficacemente ad aumentare i prezzi in maniera poco trasparente e talvolta finanche ingannevole per il consumatore;

il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) considera pratiche commerciali scorrette, e per questo vietate, le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive;

con particolare riferimento a quelle ingannevoli, l'articolo 21 del summenzionato codice del consumo definisce tali le pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (ad esempio l'esistenza o la natura del prodotto; le caratteristiche principali del prodotto; il prezzo o il modo in cui questo è calcolato; la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione) e, in ogni caso, lo inducono o sono idonee a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

rilevato altresì che:

sebbene condivisibile nella sua ratio, la disposizione di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame non risulta sufficiente ad arginare il fenomeno della shrinkflation considerato che non impedisce ai produttori di continuare a mettere in commercio prodotti imballati in modo tale da suggerire una quantità di prodotto superiore rispetto a quella realmente contenuta e che si limita ad obbligarli solo a menzionare sul prodotto, tramite apposizione nel campo visivo principale della confezione di vendita o di un'etichetta adesiva, una quantità (espressa in unità di misura) inferiore rispetto alla precedente;

l'inserimento del summenzionato fenomeno tra le pratiche commerciali ingannevoli contemplate dal codice del consumo non solo contribuirebbe ad arginare il fenomeno ma risolverebbe anche alcune questioni correlate al medesimo quali ad esempio il notevole impatto ambientale degli imballaggi inutilmente grandi che richiedono un maggiore consumo di risorse (carta, petrolio grezzo come materia prima per la plastica, metalli, vetro) e generano più rifiuti del necessario,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune modifiche normative volte ad annoverare tra le pratiche commerciali ingannevoli di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.

23.0.1

[Fregolent](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Liberalizzazione delle vendite promozionali)

1. Alla lettera f) dell'articolo 3 comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) sono soppresse le parole "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti"».

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele gradual)

1. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele gradual di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, fornito dall'operatore aggiudicatario dell'area ove è situato il punto di consegna interessato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti

l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021, dandone evidenza nel proprio sito *internet* istituzionale.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

24.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Misure per l'attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili)

1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.

2. Ai fini del presente articolo, sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

f) hanno un'età superiore ai 75 anni.

3. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico SpA; i soggetti di cui al comma 2, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

4. L'Arera, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 2, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al 3 del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico SpA.

5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.

6. Ai fini di cui al comma 1, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti,

nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- *Power Purchase Agreement*), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

7. Ai fini di cui al presente articolo, la società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.

8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- *Power Purchase Agreement*).

9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «facoltà di chiedere,» inserire le seguenti: «con oneri a carico del soggetto che eroga il servizio,».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque sempre possibile tornare al servizio di maggior tutela.».

G24.1

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;

nel testo all'esame dell'Aula è stato approvato dalle Commissioni un articolo aggiuntivo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte; però riteniamo rischioso consentire a coloro che sono nel servizio di maggior tutela di passare al servizio a tutele graduali, senza stabilire esattamente che

possono tornarvi in ogni momento;

sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

impegna il Governo:

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, privilegiando contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.

G24.1 (testo 2)

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che AREERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;

nel testo all'esame dell'Aula è stato approvato dalle Commissioni un articolo aggiuntivo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte;

sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

impegna il Governo:

a prevedere un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, anche mediante contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.

24.0.1

[Lorefice](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, si apportano le seguenti modificazioni:

a) Al comma 59, sostituire le parole "a decorrere dal 10 gennaio 2024" con le seguenti "a decorrere dal 10 gennaio 2026";

b) b) al comma 60, sostituire le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023" con le seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2026"».

24.0.2

[Lorefice](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Tutela tariffaria per le utenze della Regione Siciliana a seguito della siccità)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave deficit idrico della Regione Siciliana, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), con riferimento al settore idrico integrato, introduce norme per la sospensione temporanea, a decorrere dal 1 gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al primo comma, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.».

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

1. All'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 21 del 1992. I comuni accedono al registro al fine di verificare eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 21 del 1992, l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane ».

2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 85:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione »;

2) il comma 4-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 4-*bis*. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

4-*ter*. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-*bis*, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338 »;

b) all'articolo 86, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) alla prima violazione, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, del capo I, sezione II;

d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 884 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338 ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

4. All'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: « urbane e suburbane » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nelle aree extraurbane a domanda debole ai sensi del comma 4, ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

25.1

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al primo periodo si applica» inserire le seguenti: «, previo perfezionamento dell'iscrizione delle imprese che in sede di prima operatività del registro abbiano trasmesso istanza di registrazione entro il 15 marzo 2025,».

25.2

[Fregolent](#), [Paita](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «si applica» aggiungere le seguenti: «, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

25.3

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: «, anche al fine di procedere al rilascio dei necessari permessi ZTL verificando l'avvenuta iscrizione dell'operatore richiedente al registro medesimo.».

25.4

[Fregolent](#), [Paita](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente : «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.».

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:

"4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.

4-ter. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta

di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

4-quater. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, *4-bis* e *4-ter*, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338."».

25.5

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.»;

b) *al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:* «2) il comma *4-bis* è sostituito dai seguenti: «*4-bis.* L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672. *4-ter.* Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma: a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

4-quater. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, *4-bis* e *4-ter*, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «*d-bis)* Le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo».

25.6

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative, le università e gli istituti di ricerca hanno accesso completo ai dati contenuti nel registro, al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.».

25.7

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantisce l'accesso ai dati, forniti in modalità aggregata, per condurre analisi e approfondimenti statistici.».

25.8

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo : «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.».

25.9

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato per il servizio di noleggio con conducente.».

25.10

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

*«1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:*

*"5-*quinqüies*. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni"».*

25.11

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Id. em. 25.10

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente: "5-*quinqües*. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni."».

25.12

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Id. em. 25.10

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

"5-*quinqües*. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni."».

25.13

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».

25.14

[Fregolent](#), [Paita](#)

Sost. id. em. 25.13

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'art. 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».

25.15

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Sost. id. em. 25.13

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».

25.16

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la disciplina del Registro informatico pubblico nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

25.17

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Id. em. 25.16

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la disciplina del Registro informatico pubblico nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

25.18

[Fregolent](#), [Paita](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I Comuni sono obbligati a utilizzare i dati contenuti nel Registro Informatico Nazionale dei Titolari di Licenza per il Servizio Taxi e Noleggio con Conducente (RENT) per la creazione delle *whitelist* relative agli accessi nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL). Prima di elevare una sanzione per violazione di accesso alla ZTL a un'impresa taxi o NCC, i Comuni sono tenuti a verificare la targa dell'autoveicolo nel RENT per accertarsi della regolarità dell'autorizzazione ovvero della licenza. I Comuni possono altresì utilizzare i dati del RENT per monitorare gli accessi alle proprie ZTL e contrastare fenomeni di uso improprio dei titoli autorizzativi.».

25.19

[Nave, Sironi, Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le regioni e le città metropolitane hanno accesso completo ai dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT), al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.».

25.20

[Nave, Sironi, Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso «comma 4-bis», alinea, sostituire le parole da: «da alcuna delle disposizioni» fino alla fine del capoverso 4-bis, con le seguenti: «dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672»; alla medesima lettera, medesimo numero, dopo il capoverso «comma 4-bis», aggiungere il seguente: «4-bis.1. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.».

d) al capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: «4-bis» con le seguenti: «4-bis e 4-bis.1».

25.21

[Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma 4-bis, alinea, dopo le parole: «e 11» inserire le seguenti: «limitatamente agli obblighi previsti per le azioni direttamente compiute dal titolare dell'autorizzazione.».

25.22

[Fregolent, Paita](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), capoverso "4-bis" apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II»;

2) alla lettera b), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II»;

b) alla lettera b), capoverso «comma 3», apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II»;

2) alla lettera b), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II».

25.23

[Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma «4-bis», alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» fino a: «sezione II».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma «3», alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «sezione II».

25.24

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge del 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: "motocarrozzetta", è aggiunta la seguente: ", motociclo";

b) alla, lettera b), dopo la parola: "motocarrozzetta", sono aggiunte le seguenti: ", motociclo con o senza sidecar, triciclo, quadriciclo"».

25.25

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo"».

25.26

[Sironi](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Id. em. 25.25

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo"».

25.27

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma di cui alla legge del 15 gennaio 1992, n. 21.».

25.28

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire un supporto efficace ai comuni in tema di trasporto pubblico non di linea, all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *m*) aggiungere la seguente: "*m-bis*) con particolare riferimento al servizio noleggio con conducente a monitorare e verificare l'offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti"».

25.29

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.».

G25.100

[Nicita](#), [Basso](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318)

Premesso che,

l'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se in esito ad un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza;

successivamente, al medesimo articolo 1, comma 5, prevede al secondo periodo che al suddetto fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare una serie di elementi tra cui la struttura di mercato e le modalità di definizione dei prezzi;

la formulazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, rischia di produrre effetti interpretativi che estendono l'ambito di applicazione della norma ben al di là dell'intenzione del legislatore;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento volto a chiarire che l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 è limitato esclusivamente al settore del trasporto aereo dei passeggeri, non trovando dunque applicazione il parere del 29 gennaio 2024, n. 61, del Consiglio di Stato, sez. I consultiva e ogni atto ad esso conseguente deliberato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

G25.100 (testo 2)

[Nicita](#), [Basso](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318)

Premesso che,

l'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se in esito ad un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza;

successivamente, al medesimo articolo 1, comma 5, prevede al secondo periodo che al suddetto fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare una serie di elementi tra cui la struttura di mercato e le modalità di definizione dei prezzi;

la formulazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, rischia di produrre effetti interpretativi che estendono l'ambito di applicazione della norma ben al di là dell'intenzione del legislatore;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento, dopo un primo periodo di applicazione, volto a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

G25.1

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Il Senato,

premesse che:

l'articolo 25 del provvedimento in esame reca "disposizioni in materia di trasporto pubblico introducendo disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

con il decreto ministeriale n. 203 del 02 luglio 2024 è stato istituito il Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) effettuati con autovettura, motocarozzetta e natante a motore, con lo scopo di realizzare un quadro complessivo delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC sull'intero territorio, dopo anni dalla sua approvazione attraverso il decreto-legge n. 135 del 2018, fortemente voluta per avere una base dati su cui fare proposte nell'ambito della programmazione dei trasporti pubblici non di linea;

il provvedimento in esame all'articolo 25 apporta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC;

durante i lavori delle commissioni referenti è stato specificato che l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane, tuttavia è stata persa l'occasione di rendere fruibile la piattaforma - in forma aggregata - anche per associazioni, università, mondo della ricerca nonché ai cittadini tutti;

questa occasione mancata, preclude dunque studi e ricerche di settore, in quanto i dati avrebbero potuto essere utilizzati per condurre analisi mirate alla programmazione territoriale del trasporto

pubblico non di linea,

impegna il Governo a:

a) estendere, al fine di favorire lo sviluppo di studi e ricerche di settore e al fine di favorire la conoscibilità dei dati sul trasporto pubblico locale non di linea, l'accesso ai dati del RENT in forma aggregata e anonima a tutti i cittadini;

b) prevedere che i comuni utilizzino i dati del RENT per la creazione di *whitelist*, con particolare riguardo al monitoraggio degli accessi alle ZTL.

G25.2

[Fregolent, Paita](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

la Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

il provvedimento in commento risulta caratterizzato da misure poco incisive per quel che riguarda il trasporto pubblico locale non di linea, non prevedendo alcuna misura utile a rendere più efficace per i cittadini un servizio importante quale è quello di noleggio con conducente (NCC);

nello specifico non si interviene sull'obbligo di attesa di 20 minuti, per gli NCC, tra una corsa e l'altra là dove la partenza avvenga da un luogo diverso dalla rimessa, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale n. 226 del 2024, che va in controtendenza con quanto accade in Europa e che ha ripristinato di fatto un obbligo di rientro in rimessa, nonostante la Corte costituzionale si sia espressa in senso sfavorevole a tale obbligo dal 2020;

il mantenimento di una tale previsione determina un grave danno non solo agli operatori ma anche nei confronti degli utenti che hanno diritto ad ottenere un servizio che risponda efficacemente alle esigenze di mobilità;

sin dal 2009 a tutt'oggi molteplici sono stati gli interventi, sempre inascoltati, sia dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) che dell'AGCM volti a segnalare le ingiustificate distorsioni connesse alla regolamentazione dell'attività degli esercenti il servizio di NCC che hanno l'effetto di ridurre l'offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in vista dell'anno giubilare e dell'incremento esponenziale di turisti e pellegrini, di sospendere per un anno l'efficacia giuridica del decreto interministeriale n. 226 del 26 ottobre 2024, per sopperire alle criticità citate in premessa.

25.0.1

[Sironi, Nave, Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di licenze taxi)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, al primo periodo, le parole da: "in misura" fino a: "rilasciate" sono soppresse.».

25.0.2

[Sironi, Nave, Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.».

25.0.3

[Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

25.0.4

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;

b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;

c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;

d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;

e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle amministrazioni competenti;

f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;

g) conferimento, all'Autorità di regolazione dei trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;

h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

i) salvaguardia della libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o

licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.».

25.0.5

[Fregolent](#), [Paita](#)

Sost. id. em. 25.0.4

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;

b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;

c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;

d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;

e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle Amministrazioni competenti;

f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

g) conferimento, all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;

h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

i) salvaguardare la libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.».

25.0.6

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole: «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».

25.0.7

[Fregolent](#), [Paita](#)

Sost. id. em. 25.0.6

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole "cooperative o consorzi di autotrasportatori" sono inserite le seguenti: "ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati"».

ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, esclusione delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale;
- b) definizione delle modalità di individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
- c) introduzione dell'istituto del silenzio assenso per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
- d) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilità degli interventi sottoposti ad autorizzazione, di cui alla lettera a), con la tutela dell'interesse culturale e paesaggistico sulla base dei seguenti parametri di riferimento: mantenimento della fruibilità del patrimonio culturale; progettazione integrata con lo spazio circostante; decoro e omogeneità degli elementi di arredo; chiare delimitazione e perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;
- e) previsione che il diniego dell'autorizzazione di cui alla lettera a) possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilità;
- f) previsione, per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a), di misure di semplificazione delle procedure amministrative, anche prescindendo dall'autorizzazione nel caso in cui l'elemento o la struttura amovibile sia conforme ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura;
- g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale, secondo principi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;
- h) previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di violazioni;
- i) previsione che le disposizioni attuative dei criteri di cui alle lettere da a) a g) si applichino anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In tale caso l'istanza è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di

cui al comma 1;

l) individuazione di criteri uniformi cui i comuni devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonché di garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

26.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «pubblico esercizio» inserire le seguenti: «e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita»;*

b) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti,» inserire le seguenti: «acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e».*

26.2

[Fregolent](#)

Sost. id. em. 26.1

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole «di pubblico esercizio» inserire le seguenti «e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita»;*

b) *al comma 3, dopo le parole «delle infrastrutture e dei trasporti,» inserire le seguenti «acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,».*

26.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, concessione degli spazi per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, nel rispetto della tutela dei beni culturali e in coerenza con il tessuto urbano e le aree a maggior rilievo storico-architettonico, nonché con l'interesse paesaggistico e il governo del territorio degli enti locali;».

26.4

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «eccezionale».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettere b), c) ed f), sopprimere la parola: «eccezionale».

26.5

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

26.6

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Id. em. 26.5

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

26.7

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «a valutare» con le seguenti: «a garantire"»

26.8

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

26.9

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente: «g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale;».

26.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

*«(l-bis) previsione di adeguati livelli di trasparenza amministrativa in relazione ai provvedimenti adottati, alle motivazioni ad essi sottese e agli ulteriori elementi informativi e documentali sui quali si fonda la decisione assunta, attraverso l'introduzione di specifici obblighi di pubblicità da assolvere mediante utilizzo della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito *web* istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui alla presente lettera.».*

26.11

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere» con le seguenti: «previo parere favorevole».

26.12

[Franceschelli](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

G26.1

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cosiddetto «decreto Ristori»), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha stabilito che «Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

l'articolo 26 del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili (cosiddetti *dehors*) funzionali all'attività esercitata, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), con specifico riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione, controllo e gestione dei beni soggetti a tutela e all'uso dei beni culturali interessati del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

in particolare, nei criteri di delega, ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'acquisizione del relativo titolo autorizzatorio - inciso inserito in sede referente - si prevede la liberalizzazione della procedura - escludendo l'applicazione delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali - per l'apposizione di *dehors* su spazi parti urbani di interesse artistico e storico, l'applicazione del cosiddetto silenzio-assenso per l'autorizzazione all'installazione di *dehors* in aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale e si interviene per definire i criteri per valutare la compatibilità con la tutela culturale e paesaggistica di quegli interventi di installazione dei *dehors* che rimangono sottoposti ad autorizzazione (quelli cioè che insistono su aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale);

inoltre si interviene per la semplificazione delle procedure amministrative per aree vicine a siti archeologici o beni culturali di interesse eccezionale, anche prescindendo da regimi autorizzatori disciplinati da accordi, regolamenti o intese in materia di occupazione del suolo pubblico applicabili a livello territoriale e si prevede l'adozione di procedure edilizie omogenee e semplificate su tutto il territorio nazionale e, secondo quanto inserito in sede referente, riduzione degli adempimenti;

ai sensi del comma 3, la delega deve essere esercitata su proposta del Ministro delle imprese e

del *made in Italy* e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema delle deroghe e consentire ai comuni una corretta programmazione che sia in grado di considerare anche ogni singola realtà sulla base delle caratteristiche storiche urbanistiche e sociali di ogni territorio;

vista la particolare ampiezza dei principi e dei criteri direttivi e il fatto che le disposizioni in esame impattano decisamente sul decoro e sul tessuto commerciale delle nostre città e sulla qualità della vita e della mobilità dei cittadini, sarebbe opportuno rafforzare sensibilmente la partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria, alla definizione degli stessi,

impegna il Governo:

a prevedere, per agevolare il percorso di esercizio della delega, l'istituzione di un tavolo permanente al Ministero dell'impresa e del *made in Italy* che, insieme agli altri soggetti previsti dalla norma in esame preveda un forte coinvolgimento delle autonomie locali e delle associazioni di categoria più rappresentative.

26.0.1

[Nicita, Basso](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega al Governo in materia di rimozione delle asimmetrie regolatorie nel settore digitale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti il settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali, al fine di rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari *online*, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

a) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, inviano al Governo una dettagliata proposta di riforma della disciplina in materia di comunicazioni elettroniche e tutela dei dati personali finalizzata a rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali, anche in attuazione delle prerogative derivanti dai regolamenti Digital Markets Act, Digital Services Act e Regolamento generale per la protezione dei dati personali;

b) la rimozione delle asimmetrie regolatorie individuate di cui al comma 1 possono riguardare sia l'eliminazione di oneri esistenti in capo agli operatori di comunicazione elettronica, sia l'introduzione di nuovi oneri per i prestatori di servizi intermediari online che offrano servizi sostituibili in diretta concorrenza con quelli offerti dai suddetti operatori.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per le imprese e il *made in Italy*. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e profili finanziari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1264 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1318 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.3, 12.0.1, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 16.1, 16.2, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 18.0.1, 18.0.8, 21.0.1, 21.0.2, 24.1, 24.2, 24.0.2, 25.7, 25.8, 25.9, 25.13, 25.14, 25.15, 25.18, 25.28, 25.0.2, 25.0.3, 26.10, 26.0.2, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5, 28.7, 28.8, 28.9, 30.1, 30.2, 30.3, 31.1, 31.2, 31.3, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 33.3, 33.0.1, 33.0.100 (già 34.0.1), 34.0.2, 34.0.3, 34.0.100 (già 35.0.16), 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 35.0.8, 35.0.9, 35.0.10, 35.0.11, 35.0.12, 35.0.13, 35.0.14, 35.0.15, 35.0.17, 35.0.18, 38.0.1, 38.0.2, 38.0.3 e 38.0.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 36.3, 36.4, 36.6, 36.7 e 36.8, il cui esito resta sospeso.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 1318

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 36.3, 36.4, 36.6, 36.7 e 36.8, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria del seguente tenore: "Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1264:

sull'articolo 9, il senatore De Cristofaro avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 21, la senatrice Pellegrino avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 23, la senatrice Mancini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 31, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Disegno di legge n. 1318:

sull'articolo 16, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 1.2, 9.1, 23.1 e sull'ordine del giorno G1.4, la senatrice Bongiorno avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 2, la senatrice Bongiorno avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nistri, Ostellari, Pera, Rando, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto, Speranzon e Valente.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cataldi, per attività della 1ª Commissione permanente; Dreosto, Florida Aurora e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio

d'Europa; Castellone, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cataldi, per attività della 1^a Commissione permanente; Pellegrino, per attività della 4^a Commissione permanente; Dreosto, Florida Aurora e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Castellone, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Gov. Meloni-I: Ministro della giustizia Nordio Carlo

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria (1322)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.1950 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 11/12/2024);

6^a (Finanze) e 10^a (Sanità e lavoro)

Sen. Silvestroni Marco

Incentivi e agevolazioni fiscali e contributive per favorire la partecipazione dei lavoratori al capitale delle imprese in crisi o ai fondi di investimento che finanziano operazioni di risanamento al fine di garantire la continuità aziendale (1303)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 11/12/2024).

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024 (1319)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 11/12/2024);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro della difesa Crosetto Guido, Ministro della salute Schillaci Orazio

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari

delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate (1320)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 11/12/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Matera Domenico

Disposizioni in materia di attività funebre e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di settore (1306)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 11/12/2024).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettera del 9 dicembre 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2024, relativo al processo di acquisizione di n. 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico-logistico dell'intera flotta (n. 238).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 dicembre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Enrico Martino, nell'ambito del Ministero del turismo.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero della salute, in data 10 dicembre 2024, ha trasmesso un'integrazione della relazione del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, riferita all'anno 2022 (*Doc. XXXVII*, n. 2).

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2^a e alla 10^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 dicembre 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO), per l'esercizio 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 321).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 6 dicembre 2024, ha inviato il testo di 4 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 13 al 14 novembre 2024, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

Risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 551);

risoluzione sul progetto di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 552);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio concernente la modifica dello statuto della BEI, alla 4a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 553);

risoluzione sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2024 a Baku, Azerbaigian (COP29), alla 3a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 554).

Interrogazioni

[CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

il 17 maggio 2022 è stata costituita la Solitek industry S.r.l. con lo scopo di realizzare una nuova unità produttiva in Italia destinata alla fabbricazione di innovativi pannelli fotovoltaici, batterie di accumulo di energia e trattamento e recupero per il riciclaggio delle batterie;

la società, di cui *partner* industriale è il gruppo lituano Bod, *leader* nella produzione fotovoltaica nel nord Europa, dopo una serie di valutazioni ha scelto di localizzare la nuova unità produttiva in Campania, a Benevento, sottoscrivendo un compromesso di compravendita immobiliare con la Dueffe S.r.l. per l'acquisto di un compendio industriale ubicato nella zona ASI Ponte Valentino nel comune di Benevento;

in data 26 maggio 2023, è stato sottoscritto al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla presenza del ministro Adolfo Urso, dell'amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella e del sindaco di Benevento Clemente Mastella, il primo contratto di sviluppo per Solitek industry a sostegno di un investimento di 48 milioni di euro, con agevolazioni per 31 milioni, destinato alla realizzazione del nuovo stabilimento nella zona industriale ASI di Benevento;

il progetto è a sostegno della produzione di pannelli fotovoltaici innovativi e batterie di accumulo e ha un rilevante impatto occupazionale: a regime è stimata la creazione di 327 nuovi posti di lavoro;

il 1° dicembre 2023 il commissario unico per la ZES Campania, Giosy Romano, ha rilasciato l'autorizzazione unica (n. 75) all'azienda per "l'adeguamento funzionale ed ampliamento del complesso industriale per la produzione di pannelli fotovoltaici, batterie di accumulo e loro riciclo" nella zona ASI di Ponte Valentino ricadente in area ZES Campania;

a un anno di distanza dall'autorizzazione unica, nonostante il contratto di sviluppo approvato e, dunque, le risorse pubbliche disponibili, i lavori non sono stati avviati;

la Solitek industry aveva concordato, così come risulta dagli organi di stampa, la stipula dell'atto notarile con la Dueffe il 25 novembre 2024 e all'ultimo momento ha disdetto e chiesto un rinvio;

la Solitek industry non ha rispettato i tempi per l'acquisto del compendio industriale, previsti per il 31 dicembre 2023, e ad oggi l'atto notarile di trasferimento non è stato effettuato;

ad oggi il compendio immobiliare è ancora di proprietà e in possesso della Dueffe, per cui la Solitek industry non può procedere ad alcuna attività per l'avvio dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'attività produttiva;

nonostante l'evidente situazione di stallo, il sito *web* della Solitek industry risulta attivo e sono aperte le posizioni per lo stabilimento di Benevento;

da notizie di stampa circola da tempo l'indiscrezione di un gruppo cinese interessato ad acquistare la Solitek industry,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare con riguardo alle vicende esposte e, in particolare, se voglia farsi promotore dell'istituzione di un tavolo, cui partecipino tutti i soggetti interessati, al fine di poter apprendere quali siano le strategie della società in merito allo stabilimento di Benevento, per il quale ha assunto un importante impegno di investimento, e di individuare eventuali alternative che salvaguardino l'investimento approvato;
se sia conoscenza di un'eventuale trattativa avviata dalla società con altri gruppi interessati ad acquistare la Solitek industry.

(3-01544)

[MISIANI](#), [TAJANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge 5 marzo 2024, n. 21, reca una serie di interventi finalizzati, nelle intenzioni del Governo, a sostenere la competitività dei capitali e stimolare la crescita del mercato dei capitali e una delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti;

l'obiettivo dichiarato della "legge capitali" era quello di introdurre misure finalizzate a migliorare la competitività del mercato dei capitali italiano, fondamentale per accompagnare e sostenere la ripresa che si è andata consolidando in questi ultimi anni e affrontare le sfide della transizione che attendono il nostro Paese. L'esito finale è risultato molto distante dagli obiettivi prefissati, tanto che ampie parti del provvedimento sono state da subito oggetto di forti perplessità da parte di buona parte delle società quotate, degli azionisti, degli investitori nazionali ed internazionali e degli analisti dei mercati di capitale, in ragione del loro potenziale effetto negativo sulla competitività del mercato italiano nel panorama internazionale;

importanti criticità sono emerse in relazione all'articolo 12, in tema di lista del consiglio, che limitano e complicano la capacità del consiglio di amministrazione uscente di proporre una nuova lista, i complicati meccanismi previsti per l'elezione del consiglio di amministrazione, nonché riguardo al sistema previsto per i diritti di voto e al ruolo e agli interessi degli azionisti di minoranza;

la legge conferisce, altresì, una delega al Governo per la riforma del testo unico della finanza e delle disposizioni contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, consentendo al Governo di modificare in modo significativo la disciplina delle società quotate e di quelle non quotate;

al fine di procedere alla riforma del testo unico della finanza, è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un comitato di coordinamento e due gruppi di lavoro tecnici, di cui uno dedicato agli emittenti e l'altro alle questioni dei mercati. Il comitato ha il compito di predisporre gli schemi di decreto attuativi della delega di riforma del testo unico;

sul sito del Ministero, alla pagina dedicata al comitato non è riportata alcuna notizia sulla composizione e sullo stato di avanzamento dei lavori. I decreti di nomina dei componenti non sono stati resi pubblici sul sito;

da notizie pervenute, il decreto di nomina, in contrasto con gli obiettivi di trasparenza della pubblica amministrazione, sembra che preveda, in relazione ai temi trattati, che i membri della commissione e dei gruppi di lavoro abbiano l'obbligo di astenersi da qualsiasi dichiarazione sul contenuto e sull'andamento dei lavori in corso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rendere noti i decreti di nomina relativi al comitato di cui in premessa e quale sia l'attuale composizione del comitato di coordinamento e dei gruppi di lavoro per la riforma del testo unico della finanza;

se intenda chiarire quali siano i tempi previsti per la conclusione dei lavori assegnati al comitato e in quali tempi saranno adottati gli schemi di decreto attuativi;

se intenda procedere, e con quali tempi e modalità, ad una consultazione pubblica sui temi trattati dal comitato e come intenda garantire la trasparenza dei lavori del comitato e dei gruppi, anche con riguardo alle occasioni in cui uno o più fra i loro membri si siano o si saranno astenuti dalle votazioni per conflitto d'interessi;

quali misure abbia adottato o intenda adottare in relazione ai potenziali rischi emergenti

dall'applicazione concreta dell'articolo 12 della legge n. 21 del 2024, espressi dalle società interessate, dagli azionisti, dagli investitori e dagli analisti di mercato dei capitali e in relazione al potenziale effetto negativo di tali disposizioni sulla competitività del mercato italiano nel panorama internazionale;

se, a tal fine, intenda attivarsi tempestivamente allo scopo di rivedere le disposizioni dell'articolo 12 prima della loro effettiva applicazione prevista per il 1° gennaio 2025 e se intenda favorire la discussione in Parlamento di una condivisa riforma organica in materia di mercato dei capitali.

(3-01545)

[GASPARRI](#), [TREVISI](#), [DAMIANI](#), [DE ROSA](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [PAROLI](#), [OCCHIUTO](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la misura sulle comunità energetiche, misura ideata dai precedenti Governi, si sta rivelando un *flop* e si rischia di perdere parte dei 2,2 miliardi di euro stanziati nel PNRR per sostenere la formazione di queste aggregazioni in comuni con meno di 5.000 abitanti. Le comunità energetiche così come introdotte mancano dei presupposti tecnici per funzionare. Al momento ci sono infatti due generi di problemi. La prima criticità ruota sul fatto che una cifra così considerevole è destinata solo ai comuni sotto i 5.000 abitanti che, in genere, non hanno le risorse per gestire e progettare interventi di questo tipo; la seconda criticità ruota attorno al fatto che l'associazione in partecipazione è impossibile da finanziare da parte delle banche, visto che spesso non si è in grado di fornire sufficienti garanzie per poter poi ricevere fondi. L'ideale sarebbe prevedere un sistema in cui lo Stato possa semplificare la costituzione delle CER (comunità energetiche rinnovabili), prevedendo una procedura semplificata e adeguate garanzie o in alternativa costituire una grande comunità energetica nazionale per utilizzare i fondi del PNRR, prima che vadano perduti;

il reddito energetico nazionale è uno strumento fondamentale affinché l'elettrificazione dei consumi finali sia realmente sostenibile. Questa misura, che utilizza le superfici private dei cittadini per realizzare impianti fotovoltaici finanziati a fondo perduto, è davvero "*win-win*". Se da un lato, infatti, i cittadini possono beneficiare dell'autoconsumo, dall'altro l'energia in eccedenza viene valorizzata dallo Stato. La misura è stata dunque un successo grazie al lavoro del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sebbene ci sia qualche aspetto tecnico che merita un approfondimento. In particolare, i requisiti assicurativi eccessivamente stringenti rendono complesso per gli installatori trovare polizze per assicurare l'impianto. Il costo della polizza, infatti, è spesso addirittura superiore a quello dell'impianto stesso. Andrebbe individuata una soluzione per ridimensionare le clausole assicurative, in modo da evitare che il costo della polizza assicurativa sia superiore a quella degli impianti installati. Purtroppo questa criticità sta al momento bloccando un gran numero di installatori, si chiede di sapere quale sia la posizione e le soluzioni del Ministro in indirizzo rispetto alle due tematiche evidenziate.

(3-01546)

[BORGHI Claudio](#), [PUCCIARELLI](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

i XXV giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 rappresentano una grande opportunità per l'Italia intera non solo in termini di visibilità internazionale, ma anche per lo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio;

le opere connesse ai giochi, tra cui strade, ferrovie e impianti sportivi, sono cruciali non solo per il successo dei giochi, ma anche per il miglioramento della mobilità e della qualità della vita nelle aree interessate;

al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle olimpiadi, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, ha autorizzato la costituzione della Società infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. (SIMICO);

in considerazione dei ritardi maturati negli anni precedenti, questo Governo è tempestivamente intervenuto con il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, con l'obiettivo di assicurare la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle olimpiadi in tempi rapidi e compatibili con la data di

svolgimento dell'evento;
in particolare, sono stati potenziati i ruoli di ANAS e RFI in qualità di soggetti attuatori, in virtù del rispettivo *know how* e delle competenze tecniche specifiche in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie;
insieme alla diversificazione dei soggetti attuatori, sono state introdotte alcune innovazioni al suddetto decreto-legge n. 16 in merito al regime di funzionamento e di composizione del consiglio di amministrazione della SIMICO: in particolare, dei 3 membri designati, si prevede che uno assuma le funzioni di presidente, uno le funzioni di amministratore delegato e uno quelle di consigliere. All'amministratore delegato della società restano attribuite, inoltre, le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di alcuni degli interventi stradali previsti;
la realizzazione delle opere olimpiche nei tempi previsti, attraverso una gestione efficiente ed efficace degli interventi e delle attività connesse, è un obiettivo dell'intero Paese,
si chiede di sapere quali siano i tempi di realizzazione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, anche alla luce delle citate iniziative.

(3-01547)

[SENSI](#), [ALFIERI](#), [CASINI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#), [VALENTE](#), [FURLAN](#), [ZAMPA](#), [BAZOLI](#), [TAJANI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [IRTO](#), [MALPEZZI](#), [FRANCESCHELLI](#), [NICITA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

negli ultimi mesi la democrazia in Georgia è stata messa a dura prova, con significativi attacchi alla società civile e ai *media* indipendenti, repressioni violente delle continue manifestazioni pacifiche di piazza, a seguito dell'adozione di leggi antidemocratiche e filorusse stigmatizzate dalle Nazioni Unite, dalla "Commissione di Venezia" e dall'Unione europea;

la Georgia, come firmataria della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e membro del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, si è impegnata a rispettare i principi della democrazia, lo Stato di diritto, nonché le libertà e i diritti umani fondamentali;

lo scorso 28 maggio 2024 il Parlamento georgiano ha adottato la cosiddetta legge sulla trasparenza delle influenze straniere, ignorando il veto posto dalla presidente Salomé Zourabishvili e le proteste e le manifestazioni massicce da parte dei cittadini georgiani e i ripetuti inviti dei *partner* europei della Georgia a ritirare il progetto di legge che, nello spirito e nei contenuti, è in contrasto con le norme e i valori della UE;

l'adozione della legge ha effettivamente bloccato il processo di adesione della Georgia e ha portato alla sospensione dell'assistenza finanziaria della UE alla Georgia;

la legge è stata adottata nell'ambito di una procedura che, secondo la Commissione di Venezia, non ha lasciato spazio a una discussione e ad una consultazione significativa, ignorando le preoccupazioni di gran parte della popolazione e dell'opinione pubblica georgiana;

le restrizioni imposte dalla legge sulla trasparenza delle influenze straniere sono incompatibili con i rigorosi criteri previsti sia dalla CEDU che dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e non soddisfano i requisiti di legalità, legittimità, necessità e proporzionalità propri di una società democratica, oltre ad essere del tutto incompatibili con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 14 della CEDU;

si aggiunga che nella primavera 2024 il Governo georgiano ha approntato una legislazione fortemente repressiva, nel complesso molto simile a quella già adottata in Russia, che restringe fortemente gli spazi di cittadinanza delle persone LGBTQ+;

le ultime elezioni politiche, svoltesi nell'ottobre 2024, sono state contrassegnate da un clima di campagna elettorale fortemente condizionato dalla propaganda del Governo guidato dal partito "Sogno georgiano" e da minacce e intimidazioni nei confronti dei partiti di opposizione; il 28 agosto, in occasione dell'inaugurazione della campagna elettorale del suo partito, il *leader* di Sogno georgiano, Bidzina Ivanishvili, ha reso nota la sua intenzione di vietare i partiti democratici di opposizione; questa dichiarazione è riecheggiata in quelle del primo ministro Irakli Kobakhidze, il quale ha affermato che, se il partito avesse ottenuto la maggioranza in seno al Parlamento georgiano, avrebbe vietato alcuni

partiti di opposizione e ha definito l'opposizione una "forza politica criminale";
gli osservatori OSCE che hanno seguito lo svolgimento delle operazioni di voto in Georgia hanno dichiarato che il processo elettorale ha suscitato preoccupazioni sia prima che durante le elezioni, denunciando un ambiente teso e sotto pressione prima delle elezioni, nonché diversi casi di intimidazione e di incoerenze procedurali durante la giornata elettorale;
la retorica antioccidentale e ostile di Sogno georgiano, il partito di governo, nei confronti dei *partner* democratici della Georgia è in aumento esponenziale, come anche la promozione della disinformazione, della manipolazione e delle teorie complottiste russe;
da diversi giorni davanti al Parlamento, a Tbilisi, si tengono grandi manifestazioni di protesta contro il partito di governo filorusso, che ha annunciato di avere posticipato il processo di adesione all'Unione europea, riavvicinando nei fatti la Georgia alla Russia di Vladimir Putin. Tali manifestazioni vengono repressate con enorme durezza, con brutali aggressioni contro giornalisti indipendenti e l'incarcerazione di centinaia di cittadini,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda chiarire quale sia la sua posizione sull'attuale situazione del processo di adesione all'Unione europea della Georgia;
se non intenda porre, in ogni sede, all'attenzione dei *partner* internazionali la drammatica situazione in cui versa la democrazia in Georgia, provata dalle violenze e dalla dilagante propaganda e disinformazione filorussa, ricordando al Governo georgiano gli impegni che ha assunto nonché i valori e i principi cui ha aderito quando ha presentato la domanda di adesione alla UE;
se non ritenga, infine, opportuno adoperarsi in sede europea affinché si proceda ad imporre sanzioni personali nei confronti dei responsabili del regresso democratico in Georgia e delle azioni di repressione e violenza nei confronti degli oppositori, ivi incluso il *premier* Kobakhidze, e se non ritenga, altresì, opportuno procedere, come già fatto da Estonia, Lettonia e Lituania, con l'adozione di sanzioni nazionali.

(3-01548)

[BORGHI Enrico](#), [PAITA](#), [RENZI](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

a più di due anni dalla nomina l'attività del Ministro in indirizzo si caratterizza ad avviso degli interroganti per proclami, carenze e inerzie, che stanno minando e rendendo fortemente inefficiente tutto il sistema dei trasporti pubblici del nostro Paese, come purtroppo constatano quotidianamente i cittadini e i turisti alle prese con ritardi ferroviari, disagi negli aeroporti, carenza del servizio taxi e scarsità qualitativa e quantitativa del servizio di trasporto pubblico di linea;
rispetto ai profili di criticità evidenziati con l'interrogazione a risposta immediata 3-01483 dello scorso 20 novembre, sono emersi ulteriori elementi peggiorativi del quadro trasportistico ed infrastrutturale;
un recente *report* pubblicato sul quotidiano "la Stampa" descrive come ad ottobre 2024, su 7.931 treni veloci, ben 6.159 hanno accumulato ritardi, segnalando come il ritardo accumulato dai Frecciarossa sia stato pari al 77 per cento, dei Frecciargento del 83 per cento e dei Frecciabianca del 78 per cento: dall'indagine pubblicata è emerso inoltre come le ore accumulate di ritardi arrivino a 1.881 e si verifichino principalmente nei giorni feriali, denunciando altresì come tali disagi non siano causati da meri fatti eccezionali, bensì dalla sistematica e strutturale carenza delle linee ferroviarie dovute al sovraccarico;
come si è già ricordato in occasione del *question time* del 21 novembre scorso, la disfunzionalità del trasporto ferroviario non si ha solo nei ritardi e nelle soppressioni, dal momento che l'8 novembre 2024, alla stazione Termini di Roma, il Frecciargento Roma-Genova 8556, programmato con partenza alle ore 16.20, è partito con 50 minuti di anticipo rispetto all'orario previsto, mentre il 2 ottobre, a causa di un guasto alla rete (secondo il Ministro in indirizzo dovuto "a un chiodo"), per più di due ore la circolazione dei treni nelle stazioni di Roma Termini e Tiburtina ha subito gravi ripercussioni, con la cancellazione o la modifica di più di 100 corse tra alta velocità, intercity e regionali;
nella recente riforma del codice della strada (di cui alla legge n. 177 del 2024) e nel "decreto concorrenza 2023" (di cui al decreto-legge n. 215 del 2023), inoltre, le scelte del Ministro in indirizzo

hanno danneggiato il trasporto pubblico non di linea in riferimento al noleggio con conducenti (NCC), promuovendo, secondo gli interroganti, una politica vessatoria e introducendo vincoli e sanzioni del tutto sproporzionate ed eccessive, volta indirettamente a favorire la categoria dei tassisti: in materia di noleggio con conducenti, si deve inoltre citare il recente decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024, il quale con l'introduzione della compilazione del foglio di servizio elettronico avanza gravosi vincoli per i conducenti e per i viaggiatori e prevede altresì l'inaccettabile pausa obbligatoria di 20 minuti tra una corsa e quella successiva, qualora la partenza del viaggio non avvenga presso la rimessa;

in materia di trasporti pubblici non di linea, inoltre, si deve rappresentare la disastrosa situazione dovuta alla mancanza dei servizi taxi, una carenza denunciata da anni e che pregiudica viabilità e benessere cittadino, con tempi di attesa indegni per delle grandi città: in vista dell'anno giubilare e dell'incremento esponenziale di turisti e pellegrini, la situazione per il trasporto pubblico, soprattutto a Roma, appare in prospettiva drammatica, frutto soprattutto di decisioni assunte in questi due anni dal Ministro;

l'azione del Ministro in materia di infrastrutture non pare migliore, anzi anch'essa presenta evidenti note negative che stanno bloccando lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, come plasticamente raccontano i ritardi e l'evidente rallentamento, prossimo, ormai, all'immobilismo, dell'attuazione e della messa a terra di importanti opere infrastrutturali previste del PNRR, come si evidenzia dai ritardi di diversi cantieri, su tutto il territorio nazionale, rispetto alle aperture previste;

il Governo e il dicastero, ormai da mesi, continuano ad annunciare la legge delega di riforma del sistema portuale, ma in due anni, oltre ai comunicati stampa e agli annunci durante gli eventi, non è stata avanzata alcuna proposta in concreto, lasciando la portualità italiana in uno stato di perenne incertezza: invece di una riforma del sistema portuale, la quale non pare agli interroganti necessaria, sarebbe opportuno risolvere il problema delle diverse autorità portuali commissariate, nominando i rispettivi presidenti;

gravi lentezze si segnalano anche nell'avvio o nella conclusione dei lavori, con un ulteriore aggravamento, *deficit* e ritardi infrastrutturali nell'esecuzione delle grandi opere, come, ad esempio, nel caso della gronda di Genova, per la quale, sebbene sia stato inaugurato il cantiere, la mancanza di fondi non sta permettendo la conclusione dei lavori;

emblematico, infine, è il caso del progetto per la costruzione del ponte sullo stretto, un'opera di importanza strategica per il Paese, dove per consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro quest'anno, con un emendamento alla legge di bilancio per il 2025, a prima firma Molinari, si chiede l'autorizzazione a una spesa complessiva di circa 14,7 miliardi di euro fino al 2032, dove la metà di questi, in particolare (7,7 miliardi), vengono presi dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

i pessimi risultati finora raggiunti e i peggioramenti dei trasporti pubblici registrati negli ultimi due anni suggeriscono maggiore attenzione verso soluzioni atte a fornire ai cittadini un servizio infrastrutturale e dei trasporti più efficace, invece che rilasciare dichiarazioni tutt'altro che suffragate dai fatti e volte a deresponsabilizzare chi, da più di due anni, è al vertice di un dicastero fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Paese e il benessere dei cittadini,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda compiere per risolvere gli evidenti problemi strutturali del servizio di trasporto pubblico, di linea e non, e ferroviario, al fine di fornire, nel suo complesso, un servizio efficiente, puntuale e preciso ai cittadini e ai viaggiatori.

(3-01549)

[IRTO](#), [BOCCIA](#), [BASSO](#), [FINA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la sicurezza sismica rappresenta uno degli aspetti più critici per l'infrastruttura del ponte sullo stretto di Messina, data la sua ubicazione in una delle aree a più alto rischio sismico del continente europeo, soggetta a terremoti storicamente devastanti: su tutti, il terremoto di Messina del 1908. Il progetto del ponte sullo stretto, per la sua complessità ingegneristica e l'elevato impatto ambientale, richiede pertanto approfondite analisi tecniche, tra cui una rigorosa valutazione del rischio sismico, considerata la posizione in cui deve sorgere l'opera;

nei documenti allegati dalla Stretto di Messina S.p.A. alla commissione VIA relativi al progetto, è stata inserita una relazione sismica riguardante il ponte attribuita all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

in merito alla relazione, il 13 novembre 2024, sul sito dell'INGV, è stato pubblicato un comunicato che recita: "Con riferimento alle notizie di stampa diffuse in questi giorni in merito alla 'Realizzazione di attività di studio e ricerca volte alla predisposizione di risposte alle Richieste di integrazione istruttorie e documentali VIA83 e VIA84 formulate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)', l'Istituto chiarisce che il 26 settembre 2024 è stato stipulato con 'Sapienza' università di Roma, per il tramite del Dipartimento di scienze della terra, un 'accordo di collaborazione scientifica ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.', il cui allegato tecnico specifica chiaramente che le relazioni tecnico-scientifiche prodotte a valle dell'accordo sono di esclusiva responsabilità degli autori, ancorché dipendenti dell'INGV, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'Istituto sul loro contenuto e utilizzo". Pertanto, l'Istituto si dichiara totalmente estraneo a qualsivoglia relazione che, eventualmente firmata da personale dell'INGV, rappresenta solo il pensiero scientifico degli autori, così come disposto dall'accordo;

l'INGV è l'ente pubblico di riferimento in Italia per lo studio dei fenomeni geofisici, vulcanologici e sismici, e dispone delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per sviluppare approfondite attività di studio e ricerca per opere di tale rilevanza. Il coinvolgimento formale e istituzionale dell'INGV nella redazione di una relazione sismica sull'opera garantirebbe rigore scientifico, imparzialità e trasparenza al procedimento, evitando fraintendimenti ed utilizzi impropri di lavori non ufficiali. L'assenza di un mandato formale e trasparente all'INGV per svolgere una valutazione istituzionale sul rischio sismico del ponte sullo stretto solleva interrogativi sull'effettiva affidabilità delle analisi finora presentate e rischia di compromettere la credibilità complessiva del processo decisionale in atto;

nei mesi scorsi sono stati sollevati, a più riprese, numerosi aspetti critici in merito alla realizzazione dell'opera. Il comitato tecnico-scientifico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale organismo indipendente chiamato a valutare il progetto, ha presentato una relazione contenente 68 raccomandazioni attinenti ai dubbi emersi nel corso dell'esame, tra cui la richiesta di un aggiornamento della "zonizzazione microsismica". I tecnici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica hanno chiesto 239 integrazioni documentali alla società Stretto di Messina, nell'ambito della valutazione del progetto, enucleando tutti gli interrogativi che circondano il possibile impatto dell'opera, tra i quali viene in risalto la richiesta di un quadro aggiornato delle "condizioni di pericolosità da maremoto". Ad aggravare i rilievi operati dal comitato e dal Ministero dell'ambiente intervengono, altresì, quelli elaborati dalla commissione tecnica per la microzonazione sismica sulla base delle "linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci", messe a disposizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel 2015, che il progetto del ponte non rispetta. I punti di ancoraggio, il pilone, il pontile e gli svincoli sul versante calabrese ricadrebbero in un'area soggetta a un regime di limitazione di edificabilità assoluta secondo quanto emerge dal "catalogo delle faglie capaci" (ITHACA) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, in quanto posta su una nuova faglia finora mai rilevata dagli studi effettuati. L'ISPRA riporta la mancanza di un intervento del legislatore per la previsione di strumenti finalizzati a regolamentare la pianificazione territoriale in prossimità delle faglie capaci o a introdurre vincoli di edificabilità, in quanto il problema della fagliazione superficiale è stato fino ad ora considerato solo da documenti che costituiscono indirizzi non vincolanti da un punto di vista normativo;

la commissione VIA ha approvato il progetto definitivo del ponte, previa ottemperanza di 62 prescrizioni fra le quali figura, al n. 34, quella che prevede che il proponente deve presentare uno studio in cui siano maggiormente approfonditi i rilevamenti geologici e geomorfologici, le indagini geofisiche, sismologiche e paleosismologiche, e la caratterizzazione delle faglie, con particolare riferimento alle faglie capaci e che possono essere ritenute ancora attive;

come evidenziato sul sito Stretto di Messina.it, nella pagina dedicata al progetto definitivo è riportato che il ponte e i collegamenti a terra sono in grado di resistere a sisma di magnitudo 7,1 della scala

Richter. Tuttavia, è noto che lo stretto può essere un'area epicentrale per eventi sismici anche di magnitudo ben superiore, e quindi con accelerazioni attese sul suolo (PGA) superiori ad 1g e fino a 2g, ossia ben superiori a quelle registrate per il terremoto de L'Aquila (0,66g) e di Amatrice e Norcia (rispettivamente 0,86 e 0,95g). Dalla documentazione disponibile, come riferimento di terremoto di progetto per il ponte, l'accelerazione utilizzata è di soli 0,58g,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le valutazioni in merito al deposito di una relazione sismica sul ponte sullo stretto di Messina attribuita in modo non corrispondente al vero all'INGV e che ha costretto l'Istituto a diramare un comunicato stampa per denunciare la sua totale estraneità alla suddetta relazione;

se intenda attivarsi, per quanto di competenza, affinché sia conferito un mandato ufficiale all'INGV affinché svolga un'approfondita indagine relativa al rischio sismico in merito alla realizzazione del ponte, nel rispetto delle procedure accurate previste dall'istituto per tale importante attività, del rigore scientifico, dell'imparzialità e della trasparenza che caratterizzano i lavori dell'INGV;

se non ritenga opportuno sospendere l'*iter* relativo alla realizzazione del ponte nell'attesa degli studi e degli approfondimenti, da parte dell'INGV, di natura geologica, geomorfologica, geofisica, sismologica e paleosismologica, oltre alla caratterizzazione delle faglie, con particolare riferimento alle faglie capaci e che possono essere ritenute ancora attive;

se non ritenga opportuno, alla luce dell'elevata sismicità dello stretto di Messina anche per terremoti di magnitudo ben superiore a 7, e quindi con accelerazioni attese sul suolo (PGA) superiori ad 1g e fino a 2g, che alla documentazione relativa all'opera siano allegati studi scientifici ufficiali che abbiano come riferimento di terremoto per il progetto l'utilizzo di accelerazioni attese al suolo fino a 2g e non come attualmente previsto di soli 0,58g e, quindi, una resistenza delle strutture del ponte ad eventi di magnitudo ben superiore a 7,1 della scala Richter;

se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, attivarsi affinché sia regolamentata la pianificazione territoriale in prossimità delle faglie capaci e siano introdotti rigorosi vincoli di inedificabilità in tali aree, come evidenziato a più riprese dall'ISPRA.

(3-01550)

[MIELI](#), [LEONARDI](#), [LIRIS](#), [SPINELLI](#), [SALLEMI](#), [AMIDEI](#), [SIGISMONDI](#), [IANNONE](#), [MANCINI](#), [ANCOROTTI](#), [DE CARLO](#), [SISLER](#), [BARCAIUOLO](#), [ROSA](#), [SATTA](#), [MATERA](#), [MELCHIORRE](#), [MAFFONI](#), [SALVITI](#), [GELMETTI](#), [RUSSO](#), [TUBETTI](#), [DE PRIAMO](#), [PETRUCCI](#), [SCURRIA](#), [FALLUCCHI](#), [DELLA PORTA](#), [RAPANI](#), [MENIA](#), [CAMPIONE](#), [PETRENGA](#), [AMBROGIO](#) - *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

la valorizzazione del contributo delle donne allo sviluppo della nazione e dei territori e alla crescita della società è stata fin dall'inizio al centro dell'attenzione del Governo, sia con riguardo al riconoscimento delle esperienze che le donne del passato (come quelle menzionate dal Presidente del Consiglio Meloni nel suo discorso di insediamento) hanno lasciato in eredità, sia sul fronte della promozione di pari opportunità per il presente e per il futuro;

le politiche messe in campo sono premiate da risultati importanti, come quello riferito all'incremento *record* dell'occupazione femminile;

il Parlamento è impegnato nella medesima direzione, come dimostra ad esempio l'iniziativa legislativa promossa da Fratelli d'Italia che ha portato alla legge sull'istituzione della settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (le cosiddette STEM), che tra l'altro incrementa il fondo per i diritti e le pari opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, proprio al fine di promuovere gli studi scientifici presso le giovani generazioni e in particolare di contribuire a colmare il divario di genere che ancora si registra fortemente in questo ambito;

per perseguire efficacemente le suddette finalità è importante vi sia una sinergia tra le istituzioni, i territori, il mondo della scuola e della formazione universitaria, il mondo del lavoro e dell'impresa, per un'azione integrata,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza la Ministra in indirizzo abbia intrapreso o intenda intraprendere per valorizzare il ruolo delle donne nella storia della nazione e promuovere la presenza femminile negli ambiti, come quello delle STEM, in cui è oggi sottorappresentata.

(3-01551)

[BASSO](#), [D'ELIA](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il complesso dell'ex ospedale psichiatrico di Pratozanino, situato a Cogoleto (Genova), è stato riconosciuto di rilevante interesse storico e artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);

tale complesso, costruito tra il 1907 e il 1931 come "città manicomiale", comprende numerosi edifici sottoposti a vincoli di tutela, tra cui il nucleo centrale, che include una chiesa e un padiglione con un "presepe" polimaterico realizzato dai pazienti, dichiarato di interesse artistico ed etnoantropologico;

con l'entrata in vigore della "legge Basaglia" nel 1978, che sancì la chiusura dei manicomi, il complesso ha visto una progressiva dismissione delle sue funzioni originarie, fino alla chiusura definitiva nel 1998;

attualmente, parte dell'area è di proprietà della Cassa depositi e prestiti attraverso la sua controllata CDP Immobiliare S.r.l., che, secondo fonti di stampa, avrebbe avviato un piano di riqualificazione urbanistica per il recupero funzionale del sito, con l'integrazione di spazi residenziali, produttivi e destinati a parco tematico;

considerato che:

l'immobile vincolato e il suo patrimonio artistico e culturale necessitano di interventi costanti di manutenzione e messa in sicurezza, in particolare per quanto riguarda la chiesa e il "presepe", che costituiscono testimonianze uniche della storia del complesso e delle esperienze dei pazienti che vi erano ricoverati;

negli ultimi anni, sono state intraprese iniziative per la conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio artistico. Nel 2014, il Comune di Cogoleto, in collaborazione con enti locali e nazionali, ha ottenuto un finanziamento dalla Compagnia di San Paolo di Torino per il progetto "Percorsi tra le storie di Cogoleto", un progetto che ha incluso interventi nella chiesa di Santa Maria addolorata, mirati al monitoraggio ambientale, al rilievo dei materiali e alla messa in sicurezza dei dipinti murali;

sono emerse segnalazioni riguardanti ritardi e difficoltà nell'attuazione dei piani di recupero, mentre mancano informazioni aggiornate, da parte della proprietà, sulle iniziative intraprese per garantire la tutela e la valorizzazione del bene vincolato;

il Comune di Cogoleto, in occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia, ha organizzato la rassegna "Effebicento", con eventi culturali dedicati alla memoria del grande psichiatra, che hanno coinvolto direttamente l'ex manicomio di Pratozanino. Tra questi, la presentazione del libro "Il presepio dei folli" di Cosimo Schinaia, una mostra sull'artista Gino Grimaldi e lo spettacolo teatrale "Storie oltre il cancello", che hanno contribuito a valorizzare il patrimonio culturale e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla storia della struttura,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative intraprese dal Ministro in indirizzo, in collaborazione con Cassa depositi e prestiti, per garantire la messa in sicurezza e la valorizzazione degli edifici vincolati del complesso di Pratozanino, con particolare riferimento alla chiesa, ai dipinti e al "presepe";

se siano stati programmati interventi specifici per assicurare la tutela e la fruizione pubblica del patrimonio artistico e architettonico del complesso anche in prospettiva futura, in considerazione dei vincoli di tutela esistenti;

se intenda promuovere iniziative culturali o commemorative in occasione dell'anniversario della nascita di Franco Basaglia, coinvolgendo il complesso di Pratozanino come esempio di recupero e valorizzazione della memoria storica degli ex ospedali psichiatrici;

se siano state effettuate verifiche recenti sullo stato di conservazione delle opere d'arte e dei beni vincolati, e quali misure siano state adottate per garantirne la sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

(3-01552)

[BASSO](#), [FURLAN](#), [D'ELIA](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della cultura.* -

Premesso che:

l'archivio di Stato di Genova custodisce un patrimonio documentario unico, testimonianza della sua storia come potenza marittima e commerciale nel Mediterraneo. Tra le raccolte più significative si annoverano: a) documenti della Repubblica di Genova: atti ufficiali, trattati e corrispondenze che illustrano le relazioni diplomatiche e commerciali della Repubblica con altre nazioni e città stato; b) registri delle compagnie commerciali: documentazione delle attività mercantili e delle rotte commerciali che collegavano Genova a porti del Mediterraneo e del mar Nero; c) carte nautiche e mappe antiche, rappresentazioni geografiche che riflettono la conoscenza e l'esplorazione dei mari da parte dei navigatori genovesi; d) archivi delle famiglie nobili genovesi, documenti che offrono uno spaccato della vita politica, economica e sociale delle principali famiglie della città;

queste collezioni sono fondamentali per comprendere il ruolo di Genova come "Superba" e "regina del mare", evidenziando la sua influenza nel Medioevo come crocevia tra Oriente e Occidente;

come evidenziato anche da recenti articoli di stampa, l'archivio di Stato di Genova è stato oggetto di un declassamento nell'ambito della riforma ministeriale promossa dall'allora Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. L'articolo 10 del decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, ne toglie infatti l'autonomia dirigenziale, attraverso l'accorpamento con la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria. Questo declassamento è un caso unico tra gli archivi di Stato italiani, sollevando interrogativi e preoccupazioni sulla gestione e valorizzazione dell'istituto;

considerato che:

la riforma che ha portato a questa decisione si basa su criteri non trasparenti e che non tengono adeguatamente conto della rilevanza storica, culturale e strategica dell'archivio di Stato di Genova;

il declassamento rischia di compromettere la capacità dell'istituto di mantenere il suo ruolo di presidio culturale, con possibili ripercussioni negative sulla conservazione, l'accessibilità e la fruizione del patrimonio documentario;

la decisione ha suscitato preoccupazioni tra studiosi, cittadini e operatori culturali, che vedono minacciata la salvaguardia di un'istituzione chiave per la memoria storica;

non sono stati adeguatamente comunicati i criteri e le motivazioni specifiche che hanno portato al declassamento, né eventuali progetti volti a garantire il futuro dell'archivio e il suo rilancio,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri e le motivazioni specifiche che hanno portato al declassamento dell'archivio di Stato di Genova nell'ambito della recente riforma del Ministero della cultura;

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere tale decisione, alla luce del valore storico e culturale unico rappresentato dall'archivio di Stato di Genova;

quali misure intenda adottare per garantire la piena valorizzazione, la tutela e la promozione dell'archivio di Stato di Genova, preservandone il ruolo centrale per la città e per il Paese;

se sia previsto un piano per potenziare le risorse economiche, umane e tecnologiche dell'archivio, al fine di migliorarne le attività di conservazione, ricerca e divulgazione.

(3-01553)

[ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [DELRIO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 3 maggio 2022, l'ufficio regionale europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità ha presentato e pubblicato il rapporto 2022 sull'obesità in Europa, che evidenzia tassi di sovrappeso e obesità che hanno raggiunto proporzioni epidemiche;

dal documento emerge infatti che il 59 per cento degli adulti europei e quasi un bambino su 3 (29 per cento dei maschi e 27 per cento delle femmine) è in sovrappeso o è affetto dall'obesità, ormai considerata una vera e propria malattia;

volgendo lo sguardo all'Italia, i dati appaiono tutt'altro che incoraggianti. Si stima infatti che il 10 per cento della popolazione adulta conviva con l'obesità, che in molte realtà non viene ancora percepita e trattata come una malattia;

sotto il profilo dell'impatto economico, l'incidenza crescente dell'obesità nella popolazione italiana comporta costi elevati a carico del sistema sanitario nazionale. Basti pensare che nel solo anno 2020, le spese relative al trattamento di patologie legate all'obesità hanno raggiunto 13,34 miliardi di euro, ovvero lo 0,8 per cento del PIL e il 4,8 per cento della spesa sanitaria complessiva; considerato che:

nell'aggiornamento dell'anno 2024 del piano nazionale delle cronicità del Ministero della salute, l'obesità rientra nel novero delle patologie oggetto di monitoraggio e, al fine di contrastarne la diffusione, è prevista la continuità assistenziale attraverso l'attivazione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali condivisi, nonché l'adozione di un approccio "globale, integrato e personalizzato", volto a raccordare cure primarie e centri specialistici;

nonostante, nella bozza del piano risultano ancora assenti fonti di finanziamento specifiche. In assenza di risorse finanziarie affidabili, il rischio è che quanto previsto resti lettera morta;

in particolare, tra le priorità figurano l'implementazione di centri specialistici di secondo e terzo livello collegati alle unità operative di chirurgia bariatrica, la definizione di criteri di accreditamento per la chirurgia bariatrica e il miglioramento dell'accesso a percorsi di cura e *follow up* multidisciplinari, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare di garantire la piena attuazione degli obiettivi previsti dal piano nazionale delle cronicità per quanto riguarda la patologia dell'obesità.

(3-01554)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PAITA](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

l'anno scolastico 2024/2025, come quelli passati, è segnato purtroppo dal continuo cambio di docenti ad anno inoltrato, fenomeno che non consente di garantire alle alunne e agli alunni la continuità e la qualità educativa di cui necessitano nel proprio percorso di apprendimento e di crescita: la causa pare essere il ritardo con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato le graduatorie dell'ultimo concorso, causando, di fatto, la sostituzione dei supplenti con gli insegnanti vincitori di concorsi, ormai ad anno scolastico inoltrato e con parte del programma didattico compiuto;

sebbene sia assolutamente corretto che i vincitori del concorso ottengano la cattedra di ruolo, è doveroso interrogarsi sulle modalità di assegnazione delle cattedre e soprattutto sulle tempistiche, affinché si possa mettere un limite al costante cambio di insegnanti ad anno scolastico inoltrato, il quale compromette la crescita formativa degli studenti;

pare pertanto doveroso che il Ministro in indirizzo si attivi con il fine di riconsiderare le procedure di assegnazione delle cattedre ai vincitori dei concorsi scolastici, affinché avvengano prima dell'inizio dell'anno scolastico, garantendo così continuità didattica agli studenti ed evitando il succedersi di docenti ad anno scolastico inoltrato,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché l'assegnazione delle cattedre ai vincitori dei concorsi avvenga prima dell'inizio dell'anno scolastico, così da garantire la continuità didattica necessaria agli studenti ed evitando il succedersi di docenti ad anno scolastico inoltrato.

(4-01666)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 23 aprile 2024 l'interrogante, a seguito dell'istanza di audizione avanzata dall'UTIG (Unione traduttori e interpreti giudiziari) per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, ha presentato un atto di sindacato ispettivo (4-01166) per avere aggiornamenti sullo stato dei lavori della commissione all'uopo istituita presso il Ministero della giustizia con decreto ministeriale 4 dicembre 2023;

nella risposta scritta fornita dal Ministro in indirizzo, pubblicata il 15 maggio 2024, si è reso noto che, trattandosi di un lavoro complesso e delicato, che passa necessariamente attraverso la preventiva consultazione di tutte le categorie professionali che nella prassi giudiziaria svolgono funzioni di ausiliario del magistrato, nonché attraverso una ponderata riflessione sull'impatto economico

dell'intervento, "la commissione ha avviato la necessaria istruttoria, le cui risultanze costituiranno un'importante base di lavoro per la rideterminazione, laddove necessario, dei criteri di liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti incaricati di svolgere quell'irrinunciabile attività di consulenza che viene erogata nell'interesse della giustizia. L'obiettivo è quello di rendere tali criteri il più possibile esaustivi e coerenti con le specificità delle singole prestazioni, facendo tesoro delle carenze e criticità mostrate dalle tabelle attualmente vigenti";

occorre ricordare che la categoria degli interpreti e dei traduttori giudiziari continua ad essere retribuita sulla base del sistema della vacanza, risalente a una legge del 1924, che, come riferito dal presidente dell'UTIG, Beglari Tavartkiladze, è la prestazione di un perito su richiesta dell'autorità giudiziaria, ed è commisurata a un periodo di tempo prestabilito pari a 8,15 euro lordi per due ore;

inoltre, nonostante la legge preveda l'aggiornamento ISTAT ogni tre anni, nel caso degli interpreti l'ultimo risale al 1982;

un'ulteriore criticità è rappresentata dai ritardi nei pagamenti;

la situazione scoraggia l'ingresso di personale qualificato, causando enormi disagi nei tribunali,

si chiede di sapere se la citata commissione abbia concluso i lavori e, in caso affermativo, quali siano le risultanze.

(4-01667)

PARRINI, FINA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha istituito il fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945; mediante tale fondo lo Stato italiano ha deciso di assumersi l'onere economico dei ristori residui conseguenti ai crimini di guerra commessi dalle forze del Terzo Reich;

al fondo hanno accesso coloro che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato sia a seguito di azioni risarcitorie già avviate alla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge sia a seguito di azioni avviate successivamente, entro il 31 dicembre 2023;

la dotazione del fondo è di 20.000.000 euro per l'anno 2023 e di 13.655.467 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

in data 5 dicembre 2024 è stata diffusa la notizia che è stata accreditata, a valere sul fondo, la somma di 800.000 euro a titolo di risarcimento, come riconosciuta dalla sentenza di condanna a carico della Repubblica federale di Germania, a favore degli eredi di Metello Ricciarini, una delle 244 vittime della strage nazista di Civitella in val di Chiana del 29 giugno 1944; si tratta di uno dei primi casi in Italia, e del primo in Toscana;

l'avvio, tardivo, anche a causa degli inconvenienti più volte segnalati dal primo firmatario della presente interrogazione (negli atti 3-00294, 3-00828, 3-01194, tutti rimasti peraltro senza risposta), delle procedure di liquidazione delle somme agli aventi diritto, a valere sul fondo, rende urgente conoscere quale sia al momento la sua effettiva consistenza, atteso che i pagamenti avvengono secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande di accesso al fondo e fino a concorrenza della capienza complessiva;

in particolare, considerato che nell'anno 2023 non si sono avute liquidazioni a carico del fondo, appare fondamentale sapere se i 20.000.000 euro già stanziati per il 2023 siano ancora nella disponibilità del fondo, così sommandosi, in termini di capienza, alle somme stanziato per il 2024 e per gli anni successivi o se, invece, il mancato utilizzo abbia determinato la loro riacquisizione al bilancio generale dello Stato;

in ogni caso, in previsione del probabile aumento delle domande di liquidazione, appare necessario e urgente porre in essere ogni adempimento necessario ad assicurare l'effettiva idoneità del fondo a soddisfare, in termini di capienza, i legittimi interessi degli aventi diritto alla liquidazione,

si chiede di sapere:

quale sia l'effettiva capienza del fondo di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 e, in particolare, quale sia allo stato attuale la sorte dei 20.000.000 euro stanziati dalla disposizione

richiamata per l'anno 2023;

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per assicurare l'effettiva idoneità del fondo a soddisfare, in termini di capienza, i legittimi interessi degli aventi diritto alla liquidazione delle somme riconosciute a titolo di risarcimento.

(4-01668)

[DI GIROLAMO](#), [LICHERI Sabrina](#), [NATURALE](#), [BEVILACQUA](#), [SIRONI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

in Abruzzo il settore *automotive* rappresenta una rilevante risorsa economica e occupazionale, con i suoi 25.000 addetti, 8 miliardi di euro di fatturato e oltre il 15 per cento del PIL industriale;

a Sulmona (L'Aquila) l'azienda più importante, in termini di occupazione, è la Marelli, produttrice di sistemi di sospensione, che attualmente conta circa 460 dipendenti più l'indotto, e il suo maggior cliente, che copre l'80 per cento della produzione, è l'ex Sevel di Atessa (ora Stellantis);

in risposta all'interrogazione 3-00603, presentata dalla prima firmataria del presente atto sullo stesso argomento, il Governo, nella seduta del 12 ottobre 2023, ha fornito rassicurazioni circa la salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali della fabbrica, grazie anche al recupero dei volumi di produzione dei furgoni Ducato da parte del principale cliente Stellantis Europe S.p.A., cioè lo stabilimento di Atessa (Chieti);

all'incertezza sul proprio futuro lavorativo, si aggiungono per gli operai le precarie condizioni in cui sono chiamati ad operare, tanto che nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero, revocato in seguito alle misure adottate dall'azienda, per le proibitive condizioni di lavoro nella fabbrica Marelli di Sulmona, dovute al forte abbassamento delle temperature e alla mancanza di adeguati sistemi di riscaldamento;

in occasione dell'incontro avuto con le forze sindacali il 28 novembre 2024, l'azienda ha annunciato per il 2025 un ulteriore scarico produttivo per lo stabilimento della valle peligna, con conseguente aumento degli esuberi, che passeranno dagli attuali 85 a 147;

nel corso dello stesso incontro è stato inoltre comunicato che è in atto un processo di *insourcing* da parte del cliente quasi esclusivo (l'ex Sevel di Atessa), a fronte del quale la Marelli di Sulmona si vedrà sottratte, a partire da inizio 2025, le produzioni e il relativo fatturato dei *semicorner* (gruppi molla ammortizzatore anteriori),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente l'attivazione di un tavolo istituzionale di crisi per la fabbrica Marelli di Sulmona;

quali siano state in questi mesi le azioni messe in campo per tutelare i livelli produttivi e occupazionali della fabbrica e quali, ove presenti, le rassicurazioni fornite in tal senso dall'azienda;

se non ritenga opportuno attivarsi con l'azienda per assicurare agli operai della Marelli di Sulmona condizioni lavorative adeguate e scongiurare il ripetersi di situazioni come quella esposta, con gli addetti costretti a indire uno sciopero per mancanza o malfunzionamento del sistema di riscaldamento nelle ore lavorative.

(4-01669)

[ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [PIRONDINI](#), [CROATTI](#), [LOPREIATO](#), [BILOTTI](#), [SCARPINATO](#), [BEVILACQUA](#), [MAZZELLA](#), [MAIORINO](#) - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, pubblicata in data 3 dicembre 2024, rappresenta un momento cruciale nel dibattito giuridico e politico italiano relativamente alla legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), che definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e per la modifica e la revoca, nonché delle modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione;

in particolare, la sentenza solleva questioni fondamentali sulla compatibilità di tale progetto con i principi costituzionali, attraverso un'analisi dettagliata di ben 166 pagine, che ha messo in discussione la legittimità di alcuni aspetti della Carta costituzionale;

la Corte costituzionale, nel suo pronunciamento, ha ribadito con fermezza che "il popolo e la nazione sono unità non frammentabili", aspetto cruciale per la comprensione della posizione della Consulta nei confronti dell'autonomia regionale, che ha ulteriormente chiarito che la differenziazione delle politiche regionali non deve compromettere l'unità giuridica ed economica della Repubblica. In tal senso, si afferma che la costruzione di "popoli regionali" titolari di sovranità limitata è inaccettabile all'interno del contesto costituzionale italiano, il quale prevede una nazione coesa e indivisibile;

uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda l'identificazione delle materie difficilmente trasferibili. La Corte ha elencato settori cruciali come l'istruzione, l'energia, l'ambiente, il commercio estero e le infrastrutture strategiche, affermando che tali competenze non possono essere delegate alle Regioni senza compromettere l'uguaglianza dei cittadini e i diritti civili e sociali. In particolare, la Corte ha dichiarato: "vi sono delle materie, cui pure si riferisce l'art. 116, terzo comma, Cost., alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà";

la Corte, inoltre, ha enfatizzato l'importanza di garantire i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, sottolineando che la loro definizione non può avvenire mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ma deve essere riservata al Parlamento. Questo aspetto è cruciale in quanto i LEP rappresentano un fondamentale strumento di garanzia dei diritti sociali e civili, esplicitando la necessità di *standard* uniformi di servizio che possano garantire equità e giustizia sociale;

inoltre, nella sentenza si afferma che la determinazione dei LEP rappresenta il necessario contrappeso della differenziazione, una "rete di protezione" che salvaguarda condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale. La Corte ha richiamato il principio di sussidiarietà, evidenziando che la richiesta di autonomia deve essere accompagnata da una "ragionevole giustificazione" e da un'adeguata istruttoria. Questo principio deve essere applicato con cautela, e non può costituire un pretesto per trasferire funzioni essenziali a livello regionale senza considerare le implicazioni giuridiche e sociali;

più specificamente, ha chiarito che: "L'adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza, di equità e di responsabilità dell'autorità pubblica". Un ulteriore elemento di complicazione per l'autonomia differenziata è rappresentato dalla necessità di rispettare le regolamentazioni dell'Unione europea. La Corte ha messo in evidenza che per molte delle materie in discussione esistono normative europee che limitano la possibilità di un intervento regionale. Questa osservazione è particolarmente rilevante per settori come il commercio estero, la tutela dell'ambiente e la produzione e distribuzione dell'energia, dove la disciplina comunitaria è prevalente. Tale contesto normativo richiede un approccio unitario, che non può essere garantito da politiche regionali autonome;

la Corte, pur riconoscendo che l'autonomia è un principio costituzionale, ha sottolineato che essa deve essere esercitata nel rispetto della solidarietà tra le Regioni e lo Stato, nonché dell'uguaglianza dei cittadini. In un contesto in cui le disparità regionali possono amplificarsi, la centralità del Parlamento nel definire e garantire i LEP diventa, dunque, un elemento imprescindibile per evitare che l'autonomia si traduca in una frammentazione del sistema sociale ed economico italiano. Come evidenziato, l'indebolimento della coesione sociale e dell'unità nazionale "può sfociare nella stessa crisi della democrazia". Pertanto, è fondamentale che il processo di autonomia differenziata si basi su principi chiari e rigorosi, evitando derive che possano compromettere la stabilità del sistema democratico italiano;

in conclusione, la Corte costituzionale ha tracciato un solco profondo nella discussione sull'autonomia differenziata, ponendo in primo piano il tema dell'unità nazionale e della solidarietà, pertanto la salvaguardia dei diritti civili e sociali, la garanzia dei LEP e il rispetto delle normative europee costituiscono il fondamento su cui deve poggiare qualsiasi futuro progetto di autonomia, affinché non si traduca in una mera opportunità di frammentazione e disuguaglianza,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo intenda garantire una *governance* centralizzata nelle materie strategiche evidenziate dalla Consulta, garantendo che tutti i cittadini,

indipendentemente dalla loro residenza, possano godere degli stessi diritti e opportunità;
quali misure si intenda adottare per evitare che l'autonomia si traduca in una frammentazione del nostro sistema giuridico ed economico;
come si intenda garantire che i livelli essenziali delle prestazioni vengano definiti in modo equo e uniforme su tutto il territorio nazionale, evitando disparità regionali, e le tempistiche entro cui si preveda che possano essere finanziati;
quali iniziative si intenda assumere per garantire un approccio unitario che rispetti le norme europee, impedendo conflitti tra legislazione europea, nazionale e regionale;
quali strategie si intenda attuare per rafforzare la coesione sociale e l'uguaglianza tra i cittadini, nel rispetto dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(4-01670)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01552 e 3-01553 del senatore Basso ed altri, rispettivamente sulla valorizzazione dell'ex ospedale psichiatrico di Pratozanino, nel comune di Cogoleto (Genova), e sul declassamento dell'archivio di Stato di Genova;

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01544 del senatore Cantalamessa, sul nuovo stabilimento di Benevento della Solitek industry S.r.l.;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01554 della senatrice Zambito ed altri, sull'attuazione degli interventi per la cura dell'obesità.

1.5.2.2. Seduta n. 253 del 12/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

253a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2024

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (1323).

Per una informativa urgente del Governo sul recente naufragio a largo di Lampedusa

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori per chiedere al Governo, attraverso i Ministri competenti, il Ministro dei trasporti e il Ministro dell'interno, di riferire al più presto al Senato su quella che non è solo una tragedia collettiva. Questa volta, signor Presidente,

Yasmine è il nome della nostra vergogna. È il volto di una bambina, che è un'immagine emblematica della deriva della civiltà umana. È una bambina di undici anni, che ha resistito per molte ore in mare, unica sopravvissuta, colleghe e colleghi, dell'ennesima strage senza colpevoli. Una bambina che veniva dalla Sierra Leone, un Paese che è tutto tranne che sicuro. Si era imbarcata in Tunisia, a Sfax, con il fratello, che adesso è in fondo al mare insieme ad altri 45 esseri umani.

Per fortuna c'erano i volontari di una delle ONG che, nonostante le campagne di odio continuo e costante contro di loro, sono sempre lì, a fare quello che dovrebbero fare tutti gli Stati civili che danno vita alla nostra Europa e che forse così civili non sono.

Dovremmo ringraziare quei volontari, che sono convinti che non sia mai giusto non tendere la mano a chi è in difficoltà in mare. Invece, si sta sistematicamente smantellando, con un'azione pervicace e capillare, la rete dei soccorritori, con una sequela di decreti disumani.

Signor Presidente, chiediamo che il Governo venga a riferire in Aula sulle ragioni per cui, a dieci miglia da Lampedusa, sono morte, abbandonate, quarantacinque persone, delle quali nessuno sapeva nulla e per le quali nessuno si è mosso in tempo.

Vorremmo sapere perché la Guardia costiera non è intervenuta. Prendo in prestito le parole di una poetessa britannica di origine somala: «nessuno mette i suoi figli su una barca, a meno che l'acqua non sia più sicura della terra». (*Applausi*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(*Relazione orale*) (ore 10,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1318, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli dall'1 al 26.

In attesa del decorso del termine di venti minuti dall'inizio della seduta per procedere alle votazioni con procedimento elettronico, passiamo all'esame degli articoli successivi, sui quali sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

LICHERI Sabrina (*M5S*). Signor Presidente, con l'emendamento 28.4 sostanzialmente chiediamo di includere nella definizione di *startup* innovative anche quelle imprese di nuova costituzione, ma che operano in settori tradizionali e che, al contempo, riescono ad introdurre delle innovazioni rilevanti, capaci quindi di rappresentare una discontinuità importante rispetto alle attività esistenti. Superare questa limitazione e questo confine significherebbe riconoscere innovazione anche in ambiti e contesti già consolidati - pensiamo per esempio all'artigianato - attraverso processi tecnologici avanzati o attraverso prodotti realizzati con tecnologie altrettanto avanzate.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, ho presentato diversi emendamenti sull'articolo 36, di cui ho ampiamente parlato anche nel pomeriggio di ieri. Ci tengo in particolar modo a rimarcare anche in questa occasione quello che ho detto, visto che abbiamo ancora qualche minuto di tempo prima di poterci apprestare a votare. Vorrei sollevare l'attenzione di tutti i colleghi su questo articolo in particolare, che si occupa di materia sanitaria.

L'emendamento 36.1 chiede di sopprimere l'articolo e sarei veramente felice - come lo sarebbero i 58 milioni di abitanti del nostro Paese - se ci ripensaste e votaste per la soppressione dell'articolo. Voglio ricordare a tutti che con questo articolo voi differite l'entrata in vigore delle norme previste dalla legge sulla concorrenza del 2021, approvata - lo ricordo a tutti - nel 2022 da un'ampia maggioranza del Parlamento di allora, che costituiscono ancora maggioranza, in teoria, in questo Parlamento. Lega, Forza Italia, Noi Moderati (o quale che sia il nome, perché, con tutto il rispetto per i colleghi, non lo ricordo esattamente in questo momento), MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico e AVS approvarono quella legge, che prevedeva nuovi criteri di accreditamento per le strutture sanitarie private per poter lavorare in cosiddetta convenzione con il sistema sanitario pubblico.

Quelle norme erano state scelte e scritte a tutela della salute dei cittadini italiani, per trasparenza, per

valutazione degli esiti, per monitoraggio; peraltro esiste l'obbligo, per le strutture sanitarie private, di immettere i dati nel fascicolo sanitario elettronico, di cui tutti ci riempiamo la bocca ripetutamente, relativamente alla sua importanza e necessità per tutti quanti noi e per un corretto funzionamento della nostra sanità. Nonostante quegli accordi siano stati approvati anche dalla Conferenza Stato-Regioni (e ricordo che - ahinoi - sciaguratamente la maggior parte delle Regioni sono in mano al centrodestra e i vostri Presidenti di Regione li hanno approvati), voi state differendo di due anni (non uno, due, oltre all'anno che già avete differito) l'entrata in vigore di queste norme che tutelano e difendono la salute dei cittadini italiani. Io trovo veramente inaccettabile che stiate compiendo questo delitto ai danni della salute dei nostri concittadini.

Gli altri emendamenti a mio avviso importanti, ma tampone, prevedono ulteriori norme di revisione delle regole di accreditamento. Tuttavia, se non riusciamo a far entrare in vigore neanche quelle che abbiamo deciso tutti insieme, figuriamoci se possiamo sceglierne delle altre. Mi sembra davvero fiato sprecato rispetto all'attenzione sempre minima, se non assente, che questa maggioranza dimostra nei confronti della nostra sanità pubblica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANCOROTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno presentati agli articoli da 28 a 38.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, in attesa che decorra il termine di venti minuti previsto dall'articolo 119 del Regolamento, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,18, è ripresa alle ore 10,25).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.1, presentato dalla senatrice Fregolent, identico all'emendamento 28.2, presentato dalle senatrici Naturale e Licheri Sabrina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.4, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 28.3, presentato dalla senatrice Fregolent, fino alle parole «sono soppresse», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 28.5

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.7, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.8, presentato dalle senatrici Naturale e Licheri Sabrina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.9, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Senatrice Licheri, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G28.1?

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G28.1, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.2, presentato dai senatori Basso e Nicita, identico all'emendamento 30.3, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.3, presentato dai senatori Basso e Nicita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti da 31.0.1 a 31.0.4 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.1, presentato dai senatori Basso e Nicita, sostanzialmente identico all'emendamento 33.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.3, presentato dai senatori Basso e Nicita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Antonio Vivaldi» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1318 (ore 10,32)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 33.0.1 a 33.0.2 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 34.0.2 a 34.0.100 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.3, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.5, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.6, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.7, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.8, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.9, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.10, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.11, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.12, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 35.0.10 è improponibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 35.0.3, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «normativa vigente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 35.0.6

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.8, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.5, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.7, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.9, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.11, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.12, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 35.0.13 è improponibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.14, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.15, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 35.0.17 è inammissibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.18, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.1, presentato dalla senatrice Pirro e da altre senatrici, identico all'emendamento 36.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 36.3 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato ad una riformulazione. Chiedo alla presentatrice, senatrice Pirro, se intende accoglierla.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, accolgo le condizioni poste dalla 5a Commissione sui miei emendamenti presentati all'articolo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.3 (testo 2), presentato dalla senatrice Pirro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.4 (testo 2), presentato dalla senatrice Pirro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.5, presentato dalla senatrice Pirro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 36.6 (testo 2), presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, fino alle parole «131, definisce».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 36.7 (testo 2) a 36.8 (testo 2).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea una delegazione dell'Università di Palermo, che sta assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1318](#) (ore 10,43)

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.0.1.

[PIRRO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, non mi sono espressa in fase di illustrazione su questo emendamento perché ci tenevo a fare una dichiarazione di voto per ricordare un argomento di cui sono almeno due anni, se non di più, che parlo in quest'Aula.

Avevamo ottenuto, nella scorsa legislatura, l'apertura di un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico, grazie all'intervento dell'allora viceministro Pichetto Fratin, oggi ministro dell'ambiente, per risolvere una questione spinosa con le compagnie di assicurazione riguardo alle polizze sanitarie che vengono sottoscritte con un datore di lavoro come *welfare* aggiuntivo per i lavoratori. Nella

stragrande maggioranza, per non dire nella totalità, dei casi, in queste polizze ci sono clausole a mio avviso - e non solo a mio avviso - vessatorie, che prevedono solo la possibilità di rimborso diretto, obbligando gli assistiti a rivolgersi solo a centri convenzionati. Questo limita la libertà di scelta e la scelta fiduciaria del proprio curante da parte dei lavoratori assistiti da queste polizze.

Con l'emendamento 36.0.1 chiedo, quindi, che queste clausole vengano ritenute nulle e che i cittadini lavoratori possano rivolgersi a qualunque medico o struttura sanitaria di loro scelta e fiducia e ricevere un rimborso indiretto pari esattamente a quello che verrebbe, in caso di rimborso diretto, pagato dalla compagnia assicurativa a una struttura convenzionata. È un emendamento che non ha oneri e non pone alcun vincolo per la pubblica amministrazione, quindi non si capisce per quale motivo ci sia una totale opposizione da parte vostra ad affrontare questo argomento. Mi auguro che il Ministero voglia, prima o poi, riprendere in mano la questione, valutare nuovamente l'opportunità di aprire un tavolo con le parti e addivenire finalmente a una soluzione, che vada incontro alle esigenze dei cittadini, anche in termini di concorrenza, laddove si possa usare questo termine che, a mio avviso, per quanto riguarda la tutela della salute dei cittadini, non dovrebbe mai essere utilizzato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.0.100.

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 36.0.100 fa il paio con il precedente, ma in questo caso, invece di parlare di salute, parliamo delle nostre auto, quelle che tanto vi starebbero a cuore, visti gli interventi recenti. Anche in questo caso, infatti, esiste molto spesso un vincolo a rivolgersi solo a strutture convenzionate per la riparazione delle auto dopo un danno. In realtà questa clausola era già stata ritenuta illegittima e c'era stato anche un pronunciamento dell'Unione europea in tal senso. Tuttavia, le compagnie aggirano questi vincoli legislativi, ponendo una franchigia nel caso in cui ci si rivolga a carrozzerie non convenzionate, che a volte è anche dieci volte superiore a quella che si deve pagare nel caso in cui ci si rivolga a carrozzerie convenzionate. Ovviamente questo, a mio avviso, è illegittimo, non tutela i consumatori e dovrebbe accendere un campanello d'allarme anche in voi, dal momento che vieta anche il regime di libera concorrenza tra le strutture. Evidentemente, però, in questo momento la vostra attenzione rispetto alle piccole e micro imprese e ai professionisti che si occupano delle nostre auto non è così alta. Basta guardare all'attenzione che mostrate verso tutto il mondo imprenditoriale, all'impresa: assistiamo a ventuno mesi consecutivi di calo della produzione industriale e la vendita di macchine e utensili nel nostro Paese sta colando a picco, perché Transizione 5.0 è una misura fallimentare. Abbiamo letto che nel comparto dell'*automotive* nel nostro Paese si preannunciano 40.000 esuberi e voi non fate niente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.100, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 36.0.2 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.3, presentato dal senatore Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.4, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 38.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, su questo emendamento è stato espresso parere contrario da parte del Governo. Essendo stato dato un parere unico sul complesso dei restanti emendamenti, noi non abbiamo potuto fare osservazioni.

Io voglio annunciare il ritiro di tre emendamenti a mia prima firma: il 38.0.1, il 38.0.2 e il 38.0.5, ma voglio comunque intervenire su di essi, per spiegare di che cosa stiamo parlando. Io tornerò, sottosegretario Bitonci, sulla questione, richiamando su di essa la sua attenzione, così potrà riferire al suo Ministero.

Di che cosa stiamo parlando? Tralascio i termini tecnici, come *fair share*, e altri termini molto tecnici, che denotano la questione. Noi qui parliamo di concorrenza. Ognuno di noi riceve messaggi di varia natura: WhatsApp, pubblicità, comunicazioni. Articoli, *post* di Meta e quant'altro.

Nei giorni scorsi, signor Presidente, la procura della Repubblica di Milano ha contestato a Meta un'evasione fiscale pari a 887 milioni. Il Governo attualmente sta molto combattendo l'evasione fiscale e le entrate fiscali sono cresciute a dismisura, con un *record* del Governo Meloni che nessun Esecutivo precedente ha raggiunto, con un incremento notevole di entrate.

Vi è molto da combattere contro i giganti della rete: Meta, Google, Facebook, Amazon e dintorni. Nella legge di stabilità vi saranno ulteriori interventi per incrementare la cosiddetta *web tax*, quella tassa che anche l'Europa ha introdotto, denominandola *global minimum tax*. Noi abbiamo un sistema iniquo, per il quale il commerciante all'angolo paga il 40 per cento di tasse o forse di più, mentre Amazon e aziende affini pagano il 2 per cento.

Io sono europeista, il Gruppo Forza Italia europeista e fa parte del PPE, ma l'Europa fa la guerra al bagnino all'angolo, però poi non interviene sui giganti della rete in modo adeguato. Molti di questi hanno la sede legale in Irlanda, la quale vede crescere il prodotto interno lordo ed il reddito *pro capite* perché ospita sedi di Google e di altre aziende, che lì qualcosa pagano, mentre in Italia, in Francia, in Spagna non pagano, pagano poco.

Vi chiederete cosa c'entri questa premessa del senatore Gasparri con l'emendamento. Siamo sempre lì, colleghi, ai giganti della rete la cui impunità fiscale ed economica è intollerabile: lo scandisco col trattino tra una sillaba e l'altra! (*Applausi*).

Questo Governo, anche nel disegno di legge di stabilità, vuole evitare di tassare i giovani che creano *startup* e la piccola azienda che usa *internet*. Si sta correggendo il disegno di legge di stabilità per tassare le aziende che stanno al di sopra dei 750 milioni.

L'emendamento che ho proposto e che oggi, da sostenitore del Governo, addirittura ritiro, ma lo riproporrò, cosa dice? Sulla rete telefonica, che tutti utilizziamo viaggiano i messaggi di questi signori: ma non pagano niente!

Abbiamo tutti un'automobile, andiamo in autostrada, c'è il casello e paghiamo il pedaggio, perché l'autostrada viene mantenuta, asfaltata e tenuta in esercizio. Arriva l'automobile o il camion e si paga il pedaggio autostradale; caro o non caro, si discute e ci sono delle regole sui pedaggi su cui i Governi vigilano. Insomma, per andare in autostrada paghiamo un pedaggio. I giganti della rete per andare sull'autostrada della comunicazione telefonica non pagano niente.

Signor Presidente, sta finendo il tempo a mia disposizione, ma le chiedo ancora un minuto, visto che questa mattina siamo stati veloci.

Come dicevo, non pagano niente. Tralascio i termini *fair share* e quant'altro. Devono pagare per l'uso

della rete. Credo che Bezos, Zuckerberg e gli altri debbano pagare. Mi rivolgo quindi al Governo: la questione l'ho illustrata e spiegata, ma la prossima volta non ritirerò l'emendamento. Lo presenterò, tanto entra in qualsiasi provvedimento fiscale o parafiscale di telecomunicazione. So che il ministro Urso è favorevole a questa misura e quindi lo ringrazio, perché si è anche pronunciato. Invito il sottosegretario Bitonci a riferire, perché non è detto che legga i Resoconti. Ripeto, la prossima volta non ritirerò l'emendamento, perché i giganti della rete se vanno in autostrada pagano il pedaggio, visto che non si va gratis in autostrada. Se usa la linea telefonica, un utente paga, poco o tanto che sia, e dovranno pagare anche Zuckerberg, Bezos e gli altri. È una misura *pro* concorrenza. Altrimenti facciamo la legge della concorrenza, inseguiamo il bagnino - l'Europa, se non ammazza i balneari o il commercio ambulante, la notte non dorme, signor Sottosegretario, visto ce ne siamo occupati più volte anche insieme - e sembra che la concorrenza sia tutelata se bastoniamo la bancarella che non vende più tre paia di calzini a 5 euro all'angolo; del bagnino non ne parliamo, ma poi le società e i giganti della rete non pagano l'uso della rete telefonica. Ve l'ho spiegato in parole comprensibili. Ritiro l'emendamento, ma ci tornerò. (*Applausi*).

[NICITA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NICITA](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei fare miei gli emendamenti del senatore Gasparri 38.0.1 e 38.0.2 e fare una breve dichiarazione di voto.

Senatore, noi concordiamo con questa impostazione, non tanto e non soltanto per un tema - come in molta letteratura e anche in molti dibattiti si sostiene - di *fair share*. Qui il tema non è un tema di *fairness*, ossia di equità, ma di concorrenza. È un tema di concorrenza perché c'è la questione di valorizzare la risorsa scarsa. Rispetto a vent'anni fa è cambiato il rapporto di domanda e offerta: oggi gran parte delle persone che accedono alla rete lo fanno per accedere sui nuovi *social* e sui nuovi contenuti; non lo fanno per telefonare, non lo fanno per mandare semplicemente un messaggio; lo fanno esattamente per il contrario. Allora nel rapporto fra domanda e offerta questo tema è stato invertito.

Noi invitiamo ancora la maggioranza a dire che cosa pensa questo Governo rispetto ai giganti della Rete, anche quando questi giganti sono dalla nostra parte politica o anche quando questi giganti della rete vengono qui a visitarci come se fossimo un Paese di periferia. Dobbiamo parlare di concorrenza, di reti, di valorizzazione delle risorse e dobbiamo guardare alle dinamiche della domanda e dell'offerta. Chiediamo al Governo, alla maggioranza e anche a chi ha proposto tale emendamento di affrontare questo tema. Io voterò a favore e chiedo che venga sottoscritto. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare che il Gruppo Lega sarà al fianco del capogruppo Gasparri nel portare avanti questa iniziativa; anzi, forse la prossima volta lo presenteremo come emendamento insieme a tutti i Capigruppo di centrodestra (*Applausi*), così la volontà politica della maggioranza sarà ben chiara, e siamo certi che anche dal Governo arriveranno tutti i pareri necessari che ci porteranno a fare un po' di giustizia in questo campo.

[RENZI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RENZI](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi dispiace che i ragazzi del liceo siano andati via. Ma è interessante che siano rimasti i ragazzi dell'Università di Palermo, perché stiamo assistendo a un corso di diritto parlamentare al contrario.

Non entro nel merito delle considerazioni che ha fatto il collega Gasparri, sintetizzabili nella frase "l'Europa vuole ammazzare il bagnino, ma vuole salvare Zuckenberg, Bezos", e ha citato una serie di nomi; Musk forse non l'ha citato, ma va bene lo stesso, è indifferente. Gasparri ha spiegato - devo dire in modo anche molto comprensibile - che lui ha presentato un emendamento. Lo dico per suo tramite, signor Presidente, ai colleghi, che lo sanno, e a chi è in tribuna. Ora si sta per votare e dobbiamo votare sull'emendamento che Gasparri ha detto e ha spiegato (non entro nel merito) con grande attenzione e con grande dovizia di particolari.

Quando Gasparri ha finito - sempre per il diritto parlamentare - i colleghi del Gruppo Forza Italia lo hanno applaudito. Non è una novità: è il Capogruppo, ci sta, è regolare. Lo hanno applaudito anche alcuni della maggioranza, altri. E siamo arrivati al paradosso che il Capogruppo della Lega, cioè l'altro partito di maggioranza assieme a Fratelli d'Italia, ha detto: ci sto su questo emendamento di Gasparri, sono talmente convinto che lo presento anch'io, la prossima volta, anzi la prossima volta potremmo presentarlo tutti e tre.

Io, che sono un ragazzo limitato, mi fermo e dico: se siete d'accordo tutti, persino Fratelli d'Italia, qual è l'argomento filosofico, che mi sfugge, per cui non lo votate ora? (*Applausi*). Il collega Nicita - ultimo passaggio sul diritto parlamentare - è intervenuto e ha detto: io sono convinto e lo voto. Ho l'impressione - non so cosa farà il collega Patuanelli, io, a nome del Gruppo Italia Viva, dico che voteremo a favore - che da questa parte ci sia un'ampia disponibilità.

Se vogliamo dare un senso al lavoro del Parlamento, ora bisogna dire: "caro Sottosegretario, cambia il parere, caro Governo, cambia il parere, siamo tutti d'accordo e votiamo a favore". (*Applausi*). Oppure siete talmente schiavi della vostra sudditanza psicologica al Governo che portate sotto lo zerbino il ruolo del Parlamento, che dimostrate di non contare niente come senatori. (*Applausi*). Abbiate un sussulto di dignità, dimostrate di non essere delle *majorette* (citazione), votate per le vostre idee e non per quello che vi dice il Governo con un sms. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, l'accurato appello del senatore Renzi mi ha fatto commuovere un po'. Non ricordo se è lo stesso che, quando stava al Governo, cambiava i membri della Commissione quando votavano contro; però è giusto dare onore al merito di questo cambio di passo del senatore Renzi, che noi seguiamo con grande attenzione. Confermo che anche il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà a favore degli emendamenti Gasparri, che così potrà dire di aver portato a casa una sacrosanta misura per il Paese. L'ha spiegato in modo incredibilmente e stranamente chiaro poco fa e credo che, per le motivazioni che il senatore Gasparri ha fornito in modo esaustivo, anche noi ci accodiamo a coloro che ritengono sacrosanto che i giganti del *web* siano trattati come qualsiasi altro cittadino. Si è dimenticato - come ricordava il senatore Renzi - di citare Elon Musk, ma non me ne sfugge il motivo. (*Applausi*).

[LIRIS](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIRIS (*FdI*). Signor Presidente, l'ironia del collega Renzi non ci fa molto piacere, anche perché probabilmente non gli è stato riferito dai colleghi che stanno in 5a Commissione che questo emendamento ha avuto il parere contrario della stessa 5a Commissione. Quando c'è un parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'articolo non viene votato e sicuramente non viene difeso con questa ferocia da parte di questa minoranza che vuole utilizzare l'argomento per dare spettacolo. Si entra nel merito, si affronta l'argomento e si vanno a capire le vere condizioni. (*Applausi*).

Per suo tramite, anche io mi rivolgo agli universitari di Palermo, cui dico che ci sono una maggioranza e un'istituzione del Senato fatte di gente responsabile. Quando ci sono dei conti e un parere del MEF da rispettare, nonché un parere della 5a Commissione per tenere in piedi i conti del bilancio dello Stato, noi diamo parere negativo.

Certamente lavoreremo perché il parere del MEF sia favorevole, in particolar modo per quanto riguarda i conti dello Stato. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.0.1, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Nicita.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 38.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, è chiaro ed evidente che il senatore Renzi sia molto abile nelle Aule parlamentari e conosca molto bene tutti gli aspetti della politica, ma noi non siamo da meno.

Si tenta di fare il giochino di far pensare che, visto che c'è l'altro emendamento, noi votiamo a favore perché, bene o male, come maggioranza siamo tutti d'accordo, affinché il senatore Renzi e l'opposizione possano dire che andiamo contro il parere del Governo, così creando una problematica politica in un momento particolare come questo, alla vigilia dell'esame di tanti provvedimenti importanti.

Questo è un giochino che non accettiamo. Conosciamo molto bene la politica. (*Applausi*). Se la maggioranza è d'accordo sul portare avanti questa battaglia, è compito di noi parlamentari che abbiamo dato fiducia all'Esecutivo convincere il Governo ad andare sulle nostre posizioni. Questo è ciò che faremo e quando il Governo si sarà convinto (perché siamo certi che lo convinceremo), allora voteremo a favore dell'emendamento, dando un segnale di grande compattezza di questa maggioranza, senza cadere nei trabocchetti dell'abilissimo campione di triplo salto carpiato, senatore Matteo Renzi.

(*Applausi*).

[RENZI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RENZI](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, trovo sorprendente ciò che ha detto il collega Romeo, ma anche interessate dal punto di vista culturale; stiamo approvando a spron battuto un provvedimento importante, se perdiamo un secondo di riflessione politica male non ci fa, perché penso che ci voglia molta serietà. Qui nessuno di noi è alla prima esperienza e tutti noi, compreso il mio amico e collega Stefano Patuanelli, hanno avuto esperienze di maggioranza e di opposizione e hanno avuto un tono, nel fare l'opposizione, diverso dal tono che hanno nel fare maggioranza. Ieri scherzavo con dei colleghi del MoVimento 5 Stelle, anzi ce n'è soltanto uno, a dire il vero, il senatore Marton, che era reduce dall'esperienza della legislatura 2013-2018, quando io ero al Governo. Ebbene, mi ricordo le espressioni che utilizzavano quando noi mettevamo la fiducia, chiederò al senatore Marton di non ripeterle per decoro e decenza. Allo stesso modo - perché il problema non è solo con i 5 Stelle - quando l'allora onorevole Meloni, che ora è sempre onorevole ma anche presidente Meloni, si lamentava delle fiducie che metteva il Governo Conte o Draghi - non ricordo quale dei due, ma comunque nella legislatura scorsa, mi pare fosse il Governo Draghi, perché faceva riferimento al Governo tecnico - il suo tono era a dir poco accorato - ce la ricordiamo la Meloni quando faceva l'opposizione - ma quel tono adesso è totalmente scomparso, quindi non vi stupite se l'opposizione fa il proprio lavoro con un tono devo dire leggermente più civile, leggermente meno accalorato del tono dell'allora capo dell'opposizione Meloni, facendovi notare una contraddizione. Ma vorrei ribadire che "vedremo, faremo, porteremo a votare l'emendamento domani" è il segno di una debolezza e non di una forza - e lei, senatore Romeo, lo sa bene - è il segno di una mancanza di credibilità da parte del Parlamento rispetto al Governo. Il punto, però, non è che vi sia una divisione nella maggioranza, perché la divisione nella maggioranza c'è, basta guardare cosa accade con la Commissione RAI, che non riuscite a convocare (*Applausi*), o alla politica estera (tra Salvini e Tajani litigate su tutto) o alla discussione sul decreto sicurezza. In questo momento ci sono degli argomenti di divisione profonda interni alla maggioranza ed è comprensibile, ci sta, è la logica della politica, ma io ho fatto un discorso diverso e non vi consento di buttarla sulla divisione interna. Voi siete divisi, tante maggioranze sono divise, se andate avanti vedremo, in bocca al lupo.

Il punto politico però è un altro, lo dico ai colleghi che sono alla prima esperienza in Parlamento: ma vi sembra normale che schiacciate soltanto i tasti e anche sulle idee su cui potreste far valere la vostra voce non avete il coraggio di votare contro il Governo? (*Applausi. Commenti*). Caro senatore Romeo, quando noi stavamo al Governo e avevamo il 40 per cento e avevamo una maggioranza schiacciante, facevamo parlare l'opposizione, a differenza di chi, con tono autoritario, cerca di interrompere non

capendo che con me non ci riuscirete, ma dimostrerete soltanto la vostra maleducazione e volgarità. Quando noi stavamo al Governo col 40 per cento e avevamo un'opposizione direi quantomeno rumorosa, oltre che consistente, in tanti momenti siamo andati sotto rispetto al Parlamento. Il Parlamento in tanti momenti ha preso le distanze dal Governo, perché un Parlamento che dice solo sì non è un Parlamento, ma è un luogo nel quale non si fa più politica. *(Applausi)*.

Recuperate un po' di dignità e poi parliamo del merito. *(Applausi)*.

[SPINELLI](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPINELLI](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, nel ribadire il voto contrario di Fratelli d'Italia su questo emendamento, come già spiegato dal mio collega Capogruppo nella Commissione bilancio, vorrei semplicemente ricordare e riflettere sul termine "coerenza". Il senatore Renzi, che, a differenza di tanti di noi che siamo qui dalla mattina fino alla sera a votare tutti gli emendamenti e tutti i provvedimenti, nella sua volontà di essere qui pochi minuti e di vivere di luce riflessa, in realtà è quello della coerenza. Lui ha detto: qualora dovessi perdere il referendum, lascio la politica. *(Applausi. Commenti)*.

[BOCCIA](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCIA](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, stiamo parlando di disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche. Il presidente Gasparri, per diversi mesi, su diversi provvedimenti, in diversi contesti, ha preso la parola non solo in quest'Aula, ma anche nelle Commissioni, e spesso ci siamo ritrovati in contesti istituzionali paralleli alle attività dell'Assemblea e ha sempre garantito che il suo Gruppo parlamentare e la sua maggioranza sarebbero intervenuti su questi temi.

Nel merito, prima i senatori Nicita e Basso intervenuti più volte hanno chiesto di sostenere il nostro intervento, che avrebbe iniziato a fare chiarezza sui sistemi connessi alle comunicazioni satellitari, ma vi siete persi nelle nebbie dell'ipocrisia che tiene insieme questa maggioranza. Infatti, ad un certo punto, quando il tema è se tocca allo Stato, agli Stati o all'Europa iniziare a disciplinare cosa viene lanciato nello spazio per garantire le comunicazioni, diventate timidi per gli evidenti rapporti che la Presidente del Consiglio ha con il principale imprenditore che si occupa nel mondo di comunicazione attraverso i collegamenti spaziali. In questo caso il tema è molto semplice, senatore Gasparri: potete alzare per un attimo la mano e dire al Governo che non è così urgente approvare il provvedimento in esame e modifichiamo insieme alcune cose, oppure non avete questa possibilità? Siccome temiamo che non ce l'abbiate, presidente Malan e presidente Romeo, prendiamo atto ancora una volta, come vi abbiamo detto più volte, che purtroppo vince il Governo. Vince il Governo sulle ragioni del Parlamento e purtroppo anche sulla dignità del Parlamento e tocca a noi difenderla per difendervi. *(Applausi)*. Lo ripeto: tocca a noi difenderla per difendervi.

Purtroppo, vorrei provare a scherzare come fa il presidente Romeo, ma in questo caso non ci riesco, perché appena avremo finito di esaminare questo provvedimento, continuerà il confronto in Commissione affari costituzionali per il disegno di legge sicurezza sul quale, come sapete, arriviamo a fare delle modifiche che avevamo auspicato, perché il provvedimento approvato a Montecitorio è folle, e forse non ci arriviamo grazie alla disponibilità della maggioranza, ma grazie alla spinta che viene dal Paese reale e probabilmente dalla sensibilità istituzionale degli altri livelli istituzionali. Possiamo umiliarci così, colleghe e colleghi della maggioranza? È questo che vi stiamo chiedendo. Questa è la ragione degli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, da Nicita a Patuanelli a Renzi. Vi chiediamo un sussulto su un tema sul quale probabilmente abbiamo la stessa posizione; poi ci divideremo sui rapporti con alcuni grandi gruppi di interessi, come è noto, perché per noi gli interessi collettivi vengono prima degli interessi dei singoli e dei singoli gruppi economici. *(Applausi)*. Questa è la differenza tra centrosinistra e centrodestra. Rispetto a questo vi chiediamo, su questo emendamento, di avere un sussulto di coraggio. Forza, presidente Romeo, potete farcela, noi ci siamo e vi aspettiamo. *(Applausi)*.

[GASPARRI](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, sono molto lieto di questo dibattito, perché io sono dell'avviso che il Parlamento debba discutere liberamente, ma spesso intervengono le questioni di fiducia e i decreti-legge in tutte le fasi, colleghi; il presidente Renzi, infatti, ha guidato un Governo per anni, ricorrendo a questioni di fiducia.

Non voglio trasformare questa discussione in un batti e ribatti, perché poi ognuno potrebbe dire all'altro "tu hai fatto", "tu non c'eri"; qui maestri di mancanza di fiducia e compagnia bella non ce ne sono. Anche il presidente Patuanelli è stato ministro e, quindi, nel Governo.

Io ho posto un problema generale. Sono partito dalle vicende di una procura della Repubblica: pensate un po', ho citato una procura che perseguita per evasione fiscale Meta. Può darsi che Meta abbia ragione, forse ha torto, non lo so; l'*Antitrust* emette multe ogni giorno. Quando abbiamo cercato di legiferare in materia, ci è stato detto che lo doveva fare l'Europa. Quando lo deve fare l'Europa, lo deve fare l'OCSE, o non so chi. Dopodiché, questi giganti sono potenti, sono grandi *lobby*. Faccio presente al presidente Boccia che gli emendamenti li ho presentati io e ce n'è anche uno della collega Paita. Il suo Gruppo non ha fatto gli emendamenti (*Applausi*): ha fatto proprio il mio emendamento in questo provvedimento. (*Commenti*). Io sto parlando dell'articolo 38: ci sono tre emendamenti a firma Gasparri e ce n'è uno simile della collega Paita. Io cito gli atti parlamentari. Non me li posso inventare.

È una grande questione. Mi si dice che io lo presento e poi lo ritiro. Io pongo una questione su cui questo Governo sta facendo più dei Governi precedenti. Il tema dei giganti della rete esisteva pure quando il presidente Renzi era presidente del Consiglio, o quando lo è stato Gentiloni, o altro. Dopodiché, hanno fatto come la tassa europea teorica, la *global minimum tax*. Poi c'è chi la applica e c'è chi non la applica. Arriva il Governo Meloni e applica la *global minimum tax* che ha reso - qui c'è Bitonci - circa 400-500 milioni di euro, insomma qualcosa ha reso: poco, secondo me. Qua c'è un'altra questione, che non è la tassa. La questione è che, se il gigante della rete (gli *over the top*, in gergo tecnico) usa la rete di telecomunicazione, deve pagare il pedaggio. Ho fatto il paragone dell'autostrada, così anche chi non è tecnologico lo capisce. Vai in autostrada e paghi il pedaggio. Questo noi proponiamo. Se quello tiene la rete accesa e ci viaggia sopra, non è giusto che il viaggiatore non paghi e chi tiene la rete in piedi la debba alimentare. Questa è la questione. Dopodiché il Governo vuole approfondire: benissimo.

Capisco il giochino del chiedere allora perché non insistiamo - io di sussulti nella vita ne ho avuti tanti, figuriamoci se mi devo spaventare di un emendamento, o del Governo; potrei permettermi sussulti ben superiori a quelli evocati - e capisco che il Governo debba approfondire. I Gruppi di maggioranza - li ringrazio - hanno espresso condivisione sul tema. Il presidente Romeo ha addirittura detto che lo presentiamo insieme. Io mi dichiaro soddisfatto: lo dico pubblicamente, perché poi questo dibattito lo seguiranno quelli della rete. Non mi paga nessuno, guardate. Non vado né in America, né in Arabia, da nessuna parte. (*Applausi*). Sto qui al Senato e, quindi, mi paga il Senato - lo ringrazio anche a nome della mia famiglia - anche più di quello che mi serve per campare per cui sono fortunato da questo punto di vista.

Detto questo, la prossima volta farò diversamente. Nella maggioranza si usa, colleghi, prendere atto della situazione. Io adesso voterò come dice il Governo, ma non per viltà - credetemi - ma per disciplina, perché il Governo ha un parere. Cerco di convincere il Governo a cambiare idea. Non faccio imboscate, non faccio trucchi. Ho detto che la prossima volta però lo presento e lo voglio votare. Alcuni colleghi si sono uniti. Non cade lo Stato se quelli pagano un po' di tasse. L'ho detto in Parlamento in modo tale che si sappia - qualcuno lo legge - e, quando ci torneremo, nessuno potrà dire che non l'avevamo detto. È un gradualismo rivoluzionario fiscale: come lo vogliamo chiamare? Che devo fare? Io una pugnalata al Governo non gliela do: è una posizione chiara, la assumo, e la prossima volta ne ridiscuteremo.

Secondo me, è una posizione giusta, dopodiché io mantengo una posizione di disciplina nei confronti del Governo, e non per viltà, ma per serietà - faccio anche il Capogruppo - però poi il Governo rifletta su una cosa su cui noi torneremo. E ciò anche perché questo Governo ha messo altre tasse sui giganti della rete nella manovra che sta al Senato. Poi delle altre questioni, del disegno di legge sicurezza e della RAI non discuto, perché noi stiamo dalla parte del pluralismo dell'informazione e del popolo in

divisa, al quale spero nessuno tiri più bomboni, vernice e sassi in testa. (*Applausi*). Su questo non abbiamo alcun dubbio.

Quindi, voteremo in linea con le indicazioni del Governo per nostra libera scelta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.0.2, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Nicita.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.0.3, presentato dalle senatrici Paita e Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 38.0.5 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Colleghi, prima di passare alla votazione finale, vi chiedo un attimo di attenzione, perché oggi è il compleanno del senatore Durnwalder e della senatrice Nocco, a cui mi fa piacere fare gli auguri.

(*Applausi*).

Passiamo alla votazione finale.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Colleghi, vi prego di lasciar ascoltare a tutti l'intervento della senatrice Fregolent, grazie. Prego senatrice, non si preoccupi che le lascerò recuperare il tempo.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, questo provvedimento sulla concorrenza - il secondo presentato da questo Governo che ci accingiamo a votare - suggerirei che venisse presentato ai numerosi convegni a cui noi parlamentari veniamo invitati. Le parole che pronunciate in quelle occasioni sono diametralmente opposte rispetto ai provvedimenti che poi assumete formalmente. Mi chiedo allora se siate le stesse persone: siete quelli dei convegni o siete quelli delle aule del Parlamento?

In ogni circostanza voi siete per la vera concorrenza: ad esempio, siete per tutelare le piccole e medie imprese dei carrozzieri che vengono schiacciati dai colossi delle assicurazioni, che non lasciano loro la possibilità di lavorare liberamente, in quanto nelle assicurazioni mettono clausole che impediscono al libero cittadino di scegliere in caso di incidente il carrozziere di fiducia, ma ne impongono uno convenzionato. In tutti quei convegni, siete ferocemente contrari - lo sottolineo - e dite che quelle piccole aziende, che sono l'ossatura del nostro Paese e meritano di essere rispettate, devono essere tutelate dai giganti cattivi, cattivi e cattivissimi; poi però, quando si arriva in Parlamento, bocciate tutti, ma proprio tutti gli emendamenti che vengono portati dalle opposizioni, e alla Camera avete fatto ritirare anche quelli presentati dalla maggioranza. Visto che il sottosegretario Bitonci ha detto che c'è un monocameralismo di fatto - di cosa ci lamentiamo, se si decide solo in una Camera al posto dell'altra - in questo caso non li avete neanche presentati, per una quesitone di forma, tanto vi stanno a cuore le piccole e medie imprese.

La prossima volta che in un convegno vi sentirò dire quanto ci tenete, ricorderò i voti espressi in questa circostanza, come in tante altre. (*Applausi*). La storia che il Governo non dev'essere mai mandato sotto, perché c'è un interesse superiore, cozza con la realtà e si cita furbescamente che prendiamo i soldi dal Parlamento: io farei un po' più attenzione, se fossi il capogruppo Gasparri, a fare queste affermazioni così perentorie. In realtà il Governo è andato sotto, quando c'era da votare la RAI

e quando c'erano da votare gli interessi di Mediaset. In quel caso forse gli interessi collettivi sono stati messi da parte, secondo la narrazione del collega.

A parte ciò, in questo provvedimento manca la vera concorrenza, perché non toccate nessuno degli argomenti che servono a questo Paese. (*Applausi*).

Non lo fate per i trasporti. Giammai che la parola «taxi» passi per un vostro provvedimento! Non lo fate neanche per i balneari, che voi pensate di aver tutelato, ma che in realtà saranno sommersi e cancellati dalle grandi multinazionali straniere. Voi pensate di aver fatto una norma a tutela delle famiglie di romagnoli, di liguri, di toscani, di calabresi che hanno un piccolo stabilimento, e invece avete aperto le porte alle grandi multinazionali e li avrete cancellati.

Tuttavia, ciò che mi sorprende è quanto poco si conosca della storia di questo Parlamento. Mi riferisco al relatore Ancorotti, che non vedo presente in Aula. Ieri, nella replica, ha detto che finalmente si fa concorrenza a favore delle imprese, che mai è stata fatta prima concorrenza e mai è stata fatta politica industriale. Sarà - come ricordava la collega - che qualcuno aveva detto che se ne sarebbe andato in caso di perdita del *referendum* e ciò non è avvenuto, per fortuna - penso - per la qualità politica di questa Assemblea. Ma vorrei ricordare sommessamente al collega Ancorotti che Industria 4.0 è nostra e ha funzionato. (*Applausi*). E, se sotto la pandemia qualche azienda è sopravvissuta, è stato grazie a Industria 4.0. Di Transizione 5.0 le piccole e medie imprese non sanno che farsene, perché non sanno neanche come arrivare a quei fondi. (*Applausi*). E poi vi riempite, nei convegni, di parole su quanto siete bravi.

Sulle *startup* - di nuovo, collega Ancorotti, mi spiace - il finanziamento delle *startup* innovative fu fatto nel 2014 con un emendamento al disegno di legge di bilancio. E perché me lo ricordo? Quell'emendamento è a firma Fregolent, la sottoscritta. Posso dimenticare tante cose fatte, ma quell'emendamento, che aprì le porte al finanziamento delle *startup* innovative in questo Paese, lo ricordo bene. Cosa mancava? Non abbiamo fatto tutto. Mancava, per esempio, la possibilità per le *startup* di partecipare ai bandi di gara comunali, pubblici. E continua a mancare. Avete detto che siete intervenuti sulla concorrenza per loro: in realtà avete complicato, e non di poco, la vita alle *startup*, non prendo quei finanziamenti anche alle società di persone.

Insomma, per essere il primo Governo politico, dopo tanto tempo di Governi tecnici, siete bocciati su tutta la linea. Non avete fatto un provvedimento sulla concorrenza, perché non credete alla concorrenza. Avete fatto cadere il Governo Draghi proprio sulla concorrenza. Ma figuratevi se voi credete alla concorrenza. Purtroppo ve la impone l'Europa, quella cattiva Europa che voi dite, a parole, di voler cambiare. Visto che il PNRR è legato all'approvazione, ogni anno, della legge sulla concorrenza, ogni anno ne presentate una. Il prossimo anno la presenterete sulla libertà di verniciare le panchine dei colori che ogni Comune preferisce, oppure sul colore da scegliere per le aiuole, oppure sulla tinteggiatura e sulla tappezzeria da scegliere nelle aule pubbliche, perché voi non volete affrontare i veri temi. Lo si vede ogni volta che c'è un tema che interessa al Paese: alla fine, se va bene, ritirate l'emendamento e, se va male, non lo presentate neanche, perché siete lontani mille miglia.

Noi voteremo contro questo disegno di legge, che voi definite sulla concorrenza, ma che io chiamo «compitino fatto a casa, perché l'Europa ce l'ha chiesto». Tuttavia, l'Europa ci chiede di fare salti di qualità. Forse ve lo siete dimenticato, ma voi avete fatto un decreto-legge che era un «salva da raccomandazioni e infrazioni europee». Allora perché, per salvarci dalle infrazioni europee, non fate una legge sulla concorrenza vera? Di nuovo, voi siete andati al potere dicendo che non avreste mai fatto quello che l'Europa ci chiedeva. E oggi siete costretti a farlo, dalla finestra invece che dalla porta. Prima o poi, qualcuno se ne accorgerà e vi chiederà conto.

Noi, nel frattempo, siamo orgogliosi di aver cercato di introdurre la concorrenza in questo Paese, che, da sola, sbloccherebbe il PIL - secondo alcuni stimati studiosi - del 7 per cento. Ma comprendo che voi siete felici dello 0,5 per cento. Quindi, alla fine, visto che vi piace sopravvivere, avete effettivamente fatto una legge sulla concorrenza in base alla sopravvivenza. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti e amministratori locali

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea la consulta giovanile, i docenti e gli studenti degli Istituti scolastici superiori di Castellaneta, in provincia di Taranto, che, accompagnati anche dal

sindaco, stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1318 (ore 11,35)

SALVITTI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, il provvedimento all'esame dell'Assemblea si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza, partendo dall'inderogabile principio costituzionale della libertà di iniziativa economica e, quindi, come diritto di agire nel mercato liberamente, di intraprendere qualsivoglia attività imprenditoriale, così come coperto dalla Costituzione italiana. È un principio che si sposa con quello della concorrenza sul libero mercato.

Dunque, il commercio deve essere un gioco competitivo, i cui beneficiari ultimi siano i consumatori; un tipo di legislazione nato alla fine dell'Ottocento, che si è affermato solo più tardi nel vecchio continente. Rimuovere, quindi, gli ostacoli di carattere normativo e amministrativo per favorire più possibile quella che è la crescita, tutelando i consumatori, è un dovere morale per la politica. Negli anni passati, la garanzia di aggiornamento annuale della legge della concorrenza era un miraggio, non è mai stato fatto praticamente nulla. Noi, invece, come obbligo che ci viene dall'Europa, forniamo un aggiornamento annuale.

Grazie, quindi, al lavoro del Governo Meloni, nello specifico al lavoro del ministro Urso, abbiamo ritrovato la puntualità e non perché facciamo il compitino a casa. Noi portiamo, come da indicazione, la terza legge consecutiva sul tema della concorrenza; un provvedimento che contiene sedici articoli, con previsioni volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Parliamo del riordino delle concessioni autostradali: un tema non di poco conto, quindi, per quanto riguarda un discorso sulla scorta della più grande infrastruttura che abbiamo sul nostro territorio. Il nostro obiettivo è realizzare un modello di maggiore efficienza e in linea con la visione europea e che concepisca la concessione quale strumento contrattuale in grado di garantire un'efficace collaborazione tra la parte pubblica e la parte privata.

È evidente la *ratio* di una simile norma. In conformità con il divieto della proroga delle concessioni, si vuole evitare una posizione di vantaggio per il concessionario uscente, attraverso, ad esempio, l'applicazione del diritto di prelazione. Non viene, però, cancellata la possibilità dell'affidamento *in house* delle concessioni autostradali. La procedura, in questo caso, si conclude con l'approvazione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, della proposta definitiva di convenzione per un servizio più efficiente, per infrastrutture degne di un sistema di trasporti di un Paese che fa parte del G7.

L'articolo 10, invece, definisce una precisa durata delle concessioni, che non possono superare i quindici anni. È prevista la possibilità di deroga, ma solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare in concessione non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito nel termine dei quindici anni. Quindi parliamo di infrastrutture e di modifiche talmente importanti da non consentire il rientro da un punto di vista economico da parte degli investitori. È un modo, quindi, per evitare posizioni dominanti nel settore, che schiacciano la concorrenza e schiacciano l'impulso all'imprenditorialità sul nostro territorio.

Così come non è rinviabile l'aggiornamento delle tariffe, che devono essere fissate in base a criteri specifici, come distanza percorsa, flussi di traffico, indice inflattivo. Ma tutto questo deve essere accompagnato da una costante procedura di aggiornamento del piano economico e finanziario della società concessionaria. Solo così si possono determinare i futuri interventi. Solo così si può seguire il principio della programmazione e della realizzazione degli investimenti e dei lavori.

La proposta di riforma tende a realizzare un modello di maggiore efficienza e coerente con la visione europea, che concepisca la concessione quale strumento contrattuale in grado di garantire una efficiente collaborazione tra la parte pubblica e la parte privata.

Tralascio altri argomenti, ma il concetto base è quello di implementare le possibilità di investimento per il miglioramento delle infrastrutture presenti sul nostro territorio.

L'articolo 24 riguarda la facoltà per i clienti domestici vulnerabili - c'è quindi un'attenzione particolare anche a quelli che possiamo definire piccoli consumatori - di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele gradualità. Ad ARERA viene affidato il compito di definire le modalità di attuazione di tali previsioni.

Nell'ambito del trasporto pubblico interveniamo sulle sanzioni per le attività non di linea, come taxi e NCC, non iscritte nel registro informatico delle imprese esercenti in questo servizio. Introduciamo quindi trasparenza e regole chiare per tutti.

In un mercato dinamico le *startup* giocano un ruolo fondamentale. Quelle innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese dovranno avere un capitale sociale minimo regolamentato e impiegare almeno un dipendente entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge. Le *startup* sono ben accette e rappresentano lo sviluppo fondamentale dei giovani e del nostro Paese (*Applausi*), ma debbono vivere adeguandosi rispetto a regole fondamentali che stabilisce il mercato. Quindi, vi sono misure per un'effettiva esistenza di un progetto e per una crescita di idee che fortunatamente camminano sulle gambe dei giovani.

Si tratta di un provvedimento importante. La manovra sui *dehor* sembra una banalità, e invece è un elemento molto importante anche e soprattutto di decoro urbano, perché è bene che ci sia un'attenzione particolare anche in questo; si portano risorse ai Comuni e si creano economie anche alle attività esercenti sul nostro territorio. C'è quindi attenzione su molti aspetti.

Allo stesso tempo, correggiamo la stortura delle commissioni per i buoni pasto - anche questa sembra una banalità, ma non lo è - che sfioravano il tetto del 20 per cento, mettendo così in difficoltà sia gli esercenti che i lavoratori, i quali avevano difficoltà a usare questi *ticket*. Grazie a questo Governo i buoni pasto tornano a essere uno strumento utile del *welfare* aziendale, un altro elemento fondamentale che ritroveremo nel corso degli anni per poter migliorare la vita di tutti i nostri lavoratori, per i quali sono stati concepiti. Bar e ristoranti tornano ad accettarli serenamente, senza aggravio di costi, e soprattutto andiamo a equiparare il settore privato a quello pubblico, con un tetto del 5 per cento.

La visione di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene è chiara e orienta ogni provvedimento come questo, che rappresenta un pilastro fondamentale per le sfide economiche del futuro, anche se si vogliono sminuire gli argomenti trattati in questo provvedimento.

Voglio mettere in evidenza che la concorrenza è non un banale principio, bensì un obbligo imposto sì da Bruxelles, ma è uno strumento utile per migliorare direttamente e indirettamente la qualità di vita dei cittadini in un mercato competitivo. Per affermare questo non bisogna neppure essere dei premi Nobel per l'economia. Si ottengono prezzi più equi, servizi più efficienti, una maggiore e più virtuosa allocazione delle risorse, per liberare il mercato e non soffocarlo in un'ottica più ostica che altro. Promuovere la concorrenza vuol dire tutelare non solo i consumatori, ma anche le imprese, perché è in un regime di concorrenza che si può esplicitare la libertà di impresa sancita dall'articolo 41 della Costituzione.

Per questo e per tanti altri motivi, il nostro Gruppo vota a favore. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo per votare propone interventi - secondo noi - assolutamente inadeguati e insufficienti. In alcuni casi le previsioni che vengono fatte ci vedono fortemente contrari.

Si parla di concorrenza, ma noi pensiamo che il primo livello di concorrenza lo si faccia aumentando la qualità della vita delle persone che lavorano ogni giorno, e quindi riconoscendo diritti, salari, condizioni di lavoro migliori e di una certa rilevanza.

Invece le misure sul lavoro che questo Governo sta adottando sono di retroguardia e stanno peggiorando la situazione nel mondo del lavoro. È riconosciuto da tutti, purtroppo, il dato secondo cui siamo il Paese che ha la minore crescita dei salari e degli stipendi. Ci sarà pure una ragione per la quale altri Paesi, che in passato erano dietro di noi, ci hanno superato e fra un po' ci guarderanno molto da lontano. Non solo i salari sono fermi, ma si registra anche una perdita significativa del loro potere

d'acquisto, perché gli interventi che avete fatto, se va bene, danno risposta a un terzo della perdita di potere d'acquisto dei salari. In sostanza si va in quella direzione.

Le vostre politiche fiscali tendenzialmente favoriscono quelli che hanno di più, anche perché in questo Paese è dimostrato - non da me, non da noi - che chi paga le tasse sono i lavoratori dipendenti e i pensionati, fino all'ultimo centesimo, mentre per gli altri fate la *flat tax*. Questo è il dato fondamentale: abbassate, fate il condono e andate in questa direzione.

Per non parlare poi degli stipendi dei lavoratori e delle lavoratrici e delle pensioni. Avete sbandierato per anni dai banchi dell'opposizione il fatto che, una volta giunti al Governo, avreste cancellato la riforma Fornero. Se non vado errato, ora avete dato ben 3,07 euro al mese di aumento delle pensioni. È una vergogna! Forse sarebbe stato meglio dire zero, che è la stessa cosa. Avete inoltre prolungato l'età per andare in pensione. Quindi, in sostanza, c'è un peggioramento della vita delle persone che lavorano.

Questa è la prima mancanza di concorrenza, tant'è che i nostri giovani laureati tendenzialmente vanno all'estero, dove trovano spazi per esprimere la professionalità per la quale hanno studiato e hanno salari e condizioni diverse, dal punto di vista sia economico (gli stipendi) che sociale, con la possibilità di avere una casa pagando un affitto decente. Questo è il dato.

Parlate di concorrenza, ma guardate sempre indietro. Pensiamo alla questione dell'assegnazione delle concessioni marittime e fluviali per le famose attività turistiche. È del tutto evidente che questo Governo ha un problema al suo interno, visto che continua a mantenere invariata la situazione, perché non può fare un torto alla ministra Santanchè e neanche al suo amico Briatore. Quindi, in sostanza, altro che concorrenza! Altro che modernità! Il problema è difendere le condizioni.

Per non parlare poi, ad esempio, della vostra posizione e dell'atteggiamento che avete sulla questione del clima. La Commissione europea rileva che l'Italia è molto esposta alle condizioni climatiche, e lo sappiamo tutti. Quello che è successo in questi anni e soprattutto nell'ultimo anno lo dimostra. Bisognerebbe intervenire di fronte al fatto che c'è un peggioramento della situazione ambientale e climatica. I cambiamenti climatici, però, a voi non interessano, tant'è che l'ISPRA denuncia il fatto che nel 2022 sono stati consumati 21 ettari di suolo al giorno (il dato più alto degli ultimi undici anni). Questo ha un costo, oltre che sociale ed ambientale, anche economico: si stima sostanzialmente un costo di oltre 5 miliardi. In sostanza, voi in qualche modo ve ne infischiate di questo dato e continuate ad andare avanti parlando di fonti fossili e rallentando la transizione ecologica e il passaggio a politiche energetiche pulite, tant'è che siamo continuamente richiamati su questo terreno.

La politica che avete perseguito, continuando a pensare che queste cose si possono spostare da cinque, dieci o quindici anni, ci fa perdere in termini di competitività.

Oggi l'Italia e anche l'Europa hanno un problema serio. Ad esempio, con riferimento alla crisi dell'automobile, è evidente a tutti che chi per primo si è posto il problema di affrontare la questione della transizione alle auto elettriche, e ridurre le emissioni, è oggi maggiormente in grado di intervenire sul mercato. La concorrenza funziona in questo modo.

Le concessioni non si possono fare, bisogna spostarle; sul patrimonio immobiliare, bisogna spostare; sulla questione delle automobili, bisogna spostare. Ma se la politica è rinvio, quale concorrenza si può fare? La si fa sul costo del lavoro, pagando meno le persone. Sono ormai 5 milioni le persone che vengono pagate meno di 9 euro l'ora e salari e stipendi non crescono, perché si pensa di essere competitivi sul sudore delle persone che lavorano. Questa è la concorrenza che avete in mente e fate proroghe.

A fronte di tutto ciò è avvenuto un fatto che rivendichiamo come positivo, in quanto si è finalmente intervenuti sulle concessioni autostradali. Anche qui voi prevedevate proroghe, ma, grazie a un emendamento presentato dal nostro Gruppo alla Camera, si prevede una proroga limitatamente ad alcuni casi. Più che di decreto concorrenza, si sarebbe dovuto parlare di decreto proroghe: si proroga e non si fa.

Cosa dire, poi, del fatto che avete messo in discussione l'affidamento *in house* delle concessioni e liberalizzato gli spazi, ad eccezione di quei pochi vicini ai siti archeologici? L'importante - come si dice - è consumare suolo.

Avete poi fatto un pasticcio sulle *startup*, introducendo la condizione del capitale sociale pari a 20.000 euro per ottenere i finanziamenti pubblici. Questo criterio avrebbe tagliato fuori sostanzialmente il 70 per cento delle 13.000 *startup* esistenti. Per fortuna, grazie all'opposizione, la norma è stata modificata. Tutto il provvedimento, in sostanza, non è volto a favorire l'innovazione, la concorrenza, l'innovazione tecnologica, la riforma sul terreno ambientale e la transizione ecologica. La concorrenza cui voi continuate a pensare è quella fatta sul basso costo della manodopera.

Per questa ragione e per le misure che mancano, il nostro voto sarà convintamente contrario.

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge annuale per il mercato e la concorrenza è uno strumento importante per implementare le liberalizzazioni delle attività economiche. Oltre a essere il principale stimolo all'economia, la concorrenza, allo stesso tempo, è il modo migliore per tutelare i consumatori. Lo scopo è quindi quello di stimolare sempre di più la crescita del nostro tessuto imprenditoriale attraverso l'apertura di ulteriori nuovi spazi di iniziativa.

Il provvedimento contiene disposizioni che aumentano la concorrenza e che semplificano la burocrazia in diversi settori, come le concessioni pubbliche e i servizi locali e ambientali. L'idea di avere gare trasparenti e controlli più rigorosi per la gestione delle infrastrutture, tra cui le nostre autostrade, sostituisce il rinnovo automatico delle concessioni. I controlli ovviamente devono esserci per vigilare sul rispetto degli impegni presi per mettere in atto gli investimenti e la manutenzione della rete. Allo stesso tempo, le nuove procedure sottendono l'aspettativa di avere più efficienza nella gestione, anche attraverso la definizione delle tariffe, con maggiore tutela per gli utenti.

Altro punto di forza di questo provvedimento è la volontà di proteggere il consumatore in un ambito commerciale sempre più articolato e dove l'offerta digitale è certamente condizionante nell'intero comparto delle vendite. Vengono rafforzate le tutele del consumatore attraverso una maggiore trasparenza delle offerte commerciali sui beni e servizi.

Per quanto riguarda le bollette elettriche, i clienti vulnerabili possono chiedere l'accesso al servizio a tutele graduali fornito dall'operatore di energia aggiudicatario nell'area di competenza. Stiamo parlando di ulteriori tutele assegnate a 4 milioni di utenti delle categorie più deboli in Italia.

Vorrei inoltre ricordare le disposizioni delle *startup* innovative che vanno a ritoccare il cosiddetto Startup Act del 2012, che ha previsto una serie di semplificazioni e di riduzioni degli oneri, perché costituisce una società e punta all'innovazione. Ora, da una parte, si restringe la definizione di *startup* innovativa e, dall'altra, si amplia la definizione degli incubatori certificati per il sostegno e l'accelerazione delle nuove realtà innovative. Importante è la novità di indirizzare fino al 10 per cento degli investimenti degli enti di previdenza obbligatoria o complementare nei fondi di *venture capital*: cioè si creano le condizioni per avere un sistema di imprese che continuino a crescere puntando all'innovazione, uno dei principali *driver* della crescita economica.

Insomma, i temi trattati in questo provvedimento sono tanti e diversi, per fare in modo che le imprese italiane siano rese sempre più dinamiche, proprio perché sono chiamate a confrontarsi con mercati sempre più globali e complessi.

Rimane a Forza Italia il rimpianto per non essere potuti andare oltre su alcune delle sue proposte, che ci auguriamo possano trovare spazio in altra sede normativa e che comunque noi ripresenteremo, come quella di prevedere un equo contributo allo sviluppo e al mantenimento delle infrastrutture della rete Internet da parte dei cosiddetti OTT (*over the top*): questi grandi operatori non sostengono il costo dell'accesso alle reti, pur generando un enorme volume di traffico. Inoltre, riteniamo che sia arrivato il momento per definire un sistema di tassazione più puntuale verso i giganti della rete che, dopo aver stravolto il mercato italiano del commercio e della pubblicità, continuano a versare poco al fisco italiano. Questo è possibile grazie al fatto che, essendo parte di multinazionali che possiedono società controllate nei luoghi fiscalmente più convenienti, riescono ad eludere il nostro sistema di tassazione.

Il nostro Capogruppo, senatore Gasparri, ha ritirato gli emendamenti, ma riteniamo che sia arrivato il momento per affrontare in maniera definitiva queste tematiche.

Per concludere, ripeto l'apprezzamento per le misure di questa legge che consegna risposte anche

all'avanzamento dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Annuncio pertanto il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

[LICHERI Sabrina](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (*M5S*). Signor Presidente, rivolgo un saluto ai pochi colleghi presenti e al Sottosegretario, che è sempre presente anche in Commissione.

La legge annuale per la concorrenza avrebbe il compito di fornire ogni strumento di carattere giuridico idoneo a favorire lo sviluppo del nostro ricco ed eccellente tessuto produttivo, artigianale e commerciale, promuovendo la più sostenibile innovazione e tendendo la mano, aiutandole, alle migliori energie e potenzialità che faticano ad emergere, al fine ultimo di consegnare un futuro degno di questo nome alle nuove generazioni.

Ebbene, io dico "avrebbe" perché in questo provvedimento facciamo fatica ad individuare qualcosa di veramente utile ed efficace in grado di risollevare il nostro Paese dal progressivo declino che sta vivendo

Anzitutto, il contenuto del presente disegno di legge ci fa subito comprendere, evidenziandolo ancora una volta, che la realizzazione del PNRR non è tra le priorità di questo Governo. Peccato, perché tale strumento ha contraddistinto la ripresa economica, la vera ripresa economica post pandemica, con investimenti e programmi, senza i quali il Governo oggi non potrebbe vantare alcuni dei tanti numeri positivi che con entusiasmo spesso cita, perché quei numeri positivi sono strettamente legati alla ripresa economica intimamente derivante dalle risorse del PNRR. La verità, infatti, è che a metà del 2024 sono stati solamente 51 i miliardi investiti sui complessivi 198 a disposizione.

Arrivando al merito, inizio il mio intervento parlando delle concessioni autostradali. La Banca d'Italia ha già detto tutto, certificando l'irrelevanza delle misure sia sull'affidamento dei contratti sia sulla vigilanza. Se andiamo a vedere bene, questo non ci sorprende più di tanto, visto che l'unico risultato a cui tiene il nostro Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è il ponte sullo Stretto, la cui realizzazione impedisce di fatto di investire sulle emergenze vere, le più gravi e attuali. Tutto questo si traduce nel prendere decine di miliardi di euro e buttarli letteralmente in fondo al mare.

Non possiamo non citare anche in questa sede l'emergenza più grave, ossia l'efficienza e l'accessibilità del sistema sanitario nazionale. La riforma approvata nella passata legislatura poneva le basi per favorire, attraverso gare e procedure trasparenti, il miglioramento dei servizi, ma questo Governo ha mancato di attuarla. In compenso, avete previsto un aumento del tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie dai soggetti privati accreditati, quindi soggetti privati, con buona pace del dovere costituzionale di garantire cure da parte dello Stato a tutti coloro che non hanno la possibilità economica per accedere a questi servizi privati. La carenza di personale è sempre più un dramma e ancora non abbiamo uno strumento capace di eliminare il problema del tetto delle assunzioni.

Il disegno di legge in esame, a nostro avviso, non tratta temi meritevoli di attenzione (anche perché, se non ora, quando? Se non qui, dove), come ad esempio il tema dell'energia, un tema strategico per favorire un mercato più efficiente e concorrenziale. La crisi energetica ha dimostrato quanto la volatilità dei prezzi possa produrre contraccolpi veramente violenti sulle piccole e medie imprese, riducendone in modo significativo la possibilità di crescita, senza trascurare poi le esigenze connesse agli obiettivi di decarbonizzazione.

Passando poi ai giovani, inizialmente noi eravamo felici del fatto che il provvedimento si occupasse di loro (mi riferisco alle *startup*), poi siamo andati a vedere e abbiamo fatto la seguente riflessione: forse sarebbe stato meglio non occuparsene. Mi sto riferendo alla norma sul capitale minimo richiesto, inizialmente pari a 20.000 euro; poi il Governo ci ha ripensato e noi di questo siamo contenti. Infatti, avete eliminato *in extremis* la norma che prevedeva il requisito del capitale sociale minimo a 20.000 euro e la presenza di un dipendente quale condizione per definire una *startup* come innovativa. Vi ringraziamo, anche se lo possiamo considerare il minimo sindacale.

Permangono altre criticità e proprio per questo abbiamo presentato una serie di emendamenti nel tentativo di dare il nostro contributo, ma anche di aprire maggiormente gli occhi a questo Governo, tuttavia tali emendamenti sono stati puntualmente bocciati. Mi riferisco, ad esempio, alla proposta di

ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa sulle *startup* innovative anche le imprese di nuova costituzione che realizzano innovazioni in settori tradizionali. Ne parlavo prima in sede di illustrazione degli emendamenti: penso anche alle micro imprese, a tutte quelle che presentano un patrimonio inferiore ai 5.000 euro, anche qualora l'attività non sia direttamente riconducibile alla tecnologia, pur se dotate di elevata innovatività. Solo così sarebbe possibile, a nostro avviso, aiutare concretamente i giovani, quindi le loro famiglie e quindi noi stessi e il nostro futuro.

Un'altra riflessione riguarda taxi e noleggio con conducente. Non si interviene per superare i blocchi all'ingresso di nuovi soggetti, nonostante recentemente la Corte costituzionale abbia affermato che il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni comprometta la possibilità di aumentare un'offerta già ampiamente insufficiente, come del resto vediamo tutti. Lo dicono le code che ogni giorno vediamo di cittadini e turisti in attesa di un taxi, con ripercussioni sicuramente sulla qualità del servizio e sui prezzi, difficoltà che aumentano nelle Regioni dove la mobilità non funziona così bene e le infrastrutture non offrono la possibilità di accedere ai servizi pubblici.

Un altro aspetto affrontato da questo disegno di legge riguarda la prassi commerciale di riporzionamento dei prodotti confezionati, attraverso la quale, a parità di prezzo, diminuisce la quantità del prodotto. Si tratta di pratiche ormai molto diffuse che danneggiano il potere di acquisto delle famiglie, perché le ingannano: c'è proprio un'azione d'inganno sul prezzo effettivamente praticato attraverso la riduzione di quantità di cibo e bevande con imballaggi invece abbondanti, in grado di aumentare la dimensione del prodotto confezionato. Si tratta ovviamente di comportamenti capaci di innescare dinamiche truffaldine e incontrollabili anche sulla determinazione e definizione del prezzo, aumentandolo. Per questo abbiamo presentato un emendamento e abbiamo proposto di inserire questo fenomeno tra le pratiche commerciali definite giuridicamente ingannevoli.

Rispetto ai *dehor*, sicuramente non possiamo non evidenziare che siamo di fronte ad una loro diffusione incontrollata, spesso disomogenea in zone di maggior pregio storico, paesaggistico e culturale. Vi sono concentrazioni che danno anche un po' questa sensazione di soffocamento, con effetti ovviamente negativi sul decoro e sul patrimonio storico-culturale, rendendo talvolta impraticabili le strade, i marciapiedi e anche minacciando in qualche modo la sicurezza, provocando dei gravi disagi alle persone più fragili. Al contrario, nelle aree più lontane dei centri storici si percepisce desolazione e conseguentemente anche insicurezza.

Ebbene, l'articolo 23 del disegno di legge che stiamo per votare rischia di esasperare ulteriormente queste dinamiche, prevedendo - per noi questo è assurdo - che le autorizzazioni delle soprintendenze del Ministero della cultura siano soltanto residuali e permangano solo per piazze, strade e altri spazi aperti legati a siti archeologici e altri beni culturali di interesse eccezionale. Qui si fa un passo indietro nella realizzazione della nostra Costituzione, che include tra i principi fondamentali, all'articolo 9, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Abbiamo per questo presentato una proposta emendativa finalizzata a sopprimere la semplice applicazione del silenzio assenso. In genere, il silenzio assenso lo utilizziamo per velocizzare le lungaggini amministrative, ma non dove è necessaria una valutazione attenta, precisa e puntuale. Quindi, con quell'emendamento abbiamo chiesto di sopprimere la semplice applicazione del silenzio assenso per le autorizzazioni all'installazione di *dehor* nelle aree contigue e in prossimità di siti archeologici o beni culturali di interesse eccezionale.

In conclusione, signor Presidente, noi continuiamo a lavorare in difesa della nostra Costituzione e per una legge che produca più lavoro, prezzi più concorrenziali e servizi più efficienti, con un'attenzione particolare ai soggetti più fragili, alle persone più in difficoltà, alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione storica e paesaggistica. Insomma, una direzione totalmente opposta a quella che questo Governo sta percorrendo. Pertanto, il nostro voto sarà contrario. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il disegno di legge in esame, relativo alla legge annuale per il mercato e la concorrenza, affronta temi cruciali per l'economia e le infrastrutture del nostro Paese e contiene delle misure importanti in settori chiave, come quello delle autostrade, dell'assicurazione e soprattutto delle *startup*.

Per la Lega è necessario che nella tutela della concorrenza non si dimentichi mai la tutela dei cittadini. Concorrenza significa infatti garantire servizi di qualità a tutta la popolazione. Il fondamento del provvedimento - non dimentichiamocelo - è la necessità di prevedere disposizioni per la tutela del mercato della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, soprattutto con misure volte a promuovere lo sviluppo di questo tema, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione, oltre a rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo e amministrativo all'apertura dei mercati, ponendo attenzione a garantire la tutela del consumatore finale.

Si tratta quindi di una misura in linea con il programma di Governo, in quanto volta a incidere sul settore delle concessioni autostradali, delle *startup* e delle assicurazioni, ma soprattutto sulle imprese e sulle famiglie.

In particolare, per quanto riguarda le concessioni autostradali, con questo provvedimento ci lasciamo il passato alle spalle e scegliamo procedure trasparenti e rigorose sia per le concessioni sia per le convenzioni, le tariffe dei pedaggi e la pianificazione degli investimenti. La proposta è finalizzata a realizzare un modello di maggior efficienza, coerente con la visione europea, per la quale la concessione dev'essere uno strumento contrattuale in grado di garantire un'efficace collaborazione tra la parte pubblica e la parte privata. Da tempo il *vice premier* e ministro Matteo Salvini chiede un cambio di rotta sul sistema delle concessioni e lavora in questa direzione - e con lui tutto il nostro movimento - perché esso fino ad oggi ha visto grandi gruppi privati, anche stranieri, beneficiare degli ingenti introiti dei pedaggi. Finalmente, con questa misura - che è il risultato dell'impegno concreto da parte di tutti noi - questi introiti non finiranno più nelle tasche dei grandi gruppi concessionari, ma rimarranno allo Stato, che li utilizzerà per investimenti in opere pubbliche. Finalmente, lo Stato avrà un ruolo diretto nelle grandi infrastrutture, facendosi garante dell'equa distribuzione di risorse e servizi ai cittadini.

Concorrenza non significa agevolare i grandi gruppi, ma piuttosto sostenere il nostro tessuto economico, fatto di migliaia di piccole e medie imprese. A questo mira anche il provvedimento oggi in esame, che riserva attenzione particolare agli investimenti nelle infrastrutture.

Per quanto riguarda il settore delle assicurazioni e, in particolare, i contratti per le calamità naturali che le imprese devono stipulare, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni finalmente è incaricato di gestire un portale informatico, in cui sarà possibile comparare le varie offerte assicurative in modo trasparente, e questo è un risultato importante.

Un'altra misura riguarda un altro tema, quello delle *startup*, di cui viene aggiornata la definizione, affinché le agevolazioni siano focalizzate sulle imprese con le maggiori potenzialità innovative. Viene inoltre modificata la definizione di incubatore certificato di *startup* e, per effetto di tale modifica, viene ampliata la platea dei soggetti iscritti all'apposito registro. Vengono promossi gli investimenti in *startup* da parte di investitori privati e istituzionali tramite la previsione di un credito d'imposta in favore degli incubatori certificati che effettuano l'investimento. Infine, si agevolano anche gli investimenti in *venture capital* da parte degli enti di previdenza obbligatoria e complementare, e questo è un altro grandissimo risultato.

Nel concludere questo mio intervento, desidero ringraziare il sottosegretario Massimo Bitonci per il suo impegno determinante sul provvedimento che ci accingiamo a votare e, per il suo tramite, tutto il Governo. Ringrazio anche il presidente della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare Luca De Carlo, i relatori Ancorotti e Potenti e i colleghi membri della stessa Commissione per aver compreso l'importanza del provvedimento, rendendolo velocemente disponibile per l'Assemblea.

Il voto del Gruppo Lega-Salvini Premier sarà favorevole. (*Applausi*).

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, è evidente a tutti, o almeno dovrebbe

esserlo, che il provvedimento di cui stiamo discutendo dovrebbe affrontare questioni estremamente importanti per la crescita del Paese e per la vita degli italiani. Non può che essere così, se pensiamo a quali sono i suoi grandi e dichiarati obiettivi: rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori.

Prima di provare però a spiegare perché, a nostro avviso, questi obiettivi per il secondo anno consecutivo sono clamorosamente falliti, sento l'esigenza di fare una premessa. Ho detto infatti che stiamo discutendo, ma in realtà, ancora una volta, siamo chiamati a ratificare in fretta e furia un provvedimento esaminato - peraltro, velocemente - dalla Camera dei deputati. Si tratta dell'ennesima prova della mortificazione costituzionale del Parlamento, ma non solo: si tratta anche - e lo abbiamo visto questa mattina - dell'incapacità di legiferare da parte della maggioranza, che è totalmente subalterna al Governo, il quale ne calpesta la dignità. Un Governo che ha predisposto questo disegno di legge annuale per la concorrenza non perché convinto della sua importanza, ma perché costretto. Infatti questo è un atto dovuto, legato a una precisa indicazione del PNRR.

Va detto che, già quando vi cimentate in provvedimenti ai quali tenete, l'improvvisazione e l'incompetenza di cui avete dato prova in questi due anni incidono pesantemente sul risultato finale. Gli esempi non mancano: basti pensare all'autonomia differenziata, smontata dalla Corte costituzionale, al recente decreto flussi o al decreto sulla sicurezza, che dovrà ritornare in Parlamento perché restringe le libertà degli individui e i loro diritti. Figurarsi quando si tratta non di un provvedimento che vi convince, ma proprio di un compito a casa, al quale siete obbligati: vi applicate con lo stesso entusiasmo di chi va a togliersi un dente. (*Applausi*).

È ovvio che poi - passando dal metodo al merito - le conseguenze si vedono. Il risultato si vede ed è sotto gli occhi di tutti: un disegno di legge debole e privo di visione, non all'altezza del compito, fatto di misure frammentate, che non sciolgono alcun vero nodo, che non rimuovano ostacoli, che non promuovono nulla, che non tutelano nessuno. Molti ambiti di intervento sono semplicemente ignorati e l'elenco sarebbe davvero lungo. Nulla di incisivo è stato fatto rispetto al costo dell'energia, soprattutto per tutelare i clienti vulnerabili. Nulla è stato fatto riguardo alle banche, alle assicurazioni, alle professioni, alle telecomunicazioni. Addirittura, in alcuni ambiti, si è tornati indietro rispetto alle nuove regole. Mi riferisco all'accreditamento e agli accordi contrattuali con il sistema sanitario nazionale per le strutture private.

I settori su cui, invece, intervenite non possono sicuramente trarre beneficio da misure che sono troppo limitate e poco incisive. Rispetto alle concessioni autostradali, al di là di alcune disposizioni per regolamentare la messa a gara, è stato fatto poco o nulla, in particolare per favorire investimenti innovativi ed efficaci, per tutelare gli utenti con tariffe sostenibili e per tutelare, come abbiamo detto anche ieri, i lavoratori e la sicurezza del lavoro.

Rispetto ai trasporti, ancora una volta arrivano risposte a scapito del settore del noleggio con conducente, con un insieme di disposizioni ben lontane dall'assicurare un'effettiva concorrenza all'interno del servizio del trasporto pubblico non di linea.

Per quanto riguarda le strutture amovibili degli esercizi pubblici, i cosiddetti *dehor*, si prorogano per un altro anno i provvedimenti emergenziali adottati durante la pandemia e si prevede una delega al Governo per disciplinare la materia. Ancora? È una misura sulla quale non siamo d'accordo, che non condividiamo, perché si sottraggono responsabilità e competenze ai sindaci e alle amministrazioni locali. (*Applausi*).

Voi non solo tagliate le risorse ai Comuni, non solo tagliate i loro bilanci, ma, cosa ancora più grave, non riconoscete le competenze a chi le dovrebbe esercitare, perché conosce la realtà in cui opera, perché è in grado di lavorare a un bilanciamento tra il diritto alla mobilità dei cittadini, la tutela del decoro urbano e le esigenze delle attività commerciali.

D'altra parte, è difficile vedere in questo disegno di legge qualche scelta che sia comprensibile, sia rispetto alle misure che adottate, sia rispetto alle misure che rifiutate (perché avete rifiutato alcune nostre proposte). Tra le prime, le misure sulle *startup*, che, invece di favorirne la creazione e lo sviluppo, sono penalizzanti, soprattutto per quanto riguarda i requisiti dei livelli di capitale sociale e del numero di dipendenti richiesti. Tra le seconde, il no ai nostri emendamenti sacrosanti, come tutti

riconoscono, come tutti voi riconoscete, che puntavano a bloccare il *telemarketing* selvaggio, obbligando le aziende *call center* ad evidenziare direttamente sul *display* del telefono la natura commerciale della chiamata. (*Applausi*).

Ma perché avete detto di no? Ancora, qui non avete voluto fare nulla. Sì, meglio per voi sacrificare la tutela dei consumatori che rinunciare alla chiusura al confronto. Una chiusura al confronto che definire aprioristica e ideologica è davvero poco. D'altra parte, è il vostro modo di agire. Questa è la vostra mentalità, figlia di un atteggiamento corporativo e protezionistico della cultura di chi favorisce le rendite di posizione e i privilegi, invece di puntare sui meriti, invece di aprire opportunità per i nuovi soggetti e di garantire la libertà di scelta dei consumatori.

Il problema, però, è che, seguendo i vostri principi, la nostra società diventerà più statica e chiusa, poco aperta alla concorrenza all'innovazione e le diseguaglianze cresceranno. D'altro canto, anche la vostra legge di bilancio, allo stesso modo delle due che l'hanno preceduta, non contiene alcuna traccia di quelle strategie espansive che sarebbero necessarie per rilanciare la nostra economia.

In questo c'è una coerenza di fondo. Bisogna, purtroppo, riconoscerlo: sempre e comunque un affastellamento di misure che suonano come dei semplici contentini per questa o quella categoria, ad un soggetto piuttosto che ad un altro. Mai una scelta, mai un provvedimento che abbia un minimo di respiro, che sia il prodotto di una strategia. Tutto questo mentre si moltiplicano le rilevazioni dei principali istituti economici internazionali, che sottolineano il forte rallentamento dell'economia italiana.

Cito solo l'OCSE, con la conferma dell'Istat, che ha previsto una crescita del PIL italiano dello 0,5 per cento nel 2024, ad un livello costantemente inferiore alla media europea; con la preoccupante flessione della produzione industriale, in calo da ventuno mesi; con la diminuzione dell'*export*, per non parlare delle innumerevoli crisi industriali e dell'impennata del 30 per cento delle ore di cassa integrazione autorizzate.

Questo mentre il Governo favorisce la privatizzazione di importanti *asset* di controllo pubblico, consente cessioni di importanti reti infrastrutturali del Paese e affida, come abbiamo detto nei giorni scorsi, il completamento di una parte importante del PNRR relativa alla banda larga Starlink, con risvolti di non poco conto dal punto di vista anche della sicurezza europea e nazionale. (*Applausi*).

Questo mentre il Governo ha abbandonato al proprio destino la più grande fabbrica siderurgica europea. Questo mentre il Governo affossa il settore dell'*automotive* con la drastica riduzione delle risorse pensate per l'innovazione, per la ricerca e per la transizione.

Ieri il ministro Urso, in Commissione, ci ha raccontato un mondo fantastico, un Libro verde. Non lo voglio neanche definire un libro dei sogni, perché poi i sogni sono una cosa seria. È un mondo irrealizzabile, ma non è questa l'Italia. L'Italia è quella che ho appena descritto. L'Italia che avete prodotto in due anni è questa, con crisi e preoccupazioni. Questa è l'Italia di Giorgia Meloni ed è bene che voi ve lo ricordiate. È bene pensare che, invece, bisogna imboccare un'altra strada, la strada della crescita economica sana, competitiva e stabile (*Applausi*).

Signor Presidente, questo disegno di legge questo non lo fa. Non determina un solo passo in avanti, come non lo fa la manovra che esamineremo nei prossimi giorni, che non determina nessun passo in avanti rispetto all'obiettivo di un mercato davvero libero, davvero temperato da un etico rispetto delle regole da parte di tutti gli operatori economici. Per queste ragioni, il nostro voto non potrà che essere convintamente contrario. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto magistrale «Matilde Serao» di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1318 (ore 12,23)

PETRUCCI (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI (Fdi). Signor Presidente, colleghi senatori, prima di entrare nel merito di questo provvedimento, vorrei dire a chi mi ha preceduto che forse non ha letto bene i dati dell'Istat, dati che confermano crescita e non mancanza di sviluppo, come affermato.

Noi siamo il Gruppo che lavora. Siamo il Gruppo al quale non fanno paura le sfide, dell'oggi e del domani, per creare un futuro completamente diverso. Invitiamo quindi i colleghi della minoranza ad andare a leggersi nuovamente i dati.

Entrando invece nel merito del decreto-legge concorrenza, si tratta di un provvedimento che non contiene solamente interventi normativi e che non è una semplice formalità, ma rappresenta un vero e proprio atto di responsabilità politica, un segnale forte per il futuro del nostro Paese, che intende rompere una volta per tutte con un passato che troppo spesso ha visto il nostro sistema economico soffocato da rendite di posizione di pochi, inefficienti, fatte soprattutto di protezionismo. Il nostro obiettivo è costruire finalmente un sistema che promuova l'equità e il rispetto delle regole, favorendo equilibrio tra innovazione, concorrenza e diritti degli utenti. In parole semplici, noi siamo quelli che vogliono tutelare il consumatore, salvaguardare le imprese e i cittadini, proteggerli contro comportamenti scorretti e pratiche commerciali o industriali sleali.

Tra le questioni affrontate in questo provvedimento, una che a noi sta molto a cuore è quella del riordino delle concessioni autostradali, da anni al centro di un dibattito acceso. Fino ad oggi l'Italia ha vissuto sotto il peso di rinnovi automatici delle concessioni, che spesso si sono tradotti in aumenti tariffari incontrollati e disomogenei (ci sono dei tratti che costano di più rispetto ad altri con un ugual numero di chilometri), e soprattutto in una scarsa manutenzione delle infrastrutture. Con questo decreto non solo interrompiamo finalmente la prassi del rinnovo automatico, ma introduciamo anche l'obbligo di gare pubbliche, favorendo la concorrenza, la trasparenza e il miglioramento dei servizi. Le autostrade, che rappresentano un'infrastruttura vitale per l'Italia e per la sua economia, non possono essere lasciate nelle mani di pochi soggetti privati che per troppo tempo hanno tratto vantaggio da una situazione di monopolio, senza garantire la qualità del servizio e il controllo delle tariffe. Le nuove gare, invece, garantiranno finalmente una gestione più efficiente e trasparente a favore degli utenti e della collettività.

Come ho già detto prima, la protezione dei consumatori è una priorità per questo Governo. In un Paese dove troppe volte i cittadini sono stati vittime di pratiche commerciali scorrette, il decreto-legge in esame finalmente introduce una forte regolamentazione per contrastare le anomalie del mercato in settori quali quello delle assicurazioni, dei servizi pubblici e dei trasporti. Faccio riferimento a un'anomalia tutta italiana: l'abusivismo della professione in tema di trasporto pubblico non di linea (*Applausi*). Anche in questo caso, il nostro intervento è volto a contrastare assolutamente l'abusivismo, con più sanzioni e facendo chiarezza nelle licenze.

Non dimentichiamo anche il contributo che questo decreto dà nella gestione sostenibile dei servizi pubblici locali e nel riordino sulla normativa dei *dehor*, con la proroga fino a tutto il 2025. Seppur sia necessario un approccio equilibrato, questo intervento dà ossigeno a un settore che ha subito enormi difficoltà, senza però cedere alla logica dell'immobilismo. Andiamo a promuovere finalmente maggiori servizi per i cittadini, a incrementare le entrate per i Comuni e ad accrescere l'attrattiva dei centri storici, creando benefici significativi anche per il settore turistico. Le critiche che ci sono pervenute in particolare su quest'ultima misura vengono da chi ha poco a cuore la tutela del futuro dei commercianti italiani (*Applausi*) e di questo settore, che in epoca Covid sono stati lasciati da soli e messi in ginocchio.

Le politiche protezionistiche della sinistra hanno condotto a inefficienze e sprechi. Un esempio lampante è proprio la gestione delle concessioni autostradali, che è stata nelle mani di pochi, con benefici praticamente nulli per i cittadini e per tutto il Paese: questa è la privatizzazione senza regole che la sinistra ha voluto difendere a tutti i costi. (*Applausi*). Noi invece vogliamo rompere con questa logica, dando spazio a una concorrenza sana che favorisca l'efficienza e la qualità del servizio. Il nostro Paese ha bisogno di un cambiamento e non possiamo permetterci di rimanere intrappolati in un sistema che tutela gli interessi di pochi a scapito di tanti altri. Lavoriamo per questo ogni giorno; l'ho già detto prima. Noi siamo quelli che lavorano e non parlano; agiamo e lo facciamo tutti i giorni, a tutela dei nostri cittadini. Lavoriamo e lo facciamo, con questo provvedimento, anche nella logica del PNRR, che fino ad oggi non era stato preso in considerazione dai precedenti Governi. Per quanto riguarda il PNRR, ricordo che siamo i primi in Europa, come lo siamo nei dati Istat e nei dati che

confermano la grande ripresa dell'Italia.

Concludo ringraziando tutti: il Governo, i parlamentari, i nostri colleghi della Camera, i relatori. Non faccio i nomi, perché li ha già ampiamente illustrati il senatore Bergesio. La legge per il mercato e la concorrenza rappresenta una scelta coraggiosa, che guarda al futuro, a un'Italia più forte, più competitiva e più giusta. È per tutto questo che il Gruppo Fratelli d'Italia esprime il suo pieno e convinto sostegno a questo provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Avverto che il saluto del Presidente con la stampa avverrà fra pochi minuti, appena sospesa la seduta, nell'adiacente sala Koch.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sui lavori del Senato

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, vorrei chiedere all'Assemblea, qualora dovesse esserci un accordo complessivo, dopo aver sentito alcuni Capigruppo (però ci vuole la conferma da parte dell'Assemblea), se non sia il caso di affrontare la settimana prossima la discussione dei documenti per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, nella giornata di martedì (se non sbaglio, la seduta è convocata per le ore 10).

Nella giornata di mercoledì, dopo che la Presidente del Consiglio avrà consegnato qui in Aula al Senato (martedì alle ore 11) il testo delle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 e del 20 dicembre, si svolgerà la discussione sulle stesse comunicazioni. Terminata tale discussione, resteremo in attesa delle notizie che possono arrivare dalla Camera per affrontare il tema della legge di bilancio.

Se ci fosse un accordo complessivo da questo punto di vista, ci potremmo ritrovare martedì alle ore 10. *(Commenti)*. Ci ritroveremo con gli argomenti non conclusi (chiedo scusa, ha fatto benissimo la collega Sbröllini a ricordarmelo). Abbiamo tutta la giornata di martedì a disposizione e possiamo fare benissimo entrambe le cose e poi mercoledì svolgere la discussione sulle comunicazioni. Alle 11 di martedì è prevista la consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio; quindi, se siete d'accordo, possiamo cominciare la seduta martedì alle ore 11. Naturalmente decide l'Assemblea, ma questa è la mia proposta.

PRESIDENTE. Se non c'è nessuna posizione contraria, l'Assemblea è convocata martedì alle ore 11.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, cinquantacinque anni fa, la bomba in piazza Fontana alla Banca nazionale dell'agricoltura a Milano (17 morti e 88 feriti) inaugurava l'oscura stagione della strategia della tensione, un'epoca caratterizzata da attentati e stragi indiscriminate che avevano lo scopo di condizionare pesantemente l'evoluzione democratica e lo sviluppo democratico del nostro Paese. Un tentativo che in parte è riuscito, perché la nostra democrazia è stata ferita, è stata condizionata. Certo, alla fine ha resistito e vinto, ma a quale prezzo?

Ci sono voluti decenni per accertare, attraverso sentenze che sono oggi definitive e inoppugnabili, le responsabilità del terrorismo neofascista, di quell'anima nera inserita nella nostra Repubblica, che si è avvalsa dell'ausilio di settori delle nostre istituzioni e di custodi del Patto atlantico, che hanno coperto gli autori e ritardato l'accertamento delle responsabilità. Per questo è ineludibile pretendere verità e giustizia e stare a fianco di inquirenti e magistrati che ancora oggi lavorano per eliminare le zone d'ombra.

Disvelare quanto accaduto e dare limpidezza alle pagine tortuose e oscure della nostra storia serve a liberare e rendere così più solida la nostra democrazia. Come ha detto oggi il presidente Mattarella, verità e democrazia sono un binomio inscindibile e fare memoria di quanto accaduto è l'esigente necessità di un'etica civile, repubblicana e democratica. *(Applausi)*.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo ancora tanti anni, il 12 dicembre è una giornata che per Milano, la mia città, rappresenta un momento di grande dolore.

Mi riferisco alla bomba alla Banca nazionale dell'agricoltura, alle bombe che non esplosero anche quel giorno, ai morti e all'inizio di una scia di sangue che ha attraversato la nostra Repubblica, nel tentativo, come detto anche dal collega Bazoli, di rovesciarne l'assetto democratico.

Ciò che più preoccupa e che sappiamo, perché la storia giudiziaria ci ha consegnato delle verità molto chiare, è che pezzi delle istituzioni lavoravano per depistare e rovesciare l'ordine democratico. Ciò che si voleva era trasformare la nostra Repubblica in un Paese nel quale la gente avesse paura e che, per combattere tale paura, chiedesse l'arrivo di un uomo forte e, magari, di una giunta militare, come era successo anche in Grecia.

È una storia che, diciamoci la verità, non conosciamo ancora fino in fondo. Credo che l'esigenza di verità e giustizia sia una necessità e un bisogno direi quasi istintivo perché quelle ferite e cicatrici restano ancora e perché quei fatti e ciò che ne seguì hanno inciso profondamente sulla nostra storia e quelle zone d'ombra rappresentano ancora oggi un elemento di debolezza. Quei fatti sono stati combattuti, perché il Paese si è stretto e la reazione democratica è stata fortissima, ma certamente sono stati momenti di grande difficoltà che restano ancora incisi nella nostra storia.

Penso che, nonostante il tempo passi e gli anniversari si accumulino, la richiesta di una verità completa su quegli anni debba restare un imperativo categorico civile e politico. Dunque, credo che questo momento di riflessione debba essere la contemplazione non soltanto di un fatto consegnato alla storia, ma anche di un pezzo della nostra vita democratica, sia nei momenti bui, che nella reazione popolare che c'è stata, che oggi viviamo con la stessa attualità di quel 12 dicembre 1969. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatore Scalfarotto. La Presidenza si associa.

Suspendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,38, è ripresa alle ore 15*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Renzi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01549](#) sulle criticità nei servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea, per tre minuti.

[RENZI](#) (IV-C-RE). Signor Presidente, signor Ministro delle infrastrutture e vice Presidente del Consiglio, parlando di infrastrutture ferroviarie, penso che la voce di tutti debba innanzitutto esprimere il cordoglio per la vittima dell'incidente di ieri a Rubiera: ci uniamo al cordoglio suo, del Governo e di tutto il Parlamento per quello che è accaduto, perché naturalmente la priorità è sempre la sicurezza sui luoghi del lavoro.

La domanda d'attualità, però, verte sul tema della situazione infrastrutturale. Lei, signor Ministro, o ha sfortuna o non è capace: scelga quello che crede o entrambe le cose, per carità. Il problema di fondo è che da quando c'è lei - cito i dati dell'ottobre del 2024 - su 7.931 treni veloci, 6.159 hanno accumulato ritardi: il 77 per cento dei Frecciarossa, l'83 per cento dei Frecciargento, il 78 per cento dei Frecciabianca. E il bello è che, tra una dichiarazione sul mondo del credito e una sulla politica americana di Trump, lei continua a dire che farà chiarezza e risolverà le cose. È celebre la sua frase «troverò il colpevole, il chiodo», perché per un chiodo - così si dice - si è bloccata l'Italia. E stiamo ancora aspettando di capire che tipo di chiarezza può fare sul fatto che per la prima volta nella storia italiana un treno è partito in anticipo con la surreale motivazione che non voleva arrivare in ritardo. Quando c'era lui i treni arrivavano in orario, quando c'eravamo noi partivano in orario, con lei partono

in anticipo e arrivano in ritardo.

Le domando se dopo due anni di *spot* e di comunicazioni varie è nelle condizioni di dirci se è riuscito a trovare il colpevole del chiodo, se è riuscito a trovare il colpevole per cui il treno parte in anticipo per non arrivare in ritardo, salvo poi arrivare in ritardo pur essendo partito in anticipo e se, delle due, si ritiene incapace o sfortunato.

PRESIDENTE. Senatore Renzi, la Presidenza, anche a nome dell'Assemblea, si unisce al cordoglio per il sinistro mortale di ieri che lei ha citato.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* Signor Presidente, rispondo a nome dei 97.000 lavoratori e lavoratrici del comparto Ferrovie dello Stato che ogni giorno ci mettono il massimo dell'impegno e della passione, sostenendo uno sforzo mai visto in precedenza di interventi pubblici sulla rete ferroviaria.

Oggi sono aperti 1.200 cantieri sulla rete ferroviaria nazionale per garantire sicurezza, efficienza e, a medio-lungo termine, permanenza di un ottimo servizio, cosa che non c'è mai stata in precedenza. Quindi, non so perché i colleghi miei predecessori non avessero investito 9 miliardi sulla rete ferroviaria, che sono gli investimenti di quest'anno di RFI, per 1.200 cantieri, per 9.000 treni al giorno che viaggiano per una media di 1,6 milioni di passeggeri quotidianamente. È chiaro che, con il massimo dei treni su linea e con il massimo dei cantieri e degli operai al lavoro sulla rete ferroviaria, dei disagi ci possono essere e mi scuso ovviamente con gli italiani che ne subiscono le conseguenze.

A cantieri ultimati e lavori finiti, avremo una rete ferroviaria nazionale adeguata al Paese, non solo per l'alta velocità citata dall'interrogante, ma soprattutto per gli interregionali e per i treni pendolari, su cui stiamo investendo miliardi di euro per il rinnovo delle flotte e delle carrozze.

Io poi mi ero preparato, in base all'interrogazione, anche su taxi e noleggio con conducente (NCC), visto che dopo anni di latitanza, col cosiddetto decreto-legge *asset*, abbiamo risolto il problema dei decreti attuativi, che si attendevano da sei anni e che hanno l'obiettivo di rendere efficace il servizio sia dei taxi - abbiamo dato ai sindaci la possibilità di mettere su strada nuove licenze, quindi, spero che siano conseguenti - sia degli NCC, ovviamente contrastando l'abusivismo, che è questione assolutamente primaria sia per i taxi, che per gli NCC. Uber sciopera, mi spiace, però noi non dobbiamo sempre e comunque ubbidire a quello che qualche multinazionale straniera pretenderebbe accadesse in Italia.

Per quanto riguarda la sicurezza, aggiungo un'ultima annotazione fra le tante: ringrazio i 1.100 operatori di FS Security che, durante questo mese che ci accompagna al Natale, stanno presidiando quotidianamente 24 nuove tratte ferroviarie fra quelle a più alta densità di incidenti. La riduzione del numero di aggressioni ci dice che siamo sulla giusta linea; però contiamo di potenziare il personale di FS Security, arrivando fino a 1.500 unità, per garantire ai controllori, ai lavoratori, ai turisti e ai pendolari un servizio all'altezza di quello che si aspettano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Renzi, per due minuti.

RENZI (*IV-C-RE*). Apprezzo, signor Ministro, che abbia voluto scientificamente non rispondere alla domanda sui ritardi. Ha fatto bene: quando si ha una media dell'80 per cento dei treni in ritardo, è bene parlare di altro. Apprezzo pertanto il suo tentativo di parlare di altro, che gli riesce particolarmente bene, visto che lo sentiamo discutere e litigare con il suo collega Tajani su tutto, tranne che essere concreto sui risultati.

Ci sono tanti cantieri, è vero; ce ne sono più del passato, è vero; i ritardi, però, sono imparagonabili. L'80 per cento dei treni in ritardo significa che lei sta fallendo come Ministro. Non parli a nome dei 97.000 dipendenti del settore, perché ho dei dubbi che quei 97.000 dipendenti del settore si vogliano far rappresentare da lei. Non a caso scioperano costantemente e non è che scioperano le multinazionali americane (Uber): scioperano gli operai e gli impiegati italiani; scioperi ai quali lei risponde, anche con una scelta comprensibile, per carità, precettando (il famoso Precetto La Qualunque).

Il punto centrale che però vorrei dirle, signor Ministro, è che sugli NCC lei ha un atteggiamento persecutorio. Lei non sta risolvendo il problema, ma sta perseguitando gli NCC, che non a caso sono

anche loro in sciopero.

Se, però, visto che mi rimangono trenta secondi, posso dire qualcosa sulla sicurezza, è bene che il personale di FS Security passi da 1.100 a 1.500 unità. Però ho un suggerimento da darle, tra un'idea e l'altra. Signor Ministro, ci sono 400 tra poliziotti e carabinieri in Albania che, grazie alle vostre geniali idee sul centro migranti, stanno nei *resort* a 4 o 5 stelle - come ha dimostrato una trasmissione televisiva albanese - e fanno altre cose. Faccia una cosa, le do un'idea: richiami quei carabinieri e quei poliziotti. Fatela finita lei e la *Premier* con quell'assurdità del centro migranti in Albania e trasformatelo in un carcere per i detenuti in Italia con passaporto albanese e si può fare. Trasformate il centro migranti in un carcere per detenuti albanesi in Italia, così smetterete di perdere soldi, avrete 400 poliziotti e carabinieri da riportare in Italia e, per una volta, eviterete di sprecare i soldi del contribuente, cosa che lei fa spesso e che continua a fare alla faccia del buonsenso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore De Cristofaro ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01540](#) sull'aumento delle tariffe ferroviarie nel periodo natalizio, per tre minuti.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Ministro, aggiungo, a tutte le criticità rappresentate nell'interrogazione precedente, un'altra questione che ci sembra molto seria. Ogni anno - come purtroppo sappiamo - il periodo natalizio, che pure dovrebbe rappresentare per tutti un momento di serenità, si trasforma per migliaia di lavoratori e di studenti fuori sede in una vera e propria corsa contro il tempo e anche contro le tasche - se posso dire così - a causa dei rincari davvero spropositati delle tariffe, in particolare dei treni ad alta velocità.

Quest'anno abbiamo registrato aumenti che sfiorano il 300 per cento. Pensi che i biglietti per la tratta Milano-Reggio Calabria sono stati venduti a 345 euro e, quindi, molto oltre la soglia dell'accessibilità. Oltre ai costi insostenibili, peraltro, la domanda dei viaggi resta insoddisfatta, molto spesso a causa dell'insufficienza dell'offerta. Per di più, ci troviamo - com'è stato ricordato - anche di fronte a un sistema ferroviario che registra ritardi, guasti frequenti e un calo generale della qualità, definiamolo così.

Vede, signor Ministro, invece di affrontare concretamente questi problemi che colpiscono direttamente i cittadini, lei e il suo Governo continuate a concentrare l'attenzione sulle opere faraoniche, come quella del Ponte sullo Stretto di Messina, probabilmente ignorando invece il bisogno urgente di un sistema di trasporti realmente funzionale e realmente migliorativo per la condizione materiale e per la vita quotidiana delle persone.

Allora, le chiedo - gliel'ho chiesto già altre volte - quali misure intendete adottare lei e il suo Governo per intervenire su queste tariffe ferroviarie, in particolare durante il servizio natalizio, garantendo per l'appunto una mobilità accessibile e un servizio che rispetti la dignità degli utenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*.

Onorevole interrogante, oltre alle ingenti risorse pubbliche che stiamo investendo, a differenza di chi c'era prima, sull'ammodernamento della rete ferroviaria nazionale, anche il tema del prezzo dei trasporti è oggetto del nostro impegno. A tal proposito, per risponderle puntualmente, abbiamo verificato che i servizi Intercity, Intercity notte e regionali non hanno registrato alcun aumento di tariffe base rispetto a quanto stabilito nel vigente contratto di servizio fra MIT e Trenitalia.

Con riferimento, invece - come da lei ha accennato - ai servizi ad Alta velocità di Trenitalia, le devo ricordare - ma lei lo saprà sicuramente - che questa categoria di treni per norma è soggetta al libero mercato e negli ultimi quattro anni non si è registrato alcun incremento dei listini tariffari rispetto al precedente. Tuttavia, è evidente che i prezzi delle offerte sono dinamici, così come per gli aerei e per le navi, e soggetti al volume di richieste. Questo determina in questo periodo l'esaurimento delle soluzioni più convenienti, che pur ci sono, ma sono andate esaurite, lasciando disponibili le tariffe legate alle classi in servizio più costose, come quelle *executive*. Come ho appena detto, stamattina Ferrovie dello Stato ha presentato un suo piano strategico aziendale a cui ero presente (le manderò il testo dell'intervento): più di 9.000 treni viaggianti sulla rete ferroviaria ogni giorno è umanamente, fisicamente e matematicamente impossibile posizionarne.

Per quanto attiene al secondo quesito, ossia alle iniziative finalizzate ad aumentare l'offerta del servizio e soddisfare l'intera domanda da parte degli utenti, mi ricollego a quanto ho appena detto: abbiamo in corso rilevanti investimenti con risorse PNRR per l'elettrificazione della linea e l'ammodernamento tecnologico della rete, di cui 1.162 chilometri di ferrovie nel Mezzogiorno, di cui lei parlava. Sono aperti i cantieri oggi sulla Palermo-Catania-Messina ed è finalmente in corso la progettazione della Salerno-Reggio Calabria, cose che non c'erano anni addietro.

Proprio oggi - e vado a chiudere - è stato presentato un nuovo piano industriale del Gruppo FS 2025-2029: più 30 per cento di persone da far raggiungere dall'Alta velocità entro il 2029. Oggi sono aperti i cantieri sulla Brescia-Verona-Vicenza, sul passante ferroviario sotto Firenze e sulla Roma-Napoli-Bari, oltre che sulla Palermo-Catania-Messina. Con riferimento a tutta una serie di numeri, ma non voglio dilungarmi troppo e rubare tempo agli altri, e agli investimenti - a questo ci tengo - sulla flotta regionale, pari a 6 miliardi di euro, che sono i treni che i pendolari prendono tutti i giorni, sono stati già acquistati 1.061 treni di nuova generazione, che consentiranno una diminuzione netta dell'età media dei convogli in particolare al Sud.

In due anni miracoli non se ne fanno, ma quello che ho appena illustrato penso sia un buon punto di partenza e i 97.000 dipendenti di Ferrovie dello Stato che ci lavorano tutti i giorni sanno di che cosa stiamo parlando.

Comunque, la ringrazio per l'attenzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore De Cristofaro, per due minuti.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Ministro, mi dispiace innanzi tutto che abbiamo dovuto aspettare il *question time* per ascoltarla, dato che su questo argomento le ho indirizzato due interrogazioni nelle settimane scorse, anzi, già qualche mese fa. Naturalmente immaginavo che, intervenendo tempestivamente, si potesse fare qualcosa. Lei non mi ha dato alcuna risposta, ho dovuto attendere che venisse qui e anche oggi non mi ha saputo dare risposte precise, e comunque non mi ha saputo prospettare soluzioni.

Mi dispiace davvero che in queste settimane, alla luce dei clamorosi rincari, non abbia nemmeno sentito l'esigenza di convocare un tavolo o produrre un'iniziativa, proprio lei che invece parla su tutto e stamattina - non molti giorni fa, quindi - ha fatto l'ennesimo attacco al diritto di sciopero. E interviene su qualunque cosa attraverso il dibattito pubblico. Sul fatto che in Italia alcune persone non possono prendere i treni perché i prezzi sono troppo alti invece, se non fosse stato per quest'interrogazione oggi in Parlamento, purtroppo non avrebbe detto nemmeno una parola.

Le ricordo che non può semplicemente rifugiarsi dietro il libero mercato - come ha fatto - perché lo Stato è di fatto l'azionista di controllo di Trenitalia. Le ricordo anche che in passato, per esempio, esistevano i treni straordinari nei periodi natalizi e si potenziava il servizio per cercare di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Davvero non comprendo per quale ragione, per esempio - ma tempestivamente, non all'ultimo secondo, ovviamente, altrimenti poi non si riesce a fare - non si possa immaginare un intervento statale per imporre determinati comportamenti, potenziando i treni regionali veloci - lei dice che saranno migliorati negli anni che verranno, ma purtroppo questo miglioramento adesso non lo vediamo - che perlomeno potrebbero rappresentare un'iniziativa.

Invece, nulla: lei continua a occuparsi di qualunque cosa, ma non di migliorare la condizione del trasporto pubblico nel nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Borghi Claudio ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01547](#) sulle tempistiche di realizzazione delle infrastrutture collegate alle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, per tre minuti.

[BORGHI Claudio](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, i Giochi olimpici, che per molti sono stati un simbolo del no - in base a ragionamenti del tipo: non li facciamo, altrimenti ci sono le tangenti, è una vergogna e così via - per noi devono diventare invece un simbolo del sì. Milano è una città che ha ricevuto la sveglia non certo da alcuni sindaci di sinistra, ma da una un evento internazionale, vale a dire l'Expo, che ha cambiato radicalmente la percezione della città nel mondo.

Questi giochi sono un'opportunità fondamentale e una vetrina dalla quale tutto il mondo per quel

periodo guarderà alcuni fra i posti più belli dell'Italia, come le Alpi, che magari non sono esattamente quelli che si hanno in mente subito pensando all'Italia. Dobbiamo quindi assolutamente fare in modo che tutto vada per il meglio.

Quanto alle tempistiche però, guardando all'accaduto, mi rendo conto che il decreto-legge per le infrastrutture necessarie alle Olimpiadi era datato 11 marzo 2020 e che quindi - come si comprenderà - quello era forse il periodo peggiore per far partire qualsiasi attività, avendo coinciso esattamente con l'inizio della pandemia. Forse poi nella mente del Governo dell'epoca non c'era esattamente la consapevolezza che questo tipo di attività fosse una priorità, con il risultato che sono stati accumulati importanti ritardi.

A ciò si è tempestivamente dato rimedio, agendo con il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, per la realizzazione delle opere necessarie. Dato che questo è stato ed è importante per riuscire ad arrivare in tempo per tale data fondamentale, e tenuti presenti tutti i ritardi che si è dovuto trovare a fronteggiare quando ha preso servizio, sarebbe opportuno per questo Parlamento e per tutti conoscere lo stato dell'arte delle infrastrutture per vedere a che punto siamo e se abbiamo colmato almeno in parte i ritardi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, le Olimpiadi invernali del febbraio 2026 porteranno - secondo le stime - circa tre miliardi di telespettatori in giro per il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina e al Nord Europa, a guardare all'Italia. Quindi, non sono solo le Olimpiadi di Milano, di Livigno, di Bormio e di Cortina, perché è chiaro che, se arriveranno milioni di turisti in Lombardia e in Veneto, poi verranno a Firenze, a Roma, Bologna, Napoli, Torino, Palermo, è una grande occasione di sviluppo per il Paese.

Non so che cosa abbia fatto la fondazione nei due anni precedenti al mio arrivo, nell'ottobre 2022; so però che cosa abbiamo fatto noi dall'ottobre 2022 ad oggi. Abbiamo trovato una situazione effettivamente ferma: a settembre 2023 era stato speso lo 0,05 per cento del *budget* a disposizione. Oggi abbiamo più che superato il 50 per cento di *budget* messo a terra. Ieri ero a Livigno, dove gli operai alle ore 9 del mattino, con meno 13 gradi, stavano lavorando al parcheggio per l'impianto del Mottolino. Proprio ieri a Livigno c'è stata la prima consegna per le discipline olimpiche che prevedono salti. Ringrazio migliaia di operai, tecnici, ingegneri, architetti di Simico, di Anas, di RFI, che stanno lavorando - lo ripeto - anche in condizioni difficili: lavorare su ferro e su terra o in galleria con meno 13 gradi è eccezionale. Devo dire che una buona parte di quei lavoratori era composta da ragazzi e ragazze stranieri, ed è il bello dell'integrazione e dell'immigrazione positiva *(Applausi)*: persone che arrivano in Italia per portare un loro contributo anche in termini di sacrificio.

Stiamo lavorando a diciassette progetti complessivi; completati e collaudati due interventi - per quello che dicevo - a Livigno. Oggi sul fronte sportivo risulta completata l'esecuzione di lavori per 345 milioni di euro, a fronte dei già citati 650 milioni di euro. Quando arrivai, dissero che non ce l'avrebbero mai fatta a fare la pista di bob a Cortina, e che saremmo dovuti andare all'estero a far scendere il bob. Invece i lavori non solo sono puntuali, ma sono addirittura in anticipo. C'era gente che si legava agli alberi perché ci sarebbe stato un impatto ambientale. Ricordo che la matematica dice che, se per fare la pista di bob tagli 400 alberi e ne pianti 10.000, fai qualcosa di assolutamente vantaggioso per l'ambiente. I cantieri sono quindi assolutamente in linea; anzi alcuni, come la variante di Tirano che ho visitato ieri, è addirittura in anticipo rispetto ai tempi di consegna previsti.

L'Italia, quando tutti si mettono a lavorare e a remare nella stessa direzione, non conosce competitori al mondo. E quindi, sono assolutamente fiducioso che le Olimpiadi siano un grande evento per tutti gli italiani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Borghi Claudio, per due minuti.

[BORGHI Claudio](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro. La situazione ci rassicura molto. Penso che sia una questione che non deve avere colore, perché un risultato positivo per l'Italia è tale per tutti; saremo tutti in quel momento davanti all'occhio del mondo. Sono convinto che avere tutte le amministrazioni, indipendentemente dal loro colore, consapevoli di riuscire ad

arrivare al risultato sia uno degli esempi che dobbiamo portare avanti. L'Italia prima di tutto: insomma, i risultati non sono di destra o di sinistra; le amministrazioni si susseguono, ma alla fine il risultato deve essere di tutti.

Sono felice che il Ministro *pro tempore* sappia, in modo così convincente ed evidente, quali siano le priorità e l'importanza di questo evento, e sono convinto che ci farà fare un'ottima impressione davanti al mondo, se lavoriamo tutti assieme. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti, gli studenti e le studentesse dell'Istituto di istruzione superiore «Carducci-Volta-Pacinotti» di Piombino, in provincia di Livorno, e i docenti, gli studenti e le studentesse del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Siena, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15,24)

PRESIDENTE. Il senatore Irto ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01550](#) sulle valutazioni sismiche relative al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, per tre minuti.

IRTO (PD-IDP). Signora Presidente, questa interrogazione nasce dalla notizia, avuta qualche settimana fa, che, per approvare il progetto del Ponte sullo Stretto, la società Stretto di Messina SpA, che è la società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze che deve realizzare l'opera Ponte sullo Stretto, ha inviato una relazione alla commissione per la valutazione dell'impatto ambientale a firma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che però poi ha smentito totalmente di averla redatta. L'Istituto stesso ha aggiunto di non aver mai avuto alcun contatto con la società Stretto di Messina e che la relazione è stata firmata solo da due ricercatori, a titolo personale. Inoltre l'Istituto ha scritto, attraverso il suo presidente (cito testualmente), che occorrono valutazioni sismiche approfondite e che l'area del Ponte potrebbe subire eventi sismici catastrofici, molto più potenti di quelli che, in base al progetto, la struttura potrebbe sopportare.

Questi rilievi, Ministro, si aggiungono a quelli tecnici del suo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha fatto ben 68 raccomandazioni e ha richiesto un aggiornamento sulla zonizzazione micro-sismica. Aggiungiamo che, oltre a questi rilievi, ci sono i rilievi del suo collega di banco, e cioè del Ministero dell'ambiente, dove ci sono state 239 raccomandazioni sul rischio maremoti nell'area. A questi si aggiungono, inoltre, i rilievi pesanti della commissione tecnica per la micro-zonizzazione sismica e altre osservazioni dell'ISPRA, che si aggiungono, a loro volta, ad altre 62 prescrizioni della commissione VIA, che dice, in maniera molto netta, che bisogna fare per forza uno studio completo sugli aspetti sismici.

Ora, Ministro, noi le chiediamo sostanzialmente tre cose. La prima: cosa pensa della grave vicenda di una relazione sismica, di fatto falsa, di un istituto importante, prestigioso, autorevole e autonomo? La seconda: non è opportuno, secondo lei, sospendere immediatamente l'*iter* che riguarda il Ponte sullo Stretto? Questo per più motivi. In primo luogo, ora abbiamo la sicurezza che non c'è la certezza sismica in quell'area. In secondo luogo, questa mattina c'è stata la presentazione del piano strategico del gruppo Ferrovie dello Stato: un piano strategico importante e imponente, che guarda ai prossimi cinque anni. Ebbene, in quel piano strategico c'era un grande assente, caro Ministro: la sua illusione. Il Ponte sullo Stretto non è stato mai citato in quel piano strategico.

Allora vogliamo capire per quale motivo la più grande azienda di trasporti di questo Paese non cita il Ponte sullo Stretto. Semmai sarebbe il caso che, proprio in questa occasione, il Governo dicesse, rispetto a Ferrovie dello Stato, se è vero o non è vero che si vuole aprire ai privati il gruppo Ferrovie dello Stato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SALVINI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Senatore Irto, fortunatamente i ponti, a Genova e a Messina, li fanno gli ingegneri, non i politici, non i Ministri, non i senatori. Li fanno gli ingegneri, i geologi, gli architetti.

Ricordo in premessa che la predisposizione e l'approvazione del progetto definitivo del Ponte è il

risultato di un articolato procedimento, che, a partire dal progetto redatto e aggiornato da Eurolink, ha coinvolto, per tutte le approfondite verifiche, i massimi rappresentanti delle discipline di aerodinamica, aeroelastica, sismica, geotecnica e ambiente. Stanno lavorando tecnici, ingegneri, professionisti italiani, danesi, spagnoli, americani, giapponesi.

Contestualmente, è stato nominato un comitato scientifico indipendente, che rappresenta nove università italiane e straniere e che, all'esito delle attività di studio e di analisi di cui anche lei parlava, ha rilasciato all'unanimità parere favorevole. Le osservazioni espresse dal comitato riguardano aspetti da approfondire in sede di progettazione esecutiva, legati al progresso delle conoscenze tecniche e dei materiali - per fortuna - e all'evoluzione normativa in tutti gli ambiti di interesse.

Per quanto concerne gli aspetti sismici, il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto è completo e dettagliato. Nessuno ha mai previsto alcun mandato ufficiale da parte dell'INGV. Al riguardo, rappresento che - come peraltro da lei ricordato - ricercatori dello stesso istituto hanno collaborato con il contraente generale sia nella fase di redazione del progetto del 2011, sia nel recente aggiornamento. A ciò si aggiunga la recente stipula di un accordo di collaborazione tecnico-scientifica con l'Istituto da lei citato, per la gestione della rete di monitoraggio geotecnica e per lo scambio di dati e informazioni scientifiche.

Per quanto riguarda, invece, la presunta inedificabilità assoluta richiamata dagli interroganti, si precisa che non esiste alcuna norma di legge prescrittiva che riguarda le faglie attive capaci (mi rifiuto di pensare che i migliori ingegneri al mondo progettino di costruire un ponte laddove c'è un rischio sismico). Anzi, secondo i suddetti ingegneri (non senatori o Ministri; con tutto rispetto per il nostro ruolo, lasciamo che gli ingegneri facciano gli ingegneri), in caso di terremoto catastrofico come quello che colpì Messina nel secolo scorso, l'unico manufatto (Dio non voglia che avremo mai modo di provarlo) che rimarrebbe in piedi sarebbe il Ponte sullo Stretto.

Esistono dal 2015 le linee guida del Dipartimento della protezione civile per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive capaci, che disciplinano gli usi del suolo in tali aree dal punto di vista sia urbanistico, che delle classi d'uso dei manufatti. Tali linee guida prevedono che per la progettazione di opere strategiche sia necessario attingere a livelli di conoscenza paragonabili a quelli del livello 3 della microzonazione sismica. Il progetto definitivo del Ponte è già corredato di livelli di approfondimento addirittura superiori a quelli del livello 3, chiesto per legge.

Infine, ricordo che in seguito alle prescrizioni del MASE, assolutamente sacrosante e rilasciate con il parere favorevole espresso dalla Commissione VIA-VAS, i nuovi studi geologici non sono altro che approfondimenti che la Stretto di Messina sta già effettuando e che comunque non riguardano la fattibilità dell'opera.

Pertanto, andiamo avanti con il progetto nella convinzione, dopo un secolo di chiacchiere, di dare a milioni di siciliani, calabresi, a 60 milioni di italiani quella continuità territoriale di cui hanno assolutamente diritto e bisogno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Irto, per due minuti.

[IRTO](#) (PD-IDP). Signor Ministro, lei non ha risposto ai quesiti della nostra interrogazione; non ha risposto su un documento falso che è stato presentato dalla Stretto di Messina S.p.A. a una commissione ufficiale del Ministero.

Dal Governo ci saremmo aspettati rigore e serietà su questo tema, perché il problema sismico del Ponte sullo Stretto è il terzo che nasce e che si unisce alla sostenibilità economica del Ponte, che non c'è. Avete congelato 1,6 miliardi del Fondo di sviluppo e coesione delle Regioni Calabria e Sicilia. Queste risorse sarebbero servite per asili, istruzione, digitalizzazione e per rendere migliori le nostre città. (*Applausi*). Eppure le avete bloccate per un Ponte che non si farà, per la sua illusione.

L'altro problema che rimane è quello dell'impatto sociale delle priorità. Avete deciso che questa deve essere una priorità e avete cancellato totalmente l'Alta Velocità in Calabria e Sicilia e avete fatto sparire la perequazione infrastrutturale tra il Nord e il Sud del Paese. Penso, per esempio, alla Taranto-Reggio Calabria (la statale 106), che si chiama strada della morte, che è sparita dai *radar* perché avete posto le attenzioni solo sull'illusione del Ponte sullo Stretto.

Lei, Ministro, cerca sempre di dare la responsabilità a qualcuno: un giorno la responsabilità è di un

chiedo, un altro giorno di Tajani. Oggi leggiamo del TAR. (*Applausi*). Ministro, le assicuro che in questo caso la responsabilità è tutta sua, non trovi altri capri espiatori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Trevisi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01546](#) sulle comunità energetiche rinnovabili e sul reddito energetico nazionale, per tre minuti.

TREVISI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, questa interrogazione punta a migliorare e rendere più efficaci due misure: le comunità energetiche rinnovabili e il reddito energetico.

Le comunità energetiche, misura ideata dai precedenti Governi, si stanno rivelando purtroppo un *flop* e si rischia di perdere 2,2 miliardi stanziati dal PNRR per sostenere la formazione di queste aggregazioni in Comuni con meno di 5.000 abitanti. Le comunità energetiche, così come introdotte, mancano di presupposti tecnici per funzionare. Al momento ci sono, infatti, due generi di problemi. La prima criticità ruota intorno al fatto che una cifra così considerevole è destinata solo a Comuni sotto i 5.000 abitanti, che in genere non hanno le risorse umane, ma anche tecniche ed economiche, per gestire e progettare interventi di questo tipo.

La seconda criticità ruota attorno al fatto che l'associazione in partecipazione è impossibile da finanziare da parte delle banche, visto che spesso non si è in grado di fornire sufficienti garanzie per poter poi ricevere i fondi, perché appunto il finanziamento è al 40 per cento e il 60 per cento deve essere coperto dai Comuni. L'ideale quindi sarebbe prevedere un sistema in cui lo Stato possa semplificare la costituzione delle CER prevedendo una procedura semplificata e adeguate garanzie o, in alternativa, costituire una grande comunità energetica gestita appunto dallo Stato per non sprecare e quindi utilizzare i fondi del PNRR prima che vadano perduti.

L'altra misura, il reddito energetico nazionale, è invece uno strumento che è partito molto bene, a differenza delle comunità energetiche, infatti i 100 milioni destinati da questo Governo sono stati utilizzati in poche ore, ma anche qui bisogna fare alcune migliorie. Per rendere veramente efficace e sostenibile questa misura, che è fondamentale e a lungo termine è anche a costo zero e introduce degli utili per lo Stato, bisogna cercare di ridurre le garanzie assicurative. Infatti, per come è stata ideata dai tecnici, praticamente si rischia che l'assicurazione sugli impianti fotovoltaici costi più degli impianti stessi, quindi vanno riviste le garanzie assicurative per rendere più facilmente installabili questi impianti fotovoltaici all'interno delle abitazioni dei cittadini in povertà energetica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PICHETTO FRATIN, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Signor Presidente, ringrazio gli interroganti. Con riferimento al quesito posto, è utile segnalare il valore delle due misure indicate dagli onorevoli interroganti. Si tratta infatti di due strumenti funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di decarbonizzazione della produzione di energia, garantendo al contempo la partecipazione attiva dei cittadini al mercato energetico. Ricordo che oggi come oggi noi stiamo facendo circa 1.000 allacciamenti al giorno, quindi una crescita notevole, non di CER, ma complessivamente.

L'incisività delle misure consentirà, in prospettiva, la riduzione della bolletta elettrica delle famiglie, oltre che della dipendenza nazionale dalle fonti convenzionali, assicurando la realizzazione ad un tempo di obiettivi sociali, obiettivi che sono energetici e quindi anche ambientali.

In merito alle comunità energetiche e alle difficoltà indicate espressamente nell'interrogazione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sta valutando tutte le misure utili per incrementarne la diffusione; in particolare, sono allo studio delle semplificazioni per l'accesso all'agevolazione, un ampliamento della platea dei beneficiari (rispetto ai Comuni fino a 5.000 abitanti per la quota di sovvenzione pura), un allargamento della finestra temporale di apertura dello sportello, nonché delle modalità di accesso alle garanzie finanziarie, di fatto per superare una condizione anche di diffidenza da parte dei singoli privati e delle famiglie a unirsi in gruppo. Questo è l'elemento sul quale ritengo che dobbiamo porre la massima attenzione. Naturalmente tutto questo va discusso in ambito di Commissione europea sulla compatibilità, perché è oggetto di contrattazione.

La misura del reddito energetico nazionale si è rilevata efficace per contrastare concretamente la povertà energetica e incrementare al contempo i benefici ambientali. In appena ventiquattro ore

dall'apertura dello sportello, la gran parte delle risorse è andata esaurita. In relazione ai costi delle polizze assicurative, sono in corso delle indagini di mercato e dalle valutazioni per la riduzione dei costi, affinché si minimizzino gli ostacoli operativi per questa misura.

In conclusione, per incentivare la produzione da fonti rinnovabili, i due strumenti risultano particolarmente importanti. Direttamente proporzionale a tale importanza è il grado di accuratezza richiesto per l'analisi della soluzione da esperire ai fini della migliore riuscita delle misure, anche in considerazione dell'attenzione riposta su di esse dalla stessa Commissione europea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Trevisi, per due minuti.

TREVISI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto della risposta e desidero ringraziare il Ministro per l'ottimo lavoro; da quando è lui a capo del Dicastero, le fonti rinnovabili stanno registrando una crescita rispetto agli anni precedenti.

Sul reddito energetico, dobbiamo puntare assolutamente di più, anche magari recuperando risorse della componente A3. Visto che il conto energia e i precedenti incentivi si vanno via via esaurendo, si potrebbero recuperare delle risorse per finanziare gli impianti fotovoltaici anche a una platea più ampia. Si consideri poi, signor Ministro, che quei soldi ritornano indietro, perché l'energia non autoconsumata va allo Stato, che quindi incassa un *surplus*; pertanto quei soldi possono essere riutilizzati anche per la sanità o per altri interventi, ad esempio anche per pagare le utenze energetiche, oppure si potrebbe utilizzare l'energia direttamente per la pubblica amministrazione.

Sono due misure particolarmente importanti, soprattutto il reddito energetico perché è una misura cosiddetta *win-win*, in cui non perde nessuno. Nel Sud Italia, infatti, il costo viene ammortizzato in pochi anni e gli impianti durano per oltre trent'anni, pertanto possiamo avere sei-sette volte l'investimento fatto; una parte la diamo ai cittadini per diminuire le proprie bollette e una parte la diamo allo Stato. Bisogna solo fare questi piccoli correttivi per mettere a terra queste misure efficaci, visto che spesso la burocrazia, chi si occupa del regolamento più tecnico, non ha una visione politica e tende a non capire l'indirizzo che noi politici abbiamo voluto dare con queste misure. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Damante ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01542](#) sul reddito di libertà per le donne vittime di violenza, per tre minuti.

DAMANTE (M5S). Signora Presidente, parliamo di reddito di libertà. Lo scorso anno, in legge di bilancio è stato introdotto, grazie alle opposizioni, un emendamento che prevede lo stanziamento di risorse per misure di contrasto alla violenza sulle donne. Signora Ministra, parliamo di 30 milioni di euro stanziati per il triennio 2024-2026; risorse che servono a rifinanziare il reddito di libertà introdotto dal Governo Conte II con il decreto-legge rilancio; lo abbiamo reso anche strutturale per il 2027, proprio grazie a quell'emendamento delle opposizioni. Pertanto, signora Ministra, le opposizioni hanno istituito il reddito di libertà, lo hanno rifinanziato, lo hanno reso strutturale e quando le opposizioni - noi - erano al Governo con il presidente Conte, hanno impiegato solo sei mesi per i decreti attuativi. Oggi, invece, ci ritroviamo qui, dopo quasi un anno dalla legge di bilancio, a fare i conti con un provvedimento che è rimasto lettera morta e di cui non sappiamo quando prenderemo visione in *Gazzetta Ufficiale*.

Pertanto, signora Ministra, quello che sappiamo lo apprendiamo, purtroppo, dagli organi di stampa e le notizie sono molto allarmanti. Apprendiamo - pare - che le donne, per richiedere il reddito di libertà, dovranno fare richiesta al Comune di residenza entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Signora Ministra, oggi è il 12 dicembre 2024. Questa richiesta dovrà essere corredata dalla dichiarazione dei centri antiviolenza e dei servizi sociali, senza considerare anche il fatto che le donne che hanno fatto richiesta del reddito di libertà nell'anno 2024 dovranno ripresentare la richiesta.

Signora Ministra, si sta perdendo di vista un dato fondamentale: non stiamo mica parlando di un *bonus* Babbo Natale o di un *bonus* Befana. Stiamo parlando di un reddito indispensabile per le donne; quelle donne, senza questo reddito, non sanno dove andare, non riescono a sottrarsi a un contesto fatto di soprusi e abusi, violenze fisiche e psicologiche per loro e per i loro figli. Per questo, signora Ministra, le chiediamo se non ritiene che il tempo sia troppo esiguo ai fini della richiesta; se non ritiene che si sia perso troppo tempo per la redazione del decreto attuativo (noi abbiamo impiegato sei mesi); se non ritiene che il contrasto alla violenza contro le donne debba diventare una priorità per tutti i Governi,

persino per il vostro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, onorevole Roccella, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[ROCCELLA](#), ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Signora Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito perché consente di ribadire la grande attenzione che il nostro Governo ha avuto fin dal primo giorno per il contrasto alla violenza contro le donne.

Il provvedimento di cui parliamo, per esempio, il reddito di libertà, è stato finalmente reso strutturale da questo Governo, con un importante incremento di risorse di questo Governo, a cui ha contribuito successivamente anche l'opposizione. Io ho sempre riconosciuto quello che fa l'opposizione su questo tema, anche perché credo che soltanto con l'unità sul tema della violenza contro le donne si possa andare avanti.

Non vedo però altrettanto riconoscimento e altrettanta disponibilità alla collaborazione da parte di tutto il Parlamento; non sempre, perlomeno, e non da tutti.

Proprio queste positive novità introdotte hanno reso necessario ripensare il riparto dei fondi. Il primo schema per l'apposito decreto era stato definito dal Dipartimento per le pari opportunità già nel mese di giugno, quindi sei mesi fa, con l'accordo tecnico con le Regioni. Com'è noto, tuttavia, l'*iter* richiede il concorso per i profili di rispettiva competenza di un elevato numero di amministrazioni, le quali, a dimostrazione del fatto che la vicenda ha denotato non la carenza di sensibilità istituzionale, di cui parlano gli interroganti, ma, al contrario, una grande e attenta partecipazione, hanno contribuito alla definizione del testo con un'interlocuzione approfondita che ha portato a diverse riformulazioni e ha però allungato i tempi della procedura. Sono stati discussi vari aspetti importanti: dall'eventualità della richiesta dell'ISEE, proposta da alcuni, ai criteri temporali e quantitativi di erogazione delle risorse, fino al se e al come garantire una priorità per le donne che avessero già presentato domanda in precedenza, cosa che nel decreto è stata prevista.

La procedura, lo ricordiamo, richiede l'assenso delle Regioni e dell'ANCI, l'istruttoria e il successivo concerto da parte del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia, la bollinatura della Ragioneria generale e il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, passaggi che sono stati conclusi.

Attualmente il decreto è in fase di registrazione per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Vorrei comunque ricordare che nella scorsa legislatura il provvedimento di assegnazione, pur non dovendo farsi carico di cambiamenti legislativi, ha ripartito non solo le risorse stanziare per il 2022, ma anche quelle del 2021, per cui il riparto è arrivato nell'esercizio finanziario successivo.

Poiché però a noi sta a cuore non la polemica politica, in particolare, appunto, su questo tema, ma la concretezza della lotta alla violenza contro le donne, è importante ricordare che il reddito di libertà, come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che lo disciplina sancisce, è una misura rivolta alla condizione di bisogno straordinaria o urgente, per privilegiare la copertura delle situazioni di emergenza. Le condizioni di bisogno, non più legate al superamento del momento di immediata vulnerabilità, possono trovare accoglimento nelle norme che disciplinano l'assegno di inclusione, che con il nostro Governo - devo sempre sottolinearlo a questo punto - prevede condizioni facilitate di accesso e utilizzo per le donne vittime di violenza.

Come ricordato dall'inizio, le risorse per il reddito di libertà sono già state notevolmente aumentate e vedremo in concreto se sarà necessario rafforzarle ulteriormente.

Per quanto riguarda la necessità di una campagna di comunicazione, di cui nell'interrogazione, il Dipartimento per le pari opportunità ha in programma un'azione importante in questo ambito per ampliare il più possibile la conoscenza di tutti gli strumenti a disposizione delle donne che vogliono uscire dal ciclo della violenza, dalle misure di sostegno economico alla *help line* 1522 e alla rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Maiorino, per due minuti.

[MAIORINO](#) (*M5S*). Signora Presidente, signora Ministra, credo che se c'è una persona che non può accusare di non aver cercato costantemente collaborazione con lei e il suo dipartimento sia proprio io.

Lei ha parlato di grande attenzione di questo Governo al contrasto alla violenza sulle donne, grande

attenzione che si è tradotta in una legge di contrasto alla violenza sulle donne, che non era di questa maggioranza, ma era delle Ministre precedenti a costo zero. In tre leggi di bilancio, in cui le sostanze messe per il contrasto alla violenza sulle donne sono state zero, lei parla e si prende i meriti delle opposizioni, che hanno stanziato i loro fondi per contrastare la violenza (*Applausi*) nella scorsa legge di bilancio e quindi il merito di questo Governo sarebbe quantomeno di aver approvato quegli emendamenti.

Rimane un dato di fatto, Ministro, a me spiace sottolinearlo: il dato di fatto è che per un anno siete rimasti inattivi su una misura urgente che le donne hanno aspettato, con il risultato che oggi quelle che avevano già presentato la domanda devono ripresentarla e avranno quarantacinque giorni di tempo. Quanto alle domande *ex novo*, Ministra, io mi chiedo perché siano stati previsti dieci giorni di tempo, sotto il periodo delle feste di Natale, per la certificazione dei centri antiviolenza, la certificazione dei servizi sociali e la presentazione al Comune: dieci giorni di tempo. A me questo sembra un modo non per boicottare le nostre misure, ma per boicottare le donne vittime di violenza. Noi aspettiamo ancora che lei prenda davvero posizione a favore delle donne vittime di violenza, perché io temo che il suo mandato sarà ricordato per aver detto che l'aborto non è un diritto e che i medici devono fare i delatori in un Paese etico-poliziesco. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Mieli ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01551](#) sulle iniziative per promuovere il ruolo delle donne in ambito scientifico e tecnologico, per tre minuti.

MIELI (Fdl). Signor Presidente, signor ministro Roccella, la valorizzazione del contributo delle donne allo sviluppo della Nazione e dei territori e alla crescita della nostra società è stata fin dall'inizio al centro dell'attenzione di questo Governo, sia con riguardo al riconoscimento delle esperienze che le donne del passato ci hanno lasciato in eredità, come quelle menzionate dal presidente Meloni nel suo discorso di insediamento di fronte a quest'Assemblea, sia sul fronte della promozione di pari opportunità per il presente e per il futuro.

Le politiche messe in campo sono premiate da risultati importanti, come quello riferito all'incremento *record* dell'occupazione femminile. Il Parlamento è impegnato nella medesima direzione, come dimostra, ad esempio, l'iniziativa legislativa promossa da Fratelli d'Italia, a prima firma della deputata Marta Schifone, che ha portato alla legge sull'istituzione della settimana nazionale delle discipline scientifiche tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (le cosiddette STEM), che, tra l'altro, incrementa il Fondo per i diritti e le pari opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, proprio al fine di promuovere gli studi scientifici presso le giovani generazioni e, in particolare, di contribuire a colmare il divario di genere che ancora si registra fortemente in quest'ambito.

Per perseguire efficacemente le suddette finalità è importante vi sia una sinergia tra il mondo delle istituzioni, i territori, il mondo della scuola e della formazione universitaria e il mondo del lavoro e dell'impresa per un'azione integrata.

A tal riguardo, Ministro, si chiede di sapere quali iniziative di competenza abbia intrapreso o intenda intraprendere il Governo per valorizzare il ruolo delle donne nella storia della Nazione e promuovere la presenza femminile negli ambiti come quello delle discipline STEM, in cui oggi è sottorappresentata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, onorevole Roccella, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

ROCCELLA, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Signor Presidente, ringrazio veramente per il quesito che è stato posto, perché ci ricorda che le pari opportunità e la promozione di quello che viene chiamato *empowerment* femminile sono questioni fondamentali, anche se la strumentalità della polemica politica a volte porta a disconoscere elementari verità di fatto, riscontrabili con grande facilità, per esempio nell'azione di Governo, ma tant'è.

Dicevo che quello che viene chiamato *empowerment* femminile passa anche da due temi a cui vogliamo dare più centralità: uno è il riconoscimento del ruolo delle tante donne che hanno fatto la storia e l'altro è il più ampio accesso al mondo del lavoro da parte delle donne, anche grazie alla riduzione dei divari di genere in materie come quelle tecnico-scientifiche, che sono una chiave

d'accesso per il futuro.

Il nostro Governo - il primo presieduto da una donna, come ricordiamo sempre, la quale giustamente, come hanno rammentato anche gli interroganti, nel suo discorso d'insediamento davanti alle Camere ha voluto rendere omaggio alle tante donne che nel tempo hanno infranto piccoli e grandi soffitti di cristallo - ha molto a cuore gli aspetti che abbiamo menzionato.

I dati sull'occupazione femminile, con il *record* raggiunto sia in numeri assoluti sia in termini percentuali, non sono certo un punto d'arrivo, ma sicuramente premiano la direzione intrapresa: sono il risultato di una politica portata avanti con pragmatismo e consapevolezza e uno stimolo a proseguire in questo sforzo con ancora maggior determinazione. Più donne che lavorano non vuol dire infatti soltanto un contributo importante alla crescita della Nazione, ma significa anche la conquista di nuovi spazi di libertà.

Sul fronte culturale, sono diversi i progetti in campo, fra i quali voglio ricordare il bando "L'Italia delle donne", rivolto a enti locali e istituzioni che sono chiamati a censire e documentare le biografie poco conosciute di figure femminili che hanno lasciato un segno nel proprio territorio, per ricostruire vicende e figure oscurate dalla storiografia, almeno finora.

A proposito di bandi, alcune settimane fa, il 14 novembre, il Dipartimento per le pari opportunità ha emesso un avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione nelle materie STEM rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a cura delle università. Il progetto dà attuazione alla legge sulla promozione dello studio delle materie tecnico-scientifiche approvata in questa legislatura, a prima firma dell'onorevole Marta Schifone, ed è sostenuto da un finanziamento di quattro milioni di euro, due stanziati dalla legge e due aggiunti con fondi propri dal mio Ministero.

Il bando prevede contributi tra 100.000 e 300.000 euro per l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione nelle discipline STEM, finalizzati a potenziare e innovare la metodologia e le strategie didattiche dei docenti, nonché le capacità di supporto e di orientamento delle ragazze e dei ragazzi nella scelta del percorso di studio. Tutto questo nella collaborazione fra scuole medie e università.

L'obiettivo è fare in modo che i nostri giovani, in particolare le ragazze, possano realizzare le proprie aspirazioni al di là delle barriere culturali e degli stereotipi di genere, acquisendo competenze in settori ad alta occupabilità e competitività, così importanti per lo sviluppo del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Mieli, per due minuti.

MIELI (FdI). Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio per la risposta così esaustiva. Questa misura dà piena attuazione alla legge 24 novembre 2023, n. 187, che ha istituito la settimana nazionale delle STEM, e previsto per il 2024 un incremento sostanziale del fondo per le pari opportunità. Il raddoppio dei fondi testimonia la particolare attenzione che il Governo Meloni sta dedicando a questo tema strategico per il futuro dell'Italia. Questo Governo ha tradotto in azione ciò che prima era solo una visione, dimostrando un impegno tangibile verso il futuro e verso il potenziamento delle competenze tecnico-scientifiche nella nostra Nazione, aprendo nuove opportunità per studenti, istituzioni educative e mercato del lavoro.

Signor Ministro, le auguro buon lavoro e le chiedo di continuare, come sta ben facendo e con la sua determinazione, a rispondere alle esigenze degli italiani, delle famiglie e dei giovani, che rappresentano la speranza e il nostro futuro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PIRRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, purtroppo siamo ancora una volta in quest'Aula a ricordare una morte sul lavoro. Due sere fa Guglielmo Maiello, macchinista di Mercitalia Rail, che lavorava a Piacenza, ha avuto un incidente sul sentiero dello scalo presso la stazione di Rubiera, in provincia di Modena: è stato agganciato da un treno in transito e purtroppo non ha avuto scampo. Guglielmo era prossimo alla pensione, quindi dopo anni e anni di lavoro al servizio del nostro Paese, invece di godersi gli anni che gli restavano e che ci auguravamo più lunghi possibile, ha avuto un tragico

incidente. Ancora una volta un lavoratore non è tornato a casa dai suoi familiari dopo il suo turno. Noi ovviamente ci stringiamo ed esprimiamo il nostro massimo cordoglio ai suoi familiari e a tutti i suoi colleghi, che piangono la sua morte prematura. Oltre a sensibilizzare ulteriormente tutti coloro che magari ci ascoltano in questo momento sull'importanza di una cultura della sicurezza sul lavoro, che manca nel nostro Paese e che dobbiamo cercare di inculcare in senso positivo il più possibile, fin dalla giovane età ai nostri ragazzi, quello che vorrei ricordare a tutti noi è ciò che possiamo fare in quest'Aula, perché quello della sicurezza, soprattutto nel comparto ferroviario, è un tema molto delicato a cui, nella scorsa legislatura, la Commissione lavoro ha dedicato particolare attenzione, arrivando a votare unanimemente una risoluzione che focalizzava i problemi principali, i rischi principali e le richieste da parte dei lavoratori del comparto alla politica. Ebbene, quella risoluzione è diventata una mozione che ho presentato già da tempo, quindi mi auguro che prima o poi ci sia una giornata dedicata alle mozioni in quest'Aula in cui poter affrontare questo delicato tema e che magari ci veda tutti concordi nell'arrivare a un voto per cercare di risolvere quei problemi che tutti riteniamo da risolvere e soprattutto risolvibili. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, anche durante il *question time* avevo avuto modo di manifestare il cordoglio dell'Assemblea e della Presidenza. Naturalmente il cordoglio non è sufficiente, come lei ha già esposto. È un tema su cui si esige un impegno massimo delle istituzioni.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 17 dicembre 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 17 dicembre, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

(*[Vedi ordine del giorno](#)*)

La seduta è tolta (*ore 16*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 ([1318](#))

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno già esaminati si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 252.

ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato

(Modifiche agli articoli 221-bis e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistemi autonomi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 221-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Il progetto » sono inserite le seguenti: « può riguardare imballaggi relativi a una o più filiere ed »;

b) all'articolo 238, comma 10, dopo le parole: « che li conferiscono » sono inserite le seguenti: « , in tutto o in parte, », dopo le parole: « e dimostrano di averli avviati » sono inserite le seguenti: « al riciclo o » e dopo le parole: « che effettua l'attività di » sono inserite le seguenti: « riciclo o ».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI *START-UP* E DI ATTIVITÀ DI IMPRESA

ARTICOLO 28 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato

(Modifiche alla definizione di start-up innovativa)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 »;

b) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza ».

2. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1);

b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;

d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un *business angel* ovvero attraverso un *equity crowdfunding* svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);

e) ottenimento di almeno un brevetto.

2-ter. Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;

b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 7-bis ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

28.1

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo le parole: "«start-up innovativa», è" sono inserite le seguenti: "la società di persone, nonché"».

28.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Id. em. 28.1

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'alinea, dopo le parole: "start-up innovativa è" sono inserite le seguenti: "la società di persone, nonché"».

28.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) anche operando in settori tradizionali, sviluppa, produce e commercializza prodotti o servizi innovativi in completa discontinuità con riguardo ai processi produttivi e le attività originarie"».

28.3

[Fregolent](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) alla lettera f) le parole: "ad alto valore tecnologico" sono soppresse»;

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) alla lettera h), numero 2), le parole da: "ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi" a: "laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, in percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea triennale"».

28.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera f), le parole: "ad alto valore tecnologico" sono soppresse.»

28.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

Respinto

«b-bis) alla lettera h), numero 2), le parole: "a due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "laurea triennale"».

28.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «2-bis», lettera d), sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

28.9

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di «start-up innovativa» ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di «piccola e media impresa innovativa» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».

G28.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023* (A.S. 1318),

premesso che:

il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza introduce, all'articolo 28, modifiche significative alla definizione e al quadro normativo delle *startup* innovative, con l'obiettivo di agevolarne la crescita e l'impatto economico, sociale e tecnologico;

l'attuale normativa limita la definizione di *startup* innovativa alla produzione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico, escludendo così numerose imprese di nuova costituzione che introducono innovazioni significative in settori tradizionali;

le *startup* innovative, secondo le modifiche introdotte dal disegno di legge, possono essere anche micro imprese, e i relativi vincoli normativi devono essere resi più coerenti con questa definizione, in modo da ampliare l'accesso alle agevolazioni e agli strumenti di sostegno;

la forma giuridica delle società di persone è attualmente esclusa dalle tipologie societarie previste per le *startup* innovative, penalizzando molte realtà imprenditoriali emergenti;

considerato che:

gli strumenti di incentivazione e le definizioni normative delle *startup* innovative devono essere calibrati per rispondere alle esigenze specifiche dei territori e delle imprese di dimensioni minori;

alcune associazioni di settore hanno sottolineato l'importanza di modifiche normative che amplino l'ambito di applicazione delle agevolazioni alle *startup*, tenendo conto delle peculiarità delle micro imprese e dei settori tradizionali,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte ad ampliare la definizione di *startup* innovativa, includendo imprese che introducano innovazioni rilevanti in settori tradizionali, indipendentemente dal livello di valore tecnologico dei prodotti o servizi offerti;

a consentire alle *startup* innovative di costituirsi anche sotto forma di società di persone, più adatta alle caratteristiche organizzative e produttive delle micro imprese.

ARTICOLI 29 E 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

Approvato

(Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa)

1. Le *start up* innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 25, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, avvenga:

a) in caso di *start-up* iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;

b) in caso di *start-up* iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.

2. Le imprese che non possiedono più i requisiti di *start-up* innovativa per effetto del comma 2-bis dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Art. 30.

Approvato

(Modifiche alla definizione di incubatore certificato)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera e), dopo le parole: « *start-up* innovative » sono inserite le seguenti: « oppure nell'attività di supporto e accelerazione di *start-up* innovative »;

b) al comma 7:

1) alla lettera a), le parole: « costituzione e/o incubazione di *start-up* » sono sostituite dalle seguenti: « costituzione o incubazione o accelerazione di *start-up* »;

2) alla lettera b), dopo la parola: « ospitate » sono inserite le seguenti: « o supportate »;

3) alla lettera d), dopo le parole: « personale ospitato » sono aggiunte le seguenti: « o personale delle *start-up* innovative supportate »;

4) alla lettera e), le parole: « rispetto all'anno, precedente » sono sostituite dalle seguenti: « delle *start-up* innovative supportate rispetto all'anno precedente »;

5) alle lettere f), g) e h), dopo la parola: « incubate », ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « o supportate »;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli incubatori certificati che svolgono attività di supporto e di accelerazione di *start-up* sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella di cui al periodo precedente ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento allo svolgimento delle attività di supporto e accelerazione di *start-up* innovative di cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo articolo 25, diverse dalle attività di incubazione e sviluppo.

3. Gli incubatori certificati che svolgono l'attività di supporto e di accelerazione di *start-up* iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste dagli articoli 26, comma 8, e 27 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 e di quelle di cui all'articolo 31 della presente legge.

EMENDAMENTI

30.1

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

30.2

[Basso](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «Gli incubatori certificati» con le seguenti: «Agli incubatori certificati» e le parole: «sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste» con le seguenti: «si applicano le disposizioni agevolative previste».

30.3

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Id. em. 30.2

Al comma 3 sostituire le parole: «Gli incubatori certificati» con le seguenti: «Agli incubatori certificati».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste» con le seguenti: «si applicano le disposizioni agevolative previste».

ARTICOLO 31 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

Approvato

(Ulteriori misure di incentivazione)

1. All'articolo 29, comma 7-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di *governance* o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla *start-up*, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile ».

2. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purché l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di *governance*. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla *start-up*, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. la percentuale di cui al comma 1 è incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole da: « si applica alle sole *start-up* innovative iscritte » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « si applica alle sole *start-up* innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese »;

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla *start-up* della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale ».

3. All'articolo 4, comma 9-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo le parole: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2024 ».

EMENDAMENTI

31.1

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole da « , o se il contribuente" » fino alla fine del periodo;

- al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

31.2

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: « , o se il contribuente » fino alla fine del periodo con le seguenti: « . Se il contribuente è anche fornitore di servizi alla *start-up*, direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata, l'investimento agevolabile non

potrà superare il valore di euro 100.000 in ragione di anno»;

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio» con le seguenti: «l'investimento agevolabile non potrà superare il valore di euro 50.000 in ragione di anno».*

31.3

[Basso, Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: «, o se il contribuente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «o se il contribuente è stato fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile».

31.0.1

[Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per favorire la promozione e la concorrenza nel settore della moda)

1. Sono ammissibili al credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare Mise n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/E/2016.

2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025»;

b) al comma 10:

1) le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025»;

2) le parole: «entro il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2026»;

3) le parole: «entro il 16 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2027»;

4) le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2025»;

c) il comma 12 è soppresso.».

31.0.2

[Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per favorire la competitività e la concorrenza nel settore della moda)

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o

dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio 2024 ed il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023 ovvero del 2022, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a) alle imposte dirette, addizionali comprese;
- b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- d) all'imposta sul valore aggiunto.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

31.0.3

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure sui finanziamenti per favorire la concorrenza nel settore della moda)

1. Alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007, è consentita la possibilità di beneficiare della sospensione sui finanziamenti in essere. In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza alla data del 30 dicembre 2024 è sospeso sino alla data del 30 dicembre 2025; inoltre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale concessione esclude l'attivazione del meccanismo del *Forborne* da parte degli istituti di credito. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.».

31.0.4

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure sugli ammortizzatori sociali per favorire la concorrenza nel settore della moda)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 che ricorrono alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione";

b) all'articolo 12, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse"».

ARTICOLO 32 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 32.

Approvato

(Contributo sotto forma di credito d'imposta in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori e agli acceleratori certificati di cui

all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall'articolo 30 della presente legge, è concesso, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine di cui al secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo nonché la definizione delle modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

EMENDAMENTO

32.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela della sicurezza delle risorse accantonate dalle lavoratrici e dai lavoratori a fini previdenziali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tutele e i maggiori strumenti di controllo volti a garantire gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, alla luce dei potenziali maggiori rischi connessi alle previsioni di cui al precedente comma 1. Per le medesime finalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sull'effettiva destinazione delle scelte d'investimento degli enti di previdenza, con riguardo all'entità delle risorse investite in quote o azioni di Fondi di *Venture Capital* nonché destinate agli altri investimenti qualificati.»

ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33.

Approvato

(Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* di cui al comma 89, lettera *b-ter*), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente »;

b) al comma 94, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* di cui al comma 89, lettera *b-ter*), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente ».

2. È fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati, ai sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti e commi 92 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 8, comma 5, lettera *b*), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « fondi comuni di investimento mobiliari chiusi » sono sostituite dalle seguenti: « organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di *venture capital* ».

EMENDAMENTI

33.1

[Basso, Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento» e, ovunque ricorrano, le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Le spese relative agli investimenti in *start-up* e *scale-up* sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di detrazione dall'imposta lorda.».*

33.2

[Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina](#)

Sost. id. em. 33.1

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

*b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le spese relative agli investimenti in *start-up* e *scale-up* sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di detrazione dall'imposta lorda.».*

33.3

[Basso, Nicita](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

*«3-bis. La società SACE S.p.A. è abilitata, sino al 31 dicembre 2030, a rilasciare garanzie a condizioni di mercato, a favore di "Investitori Istituzionali" come definiti dall'articolo 2, numero 12) del regolamento UE 2017/2042 e per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 89, lettera *b-ter*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La garanzia non copre oltre il 50 per cento delle perdite. Il regime opera nel limite di impegno assumibile pari a complessivi 2 miliardi di euro.*

3-ter. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 3-bis, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile.

3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, nei limiti di un ammontare di 2 miliardi di euro. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del comma 3, determinate in misura pari al 20 per cento. Tali commissioni non potranno comunque essere inferiori ai costi sostenuti da SACE S.p.A. in relazione alle garanzie, come risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.».

33.0.1

[Fregolent](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

33.0.100 (già 34.0.1)

[Sironi, Nave, Di Girolamo](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle

imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

33.0.101 (già 34.0.4)

[Sironi, Nave, Di Girolamo](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo"».

33.0.2

[Fregolent](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo"».

ARTICOLO 34 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 34.

Approvato

(Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive)

1. Al fine di assicurare la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, i comuni provvedono, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 26 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2023, a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al medesimo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 26 settembre 2023 ovvero, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

EMENDAMENTI

34.0.2

[Nave](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente :

«Art. 34-bis.

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle trasformazioni delle esigenze economiche e sociali, le pubbliche amministrazioni, su istanza specifica dei soggetti attuatori, possono ridefinire gli adempimenti, i tempi di esecuzione e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. In conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedono alla rimodulazione di cui al comma 1 verificando che gli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori siano coerenti con la funzione economico-sociale e la redditività complessiva dell'operazione val fine di assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su specifica richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.».

34.0.3

[Sironi, Nave, Di Girolamo](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione, avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.».

34.0.100 (già 35.0.16)

[Fregolent](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di

comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio».

ARTICOLO 35 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 35.

Approvato

(Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up innovative)

1. Al comma 1 dell'articolo 26-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società o di un fondo di *venture capital* costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che tale società sia una *start-up* innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

EMENDAMENTI

35.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

35.2

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro». Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e alle piccole e medie imprese (PMI) innovative.

1-ter. Con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

1-quater. Dall'attuazione del Registro di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

35.3

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

1-quater. Dall'attuazione dell'Albo di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente..

35.4

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di supportare le imprese *start-up* con sede in Italia e attività operativa incentrata nel settore della transizione ecologica, una quota delle risorse M2C2 investimento 5.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza può essere destinata per la sottoscrizione di finanziamenti vincolanti nelle suddette *start-up*.

1-ter. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 2, sono ripartite nel rispetto della clausola del 40 per cento in favore delle aree del Mezzogiorno, assegnando priorità ai territori nei quali è possibile sviluppare filiere industriali con altri investimenti PNRR.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 2 e 3.».

35.5

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "sono esonerati" sono inserite, in fine, le seguenti: "e dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

35.6

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure

previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

35.7

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* - FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies. l)*, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.».

35.8

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, relativa agli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in piccole e medie imprese (PMI) innovative, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di *quasi-equity* in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della *start-up* innovativa o PMI innovativa, può essere riconosciuta al contribuente nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.».

35.9

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare gli investimenti in *start-up*, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

a) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up*;

b) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up*, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

c) nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

d) nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.».

35.10

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1, le parole: "pari al 19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

b) all'articolo 29-bis, comma 3, le parole: "di euro 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 250.000".».

35.11

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "che investano prevalentemente in *start-up* innovative" sono inserite le seguenti: "o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.";

b) al comma 4, dopo le parole: "o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio"».

35.12

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2025, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *Venture Capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento

prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo."».

35.0.1

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 34-ter al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

b) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 35-ter.

(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)

1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.».

35.0.10

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinate all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

b) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.2

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *Venture Capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies. *l*), del Testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, con prevalenza del 70 per cento, in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.

3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e PMI innovative, alla concessione di contributi fino al 70 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 34-ter.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 35-ter.

(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».

2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

35.0.3

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI

innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative, di Fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

5. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.6

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative, di Fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel*, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025

assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.».

35.0.4

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

1. Al fine di sostenere le *start-up* e le piccole e medie imprese (PMI) innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimo di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimo di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.8

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.5

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Incentivi all'aggregazione)

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano *start-up* o piccole e medie imprese (PMI) innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i

soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal Titolo III, Capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.».

35.0.7

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare una somma minima dello 0,1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* - FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies. *l*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.

3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c*-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 50 per cento in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.».

35.0.9

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 29 anni, è istituito, nello stato di

previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.11

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.12

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Semplificazioni)

1. Alle società aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.».

35.0.13

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Banca dati unica e portale web)

1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;

b) un portale *web* unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale *web* sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

35.0.14

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital - FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital - CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)

1. Le imprese che investono in Fondi di *Venture Capital* - FVC - o in iniziative di *Corporate Venture Capital* - CVC - per lo sviluppo di *start-up* e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

- a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da *start-up* o da PMI innovative;
- b) in beni immateriali acquisiti da *start-up* o da PMI innovative;
- c) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.».

35.0.15

[Martella](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2025, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese *start-up* con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a *start-up* di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.».

35.0.17

[Fregolent](#)

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: "donatori volontari non remunerati" aggiungere le seguenti: "e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato"».

35.0.18

[Fregolent](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è soppressa;

b) il numero 1) della lettera b) è soppresso;

c) alla lettera b), numero 2), le parole: « dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-bis" e » sono soppresse.

ARTICOLO 36 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 36.

Approvato

(Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinqües*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

EMENDAMENTI

36.1

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

36.2

[Irto](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Id. em. 36.1

Sopprimere l'articolo.

36.3

[Pirro](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36

1. Per una migliore efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinqües*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui agli articoli 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqües* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il decreto in particolare definisce:

a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.».

36.3 (testo 2)

[Pirro](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36

1. Per una migliore efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui agli articoli 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il decreto in particolare definisce:

a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei

territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

36.4

[Pirro](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'efficacia dell'accreditamento istituzionale e della stipula degli accordi contrattuali, definisce criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

a) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

b) l'elenco dei soggetti autorizzati;

c) gli esiti delle attività ispettive.».

36.4 (testo 2)

[Pirro](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'efficacia dell'accreditamento istituzionale e della stipula degli accordi contrattuali, definisce criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

- a) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;
- b) l'elenco dei soggetti autorizzati;
- c) gli esiti delle attività ispettive.

Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

36.5

[Pirro](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36

1. L'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale è condizionata all'applicazione, da parte delle strutture sanitarie private, ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e al rinnovo entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.»

36.6

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1-ter. L'intesa di cui al comma 2, in particolare, dovrà definire:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

- 1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;
- 2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.»

36.6 (testo 2)

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1-ter. L'intesa di cui al comma 2, in particolare, dovrà definire:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse

da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.

Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

36.7

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.».

36.7 (testo 2)

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.».

Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

36.8

[Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.»

36.8 (testo 2)

[Pirro, Sabrina Licheri, Naturale](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.»

Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

36.0.1

[Pirro, Sabrina Licheri, Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

36.0.100

[Pirro, Sabrina Licheri, Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Disposizioni in materia di contratti di assicurazione r.c. auto)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione r.c. auto stipulati fra imprese assicuratrici e soggetti assicurati, impediscano la possibilità per questi ultimi, di avvalersi delle prestazioni da parte di una carrozzeria di autoveicoli non convenzionata con le imprese assicuratrici r.c. auto e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dai soggetti assicurati a favore di una carrozzeria non convenzionata non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal presente comma è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

36.0.2

[Fregolent](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione" sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: "selezione" è sostituita dalla seguente: "contrattualizzazione"».

36.0.3

[Lorefice](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

36.0.4

[Nave](#), [Pirro](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.

153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».

ARTICOLI 37 E 38 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 37.

Approvato

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

1. Al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che promuovano lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità e utilità sociale, l'articolo 131, comma 5, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applica anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del predetto articolo, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti. Conseguentemente, gli accordi di cui al primo periodo prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.
2. Le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del comma 1 sono nulle e sono sostituite di diritto da quanto previsto dal medesimo comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano:
 - a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli esercenti che alla medesima data non sono vincolati da alcun accordo con imprese emittenti;
 - b) a decorrere dal 1° settembre 2025 anche agli accordi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per consentire un equilibrato riallineamento delle pattuizioni contrattuali che legano l'impresa emittente ai committenti datori di lavoro:
 - a) per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continuano ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 3, lettera b), comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
 - b) fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025, possono recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi od oneri, in deroga all'articolo 1671 del codice civile.

Art. 38.

Approvato

(Modifica all'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di reciprocità nel sistema dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma)

1. All'articolo 15, comma 3, primo periodo, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sia lavorato in regime di libero mercato ».

EMENDAMENTI

38.0.1

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

Respinto (*)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, i gatekeepers, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale cosiddetto *Digital Market Act*, comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con

decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in *Terabyte* inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I *Gatekeepers* potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.

2. I medesimi obblighi previsti per i *gatekeepers* si applicano ai soggetti che scambino con gli operatori traffico pari almeno a quello prodotto (generato e ricevuto) dal *gatekeeper* che sviluppi il livello più basso di traffico, ad esclusione dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e concessionari radiofonici stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, degli editori di testate giornalistiche online registrate presso il Tribunale di competenza, nonché di tutto il traffico ascrivibile a tali soggetti.

3. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai *Gatekeepers*.

4. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i *Gatekeepers* provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 6.

5. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i *Gatekeepers* concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.

6. I *Gatekeepers* forniscono ed installano a proprie spese gli apparati (Cache o CDN - *Content Delivery Network*) necessari alla miglior distribuzione del traffico sulle reti degli operatori di comunicazioni elettronica. Il posizionamento di tali apparati è deciso congiuntamente tra il singolo operatore di comunicazione elettronica ed il singolo *gatekeeper*. I *gatekeepers* remunerano gli operatori di comunicazione elettronica per gli spazi, i servizi di alimentazione e i servizi accessori necessari per il funzionamento delle cache installate. I *Gatekeepers* hanno l'obbligo di gestire e mantenere i propri apparati CDN.

7. Le condizioni di cui al precedente comma, sono formalizzate attraverso contratti sottoscritti e comunicate con tutti i dettagli all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che avrà la facoltà di applicare specifiche sanzioni che dovranno essere efficaci per evitare la violazione delle disposizioni e per scoraggiare comportamenti scorretti.

8. Nel mese di marzo di ciascun anno, gli operatori e i *Gatekeepers* provvedono rispettivamente alla fatturazione e al pagamento dei conguagli rispetto al traffico effettivamente sviluppato nell'anno precedente, al fine di garantire una corretta remunerazione in base ai dati reali di utilizzo sia su rete mobile sia su rete fissa degli operatori di comunicazione elettronica. Il pagamento delle fatture da parte dei *gatekeepers* nonché lo scambio delle informazioni necessarie a definire gli importi esatti da fatturare, dovranno avvenire entro tempi certi e definiti contrattualmente tra le parti.

9. Alle previsioni della presente norma si applica l'obbligo di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, in relazione alla risoluzione delle controversie e ai poteri di controllo di AGCOM anche su tali materie.».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Nicita.

38.0.2

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

Respinto (*)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza e supportare la condivisione degli investimenti nell'implementazione delle reti di comunicazione elettronica, agli operatori di rete muniti di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è riconosciuto il diritto a ricevere una contribuzione per l'utilizzo delle reti da parte dei seguenti soggetti utilizzatori: piattaforme *online* e motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi di cui all'articolo 33 del "Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali; *Gatekeepers* di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia un procedimento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della contribuzione per l'utilizzo delle reti, tenendo conto, tra l'altro, delle previsioni di traffico, dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla fornitura dei servizi dei soggetti utilizzatori.

3. La contribuzione è destinata agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica. Il Ministero per le imprese ed il *made in Italy* con proprio regolamento stabilisce le regole di rendicontazione e vigilanza sulla realizzazione della destinazione.

4. Sono esclusi dalla contribuzione prevista dal presente articolo i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e concessionari radiofonici stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli editori di testate giornalistiche online registrate presso il Tribunale di competenza, nonché tutto il traffico ascrivibile a tali soggetti.

5. Gli operatori di rete e i soggetti utilizzatori negoziano e stipulano le condizioni tecniche e di contribuzione per l'utilizzo delle reti nel rispetto del principio di leale collaborazione, non discriminazione e buona fede anche tenendo conto dei criteri del regolamento di cui al comma 2. Al fine di agevolare la negoziazione, entro il mese di settembre di ogni anno i soggetti utilizzatori comunicano a ciascun operatore di rete le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in *Terabyte* inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I soggetti utilizzatori potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.

6. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare della contribuzione, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la sua determinazione, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, ne indica d'ufficio l'ammontare.

7. Nel corso del procedimento dei cui al comma 5, le parti sono obbligate a mettere a disposizione all'Autorità i dati necessari a determinare la misura della contribuzione. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Quando, a seguito della determinazione della contribuzione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può

adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

9. Fermo restando l'obbligo di finanziamento per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato da parte dei soggetti obbligati dalla normativa vigente, l'Autorità, con proprio regolamento, stabilisce le spese di istruttoria per l'espletamento del procedimento di cui al comma 4 le relative modalità di versamento.».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Nicita.

38.0.3

[Paita, Fregolent](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Procedura a evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive si procede all'avvio delle procedure a evidenza pubblica per il rilascio dei titoli concessori entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data siano in corso procedimenti di riqualificazione del territorio comunale sotto il profilo urbanistico, edilizio o ambientale, che siano idonee a incidere sulle aree oggetto di concessione ovvero sulle opere realizzate o da realizzare sulle predette aree, i comuni provvedono senza indugio a definire i citati procedimenti e in tal caso il termine per l'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni decorre dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici o pianificatori di cui sopra. Nelle more e al fine di preservare l'attività svolta sui beni pubblici interessati dalle procedure di assegnazione, il comune può valutare un differimento della scadenza delle concessioni in essere per il periodo strettamente necessario a completare i procedimenti di riqualificazione e le procedure di assegnazione. Le procedure di cui al precedente periodo si concludono con i relativi affidamenti entro quaranta giorni dal termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande. Qualora esse siano state avviate con istanza di parte, l'affidamento deve avvenire entro quaranta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti.

2. In caso di inerzia e di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, si procede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Nell'ipotesi di cui al primo periodo le concessioni in essere cessano in ogni caso di avere effetti, salvo che il comune disponga la proroga delle stesse per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento e, in ogni caso, per un periodo massimo di trenta giorni.

3. I comuni procedono all'assegnazione delle concessioni e all'avvicendamento dei titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché dei seguenti:

a) possibilità di prevedere, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza:

1) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;

2) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale;

b) prevedere forme di incentivazione per i consorzi di ripascimento e introdurre criteri premiali nell'aggiudicazione nel caso in cui i soggetti si impegnino a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione;

c) prevedere che, in ragione delle migliorie e degli investimenti realizzati sul bene demaniale, il concessionario subentrante corrisponda un indennizzo in favore del concessionario subentrato parametrato al valore delle opere realizzate e riutilizzabili dal subentrante;

d) introdurre forme di incentivazione e criteri premiali per le associazioni di promozione sociale e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo di compensazione per i concessionari uscenti », con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni di cui al comma 1, il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2025 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

38.0.5

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLI 39 E 40 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le relative attività sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b), valutati in 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e agli oneri derivanti dall'articolo 32, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione

delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) quanto a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera b), e 31.

Art. 40.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulle criticità nei servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea

([3-01549](#)) (11 dicembre 2024)

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

a più di due anni dalla nomina l'attività del Ministro in indirizzo si caratterizza ad avviso degli interroganti per proclami, carenze e inerzie, che stanno minando e rendendo fortemente inefficiente tutto il sistema dei trasporti pubblici del nostro Paese, come purtroppo constatano quotidianamente i cittadini e i turisti alle prese con ritardi ferroviari, disagi negli aeroporti, carenza del servizio taxi e scarsità qualitativa e quantitativa del servizio di trasporto pubblico di linea;

rispetto ai profili di criticità evidenziati con l'interrogazione a risposta immediata 3-01483 dello scorso 20 novembre, sono emersi ulteriori elementi peggiorativi del quadro trasportistico ed infrastrutturale;

un recente report pubblicato sul quotidiano "la Stampa" descrive come ad ottobre 2024, su 7.931 treni veloci, ben 6.159 hanno accumulato ritardi, segnalando come il ritardo accumulato dai Frecciarossa sia stato pari al 77 per cento, dei Frecciargento del 83 per cento e dei Frecciabianca del 78 per cento: dall'indagine pubblicata è emerso inoltre come le ore accumulate di ritardi arrivino a 1.881 e si verifichino principalmente nei giorni feriali, denunciando altresì come tali disagi non siano causati da meri fatti eccezionali, bensì dalla sistematica e strutturale carenza delle linee ferroviarie dovute al sovraccarico;

come si è già ricordato in occasione del question time del 21 novembre scorso, la disfunzionalità del trasporto ferroviario non si ha solo nei ritardi e nelle soppressioni, dal momento che l'8 novembre 2024, alla stazione Termini di Roma, il Frecciargento Roma-Genova 8556, programmato con partenza alle ore 16.20, è partito con 50 minuti di anticipo rispetto all'orario previsto, mentre il 2 ottobre, a causa di un guasto alla rete (secondo il Ministro in indirizzo dovuto "a un chiodo"), per più di due ore la circolazione dei treni nelle stazioni di Roma Termini e Tiburtina ha subito gravi ripercussioni, con la cancellazione o la modifica di più di 100 corse tra alta velocità, intercity e regionali;

nella recente riforma del codice della strada (di cui alla legge n. 177 del 2024) e nel "decreto concorrenza 2023" (di cui al decreto-legge n. 215 del 2023), inoltre, le scelte del Ministro in indirizzo hanno danneggiato il trasporto pubblico non di linea in riferimento al noleggio con conducenti (NCC), promuovendo, secondo gli interroganti, una politica vessatoria e introducendo vincoli e sanzioni del tutto sproporzionate ed eccessive, volta indirettamente a favorire la categoria dei tassisti: in materia di noleggio con conducenti, si deve inoltre citare il recente decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024, il quale con l'introduzione della compilazione del foglio di servizio elettronico avanza gravosi vincoli per i conducenti e per i viaggiatori e prevede altresì l'inaccettabile pausa obbligatoria di 20

minuti tra una corsa e quella successiva, qualora la partenza del viaggio non avvenga presso la rimessa;

in materia di trasporti pubblici non di linea, inoltre, si deve rappresentare la disastrosa situazione dovuta alla mancanza dei servizi taxi, una carenza denunciata da anni e che pregiudica viabilità e benessere cittadino, con tempi di attesa indegni per delle grandi città: in vista dell'anno giubilare e dell'incremento esponenziale di turisti e pellegrini, la situazione per il trasporto pubblico, soprattutto a Roma, appare in prospettiva drammatica, frutto soprattutto di decisioni assunte in questi due anni dal Ministro;

l'azione del Ministro in materia di infrastrutture non pare migliore, anzi anch'essa presenta evidenti note negative che stanno bloccando lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, come plasticamente raccontano i ritardi e l'evidente rallentamento, prossimo, ormai, all'immobilismo, dell'attuazione e della messa a terra di importanti opere infrastrutturali previste del PNRR, come si evidenzia dai ritardi di diversi cantieri, su tutto il territorio nazionale, rispetto alle aperture previste;

il Governo e il dicastero, ormai da mesi, continuano ad annunciare la legge delega di riforma del sistema portuale, ma in due anni, oltre ai comunicati stampa e agli annunci durante gli eventi, non è stata avanzata alcuna proposta in concreto, lasciando la portualità italiana in uno stato di perenne incertezza: invece di una riforma del sistema portuale, la quale non pare agli interroganti necessaria, sarebbe opportuno risolvere il problema delle diverse autorità portuali commissariate, nominando i rispettivi presidenti;

gravi lentezze si segnalano anche nell'avvio o nella conclusione dei lavori, con un ulteriore aggravamento, deficit e ritardi infrastrutturali nell'esecuzione delle grandi opere, come, ad esempio, nel caso della gronda di Genova, per la quale, sebbene sia stato inaugurato il cantiere, la mancanza di fondi non sta permettendo la conclusione dei lavori;

emblematico, infine, è il caso del progetto per la costruzione del ponte sullo stretto, un'opera di importanza strategica per il Paese, dove per consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro quest'anno, con un emendamento alla legge di bilancio per il 2025, a prima firma Molinari, si chiede l'autorizzazione a una spesa complessiva di circa 14,7 miliardi di euro fino al 2032, dove la metà di questi, in particolare (7,7 miliardi), vengono presi delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

i pessimi risultati finora raggiunti e i peggioramenti dei trasporti pubblici registrati negli ultimi due anni suggeriscono maggiore attenzione verso soluzioni atte a fornire ai cittadini un servizio infrastrutturale e dei trasporti più efficace, invece che rilasciare dichiarazioni tutt'altro che suffragate dai fatti e volte a deresponsabilizzare chi, da più di due anni, è al vertice di un dicastero fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Paese e il benessere dei cittadini,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda compiere per risolvere gli evidenti problemi strutturali del servizio di trasporto pubblico, di linea e non, e ferroviario, al fine di fornire, nel suo complesso, un servizio efficiente, puntuale e preciso ai cittadini e ai viaggiatori.

Interrogazione sull'aumento delle tariffe ferroviarie nel periodo natalizio

([3-01540](#)) (10 dicembre 2024) (già 4-01652) (04 dicembre 2024)

[Magni, Cucchi, De Cristofaro](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

ogni anno l'aumento della domanda di viaggi in treno nel periodo natalizio provoca un notevole innalzamento dei prezzi facendo diventare l'acquisto di un biglietto una spesa molto onerosa per chi vuole viaggiare;

nel dicembre 2024 si riscontrano rincari dal 150 al 300 per cento del prezzo dei biglietti, una dinamica in netto aumento anche rispetto agli anni precedenti;

il costo del biglietto di un Frecciarossa da Milano centrale a Bari centrale per un viaggio della durata di circa 7 ore, che a regime normale costa 112 euro, durante il periodo natalizio arriva a 305 euro;

tra le tratte più costose si segnala la Milano-Reggio Calabria, che il 20 dicembre raggiunge il prezzo di 345 euro per un viaggio di 9 ore e 26 minuti, quando solitamente le tariffe base per la stessa

tratta, in un periodo non festivo, si aggirano intorno ai 100-140 euro;

al momento l'acquisto di un biglietto aereo da Milano a Bari per lo stesso periodo risulta meno costoso rispetto al viaggio in treno, arrivando al paradosso di rendere più conveniente l'utilizzo di un mezzo più inquinante rispetto alla linea ferroviaria ad alta velocità;

considerato che:

il fenomeno colpisce in particolare lavoratori e studenti fuori sede, che dal Nord tornano al Sud per trascorrere le festività con la famiglia, cittadini e persone che non sempre possono permettersi di pagare prezzi così elevati per un biglietto di sola andata;

l'aumento della dinamica dei prezzi e il rapidissimo esaurimento dei posti che si verifica ogni anno segnala in primo luogo l'insufficienza dell'offerta messa a disposizione nel periodo delle festività natalizie da parte delle principali compagnie ferroviarie e in particolare dei servizi ad alta velocità;

il problema dell'aumento delle tariffe si aggiunge al già grave peggioramento della qualità del servizio ferroviario avvenuto nell'ultimo anno legato ad aumenti dei ritardi, guasti sempre più frequenti alla linea e disagi in genere, rendendo ancora più odioso per gli utenti pagare delle cifre assolutamente ingiustificate;

ritenuto che:

il servizio di trasporto pubblico dovrebbe comportare la possibilità di una mobilità accessibile a tutti e a dei costi sostenibili;

è interesse generale favorire l'utilizzo del trasporto pubblico su rotaia per alleggerire il traffico stradale e aereo al fine di contribuire all'abbattimento delle emissioni climalteranti,

si chiede di sapere:

quali misure di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per calmierare i prezzi delle tariffe ferroviarie ad alta velocità per il periodo delle festività natalizie;

se, in particolare, non ritenga necessario adottare iniziative finalizzate ad aumentare l'offerta del servizio e soddisfare l'intera domanda da parte degli utenti.

Interrogazione sulle tempistiche di realizzazione delle infrastrutture collegate alle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

([3-01547](#)) (11 dicembre 2024)

[Claudio Borghi](#), [Pucciarelli](#), [Romeo](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

i XXV giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 rappresentano una grande opportunità per l'Italia intera non solo in termini di visibilità internazionale, ma anche per lo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio;

le opere connesse ai giochi, tra cui strade, ferrovie e impianti sportivi, sono cruciali non solo per il successo dei giochi, ma anche per il miglioramento della mobilità e della qualità della vita nelle aree interessate;

al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle olimpiadi, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, ha autorizzato la costituzione della Società infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. (SIMICO);

in considerazione dei ritardi maturati negli anni precedenti, questo Governo è tempestivamente intervenuto con il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, con l'obiettivo di assicurare la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle olimpiadi in tempi rapidi e compatibili con la data di svolgimento dell'evento;

in particolare, sono stati potenziati i ruoli di ANAS e RFI in qualità di soggetti attuatori, in virtù del rispettivo know how e delle competenze tecniche specifiche in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie;

insieme alla diversificazione dei soggetti attuatori, sono state introdotte alcune innovazioni al suddetto decreto-legge n. 16 in merito al regime di funzionamento e di composizione del consiglio di amministrazione della SIMICO: in particolare, dei 3 membri designati, si prevede che uno assuma le funzioni di presidente, uno le funzioni di amministratore delegato e uno quelle di consigliere.

All'amministratore delegato della società restano attribuite, inoltre, le funzioni di commissario

straordinario per la realizzazione di alcuni degli interventi stradali previsti;

la realizzazione delle opere olimpiche nei tempi previsti, attraverso una gestione efficiente ed efficace degli interventi e delle attività connesse, è un obiettivo dell'intero Paese,

si chiede di sapere quali siano i tempi di realizzazione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, anche alla luce delle citate iniziative.

Interrogazione sulle valutazioni sismiche relative al progetto del ponte sullo Stretto di Messina ([3-01550](#)) (11 dicembre 2024)

[Irto](#), [Boccia](#), [Basso](#), [Fina](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

la sicurezza sismica rappresenta uno degli aspetti più critici per l'infrastruttura del ponte sullo stretto di Messina, data la sua ubicazione in una delle aree a più alto rischio sismico del continente europeo, soggetta a terremoti storicamente devastanti: su tutti, il terremoto di Messina del 1908. Il progetto del ponte sullo stretto, per la sua complessità ingegneristica e l'elevato impatto ambientale, richiede pertanto approfondite analisi tecniche, tra cui una rigorosa valutazione del rischio sismico, considerata la posizione in cui deve sorgere l'opera;

nei documenti allegati dalla Stretto di Messina S.p.A. alla commissione VIA relativi al progetto, è stata inserita una relazione sismica riguardante il ponte attribuita all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

in merito alla relazione, il 13 novembre 2024, sul sito dell'INGV, è stato pubblicato un comunicato che recita: "Con riferimento alle notizie di stampa diffuse in questi giorni in merito alla 'Realizzazione di attività di studio e ricerca volte alla predisposizione di risposte alle Richieste di integrazione istruttorie e documentali VIA83 e VIA84 formulate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)', l'Istituto chiarisce che il 26 settembre 2024 è stato stipulato con 'Sapienza' università di Roma, per il tramite del Dipartimento di scienze della terra, un 'accordo di collaborazione scientifica ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.', il cui allegato tecnico specifica chiaramente che le relazioni tecnico-scientifiche prodotte a valle dell'accordo sono di esclusiva responsabilità degli autori, ancorché dipendenti dell'INGV, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'Istituto sul loro contenuto e utilizzo". Pertanto, l'Istituto si dichiara totalmente estraneo a qualsivoglia relazione che, eventualmente firmata da personale dell'INGV, rappresenta solo il pensiero scientifico degli autori, così come disposto dall'accordo;

l'INGV è l'ente pubblico di riferimento in Italia per lo studio dei fenomeni geofisici, vulcanologici e sismici, e dispone delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per sviluppare approfondite attività di studio e ricerca per opere di tale rilevanza. Il coinvolgimento formale e istituzionale dell'INGV nella redazione di una relazione sismica sull'opera garantirebbe rigore scientifico, imparzialità e trasparenza al procedimento, evitando fraintendimenti ed utilizzi impropri di lavori non ufficiali. L'assenza di un mandato formale e trasparente all'INGV per svolgere una valutazione istituzionale sul rischio sismico del ponte sullo stretto solleva interrogativi sull'effettiva affidabilità delle analisi finora presentate e rischia di compromettere la credibilità complessiva del processo decisionale in atto;

nei mesi scorsi sono stati sollevati, a più riprese, numerosi aspetti critici in merito alla realizzazione dell'opera. Il comitato tecnico-scientifico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale organismo indipendente chiamato a valutare il progetto, ha presentato una relazione contenente 68 raccomandazioni attinenti ai dubbi emersi nel corso dell'esame, tra cui la richiesta di un aggiornamento della "zonizzazione microsismica". I tecnici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica hanno chiesto 239 integrazioni documentali alla società Stretto di Messina, nell'ambito della valutazione del progetto, enucleando tutti gli interrogativi che circondano il possibile impatto dell'opera, tra i quali viene in risalto la richiesta di un quadro aggiornato delle "condizioni di pericolosità da maremoto". Ad aggravare i rilievi operati dal comitato e dal Ministero dell'ambiente intervengono, altresì, quelli elaborati dalla commissione tecnica per la microzonazione sismica sulla base delle "linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci", messe

a disposizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel 2015, che il progetto del ponte non rispetta. I punti di ancoraggio, il pilone, il pontile e gli svincoli sul versante calabrese ricadrebbero in un'area soggetta a un regime di limitazione di edificabilità assoluta secondo quanto emerge dal "catalogo delle faglie capaci" (ITHACA) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, in quanto posta su una nuova faglia finora mai rilevata dagli studi effettuati. L'ISPRA riporta la mancanza di un intervento del legislatore per la previsione di strumenti finalizzati a regolamentare la pianificazione territoriale in prossimità delle faglie capaci o a introdurre vincoli di edificabilità, in quanto il problema della fagliazione superficiale è stato fino ad ora considerato solo da documenti che costituiscono indirizzi non vincolanti da un punto di vista normativo;

la commissione VIA ha approvato il progetto definitivo del ponte, previa ottemperanza di 62 prescrizioni fra le quali figura, al n. 34, quella che prevede che il proponente deve presentare uno studio in cui siano maggiormente approfonditi i rilevamenti geologici e geomorfologici, le indagini geofisiche, sismologiche e paleosismologiche, e la caratterizzazione delle faglie, con particolare riferimento alle faglie capaci e che possono essere ritenute ancora attive;

come evidenziato sul sito Stretto di Messina.it, nella pagina dedicata al progetto definitivo è riportato che il ponte e i collegamenti a terra sono in grado di resistere a sisma di magnitudo 7,1 della scala Richter. Tuttavia, è noto che lo stretto può essere un'area epicentrale per eventi sismici anche di magnitudo ben superiore, e quindi con accelerazioni attese sul suolo (PGA) superiori ad 1g e fino a 2g, ossia ben superiori a quelle registrate per il terremoto de L'Aquila (0,66g) e di Amatrice e Norcia (rispettivamente 0,86 e 0,95g). Dalla documentazione disponibile, come riferimento di terremoto di progetto per il ponte, l'accelerazione utilizzata è di soli 0,58g,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le valutazioni in merito al deposito di una relazione sismica sul ponte sullo stretto di Messina attribuita in modo non corrispondente al vero all'INGV e che ha costretto l'Istituto a diramare un comunicato stampa per denunciare la sua totale estraneità alla suddetta relazione;

se intenda attivarsi, per quanto di competenza, affinché sia conferito un mandato ufficiale all'INGV affinché svolga un'approfondita indagine relativa al rischio sismico in merito alla realizzazione del ponte, nel rispetto delle procedure accurate previste dall'istituto per tale importante attività, del rigore scientifico, dell'imparzialità e della trasparenza che caratterizzano i lavori dell'INGV;

se non ritenga opportuno sospendere l'iter relativo alla realizzazione del ponte nell'attesa degli studi e degli approfondimenti, da parte dell'INGV, di natura geologica, geomorfologica, geofisica, sismologica e paleosismologica, oltre alla caratterizzazione delle faglie, con particolare riferimento alle faglie capaci e che possono essere ritenute ancora attive;

se non ritenga opportuno, alla luce dell'elevata sismicità dello stretto di Messina anche per terremoti di magnitudo ben superiore a 7, e quindi con accelerazioni attese sul suolo (PGA) superiori ad 1g e fino a 2g, che alla documentazione relativa all'opera siano allegati studi scientifici ufficiali che abbiano come riferimento di terremoto per il progetto l'utilizzo di accelerazioni attese al suolo fino a 2g e non come attualmente previsto di soli 0,58g e, quindi, una resistenza delle strutture del ponte ad eventi di magnitudo ben superiore a 7,1 della scala Richter;

se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, attivarsi affinché sia regolamentata la pianificazione territoriale in prossimità delle faglie capaci e siano introdotti rigorosi vincoli di inedificabilità in tali aree, come evidenziato a più riprese dall'ISPRA.

Interrogazione sulle comunità energetiche rinnovabili e sul reddito energetico nazionale
([3-01546](#)) (11 dicembre 2024)

[Gasparri](#), [Trevisi](#), [Damiani](#), [De Rosa](#), [Fazzone](#), [Galliani](#), [Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ronzulli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#). - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica* -

Premesso che:

la misura sulle comunità energetiche, misura ideata dai precedenti Governi, si sta rivelando un flop e si rischia di perdere parte dei 2,2 miliardi di euro stanziati nel PNRR per sostenere la

formazione di queste aggregazioni in comuni con meno di 5.000 abitanti. Le comunità energetiche così come introdotte mancano dei presupposti tecnici per funzionare. Al momento ci sono infatti due generi di problemi. La prima criticità ruota sul fatto che una cifra così considerevole è destinata solo ai comuni sotto i 5.000 abitanti che, in genere, non hanno le risorse per gestire e progettare interventi di questo tipo; la seconda criticità ruota attorno al fatto che l'associazione in partecipazione è impossibile da finanziare da parte delle banche, visto che spesso non si è in grado di fornire sufficienti garanzie per poter poi ricevere fondi. L'ideale sarebbe prevedere un sistema in cui lo Stato possa semplificare la costituzione delle CER (comunità energetiche rinnovabili), prevedendo una procedura semplificata e adeguate garanzie o in alternativa costituire una grande comunità energetica nazionale per utilizzare i fondi del PNRR, prima che vadano perduti;

il reddito energetico nazionale è uno strumento fondamentale affinché l'elettrificazione dei consumi finali sia realmente sostenibile. Questa misura, che utilizza le superfici private dei cittadini per realizzare impianti fotovoltaici finanziati a fondo perduto, è davvero "win-win". Se da un lato, infatti, i cittadini possono beneficiare dell'autoconsumo, dall'altro l'energia in eccedenza viene valorizzata dallo Stato. La misura è stata dunque un successo grazie al lavoro del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sebbene ci sia qualche aspetto tecnico che merita un approfondimento. In particolare, i requisiti assicurativi eccessivamente stringenti rendono complesso per gli installatori trovare polizze per assicurare l'impianto. Il costo della polizza, infatti, è spesso addirittura superiore a quello dell'impianto stesso. Andrebbe individuata una soluzione per ridimensionare le clausole assicurative, in modo da evitare che il costo della polizza assicurativa sia superiore a quella degli impianti installati. Purtroppo questa criticità sta al momento bloccando un gran numero di installatori,

si chiede di sapere quale sia la posizione e le soluzioni del Ministro in indirizzo rispetto alle due tematiche evidenziate.

Interrogazione sul reddito di libertà per le donne vittime di violenza

([3-01542](#)) (10 dicembre 2024) (già 4-01384) (05 agosto 2024)

[Damante](#), [Maiorino](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Nave](#), [Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Castellone](#), [Barbara Floridia](#). - *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità* -

Premesso che:

l'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), ha previsto l'assegnazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, al fine di incrementare la misura del reddito di libertà, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, rendendola così strutturale. Le risorse vanno poi ripartite su base regionale tenendo conto del numero di donne residenti, con uno o più decreti dell'autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ad oggi, a quasi 8 mesi dall'approvazione della legge di bilancio, il decreto di assegnazione delle risorse all'INPS non è ancora stato adottato;

alla riunione del 31 luglio 2024 dell'osservatorio sulla violenza contro le donne, presieduta dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la vicepresidente dell'ANCI ha evidenziato che alla data del 31 maggio 2024, su 6.489 domande presentate agli sportelli comunali dalle donne vittime di violenza, solo 2.772 richieste sono state evase e hanno ricevuto il sostegno economico, mentre 3.026 richieste restano ancora senza risposta da parte dell'INPS per l'esaurimento dei fondi a disposizione;

considerato che:

dal 2020 al 2023 il fondo è stato complessivamente di 13.850.000 euro e il report dell'INPS al 31 maggio 2024 evidenzia che sono stati usati quasi tutti i fondi messi a disposizione fino al 2023, il budget residuo ammonterebbe a 299.604 euro, inerente alle sole somme non utilizzate spettanti alla Provincia autonoma di Trento e Bolzano;

per poter, quindi, liquidare la misura alle restanti 3.026 donne vittime di violenza che ne hanno fatto richiesta al 31 dicembre 2023 servirebbero 14.542.800 euro. Ne consegue che i 10 milioni di euro previsti per l'anno 2024 risulterebbero insufficienti a fare fronte alle domande presentate nell'anno precedente; infatti, allo stato attuale non si potranno accogliere più di circa 2.083 richieste;

considerato infine che il ritardo nell'adozione del suddetto decreto comporta una grave mancanza di sostegno per molte donne in situazioni di vulnerabilità, che attendono risposte concrete dalle istituzioni. La situazione denota una carenza di sensibilità istituzionale su un tema delicato e urgente come la violenza contro le donne,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali siano i motivi per cui il decreto di assegnazione delle risorse previste per il reddito di libertà non sia ancora stato emanato, nonostante siano trascorsi 8 mesi dall'approvazione della legge di bilancio per il 2024;

quali azioni intenda intraprendere per accelerare l'adozione del decreto e garantire il rapido accesso al sostegno economico per le donne vittime di violenza;

se non ritenga necessario adottare misure aggiuntive per integrare e rafforzare l'efficacia e la tempestività dell'assistenza economica alle donne vittime di violenza, anche alla luce dei dati dell'INPS al 31 maggio 2024 che evidenziano una significativa discrepanza tra le domande presentate e quelle evase;

se non ritenga altresì necessario, vista l'importanza dell'attività di prevenzione alla violenza sulle donne, avviare una seria campagna comunicativa volta a rendere nota l'universalità dell'accesso alle donne vittima di violenza.

Interrogazione sulle iniziative per promuovere il ruolo delle donne in ambito scientifico e tecnologico ([3-01551](#)) (11 dicembre 2024)

[Mieli](#), [Leonardi](#), [Liris](#), [Spinelli](#), [Sallemi](#), [Amidei](#), [Sigismondi](#), [Iannone](#), [Mancini](#), [Ancorotti](#), [De Carlo](#), [Sisler](#), [Barcaiolo](#), [Rosa](#), [Satta](#), [Matera](#), [Melchiorre](#), [Maffoni](#), [Salvitti](#), [Gelmetti](#), [Russo](#), [Tubetti](#), [De Priamo](#), [Petrucci](#), [Scurria](#), [Fallucchi](#), [Della Porta](#), [Rapani](#), [Menia](#), [Campione](#), [Petrenga](#), [Ambrogio](#). - *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità* -

Premesso che:

la valorizzazione del contributo delle donne allo sviluppo della nazione e dei territori e alla crescita della società è stata fin dall'inizio al centro dell'attenzione del Governo, sia con riguardo al riconoscimento delle esperienze che le donne del passato (come quelle menzionate dal Presidente del Consiglio Meloni nel suo discorso di insediamento) hanno lasciato in eredità, sia sul fronte della promozione di pari opportunità per il presente e per il futuro;

le politiche messe in campo sono premiate da risultati importanti, come quello riferito all'incremento record dell'occupazione femminile;

il Parlamento è impegnato nella medesima direzione, come dimostra ad esempio l'iniziativa legislativa promossa da Fratelli d'Italia che ha portato alla legge sull'istituzione della settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (le cosiddette STEM), che tra l'altro incrementa il fondo per i diritti e le pari opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, proprio al fine di promuovere gli studi scientifici presso le giovani generazioni e in particolare di contribuire a colmare il divario di genere che ancora si registra fortemente in questo ambito;

per perseguire efficacemente le suddette finalità è importante vi sia una sinergia tra le istituzioni, i territori, il mondo della scuola e della formazione universitaria, il mondo del lavoro e dell'impresa, per un'azione integrata,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza la Ministra in indirizzo abbia intrapreso o intenda intraprendere per valorizzare il ruolo delle donne nella storia della nazione e promuovere la presenza femminile negli ambiti, come quello delle STEM, in cui è oggi sottorappresentata.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Calenda, Cantu', Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Giacobbe, Irto, La Pietra, Marti, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Paita, Pera, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto, Speranzon, Valente, Verini e Zedda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cataldi, per attività della 1^a Commissione permanente; Pellegrino, per attività della 4^a Commissione permanente; Amidei, Patton e Silvestro, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Castellone, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Dreosto e Florida Aurora, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Ministro dell'università e della ricerca

Ministro dell'istruzione e del merito

Ministro dell'economia e delle finanze

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (1323)

(presentato in data 12/12/2024)

C.2119 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatore Scalfarotto Ivan

Modifiche dell'articolo 27 della Costituzione (1324)

(presentato in data 11/12/2024);

senatori Occhiuto Mario, Silvestro Francesco, Gasparri Maurizio, De Rosa Raffaele

Istituzione della "Fondazione La Colombaia" (1325)

(presentato in data 11/12/2024);

senatori Pera Marcello, Cosenza Giulia, Spinelli Domenica

Istituzione del Programma "Vado e torno" per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari (1326)

(presentato in data 12/12/2024);

senatore Liris Guido Quintino

Disposizioni per il potenziamento delle cure domiciliari per la gestione del paziente cronico e complesso e per la definizione di nuovi standard per l'assistenza domiciliare (1327)

(presentato in data 12/12/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Marina Elvira ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (1323)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.2119 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 12/12/2024);

Disegni di legge, nuova assegnazione

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

in sede referente

Dep. Mattia Aldo ed altri

Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia (1309)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, Commissione parlamentare questioni regionali

C.1987 approvato dalla Camera dei deputati

Già deferito in sede redigente, alla 8^a Commissione permanente (Ambiente, lavori pubblici), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 11/12/2024).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 9 dicembre 2024, ha trasmesso il documento concernente la proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali (COM(2024) 671 final), approvato, nella seduta del 28 novembre 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 40) (Atto n. 607).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 dicembre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi:

- all'ingegner Vito Di Santo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- all'ingegner Marcello Paolucci, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Nello scorso mese di novembre 2024 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero

dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2024, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dispositivi monouso e il loro ricondizionamento (COM(2024) 560 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul recepimento della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2024) 558 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle denominazioni di vendita e sulla classificazione delle carcasse nel settore ovino e caprino (COM(2024) 228 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Fina, Rojc, Sensi, Furlan, Camusso, Rando e Nicita hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01665 della senatrice La Marca.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 6 al 12 dicembre 2024)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 81

DE POLI: sui danni provocati dal maltempo in Veneto (4-01069) (risp. MUSUMECI, *ministro per la protezione civile e le politiche del mare*)

sul riconoscimento dello stato di emergenza per la regione Veneto a causa dei danni del recente maltempo (4-01225) (risp. MUSUMECI, *ministro per la protezione civile e le politiche del mare*)

GASPARRI: sulle indagini relative al fenomeno del dossieraggio (4-01606) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

GELMINI: sulla ricostruzione della RSA di San Ginesio (Macerata) danneggiata dal terremoto del 2016 (4-01014) (risp. MUSUMECI, *ministro per la protezione civile e le politiche del mare*)

MAGNI: sulle frane che hanno colpito il territorio del comune di Cornate d'Adda (Monza e Brianza) (4-01295) (risp. PICETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

MARTELLA: sui territori nel Nordest danneggiati dagli eventi atmosferici avversi del 25 giugno 2024 (4-01294) (risp. MUSUMECI, *ministro per la protezione civile e le politiche del mare*)

PAITA: su una frana a Crocefieschi (Genova) (4-01084) (risp. MUSUMECI, *ministro per la protezione civile e le politiche del mare*)

SBROLLINI: sui danni provocati dal maltempo in particolare nel Vicentino (4-01079) (risp. MUSUMECI, *ministro per la protezione civile e le politiche del mare*)

sul ristoro dai danni da maltempo del febbraio 2024 in Veneto (4-01148) (risp. MUSUMECI, *ministro per la protezione civile e le politiche del mare*)

SCALFAROTTO: sulla nomina del comandante del carcere di Ivrea (4-01515) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

SCALFAROTTO, RENZI: sulle dichiarazioni del sottosegretario Delmastro Delle Vedove sulle auto in dotazione alla Polizia penitenziaria (4-01598) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

VERINI, VERDUCCI: sulle misure adottate dopo le alluvioni che hanno colpito le Marche e l'Umbria a settembre 2022 (4-00870) (risp. MUSUMECI, *ministro per la protezione civile e le politiche del*

mare)

Mozioni

[BEVILACQUA](#), [NATURALE](#), [MAZZELLA](#), [PATUANELLI](#), [TERZI DI SANT'AGATA](#), [DE CRISTOFARO](#), [UNTERBERGER](#), [BIANCOFIORE](#), [NICITA](#), [BORGHI Enrico](#), [LOMBARDO](#), [ALOISIO](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [CATALDI](#), [CROATTI](#), [CUCCHI](#), [DAMANTE](#), [DI GIROLAMO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [GUIDOLIN](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#), [MAGNI](#), [MAIORINO](#), [MARTON](#), [MATERA](#), [MIELI](#), [MUSOLINO](#), [NAVE](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [RANDO](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#), [SCARPINATO](#), [SENSI](#), [SIRONI](#), [SPAGNOLLI](#), [SPINELLI](#), [TURCO](#), [VERDUCCI](#), [VERSACE](#) - Il Senato,

premessi che:

la Commissione europea, nell'ambito dell'adozione della strategia "Farm to fork", ha espresso la volontà di rivedere l'attuale normativa dell'Unione europea in materia di benessere animale; in tale prospettiva, la Commissione europea aveva preannunciato 4 proposte di riforma della normativa sulla protezione degli animali. Nel dettaglio, le proposte di riforma avrebbero dovuto riguardare la protezione degli animali: negli allevamenti, durante il trasporto, durante l'abbattimento, nonché l'etichettatura relativa al benessere animale;

allo stato attuale, è stata presentata solamente una delle 4 proposte previste, ossia la proposta di regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto, lasciando in sospeso le altre proposte inserite nel programma di lavoro;

negli ultimi anni, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha prodotto una serie di pareri scientifici inerenti al benessere animale, che rappresentano degli strumenti fondamentali per l'aggiornamento della revisione della normativa eurounitaria, poiché sottolineano la necessità di migliorare gli *standard* di benessere animale in tutto il territorio europeo;

l'Autorità, in numerose occasioni, ha ricordato come la salute animale sia strettamente legata alla salute e al benessere umani, ribadendo l'importanza di considerare e implementare l'approccio "one health";

questa priorità è emersa con chiarezza anche durante il recente dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura, un confronto inclusivo, promosso dalla stessa Commissione europea, che ha coinvolto le diverse parti interessate, tra le quali COPA, l'organizzazione che rappresenta gli agricoltori, COGECA, l'organizzazione che rappresenta le cooperative agricole, Slow Food, il Consiglio europeo dei giovani agricoltori, la Federazione europea dei sindacati del settore alimentare, dell'agricoltura e del turismo e associazioni, la BUEC, organizzazione europea dei consumatori e, infine, associazioni o coalizioni di associazioni quali Greenpeace ed Eurogroup for animals;

premessi, altresì, che:

nel luglio 2021, in risposta all'Iniziativa dei cittadini europei (ICE) "End the cage age," sostenuta da oltre 1.4 milioni di firme certificate, la Commissione europea ha assunto un formale impegno a presentare entro la fine del 2023 una proposta legislativa per vietare l'allevamento in gabbia;

il crescente interesse dei cittadini italiani ed europei nei confronti del tema del benessere animale è dimostrato anche dai risultati dell'Eurobarometro 2023. In termini percentuali, le intervistate e gli intervistati italiani si sono espressi come segue: il 90 per cento considera importante proteggere il benessere degli animali allevati a scopo alimentare; il 79 per cento vorrebbe avere più informazioni sulle condizioni degli animali negli allevamenti del proprio Paese; l'89 per cento chiede una maggiore tutela degli animali; l'83 per cento ritiene che si debbano ridurre gli estenuanti tempi di viaggio degli animali trasportati a scopo commerciale; l'89 per cento vuole più protezione degli animali all'interno dei macelli; il 91 per cento considera necessario eliminare il sistema delle gabbie negli allevamenti;

le valutazioni d'impatto iniziali della Commissione sulle nuove proposte legislative in materia, pubblicate il 9 gennaio 2023, evidenziano che l'innalzamento degli *standard* di benessere animale potrebbe aumentare i costi di produzione nel breve termine, ma genererebbe notevoli benefici in termini di qualità e sicurezza alimentare; gli agricoltori, in prospettiva, trarrebbero vantaggio da maggiore produttività e risparmi grazie a un minor uso di farmaci veterinari e riduzione dei costi operativi; la transizione a sistemi senza gabbie, con un periodo di adattamento e adeguati aiuti

finanziari, comporterebbe benefici economici tangibili e nuove opportunità di mercato, soddisfacendo la crescente domanda di trasparenza e sostenibilità da parte dei consumatori; considerato che nella lettera di incarico della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al commissario europeo per la salute e il benessere animale si chiede esplicitamente di modernizzare il benessere animale, partendo dalla legislazione esistente, tenendo presenti le aspettative dei cittadini e le valutazioni di sostenibilità, etiche, scientifiche ed economiche, impegna il Governo ad avanzare la richiesta, nelle opportune sedi istituzionali europee, che sia inserita nel programma di lavoro per il 2025 della Commissione europea la presentazione di un pacchetto normativo in materia di benessere animale, come già annunciato nella Legislatura europea appena conclusasi e mai concretizzatasi in proposte normative, in particolare relativamente al benessere degli animali negli allevamenti, alla protezione degli animali durante l'abbattimento e per l'etichettatura dei prodotti alimentari in relazione al benessere animale.

(1-00116p. a.)

Interrogazioni

[BEVILACQUA](#), [PIRRO](#), [MAZZELLA](#), [LOPREIATO](#), [PIRONDINI](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOREFICE](#), [ALOISIO](#), [BILOTTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

come riportato da un esposto dell'associazione strutture convenzionate esterne ME.DE.A.C.-ULPEA all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il decreto assessoriale n. 643 dell'11 giugno 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 21, l'Assessorato per la salute della Regione Siciliana ha definito gli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica convenzionata esterna, demandando alle aziende sanitarie provinciali (ASP) il calcolo e l'assegnazione dei singoli *budget* alle strutture accreditate;

la metodologia di calcolo introdotta da tale decreto prevede che il 90 per cento del *budget* sia determinato in base all'incidenza della singola struttura rispetto al totale di una branca specialistica, mentre il restante 10 per cento è attribuito secondo punteggi autovalutati dalle strutture stesse su criteri come il numero del personale impiegato, le ore di apertura e il possesso di certificazioni di qualità; questa metodologia, come evidenziato dall'associazione ME.DE.A.C.-ULPEA, rappresenta una grave penalizzazione per le strutture di piccole dimensioni, che servono spesso territori fragili e soggetti vulnerabili, a vantaggio di poche strutture di grandi dimensioni;

in particolare, il criterio di calcolo del "valore della produzione media" degli anni 2022-2023, che include anche le prestazioni erogate in *extrabudget*, favorisce chi ha maggiori risorse finanziarie per lavorare in perdita, generando un'alterazione che premia i grandi operatori e avvicina il mercato sanitario regionale a condizioni oligopolistiche;

la legge della Regione Siciliana n. 5 del 2009, all'art. 25, comma 4, stabilisce che i criteri per la determinazione dei *budget* devono assicurare la libertà di scelta dell'utente e la sostenibilità delle strutture contrattualizzate;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, come inserito dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che: "I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7";

considerato che:

la riduzione dei *budget* assegnati alle piccole strutture, in alcuni casi superiore al 50 per cento rispetto alla media del biennio precedente, comporta il rischio concreto di chiusura di numerosi centri sanitari diffusi sul territorio, con un impatto negativo sulla qualità e sulla prossimità dell'assistenza sanitaria; i cittadini più fragili, anziani e disabili in particolare, rischiano di subire un ulteriore isolamento dai servizi sanitari, dovendo rivolgersi a strutture più grandi e distanti; tali decisioni non appaiono in linea con il principio costituzionale di tutela della salute come diritto fondamentale e universale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli effetti distorsivi generati dal decreto assessoriale n. 643 dell'11 giugno 2024 sulla rete delle strutture sanitarie convenzionate esterne in Sicilia e se reputi che le previsioni di tale decreto rispettino quanto stabilito dalle norme nazionali e, segnatamente, dal decreto legislativo n. 502 del 1992;

quali iniziative intenda adottare per garantire che le modalità di assegnazione dei *budget* alle strutture sanitarie accreditate rispettino i principi di trasparenza, equità e libertà di scelta dell'utente, salvaguardando al contempo il ruolo strategico delle piccole strutture sanitarie;

se non ritenga opportuno promuovere un confronto con la Regione Siciliana e le associazioni di categoria per individuare soluzioni che evitino la chiusura delle strutture capillari e la conseguente diminuzione dell'accesso ai servizi per i cittadini.

(3-01555)

[FINA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 la città de L'Aquila ha subito gravi danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato, con particolari criticità riscontrate per l'edilizia scolastica;

nell'ambito delle attività di ricostruzione con deliberazione della Giunta comunale n. 473 del 29 novembre 2018 è stato approvato il Programma di assetto dell'edilizia scolastica, successivamente sostituito dal Programma approvato con la deliberazione n. 356 del 2 settembre 2019;

le modifiche introdotte con questa seconda deliberazione hanno apportato una profonda revisione all'assetto di edilizia scolastica, in particolare su alcune scuole di ordine primario e dell'infanzia, prevedendo nuove indicazioni operative circa il procedimento di ricostruzione;

il nuovo Programma di assetto dell'edilizia scolastica approvato con la richiamata deliberazione di Giunta del 2019 prevede, tra gli atti allegati, un prospetto di finanziamento e un cronoprogramma del piano, dettagliato per ogni rispettivo plesso;

con il "Dossier sullo stato della ricostruzione delle scuole", pubblicato il 24 novembre 2024, il Comune de L'Aquila ha rendicontato lo stato dell'arte delle procedure di progettazione e dei lavori in corso sul patrimonio edilizio delle scuole della città, portando ad evidenza forti ritardi rispetto ai richiamati cronoprogrammi precedentemente approvati;

tale documento, in particolare, ha restituito una panoramica della condizione dell'edilizia scolastica, che denuncia un forte ritardo nella ricostruzione e una grave situazione in merito alla sicurezza degli edifici, sebbene a molti anni di distanza dagli eventi sismici del 2009;

su un totale di 18 interventi, per una spesa complessiva di 101.139.986,32 di euro, lo stato di attuazione del piano prevede solo tre interventi conclusi, nove interventi con lavori in corso o appaltati e ben sei interventi ancora in fase di progettazione;

gli interventi ancora in fase di progettazione, per giunta, rappresentano la più gran parte degli interventi in ordine alle risorse da impiegare, pari a oltre 51 milioni di euro, mentre gli interventi in corso (circa 37 milioni di euro) e quelli conclusi appena 11 milioni;

a distanza di oltre 15 anni dal sisma del 2009 si può considerare che appena l'11 per cento delle risorse impiegate per la ricostruzione dell'edilizia scolastica siano state finalizzate con la conclusione delle opere di ricostruzione e adeguamento, mentre il restante 89 per cento afferrisce a lavori in corso ovvero ad opere ancora ferme addirittura alla fase di progettazione;

a questi dati, che chiariscono in modo inequivocabile il ritardo grave degli *iter* tecnico-amministrativi e della realizzazione delle opere, si aggiunge la particolare circostanza degli indici di vulnerabilità sismica degli edifici in esercizio;

va detto, infatti, che dalle recenti richieste di accesso agli atti amministrativi sono stati riscontrati sui documenti ufficiali forti criticità degli indici di vulnerabilità, con diversi plessi scolastici catalogati nell'intervallo tra lo 0,15 e lo 0,30 e comunque ben 11 scuole su 17 al di sotto dello 0,60 tra quelle analizzate;

una tale situazione ha generato grave allarme nelle famiglie, tra le lavoratrici e i lavoratori della scuola nonché nell'opinione pubblica locale, testimoniato da rimostranze e ripetuti interventi pubblici del Comitato civico "Scuole Sicure" nato per far fronte a questa seria ed annosa problematica;

nonostante le richieste ufficiali, nonché gli atti di sindacato ispettivo promossi dai consiglieri comunali della città de L'Aquila, ad oggi l'Amministrazione comunale non ha ritenuto di dare trasparente ed ampia informazione in merito alla pianificazione relativa alla dismissione dei MUSP (moduli ad uso scolastico provvisorio), con relativa indicazione delle scuole dove saranno spostate le classi, ponendo in ulteriore evidenza le gravi carenze di programmazione sul tema dell'edilizia scolastica;

i moduli ad uso scolastico provvisorio attivi sono ancora 17 per un numero di alunne e alunni ospitati pari 3.587 a distanza di 15 anni dal sisma;

l'Amministrazione comunale non ha presentato, in ultima analisi, un piano di adeguamento sismico degli edifici scolastici comunali, né dato opportune informazioni su quelle provinciali presenti in città, si chiede di sapere:

quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, affinché siano garantite le condizioni di sicurezza della popolazione scolastica utente degli immobili nonché la sicurezza dei luoghi di lavoro per docenti ed operatori;

quali iniziative, inoltre, intendano adottare per assicurare tempi certi per l'impiego delle risorse già assegnate nell'ambito di una più celere e trasparente definizione degli *iter* tecnico-amministrativi riguardanti le opere di ricostruzione e messa in sicurezza;

quali iniziative intendano adottare, anche in ordine alle prerogative ispettive esercitabili per legge, al fine di individuare le eventuali responsabilità che hanno generato gli evidenti ritardi nell'impiego delle risorse pubbliche, nonché per accertare l'effettiva condizione di sicurezza di cui agli indici di vulnerabilità sismica riscontrati.

(3-01556)

[DELRIO](#), [FRANCESCHELLI](#), [MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.*

- Premesso che:

la transizione energetica rappresenta una priorità strategica per l'Italia e per l'Unione europea, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2030 un incremento significativo della capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui il fotovoltaico e l'agrivoltaico, per ridurre le emissioni di gas serra e contrastare i cambiamenti climatici;

la pianificazione e l'attuazione di progetti di impianti fotovoltaici e agrivoltaici devono tenere conto della sostenibilità complessiva, includendo non solo la dimensione energetica, ma anche quella ambientale, sociale ed economica, per evitare squilibri e danni irreversibili al territorio;

nel Comune di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), in località Calerno, sono in corso di progettazione interventi per l'installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici che interesseranno complessivamente 100 ettari di terreno agricolo, pari a circa il 5 per cento dell'intero territorio comunale e il 7 per cento di quello agricolo;

la realizzazione di tali impianti, come evidenziato dall'amministrazione comunale e dalla comunità locale, pone numerosi problemi, tra i quali la sottrazione di superfici agricole produttive, effetti paesaggistici, mancato coinvolgimento delle istituzioni locali, in quanto, nonostante l'impatto rilevante, i Comuni non hanno potere decisionale diretto nella scelta delle aree interessate, che avviene esclusivamente sulla base di accordi tra soggetti privati e sulla base di norme nazionali;

recentemente è stato approvato un decreto che impegna le Regioni a individuare, entro 180 giorni, le aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, ma tale strumento non si applica retroattivamente ai progetti già avviati, come quello di Sant'Ilario d'Enza;

l'assenza di una chiara pianificazione nazionale e regionale sulla localizzazione degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici rischia di generare conflitti tra le esigenze di produzione energetica e quelle

di tutela del territorio, generando incertezza e potenziali disparità tra le comunità locali;
il consumo di suolo agricolo per impianti fotovoltaici rappresenta un rischio per l'autonomia alimentare e per la biodiversità, minacciando la qualità dei prodotti locali e il reddito delle aziende agricole, soprattutto quelle medio-piccole, che devono essere sostenute nella loro attività, anziché incentivate a vendere i terreni;

la transizione energetica deve essere equilibrata e inclusiva, evitando di aggravare i conflitti tra le diverse istanze territoriali e promuovendo soluzioni che garantiscano una reale e verificabile integrazione tra produzione energetica e agricoltura,
si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire che, nelle more della definizione delle aree idonee e non idonee da parte delle Regioni, gli interventi con procedimenti amministrativi già avviati, come quello di Sant'Ilario d'Enza, prevedano un coinvolgimento attivo delle amministrazioni locali e delle comunità interessate e se ritenga necessario prevedere, per i progetti di grandi dimensioni non ancora autorizzati o realizzati, una pianificazione chiara e condivisa degli stessi;

quali iniziative intenda adottare per promuovere un utilizzo del fotovoltaico e dell'agrivoltaico realmente sostenibile, che preveda l'uso prioritario di aree marginali, tetti di edifici e superfici già urbanizzate, minimizzando il consumo di suolo agricolo di pregio e se intenda adottare norme che garantiscano ai Comuni un ruolo nella localizzazione di impianti di energia rinnovabile, assicurando una maggiore equità nella distribuzione dei benefici e dei costi di tali interventi;

quali siano i criteri e le modalità di compensazione dovute ai Comuni in cui vengono installati impianti agri e fotovoltaici, evidenziando come, allo stato attuale, non vi sia trasparenza né uniformità nell'applicazione delle normative, che consentono a società esterne di approfittare di incentivi statali e produrre energia che poi venderanno al miglior offerente, spesso anche all'estero, senza lasciare ai territori e alle comunità che subiscono l'impatto di questi impianti alcun beneficio, né economico né energetico.

(3-01557)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ALUISIO](#), [DAMANTE](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il ciclotrone è un tipo di acceleratore di particelle inventato negli anni '30 da Ernest O. Lawrence e il suo collaboratore M. Stanley Livingston. Questo dispositivo è stato fondamentale per lo sviluppo della fisica nucleare e per la ricerca in campo medico, in particolare nella produzione di isotopi radioattivi e nella terapia oncologica. Più specificatamente, il ciclotrone ha rivoluzionato il campo dell'oncologia, fornendo strumenti innovativi per la diagnosi e il trattamento dei tumori, migliorando significativamente i risultati per i pazienti affetti da cancro. Questo consente non solo un miglioramento della qualità della vita durante e dopo il trattamento, ma anche una maggiore tolleranza alle terapie;

inoltre, il ciclotrone è fondamentale nella produzione di isotopi radioattivi utilizzati nella diagnostica oncologica, come la tomografia a emissione di positroni (PET). Questa tecnica consente di visualizzare le cellule tumorali in modo molto dettagliato, migliorando la capacità di diagnosticare e monitorare il cancro. Il ciclotrone non è solo un dispositivo scientifico, ma un simbolo di speranza per milioni di persone che affrontano la sfida del cancro. Pertanto, con l'avanzare della tecnologia e della ricerca, si auspicano ulteriori progressi che miglioreranno ulteriormente le prospettive di cura e qualità della vita per i pazienti oncologici. Negli ultimi anni, l'uso del ciclotrone in oncologia ha assunto un ruolo sempre più centrale in Italia, grazie alla sua capacità di accelerare particelle ad alta energia e di produzione di isotopi radioattivi. Questo strumento ha portato significativi progressi nella diagnosi e nel trattamento dei tumori, trasformando l'approccio terapeutico e migliorando le prospettive per i pazienti;

la terapia protonica è uno degli sviluppi più interessanti legati all'uso del ciclotrone. Tuttavia, in Italia sono pochi i centri specializzati che hanno adottato questa tecnologia per offrire trattamenti mirati ai pazienti oncologici. Tra questi, l'Istituto nazionale tumori di Milano si è distinto come uno dei pionieri,

introducendo la terapia protonica per affrontare tumori complessi. Inoltre, il centro di protonterapia di Trento ha contribuito notevolmente a questo settore, offrendo trattamenti per pazienti sia adulti che pediatrici. Analogamente, si registrano strutture all'avanguardia, sotto questo profilo, anche a Pavia e Pisa;

nonostante i progressi, l'integrazione del ciclotrone in oncologia in Italia presenta alcune sfide. I costi elevati per la costruzione e la gestione delle strutture che ospitano ciclotroni possono limitare l'accesso a queste tecnologie, soprattutto in ospedali più piccoli, e si palesa una carenza nel Mezzogiorno. L'utilizzo del ciclotrone in campo oncologico in Italia rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo di affrontare il cancro. Con la terapia protonica e la produzione di isotopi radioattivi, si stanno aprendo nuove prospettive per i pazienti, migliorando significativamente le loro possibilità di recupero e la qualità della vita. Con un continuo impegno nella ricerca e nell'innovazione, il ciclotrone avrà un ruolo sempre più centrale nella lotta contro il cancro, portando speranza e miglioramenti significativi nel trattamento dei tumori;

si ritiene essenziale che vi sia un impegno da parte delle istituzioni per garantire che le risorse vengano rese disponibili in modo equo per tutti i pazienti, da Nord a Sud. Negli ultimi anni, molti pazienti oncologici italiani si sono trovati a dover affrontare viaggi lunghi e costosi per accedere a trattamenti innovativi come la terapia protonica. Questi "viaggi della speranza" non solo comportano spese significative per il trasporto e l'alloggio, ma anche un notevole impatto psicologico e fisico. La migrazione sanitaria è diventata una realtà per molti, costretti a lasciare le proprie case e le proprie famiglie per periodi prolungati. Questo scenario è particolarmente preoccupante per i pazienti provenienti dalle regioni meridionali, dove l'accesso a tecnologie avanzate come i ciclotroni è limitato; le strutture che offrono terapia protonica rappresentano un valore inestimabile per i pazienti, ma la loro ubicazione al Nord crea una disparità inaccettabile: i pazienti del Sud, già provati dalla malattia, si trovano a dover affrontare ulteriori difficoltà logistiche e economiche. Oltre alle spese di viaggio e soggiorno, i pazienti devono considerare eventuali perdite di reddito e costi per l'assistenza durante la malattia. Questo onere finanziario può gravare pesantemente sulle famiglie, amplificando lo *stress* e l'ansia già presenti in chi affronta una diagnosi di cancro. In aggiunta, la stanchezza fisica e mentale derivante dai viaggi frequenti e dai trattamenti può compromettere ulteriormente il benessere dei pazienti. In considerazione di queste sfide, è essenziale che il Governo riconosca l'importanza di investire in strutture sanitarie avanzate nel Sud del Paese,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire un accesso equo alle cure oncologiche innovative in tutte le regioni;

quali strategie saranno attuate per incentivare la creazione di nuovi centri dotati di ciclotroni e tecnologie per la terapia protonica nelle regioni meridionali, in modo da ridurre le disuguaglianze esistenti;

quali siano le modalità attraverso cui intende sostenere i pazienti oncologici che devono affrontare viaggi lunghi e costosi per ricevere trattamenti nel Nord Italia, e se siano previsti rimborsi o supporti economici specifici;

se intenda collaborare con le Regioni per garantire che le strutture sanitarie locali siano in grado di offrire trattamenti oncologici innovativi, evitando i "viaggi della speranza";

se, e in che modo, preveda di monitorare e valutare l'efficacia delle politiche e degli investimenti destinati a migliorare l'accesso alle cure oncologiche nel Sud, e se vi siano dati disponibili al riguardo.

(4-01671)

[PIRRO](#), [CROATTI](#), [SIRONI](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che il 2 dicembre 2024 la ditta Team Work S.r.l., in appalto presso il magazzino Amazon di Calderara di Reno (Bologna), ha sospeso, con effetto immediato, tre autisti dipendenti per non aver caricato all'interno del furgone per il trasporto il numero di pacchi assegnati dall'algoritmo di Amazon. A quanto si apprende da un comunicato della FILT CGIL, la decisione degli autisti di non caricare 7 pacchi su 250 loro assegnati è stata dovuta al fatto che il peso e il volume dei pacchi sarebbero stati superiori ai limiti consentiti;

considerato che:

il giorno successivo al fatto è stata comunicata agli autisti la sospensione automatica, senza possibilità di alcun chiarimento o contraddittorio con l'azienda;

gli autisti sospesi sono i destinatari non solo del provvedimento ma anche di danni ingenti dal punto di vista economico e dal punto di vista psicologico;

il provvedimento sembra essere sproporzionato nella sua irrogazione rispetto al caso di specie, si chiede di sapere:

se il Ministro di indirizzo sia a conoscenza dell'accaduto e quali misure intenda intraprendere per evitare che situazioni simili possano ripetersi in futuro;

quali iniziative intenda assumere affinché possa essere sanata tale incresciosa situazione, allo scopo primario di garantire e tutelare i diritti dei lavoratori.

(4-01672)

CUCCHI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'interrogante riceve quotidianamente comunicazioni provenienti da tutto il Paese contenenti strazianti richieste di aiuto da parte di familiari di detenuti tossicodipendenti o affetti da altre dipendenze, sovente affetti altresì da patologie psichiatriche e che avrebbero perciò necessità di cure e assistenza specifica;

i casi sono tutti molto simili tra di loro: ragazzi giovani e giovanissimi affetti da dipendenze e correlate patologie psichiatriche talvolta non ancora diagnosticate, episodi di violenza o reati quali furto o rapina, famiglie abbandonate dalle istituzioni che trovano come unica soluzione quella di denunciare i propri figli sperando di ottenere così che lo Stato se ne faccia carico, l'arresto di questi soggetti fragili e la detenzione presso strutture detentive organizzate per la gestione di detenuti sani e carenti di strumenti e personale adeguatamente formato per accogliere e gestire detenuti affetti da dipendenze o patologie psichiatriche;

nelle strutture detentive, infatti, queste persone non ricevono un trattamento specifico rispetto alla propria problematica, se tossicodipendenti non vengono avviate ad un percorso di disintossicazione e spesso non vengono loro neanche fornite le cure adeguate per le loro patologie psichiche;

considerato che:

in carcere la presenza di un diffuso disagio psichico rimane una delle problematiche più spesso segnalata all'osservatorio di "Antigone": il 12 per cento delle persone detenute (quasi 6.000 persone) ha una diagnosi psichiatrica grave (l'anno scorso era il 10 per cento);

a partire dalla legge n. 9 del 2012 e, poi, definitivamente, con la legge n. 81 del 2014 per le persone con disagio psichico che già si trovano in carcere (i "rei folli", come li definisce, ancora oggi, il gergo penalistico) devono essere trovati gli strumenti di cura esclusivamente all'interno del sistema penitenziario. Oggi dunque non è più possibile "scaricare" sulle nuove REMS la persona detenuta con patologia psichica (nelle forme dell'"osservazione psichiatrica", dell'infermità psichica sopravvenuta o nelle ipotesi previste dagli artt. 111 e 112 del regolamento penitenziario). Di conseguenza, per la persona detenuta con disagio psichico dichiarata capace di intendere e volere esistono due principali soluzioni: una è fuori dal carcere, qualora la patologia psichica lo renda "incompatibile" con l'ambiente carcerario. La strada alternativa alla detenzione domiciliare è che la patologia psichica venga "trattata" dentro al carcere;

concretamente però, le strutture detentive nazionali dimostrano tutta la loro inadeguatezza di spazi, professionalità e risorse. Gli spazi interni per il trattamento delle patologie psichiatriche, soprattutto nella fase più acuta, sono chiamate articolazioni per la tutela della salute mentale (ATSM), e sono 32, collocate in 17 istituti penitenziari, uno per regione. Hanno posto per meno di 300 detenuti in totale;

questa situazione risulta aver prodotto in Italia sistematiche violazioni dei diritti individuali e gravi problemi gestionali, più volte sottolineati dalla rete dei garanti delle persone private della libertà, dalle associazioni per la tutela dei diritti umani e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura durante le visite ispettive svolte nel nostro Paese,

si chiede di sapere se il Ministro di indirizzo non ritenga opportuno intervenire affinché venga adottata una soluzione strutturale adeguata alle esigenze specifiche dei detenuti con patologie psichiatriche o

affetti da dipendenze affinché il periodo detentivo conduca a una reale rieducazione del detenuto.

(4-01673)

[LISEI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha ampliato rispetto alle precedenti disposizioni normative le categorie sottoposte ad obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, includendo tutte le persone con almeno cinquanta anni di età, prevedendo inoltre all'art. 4-*sexies*, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento;

considerato che:

il dibattito sul possibile annullamento di tali sanzioni ha creato forti polemiche, anche in relazione al fatto che la scelta di non ricorrere al vaccino anti SARS-CoV-2 ha generato, a suo tempo, discriminazioni sociali, odio e insulti nei loro confronti;

sul tema sono intervenuti esponenti politici, giornalisti, medici, psicologi;

alcuni dei presupposti scientifici sulla base dei quali poggiava l'obbligo vaccinale sono oggi messi in discussione e alcuni tribunali hanno accertato, in alcuni casi, effetti avversi dei vaccini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'annullamento di tali sanzioni inserito nel cosiddetto decreto "Milleproroghe" possa evitare all'Erario ingenti costi legati all'azione di recupero delle somme e al contenzioso che potrebbe nascerne.

(4-01674)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

nei giorni scorsi, la direttrice dell'archivio di Stato di Napoli, dottoressa Candida Carrino, è stata destinataria di attacchi e aggressione mediatica per aver concesso alcune sale dell'archivio a una coppia di sposi che aveva deciso di festeggiare in quella sede le proprie nozze;

l'organizzazione si è svolta secondo le procedure interne e le prescrizioni normative, senza causare alcun danno ai documenti ivi conservati;

la dottoressa Carrino è nota per i risultati positivi raggiunti negli ultimi 5 anni della sua gestione, durante i quali ha reso l'archivio di Stato di Napoli uno dei poli culturali più attivi ed attrattivi d'Italia, aprendolo al territorio e riuscendo a rivitalizzarne e ad esaltarne ruolo e potenzialità;

grazie al suo impegno e all'oculata scelta finalizzata a raggiungere una maggiore integrazione e interazione tra l'archivio di Stato e la città, studiosi, universitari e cittadini di Napoli e del resto d'Italia hanno potuto conoscere e apprezzare un patrimonio storico inestimabile e partecipare a mostre, convegni, conferenze, concerti ed eventi organizzati;

il merito della dottoressa Carrino è stato riconosciuto anche dal professor Antonio Leo Tarasco, direttore generale degli archivi di Stato presso il Ministero della cultura e per tale motivo stupisce che egli, da quanto riportato da alcuni articoli di stampa, abbia avallato le critiche rivolte alla direttrice dell'archivio;

risulta che il professor Tarasco abbia disposto un'ispezione al fine di verificare l'esistenza del presunto "scempio" accreditato da parte della stampa, nell'ambito delle sue funzioni, e che lo stesso abbia emesso inopinatamente un giudizio negativo nei confronti della dottoressa Carrino,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alla vicenda;

se la decisione di adottare sanzioni nei confronti della dottoressa Carrino, nonostante i risultati più che positivi raggiunti nel lungo corso della sua gestione, non sia eccessiva;

se vi siano altre motivazioni alla base della suddetta decisione e, in caso affermativo, quali siano.

(4-01675)

[LIRIS](#), [MALAN](#), [ZAFFINI](#), [ZULLO](#), [BERRINO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la nomina del Commissario straordinario per l'attuazione del coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica

COVID-19 mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020 veniva individuato il Commissario nella persona del dottor Domenico Arcuri;
sempre l'articolo 122 del decreto citato attribuiva al Commissario straordinario, fra gli altri, il compito di attuare e sovrintendere ad ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale;
durante i 26 mesi di durata della pandemia sono state impiegate ingenti risorse asseritamente spese per il contrasto del COVID-19; il Governo Conte II è ricorso per cinque volte allo scostamento di bilancio per fronteggiare l'emergenza COVID: quattro volte nel 2020 per un aumento complessivo del *deficit* di quell'anno di 108 miliardi e una volta nel gennaio del 2021, per altri 32 miliardi;
nel medesimo periodo sono stati indetti bandi a procedure semplificate per l'acquisto di beni e servizi volti al contrasto del COVID per circa 25 miliardi di euro, a ciò si aggiungono gli accordi quadro, ossia le procedure che prevedono un affidamento diretto all'impresa in seguito alla conclusione di una convenzione con una serie di aziende fornitrici; fino alla fine del 2020 l'80 per cento circa degli importi banditi erano dedicati all'acquisto di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale;
a distanza di anni, residuano molteplici dubbi, criticità e zone d'ombra sulla gestione della pandemia, in particolare sull'utilizzo delle ingenti risorse stanziare, così come confermato anche dalla recente sentenza n. 17025/2024 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 7 novembre 2024, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute sono stati condannati al pagamento, in favore della società JC Elettronics Italia S.r.l., della somma di 203.012.065,34 euro, oltre interessi di mora, rivalutazione monetaria, spese legali e spese di CTU per l'illegittima risoluzione di contratti di fornitura stipulati nel 2020 ad opera della struttura commissariale di Arcuri in danno alla predetta società;
oltre al danno economico, dalle informazioni apprese e pubblicate anche su noti quotidiani, emerge un quadro molto più ampio e preoccupante, poiché la stessa Autorità giudiziaria ha ipotizzato che l'illegittima risoluzione potrebbe essere stata attuata per favorire un circuito esclusivo, quello di Vincenzo Tommasi e Mario Benotti (oggi scomparso) ovvero i due mediatori della maxicommissa da 800 milioni di mascherine (non esenti da critiche tecniche) pagate 1,2 miliardi di euro, nei cui confronti la struttura commissariale non avrebbe esercitato lo stesso pressante controllo effettuato invece sulla JC Elettronics Italia S.r.l.; su tali fatti sarebbero stati aperti procedimenti a carico di Arcuri presso la Corte dei conti di cui non si conosce il definitivo esito; i fatti venuti alla ribalta delle cronache a seguito della sentenza evidenziano e denotano un *modus operandi* che ben potrebbe essere stato ripetuto in altri acquisti di beni e servizi in tempo di pandemia con ulteriore danno erariale e responsabilità che vanno chiarite e fatte emergere nell'interesse dell'intera comunità,
si chiede di sapere:
considerati gli ingenti danni procurati allo Stato da quanto esposto in premessa, quali iniziative anche di carattere ispettivo si intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di verificare le procedure adottate negli acquisti di beni e servizi effettuati durante la gestione della pandemia;
se si intenda agire in rivalsa nei confronti del responsabile del danno per il recupero delle somme che vengono corrisposte in forza della sentenza richiamata in premessa;
quali eventuali procedimenti giudiziari penali e civili siano pendenti o già definiti a carico di Domenico Arcuri, nella qualità di Commissario straordinario o comunque riguardanti la struttura commissariale;
quali giudizi siano aperti presso la Corte dei conti per questioni inerenti alla gestione delle risorse in tempo di pandemia.

(4-01676)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-01557 del senatore Delrio ed altri, sull'installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici nel comune di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia);

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01555 della senatrice Bevilacqua ed altri, sull'assegnazione dei *budget* per l'assistenza specialistica convenzionata esterna in Sicilia.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.